GIORNALE MILITARE

1888

PARTE PRIMA

VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA IN ROMA

VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1888.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1888

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
27 nov. 1887	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5096 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole. . .	1	1
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5097 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Tron, nel campo trincerato di Mestre . .	2	2
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5132 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Scafati, Salerno, Avellino, Campagna e Napoli (S. Elmo)	8	11
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5137 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Lecce.	9	12
8 dic. 1887	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5158 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa occidentale del golfo di Spezia	32	59
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto N. 5139 (serie 3ª) che fissa il modo di pagamento degli stipendi e delle indennità agli ufficiali ed impiegati del regio esercito e della regia marina ammessi in qualità di distaccati ai lavori catastali	3	3

25 dic. 1887	Scuole militari. — R. Decreto che stabilisce la durata del corso degli studi della scuola militare	4	3
25 »	Stipendi, assegni ed indennità. — R. Decreto relativo alla indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli per causa di servizio	5	4
10 genn. 1888	Avanzamento. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare	6	6
10 »	Avanzamento. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare	7	7
12 »	Armi e munizioni. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento. Zaini da cartucce, loro impiego e conservazione	10	12
12 »	Ufficiali in congedo illimitato. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi	11	17
12 »	Scuole militari. — R. Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari	15	25
12 »	Reclutamento. — R. Decreto N. 5179 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno	24	37
16 »	Amministrazione e contabilità. — Norme amministrative per gli uomini che cessano di appartenere al corpo speciale d'Africa	12	18
17 »	Militari di truppa. — Nomina ad appuntato degli zappatori di cavalleria	13	21
18 »	Amministrazione e contabilità. — Sospensione della pensione della quale siano provvisti ufficiali di complemento, di milizia e di riserva richiamati in servizio in caso di mobilitazione	14	22
20 »	Amministrazione e contabilità. — Assegni ai capi fanfara di cavalleria; spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri	16	27
20 »	Servizio sanitario militare. — Conservazione dei preparati antisettici per uso degli ospedali militari	17	28
22 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	18	28

25 genn. 1888	Ufficiali in congedo illimitato. — Legge 25 gennaio 1888 N. 5177 (serie 3ª) relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.	20	33
25 »	Scuole militari. — R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra . . .	25	37
27 »	Matricola. — Modificazioni all'Istruzione per le matricole del regio esercito	19	29
29 »	Disciplina militare. — R. Decreto relativo alle visite di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza	21	36
30 »	Pubblicazioni militari. — Aggiunta all'Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva .	22	36
31 »	Armi e munizioni. — Adozione di una nuova sciabola per le truppe d'artiglieria. . . .	23	36
9 febbr. 1888	Servizio territoriale. — R. Decreto N. 5230 (serie 3ª) che regola l'approdo e il soggiorno, in tutto il litorale italiano, dei bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche e relative restrizioni	36	67
12 »	Giustizia militare. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi	26	41
19 »	Servizio veterinario militare. — R. Decreto che approva le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace. . .	27	44
19 »	Milizie. — R. Decreto relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria.	28	52
20 »	Avanzamento. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio	29	53
20 »	Trasporti militari. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alla ferrovia Novara-Seregno	30	56
20 »	Disposizioni varie. — Verificazione periodica di pesi e misure per parte degli uffici governativi e pagamento della relativa tassa . .	31	57
28 »	Arredamento ed equipaggiamento. — Adozione di una cassetta da sellaio per battaglioni alpini, di una scatola per strumenti da sellaio, e di una tasca a bandoliera per detta cassetta	33	60

1 marzo 1888	Servizio sanitario militare. — Bollettino sanitario mensile	34	61
1 »	Ordinamento del R. Esercito. — Riparto degli ufficiali delle fortezze	35	63
1 »	Reclutamento. — Legge 1° marzo 1888 N. 5226 (serie 3ª) che porta modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	37	72
1 »	Leggi e decreti. — R. Decreto N. 5247 (serie 3ª) che abolisce l'ufficio dei Segretari generali e fissa le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato	39	77
1 »	Circoscrizione territoriale militare. — R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale d'artiglieria	46	93
4 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per la scuola di guerra	38	75
4 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli a causa di malattie infettive	40	78
8 »	Reclutamento. — Legge 8 marzo 1888 N. 5248 (serie 3ª) portante modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito	41	79
8 »	Reclutamento. — Legge 8 marzo 1888 N. 5249 (serie 3ª) portante modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito	42	82
8 »	Onorificenze. — Relazione e R. Decreto N. 5275 (serie 3ª) sulle ricompense al valor di marina	82	213
11 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto 11 marzo 1888 N. 5306 (serie 3ª) col quale viene aumentato di due assistenti locali il personale addetto alla direzione straordinaria del genio militare dell'arcipelago della Maddalena	67	141
12 »	Disciplina militare. — Istruzione relativa al R. Decreto 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare)	43	87
13 »	Stipendi, assegni ed indennità — Soprassoldo giornaliero ai sottufficiali in servizio di custodia e guarda batteria ai forti di Nava, Giovo, Melogno e del Turchino	52	121

14 marzo 1888	Disciplina militare. — Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i distretti	44	88
15 »	Divisa e vestiario. — R. Decreto che approva l'annessa istruzione contenente modificazioni alla divisa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria	45	88
18 »	Ufficiali in congedo illimitato. — Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma di artiglieria (treno)	47	93
21 »	Reclutamento. — Istruzione per l'esecuzione delle leggi 1° e 8 marzo 1888 N. 5226 e 5240 (serie 3ª) in quanto concerne i renitenti alla leva	49	97
22 »	Militari di truppa. — Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità .	48	94
22 »	Avanzamento. — Legge 22 marzo 1888 N. 5281 (serie 3ª) relativa ai concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio	57	127
22 »	Pensioni. — Legge 22 marzo 1888 N. 5285 (serie 3ª) pel computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864	58	129
22 »	Leggi e decreti. - Legge 22 marzo 1888 N. 5286 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per opere di acquartieramento	59	130
22 »	Servizio di artiglieria e genio. — R. Decreto N. 5315 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte di Osoppo	88	231
22 »	Servizio di artiglieria e genio. — R. Decreto N. 5346 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere della piazza di Genova	97	259
23 »	Reclutamento. — Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 8 marzo 1888 N. 5248, relativamente alle ferme ed alle rafferme dei militari di truppa.	50	114
25 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare.	53	122
27 »	Pubblicazioni militari. — Aggiunta all'Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria .	54	122

27 marzo 1888	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soldo dei sottufficiali dei carabinieri reali	**55**	**124**
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice al volume VI, titolo I° delle Istruzioni pratiche di artiglieria. Aggiunte e varianti ai volumi di Istruzioni pratiche relative all'artiglieria da campagna ed a quella da montagna . .	56	124
28 »	RECLUTAMENTO. — Circa il rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli	**51**	**117**
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 5320 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . .	**62**	**133**
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali .	**71**	**155**
1 aprile 1888	MILIZIE. — R. Decreto 19 febbraio 1888 relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria	**60**	**131**
1 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali	**61**	**132**
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5364 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Orco Feglino presso Finalborgo	**89**	**232**
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5365 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Valdilochi del Golfo di Spezia	**90**	**233**
8 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — R. Decreto che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale	**63**	**134**
8 »	RECLUTAMENTO. — Militari del regio esercito che sono ammessi al servizio nella regia marina e militari della regia marina ammessi nel regio esercito	**64**	**138**
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo	**65**	**139**

12 aprile 1888	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) .	66	139
16 »	CAVALLI. — Concessione di cavalli di agevolezza agli ufficiali d'artiglieria addetti ai reggimenti da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo	68	142
16 »	MILITARI DI TRUPPA. — Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute. . .	69	143
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto che approva il Regolamento che determina le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato	72	157
20 »	MATRICOLA. — Modificazioni alla Istruzione per le matricole	70	145
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni e sezioni e relative attribuzioni . . .	73	158
22 »	MATRICOLA. — Modificazioni ed aggiunte alle formule delle variazioni matricolari della truppa	74	160
22 »	CAVALLI — Acquisto di cavalli per parte di sottotenenti di cavalleria di nuova nomina .	75	166
22 »	PENSIONI.— R. Decreto N. 5378 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi sulle pensioni militari	81	189
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 5385 (serie 3ª) che reca l'ordinamento ed il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . .	83	218
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi in data 10 dicembre 1882	126	313
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione di nuovi tomi I e II della Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito. Formazioni di guerra. Equipaggiamento. . . .	76	166
26 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale	77	167

26 aprile 1888	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	78	175
28 »	REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Tenuta del libretto personale per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali	79	182
29 »	ONORIFICENZE. — Relazione e Regio Decreto N. 5380 (serie 3ª) con cui è istituita una medaglia di bronzo al valor civile	84	225
30 »	RECLUTAMENTO. — Diretto invio dai distretti alle sedi delle brigate distaccate degli uomini appartenenti all'artiglieria da montagna, ai ferrovieri ed ai lagunari.	80	187
5 maggio 1888	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le marce.	85	227
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad alcuni fascicoletti di tavole di tiro. Ristampa di fascicoletti di tavole di tiro. . .	86	227
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare)	87	229
14 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifizi militari	91	234
15 »	MILITARI DI TRUPPA. — Militari di 1ª categoria ammessi nel corpo delle guardie di finanza i quali furono da esso espulsi perchè disertori e che hanno obblighi di servizio sotto le armi nel regio esercito	92	237
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni, ed uffici e relative attribuzioni.	93	238
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Militari in congedo ai quali è applicabile l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.	94	239
16 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto ed istruzioni relative alle modificazioni degli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare	95	243
17 »	ONORIFICENZE. — Medaglia dei Mille agli imbarcati a Genova od a Quarto sulle navi *Lombardo* e *Piemonte* il 5 maggio 1860 e sbarcati a Talamone	96	256

22 maggio 1888	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879) . .	98	260
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo	99	260
25 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia di carabinieri reali di Ariano . . .	100	261
27 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 5434 (serie 3ª) col quale è approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759 che abolisce la Cassa militare . .	113	271
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che istituisce la scuola dei sottufficiali e converte quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria	116	287
27 »	SCUOLE MILITARI. — Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro di fanteria	117	288
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Attestazione prefettizia da unirsi alle domande per nomina a sottotenente nella milizia territoriale	101	263
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie .	102	263
1 giugno 1888	SCUOLE MILITARI. — Disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola dei sottufficiali e la trasformazione di quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria . . .	118	289
4 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali di vettovagliamento.	103	264
7 »	ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di correggiuole da zaini per alpini. .	104	264
7 »	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria	105	264
7 »	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa degli ufficiali delle fortezze	106	265
7 »	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto N. 5428 (serie 3ª) che pone sotto la dipendenza del Ministero della guerra i convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena.	107	265
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria	119	290
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di soppressione del comitato delle armi d'artiglieria e genio e dei comandi territoriali d'artiglieria	120	291

7 giugno 1888	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'Ispettore generale e degli Ispettori d'artiglieria e ne determina le attribuzioni	121	291
7 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'Ispettore generale e degli Ispettori del genio e ne determina le attribuzioni	122	297
7 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto che istituisce quattro comandi d'artiglieria da campagna e due comandi d'artiglieria da fortezza delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria e ne determina le attribuzioni e la dipendenza.	123	301
7 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto pel quale l'attuale ufficio di revisione assume la denominazione di ufficio di revisione delle contabilità militari ed il riparto matricola viene annesso agli uffici d'amministrazione centrale della guerra	124	306
7 »	Pensioni. — R. Decreto N. 5478 (serie 3ª) che approva una nuova tabella delle infermità equivalenti alla perdita di una mano o di un piede per il conseguimento della pensione .	142	331
10 »	Scuole militari. — Dipendenza dei convitti nazionali militari	108	267
12 »	Stato degli ufficiali. — Processo verbale delle sedute dei consigli di disciplina	109	267
12 »	Matricola. — Modificazioni al Capo V dell'istruzione per le matricole relativo alla statistica cassa-pensioni	110	267
12 »	Disciplina militare. — Aggiunta all'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) . .	111	268
15 »	Matricola. — Computo della campagna d'Africa 1887 e 1888. Iscrizione a matricola .	112	268
16 »	Reclutamento. — Carte contabili per le rafferme con premio, le rafferme con soprassoldo e l'indennità varie concesse ai sottufficiali raffermati	114	284
16 »	Reclutamento. — Sottufficiali che godono del soprassoldo corrispondente alla differenza fra l'ammontare dell'abolito caposoldo e l'aumento di assegno stabilito dalla legge 8 luglio 1883	115	285

16 giugno 1888	Disposizioni varie. — Istruzione per la esecuzione dei R. Decreti 7 giugno 1888 che determinano la soppressione del comitato d'artiglieria e genio, la istituzione degli uffici degli ispettori generali e di quelli degli ispettori dell'artiglieria e del genio, ed il passaggio degli uffici di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e di quello del genio, all'ufficio di revisione delle contabilità militari	125	308
18 »	Onorificenze — matricola. — Cambio della menzione onorevole al valore di marina con la medaglia di bronzo al valore di marina istituita con R. Decreto 8 marzo 1888 N. 5275 (serie 3ª)	127	316
18 »	Onorificenze. — matricola. — Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile istituita con R. Decreto 29 aprile 1888 N. 5380 (serie 3ª)	128	317
21 »	Armi e munizioni. — Modificazione alla tariffa per le riparazioni alle armi	129	318
24 »	Ordinamento del R. Esercito. — Legge 24 giugno 1888 N. 5475 (serie 3ª) che modifica la tabella organica N. X relativa agli ufficiali del corpo contabile militare	130	319
24 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria	131	320
24 »	Scuole militari. — Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro d'artiglieria	132	320
24 »	Scuole militari. — Disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola centrale di tiro d'artiglieria	133	321
24 »	Amministrazione e contabilità. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo	134	322
24 »	Reclutamento. — Legge 24 giugno 1888, N. 5469 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1868	135	327
24 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. Decreto N. 5496 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	143	333

28 giugno 1888	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879	153	343
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto. . .	136	328
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni.	144	334
1 luglio 1888	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare . .	137	328
1 »	MATRICOLA. — Errata-corrige all'Istruzione per le matricole	138	329
1 »	SCUOLE MILITARI. — Esami di ammissione alle scuole militari	139	329
1 »	PENSIONI. — R. Decreto N. 5522 (serie 3ª) per nomina del presidente della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, e 2 marzo 1884 N. 1958 . . .	160	357
3 »	PENSIONI. — Legge 3 luglio 1888 N. 5505 (serie 3ª) che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879 N. 5168	145	335
3 »	PENSIONI. — Legge 3 luglio 1888 N. 5504 (serie 3ª) sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . .	154	347
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni, servizi ecc., in cui gli ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza e del genio possono, o non, far uso del cavallo . . .	140	329
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Circa le domande di sottufficiali congedati aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento	141	330
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — R. Decreto circa i consigli di disciplina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva .	146	336
12 »	CAVALLI. — Modificazione all'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza . . .	147	338
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria	148	338

12 luglio 1888	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento in Sicignano della stazione carabinieri reali di Scorzo	149	339
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento per le licenze nell'esercito	150	339
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'Istruzione per la concessione degli attendenti . . .	151	339
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Passaggio di attribuzioni alla direzione generale fanteria e cavalleria	152	341
12 »	RECLUTAMENTO. — Legge N. 5520 (serie 3ª) concernente il concorso della leva di terra all'aumento del corpo reale equipaggi . .	161	358
12 »	TRASPORTI MILITARI. — Convenzione colla Società anonima di navigazione italiana « La Veloce » per il trasporto sul mare da Genova agli scali dell'America meridionale, e viceversa, di personale e materiali per conto delle amministrazioni della guerra e della regia marina	179	401
12 »	IMPIEGATI CIVILI. — Regio Decreto N. 5564 (serie 3ª) che stabilisce il ruolo organico degli uscieri presso il Tribunale supremo di guerra e marina	180	409
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuovo modello di segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre.	155	352
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla cassa per acqua del carro di sanità	156	352
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Secchie di legno pel carreggio da campagna	157	353
19 »	DIVISA E VESTIARIO. — Berretto di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza	158	353
19 »	CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie di carabinieri reali di Massa Carrara e di Pesaro e della tenenza di Pistoia . .	159	355
19 »	RECLUTAMENTO. - Relazione e R. Decreto N. 5596 (serie 3ª) relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che trovandosi all'estero in Europa vogliono recarsi in altri stati fuori d'Europa	166	363

22 luglio 1888	Arredamento ed equipaggiamento. — Adozione di una coreggiuola reggi-lanterna da campo	162	359
22 »	Pubblicazioni militari. — Vendita delle pubblicazioni di cui era incaricato il soppresso comitato d'artiglieria e genio	163	360
24 »	Militari di truppa. — Avvertenze sulle domande di rafferma con soprassoldo . . .	164	360
25 »	Onorificenze. — Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile.	165	362
26 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 5627 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma . .	186	413
1 agosto 1888	Amministrazione e contabilità. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione di servizio ausiliario od a riposo . .	167	365
1 »	Pubblicazioni militari. — Tavole di tiro dell'obice da 24 GRC Ret (a rigatura elicoidale).	168	366
1 »	Ufficiali in congedo illimitato. — Istruzione per l'applicazione degli articoli 1° e 2° del R. Decreto 12 luglio 1888.	169	366
1 »	Pubblicazioni militari. — Errata-corrige al fascicolo di aggiunte, varianti e correzioni al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto (1° semestre 1888)	170	367
5 »	Armi e munizioni. — Commissione per lo studio delle armi portatili	171	367
5 »	Avanzamento. — Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti commissari	178	379
6 »	Ufficiali in congedo illimitato. — Ufficiali in congedo destinati a compagnie presidiarie.	172	367
6 »	Tiro a segno nazionale. — Limite minimo di idoneità per l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge sul tiro a segno.	173	368
6 »	Stato degli ufficiali. — R. Decreto N. 5650 (serie 3ª) concernente la riforma degli ufficiali dell'esercito permanente non idonei al servizio militare	193	423
7 »	Disciplina militare. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.	174	369

7 agosto 1888	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Variante alle norme generali per i campi d'istruzione.	175	372
7 »	CAVALLI. — Dimostrazione trimestrale degli aumenti e delle perdite nei cavalli e muli di truppa	176	372
10 »	CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa.	177	377
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle salmerie per gli alpini	181	410
12 »	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione della pistola a rotazione Modello 1874 corta.	182	411
12 »	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia delle famiglie d'impiegati	183	411
13 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Provvista di fondi per primo impianto dei servizi d'intendenza	204	467
14 »	CAVALLI. — Modificazioni all'Atto N. 141 del 1° luglio 1887.	184	411
14 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Concorso degli ufficiali medici nell'accertamento delle malattie celtiche	185	412
17 »	MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria.	187	414
18 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5700 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia . .	214	505
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Militari portaferiti tratti dal personale permanente dei distretti ed assegnati alle compagnie di sanità.	188	414
24 »	ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Modo di portare la giberna e la tasca da caricatori .	189	415
25 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo.	190	416
26 »	RECLUTAMENTO. — Uomini della leva di terra destinati a prestare servizio nel corpo reale equipaggi	191	416
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto per la costituzione di due batterie in ciascuno degli attuali 12 reggimenti di artiglieria da campagna	194	424

29 agosto 1888	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto per la costituzione di 12 nuovi reggimenti d'artiglieria da campagna, e cambio di numerazione degli attuali reggimenti d'artiglieria da fortezza.	195	425
29 »	Pensioni. — R. Decreto N. 5693 (serie 3ª) che modifica le norme per la presentazione delle domande di pensione delle famiglie dei militari e degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.	206	471
1 sett. 1888	Pubblicazioni militari. — Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito	192	421
1 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina	196	426
1 »	Circoscrizione territoriale militare. — Trasferimento in Verzino della stazione carabinieri reali di Umbriatico.	197	426
7 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto di nuova formazione dei reggimenti alpini, 3° e 4°	198	427
7 »	Trasporti militari. — Estensione della convenzione 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno	199	429
8 »	Disposizioni varie. — Ristampa del Catalogo stampati	200	430
8 »	Reclutamento. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del R. esercito	203	433
12 »	Trasporti militari. — Errata-corrige alla distanza fra Ancona e Siena	201	430
14 »	Servizio sanitario militare. — Elenco generale e tariffa dei medicinali.	202	430
14 »	Corrispondenza ufficiale. — R. Decreto N. 5707 (serie 3ª) che ammette l'Associazione della Croce Rossa Italiana alla corrispondenza in esenzione delle tasse postali solo in tempo di guerra	215	506
14 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 5722 (serie 3ª) che approva il capitolato-tipo per i lavori del genio militare dipendenti dalla direzione di Napoli.	237	583

14 sett. 1888	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5850 (serie 3ª) relativo all'ordine di precedenza dei Sottosegretari di Stato nei ricevimenti a Corte e nelle pubbliche funzioni .	261	617
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione al regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma .	205	468
28 »	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti militari in ferrovia	207	472
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5717 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Capua . . .	223	541
4 ottob. 1888	DISPOSIZIONI VARIE. — Feste militari ai campi d'istruzione e poligoni d'artiglieria . . .	208	473
6 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Disegni della bandiera nazionale da inalberarsi sugli edifizi militari	209	473
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Saluto dei reparti di truppa a piè fermo	210	474
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento dei due primi reggimenti del genio . . .	211	475
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Norme pel funzionamento degli uffici del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna. . .	212	476
11 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale del genio	216	508
11 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto N. 5730 (serie 3ª) circa le deficienze nel numero degli ufficiali maestri di equitazione da coprirsi con ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria. . .	224	543
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento all'Argentera della stazione carabinieri reali di Bersezio	217	508
18 »	RECLUTAMENTO. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito.	218	509
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Musiche dei reggimenti di fanteria, fanfare di cavalleria e fanfara della legione Allievi carabinieri reali. . .	219	509
19 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura di nuove linee e cambiamento di denominazione delle stazioni ferroviarie di Eboli e Campagna-Ponte Sele	220	511
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di ordinamento della milizia mobile . . .	213	479

20 ottob. 1888	Ordinamento del R. Esercito. — R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria	238	584
24 »	Reclutamento. — Istruzione per le rassegne speciali	221	517
25 »	Ordinamento del R. Esercito. — Sistemazione della forza in congedo illimitato dei reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini . . .	222	529
28 »	Scuole militari. — Aggiunte al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare . .	225	544
30 »	Disciplina militare. — Domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa. . .	226	544
30 »	Divisa e vestiario. — Modificazione alle giubbe di panno e di tela per fanteria	227	545
30 »	Servizio d'artiglieria e genio. — Riparto del servizio tecnico presso la direzione delle officine di costruzione del materiale del genio	228	552
30 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 5823 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari sulla costa della rada di Taranto .	254	609
31 »	Divisa e vestiario. — Mantello per ufficiali .	229	552
8 nov. 1888	Ordinamento del R. Esercito. — Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale .	230	553
8 »	Divisa e vestiario. — R. Decreto relativo alla divisa da usarsi dagli ufficiali inscritti sui ruoli di riserva.	231	577
8 »	Pubblicazioni militari. — Nuova edizione del volume II titolo I delle Istruzioni dell'artiglieria (cavalcare e condurre)	232	578
8 »	Pubblicazioni militari. — Nuova edizione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª)	233	579
8 »	Matricola. — Schiarimento sul computo delle campagne d'Africa	234	580
9 »	Militari di truppa. — I sottufficiali capi fanfara dei reggimenti di cavalleria possono vestire l'abito borghese fuori servizio . . .	235	580
9 »	Disciplina militare. — Varianti alla Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare)	236	581
11 »	Tiro a segno nazionale. — R. Decreto N. 5822 (serie 3ª) che istituisce una Direzione centrale di tiro a segno nazionale	249	597

18 nov. 1888	TRASPORTI MILITARI. — Estensione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento alla ferrovia Suzzara-Ferrara.	239	585
21 »	DISCIPLINA MILITARE. — Variante al Regolamento sull'uniforme	240	586
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina	241	586
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di marcia e di accantonamento pagate in contanti alla truppa in luogo della corrispondente razione viveri	242	586
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per la fanteria	243	587
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione all'allegato al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria	244	589
27 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario Spezia-Pontremoli e della linea Lecco-Como.	245	589
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5839 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno ai magazzini per fulmicotone presso Spezia	262	618
30 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alle giubbe di panno dei sottufficiali di fanteria di linea.	246	591
30 »	DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte o varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	247	594
2 dic. 1888	PENSIONI. — R. Decreto N. 5843 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (seria 3ª).	263	619
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5846 (serie 3ª) che approva un nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio militare e della regia marina a Spezia	264	619
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Modelli prescritti dall'Istruzione sul tiro per la fanteria	248	594
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Situazioni graduali numeriche della forza.	250	600
11 »	RECLUTAMENTO. — Norme per la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita pubblica 5 % e per la consegna delle cartelle stesse ai già raffermati.	251	601

12	dic.	1888	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami di avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze.	252	603
14	»		DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento sull'uniforme	253	606
16	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa	255	610
17	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali di complemento presso truppe sul piede di guerra	256	610
17	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prezzo del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte I^a)	257	612
21	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Artiglieria da fortezza della milizia mobile	258	612
24	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto . . .	259	615
24	»		DIVISA E VESTIARIO. — Cappotto per ufficiali.	260	615
27	»		UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma del genio (treno).	265	620
30	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Ispezioni periodiche ai macchinari esistenti negli stabilimenti territoriali delle sussistenze.	266	620

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1888.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pag.
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
1 marzo . .	R. Decreto N. 5247 (serie 3ª) che abolisce l'ufficio dei segretari generali e fissa le attribuzioni dei sottosegretari di Stato	39	77
29 » . .	R. Decreto N. 5320 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	62	133
19 aprile . .	R. Decreto che approva il Regolamento che determina le attribuzioni speciali del sottosegretario di Stato	72	157
21 » . .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni e sezioni e relative attribuzioni	73	158
22 » . .	R. Decreto N. 5385 (serie 3ª) che reca l'ordinamento ed il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra	83	218
15 maggio. .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	93	238
7 giugno . .	R. Decreto pel quale il riparto matricola viene annesso agli uffici dell'amministrazione centrale della guerra	124	306
24 » . .	R. Decreto N. 5496 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	143	333
30 » . .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	144	334
1 luglio . .	R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare	137	328
12 » . .	Passaggio di attribuzioni alla Direzione generale fanteria e cavalleria.	152	341

12 luglio	R. Decreto N. 5564 (serie 3ª) che stabilisce il ruolo organico degli uscieri presso il tribunale supremo di guerra e marina	180	409
15 settembre	Modificazione al Regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma	205	468

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

25 dic. 1887	R. Decreto N. 5139 (serie 3ª) che fissa il modo di pagamento degli stipendi e delle indennità agli ufficiali ed impiegati del R. esercito e della R. marina ammessi in qualità di distaccati ai lavori catastali	3	3
16 genn. 1888	Norme amministrative per gli uomini che cessano d'appartenere al corpo speciale d'Africa	12	18
18 »	Sospensione della pensione della quale siano provvisti ufficiali di complemento, di milizia e di riserva richiamati in servizio in caso di mobilitazione	14	22
20 »	Assegni ai capi fanfara di cavalleria; spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri	16	27
27 marzo	Soldo dei sottufficiali dei carabinieri reali	55	124
28 aprile	Tenuta del libretto personale per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali	79	182
16 giugno	Carte contabili per le rafferme con premio, le rafferme con soprassoldo e le indennità varie concesse ai sottufficiali raffermati	114	284
16 »	Sottufficiali che godono del soprassoldo corrispondente alla differenza fra l'ammontare dell'abolito caposoldo e l'aumento di assegno stabilito dalla legge 8 luglio 1883	115	285
24 »	Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo	134	322
1 agosto	Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione di servizio ausiliario od a riposo	167	365
13 »	Provvista di fondi pel primo impianto dei servizi d'intendenza	204	467
20 ottobre	R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria	238	584
22 novembre	Indennità di marcia e di accantonamento pagate in contanti alla truppa in luogo della corrispondente razione viveri	242	586
11 dicembre	Situazioni graduali numeriche della forza	250	600

17 dicembre .	Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali di complemento presso le truppe sul piede di guerra	256	610

ARMI E MUNIZIONI.

12 gennaio .	Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento. Zaini da cartucce, loro impiego e conservazione	10	12
31 » .	Adozione di una nuova sciabola per le truppe d'artiglieria.	23	36
21 giugno . .	Modificazione alla tariffa per le riparazioni alle armi	129	318
5 agosto . .	Commissione per lo studio delle armi portatili	171	367
12 » . .	Adozione della pistola a rotazione, Mod. 1874, corta	182	411

ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO.

28 febbraio .	Adozione di una cassetta da sellaio per battaglioni alpini, di una scatola per strumenti da sellaio e di una tasca a bandoliera per detta cassetta	33	60
7 giugno . .	Adozione di coreggiuole da zaini per alpini	104	264
18 luglio . .	Modificazioni alla cassa per acqua del carro di sanità	156	352
18 » . .	Secchie di legno pel carreggio da campagna	157	353
22 » . .	Adozione di una coreggiuola reggi-lanterna da campo	162	359
24 agosto . .	Modo di portare la giberna e la tasca da caricatori	189	415

AVANZAMENTO.

10 gennaio .	Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare	6	6
10 » .	Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare	7	7
20 febbraio .	Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio	29	53
22 marzo . .	Legge 22 marzo 1888, n. 5281 (serie 3ª), relativa a concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio .	57	127
5 agosto . .	Norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti commissari	178	379

11 ottobre . .	R. Decreto n. 5730 (serie 3ª) circa le deficienze nel numero degli ufficiali maestri di equitazione da coprirsi con ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria	224	543
12 dicembre .	Norme e programmi per gli esami d'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze	252	603

CAVALLI.

16 aprile . .	Concessione di cavalli di agevolezza agli ufficiali di artiglieria addetti ai reggimenti da campagna ed al reggimento di artiglieria a cavallo	68	142
22 » . .	Acquisto di cavalli per parte di sottotenenti di cavalleria di nuova nomina	75	166
12 luglio . .	Modificazione all'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	147	338
7 agosto . .	Dimostrazione trimestrale degli aumenti e delle perdite nei cavalli e muli di truppa	176	372
10 » . .	Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa	177	377
14 » . .	Modificazioni all'*Atto* n. 141 del 1º luglio 1887	184	411

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.

1 marzo . .	R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale d'artiglieria	46	93
1 aprile . .	Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali	61	132
25 maggio. .	Modificazioni allo scompartimento della compagnia dei carabinieri reali di Ariano . .	100	261
12 luglio . .	Trasferimento in Sicignano della stazione carabinieri reali di Scorzo	149	339
19 » . .	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Massa Carrara e di Pesaro e della tenenza di Pistoia .	159	355
1 settembre .	Trasferimento in Verzino della stazione carabinieri reali di Umbriatico	197	426
11 ottobre. .	R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale del genio	216	508
16 » . .	Trasferimento all'Argentera della stazione carabinieri reali di Bersezio	217	508

CORRISPONDENZA UFFICIALE.

14 settembre	R. Decreto n. 5707 (serie 3ª) che ammette l'associazione della Croce Rossa italiana alla corrispondenza in esenzione delle tasse postali solo in tempo di guerra	215	506

DISCIPLINA MILITARE.

29 gennaio	R. Decreto relativo alle visite di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza	21	36
12 marzo	Istruzione relativa al R. Decreto 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali (allegato n. 9)	43	87
14 »	Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i distretti	44	88
26 aprile	Relazione e regio decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	78	175
9 maggio	Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato n. 3)	87	229
24 »	Colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo	99	260
12 giugno	Aggiunta all'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato n. 9)	111	268
12 luglio	Varianti al Regolamento per le licenze nell'esercito (allegato n. 2)	150	339
12 »	Varianti all'Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato n. 8)	151	339
7 agosto	Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato n. 3) . . .	174	369
30 ottobre	Domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa	226	544
9 novembre	Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato n. 3) . . .	236	581
21 »	Variante al Regolamento sull'uniforme. . .	240	586
14 dicembre	Varianti al Regolamento sull'uniforme. . .	253	606

DISPOSIZIONI VARIE.

20 febbraio	Verificazione periodica di pesi e misure per parte degli uffici governativi e pagamento della relativa tassa.	31	57
16 maggio	Militari in congedo ai quali è applicabile la istruzione sulle dispense dalla chiamata alle armi	94	239

24 maggio. .	Colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo	99	260
16 giugno. .	Istruzione per la esecuzione dei R. Decreti 7 giugno 1888 che determinano la soppressione del comitato d'artiglieria e genio, la istituzione degli uffici degli ispettori generali e di quelli degli ispettori dell'artiglieria e del genio ed il passaggio degli uffici di revisione della contabilità del materiale di artiglieria e del genio all'ufficio di revisione delle contabilità militari	125	308
5 luglio . .	Circa le domande di sottufficiali congedati aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento	141	330
8 settembre .	Ristampa del Catalogo stampati.	200	430
4 ottobre. .	Feste militari ai campi d'istruzione e poligoni d'artiglieria	208	473
8 » . .	Saluto dei reparti di truppa a piè fermo . .	210	474
19 » . .	Musiche dei reggimenti di fanteria, fanfara di cavalleria e fanfara della legione allievi carabinieri reali.	219	509
6 dicembre .	Modelli prescritti dall'Istruzione sul tiro per la fanteria.	248	594

DIVISA E VESTIARIO.

15 marzo . .	R. Decreto che approva l'annessa Istruzione contenente modificazioni alla divisa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria	45	88
7 giugno. .	Divisa degli ufficiali delle fortezze	106	265
19 luglio . .	Berretto di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza	158	353
30 ottobre. .	Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per fanteria	227	545
31 » . .	Mantello per ufficiali	229	552
8 novembre .	R. Decreto relativo alla divisa da usarsi dagli ufficiali inscritti sui ruoli di riserva . .	231	577
30 » .	Modificazioni alle giubbe di panno dei sottufficiali di fanteria di linea.	246	591
24 dicembre .	Cappotto per ufficiali	260	615

GIUSTIZIA MILITARE.

12 febbraio .	Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi	26	41

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.

31 maggio	Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie	102	263
5 luglio	Esercitazioni, servizi, ecc. in cui gli ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza e del genio possono, o non, far uso del cavallo.	140	329
18 »	Nuovo modello di segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre.	155	352
7 agosto	Variante alle norme generali per i campi di istruzione.	175	372

LEGGI E DECRETI.

1 marzo	R. Decreto n. 5247 (serie 3ª) che abolisce l'ufficio dei segretari generali e fissa le attribuzioni dei sottosegretari di Stato	39	77
22 »	Legge 22 marzo 1888 n. 5286 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per opere di acquartieramento.	59	130

MATRICOLA.

27 gennaio	Modificazioni all'Istruzione per le matricole del regio esercito	19	29
20 aprile	Modificazioni all'Istruzione per le matricole	70	145
22 »	Modificazioni ed aggiunte alle formole delle variazioni matricolari della truppa	74	160
12 giugno	Modificazioni al capo V dell'Istruzione per le matricole relativo alla statistica cassa-pensioni.	110	267
15 »	Computo della campagna d'Africa 1887 e 1888. Inscrizione a matricola	112	268
18 »	Cambio della menzione onorevole al valore di marina con la medaglia di bronzo al valore di marina istituita con R. Decreto 8 marzo 1888 n. 5275 (seria 3ª)	127	316
18 »	Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile instituita con R. Decreto 29 aprile 1888 n. 5380 (serie 3ª)	128	317
1 luglio	Errata-corrige all'Istruzione per le matricole	138	329
25 »	Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile.	165	362
8 novembre	Schiarimento sul computo delle campagne di Africa	234	580

MILITARI DI TRUPPA.

17 gennaio .	Nomina ad appuntato degli zappatori di cavalleria	13	21
22 marzo . .	Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità.	48	94
16 aprile . .	Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute	69	143
15 maggio. .	Militari di 1ª categoria ammessi nel corpo delle guardie di finanza i quali furono da esso espulsi perchè disertori e che hanno obblighi di servizio sotto le armi nel regio esercito	92	237
16 » . .	Militari in congedo ai quali è applicabile la istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi	94	239
7 giugno . .	Sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria	105	264
24 luglio . .	Avvertenze sulle domande di rafferma con soprassoldo	164	360
17 agosto . .	Nomina di cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria	187	414
22 » . .	Militari porta-feriti tratti dal personale permanente dei distretti ed assegnati alle compagnie di sanità.	188	414
9 novembre .	I sottufficiali capi-fanfara dei reggimenti di cavalleria possono vestire l'abito borghese fuori servizio.	235	580

MILIZIE.

19 febbraio .	R. Decreto relativo alla ammissione dei militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria	28	52
1 aprile . .	R. Decreto 19 febbraio 1888 relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria	60	131

MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.

13 agosto . .	Provvista di fondi pel primo impianto dei servizi d'intendenza	204	467

ONORIFICENZE.

8 marzo . .	Relazione e R. Decreto N. 5275 (serie 3ª) sulle ricompense al valor di marina . . .	82	213
29 aprile . .	Relazione e R. Decreto N. 5380 (serie 3ª) con cui è istituita una medaglia di bronzo al valor civile.	84	225
17 maggio. .	Medaglia dei Mille agli imbarcati a Genova ed a Quarto sulle navi *Lombardo* e *Piemonte* il 5 maggio 1860 e sbarcati a Talamone. .	96	256
18 giugno . .	Cambio della menzione onorevole al valor di marina con la medaglia di bronzo al valor di marina istituita con R. Decreto 8 marzo 1888, N. 5275 (serie 3ª)	127	316
18 » . .	Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile istituita con R. Decreto 29 aprile 1888 N. 5380 (serie 3ª).	128	317
25 luglio . .	Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile	165	362

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.

1 marzo . .	Riparto degli ufficiali delle fortezze	35	63
27 maggio. .	R. Decreto che istituisce la scuola dei sottufficiali e converte quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria	116	287
7 giugno . .	R. Decreto di soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria	119	290
7 » . .	R. Decreto di soppressione del comitato delle armi d'artiglieria e genio e dei comandi territoriali d'artiglieria	120	291
7 » . .	R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori di artiglieria e ne determina le attribuzioni	121	291
7 » . .	R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori del genio e ne determina le attribuzioni	122	297
7 » . .	R. Decreto che istituisce quattro comandi d'artiglieria da campagna e due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria e ne determina le attribuzioni e la dipendenza . . .	123	301
7 » . .	R. Decreto pel quale l'attuale ufficio di revisione assume la denominazione di ufficio di revisione delle contabilità militari, ed il ri-		

	parto matricola viene annesso agli uffici dell'amministrazione centrale della guerra. .	124	306
24 giugno . .	Legge 24 giugno 1888 N. 5475 (serie 3ª) che modifica la tabella organica N. X relativa agli ufficiali del corpo contabile militare. .	130	319
24 » . .	R. Decreto che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria	131	320
22 agosto . .	Militari portaferiti tratti dal personale permanente dei distretti ed assegnati alle compagnie di sanità	188	414
29 » . .	R. Decreto per la costituzione di due batterie in ciascuno degli attuali dodici reggimenti d'artiglieria da campagna.	194	424
29 » . .	R. Decreto per la costituzione di 12 nuovi reggimenti d'artiglieria da campagna e cambio di numerazione degli attuali reggimenti d'artiglieria da fortezza	195	425
7 settembre .	R. Decreto di nuova formazione dei reggimenti alpini 3° e 4°	198	427
8 ottobre . .	Ordinamento dei due primi regg^{i}. del genio .	211	475
20 » . .	R. Decreto di ordinamento della milizia mobile	213	479
20 » . .	R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria	238	581
25 » . .	Sistemazione della forza in congedo illimitato dei reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini	222	529
8 novembre .	Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale	230	553
21 dicembre .	Artiglieria da fortezza della milizia mobile .	258	612

PENSIONI.

22 marzo . .	Legge 22 marzo 1888 N. 5285 (serie 3ª) pel computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864.	58	129
22 aprile . .	R. Decreto N. 5378 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi sulle pensioni militari.	81	189
7 giugno . .	R. Decreto N. 5478 (serie 3ª) che approva una nuova tabella delle infermità equivalenti alla perdita di una mano o di un piede per il conseguimento della pensione	142	331
1 luglio . .	R. Decreto N. 5522 (serie 3ª) per nomina del presidente della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 e 2 marzo 1884 N. 1958	160	357

3 luglio . .	Legge 3 luglio 1888, N. 5505 (serie 3ª) che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879 N. 5168	145	335
3 » . .	Legge 3 luglio 1888, N. 5504 (serie 3ª) sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	154	347
29 agosto . .	R. Decreto N. 5693 (serie 3ª) che modifica le norme per la presentazione delle domande di pensione delle famiglie dei militari e degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina	206	471
2 dicembre .	R. Decreto N. 5843 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª)	263	619

PUBBLICAZIONI MILITARI.

22 gennaio .	Regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola militare ed all'accademia militare .	18	28
30 » .	Aggiunta all'Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva	22	36
4 marzo . .	Regolamento per la scuola di guerra	38	75
25 » . .	Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare	53	122
27 » . .	Aggiunta all'Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria	54	122
27 » . .	Appendice al volume VI, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Aggiunte e varianti ai volumi d'istruzioni pratiche relative all'artiglieria da campagna ed a quella da montagna	56	124
12 aprile . .	Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo	65	139
12 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)	66	139
25 » . .	Pubblicazione di nuovi tomi I e II della Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito. — (Formazioni di guerra e equipaggiamento)	76	166
5 maggio. .	Regolamento per le marce	85	227

5 maggio. .	Aggiunte e varianti ad alcuni fascicoletti di tavole di tiro. — Ristampa di fascicoletti di tavole di tiro	86	227
22 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)	98	260
30 giugno . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	136	328
22 luglio . .	Vendita delle pubblicazioni di cui era incaricato il soppresso comitato d'artiglieria e genio .	163	360
1 agosto . .	Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (a rigatura elicoidale)	168	366
1 » . .	Errata-corrige al fascicolo di aggiunte, varianti e correzioni al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (1° semestre 1888)	170	367
10 » . .	Istruzione sulle salmerie per gli alpini. . .	181	410
1 settembre .	Nuovo Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito	192	421
1 » .	Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina . .	196	426
8 novembre .	Nuova edizione del volume II, titolo I, delle Istruzioni dell'artiglieria (cavalcare e condurre).	232	578
8 » .	Nuova edizione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte I) .	233	579
23 » .	Istruzione sul tiro per la fanteria	243	587
27 » .	Modificazione all'allegato al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria . .	244	589
30 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.	247	594
16 dicembre .	Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa.	255	610
17 » .	Prezzo del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª) . . .	257	612
24 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	259	615

RECLUTAMENTO.

12 gennaio .	R. Decreto N. 5479 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno	24	87

1	marzo .	Legge 1° marzo 1888 N. 5226 (serie 3ª) che porta modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	37	72
8	» .	Legge 8 marzo 1888 N. 5248 (serie 3ª) portante modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	41	79
8	» .	Legge 8 marzo 1888 N. 5249 (serie 3ª) portante modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. . . .	42	82
21	» .	Istruzione per l'esecuzione delle leggi 1° e 8 marzo 1888 N. 5226 e 5249 (serie 3ª) in quanto concerne i renitenti alla leva. . .	49	97
23	» .	Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 8 marzo 1888 N. 5248 (serie 3ª) relativamente alle ferme ed alle rafferme dei militari di truppa	50	114
28	» .	Circa il rilascio dei certificati d'iscrizione ai ruoli	51	117
8	aprile .	Militari del R. esercito che sono ammessi al servizio nella R. marina e militari della R. marina ammessi nel R. esercito . . .	64	138
30	» .	Diretto invio dai distretti alle sedi delle brigate distaccate degli uomini appartenenti all'artiglieria da montagna, ai ferrovieri ed ai lagunari	80	187
16	maggio.	R. Decreto ed istruzioni relative alle modificazioni degli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare	95	243
27	» .	R. Decreto N. 5434 (serie 3ª) col quale è approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887 N. 4759 che abolisce la cassa militare	113	271
16	giugno .	Carte contabili per le rafferme con premio, le rafferme con soprassoldo e le indennità varie concesse ai sottufficiali raffermati . . .	114	284
16	» .	Sottufficiali che godono del soprassoldo corrispondente alla differenza fra l'ammontare dell'abolito caposoldo e l'aumento di assegno stabilito dalla legge 8 luglio 1883. . . .	115	285
24	» .	Legge 24 giugno 1888 N. 5469 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1868. . . .	135	327
12	luglio .	Legge 12 luglio 1888 N. 5520 (serie 3ª) concernente il concorso della leva di terra all'aumento del corpo reale equipaggi	161	358

19 luglio . .	Relazione e R. Decreto N. 5596 (serie 3ª) relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che trovandosi all'estero in Europa vogliono recarsi in altri Stati fuori d'Europa	166	363
26 agosto . .	Uomini della leva di terra destinati a prestare servizio nel corpo reale equipaggi. . . .	191	416
8 settembre .	Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito	203	433
18 ottobre . .	Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito	218	509
24 » . .	Istruzione per le rassegne speciali	221	517
11 dicembre .	Norme per la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita pubblica 5 % e per la consegna delle cartelle stesse ai già raffermati	251	601

SCUOLE MILITARI.

25 dic. 1887	R. Decreto che stabilisce la durata del corso degli studi della scuola militare	4	3
12 genn. 1888	R. Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari	15	25
25 »	R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra	25	37
27 maggio. .	Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro di fanteria	117	288
1 giugno . .	Disposizione esecutive per l'istituzione della scuola dei sottufficiali e la trasformazione di quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria	118	289
7 » . .	R. Decreto N. 5428 (serie 3ª) che pone sotto la dipendenza del Ministero della guerra i convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena.	107	265
10 » . .	Dipendenza dei convitti nazionali militari . .	108	267
24 » . .	Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro d'artiglieria	132	320
24 » . .	Disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	133	321
1 luglio . .	Esami di ammissione alle scuole militari . .	139	329
28 ottobre . .	Aggiunte al regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	225	544

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.

27 nov. 1887	R. Decreto N. 5096 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole	1	1
27 »	R. Decreto N. 5097 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Tron, nel campo trincerato di Mestre	2	2
27 »	R. Decreto N. 5132 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Scafati, Salerno, Avellino, Campagna e Napoli (S. Elmo).	8	11
27 »	R. Decreto N. 5137 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Lecce	9	12
8 dicembre	R. Decreto N. 5158 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa occidentale del golfo di Spezia	32	59
11 marzo 1888	R. Decreto N. 5306 (serie 3ª) col quale viene aumentato di due assistenti locali il personale addetto alla direzione straordinaria del genio militare dell'arcipelago della Maddalena	67	141
22 »	R. Decreto N. 5345 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte di Osoppo	88	231
22 »	R. Decreto N. 5346 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere della piazza di Genova	97	259
4 aprile	R. Decreto N. 5364 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Orco Feglino presso Finalborgo	89	232
4 »	R. Decreto N. 5365 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia.	90	233
26 luglio	R. Decreto N. 5627 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma	186	413

18 agosto .	R. Decreto N. 5700 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia	214	505
14 settembre .	R. Decreto N. 5722 (serie 3ª) che approva il capitolato-tipo per i lavori del genio militare dipendenti dalla direzione di Napoli . . .	237	583
28 » .	R. Decreto N. 5717 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Capua. .	223	541
11 ottobre . .	Norme per il funzionamento degli uffici del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna	212	476
30 » . .	Riparto del servizio tecnico presso la direzione delle officine di costruzione del materiale del genio	228	552
30 » . .	R. Decreto N. 5823 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari sulla costa della rada di Taranto	254	609
29 novembre .	R. Decreto N. 5839 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno ai magazzini per fulmicotone presso Spezia	262	618
2 dicembre .	R. Decreto N. 5846 (serie 3ª) che approva un nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio militare e della R. Marina a Spezia . . .	264	619

SERVIZIO SANITARIO MILITARE.

20 gennaio .	Conservazione dei preparati antisettici per uso degli ospedali militari	17	28
1 marzo . .	Bollettino sanitario mensile	34	61
14 agosto . .	Concorso degli ufficiali medici nell'accertamento delle malattie celtiche	185	412
25 » . .	Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo	190	416
14 settembre .	Elenco generale e tariffa dei medicinali. . .	202	430

SERVIZIO TERRITORIALE.

9 febbraio .	R. Decreto N. 5230 (serie 3ª) che regola l'approdo e il soggiorno, in tutto il litorale italiano, dei bastimenti da guerra appartenenti a Nazioni amiche, e relative restrizioni. .	36	67
14 maggio. .	Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari.	91	234

14 settembre .	R. Decreto N. 5850 (serie 3ª) relativo all'ordine di precedenza dei sottosegretari di Stato nei ricevimenti a Corte e nelle pubbliche funzioni	261	617
6 ottobre . .	Disegni della bandiera nazionale da inalberarsi sugli edifizi militari	209	473

SERVIZIO VETERINARIO MILITARE.

19 febbraio .	R. Decreto che approva le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace	27	44

STATO DEGLI UFFICIALI.

12 giugno . .	Processo verbale delle sedute dei consigli di disciplina.	109	267
6 agosto . .	R. Decreto N. 5650 (serie 3ª) concernente la riforma degli ufficiali dell'esercito permanente non idonei al servizio militare. . . .	193	423

STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.

25 dic. 1887	R. Decreto relativo alla indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli per cause di servizio	5	4
4 marzo 1888	Indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli a causa di malattie infettive	40	78
13 »	Soprassoldo giornaliero ai sottufficiali in servizio di custodia e guarda batteria ai forti di Nava, Giovo, Melogno e del Turchino .	52	121
29 »	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.	71	155
22 aprile . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi in data 10 dicembre 1882	126	313
28 giugno . .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvate con R. Decreto 27 marzo 1879	153	343
15 settembre .	Modificazione al regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma . . .	205	468

SUSSISTENZE MILITARI.

4 giugno . .	Stabilimenti territoriali di vettovagliamento .	103	264
30 dicembre .	Ispezioni periodiche ai macchinari esistenti negli stabilimenti territoriali delle sussistenze.	266	620

TIRO A SEGNO NAZIONALE.

6 agosto . .	Limite minimo di idoneità per l'applicazione degli art. 8 e 9 della legge sul tiro a segno .	173	368
11 novembre .	R. Decreto N. 5822 (serie 3ª) che istituisce una Direzione centrale del tiro a segno nazionale	249	597

TRASPORTI MILITARI.

20 febbraio .	Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alla ferrovia Novara-Seregno	30	56
12 giugno .	Convenzione colla società anonima di navigazione italiana « La Veloce » per il trasporto sul mare da Genova agli scali dell'America meridionale e viceversa, di personale e materiali per conto delle amministrazioni della guerra e della R. marina	179	401
12 agosto . .	Trasporti in ferrovia delle famiglie d'impiegati.	183	411
7 settembre .	Estensione della Convenzione 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo pubblicatosi il 1° giugno 1883 alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno	199	429
12 » .	Errata-corrige alla distanza fra Ancona e Siena.	201	430
28 » .	Trasporti militari in ferrovia	207	472
19 ottobre . .	Apertura di nuove linee e cambiamento di denominazione delle stazioni ferroviarie di Eboli e Campagna-Ponte Sele	220	511
18 novembre .	Estensione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo regolamento alla ferrovia Suzzara-Ferrara	239	585
27 » .	Apertura del tronco ferroviario Spezia-Pontremoli e della linea Lecco-Como	245	589

UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.

12 gennaio .	Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi	11	17

25 gennaio .	Legge 25 gennaio 1888 N. 5177 (serie 3ª) relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo	20	33
18 marzo . .	Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma d'artiglieria (treno)	47	93
8 aprile . .	R. Decreto N. 5353 (serie 3ª) che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale . . .	63	134
26 » . . .	Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale	77	167
30 maggio. .	Attestazione prefettizia da unirsi alle domande per nomina a sottotenente nella milizia territoriale	101	263
12 luglio . .	R. Decreto circa i consigli di disciplina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.	146	336
12 » . . .	Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria	148	338
1 agosto . .	Istruzione per l'applicazione degli art. 1° e 2° del R. Decreto 12 luglio 1888	169	366
6 » . . .	Ufficiali in congedo destinati a compagnie presidiarie	172	367
21 novembre .	Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina	241	586
27 dicembre .	Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma del genio (treno)	265	620

594,805

DISPENSA 1ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 gennaio.

NOVEMBRE 27. — R. Decreto N. 5096 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole, *pag.* 1.
» 27. — R. Decreto N. 5097 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Bron, nel campo trincerato di Mestre, *pag.* 2.
DICEMBRE 25. — R. Decreto N. 5139 (serie 3ª), che fissa il modo di pagamento degli stipendi e delle indennità agli ufficiali ed impiegati del regio esercito e della regia marina ammessi in qualità di distaccati ai lavori catastali, *pag.* 3.
» 25. — R. Decreto che stabilisce la durata del corso degli studi della scuola militare, *pag.* 3.
» 25. — R. Decreto relativo alla indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli per cause di servizio, *pag.* 4.
GENNAIO 10. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare, *pag.* 6.
» 10. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare, *pag.* 7.

Atto N. 1. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5096 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole.** — 27 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 63ª del 1887, *Atto* N. 264, pag. 820. — Nello specchio B, linea 4ª, *invece di:* 1173, *correggasi:* 1181; e nella linea 8ª, *invece di:* 1087-1087, *correggasi:* 1462-1462.

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 2. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5097 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Tron, nel campo trincerato di Mestre.** — 27 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4238 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere del campo trincerato di Mestre, denominate forti Brendole, Carpenedo e Tron, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto N. 5139 (serie 3ª), che fissa il modo di pagamento degli stipendi e delle indennità agli ufficiali ed impiegati del regio esercito e della regia marina ammessi in qualità di distaccati ai lavori catastali.** — 25 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sul riordinamento della imposta fondiaria approvato col Nostro Decreto del 2 agosto 1887, N. 4871;

Visto il Nostro Decreto in data del 18 dicembre 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del regio esercito e della regia marina, ed agli impiegati tecnici del Ministero della guerra ammessi in qualità di distaccati nei lavori catastali, sarà pagato lo stipendio di cui sono attualmente provvisti coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese del catasto.

Art. 2.

Ai detti ufficiali ed impiegati saranno corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dai Decreti Reali del 14 settembre 1862, N. 840, e 25 agosto 1863, N. 1446.

Ordiniamo che il presente Nostro Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO.
A. MAGLIANI.
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 4. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto che stabilisce la durata del corso degli studi della scuola militare.** — 25 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art 58, comma *d*), del testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato col R. Decreto 14 luglio 1887;

Visti i RR. Decreti 3 aprile 1870, 28 gennaio 1872 e 30 novembre 1876, recanti modificazioni alle norme d'ammissione e all'ordinamento degli studi nella scuola militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal prossimo anno scolastico 1888-89, il corso degli studi nella scuola militare si compirà:

in due anni scolastici, dagli allievi provenienti dai collegi militari, di cui abbiano superato l'esame finale dell'ultimo anno di corso, e da coloro che vi vengono ammessi senza esame per aver conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico;

in tre anni scolastici, da tutti gli altri che vi vengono ammessi mediante esame.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 5. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto relativo alla indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli per cause di servizio.** — 25 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 17 febbraio 1887, col quale furono stabilite le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visto l'altro Nostro Decreto di pari data, con cui le truppe distaccate in Africa vennero considerate in istato di guerra;

Considerato che gli ufficiali in Africa sono ordinariamente provvisti di cavalli indigeni procacciati dall'amministrazione e che molto si scostano, rispetto al valore mercantile, da quelli che si ebbero in mira nel calcolare le tariffe fissate nella Tabella I^a annessa al primo dei citati Decreti per la perdita di cavalli in guerra;

Ritenendo essere perciò necessario dare provvedimenti speciali per regolare l'applicazione delle disposizioni contenute nella detta Tabella alle truppe spedite in Africa, in quanto riguarda la indennità per la perdita di cavalli per cause di servizio;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli per cause di servizio, anziché pari a quella stabilita nella Tabella I^a del R. Decreto 17 febbraio 1887, sarà uguale al prezzo di acquisto dei singoli cavalli perduti.

La indennità da corrispondersi non potrà però, in ogni caso, eccedere la tariffa stabilita, per ogni grado ed arma, dalla citata tabella.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

---

1. Per essere ammessi al diritto a conseguire l'indennità, gli ufficiali che abbiano perduto cavalli dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti il prezzo di acquisto dei singoli cavalli perduti.

La dichiarazione sarà munita del visto del comandante in capo, nell'atto che, giusta il combinato disposto del § 111 del Regolamento sulle indennità eventuali e del § 411 della Istruzione sulla amministrazione delle truppe in Africa, rilascia l'autorizzazione per il pagamento.

2. Il pagamento della indennità sarà fatto dalla cassa del reparto da cui gli ufficiali dipendono, sulla presentazione dei documenti comprovanti il diritto, documenti che saranno ritirati ed uniti al titolo di spesa.

Per gli ufficiali in debito verso la massa rimonta, l'indennità sarà versata, giusta il § 112 del Regolamento sulle indennità eventuali, a favore della massa medesima.

3. Quando si tratta di cavalli stati provvisti dall'amministrazione militare, il deposito centrale per le truppe d'Africa, prima di ammettere le indennità pagate nei conti con lo Stato, farà, sulla dichiarazione rilasciata dagli ufficiali, apposita annotazione per accertare la concordanza del prezzo dei cavalli perduti colle scritture dello stesso deposito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 6. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo di commissariato militare.** — 10 gennaio.

Ogni anno il Ministero stabilisce i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti del corpo di commissariato militare per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento da compilarsi per l'anno successivo.

Per ognuno degli ufficiali compresi nei limiti di anzianità preaccennati, le commissioni e le autorità cui compete compilare le note caratteristiche, dovranno redigere un apposito specchio di proposta all'avanzamento.

Tale specchio, per altro, non sarà compilato per gli ufficiali che per due volte non siano stati inscritti nel quadro di avanzamento, sia per essere stati giudicati non idonei, sia per avervi volontariamente rinunziato non per causa di malattia.

Per gli ufficiali che non sono giudicati idonei all'avanzamento devesi ugualmente compilare lo specchio di proposta indicando i motivi della loro non idoneità.

Nel fare le loro proposte, le commissioni e le autorità competenti avranno a norma che per essere giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale, oltre al possedere il complesso dei requisiti specificati nel § 148 del Regolamento sull'avanzamento in data 5 giugno 1854 deve riunire, a seconda del grado in cui deve essere proposto, le condizioni seguenti:

Il tenente commissario non può venire inscritto nel quadro d'avanzamento se non abbia superato appositi esami secondo le norme ed i programmi stabiliti dal Ministero.

Il capitano commissario deve possedere:

Le qualità fisiche, intellettuali e morali; la coltura generale; le cognizioni tecniche amministrative, nonchè l'iniziativa e l'autorevolezza che si richiedono per poter ben dirigere una sezione staccata di commissariato in tempo di pace ed una direzione di commissariato di divisione in tempo di guerra.

Il capitano commissario proposto per l'avanzamento al grado superiore, potrà anche essere sottoposto ad un esperimento pratico da compiersi colla reggenza per un periodo di tre mesi di una sezione staccata di commissariato militare o colla destinazione, quale direttore di commissariato, di una divisione di manovra.

Il maggiore commissario deve possedere:

le qualità fisiche, intellettuali e morali; la coltura generale; le qualità e capacità militari; le cognizioni tecniche amministrative e la iniziativa ed autorevolezza necessarie per dirigere, con vantaggio del servizio, una direzione territoriale di commissariato di corpo d'armata in tempo di guerra.

Il tenente colonnello commissario deve avere in grado più elevato e distinto il complesso dei requisiti richiesti per il maggiore commissario, ed essere riconosciuto perfettamente atto a dirigere il servizio di una direzione di commissariato di armata in tempo di guerra.

Tutte le proposte di avanzamento saranno sottoposte ad una commissione composta come appresso, cioè:

del generale commissario . . . . . . — *Presidente*.
di tutti i colonnelli commissari . . . — *Membri*.

Questa commissione si riunirà presso il Ministero della guerra nel mese di gennaio di ogni anno.

Detta commissione dovrà pronunciarsi su tutti gli ufficiali per i quali sarà stata compilata la proposta d'avanzamento, non esclusi quelli che dalle commissioni ed autorità compilatrici delle proposte stesse siano stati dichiarati non idonei alla promozione.

Per ognuno degli ufficiali deferiti al suo esame, la commissione predetta redigerà un apposito verbale nel quale saranno formulati i giudizi espressi sulla idoneità dell'ufficiale all'avanzamento e saranno indicati i risultati delle votazioni relative. — Ogni verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione.

Quando la commissione ad unanimità od a maggioranza, od anche a parità di voti, non riconosca idoneo all'avanzamento qualche ufficiale, dovrà motivarne in termini brevi e ben precisi il suo giudizio. Nel caso di parità di voti quello del presidente avrà la preponderanza.

Le deliberazioni della commissione, per quanto riguarda i tenenti colonnelli commissari proposti per l'avanzamento a colonnello saranno sottoposte al giudizio dei comandanti di corpo d'armata. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 7. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo contabile militare.** — 10 gennaio.

Ogni anno il Ministero stabilisce i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i maggiori, i capitani ed i tenenti del corpo contabile militare per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento da compilarsi per l'anno successivo.

Per ognuno degli ufficiali compresi nei limiti di anzianità suaccennati, le commissioni e le autorità cui compete di compilare le note caratteristiche, dovranno redigere un apposito specchio di proposta all'avanzamento.

Tale specchio non sarà compilato per quegli ufficiali che per due volte non siano stati inscritti nel quadro d'avanzamento, sia per essere stati giudicati non idonei, sia per avere volontariamente rinunziato non per causa di malattia.

Per gli ufficiali che non sono giudicati idonei all'avanzamento devesi ugualmente compilare la proposta, indicando i motivi della loro non idoneità.

Nel fare le loro proposte le commissioni e le autorità competenti terranno a norma che per essere giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale, oltre al possedere il complesso dei requisiti specificati nel § 148 del Regolamento sull'avanzamento, in data 5 giugno 1854, deve riunire, a seconda del grado in cui deve essere proposto, le condizioni seguenti:

Il tenente contabile non può venire inscritto nel quadro di avanzamento se non avrà superato apposito esame secondo le norme ed i programmi stabiliti dal Ministero.

Prima di essere promosso capitano, il tenente contabile potrà anche essere sottoposto ad un esperimento pratico di 3 a 6 mesi per esercitare la carica di direttore dei conti o di ufficiale di magazzino presso un'amministrazione dell'esercito, ovvero quella di consegnatario di uno stabilimento delle sussistenze o di un magazzino centrale militare.

Il capitano contabile deve possedere:

le qualità fisiche, intellettuali e morali; la coltura generale; le cognizioni amministrative contabili; l'iniziativa e l'autorevolezza per esercitare in tutte le circostanze la carica di relatore in un distretto od altra amministrazione di primaria importanza e per potere, all'occorrenza, sostituire il comandante del distretto, o di sapere ben dirigere ed amministrare uno stabilimento di sussistenze militari alle sedi di comando di corpo d'armata.

Il capitano contabile proposto per l'avanzamento al grado superiore, potrà anche essere sottoposto ad un esperimento pratico di tre mesi presso un distretto, presso un panificio od altra amministrazione.

Il maggiore contabile deve possedere:

le qualità fisiche, intellettuali e morali; la coltura generale; le qualità e capacità militari; la iniziativa, ed in grado elevato, le cognizioni amministrative e contabili necessarie per dirigere un magazzino centrale militare od un riparto dell'ufficio di revisione.

Tutte le proposte d'avanzamento saranno sottoposte ad una commissione composta come appresso, cioè:

Il direttore dell'ufficio di revisione . . .	– *Presidente;*
Il colonnello contabile. . . . . Tutti i tenenti colonnelli contabili. . . . Il capo del 4° riparto dell'ufficio di revisione.	*Membri.*

Questa commissione si riunirà presso l'ufficio di revisione nel mese di gennaio di ogni anno.

La commissione d'avanzamento dovrà pronunciarsi su tutti gli ufficiali per i quali venne compilata la proposta d'avanzamento, non esclusi quelli che dalle commissioni ed autorità compilatrici delle proposte stesse sono stati dichiarati non idonei alla promozione.

Detta commissione redigerà per ognuno degli ufficiali deferiti al suo esame, un apposito verbale, nel quale saranno formulati i giudizi espressi sull'idoneità dell'ufficiale all'avanzamento e saranno indicati i risultati della votazione relativa. Ogni verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione.

Quando la commissione ad unanimità od a maggioranza, od anche a parità di voti, non riconosca idoneo all'avanzamento qualche ufficiale contabile dovrà motivarne in termini brevi e precisi il suo giudizio. Nel caso di parità di voti quello del presidente avrà la preponderanza.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

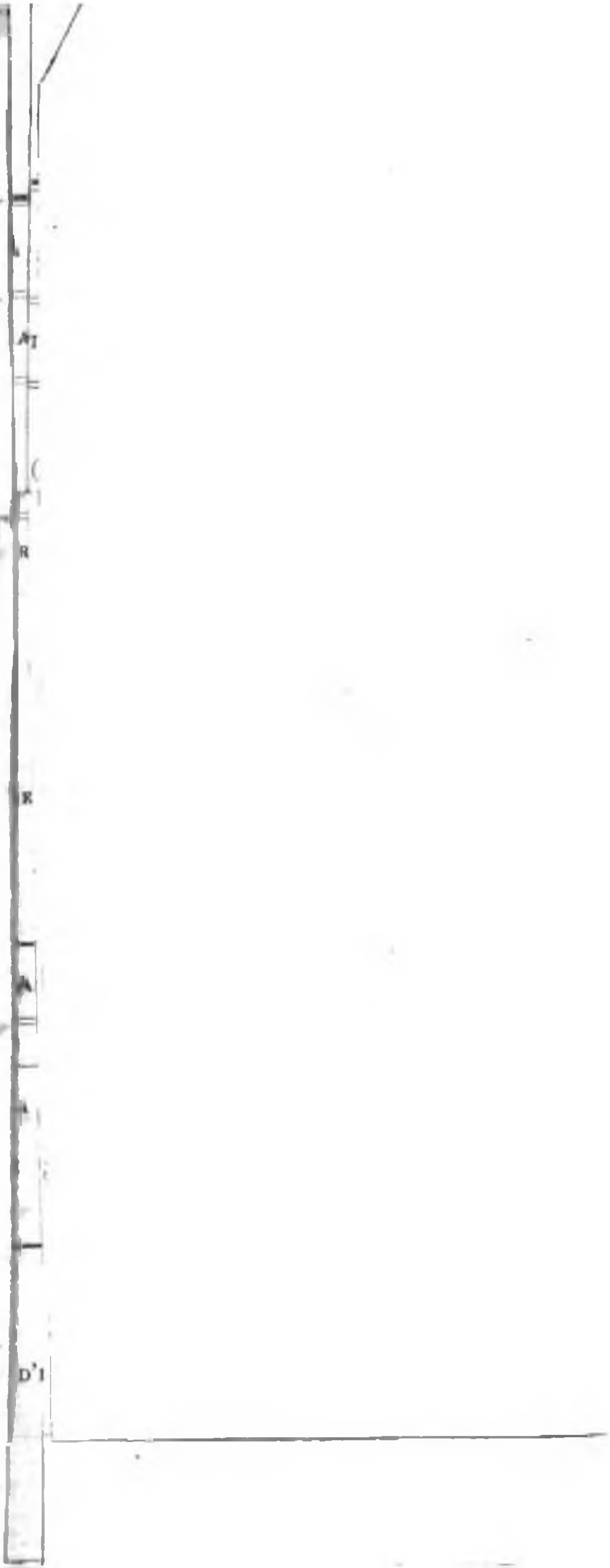
R
R
D'1

O

V

Pa

An

Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 1° gennaio 1888.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE

[illegible]

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

[illegible]

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

[illegible]

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

[illegible]

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 gennaio.

NOVEMBRE 27. — R. Decreto N. 5132 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Scafati, Salerno, Avellino, Campagna e Napoli (S. Elmo), *pag.* 11.

» 27. — R. Decreto N. 5137 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Lecce, *pag.* 12.

GENNAIO 12. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento. — Zaini da cartucce, loro impiego e conservazione, *pag.* 12.

» 12. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi, *pag.* 17.

» 16. — Norme amministrative per gli uomini che cessano di appartenere al corpo speciale d'Africa, *pag.* 18.

» 17. — Nomina ad appuntato degli zappatori di cavalleria, *pag.* 21.

» 18. — Sospensione della pensione della quale siano provvisti ufficiali di complemento, di milizia e di riserva richiamati in servizio in caso di mobilitazione, *pag.* 22.

Atto N. 8. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5132 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Scafati, Salerno, Avellino, Campagna e Napoli (S. Elmo).** — 27 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da polveri esistenti nelle piazze di Scafati, Salerno, Avellino, Campagna e Napoli (S. Elmo) vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 9. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5137 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Lecce. —** 27 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella piazza di Lecce, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 10. — ARMI E MUNIZIONI. — **Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento. — Zaini da cartucce, loro impiego e conservazione.** — 12 gennaio.

1. Per il rifornimento delle munizioni ai corpi di fanteria di linea e bersaglieri durante il combattimento è adottato:

uno *zaino da cartucce per fanteria di linea*,
uno *zaino da cartucce per bersaglieri.*

I suddetti zaini differiscono fra loro soltanto per la forma degli spallacci uguali a quelli degli zaini ordinari.

Gli zaini da cartucce per bersaglieri sono provvisti di quattro correggiuoli e quelli per fanteria di linea hanno due ganci a fibbia.

2. Per il rifornimento delle munizioni durante il combattimento, occorrono per ciascun battaglione 64 zaini da cartucce e 18880 cartucce in più di quelle costituenti le dotazioni individuali degli uomini di truppa, delle quali 15360 contenute negli oradetti zaini in ragione di 240 per ciascuno (30 pacchetti), e 3520 racchiuse in due *casse da imballo per pacchi di cartucce a pallottola per armi Mod. 1870 e Mod. 1874* (7ª, 2052) (220 pacchetti per ciascuna).

Per il trasporto normale delle indicate cartucce e relativi zaini, tutti i battaglioni di fanteria di linea e bersaglieri dispongono di una apposita carretta, denominata *carretta per cartucce.*

3. Le cartucce contenute nelle due casse servono per tenere sempre al completo le dotazioni individuali, sostituendo tanto le cartucce che si degradino, quanto quelle che vengano consumate in operazioni di poca entità (avamposti, pattuglie, ecc.).

4. Allorchè si ritenga probabile l'incontro del nemico, i 64 zaini da cartucce, il cui peso, allorchè ripieni, è poco differente da quello di uno zaino ordinario affardellato, vengono distribuiti ad altrettanti soldati, i quali in sostituzione caricano sulla carretta per cartucce il proprio zaino, senza togliervi i pacchetti della propria dotazione che vi sono contenuti. Gli anzidetti zaini vengono ripartiti in ragione di 16 per ogni compagnia del battaglione, ossia in ragione di uno per ogni squadriglia; e siccome ognuno di essi contiene 30 pacchetti, dei quali 6 (1) servono per la dotazione individuale del soldato che lo porta, così si avranno per ogni squadriglia, in caso di combattimento, 24 pacchetti i quali corrispondono a 2 pacchetti circa per ogni individuo armato di fucile della squadriglia stessa.

5. I comandanti di corpo e di reparto devono di preferenza eccedere nel disporre che gli zaini da cartucce siano portati dai soldati; in quanto che, se nessun inconveniente può

---

(1) Si prende a base il munizionamento stabilito per gli individui armati di fucile Mod. 70/87.

derivare dal fatto che questi zaini si distribuiscano ai soldati e che poi non s'incontri il nemico, gravissime per contro potrebbero essere le conseguenze, qualora per avventura in un combattimento dovesse mancare il rifornimento di cui sopra è parola.

6. Ogni qualvolta gli zaini da cartucce debbono venir portati dai soldati, questi nel deporre sulla carretta il proprio zaino distaccano la gavetta e la mantellina (ove ne siano provvisti), che assicurano allo zaino da cartucce.

Siccome poi in talune circostanze può accadere che questi zaini vengano portati per più giorni di seguito dai soldati, e che le carrette per cartucce con gli zaini dei soldati non possano o non debbano raggiungere all'accampamento i rispettivi reparti, così incombe ai comandanti dei reparti stessi di disporre perchè in tal caso i detti soldati usufruiscano in comune dei vari oggetti portati dagli altri soldati (tende, viveri di riserva, oggetti di vestiario, accessori per lapulitura delle armi, ecc.).

7. La distribuzione delle cartucce contenute negli zaini da cartucce deve essere fatta durante il combattimento; può anche eccezionalmente essere fatta all'inizio del combattimento. Qualora qualche reparto (battaglione o compagnia) non venga impegnato nel combattimento, i soldati di quel reparto incaricati di portare gli zaini da cartucce possono essere inviati in sussidio ai reparti impegnati dello stesso reggimento od anche di altri reggimenti, per concorrere, qualora si ritenga opportuno, ad una maggiore distribuzione di cartucce.

Spetta ai comandanti le varie unità lo stabilire preventivamente, od al momento, il modo col quale deve provvedersi alla distribuzione delle cartucce ed il posto da occuparsi nei ranghi dai soldati provvisti degli zaini da cartucce.

Eseguita la distribuzione delle cartucce contenute negli zaini, i soldati incaricati di portarli potranno essere inviati, ove si reputi opportuno, a rifornirsi di altre munizioni dai carri del parco di artiglieria di divisione i quali siansi approssimati ai reparti combattenti.

8. Nelle marce fatte in prossimità del nemico e durante il combattimento, avverandosi il caso che un soldato incaricato di portare lo zaino da cartucce non possa proseguire la marcia o prendere parte al combattimento per un incidente qualsiasi o per ferite riportate, il detto zaino da cartucce dovrà immediatamente esser dato ad altro soldato, che lascia al primo in cambio il proprio zaino.

Tale disposizione è informata evidentemente al criterio di non scemare in nessuna circostanza e per qualsiasi ragione la riserva di cartucce che si vuole disponibile in caso di combattimento. Sempre in conseguenza di questo criterio di massima, anche quando si creda opportuno in un combattimento di far deporre lo zaino alla truppa che vi prende parte, gli zaini da cartucce dovranno pur sempre essere portati a spalla, alternando in tale servizio, ove lo si ritenga necessario, i soldati delle singole squadriglie.

9. Dopo eseguito il rifornimento delle cartucce, i soldati che hanno gli zaini da cartucce, debbono venire di preferenza impiegati nel servizio di portaferiti.

10. Nelle colonne di marcia le carrette per cartucce, siano esse caricate cogli zaini da cartucce o con quelli ordinari, prendono posto colle carrette da bagaglio dei corpi.

11. I 64 zaini da cartucce che spettano a ciascun battaglione sul piede di guerra per eseguire il rifornimento delle munizioni, sono dati fin dal tempo di pace in consegna permanente a tutti i reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri, e così pure è a questi assegnata una dotazione di 37000 cartucce a pallottola per armi Mod. 1870 e Mod. 70/87, corrispondenti all'incirca al fa bisogno di 18880 cartucce per battaglione. Tali cartucce si conservano in casse, delle quali sei debbono essere del modello specificato al precedente numero 2, per essere trasportate dalle carrette per cartucce.

12. I 192 zaini da cartucce in consegna a ciascun reggimento sono conservati in tempo di pace nei magazzini del reggimento stesso al pari degli altri materiali di mobilitazione; vengono però distribuiti alle varie unità, nel numero richiesto dalla forza presente sotto le armi, ogni qualvolta occorra durante il corso delle istruzioni ed esercitazioni annuali. Tale distribuzione può farsi giornalmente od anche per periodi più lunghi, ed è regolata nel modo ritenuto più conveniente dal comandante del reggimento.

Nelle esercitazioni tattiche, ove sia necessario poter disporre della carretta per cartucce, ne fa le veci una delle ordinarie carrette da battaglione condotta al seguito delle truppe.

A ciascun stato maggiore di battaglione distaccato, a cura del rispettivo comando di reggimento, vien data in consegna una dotazione di zaini da cartucce pari a quella occorrente ad una compagnia sul piede di guerra, cioè 16 zaini. In tal modo, anche presso i distaccamenti di battaglione, la truppa può venire esercitata nell'impiego degli zaini da cartucce e nel rifornimento delle munizioni durante il combattimento.

Alle compagnie distaccate non vengono distribuiti zaini da cartucce.

13. Le casse nelle quali sono contenute le cartucce costituenti la dotazione di ciascun reggimento per il rifornimento delle munizioni durante il combattimento, nei presidi sede di distretto militare sono conservate, per conto dei reggimenti, unitamente a quelle in consegna al distretto; nelle altre località spetta al reggimento il provvedere alla loro conservazione.

Ai battaglioni distaccati non viene data una speciale dotazione di cartucce per il rifornimento munizioni.

14. Nei cambi di guarnigione i reggimenti non portano seco gli zaini da cartucce, che vengono scambiati e passati da un reggimento all'altro. Per le cartucce essi devono attenersi al disposto del § 468 del *Regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del Regio esercito.*

15. All'atto della mobilitazione gli zaini da cartucce e la dotazione di cartucce per il rifornimento delle munizioni sono ripartiti, prima della partenza, tra i vari battaglioni; per altro i battaglioni distaccati, destinati a riunirsi al reggimento soltanto sul sito di radunata, ricevono quivi gli zaini che loro mancano per completare la rispettiva dotazione e tutte le cartucce che loro spettano.

16. I reggimenti che, in caso di guerra, debbono dalle isole recarsi sul continente, portano seco gli zaini da cartucce ripieni, racchiusi in casse da imballo date loro a tale scopo in consegna fin dal tempo di pace.

17. I distretti militari hanno in consegna tante serie di 64 zaini da cartucce e di sei casse da imballo per pacchi di cartucce a pallottola per armi Mod. 1870 e Mod. 1874, e tante dotazioni di 18880 cartucce a pallottola, quante ne occorrono per i battaglioni di milizia mobile che debbono costituire in caso di mobilitazione. Tali zaini colle relative cartucce sono conservati in tempo di pace nei magazzini, e distribuiti poi alle varie unità all'atto della mobilitazione, insieme al carreggio ed agli oggetti di arredamento ed equipaggiamento per lo stato maggiore di battaglione.

18. Per costituire le dotazioni di cartucce, di cui ai precedenti numeri 2 e 17, e per ripristinarle quando possa occorrere, i reggimenti ed i distretti fanno le opportune richieste alle competenti direzioni territoriali d'artiglieria, indicando il numero delle casse da imballo per pacchi di cartucce a pallottola per armi Mod. 1870 e Mod. 1874 che loro occorrono, in base a quanto è stabilito al numero 2, potendo le altre casse da imballo essere d'un modello qualsiasi.

19. Alle grandi manovre ed ai campi mobili, nei giorni in cui gli zaini da cartucce sono portati dai soldati, è corrisposto ai medesimi un soprassoldo di centesimi dieci. In tempo di guerra, ai soldati stessi è corrisposto un soprassoldo giornaliero di centesimi 50, ma nei giorni soltanto in cui portano gli zaini anzidetti. Qualora per qualcuna delle cause accennate al numero 8 uno zaino da cartucce venisse portato nello stesso giorno da due o più soldati, il soprassoldo verrà proporzionalmente ripartito fra i medesimi.

20. L'*Atto* N. 69 del 30 marzo 1887 rimane abrogato.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 11. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi**. — 12 gennaio.

1. I sottotenenti di complemento di nuova nomina, provenienti dai volontari di un anno, devono prestare i prescritti tre mesi di continuato servizio fra il 1° di aprile e tutto ottobre nel corpo (reggimento, direzione di commissariato militare, ecc.), a cui ciascuno di essi fu assegnato.

È pertanto fatta loro facoltà di imprendere l'accennato servizio al 1° dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto a loro scelta.

2. Ove ne fossero impediti da gravi motivi essi potranno chiedere, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata, da cui dipende il corpo (reggimento, direzione, ecc.) presso il quale devono prestare il trimestrale servizio, di essere autorizzati ad intraprenderlo in tempo diverso da quello indicato nel precedente N. 1, non più tardi però del 1° giorno del decimo mese dalla nomina.

3. I sottotenenti di complemento si presenteranno il primo giorno del mese, nel quale devono intraprendere il servizio, al distretto di residenza, ovvero direttamente al corpo (reggimento, direzione, ecc.), al quale furono assegnati. In ambedue i casi avranno diritto alle indennità stabilite dal capo IV del regolamento per le indennità eventuali (*Atto* N. 63 della *Raccolta del Giornale Militare*).

4. Le disposizioni sopra accennate non sono applicabili ai sottotenenti medici di complemento, provenienti dalla scuola di sanità militare, in quanto che essi devono prestare i tre

mesi di continuato servizio tosto compiuto l'anno di volontariato.

L'*Atto* N. 275 del 25 dicembre 1887 è abolito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **12**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative per gli uomini che cessano di appartenere al Corpo speciale d'Africa**. — 16 gennaio.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel § 8 delle Istruzioni amministrative pel Corpo speciale d'Africa 23 ottobre 1887, circa gli uomini di truppa di detto corpo che cessano di farne parte, saranno osservate le seguenti norme:

§ 1. La cessazione dal servizio nel corpo speciale d'Africa può avvenire:

a) per ultimata ferma o per rescissione dopo il periodo di due anni;

b) per rescissione della ferma in seguito a rassegna di rimando o per collocamento a riposo;

c) per rescissione della ferma in seguito a motivi di disciplina o di servizio;

d) per passaggio alle compagnie di disciplina o per condanna al carcere od alla reclusione militare;

e) per morte o diserzione o per condanna portante cancellazione dai ruoli.

§ 2. Le rassegne di rimando saranno passate presso il comando della divisione militare di Napoli, osservandosi all'uopo le disposizioni del § 33 della Istruzione speciale per le truppe d'Africa.

Nelle decisioni dell'ufficiale rassegnatore dovrà essere dichiarato se gl'individui siano divenuti inabili al servizio militare in genere o se abbiano solo perduta l'attitudine al servizio nel corpo speciale

§ 3. La rescissione della ferma per motivi di disciplina o di servizio sarà determinata dal Ministero su proposta del comando in capo in Africa.

Le determinazioni verranno comunicate anche al deposito centrale.

§ 4. Il proscioglimento dalla ferma nel corpo speciale e il conseguente ritrasferimento degli uomini, quando ne sia il caso, al corpo cui prima appartenevano, avranno luogo nei termini fissati dal § 320 della Istruzione speciale.

Per i condannati al carcere od alla reclusione militare, il passaggio agli stabilimenti militari di pena avrà luogo sotto la data del giorno in cui essi dovranno giungere al luogo di pena.

§ 5. Agli uomini rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo illimitato od assoluto saranno ritirati, dal deposito centrale, tutti gli effetti di corredo (tranne il libretto personale) onde sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però gli indumenti di cui, secondo la stagione, abbisognano per recarsi alle case loro.

La somministrazione di questi oggetti resterà a carico della massa vestiario del deposito.

§ 6. Per gl'individui, che, prosciolti dalla ferma nel corpo speciale, debbano mandarsi in licenza di convalescenza, il deposito centrale si regolerà secondo le norme del precedente paragrafo mandando ai corpi cui gl'individui debbono essere ritrasferiti per conveniente norma, la nota degli effetti a questi lasciati o distribuiti.

Rientrando poi gli uomini ai corpi, questi distribuiranno loro quant'altro occorra per riprovvederli del normale corredo militare, avendo cura di somministrare oggetti nuovi od usati secondo il tempo che abbiano ancora a rimanere in servizio sotto le armi.

§ 7. Agli uomini che dal deposito centrale debbano essere direttamente inviati ai primitivi corpi saranno solo ritirati gli oggetti speciali della divisa d'Africa e quelli comuni, che (come sarebbe la mantellina pei non appartenenti ai bersaglieri ed agli alpini) non facciano parte della divisa dei corpi stessi, e verranno invece distribuiti, per quanto lo consentano i magazzini del deposito e tenuto conto dell'avvertenza del secondo comma del precedente paragrafo, gli altri oggetti di cui abbisognano per la fornitura di un nuovo corredo, salvo a completarlo, ove occorra, presso il corpo di destinazione.

Le stesse norme saranno altresì osservate per gli uomini, che, prima di far ritorno ai corpi, vengano inviati, giusta il § 46 dell'Istruzione speciale, in licenza straordinaria.

§ 8. Per gl'individui prosciolti dalla ferma mentre si trovano ricoverati in ospedali militari territoriali, che, all'uscita dai luoghi di cura, vengano direttamente inviati alle case loro od ai corpi, gl'incombenti di cui ai precedenti §§ 5, 6 e 7 s'intendono deferiti agli stessi ospedali.

Gli oggetti della divisa d'Africa ritirati saranno spediti al deposito centrale; gli altri versati, per conto di questo, al distretto più vicino.

§ 9. Per i prosciolti dalla ferma, i quali debbono tuttavia rimanere sotto le armi, sarà riaperto il conto di massa individuale all'atto del proscioglimento o, se trattasi di inviati in licenza di convalescenza, al loro rientrare ai rispettivi corpi.

Epperò tranne gli indumenti forniti a questi ultimi per recarsi alle case loro (§ 6), gli oggetti distribuiti a norma dei precedenti paragrafi saranno somministrati a conto del corpo, cui gl'individui vennero ritrasferiti e, all'atto della distribuzione, saranno inscritti in addebito sui libretti personali degli interessati.

Per gli uomini inviati in congedo illimitato il conto di massa continuerà a rimanere chiuso.

§ 10. A coloro, ai quali all'atto dell'arruolamento nel corpo speciale vennero fatti addebiti a titolo di restituzione d'assegno di primo corredo, dovrà essere bonificata, alla riapertura del conto di massa e per cura del corpo interessato, la quota stata restituita.

La precedente restituzione verrà quindi annullata mercè apposito articolo di credito sul Rendiconto delle spese pel servizio del corredo, annettendovi a giustificazione della partita, una dichiarazione del consiglio di amministrazione attestante il motivo dell'annullamento.

§ 11. Giungendo in Italia individui da trasferirsi alle compagnie di disciplina, il deposito centrale e il comando degli stabilimenti militari di pena si regoleranno per essi, secondo le prescrizioni date per coloro che hanno da rientrare ai primitivi corpi.

Per i condannati al carcere od alla reclusione militare, il deposito centrale disporrà che siano provvisti, a carico della massa vestiario, degli oggetti di corredo prescritti per i detenuti, ritirando tutti gli altri che recano seco. All'uscita dai luoghi di pena, se gli uomini abbiano tuttavia obblighi di servizio sotto le armi, il corpo cui faranno passaggio provvederà al loro arredamento, riaprendone i conti di massa, secondo le disposizioni dei paragrafi precedenti.

§ 12. Agli individui condannati a pena portante la cancellazione dai ruoli, saranno ritirati, all'arrivo in Italia, tutti gli effetti di corredo, provvedendoli degli indumenti indispensabili per recarsi ai luoghi di pena.

§ 13. Gli oggetti di corredo ritirati ai condannati saranno dal deposito centrale versati in magazzino a favore della massa-vestiario.

Così pure saranno versati, presso i reparti d'Africa, le robe lasciate dai morti e dai disertori.

§ 14. Per gli uomini arruolati nel corpo speciale d'Africa che, in seguito a rassegna di rimando, vengano prosciolti dalla ferma prima di prendere imbarco per il Mar Rosso, si osserveranno gli stessi procedimenti di sopra stabiliti per quelli rimandati dall'Africa, se non che:

a) le rassegne saranno passate presso i comandi delle divisioni territoriali in cui gli uomini si trovano e i rassegnatori dovranno soltanto pronunciarsi sull'attitudine al servizio d'Africa;

b) il ritrasferimento ai corpi cui prima appartenevano avrà luogo, per coloro che non si trovino al deposito centrale, sotto la data del giorno in cui questo riceverà la partecipazione del proscioglimento;

c) le operazioni di ritiro e distribuzione di oggetti di corredo saranno mandate ad effetto, per gli oradetti individui, dai corpi che li hanno in aggregazione e gli oggetti della divisa speciale d'Africa saranno mandati al deposito centrale.

§ 15. Per gli individui che prima di partire per l'Africa siano tradotti alle carceri in attesa di giudizio, i corpi presso cui si trovano si regoleranno con norme analoghe a quelle indicate nel precedente § 11 (secondo comma), versando le robe loro ritirate nel proprio magazzino o inviandole al deposito centrale, secondo che si tratti di effetti della divisa comune o della divisa speciale.

Per quelli che venissero a morire, gli oggetti da essi lasciati saranno del pari ripresi in magazzino o spediti al deposito centrale.

§ 16. Anche per gli uomini prosciolti dalla ferma per rimando o morti prima di recarsi in Africa, sarà fatta la liquidazione della quota di premio di ferma maturata, secondo le norme del § 40 delle Istruzioni amministrative per il Corpo speciale. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale

---

N. 18. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina ad appuntato degli zappatori di cavalleria**. — 17 gennaio.

Considerate le speciali condizioni di servizio degli zappatori di cavalleria, e tenuto conto com'essi non percepiscano assegni diversi da quelli degli altri soldati della loro arma, il Ministero determina:

Che i soldati zappatori di cavalleria possono, se meritevoli, essere nominati appuntati in concorso cogli altri soldati dello squadrone al quale appartengono, pur continuando nel loro impiego speciale, e ciò ben inteso nel limite stabilito dalla Tabella graduale numerica di formazione del corpo rispettivo. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 14. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sospensione della pensione della quale siano provvisti ufficiali di complemento, di milizia e di riserva richiamati in servizio in caso di mobilitazione.** — 18 gennaio.

Per regolare la sospensione dell'assegno vitalizio degli ufficiali di complemento, di milizia o di riserva provvisti di pensione richiamati dal congedo in caso di mobilitazione (art. 11, Legge sugli assegni dell'esercito), questo Ministero, d'accordo col Ministero del Tesoro, determina quanto segue:

1° All'arrivo al corpo cui sono destinati, ogni ufficiale di complemento, di milizia o di riserva richiamato dal congedo, che sia provveduto di pensione vitalizia, rilascierà una dichiarazione, dalla quale risulti a quale titolo la pensione sia dovuta e presso quale Tesoreria sia inscritta, come pure se sia soggetta a ritenuta per debiti verso lo Stato o per debiti di alimenti.

Se l'assegno vitalizio supera le lire 500, la dichiarazione sarà stesa su carta bollata da centesimi 50, oppure munita di corrispondente marca da bollo;

2° Di mano in mano che una dichiarazione viene rilasciata, il comandante del corpo v'indicherà, con annotazione da esso firmata, il giorno dal quale il dichiarante, giusta l'art. 7 del Regio Decreto 17 febbraio 1887 sulle indennità speciali per le truppe in campagna, è venuto ad acquistare il diritto allo stipendio e la trasmetterà al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi), che a sua volta la invierà al Ministero del Tesoro (Segretariato generale, divisione 2ª, ufficio pensioni);

3° Riscontrata l'esattezza dei documenti, il Ministero del Tesoro disporrà presso le Tesorerie interessate per il rimborso dell'ultima rata di pensione dovuta agli ufficiali — cioè sino al giorno della decorrenza dello stipendio — mercè vaglia del tesoro a favore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Nel caso che le dichiarazioni fossero incomplete od inesatte riguardo alle ritenute che gravano sulle pensioni, ne dovrà essere avvertito il Ministero della guerra per le necessarie comunicazioni ai corpi interessati (N. 5);

4° Ricevendo i vaglia del tesoro, l'ufficio d'amministrazione di personali vari ne esige l'importo per conto dei corpi cui i pensionati appartengono, dandone avviso ai corpi stessi affinchè facciano il corrispondente pagamento ai creditori.

Questi presentano all'uopo alla cassa del corpo il certificato d'iscrizione (libretto di pensione), sul quale l'ufficiale pagatore noterà, nell'apposito luogo, la rata pagata, apponendovi il bollo d'ufficio, quando ne sia provvisto, o, in difetto, la sua firma;

5° Per gli ufficiali le cui pensioni siano gravate di ritenuta, i corpi disporranno che questa continui, nella stessa misura, sullo stipendio, attenendosi alle dichiarazioni degli ufficiali stessi (N. 1) ed alle comunicazioni che eventualmente venissero loro fatte al riguardo dal Ministero (N. 3).

6° Al rinvio degli ufficiali in congedo i corpi trasmettono al Ministero della guerra, per ciascuno di essi, un'attestazione del comandante del corpo constatante il giorno sino al quale il pensionato venne soddisfatto di stipendio.

Le attestazioni saranno quindi mandate al Ministero del Tesoro per servire di norma alle intendenze di finanza nella ripresa dei pagamenti delle pensioni (1);

7° Nel caso che qualche ufficiale pensionato, durante la permanenza sotto le armi, venga a morire od a trovarsi altrimenti nella condizione che la pensione debba cessargli definitivamente, i corpi ne renderanno tosto informato il Ministero della guerra perchè ne possa essere dato avviso a quello del Tesoro.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

---

(1) Nella ripresa dei pagamenti le pensioni saranno computate secondo la somma primitiva, salvo, quanto all'aumento dovuto pel servizio prestato (art. 11 della legge sugli stipendi), a corrispondere la differenza dopo che siano compiuti gli atti per la liquidazione della nuova pensione.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 3ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 gennaio.

GENNAIO 12. — R. Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari, *pag.* 25.
» 20. — Assegni ai capi fanfara di cavalleria; spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri, *pag.* 27.
» 20. — Conservazione dei preparati antisettici per uso degli ospedali militari, *pag.* 28.
» 22. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 28.
» 27. — Modificazioni all'Istruzione per le matricole del R. Esercito, *pag.* 29.

Atto N. **15.** — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari.** — 12 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 26 giugno 1884 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari;

Visto il R. Decreto 25 agosto 1885, che modifica il precedente;

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà accordato il beneficio di mezza pensione gratuita nell'accademia militare, nella scuola militare e nei collegi militari, entro i limiti dei fondi che verranno a tal uopo annualmente stanziati in bilancio e col seguente ordine di precedenza:

A) *Per benemerenza di famiglia.*

1° Ai figli degli ufficiali, sottufficiali del regio esercito o della regia marina e degli impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, i quali contino almeno otto anni di effettivo servizio e non abbiano cessato dal medesimo per dimissione volontaria nè per cause che implichino biasimo per parte del Governo;

2° Ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, o della medaglia dei mille;

3° Ai figli di coloro che hanno meritata per due volte la medaglia di bronzo al valor militare, o hanno preso parte a due o più campagne di guerra nazionali;

4° Ai giovani appartenenti a famiglie, le quali, per segnalati servizi resi allo Stato, abbiano acquistato titoli di speciale benemerenza e risultino meritevoli di particolare considerazione.

B) *Per merito personale.*

1° Ai giovani che siano ammessi all'accademia militare o alla scuola militare col titolo di licenza liceale o d'istituto tecnico o di studî superiori;

2° Ai giovani che, negli esami di ammissione all'accademia militare, alla scuola militare ed ai collegi militari, risultino rispettivamente classificati nel primo quinto del totale degli ammessi per concorso d'esame all'accademia, alla scuola, ed a ciascuno dei collegi stessi (tenendo conto per questi ultimi unicamente del collegio prescelto nella domanda fatta prima dell'esame), purchè abbiano conseguito una media complessiva d'esame non inferiore a $^{15}/_{20}$;

3° Agli allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari che negli esami annuali risultino classificati nel primo quinto del totale dei promossi al corso superiore della rispettiva scuola, purchè abbiano conseguito una media complessiva d'esame non inferiore a $^{15}/_{20}$.

Art. 2.

Il beneficio della intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia nelle predette scuole non è accordato che ai giovani di cui al comma A) dell'articolo precedente, il cui padre sia morto in guerra od in servizio comandato.

Art. 3.

Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 4.

Il beneficio della pensione o mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta, e non già alle spese accessorie per la provvista del primo corredo, per la rinnovazione e riparazione di esso e per la provvista dei libri di testo e degli oggetti di cancelleria, le quali spese saranno obbligatorie per tutti.

Art. 5.

Il beneficio della mezza o dell'intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia s'intende concesso per tutta la durata della permanenza nelle scuole militari, ed è anche continuato all'allievo che faccia passaggio dall'una all'altra di dette scuole.

Esso viene però sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami.

Quello invece della mezza pensione gratuita per merito personale s'intende accordato per un solo anno scolastico, fatta eccezione pei giovani di cui al N. 1 del comma B) dell'art. 1°, ai quali sarà continuato anche per l'anno successivo purchè conseguano l'idoneità per la promozione al corso superiore nella sessione ordinaria degli esami annuali.

Art. 6.

Giusta il disposto dell'art. 3° della legge 20 marzo 1873, durante l'ultimo anno di corso dell'accademia militare, l'intiera pensione degli allievi è a carico dell'erario, rimanendo, ben inteso, a carico delle famiglie la quota annuale per la manutenzione del vestiario.

Art. 7.

Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1888, e da quel giorno s'intenderanno perciò abrogati i succitati Nostri Decreti 26 giugno 1884 e 25 agosto 1885.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **10**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegni ai capi fanfara di cavalleria; spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri**. — 20 gennaio.

Per l'eseguimento delle disposizioni dell'*Atto* 224, 1887, il Ministero determina quanto segue:

1° Ai sottufficiali musicanti capi fanfara nei reggimenti di cavalleria spetta l'assegno giornaliero di sottufficiali di cavalleria diminuito di centesimi trenta;

2° Al § 1560 del regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885 sono soppresse le parole: « Al sergente trombettiere »; ed è aggiunto il seguente primo comma: « Al sottufficiale musicante capo fanfara può essere assegnata una sovrapaga, la quale non deve, in ogni caso, eccedere le lire quaranta mensili »;

3° Al § 1561 del regolamento medesimo è sostituito il seguente: « Le spese delle fanfare di cavalleria (manutenzione, rinnovazione degli strumenti, spartiti musicali, sovrapaga al capo fanfara, gratificazioni e simili) non potranno superare l'importo di L. 1200 all'anno ».

« Per le sovrapaghe e le altre spese della fanfara speciale della legione allievi carabinieri (*Atto* 19 del 1886) è assegnato un fondo annuo di L. 5000 ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 17. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Conservazione dei preparati antisettici per uso degli ospedali militari**. — 20 gennaio.

I preparati antisettici già adottati nelle dotazioni di materiali sanitari di mobilitazione, venendo ora usati anche dagli ospedali militari per i servizi interni, si rende necessario, stante la loro delicata preparazione, di assicurarne la buona conservazione presso gli ospedali stessi, per evitare la possibilità che si alterino, se fossero lasciati senza speciale riguardo nel magazzino dell'ospedale insieme con gli altri oggetti di consumo.

In conseguenza questo Ministero determina che i materiali per la medicazione antisettica, compresi nell'elenco generale e tariffa dei medicinali pubblicato il 1° luglio 1887, che si prelevano dalla farmacia centrale militare per gli usi interni degli ospedali, sieno conservati nella farmacia dell'ospedale, conteggiati sul prospetto valutativo della gestione dei medicinali mod. 414 e tenuti in consegna sul registro riassuntivo dei medicinali mod. 779, anzichè sul registro delle cose di consumo mod. 442. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 18. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare**. — 22 gennaio.

È adottata e pubblicata una nuova edizione, in data 22 gennaio 1888, del *Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare*, in sostituzione di quella in data 26 dicembre 1886, la quale rimane perciò abrogata.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 60.

I comandi, gli uffici, le scuole ed i reggimenti si provvederanno di quel numero di copie che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale uomini; ad ogni modo ciascun comando, corpo od ufficio dovrà provvedersene di una copia.

Le richieste delle autorità militari dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a tenore del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Le richieste dei privati saranno invece direttamente rivolte all'editore del *Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **19**. — MATRICOLA. — **Modificazioni all'Istruzione per le matricole del regio esercito**. — 27 gennaio.

L'attuazione del nuovo sistema matricolare adottato con l'Istruzione 1° luglio 1886 avendo pienamente soddisfatto, anche per quanto si riferisce alle comunicazioni delle variazioni matricolari relative agli uomini di truppa fra i corpi ed i distretti e viceversa, mediante gli elenchi mensili e trimestrali modello N. 62, questo Ministero ritiene che oramai non sia più necessario il preventivo controllo delle suddette variazioni per parte dell'ufficio di revisione.

Nell'intento quindi di rendere sempre più spedito il servizio matricolare, questo Ministero ha deciso che d'ora innanzi (fermo restando quanto si riferisce alle variazioni matricolari che interessano direttamente l'ufficio di revisione e che debbono essergli partecipate per effetto dell'attuale Istruzione), tutte le altre variazioni sieno comunicate dai corpi ai distretti e viceversa, senza passare pel tramite dell'ufficio stesso.

Oltre a ciò, essendosi riconosciuta l'opportunità che presso l'ufficio di revisione siano conservati gli originali dei fogli matricolari (modello N. 59) tenuti dalla sezione matricola dei corpi, anzichè quelli già tenuti dalle compagnie, questo Ministero ha determinato altresì che d'ora innanzi i corpi ed i distretti nei casi contemplati dalla Istruzione trasmettano al detto ufficio il primo dei suaccennati originali, inviando l'altro ai distretti di leva.

Ad esecuzione pertanto di queste determinazioni, all'attuale testo dell'Istruzione per le matricole in data 1° luglio 1886, quale fu modificato dagli *Atti* N. 227 e 246 del 1887, saranno apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 166. 1° comma, 7ª riga, alle parole « di cui al § 231 » sostituire « di cui al § 207 ».

§ 167. 1° comma, alle parole « dalla sezione matricola » sostituire « dalla compagnia » ed alle parole: « dalla compagnia sostituire « dalla sezione matricola ».

5° comma, 2ª riga, alle parole « già tenuto dalla compagnia » sostituire « tenuto presso la sezione matricola ».

§ 175. 7° comma, 5ª riga, dopo le parole « primo elenco » aggiungere « complessivo di cui al § 207 predetto ».

8° comma, 3ª e 4ª riga, dopo le parole « trasmettono l'elenco » aggiungere « complessivo di cui sopra ».

§ 193. Al 3° comma sostituire:

« Tali variazioni sono comunicate direttamente dai corpi ai « distretti di leva e viceversa. Tanto le une che le altre sono « comprese in apposito elenco modello N della presente Istru« zione (N. 62 del catalogo) ».

§ 201. 5ª e 6ª riga, alle parole: « all'ufficio di revisione », sostituire « direttamente ai distretti interessati ».

Aggiungere il comma seguente:

« Qualora trattisi di variazioni relative ai personali indicati « al § 175, o di variazioni che debbono essere poste in calce « all'elenco complessivo di cui al § 207, i predetti elenchi non « dovranno esser corredati dei documenti giustificativi originali, « ma sibbene delle corrispondenti copie autenticate dal rela« tore, mentre gli originali dovranno essere uniti all'elenco « complessivo ».

§ 202. Al primo comma sostituisce il seguente:

« Tutte le variazioni relative a promozioni di militari non « appartenenti ai personali di cui al § 175, oltre essere com« prese nei predetti elenchi per comunicazione ai distretti, « dovranno essere ripetute in calce all'elenco complessivo di « cui al § 207, segnando sotto al casato e nome le seguenti « indicazioni ».

§ 204. Aggiungere il seguente comma:

« Tanto nei casi di cui al precedente § 203, quanto in quelli « contemplati nel presente paragrafo, i corpi nel trasmettere « all'ufficio di revisione l'originale dei fogli matricolari, tenuto « dalla sezione matricola vi uniranno, qualora sia il caso, i « documenti giustificativi originali, accompagnando l'elenco « N. 62 ai distretti con le copie dei documenti stessi auten« ticate dal relatore ».

§ 207. Al terzo comma sostituire il seguente:

« In calce a quest'elenco, oltre le variazioni di cui al § 202, « dovranno essere ripetute anche tutte le variazioni relative « alle rafferme, ai matrimoni ed alle condanne di militari non

« appartenenti ai personali di cui al § 175, unendo gli originali « dei documenti giustificativi ed il foglio matricolare modello « N. 61 ».

§ 209. All'attuale sostituire il seguente:

« L'ufficio di revisione controlla le variazioni contenute negli « elenchi che a tenore della presente istruzione debbono es- « sergli trasmessi, ritenendo i documenti messi a corredo delle « variazioni per esser conservati nel rispettivo archivio ».

§ 210. All'attuale sostiture il seguente:

« Per le variazioni semplicemente errate nella formula o nella « citazione delle disposizioni che le motivarono, l'ufficio di « revisione opera senz'altro le volute correzioni, ordinando « però in pari tempo, mediante foglio di verificazione mo- « dello P della presente istruzione (N. 65 del Catalogo) l'ana- « loga correzione al corpo o distretto da cui proviene l'erronea « annotazione.

« Eseguita la correzione, i corpi ne daranno partecipazione « ai distretti interessati o viceversa, onde a loro volta pos- « sano correggere la variazione errata ».

§ 211. All'attuale sostituire il seguente:

« Quando invece trattasi di variazioni che lasciano dubitare « della loro regolarità e per le quali occorra avere schiari- « menti o richiedere la produzione di documenti, l'ufficio di « revisione fa le opportune osservazioni mediante foglio di « verificazione (modello N. 65), non registrando frattanto sulle « proprie matricole le variazioni contestate ».

§ 212. All'attuale sostituire il seguente:

« Avuti dai corpi gli schiarimenti ed appianate le differenze di « cui sopra è cenno, l'ufficio di revisione emette sul relativo « foglio modello N. 65 le sue definitive decisioni in conformità « delle quali i corpi dovranno correggere i propri fogli e ruoli « e darne subito partecipazione ai distretti di leva per le cor- « rispondenti correzioni sugli elenchi mensili già trasmessi. »

§ 213. Cancellare le parole « dall'ufficio di revisione ».

§ 214. Aggiungere il seguente comma:

« Nello stesso modo si conterranno i corpi, qualora ricono- « scano l'opportunità di avere schiarimenti dai distretti intorno « a qualche variazione contenuta negli elenchi trimestrali. »

§ 273. 7ª riga, dopo le parole « fogli matricolari » aggiungere « tenuti dalla sezione matricola ».

9ª riga, dopo le parole « già tenuti » sopprimere le seguenti « gli uni e gli altri ».

§ 294. lettera *b*), dopo le parole « dei militari di 1ª categoria » aggiungere « già tenuti dalla sezione matricola ».

lettera *c*), dopo le parole « per quelli di 1ª categoria » aggiungere « già tenuti dalle compagnie ».

§ 296. 2° comma, 2ª riga, dopo le parole « modello N. 59 » cancellare la parola « e » ed aggiungere « tenuto dalla compagnia e quello modello N.°   ».

§ 302. 3° comma, 3ª riga, dopo le parole « di cui al § 207 » aggiungere inscrivendole dopo l'ultima variazione e facendole precedere dalla dizione posta in mezzo all'elenco modello N. 62 « Variazioni relative ai disertori ».

Ai §§ 165, 166, 177, 203, 270, 272, 279, alle parole « tenuto dalla compagnia » sostituire « tenuto dalla sezione matricola » ed alle parole « tenuto dalla sezione matricola » sostituire « tenuto dalla compagnia ». *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

78

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 febbraio.

GENNAIO 25. — Legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, *pag.* 33.
29. — R. Decreto relativo alle visite di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza, *pag.* 36.
30. — Aggiunta all'istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva, *pag.* 36.
31. — Adozione di una nuova scialuda per le truppe d'artiglieria, *pag.* 36.

Atto N. **20**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Legge 25 gennaio 1888, N 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.** — 25 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati danno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono ufficiali in congedo:

a) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;
b) gli ufficiali di complemento;
c) gli ufficiali di milizia territoriale;
d) gli ufficiali di riserva.

Art. 2.

A senso del prescritto dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, N. 435 (serie 3ª), gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario sono costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza e secondo la loro attitudine, chiamati a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono nell'attuale ordinamento del regio esercito stabiliti appositi personali;
b) servizi propriamente territoriali, in sostituzione di ufficiali in attività di servizio;
c) servizi di milizia mobile e territoriale;
d) servizi accessori presso l'esercito mobilitato;
e) servizi d'impieghi speciali nella milizia territoriale.

La chiamata degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario a prestare uno dei servizi sopraccennati, ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 3.

I sottotenenti di complemento di nuova nomina hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) se provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, debbono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma; e se già l'avessero ultimata come militari di truppa, e così pure se provengono dai volontari di un anno, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento;

b) se provenienti dai militari di truppa di 2ª o 3ª categoria, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

c) tutti gli ufficiali di complemento possono essere chiamati in servizio, ogniqualvolta venga richiamata alle armi per istruzione la rispettiva classe di nascita ascritta alla 1ª categoria;

d) gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile possono inoltre essere chiamati in servizio, allorchè si costituiscono i reparti di milizia mobile cui sono ascritti;

e) gli ufficiali di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

La chiamata in servizio degli ufficiali di complemento ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 4.

In tempo di pace, gli obblighi di servizio degli ufficiali di milizia territoriale sono i seguenti:

a) i sottotenenti di nuova nomina possono essere chiamati in servizio per una istruzione della durata di un mese;

b) tutti indistintamente possono essere chiamati in servizio allorchè vengono costituiti i reparti di milizia territoriale cui sono ascritti;

c) gli ufficiali di milizia territoriale possono inoltre essere chiamati in servizio per loro istruzione o per speciali servizi di milizia territoriale, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo, previo però loro consenso.

La chiamata degli ufficiali di milizia territoriale ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 5.

In tempo di pace, gli ufficiali di riserva non hanno obbligo di servizio.

Art. 6.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, tutti indistintamente gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati, se non previo loro consenso.

Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali in congedo chiamati in servizio sono ricollocati in congedo, conservando il grado del quale siano rivestiti all'atto del congedamento.

In tempo di guerra, la chiamata degli ufficiali in congedo ed il loro ricollocamento in tale posizione hanno luogo per decreto ministeriale.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Gli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile possono essere chiamati in servizio allorchè vengono costituiti i reparti di milizia mobile cui sono ascritti.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al comma *a*) dell'articolo 3 non sono applicabili ai militari di 1ª categoria che nel giorno della promulgazione della presente legge già fossero arruolati nel regio esercito.

Art. 9.

È abrogata la legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª), nella parte riguardante gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **21**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto relativo alle visite di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza**. — 29 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto in data 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina per l'esercito;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 37 del Regolamento di disciplina militare è aggiunto il seguente paragrafo 174^{bis}.

« § 174^{bis}. Gli ufficiali in piccola licenza sono dispensati, « tanto all'arrivo quanto alla partenza, dalla visita di dovere « all'autorità militare del luogo, dove si recano in licenza.

« Essi però devono, per iscritto, far conoscere il loro reca- « pito alle autorità, di cui ai precedenti §§ 173 e 174 ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **22**. — PUBBLICAZIONI MILITARI.— **Aggiunta all'istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva**. — 30 gennaio.

Alla Istruzione sull'impiego della gelatina esplosiva per le interruzioni di ferrovie da operarsi dagli zappatori di cavalleria è aggiunta una nota che, in foglietto a parte, sarà trasmessa ai comandi, corpi ed uffici militari per essere unita all'istruzione medesima. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **23**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione di una nuova sciabola per le truppe d'artiglieria**. — 31 gennaio.

È adottata per i militari di truppa d'artiglieria provvisti di sciabola lunga, la nuova sciabola d'artiglieria Mod. 1888 in sostituzione dell'attuale (6ª, 22).

Per provvedere i corpi dei quantitativi loro occorrenti, saranno, a suo tempo, dal Ministero emanate le necessarie disposizioni. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 5ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 febbraio.

GENNAIO 12. — R. Decreto N. 5179 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno, *pag.* 37.
25. — R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra, *pag.* 37.

Atto N. **24**. — RECLUTAMENTO. — **Regio Decreto N. 5179 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno.** — 12 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con Regio Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Visto l'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª), portante l'abolizione della cassa militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno è stabilita pel corrente anno in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **25**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra.** — 25 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 11 marzo 1867 e l'annesso regolamento sul riordinamento del corpo di stato maggiore e sull'istituzione della scuola di guerra;

Visti i Regi Decreti 31 gennaio 1871, 17 novembre 1872, 26 ottobre 1876, 25 giugno 1882, 22 febbraio e 21 ottobre 1883, 29 marzo e 28 ottobre 1885, recanti modificazioni all'ordinamento della scuola di guerra;

Visto l'art. 58, comma *a*), del testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito, approvato col R. Decreto 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione alla scuola di guerra ha luogo per tutti al 1° anno ed unicamente per concorso d'esame in seguito a domanda degli aspiranti.

Art. 2.

Possono concorrere a detta ammissione i capitani ed i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 3.

Gli ufficiali da ammettersi alla scuola di guerra devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) Per giudizio della rispettiva commissione compilatrice degli specchi caratteristici, formulato in modo esplicito, mediante apposito verbale, essere reputati assolutamente distinti fra gli altri per intelligenza, per buona condotta, per diligente osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari sia morali sia fisiche, e quindi meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta;

b) Avere compiuto, al 1° ottobre dell'anno in cui concorrono per l'ammissione alla scuola, 4 anni di effettivo servizio come ufficiali nella propria arma; fatta eccezione per gli ufficiali d'artiglieria o del genio provenienti dalla scuola d'applicazione di dette armi, pei quali si richiedono soltanto 3 anni.

In detti anni non va computato il tempo passato alle scuole, in licenza straordinaria, in qualità di ufficiale di ordinanza od in qualsivoglia altro servizio speciale all'infuori della propria arma;

c) Avere superato l'esame d'ammissione.

Art. 4.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettersi annualmente alla scuola di guerra è di 60, cioè: 48 delle armi di fanteria e cavalleria e 12 delle armi di artiglieria e genio.

In caso di deficienza di concorrenti idonei in una delle accennate categorie di ufficiali e di esuberanza nell'altra, i posti rimasti vacanti nell'una possono andare a vantaggio dell'altra.

Art. 5.

Il corso di studi della scuola di guerra si compie in due anni scolastici.

Art. 6.

Gli ufficiali che compiono l'intiero corso con buon successo ricevono dal Ministero della guerra un *Diploma* d'idoneità, del quale sarà fatto cenno permanente negli specchi caratteristici e nella matricola degli ufficiali stessi.

Gli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria che ottengono tale diploma acquistano diritto alla promozione a scelta al grado di maggiore, semprechè continuino ad essere giudicati meritevoli, quando entrino nel primo sesto dei capitani dell'arma rispettiva.

Per quelli delle armi d'artiglieria e genio il diploma stesso costituisce un titolo di merito all'avanzamento.

Art. 7.

Quelli invece che non compiono se non una parte del corso, oppure al termine di esso non ottengono il diploma d'idoneità, purchè abbiano ultimato il 1° anno e alla fine di questo; anche senza aver conseguita l'idoneità annuale di cui al seguente articolo per l'ammissione al 2°, abbiano almeno riportato 10 punti di media annuale in ciascuna materia di studio, ovvero una media complessiva di 12 nel caso che in qualche materia siano risultati classificati al di sotto di 10, ma con non meno di 8 punti, ricevono un attestato, indicante il numero degli anni scolastici compiuti, del quale sarà fatto cenno permanente negli specchi caratteristici.

Art. 8.

L'idoneità annuale è determinata: quella per conseguire la promozione dal 1° al 2° anno, dalla media dei punti di merito riportati lungo l'anno; quella per ottenere alla fine del 2°

anno il diploma ministeriale, dalla media dei punti annuali e dei punti riportati nell'esame finale. Dette medie devono essere: non inferiori a 13 ventesimi, per coloro che avranno riportato l'idoneità, cioè 10, nelle singole materie; non inferiori a 14 ventesimi, per quelli risultati deficienti in qualche materia, semprechè però la deficienza non sia espressa da un punto inferiore ad 8.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto abrogano quelle dei precedenti Decreti e regolamenti relativi alla scuola di guerra, le quali siano da queste contraddette; ma non sono applicabili agli ufficiali che già compirono il corso ed ottennero il diploma d'idoneità.

Gli ufficiali presentemente allievi di detta scuola continueranno il corso in conformità delle disposizioni preesistenti; ma potranno, al momento della loro uscita dalla scuola dopo superate felicemente le ultime prove, optare fra il vantaggio di carriera stabilito dalle disposizioni stesse e quello sancito dall'art. 6 del presente Decreto.

Art. 10.

Dal Ministero della guerra verranno stabilite, mediante apposito regolamento, le norme ed i programmi d'ammissione alla scuola di guerra, le materie d'insegnamento ed il loro riparto fra i due anni scolastici e tutte le altre disposizioni per l'applicazione del presente Decreto.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

STANZE DEI CORPI al 1° febbraio 1888

CORPO INVALIDI E VETERANI

BRIGATE DI FANTERIA

BRIGATE DI CAVALLERIA

REGGIMENTI FANTERIA

REGGIMENTI BERSAGLIERI

REGGIMENTI ALPINI

REGGIMENTI GENIO

REGGIMENTI CAVALLERIA

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

COMPAGNIE OPERAI E VETERANI D'ARTIGLIERIA

REPARTI D'ISTRUZIONE D'ARTIGLIERIA

DISPENSA 6ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 febbraio.

FEBBRAIO 12. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui i quali si trovano militari sotto le armi, *pag.* 41.
» 19. — R. Decreto che approva le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace, *pag.* 44.
» 19. — R. Decreto relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale d'artiglieria, *pag.* 52.
» 20. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio, *pag.* 53.
» 20. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1883 e del regolamento relativo alla ferrovia Novara-Seregno, *pag.* 56.
» 20. — Verificazione periodica di pesi e misure per parte degli uffici governativi e pagamento della relativa tassa, *pag.* 57.

Atto N. **26.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui, i quali si trovano militari sotto le armi.** — 12 febbraio.

È stato concordato col Ministero di grazia e giustizia che, salvo casi speciali, l'esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari sia sospesa pel tempo che i condannati si trovino militari sotto le armi non in servizio ordinario, ma in servizio di breve durata.

Si riproducono qui appresso per opportuna intelligenza le Circolari 28 febbraio 1885 e 17 gennaio 1888, emanate dal Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione delle sentenze contro militari, avvertendo che la prima di esse è quella che ha dato motivo all'*Atto* N. 357 della *Raccolta del Giornale Militare.*

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Circolare 17 gennaio 1888, N. 1219, diretta alle autorità giudiziarie.

A schiarimento e compimento delle istruzioni date da questo Ministero con la circolare del 28 febbraio 1885, di N. 1129, per l'esecuzione delle sentenze contro militari, le SS. LL. Ill.^{me} si compiacciano di esattamente osservare e fare osservare anche le seguenti:

1° Non si debbono mai spedire a questo Ministero, ma unicamente e mediante corrispondenza diretta al comandante del corpo a cui il militare condannato appartiene, le sentenze, nelle quali fu regolarmente sostituito il carcere militare all'ordinario, in conformità all'art. 28 del codice penale per l'esercito e dell'art. 27 del codice penale militare marittimo; ovvero se, non essendosi ciò fatto nella sentenza, sia il caso di provvedersi successivamente nel modo indicato negli articoli 493 del codice penale per l'esercito, e 538 del codice militare marittimo.

2° Tanto a questo Ministero, nei casi indicati nella mentovata circolare, quanto al comandante del corpo, in tutti gli altri, non si dee mandare la sentenza contro militari sotto le armi quando essi sono non in servizio ordinario, ma in servizio di *breve durata*: vale a dire non si eseguiranno le sentenze:

a) contro militari appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria fino a che stanno sotto le armi;

b) contro quelli di 1ª categoria nel tempo che essi, dopo prestato il loro ordinario servizio attivo, e avuto il congedo illimitato, sono richiamati nuovamente sotto le armi.

Negli accennati due casi converrà attendere che il soldato sia congedato per eseguire la sentenza ne' modi ordinarii. Tuttavia, a tale disposizione si potrà fare eccezione solamente quando vi siano così speciali ragioni di giustizia da affrettare l'esecuzione della sentenza.

Occorrendo di sapere se un militare appartenga all'una o all'altra categoria dell'esercito, e per qual ragione egli sia sotto le armi, si può chiedere la notizia al comandante del presidio.

Stimo infine opportuno riprodurre qui appresso la circolare precedente, affinchè sieno riunite insieme le norme da seguire, delle quali nuovamente raccomando l'esatta esecuzione.

Pel Ministro — F. Cocco-Ortu.

Circolare 28 febbraio 1885, N. 1129.

Per le sentenze penali passate in cosa giudicata contro persone che poi, o per ragione della leva militare, o altrimenti, furono arrolate nel regio esercito o nella regia armata, purchè si trattasse di reato che non rendeva indegno della militare divisa, finora fu seguita la norma di far loro scontare la pena, qualunque ne fosse la durata, nelle carceri o nelle case di reclusione militari, secondo che era stata loro inflitta o la carcere o la reclusione ordinaria: norma che era stata consentita da questo Ministero, perchè da quelli della guerra e della marina si stimò non pur conveniente ma necessaria per la disciplina, e per un riguardo alla regia milizia.

Ora però l'ecc.^{mo} Ministro della guerra mi ha chiesto che « tal norma cessi di esser seguita nell'avvenire, perchè è

« maggiormente dannosa agli interessi militari il ricevere forse « per alcuni anni in uno stabilimento penale militare un in« dividuo condannato per reato comune mentre non era sotto « le armi, che non il lasciar rientrare nell'esercito chi abbia « convissuto con delinquenti d'ogni specie in uno stabilimento « carcerario non militare; facendosi eccezione *solamente* per « i militari sotto le armi condannati al carcere, e che non « abbiano a scontare più di quattro mesi; la qual breve pena « potrebbe farsi nelle carceri giudiziarie militari ».

Avendo io assentito alle premure dell'on. signor Ministro della guerra, e d'accordo ancora con quello della regia marina, stimo necessario di dare le seguenti istruzioni:

1° Ogni volta che si dovrà eseguire una sentenza contro un militare di terra o di mare in servizio attivo, condannato a pena maggiore di quattro mesi di carcere, se non è il caso di commutare la pena ordinaria nella militare con la stessa sentenza, giusta l'art. 28 del codice penale per l'esercito, e 27 del codice penale militare marittimo, ovvero con un provvedimento posteriore, com'è stabilito nell'art. 493 del primo de' detti codici, e 538 del secondo, i rappresentanti del pubblico ministero, o i pretori, secondo il caso, provvederanno nei modi ordinarii, omettendo di spedire a questo Ministero la copia della sentenza e l'ordine di cattura come finora è stato solito. Invece essi terranno presente le disposizioni statuite negli articoli 369 del codice penale per l'esercito e 415 del codice penale militare marittimo, secondo i quali, per fare arrestare un militare, bisogna rivolgerne la domanda al comandante del corpo, cui quegli appartiene;

2° I mentovati rappresentanti del pubblico ministero e i pretori continueranno a mandare i documenti suddetti a questo Ministero ne' *soli casi*, in cui la pena non eccederà i quattro mesi di carcere;

3° Per i condannati, i quali, ascritti al regio esercito o alla regia armata, non sono in servizio attivo, rimangono per ogni caso ferme le norme generali circa la esecuzione delle sentenze.

Da ultimo raccomando la esatta osservanza così di queste istruzioni, come di quelle date colla circolare di questo Ministero del 24 giugno 1881, di N. 998, in materia di arresti e altri atti da eseguirsi nei luoghi soggetti all'autorità militare, e colle circolari del 3 luglio 1872, di N. 387, e del 14 luglio 1882, di N. 1041, per la comunicazione alla detta autorità militare delle sentenze contro militari.

Il Ministro — E. Pessina.

N. **27.** — SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — **R. Decreto che approva le Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace.** — 19 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto dell'8 luglio 1883 che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. Decreto del 13 gennaio 1884 per l'approvazione delle Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, da sostituirsi a quelle approvate col Nostro Decreto del 13 gennaio 1884, le quali rimangono perciò abrogate.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

NORME *di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace.*

§ 1. *Del corpo veterinario militare.*

1. Il corpo veterinario militare è incaricato del servizio zooiatrico presso l'esercito, e si compone di ufficiali veterinari che, in tempo di pace, sono così distribuiti:

a) Al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria), il colonnello veterinario, capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria, ed un ufficiale veterinario subalterno incaricato delle funzioni di segretario del suddetto ufficio;

b) Ad ogni comando di corpo d'armata, un tenente colonnello o un maggiore veterinario, capo del servizio veterinario del corpo d'armata;

c) A ciascuno dei corpi, scuole e depositi di allevamento cavalli ai quali è assegnato un personale veterinario militare dalle rispettive tabelle graduali e numeriche di formazione, un capitano o tenente anziano, capo del servizio veterinario del relativo corpo, scuola, o deposito d'allevamento cavalli, coadiuvato dagli altri ufficiali veterinari subalterni indicati nelle predette tabelle.

Agli altri reparti dell'esercito aventi quadrupedi in consegna, i singoli comandanti di presidio provvedono possibilmente comandandovi a fare servizio qualcuno degli ufficiali veterinari indicati alla lettera *c*) residenti nel presidio, senza che ciò li esoneri dal proprio servizio presso il comando, corpo, scuola o deposito cui sono addetti.

Nei presidî ove non esistono veterinari militari i corpi sono autorizzati a valersi dell'opera a pagamento di un veterinario civile.

2. Agli ufficiali del corpo veterinario incombono doveri generali derivanti dalla loro qualità di ufficiali veterinari, e doveri speciali inerenti alla particolare posizione o carica che occupano nel corpo veterinario e nell'esercito.

§ 2. *Doveri generali.*

3. Tutti gli ufficiali veterinari indistintamente trovansi a disposizione delle autorità militari dalle quali direttamente dipendono, o presso le quali sono comandati a prestare servizio, per coadiuvare le autorità stesse nelle prescrizioni da dare e nelle misure da prendere per la buona conservazione dei quadrupedi e per la cura veterinaria dei medesimi.

4. Essi, se richiesti, debbono prestare gratuitamente l'opera loro pei cavalli degli ufficiali del comando, corpo, scuola o depositi ai quali i veterinari stessi appartengono o fanno servizio.

5. È loro dovere pertanto di seguire con indefesso studio i progressi della scienza veterinaria.

6. Debbono pure procurare di mantenersi abbastanza abili nel cavalcare da poter accompagnare e seguire un corpo di truppa a cavallo in qualunque circostanza.

7. Per la parte tecnica gli ufficiali veterinari dovranno attenersi ai dettami della scienza veterinaria e si uniformeranno alle norme ed agli ordini degli ufficiali veterinari superiori in grado od anzianità in tutti quei casi in cui la responsabilità tecnica incombe a questi ultimi.

8. Come è detto ai N. 16, 26, 33, 36 è fatta facoltà al colonnello capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria, ai capi del servizio veterinario di corpo d'armata, di reggimento, scuola, depositi, non che ai veterinari in distaccamento di corrispon-

dere gerarchicamente e direttamente fra loro per quistioni di ordine tecnico-scientifico, nei modi indicati negli stessi succitati numeri. I predetti ufficiali veterinari dovranno però assolutamente astenersi, per ovvie ragioni disciplinari, di fare o chiedere per tale via rapporti o comunicazioni che riguardino l'andamento del servizio veterinario o il trattamento dietetico ed igienico dei quadrupedi in un dato reggimento, scuola o deposito di allevamento, in un presidio, in una divisione o in un corpo d'armata.

§ 3. *Doveri speciali.*

Del colonnello veterinario.

9. Il colonnello veterinario è capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria istituito presso il Ministero della guerra (direzione generale di fanteria e cavalleria) ed ha a sua disposizione per le funzioni di segretario un ufficiale veterinario subalterno.

10. Egli regge l'ufficio d'ispezione veterinaria secondo le istruzioni e le norme che riceve dal Ministero della guerra.

Egli poi compie quegli studi e quelle missioni riflettenti tanto il servizio zooiatrico, quanto il corpo veterinario, che il Ministero stesso credesse opportuno affidargli.

11. Egli deve studiare e richiamare di sua iniziativa l'attenzione del Ministero della guerra su tutto ciò che può giovare al miglioramento del servizio veterinario nell'esercito.

12. Egli propone i programmi d'esame per gli ufficiali veterinari, e la composizione delle commissioni per gli esami predetti; ed è sentito circa i traslochi per motivi di servizio degli ufficiali veterinari ed in genere su quanto riguarda il personale del corpo.

Egli è pure interpellato sulle questioni che interessano in genere l'igiene e la salute dei quadrupedi dell'esercito e sui provvedimenti generali ad esse questioni relativi.

13. Occorrendogli di consultare le note caratteristiche e lo stato di servizio degli ufficiali veterinari, egli ha facoltà di richiederli volta per volta all'ufficio che ne è depositario, dal quale riceverà ogni mese copia dei ruolini di presenza ed assenza dai rispettivi corpi degli ufficiali veterinari.

14. A lui mensilmente sono comunicati i prospetti statistici nosologici, parziali e generali, che il Ministero riceve dai comandi di corpo d'armata.

In base ai medesimi compila alla fine dell'anno lo stato generale delle perdite avvenute nei quadrupedi dell'esercito, e volta per volta informa il Ministero istesso delle novità che risultano da tali prospetti.

15. Al principio di ogni anno redige una relazione generale delle perdite e delle malattie enzootiche e contagiose avvenute nei quadrupedi di truppa durante l'anno decorso, dando ragione dei mezzi igienici, profilattici e curativi per esse adottati, e riferendo sullo stato generale dell'igiene e della salute dei quadrupedi dell'esercito.

16. Egli può scrivere direttamente d'ufficio ai capi del servizio veterinario di corpo d'armata per chiedere informazioni e schiarimenti d'ordine tecnico-scientifico, servendosi all'uopo del seguente indirizzo:

Al signor Comandante del . . . corpo d'armata
(Ufficio del Capo del servizio veterinario).

Del tenente colonnello o maggiore, capo del servizio veterinario di corpo d'armata.

17. L'ufficiale veterinario, tenente colonnello o maggiore, capo del servizio veterinario di corpo d'armata, è addetto al comando del corpo d'armata, ed è a disposizione del comandante del medesimo per compiere quegli studi e quelle missioni riflettenti il servizio veterinario, che il detto comandante credesse opportuno affidargli.

Egli dipende disciplinarmente dal capo di stato maggiore del corpo d'armata.

18. È suo dovere studiare e richiamare di sua iniziativa l'attenzione del comandante il corpo d'armata, per mezzo del capo di stato maggiore, su tutto ciò che può giovare a migliorare il detto servizio.

19. Egli è interpellato su tutto quanto si riferisce al servizio veterinario del corpo d'armata, sia riguardo al personale del corpo veterinario, sia riguardo alle misure generiche riflettenti l'igiene e la salute dei quadrupedi di truppa.

20. Pe metterlo in grado di poter portare un giudizio sull'andamento del servizio zooiatrico, il comandante del corpo d'armata potrà autorizzarlo, quando lo creda opportuno, a visitare le infermerie cavalli ed anche le scuderie dei corpi o reparti di corpo, al solo scopo di riconoscere lo stato di salute generale dei quadrupedi, la regolarità tecnica delle cure veterinarie e la capacità scientifico-pratica del personale ve-

terinario. In tali visite, da eseguirsi nei giorni e nelle ore stabilite dal comandante del corpo d'armata, e dietro preavviso al comandante del reggimento o reparto, egli sarà accompagnato dal capo del servizio veterinario del reggimento.

Di ogni visita eseguita egli rimetterà, per mezzo del capo di stato maggiore, apposito rapporto al comandante del corpo d'armata proponendo quei provvedimenti che potessero occorrere.

21. Nei primi dieci giorni di ogni mese egli riceve dal comando del corpo d'armata in comunicazione il prospetto nosologico statistico parziale di ciascuna infermeria cavalli, e compila in base al medesimo l'analogo prospetto statistico generale mensile, corredandolo delle sue osservazioni, che rimette assieme al prospetto generale allo stesso comando del corpo d'armata per l'ulteriore invio al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

22. Risultandogli dall'esame dei prospetti statistici mensili, e dalle visite di cui al N. 20, oppure da qualsiasi altra missione che siagli stata affidata dal comandante del corpo d'armata presso le truppe, che siasi sviluppata in qualche corpo o distaccamento una malattia enzootica od epizootica grave, o che in genere lo stato di salute dei cavalli non sia buono, egli deve riferirne per mezzo del capo di stato maggiore al comandante del corpo d'armata per le superiori sue determinazioni.

23. A termine del N. 4, il capo del servizio veterinario di corpo d'armata, presta, se richiesto, gratuitamente l'opera sua pei cavalli degli ufficiali del comando stesso. Il comandante del corpo d'armata può inoltre comandarlo temporaneamente a prestar servizio veterinario, tanto pei cavalli di truppa quanto per quelli d'ufficiali, presso altri comandi, corpi, reparti di corpo esistenti nella sede del corpo d'armata e sprovvisti di ufficiale veterinario proprio o comandato.

24. Il capo del servizio veterinario di corpo d'armata può essere invitato dai corpi o distaccamenti a dare pareri, consigli ed istruzioni quando si manifestino nei quadrupedi in consegna ai medesimi, casi gravi e malattie enzootiche od epizootiche di qualche importanza.

Può essere parimenti invitato ad esprimere il suo parere nelle contestazioni riguardanti le derrate alimentari pei quadrupedi, nonchè le carni da macello, il lardo, le carni salate ed in conserva, ecc. destinate all'alimentazione del soldato.

In tutti questi casi le domande per ottenere l'opera di lui dovranno essere dirette gerarchicamente al comando del corpo d'armata che deciderà intorno alle medesime.

25. Col consenso del comandante del corpo d'armata, e nella misura che sarà dal medesimo stabilita, egli potrà talvolta riunire gli ufficiali veterinari presenti alla sede del comando di corpo d'armata per tenere coi medesimi qualche conferenza veterinaria.

Potrà anche dar loro in precedenza qualche tema tecnico da svolgere durante le medesime.

26. Egli corrisponde direttamente d'ufficio col colonnello capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria per informazioni e schiarimenti d'ordine puramente tecnico-scientifico e per informarlo motivatamente delle assenze e delle riprese di servizio presso il comando del corpo d'armata.

Egli si serve all'uopo del seguente indirizzo:

Al Ministero della guerra, direzione generale fanteria e cavalleria (ufficio d'ispezione veterinaria).

Può parimenti corrispondere, per questioni dello stesso genere, coi capi del servizio veterinario dei corpi, scuola e deposito d'allevamento cavalli stanziati nel corpo d'armata, valendosi del seguente indirizzo:

Al signor comandante il reggimento..... scuola..... direttore del deposito d'allevamento cavalli (direzione infermeria cavalli).

Per la registrazione a protocollo e per lo invio a destinazione di questa sua corrispondenza, nonchè pel locale, pei mobili e pella cancelleria occorrenti, provvede il capo di stato maggiore, secondo gli ordini al riguardo ricevuti dal comandante il corpo d'armata.

27. In caso di malattia o di assenza, il capo del servizio veterinario viene sostituito, pel disimpegno delle cose d'ufficio e per la cura dei cavalli affidatigli, dall'ufficiale veterinario più elevato in grado o più anziano che si trova presente alla sede del comando del corpo d'armata. Quest'ultimo adempirà a tale compito conforme a quanto, volta per volta, sarà stabilito dal comando del corpo d'armata, ed in ogni caso, senza avere diritto d'essere esonerato dall'ordinario suo servizio.

Del capo del servizio veterinario reggimentale.

28. Il capitano o il tenente veterinario più anziano di ogni reggimento, scuola o deposito di allevamento cavalli è capo del servizio veterinario del medesimo e ne risponde direttamente al relativo comandante.

29. Egli disimpegna questo servizio secondo le norme stabilite dai regolamenti di disciplina e d'istruzione e servizio interno.

30. Al termine d'ogni mese egli compila il prospetto statistico dell'infermeria cavalli, corredandolo delle sue osservazioni intorno ai casi morbosi di qualche gravità, intorno alle cause probabili che li produssero, ai mezzi igienici, terapeutici o profilattici adottati per curarli unendovi, se del caso, le note patologiche riscontrate nell'autopsia.

31. Colla scorta poi dei prospetti statistici mensili dei distaccamenti, il capitano veterinario riempie la quarta pagina del prospetto statistico reggimentale, comprendendovi, oltre le perdite avvenute nell'infermeria, anche quelle accadute fuori di questa e nei distaccamenti.

Egli rimette il prospetto statistico reggimentale al comandante del proprio corpo, scuola, deposito d'allevamento cavalli, il quale, dopo di averlo autenticato, lo trasmette a sua volta al comando di corpo d'armata.

32. Nei casi gravi di malattie ordinarie, egli può chiedere al proprio comandante di corpo, scuola, deposito, di promuovere l'intervento dell'ufficiale veterinario capo del servizio veterinario del corpo d'armata, e deve sempre farlo quando si manifestino morbi contagiosi, epizoozie ed enzoozie di qualche entità.

33. Egli può corrispondere direttamente col capo del servizio veterinario del corpo d'armata per quistioni puramente tecniche-scientifiche, e per segnalargli motivatamente le sue assenze e le sue riprese di servizio, servendosi del seguente indirizzo:

Al signor comandante il..... corpo d'armata (ufficio del capo del servizio veterinario).

Per argomenti dello stesso ordine può pure corrispondere direttamente coi veterinari addetti ai distaccamenti del proprio corpo servendosi dell'indirizzo seguente:

Al signor comandante il distaccamento del..... (servizio veterinario).

Per lo invio e per la registrazione di questa sua corrispondenza provvederà, secondo gli ordini del relativo comandante di corpo, l'ufficio di maggiorità del reggimento, scuola, deposito.

Degli ufficiali veterinari subalterni addetti ai corpi, scuole, depositi.

34. Gli ufficiali subalterni veterinari coadiuvano il capo del servizio veterinario del rispettivo reggimento, scuola, deposito, secondo quanto è prescritto nel regolamento di disciplina ed in quello d'istruzione e di servizio interno.

35. L'ufficiale veterinario subalterno, direttore d'infermeria cavalli di un distaccamento stanziato nello stesso corpo d'armata in cui ha sede il reggimento, non ha alcun rapporto diretto col capo del servizio veterinario del corpo d'armata e rimette in duplice copia il prospetto statistico mensile dell'infermeria al proprio comandante di distaccamento, il quale, autenticatene le due copie, le invia al comando del reggimento.

Se per contro è direttore dell'infermeria cavalli di un distaccamento dislocato fuori del corpo d'armata in cui risiede il comando del reggimento, egli ha rispetto al capo del servizio veterinario del corpo d'armata in cui si trova gli stessi doveri di un capo del servizio veterinario reggimentale.

In questo caso egli compila in triplice copia il prospetto statistico mensile dell'infermeria cavalli e lo rimette al comandante del distaccamento che, autenticatene le tre copie, ne invia due direttamente al comando del reggimento, e una al comando del corpo d'armata nel quale trovasi stanziato il distaccamento.

36. L'ufficiale veterinario addetto ad un distaccamento può corrispondere direttamente col capo del servizio veterinario del proprio corpo per quistioni d'ordine tecnico-scientifico e per segnalargli le sue assenze e le sue riprese di servizio.

Si varrà a tal uopo del seguente indirizzo:

Al sig. comandante il reggimento. .. (servizio veterinario).

Per lo invio e per la registrazione di questa corrispondenza provvederà il comando del distaccamento.

Roma, addì 19 febbraio 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. 28. — MILIZIE. — **R. Decreto relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria.** — 19 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 29 luglio 1885, che stabilisce le norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali di milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1° del R. Decreto succitato è aggiunto il seguente § 1*bis*.

§ 1*bis*. Per l'arma d'artiglieria possono concorrere al grado di sottotenente oltre ai cittadini, di cui al paragrafo precedente, anche i militari di 1ª e 2ª categoria sotto le armi od in congedo, tuttora ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, i quali soddisfino alle seguenti condizioni:

a) Comprovino d'aver ottenuto uno dei diplomi o certificati seguenti:

Laurea in matematica;

Licenza di istituto tecnico governativo o pareggiato, per la sezione fisico-matematica o per la sezione di agrimensura;

Certificato di aver superato gli esami in tutte le materie del 1° anno di corso, per la facoltà matematica, in una università od in un istituto superiore governativo o pareggiato per gli studi fisico-matematici;

Certificato di aver compiuto con successo il 3° anno di corso nella regia accademia navale, od il 1° anno di corso dell'accademia militare.

b) Si obblighino per consenso volontario a prestare un servizio di tre mesi in un reggimento d'artiglieria se provenienti dai militari in congedo; a compiere sotto le armi come sottotenenti i loro obblighi di servizio se provenienti dai militari di 1ª categoria sotto le armi.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 29. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio.** — 20 febbraio.

§ 1. A mente dell'articolo 6 del R. Decreto 3 luglio 1885 gli aiutanti ragionieri geometri del genio, proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere geometra di 2ª classe, dovranno dar prova della loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

§ 2. Gli esami saranno dati innanzi a commissioni da nominarsi dal Ministero, il quale si riserva altresì di stabilire volta per volta le località in cui dovranno aver luogo gli esami stessi.

§ 3. I candidati saranno chiamati agli esami con determinazione inserita nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

MATERIE E PROGRAMMI D'ESAME.

§ 4. Gli esami verseranno sulle seguenti materie ordinate per la votazione e classificazione come appresso è indicato:

	Durata	Coefficiente d'importanza
Contabilità dei lavori	Scritto 6 ore	40
Stima dei terreni e delle fabbriche	Scritto 6 ore	40
Nozioni di fortificazioni. . .	Verbale 30 min.	20
Materiale del genio		
Leggi e regolamenti e codice civile		
	Totale . . .	100

§ 5. I programmi d'esame saranno i seguenti:

Contabilità dei lavori.

Compilazione dei vari documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti.

Stima dei terreni e delle fabbriche.

Classificazione dei terreni relativamente al prodotto del fondo ed al reddito — Modo di stabilire il prezzo di stima.

Valore intrinseco ed estrinseco delle fabbriche — Determinazione del prezzo di stima.

N.B. — Il tema volgerà sopra l'estimo di un appezzamento di terreno e di un edificio.

Fortificazione campale e permanente.

Definizione delle principali opere di fortificazione. — Nomenclatura delle varie parti di esse.

Materiale del genio.

Riparto in categorie delle varie specie di materiali che possono trovarsi nei magazzini del genio.

Nomenclatura dei singoli oggetti.

Modo di procedere alla ricognizione ed agli inventari dei magazzini del genio.

Composizione dei parchi del genio e degli equipaggi da ponte.

Leggi e regolamenti.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. (1° Del patrimonio dello Stato e dei contratti — 2° Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato — 3° Delle spese dello Stato — 4° Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro — 5° Dei buoni del tesoro — 6° Dei depositi — 7° Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti a carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato).

Regolamento per l'esecuzione dei lavori di competenza del genio militare.

Regolamento per i lavori di piccola manutenzione.

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e capitolato tipo.

Leggi sulle servitù militari e sulle espropriazioni per utilità pubblica.

Organici relativi all'arma del genio.

Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra.

Disposizioni che regolano il servizio dei consigli di amministrazione delle direzioni del genio.

Codice civile.

Dei beni, delle proprietà, e delle sue modificazioni.

Della permuta — Dell'enfiteusi — Del contratto di locazione (della locazione delle case e della locazione delle opere).

Della trascrizione — Dei privilegi e delle ipoteche.

§ 6. Durante l'esame scritto i candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti e qualche manuale tecnico.

§ 7. Per ciascuna materia o gruppo di materia secondo è precedentemente indicato si faranno due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità, o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnandone dal 10 al

20 ai candidati risultati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultanti non idonei.

La somma di tutti i voti, divisa per numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascuna materia.

§ 8. Il punto di classificazione di ciascun candidato si otterrà moltiplicando quello conseguito in ogni materia pel rispettivo coefficiente d'importanza addizionando quindi siffatti prodotti, e dividendone finalmente la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per 100.

§ 9. Saranno dichiarati promovibili gli aiutanti ragionieri geometri che in ogni materia o gruppo di materia avranno conseguito la idoneità ed anche coloro i quali, essendo rimasti deficienti in qualche materia, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nella materia stessa e non minore di 12 nella classificazione generale.

§ 10. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale del genio):

1° Uno specchio dei singoli candidati disposti per ordine di anzianità con l'indicazione dei punti di merito ottenuti da ciascuno in ogni materia o gruppo di materia d'esami e della media generale di classificazione;

2° Due distinti elenchi, l'uno dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento ad anzianità, e l'altro dei candidati giudicati non idonei.

§ 11. I detti specchi ed elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento generale dell'esame stesso, e da quelle osservazioni che il presidente della commissione stimerà di fare.

Trasmissione delle proposte.

§ 12 Il Ministero determinerà volta per volta i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi gli aiutanti ragionieri geometri per poter concorrere agli esami per l'avanzamento al grado di ragioniere geometra di 2ª classe.

§ 13. I capi di servizio trasmetteranno al Ministero (Direzione generale del genio), pel tramite del rispettivo comando territoriale, uno specchio nominativo degli aiutanti ragionieri che hanno alla loro dipendenza i quali si trovino nelle condizioni d'anzianità prescritte. A detto specchio uniranno altresì gli elenchi di proposta redatti in conformità di quanto è detto al seguente paragrafo.

§ 14. Colla scorta delle deliberazioni delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici sul merito all'avanzamento degl'impiegati, ciascun capo di servizio compilerà altrettanti elenchi di proposta, corredati dei verbali delle predette commissioni, quanti sono gli aiutanti ragionieri geometri. Negli elenchi stessi si dovrà indicare per ognuno degli accennati impiegati:

a) Se è giudicato meritevole oppure no di concorrere all'avanzamento;

b) Se rinuncia volontariamente di presentarsi agli esami.

Per i giudicati non meritevoli si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio e per coloro che rinunciano agli esami le ragioni della rinuncia.

§ 15. Gli aiutanti ragionieri geometri che per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti ovvero avessero rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

§ 16. Tutti gli elenchi di proposta indicati ai paragrafi precedenti, saranno corredati del visto ed, ove occorra, del parere del comandante territoriale pel cui tramite dovranno giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 17. Sono abrogate le precedenti disposizioni contenute nello *Atto* N. 60 del 7 maggio 1886.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 30. — TRASPORTI MILITARI. — **Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alla ferrovia Novara-Seregno.** — 20 febbraio.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del regio esercito si previene che la convenzione pei trasporti militari in ferrovia, in data 28 settembre 1882 ed il regolamento relativo pubblicatosi il 1° giugno 1883, sono applicabili anche alla ferrovia *Novara-Seregno.*

Si avverte in pari tempo che non esistendo, per ora, servizio cumulativo fra detta ferrovia e le altre del Regno, per i trasporti da eseguirsi sulla linea preaccennata dovranno essere rilasciati speciali documenti.

L'importare dei trasporti da eseguirsi sulla ferrovia di cui si tratta verrà calcolato in base alle distanze risultanti dalla seguente tavola poliometrica.

Novara											
7	Galliate										
14	7	Turbigo									
18	11	4	Castano								
21	14	7	3	Vanzaghello							
27	20	13	9	6	Busto-Arsizio						
30	23	16	12	9	3	Castellanza					
34	27	20	16	13	7	4	Rescaldina				
41	34	27	23	20	14	11	7	Saronno			
45	38	31	27	24	18	15	11	4	Ceriano		
50	43	36	32	29	23	20	16	9	5	Cesano	
55	48	41	37	34	28	25	21	14	10	5	**Seregno**

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

N. **31**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Verificazione periodica di pesi e misure per parte degli uffici governativi, e pagamento della relativa tassa**. — 20 febbraio.

Per norma dei corpi ed uffici interessati, questo Ministero crede opportuno pubblicare qui di seguito la circolare in data 12 febbraio 1888 del Ministero di agricoltura, industria e commercio che ha per oggetto la verificazione periodica di pesi e misure agli uffici governativi, e il pagamento della tassa.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

Ragioni di equità e convenienza inducono questo Ministero ad emettere un provvedimento inteso essenzialmente ad equiparare tutti gli uffici governativi rispetto al pagamento della tassa di verificazione periodica.

A tale scopo, e volendo eliminare la diversità di trattamento per cui taluni degli uffici stessi furono fin qui assoggettati al pagamento del diritto annuo di verificazione, ed altri ne andarono esenti, il Ministero ha determinato che a decorrere dal presente esercizio, e fermo restando l'obbligo della verifica per tutti gli uffici governativi accennati nella circolare 25 ottobre 1881, N. 2, i medesimi, senza alcuna distinzione, debbano fruire della verifica gratuita.

Ad eliminare ogni malinteso avvertesi però che seguiteranno a sottostare al pagamento del diritto di periodica verificazione:

1° I magazzinieri di rivendita dei sali e tabacchi che non rivestano la effettiva qualità di ufficiali governativi, per la ragione che tali magazzini sono loro affidati nella qualità di *appaltori*;

2° Gli appaltatori e fornitori di stabilimenti penali;

3° Gli impresari di costruzioni ferroviarie, o di altre opere pubbliche, i quali nella esecuzione di lavori alla dipendenza di uffici tecnici governativi usano strumenti metrici di loro pertinenza.

Le innovazioni derivanti da questa circolare non esonerano i signori verificatori di trasmettere anche in avvenire l'elenco prescritto dall'art. 58 delle Istruzioni amministrative, approvate con decreto ministeriale 17 febbraio 1887. Ben inteso che, venuta meno la distinzione (di paganti o non) la quale rilevasi dal mod. N. 8, gli uffici compresi nello stesso elenco si intenderanno tutti esonerati dal pagamento del diritto di periodica verificazione. *Pel Ministro* — V. Ellena.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 7ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 marzo.

DICEMBRE 8. — R. Decreto N. 5158 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa occidentale del golfo di Spezia, *pag.* 59.
FEBBRAIO 28. — Adozione di una cassetta da sellaio per battaglioni alpini, di una scatola per strumenti da sellaio e di una tasca a bandoliera per detta cassetta, *pag.* 60.
MARZO 1°. — Bollettino sanitario mensile, *pag.* 61.
» 1°. — Riparto degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 63.

Atto N. 39. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5158 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa occidentale del golfo di Spezia**. — 8 dicembre 1887.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della costa occidentale del golfo di Spezia vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1887.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **33**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una cassetta da sellaio per battaglioni alpini, di una scatola per strumenti da sellaio, e di una tasca a bandoliera per detta cassetta**. — 28 febbraio.

Per le riparazioni che possono occorrere alle bardature e finimenti delle truppe alpine, ho determinato che ad ogni battaglione sia assegnata una cassetta da sellaio per battaglioni alpini, la quale possa all'occorrenza someggiarsi. Il caricamento di tale cassetta consta dei seguenti materiali:

Cuoiami	Kg. 0,500 di pelle di vacchetta nera; » 1,800 di pelle di montone marocchinata; » 2,250 di cuoio bianco; » 3,000 di cuoio nero;

1 Morsa a coscie da sellaio;

2 Cuscinetti da groppiera;

4 Cuscinetti da ferite;

1 Scatola da sellaio contenente kg. 0,050 cera vergine e kg. 0,050 pece nera;

1 Tasca a bandoliera di tela con due saccocce, contenente una:

Kg. 0,300 di filo di canapa da cucire a mano;
» 0,200 di filato distorto di canapa;

e l'altra:

2 Campanelle grandi (1 mezzo tonda del N. 1, e l'altra mezzo tonda del N. 2);

2 Fibbioni grandi;

11 Fibbioni piccoli (1 fibbia stagnata del N. 1; 2 del N. 2; 2 del N. 4; 2 del N. 5; 4 senz'ardiglione);

1 Sacchetto contenente: kg. 0,150 di bullette sellerine grandi e kg. 0,150 di bullette sellerine piccole;

Mq. 3,90 di tela di canapa lisciviata alta m. 0,65 (metri lineari 6);

Kg. 1,000 di crine ordinario;

1 Imbottitoio e cavapeli da sellaio retto;
1 » » » curvo.

Scatola per strumenti da sellaio, contenente:

1 Coltello scarnitoio da sellaio;

1 Forbice mezzana;

1 Compasso retto;

1 Tanaglia dentata da sellaio;

1 Molletta a stampa-fori piccola;

1 Agoraio per aghi da cucire, contenente 100 aghi assortiti da cucire;

1 Passacorda da sellaio;
3 Lesine da cucire, con manici;
1 Punteruolo a manico da sellaio;
1 Lesina da coreggiuoli;
1 Martelletto da sellaio;
1 Agoraio per aghi da basto, contenente 100 aghi da basto;
1 Ditale da cucire;
1 Ditale da sellaio.

Dipendentemente da quanto sopra, sono adottati i seguenti nuovi materiali:

Una cassetta da sellaio per battaglioni alpini;
Una scatola per strumenti } per cassetta da sellaio per
Una tasca a bandoliera di tela } alpini.

La cassetta da sellaio col suo caricamento completo sarà trasportata da ciascun battaglione alpini, sopra una delle carrette speciali per trasporto bagagli, viveri, ecc., oppure a someggio.

La tasca a bandoliera potrà eventualmente essere portata a tracolla dal sellaio, disponendo dentro le saccocce quegli strumenti e materie che più specialmente possono occorrere al bisogno, lasciando nella cassetta gli altri oggetti che costituiscono il suo normale caricamento e che non si reputano necessari per l'occorrenza.

Per la distribuzione ai reggimenti alpini dei detti materiali saranno, da questo Ministero, impartite, a suo tempo, le necessarie disposizioni.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

N. 34. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Bollettino sanitario mensile** — 1° marzo.

Il Ministero dell'interno con circolare del 24 dicembre u. s., N. 20300, prescrive ai signori sindaci dei comuni alcune norme riguardanti il servizio sanitario e precisamente intese a far conoscere in modo possibilmente completo alla direzione della sanità pubblica i casi di alcune malattie di carattere infettivo od epidemico, indicate in apposito bollettino. Le malattie accennate sono le seguenti:

Vaiuolo e vajoloide;
Morbillo (rosolia);
Scarlattina;
Difterite (crup difterico);
Febbre puerperale;
Febbre tifoidea (ileo-tifo);

Tifo esantematico (*petecchia*);
Colera asiatico.

Oltre a queste malattie occorre anche denunziare i casi di *carbonchio*, *idrofobia*, *sifilide*, quando in occasione specialmente di allattamento o di vaccinazione, questi assumessero proporzioni allarmanti, e di qualunque altra malattia, della cui comparsa o diffusione i medici stimassero opportuno che fosse data prontamente notizia alla direzione della sanità pubblica.

Questo Ministero, riconoscendo che, per la esattezza di tale inchiesta, è necessario che anche i medici militari denunzino alle autorità civili del comune i casi delle sovraccennate malattie verificatisi nei militari di ciascun presidio, in analogia di quanto già si pratica per i decessi, ha stabilite le seguenti norme:

1° Se trattasi di ammalati civili in case private, l'ufficiale medico dovrà senz'altro regolarsi come è prescritto pei medici civili;

2° Se trattasi invece di militari (qualunque sia il loro domicilio), o di borghesi alloggiati in edifizi militari, la denunzia dovrà essere fatta al proprio comandante di corpo o capo di servizio, il quale, a sua volta, la comunicherà al sindaco del comune, dandone contemporaneamente partecipazione al comandante del presidio;

3° Se trattasi di militari (o eccezionalmente di borghesi) ricoverati negli ospedali militari o nelle infermerie presidiarie e speciali per altre malattie, ovvero anche del personale di servizio di detti stabilimenti, la denunzia sarà fatta dal rispettivo direttore al sindaco, o al proprio comandante di corpo, se trattasi di infermerie;

4° Per ovviare poi alla possibilità di duplicati nelle denunzie, gli ufficiali medici, ogni qualvolta faranno ricoverare in uno degli anzidetti stabilimenti di cura qualche militare affetto da una delle malattie accennate innanzi, dovranno, non solo denunziarli nel modo sopra indicato, ma anche aggiungere sul *biglietto d'entrata* la annotazione « *già denunziato al sindaco del comune di* . . . . . »;

5° I direttori dei sovranominati stabilimenti di cura non dovranno quindi denunziare che i casi verificatisi nel personale di servizio da loro dipendenti, o fra i militari già ricoverati per altra malattia, o finalmente quei casi che, per circostanze speciali, non avessero potuto essere prima denunziati e quindi non risultasse sul biglietto d'entrata la annotazione prescritta.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **35.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Riparto degli ufficiali delle fortezze.** — 1° marzo.

In conformità a quanto prescrive il R. Decreto del 17 novembre 1887, il riparto degli ufficiali delle fortezze fra i singoli forti e le fortezze del Regno è stabilito nel modo che risulta dallo specchio seguente.

I colonnelli comandanti dei forti sono anche ispettori dei gruppi di forti per ciascuno di essi indicati, e dipendono direttamente dai comandanti di corpo d'armata, nel cui territorio sono situati i forti dei gruppi stessi.

Riparto degli ufficiali delle fortezze.

COMANDI di corpo d'armata nel cui territorio è collocato il gruppo dei forti	FORTI	COMANDANTI				ADDETTI				RESIDENZA dei colonnelli ispettori dei gruppi
		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	
1° gruppo.										
Torino	Fenestrelle . .	»	1	»	»	»	»	1	1	(*a*) Con residenza a Torino, presso il comando del I corpo d'armata.
	Exilles.	»	»	1	»	»	»	»	1	
	Moncenisio . .	(*a*) 1	»	»	»	»	1	1	1	
2° gruppo.										
Alessandria	Tenda	(*b*) 1	»	»	»	»	1	»	1	(*b*) Con residenza ad Alessandria, presso il comando del II corpo d'armata.
	Vinadio	»	1	»	»	»	»	1	»	
3° gruppo.										
Piacenza	Giovo	»	»	1	»	»	»	»	1	(*c*) Con residenza a Piacenza, presso il comando del IV corpo d'armata.
	Altare	(c) 1	»	»	»	»	1	1	»	
	Melogno . . .	»	»	»	1	»	»	»	»	
	Zuccarello . .	»	»	»	1	»	»	»	»	
	Nava.	»	»	1	»	»	»	»	1	
4° gruppo.										
Milano	Rocca d'Anfo .	»	»	1	»	»	»	»	1	(*d*) Con residenza a Milano, presso il comando del III corpo d'armata.
	Bard.	(*d*) 1	»	»	»	»	1	»	1	
5° gruppo.										
Verona	Rivoli	(*e*) 1	»	»	»	»	1	1	»	(*e*) Con residenza a Verona, presso il comando del V corpo d'armata.
	Pastrengo. . .	»	»	1	»	»	»	»	1	
	Val Leogra (M. Maso). .	»	»	»	1	»	»	»	»	
	Brenta (Primolano) . . .	»	»	1	»	»	»	»	»	
	Cismone. . . .	»	»	»	1	»	»	»	»	
	Legnago . . .	»	1	»	»	»	»	»	1	
	Osoppo	»	»	»	1	»	»	»	»	
	Peschiera . . .	»	1	»	»	»	»	»	1	

6° gruppo.									
Roma { Forti di Roma (M. Mario) .	(f)1	»	»	»	»	»	1	1	(f) Con residenza a Roma, presso il comando del IX corpo d'armata.
Roma { M. Argentaro.	»	»	»	1	»	»	»	»	
Fortezze.									
Alessandria. .	»	»	»	»	»	»	»	1	
Ancona	»	»	»	»	»	1	»	»	
Bologna. . . .	»	»	»	»	»	»	»	1	
Capua	»	»	»	»	»	»	»	1	
Casale.	»	»	»	»	»	»	»	1	
Gaeta	»	»	»	»	1	»	1	»	
Genova	»	»	»	»	»	1	1	1	
Mantova . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	
Messina. . . .	»	»	»	»	1	»	1	»	
Piacenza . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	
Spezia.	»	»	»	»	1	»	1	»	
Taranto	»	»	»	»	1	»	1	»	
Venezia	»	»	»	»	»	1	»	1	
Verona	»	»	»	»	1	»	2	1	

Note. — 1. Per il forte di Bard, il colonnello comandante del 4° gruppo dipende dal comandante del I corpo d'armata.

2. Nel personale assegnato alla fortezza di Genova è compreso quello occorrente per le fortificazioni di Passo del Turchino.

3. Nel personale assegnato alla fortezza di Verona è compreso quello occorrente per i forti di Posina ed Astico (Sette comuni) e per quelli di Cordevole e Cadore.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 8ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

FEBBRAIO 9. — R. Decreto N. 5230 (serie 3ª), che regola l'approdo e il soggiorno in tutto il litorale italiano dei bastimenti da guerra appartenenti a Nazioni amiche, e relative restrizioni, *pag.* 67.
MARZO 1°. — Legge 1° marzo 1888, N. 5226 (serie 3ª), che porta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. *pag.* 72.
» 4. — Regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 75.

Atto N. **36**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Regio Decreto N. 5230 (serie 3ª) che regola l'approdo e il soggiorno, in tutto il litorale italiano, dei bastimenti da guerra appartenenti a Nazioni amiche, e relative restrizioni**. — 9 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 6 aprile 1864 sulla neutralità dei porti;

Visto il R. Decreto 26 luglio 1870 che approva alcune aggiunte all'art. 13 del citato R. Decreto;

Visto il R. Decreto 27 novembre 1887, N. 5099 (serie 3ª), che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nei porti e sulle coste difese da opere militari marittime;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, d'accordo con quelli della guerra e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso ai bastimenti da guerra appartenenti a Nazioni amiche l'ancoraggio in tutto il litorale italiano, con le restrizioni imposte dai seguenti articoli 2, 3, 4 e 5 e salva restando la facoltà di vietare loro, all'occorrenza, ogni approdo, conforme il diritto delle genti.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, *Atto* N. 35, alla nota 1, a pag. 65, *sostituire la seguente*:

1. Per i forti di Bard e M. Argentaro, i colonnelli ispettori del 4° e del 6° gruppo dipendono rispettivamente dai comandanti del I e dell'VIII corpo d'armata.

Art. 2.

Nei porti considerati piazze forti marittime o porti militari, nei luoghi di ancoraggio ove esistono stabilimenti, arsenali e cantieri marittimi militari, come pure in quelle località che per la loro ubicazione possono in date eventualità acquistare una importanza militare di qualche rilievo, le navi da guerra estere non potranno soggiornare per un periodo di tempo maggiore di otto giorni, nè sarà permesso che in uno dei suddetti ancoraggi si riuniscano navi da guerra estere della stessa bandiera, in numero superiore a tre.

I limiti sopra menzionati potranno essere estesi soltanto per il caso di rilascio forzato, oppure dietro un formale permesso che dovrà essere richiesto al R. Governo per via diplomatica.

Quando nei suddetti porti o luoghi di ancoraggio approdasse una forza navale estera composta di più di tre bastimenti, l'autorità marittima locale dovrà avvisare subito il comandante in capo della forza stessa, della disposizione contenuta nel primo paragrafo del presente articolo, affinchè egli faccia allontanare le navi eccedenti il numero di tre.

Art. 3.

I porti e luoghi di ancoraggio di cui all'articolo precedente, sono:

1° Quelli contemplati nell'art. 8 del R. Decreto 27 novembre 1887, che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nei porti e sulle coste difese da opere militari marittime, cioè: Spezia, Napoli, Venezia, Porti di Lido, S. Erasmo, Alberoni, Tre Porti, Cavallino e Iesolo, Rada di Vado, Porto di Savona, Genova con le sue adiacenze verso la spiaggia della Foce, Livorno, Portoferraio, Porto Longone, Porto Santo Stefano, Civitavecchia, Gaeta, Gruppo delle isole della Maddalena ed adiacenti coste della Sardegna, Messina, Augusta, Siracusa, Taranto, Brindisi, Ancona, Palermo.

2° Alcuni altri porti ed ancoraggi che per la loro ubicazione possono in date eventualità acquistare una importanza militare di qualche rilievo, cioè: Talamone, Porto Ercole, Baia, Castellammare di Stabia, Ancoraggio del Faro di Messina, Reggio di Calabria, Milazzo, Trapani, Chioggia.

Art. 4.

Le navi da guerra estere che si trovano ancorate nelle anzidette località, sono tenute a prendere il largo ogni qualvolta ne ricevano l'invito dal Regio Governo, ancorchè non sia trascorso, dal loro arrivo, il termine consentito nell'articolo 2°.

Le stesse navi saranno pure tenute a cambiare ancoraggio, ogni qualvolta sarà loro richiesto dall'autorità marittima competente.

Art. 5.

All'arrivo di una nave da guerra estera in un porto dello Stato, le sarà dall'autorità marittima assegnato il posto di ancoraggio, in base alle prescrizioni locali.

Nel venire all'ancoraggio in un porto fortificato, entro il limite della difesa, la detta nave dovrà, quando il comando marittimo locale lo creda opportuno, accettare la guida di un ufficiale o di un piloto pratico, di fiducia del comando stesso e conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte a percorrere per l'entrata e l'uscita dal porto. Questo servizio di pilotaggio è gratuito, e nessuna responsabilità incombe al Regio Governo e ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi.

Art. 6.

L'ufficiale di marina o di porto incaricato di andare incontro ad una nave da guerra o ad una forza navale estera in arrivo in un porto dello Stato, per indicarle il posto di ancoraggio che dovrà prendere, dopo che siano compiute le formalità sanitarie, consegnerà al comandante una copia dell'unito modello di costituto, perchè vi faccia inscrivere le informazioni che col medesimo si richiedono e vi apponga la sua firma.

Dovrà pure consegnare al comandante un estratto stampato, conforme all'unito modello, delle disposizioni generali contenute nel presente Decreto.

In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale accennato si limiterà a consegnare copia dell'estratto anzidetto al comandante della nave o della forza navale, il quale dovrà mandare, osservando le precauzioni sanitarie prescritte, l'ufficiale medico, od altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale, per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto, e per avere partecipazione del trattamento sanitario a cui la nave, o le navi dovranno essere sottoposte.

Art. 7.

I bastimenti da guerra esteri che approdano nei porti o sulle coste italiane, sono tenuti a rispettare le leggi di polizia, di sanità e di finanza vigenti, ed a sottoporsi a tutti i regolamenti di porto cui sono assoggettati i bastimenti della regia marina italiana.

A tal uopo, l'autorità marittima locale fornirà al comandante tutte le informazioni occorrenti circa i regolamenti del porto.

Art. 8.

Nelle varie località marittime, difese da opere militari costiere, la bandiera nazionale dev'essere inalberata dal levare del sole al tramonto, in uno dei forti più prossimi alla imboccatura del porto o della rada, designato dal comandante della piazza.

Art. 9.

Nessun bastimento potrà eseguire rilievi od operazioni di scandaglio nelle acque territoriali, senza speciale autorizzazione del R. Governo.

Nessun bastimento da guerra estero potrà eseguire sentenze di morte nelle acque territoriali del Regno.

Art. 10.

È vietato alle navi da guerra delle potenze belligeranti che si trovano nelle acque territoriali di usare tra loro atti di ostilità.

Verificandosi una violazione a questa disposizione, quelle navi che non ubbidiranno alla intimazione di desistere, saranno trattate come nemiche dai forti e dalle navi da guerra nazionali.

Art. 11.

È proibito alle navi da guerra estere ed a quelle mercantili armate in corsa, di introdurre le prede o di arrestare e visitare bastimenti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole italiane, nonchè di fare tutti quegli altri atti che costituiscono una offesa ai diritti di sovranità dello Stato.

Art. 12.

Fatta eccezione per gli ufficiali e sottufficiali, l'equipaggio di un bastimento da guerra estero deve sempre scendere a terra disarmato.

Quando, in caso di onori funebri da rendersi a persona morta a bordo, il comandante voglia fare accompagnare il feretro da una scorta armata, dovrà chiederne il permesso rivolgendosi all'autorità marittima locale, e in mancanza di questa, direttamente a quella militare del regio esercito.

Mancando anche questa, il permesso dovrà essere chiesto all'autorità competente, pel tramite dell'ufficiale o delegato di porto od altra autorità locale.

Art. 13.

È vietato alle navi da guerra estere di eseguire esercizi di sbarco sulle coste italiane, od esercizi di tiro a portata di cannone dal litorale del Regno, senza averne ottenuto speciale autorizzazione in via diplomatica.

Art. 14.

In caso di trasgressione, spetta all'autorità militare marittima locale, od in sua mancanza, al capo dell'ufficio di porto, ed in mancanza di questo ufficio, all'autorità militare terrestre, di intimare alle navi da guerra estere la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13.

In caso di persistenza nella trasgressione o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, dette autorità saranno tenute ad opporsi colla forza, quando sia loro possibile, dandone avviso telegrafico immediato ai competenti comandanti di dipartimento marittimo e di corpo d'armata, ed ai Ministeri della guerra e della marina.

Quando si trovi nella località una batteria in condizioni di servizio, questa dovrà, nel caso estremo accennato, intimare alla nave l'ubbidienza con un tiro a palla a 400 metri da essa, e poi con un secondo a 200 metri, e nel caso di ulteriore persistenza, tirerà a palla contro gli alberi e poi contro lo scafo della nave.

Nel caso che si debba ricorrere alla forza, le varie autorità locali, cioè quella civile del porto o quelle militari della regia marina e del regio esercito, dovranno agire di concerto e prestarsi reciproco aiuto, restando la responsabilità e la direzione delle operazioni a quella militare più elevata in grado.

Qualora le autorità locali non disponessero di mezzi adatti, si limiteranno a protestare formalmente, informandone immediatamente, per telegramma, il comandante in capo del dipartimento, il comandante di corpo di armata ed i Ministeri della guerra e della marina.

Art. 15.

Rimangono abrogati gli articoli 12 e 13 del Regio Decreto 6 aprile 1864, N. 1728, serie 1ª, sulla neutralità dei porti, e quelle altre disposizioni che fossero contrarie al presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè-Viale.
F. Crispi.

N. 37. — RECLUTAMENTO. — **Legge 1° marzo 1888 N. 5226 (serie 3ª) che porta modificazioni al Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** — 1° marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª) quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1469 (serie 3ª), come pure agli articoli 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 9. Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1ª categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero totale degli inscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e 2ª categoria per ragione del numero estratto.

Art. 60. Il consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gl'inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121;

2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato art. 29, e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estra-

zione della leva alla quale presero parte, dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

3. Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

Nell'assegnazione degli inscritti alla 1ª categoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli inscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso però che il contingente di 1ª categoria della leva precedente fosse differente da quello della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risulterà proporzionale.

Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 61. Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria, computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono inscritti in capolista, però, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 66. Dopo la chiusura della sessione dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 68. È in facoltà del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1ª categoria stati riformati sotto le armi e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei consigli di leva siano stati trasferiti alla 3ª categoria.

Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1ª categoria, saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 69. La facoltà di cui nell'articolo precedente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.

Art. 75. Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sotto-prefetto ne riferisce al Ministro della guerra per ottenere una proroga; però in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sarà stabilito in base al numero degl'inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria.

Art. 78. Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Per gli inscritti però affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo, potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

Art. 87. È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purchè:

1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente;

2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'articolo 115;

3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 2.

L'articolo 74 del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito è abrogato.

Art. 3.

Al su ripetuto testo unico sono aggiunti i seguenti due articoli, dei quali il primo prenderà posto dopo l'articolo 29 di esso testo unico, ed il secondo prenderà il posto dell'abrogato articolo 74 di sopra indicato.

Art. 30. La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i consigli di leva procedono allo esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all'apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1ª categoria.

Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai consigli di leva, all'uopo convocati in sedute straordinarie, andranno in conto della ventura leva.

Art. 74. Chiusa la sessione dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti ed intervenuto che sia il regio decreto di cui all'articolo 9, i prefetti ed i sotto-prefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di 1ª categoria, a senso del successivo articolo 10, e procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà dichiarato il discarico finale della leva sulla classe dei nati nel 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 38. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra.** — 4 marzo.

In conseguenza del R. Decreto 25 gennaio 1888, col quale venne modificato l'ordinamento della scuola di guerra, e giusta il disposto dall'articolo 10 del R. Decreto stesso, è pubblicato un nuovo *Regolamento per la scuola di guerra* in data 1° marzo 1888, in sostituzione di quello in data 8 febbraio 1883, il quale rimane perciò abrogato, salvo l'eccezione di cui all'articolo 9 del succitato R. Decreto.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersi almeno di una copia di detto nuovo regolamento, imputandone l'importo rispettivamente alle spese di cancelleria o alla massa generale.

Detta copia, unitamente a quelle che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, dovranno, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 55.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 9ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo

Marzo 1°. — R. Decreto N. 5247 (serie 3ª), che abolisce l'ufficio dei Segretari generali e fissa le attribuzioni dei Sotto Segretari di Stato, *pag.* 77.
» 4. — Indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli a causa di malattie infettive, *pag.* 78.
» 8. — Legge 8 marzo 1888, N. 5248 (serie 3ª), portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, *pag.* 79.
» 8. — Legge 8 marzo 1888, N. 5249 (serie 3ª), portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, *pag.* 82.
» 12. — Istruzione relativa al R. Decreto 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 87.
» 14. — Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i distretti, *pag.* 88.
» 15. — R. Decreto che approva l'annessa istruzione contenente modificazioni alla divisa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria, *pag.* 88.

Atto N. **39**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto N. 5247 (serie 3ª) che abolisce l'ufficio dei Segretari generali e fissa le attribuzioni dei Sotto Segretari di Stato.** — 1° marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge del 12 febbraio 1888, N. 5195;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio dei Segretari generali è abolito.

Art. 2.

I Sotto Segretari di Stato coadiuvano il Ministro, ed esercitano nel rispettivo dicastero le attribuzioni che loro vengono delegate dal Ministro. Lo rappresentano in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3.

Ogni Ministro potrà, con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, determinare le attribuzioni speciali del proprio Sotto Segretario di Stato.

Le tavole che vanno annesse all'Atto N. 45, saranno pubblicate nella prossima dispensa.

Art. 4.

Lo stipendio dei Sotto Segretari di Stato sarà di lire diecimila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

Crispi.

N. **40.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità dovuta agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli a causa di malattie infettive.** — 4 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 17 febbraio 1887, col quale furono stabilite le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visto il Nostro Decreto di pari data, con cui le truppe distaccate in Africa vennero considerate in istato di guerra;

Visto il successivo Nostro Decreto 25 dicembre 1887, col quale venne modificata la tariffa della indennità dovuta per la perdita di cavalli degli ufficiali in Africa;

Considerato che in Africa i cavalli sono soggetti a speciali malattie infettive e violenti, proprie del clima tropicale, e che la morte per tali malattie può e deve, per equità, considerarsi come perdita per cause di servizio;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità stabilita per la perdita di cavalli degli ufficiali in Africa, oltre che nei casi indicati dal § 18 delle Norme per la concessione delle indennità di guerra annesse al citato Decreto 17 febbraio 1887, spetta anche nel caso che i cavalli siano perduti a causa di constatate malattie infettive dovute esclusivamente alla influenza della clima tropicale.

Art. 2.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° novembre 1887.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 41. — RECLUTAMENTO. — **Legge 8 marzo 1888, N. 5248 (serie 3ª), portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.** — 8 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 122, 123, 124 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito stato approvato con Reale Decreto 17 agosto 1882, N. 956, sono sostituiti i seguenti:

Art. 122. L'obbligo di servizio, di cui all'art. 1 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

Art. 123. La ferma è, a seconda dei casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque e di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

Art. 124. Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;

quella di anni quattro gl'inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;

quella di tre anni gl'inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano volontari nelle armi stesse;

quella di due anni gl'inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di 1ª categoria per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo;

quella di un anno per i volontari di un anno.

Art. 125. Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente.

I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai) fanno poi passaggio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio.

I militari con la ferma di anni quattro o cinque (eccettuati i sottufficiali ai quali è applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

È in facoltà del Ministro della guerra:

1° Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

2° D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Art. 2.

Agli articoli 137, 138 e 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, stato approvato con R. Decreto 17 agosto 1882, N. 956, sono sostituiti i seguenti:

Art. 137. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1° I militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni;

2° I caporali maggiori di tutte le armi, compiuta che abbiano la ferma, nonchè i militari che si trovino già in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio;

3° I militari che abbiano compiuta una o più rafferme con premio.

Art. 138. Alle rafferme con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni d'idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione che sono determinate dal regolomento:

1° I carabinieri, siano o no graduati, e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuto sotto le armi cinque anni di servizio e non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

2° I militari di truppa delle altre armi che abbiano compiuto cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni.

Art. 139. Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1° A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, i sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli;

2° A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza, e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.

Ai sottufficiali non compresi nel N. 1 del presente articolo saranno accordate le rafferme con soprassoldo di cui nella legge 8 luglio 1883, N. 1470.

Art. 3.

Il caposoldo annuo di L. 150 stabilito dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e che fu limitato ai soli sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dall'articolo 30 della legge 8 luglio 1883, N. 1470, è abolito.

È invece aumentato di quaranta centesimi l'assegno giornaliero di detti sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 4.

All'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito stato approvato con Regio Decreto 17 agosto 1482, N. 956, è sostituito il seguente:

Art. 121. Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di Regio Decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dall'effettività di servizio per dimissione volontaria, non abbiano servito almeno tre anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno compiere questo periodo di servizio come militare di truppa, dopo del quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.

Essi potranno però essere ammessi ove ne abbiano i requisiti alla rafferma con premio dopo compiuti 5 anni di servizio.

Art. 6.

La disposizione di cui all'art. 123 relativa alla decorrenza della ferma di anni cinque è applicata a tutti coloro che si trovano sotto le armi con la ferma temporanea di sottufficiale alla data della promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 42. — RECLUTAMENTO. — **Legge 8 marzo 1888 N. 5249 (serie 3ª) portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.** — 8 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 82, 86, 93, 96, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col

Regio Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª) sono sostituiti i seguenti:

Art. 82. Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando non siano dichiarati idonei sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da talune delle deformità di cui all'articolo 48, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 86. Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio di padre vivente;

2° Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;

4° Figlio unico di madre tuttora vedova;

5° Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

6° Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;

7° Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

8° Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

9° Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

10° Primogenito di orfani di padre e madre;

11° Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;

12° Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93;

13° Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;

14° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno tra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al N. 14, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal Ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.

I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

Art. 93. Nello stabilire il diritto di un inscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5° Quelli che, condannati a pene criminali sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta.

Art. 96. Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'articolo 86 non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiorenne.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'articolo 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'articolo 89 ogni qual volta si tratti di applicare l'articolo 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

Il passaggio alla 3ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 158. I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal consiglio di leva del circondario a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 160.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

I consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle relative alle altre modificazioni all'attuale testo unico che fossero state approvate con leggi promulgate prima o contemporaneamente alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 43. — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione relativa al R. Decreto 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali. (Allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare)**. — 12 marzo.

È approvata la seguente istruzione sui matrimoni degli ufficiali:

§ 1. L'ufficiale che desidera contrarre matrimonio deve presentare direttamente al comandante del proprio corpo od al capo di servizio dal quale dipende la sua domanda, indirizzata al Ministero della guerra e scritta su carta bollata da L. 1, contenente tutte le indicazioni di cui al secondo capoverso dell'art. 1 del R. Decreto 31 luglio 1871.

§ 2. Il comandante del corpo o il capo di servizio, a senso del § 566 del Regolamento di disciplina militare, trasmette per la via gerarchica la suddetta domanda al Ministero della guerra, esprimendo il suo parere circa la onorabilità della progettata unione.

§ 3. Le autorità per le quali la domanda medesima deve passare, vi appongono il loro visto e vi aggiungono tutte quelle osservazioni che ravvisano opportune sulla convenienza dell'unione progettata.

§ 4. L'ufficiale, ammesso a provare la validità della rendita a norma dell'art. 2 dell'anzidetto R. Decreto, deve aver presente che l'ipoteca o sicurezza della rendita stessa vuole essere stipulata od inscritta secondo le disposizioni degli articoli 1967, 1979, 1987 del Codice civile, o degli articoli 26, 27, 100, 103, 112, 117, 118, 120 del Regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, secondo che trattisi d'iscrizione sopra beni immobili o di vincoli di titoli del debito pubblico.

Egli dovrà compiere tale formalità in un termine non maggiore di mesi sei dalla data del Decreto ministeriale che lo autorizzò a senso dell'art. 2 del R. Decreto 31 luglio 1871 sopracitato a provare la idoneità e sicurezza della rendita voluta dalla legge, depositando a tal uopo nella segreteria del tribunale supremo di guerra e marina tutti i documenti necessari a fornire la predetta prova legalmente valida e completa.

§ 5. Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di mesi sei dalla data del regio assentimento, questo s'intenderà privo di effetto.

§ 6. Nel caso di cessazione dal servizio dell'ufficiale ammogliato, il comandante del corpo od il capo di servizio è autorizzato a rilasciare la dichiarazione della quale è parola all'art. 13 dell'anzidetto R. Decreto.

Su tale documento deve essere impresso il bollo d'ufficio ed indicata la data della disposizione Sovrana che vi si riferisce, come pure la data e il numero della dispensa del *Bollettino* ove trovasi promulgata la disposizione medesima.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **44.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i distretti.** — 14 marzo.

1. I maggiori in servizio temporaneo presso i distretti, di cui è cenno alla Tabella N. 11 del R. Decreto 3 luglio 1887, non possono rimanere in tale posizione oltre i due anni.

2. Ai predetti maggiori, come attribuzioni speciali di servizio, sono affidati i seguenti incarichi:

a) Sorveglianza del servizio interno del distretto;

b) Direzione immediata di qualsiasi istruzione tanto del personale permanente quanto dei contingenti chiamati sotto le armi;

c) Direzione di tutti i lavori matricolari affidati al distretto, sostituendo in ciò il maggiore relatore.

Di tali incarichi rispondono direttamente al comandante del distretto.

3. I maggiori suddetti non possono essere nominati relatori; assumono però le veci di relatore, quando nel distretto cui sono ascritti non sia presente alcun altro ufficiale superiore in sottordine.

4. Ad essi, preferibilmente, sono affidate le funzioni di delegato in 1° presso i consigli di leva.

5. Nelle licenze essi alternano con gli altri ufficiali superiori del distretto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **45.** — DIVISA E VESTIARIO. — **R. Decreto che approva l'annessa Istruzione contenente modificazioni alla divisa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.** — 15 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto del 5 agosto 1871 circa la divisa degli ufficiali delle armi di artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la annessa Istruzione per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, la quale stabilisce modificazioni alla divisa degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

ISTRUZIONE *contenente modificazioni alla divisa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.*

BANDOLIERA E GIBERNA.

Sono adottate per gli ufficiali superiori dell'arma d'artiglieria la bandoliera e la giberna attualmente prescritte per gli ufficiali inferiori di detta arma.

Le prescrizioni ora in vigore relativamente all'uso della giberna e della bandoliera, vengono per conseguenza estese eziandio agli ufficiali superiori d'artiglieria.

BARDATURA PEI CAVALLI.

GRANDE BARDATURA.

La grande bardatura si compone di una sella completa, un pettorale, una gualdrappa, due tasche da sella, un sopraffascia, una briglia.

Sella.

La sella sarà di foggia detta all'inglese, avrà il seggio ed i quartieri piccoli e grandi in cuoio naturale; questi ultimi potranno, o non, essere imbottiti. La cinghia sarà fatta con cordicella e terminata da ambe le parti con tre fibbie doppie.

Le staffe, in ferro forbito, avranno il predellino di forma elittica.

Gli staffili saranno di cuoio naturale. Alla sella sono applicate alcune camere, le quali servono ad appendere alcune parti della bardatura, come verrà in seguito descritto (Figura 1ª, Tavola Iª).

Pettorale.

Il pettorale è identico a quello della bardatura attuale. Esso viene unito alla sella affibbiando i riscontri delle sue coreggie superiori a due fibbie applicate a due camerelle praticate sotto ai quartieri piccoli della sella (Figura 1ª, Tavola Iª).

Gualdrappa.

La gualdrappa è di panno turchino scuro; deve collocarsi sotto la sella; ha lateralmente la larghezza di m. 0,820; anteriormente è di m. 1,160; e posteriormente di m. 1,560; la sua lunghezza, misurata sul dorso del cavallo sarà di m. 0,642.

Avrà la parte anteriore di forma semicircolare e la posteriore protesa a forma arrotondata, con un raggio di m. 0,047; nell'angolo di questa ultima sarà sovrapposta una granata in ricamo d'oro, nel corpo della quale vi sarà, pure sovrapposta, in ricamo dello stesso metallo, la cifra reale collo scettro (Figura 2ª, Tavola Iª).

La gualdrappa tutt'attorno sarà guernita con un gallone in lana nera della larghezza di m. 0,038.

A riparo del guasto che la cinghia e la sciabola tendono a fare alla gualdrappa, alla parte inferiore dei lati di questa, saranno cucite due placche oblunghe di corame verniciato; quella di destra lunga m. 0,250 e quella di sinistra lunga m. 0,350; messa questa ultima in modo che la sua maggior lunghezza serva a riparare dai guasti che può produrre la sciabola.

Tasche da sella.

Le tasche da sella sono attaccate al davanti della sella e sono le stesse attualmente in uso, colla differenza che alle medesime, nella grande bardatura, viene applicato un coperchio rivestito di pelle nera di foca ed orlato di marocchino nero verniciato, sul quale è fissato un fregio identico a quello che l'ufficiale porta sul chepì. Detto coperchio viene investito a modo di guaina sulle borse succitate, assicurandolo al di sotto delle medesime, mediante un coreggiuolo con fibbia attaccato alla parte superiore del coperchio e che passando per una feritoia praticata nel cappelletto delle borse, si affibbia ad un riscontro cucito alle borse stesse. Le borse così rivestite devono risultare delle dimensioni e della foggia di quelle adottate per la bardatura dei cavalli degli ufficiali delle altre armi.

Sopraffascia.

Il sopraffascia è identico a quello dell'attuale grande bardatura.

Briglia e filetto.

La briglia e filetto è la stessa dell'attuale bardatura colle seguenti modificazioni:

Il rosone invece che da due trecciuole di corame, è sostenuto da due catenelle dell'istessa forma di quelle del sopracapo, attaccate, da una parte alle piastrelle piccole del frontale, e dall'altra parte, sono riunite alla museruola con due riscontri di cuoio che entrano nell'ardiglione delle fibbie della museruola stessa.

La museruola è guernita con tre piastrelle, una grande e due piccole della stessa forma e dimensioni di quelle del frontale. La grande è applicata al centro della museruola; le due piccole a m. 0,06 dalla grande.

Il soggolo non porta più nè i passanti scorrevoli in cuoio, nè la mezzaluna di metallo, ma è invece affibbiato al sopracapo dalle due estremità mediante due fibbie e due passanti di metallo, identici alle altre fibbie e passanti della briglia. (Figura 3ª, Tavola II).

BARDATURA ORDINARIA.

Colla bardatura ordinaria si fa uso:

di sella all'inglese delle stesse dimensioni e forma di quella di parata;

di una copertina sottosella di panno turchino o di un feltro dello stesso colore, avente un bordo di tessuto di lana nera della larghezza di m. 0,038, al lato posteriore sinistro un pezzo di corame nero verniciato, ed al lato destro una tasca di vacchetta nera larga m. 0,20 ed alta m. 0,16, chiusa dalla parte superiore da un coperchio, che viene fissato alla tasca mediante una fibbia e riscontro;

di una briglia di foggia all'inglese, in corame nero verniciato o no, con fibbie doppie ovali in metallo giallo; i passanti saranno in corame nero.

Colla bardatura ordinaria si può far uso di un sopraffascia sulla sella.

BARDATURA DI MARCIA.

Colla bardatura di marcia si farà uso della briglia, del pettorale, del sopraffascia e della sella prescritta per la grande bardatura, colla differenza che alle tasche da sella non è applicato il coperchio di pelle di foca.

Al di sopra di dette tasche viene assicurato il pastrano arrotolato e munito nel suo mezzo di una ciappa di cuoio naturale, destinata ad impedire che lo sfregamento delle redini guasti od insudici il pastrano stesso (Figura 4ª, Tavola IIª).

Alla sella sono inoltre appese le due bisaccie di cuoio nero verniciato o no, ora in uso, assicurandole nella parte superiore mediante i relativi riscontri ad una camerella ricoperta di cuoio naturale, fissata alla parte centrale posteriore dell'arcione della sella, e nella parte inferiore alla cinghia per mezzo di appositi coreggiuoli con fibbia (Figura 4ª, Tavola IIª).

Si farà uso della copertina o feltro sottosella della bardatura ordinaria, sotto al quale si potrà portare una coperta di lana piegata in modo da rimanere completamente nascosta dalla copertina o feltro succitato.

Avvertenza.

Le modificazioni alla divisa stabilite dalla presente Istruzione, andranno in vigore alla data della medesima; è però accordata agli ufficiali la dilazione fino al 1° gennaio del 1889 per mandare ad effetto le modificazioni succitate.

Roma, il 15 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo.

MARZO 1°. — R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale d'artiglieria, *pag.* 93.
» 18. — Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma di artiglieria (treno), *pag.* 93.
» 22. — Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità, *pag.* 94.

Atto N. **46**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale d'artiglieria.** — 1° marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Visto il Nostro Decreto in data 14 luglio 1887 per la costituzione di un Corpo speciale d'Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Colla data 1° aprile 1888 è costituita in Massaua una direzione territoriale d'artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **47**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma di artiglieria (treno).** — 18 marzo.

Occorrendo di aumentare, nell'interesse del servizio, il reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma di artiglieria (treno), questo Ministero determina quanto segue.

I sottufficiali, con 8 o più anni di servizio, inviati in congedo illimitato dall'arma di cavalleria potranno soltanto concorrere alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di artiglieria (treno).

Le domande dei detti sottufficiali per la nomina al grado predetto saranno trasmesse dalle autorità militari competenti al Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria), osservando nel resto le norme stabilite dall'*Atto* N. 133 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 48. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità**. — 22 marzo.

In relazione alla tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito, approvate con R. Decreto 3 luglio 1887 e pubblicate con *Atto* Ministeriale N. 154 dell'anno stesso, e nelle quali i sottufficiali di maggiorità e di contabilità furono genericamente specificati senza designazione di grado, il Ministero determina che per la nomina e promozione dei detti sottufficiali si adottino le prescrizioni e norme seguenti:

1° Le vacanze in organico dei sottufficiali di maggiorità, che non hanno impiego o carica speciale, sono ripianate con furieri scelti fra i furieri di compagnia (squadrone o batteria) che hanno i requisiti e sono designati, a tenore del § 67 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, per essere promossi furieri maggiori.

2° Quando per ripianare una vacanza esistente nel grado di furiere maggiore sia designato uno dei suddetti furieri di maggiorità, esso potrà, ove esigenze di servizio lo suggeriscano, e con speciale deliberazione della commissione di avanzamento, essere promosso furiere maggiore continuando nel suo impiego, nel tempo istesso in cui, per ripianare la suddetta vacanza, sia promosso furiere maggiore un furiere di lui meno anziano di grado.

3° Le vacanze nell'impiego di sottufficiale di contabilità, sono ripianate colla nomina a tale impiego di sergenti che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado, a tenore del § 119 del citato regolamento sullo stato dei sottufficiali.

4° Il sergente di contabilità dichiarato promovibile e che, per suo turno, debba essere promosso furiere di compagnia (squadrone o batteria) potrà, ove esigenze di servizio lo suggeriscano, e con speciale deliberazione della commissione di avanzamento, essere promosso furiere continuando nel suo impiego (anche se non raggiunge i limiti di anzianità indicati dal § 68 del citato regolamento) e potrà inoltre, ed in tale caso, essere dispensato dall'esperimento di cui è proposito al § 65 del regolamento stesso.

5° Il furiere di contabilità che, a senso del § 67 del precitato regolamento, sia designato per la promozione a furiere maggiore, potrà, ove esigenze di servizio lo suggeriscano, e con speciale deliberazione della commissione di avanzamento, essere promosso a tal grado continuando nel suo impiego, anche se non raggiunge i limiti di anzianità indicati nel già citato § 68, ed allorquando sia promosso furiere maggiore (a tenore del suddetto § 67) un furiere del corpo di lui meno anziano di grado.

6° Soltanto in via eccezionale, e quando assolute esigenze di servizio lo esigano, possono essere nominati direttamente all'impiego di sottufficiale di maggiorità dei furieri maggiori ed all'impiego di sottufficiale di contabilità dei furieri e furieri maggiori. In tali casi, i corpi invieranno al Ministero, (direzione generale leve e truppa) le relative e motivate proposte.

7° Mentre nulla è innovato per ciò che riguarda la nomina dei sottufficiali di maggiorità con impiego o carica speciale e per ciò che ha tratto alle promozioni per anzianità di grado o di servizio dei detti sottufficiali e di quelli di contabilità a senso dei §§ 68, 69, 70 del precitato regolamento sullo stato dei sottufficiali, il Ministero determina, che le prescrizioni contenute nei detti paragrafi siano estese a tutti indistintamente i sottufficiali di maggiorità, anche se non ricoprono un impiego od una carica speciale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 11ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo

MARZO 21. — Istruzione per l'esecuzione delle leggi 1° e 8 marzo 1888, N. 5226 e 5249, in quanto concerne i renitenti alla leva, *pag.* 97.
» 23. — Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 8 marzo 1888, N. 5248, relativamente alle ferme ed alle rafferme dei militari di truppa, *pag.* 114.
» 28. — Circa il rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli, *pag.* 117.

Atto N. **49**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'esecuzione delle leggi 1° e 8 marzo 1888, N. 5226 e 5249 (serie 3ª), in quanto concerne i renitenti alla leva.** — 21 marzo.

Ai termini degli articoli 66, 158, 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento, stato approvato col R. Decreto 17 agosto 1882, i renitenti alla leva che si presentavano spontanei o che venivano arrestati, erano sottoposti ad una visita preliminare sommaria; quindi cancellati dalle liste dei renitenti; poi denunciati al competente tribunale correzionale pel relativo procedimento penale per la renitenza; infine: subito dopo il giudizio, se assolti, o dopo espiata la pena, se condannati, sottoposti all'esame definitivo ed arruolamento.

I renitenti poi, tanto se assolti che condannati, potevano essere assegnati alla 3ª categoria qualora vi avessero avuto diritto al tempo della loro leva, con questa differenza però: che gli assolti vi avevano diritto tuttochè nel giorno dell'arruolamento non si trovassero più nelle condizioni in cui si trovavano al tempo della leva; i condannati per contrario vi avevano diritto soltanto allorchè nel giorno dell'arruolamento si fossero trovati nelle stesse condizioni in cui si trovavano al tempo della leva.

Il disposto dai detti articoli essendo stato notevolmente modificato dalle leggi 1° ed 8 del corrente marzo, numeri 5226 e 5249 testè pubblicate, si rende opportuno di mettere in chiaro le nuove disposizioni, le quali si possono riassumere nelle seguenti:

Che i renitenti presentatisi od arrestati devono essere subito sottoposti all'esame definitivo ed arruolamento (articolo 158, p. p.);

Che non devono essere cancellati dalle liste se non dopo il detto esame ed arruolamento (art. 158, ultimo alinea);

Che gli arruolati nella prima categoria devono essere subito avviati sotto le armi (art. 158, p. p., ed art. 66);

Che gli arruolati, dopo chiusa la sessione di una leva e prima che sia aperta la sessione della leva susseguente, devono essere arruolati in conto della detta prima leva a chiamarsi; senonchè, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, debbono seguire la sorte degli inscritti della leva in corso al tempo in cui ha luogo l'arruolamento (art. 66);

Che la denunzia dei detti renitenti all'autorità giudiziaria deve seguire, e non procedere, il detto esame definitivo ed arruomento (art. 158, primo al.);

Che i renitenti ascritti alla 1ª categoria, venendo condannati, debbono espiare la pena soltanto dopo che siano stati inviati in congedo illimitato (art. 159, ultimo al.);

Che a differenza dei renitenti assolti, i quali possono far valere il diritto d'assegnazione alla 3ª categoria che loro spettava al tempo della leva, quantunque più non sussista all'atto del loro arruolamento, i renitenti condannati invece, perchè possano conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, occorre, non solamente che vi abbiano avuto diritto al tempo della leva, ma che vi abbiano diritto tuttavia per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente all'atto del loro arruolamento (art. 160, alinea);

Infine: che il renitente presentatosi od arrestato può ottenere la assegnazione alla 3ª categoria nel giorno stesso dell'arruolamento, qualora comprovi che qualunque sarà per essere l'esito del giudizio cui verrà sottoposto pel reato di renitenza, abbia sempre diritto di essere assegnato alla detta categoria (art. 158, prima parte).

Dovendo le dette nuove disposizioni essere convenientemente attuate a datare dal 26 marzo corrente, questo Ministero crede opportuno di far seguire la presente istruzione:

I. — *Dichiarazione di renitenza.*

§ 1. L'inscritto che senza un legittimo impedimento, debitamente comprovato, non si presenta al consiglio di leva nel giorno indicato nel manifesto per l'esame definitivo ed arruolamento degl'inscritti del rispettivo mandamento, è dallo stesso consiglio dichiarato renitente.

§ 2. Gl'inscritti di leve anteriori non arruolati, che, per effetto di una delle disposizioni della legge, siano intimati a presentarsi davanti al consiglio di leva, qualora non obbedissero, senza provare di essere legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti.

Nel caso invece di comprovato impedimento saranno i detti inscritti rimandati ad altra seduta, dandosene avviso all'arma dei carabinieri reali.

Appena cessato l'impedimento, i consigli di leva decideranno sulla loro sorte.

§ 3. Le dichiarazioni di renitenza dovranno risultare tanto sulle liste di estrazione quanto su quelle di leva.

II. — *Pubblicazione delle liste generali e parziali dei renitenti, e formazione del registro degli stessi per comune.*

§ 4. Dieci giorni dopo la chiusura della sessione i prefetti o sottoprefetti faranno pubblicare nel capoluogo del circondario la lista generale degli inscritti stati dichiarati renitenti.

La stessa lista sarà, per copia conforme, contemporaneamente trasmessa al procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del circondario, al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, nonchè al Ministro della guerra.

Per cura dei prefetti o sottoprefetti le liste parziali dei renitenti saranno eziandio pubblicate nei comuni, ai quali i medesimi appartengono per fatto di leva.

Queste liste saranno compilate conforme ai modelli N. 61 e 62 del regolamento sul reclutamento, con che però dovranno ritenersi come annullate le colonne intitolate: *categoria della quale avrebbe dovuto far parte in ragione del numero estratto*, non potendo la detta categoria essere determinata in via definitiva se non dopo chiuso il secondo periodo della leva alla quale i detti renitenti concorrono.

Le pubblicazioni e comunicazioni di cui sopra verranno eseguite anche a riguardo degl'inscritti di leve anteriori dichiarati renitenti e di cui nel § 2.

§ 5. I comandanti dell'arma dei carabinieri reali di ciascun circondario, dopo la pubblicazione delle liste generali dei renitenti, dirameranno ai comandanti delle stazioni gli stati nominativi dei renitenti appartenenti ai comuni compresi nella circoscrizione di ciascuna stazione.

Se ai comandanti suddetti risulterà che un renitente trovisi domiciliato in altro circondario, ne informeranno immediatamente il comandante dell'arma in quel circondario, somministrandogli all'uopo tutte le indicazioni che abbiano potuto raccogliere.

§ 6. Presso ciascun circondario e presso ciascun comune le liste generali e parziali dei renitenti saranno di leva in leva riunite, e formeranno un fascicolo con la denominazione di *Lista dei renitenti del circondario di* . . . . o del *comune di* . . . . .

§ 7. Con la scorta delle liste di cui al § 4 i sindaci terranno un registro per iscrivervi i renitenti del loro comune.

Il registro sarà conforme al modello N. 63 del regolamento sul reclutamento.

III. — *Arresto dei renitenti e pratiche per rintracciarli.*

§ 8. I renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale.

Possono essere arrestati anche prima della pubblicazione della lista, ma dopo la dichiarazione di renitenza, per ordine del presidente del consiglio di leva. L'ordine di arresto dovrà sempre da questi essere emanato, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota.

§ 9. L'incarico di inseguire e di arrestare i renitenti è affidato agli agenti della forza pubblica, e più specialmente all'arma dei carabinieri reali.

§ 10. Sarà concesso un premio di venti lire agli agenti della pubblica forza che arrestano un renitente.

§ 11. Il premio di cui al paragrafo precedente non è dovuto quando l'individuo arrestato per altro reato venga poi a scoprirsi essere anche renitente.

§ 12. I prefetti o sottoprefetti una volta ogni semestre, o più spesso se occorra, verificheranno col comandante locale dei carabinieri reali se le liste esistenti presso quell'arma concordino con quelle esistenti negli uffici della prefettura o sottoprefettura, ed avviseranno ai mezzi di ridurre i detti renitenti all'obbedienza.

§ 13. Corre obbligo ai sindaci di cooperare alla presentazione volontaria od allo arresto dei renitenti, somministrando all'uopo all'arma dei carabinieri reali tutte le indicazioni atte a secondarne la ricerca.

I sindaci impiegheranno altresì la loro influenza per convincere gli inscritti che essi non impunemente cercherebbero sottrarsi al servizio militare.

§ 14. I sindaci eserciteranno puranche una severa vigilanza sugli estranei al comune che venissero a domiciliarvisi, quando si supponesse che per la loro età abbiano dovuto o debbano concorrere alla leva.

§ 15. Nei primi giorni di ogni anno i sindaci trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto una nota circostanziata degli inscritti del loro comune, tuttora in istato di renitenza.

Questa nota conforme al modello N. 64 del regolamento sul reclutamento sarà suddivisa per classi, ed in essa si accennerà non solamente alle diligenze praticate nella ricerca dei renitenti, ma ben anco alle circostanze seguenti:

se il renitente trovisi in qualche altro comune;

se sia comparso in paese nel corso dell'anno precedente e trovi asilo presso la sua famiglia o presso altre persone;

se trovisi all'estero, indicando lo Stato, la provincia, il dipartimento, il distretto, od il comune di sua dimora, l'arte che esercita e tutte le altre notizie che possono facilitare, ove d'uopo, la ricerca del medesimo in quello Stato.

IV. — *Renitenti arrestati o presentatisi spontanei.*

Norme generali.

§ 16. Il renitente arrestato dai carabinieri reali o da altri agenti della pubblica forza sarà tradotto innanzi al prefetto o sottoprefetto da cui dipende per fatto di leva.

L'atto d'arresto sarà trasmesso in duplice copia allo stesso prefetto o sottoprefetto, il quale, dopochè il consiglio avrà riconosciuta l'identità personale dell'arrestato e la sua condizione di renitente, apporrà su una delle copie dell'atto stesso l'annotazione seguente:

« *Il soprannominato N. N. della classe* 18. . . *risulta de-*
« *scritto sulla lista dei renitenti del comune di* . . . .
« *mandamento di* . . . . *al n.* . . .
« *In fede* . . . . . . *il* . . . . 18 . . .
« Il Prefetto (o il Sottoprefetto) ».

La copia su cui sarà fatta questa annotazione verrà restituita agli agenti che operarono l'arresto per gli effetti di cui al § 10.

§ 17. Il renitente, che si costituisce spontaneamente a qualunque autorità, dovrà essere indirizzato al prefetto o sottoprefetto da cui dipende per fatto di leva con atto da cui risulti della sua volontaria costituzione.

V. — *Renitenti della leva in corso arrestati o presentatisi spontanei durante la sessione.*

§ 18. I renitenti alla leva in corso che si presentano spontanei o che, nel caso di cui al § 8, vengono arrestati prima della chiusura della sessione, i quali comprovino di non aver potuto per un legittimo impedimento presentarsi al consiglio di leva, non saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Il consiglio fino al termine della sessione potrà ammettere le giustificazioni addotte dai medesimi, cancellando la loro nota di renitenza.

§ 19. Della facoltà discrezionale di cui al paragrafo precedente, i consigli di leva potranno far uso allorquando l'inscritto si fosse trovato in condizione di ottenere l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ed in tutti gli altri casi nei quali si possa escludere intieramente il dolo, ed il proposito deliberato di sottrarsi agli obblighi di leva.

§ 20. Sia che il renitente venga prosciolto dall'imputazione di renitenza per decisione del consiglio di leva, sia che non venga prosciolto dalla detta imputazione, dovrà essere visitato e se abile arruolato;

Quelli pei quali venne decisa la denunzia all'autorità giudiziaria verranno per cura del prefetto o sottoprefetto subito denunziati colle norme prescritte dal capo VIII della presente istruzione, e se arruolati nella 1ª *categoria, avviati subito sotto le armi.*

VI. — *Renitenti della leva in corso presentatisi od arrestati durante il secondo periodo della leva stessa o renitenti di leve precedenti.*

Esame definitivo ed arruolamento.

§ 21. Sia che il renitente si costituisca spontaneo, sia che venga arrestato, sarà subito sottoposto all'esame definitivo ed arruolamento dal consiglio di leva espressamente riunito per cura del prefetto o sottoprefetto senza che occorra speciale autorizzazione.

§ 22. Qualora la detta visita non possa subito aver luogo, ed il visitando sia un renitente presentatosi spontaneo, dovrà questi essere munito del certificato di presentazione e contemporaneo precetto conforme al modello *M* dell'appendice al regolamento sul reclutamento, e quindi dovrà essere senz'altro licenziato.

Il renitente stato arrestato non potrà per contrario essere rilasciato in libertà.

Nelle carceri delle città, sedi di consiglio di leva, sarà destinata una stanza per la custodia dei renitenti stati arrestati.

§ 23. Qualora nell'eseguire la detta visita si manifestasse la necessità di inviare il visitando in osservazione all'ospedale militare per uno dei motivi espressi dal § 90 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, il consiglio di leva dovrà ordinare il detto invio.

§ 24. I renitenti che sieno arrestati o si presentino spontaneamente dopo l'età in cui cessa l'obbligo del servizio militare, devono anch'essi essere posti a disposizione dell'autorità giudiziaria per il procedimento penale, senza che occorra siano visitati.

§ 25. I renitenti che per riportata condanna debbano essere dichiarati esclusi dal servizio militare a termini dell'articolo 3 della legge sul reclutamento, o non possano essere ammessi a far parte dell'esercito ai termini dell'articolo 4 della legge stessa, prima di venire denunziati all'autorità giudiziaria, devono invece essere sottoposti a visita.

Nel dubbio sull'abilità che avrebbero avuto al militare servizio, e quand'anche avrebbero potuto essere mandati rivedibili, dovranno essere qualificati senz'altro come *inabili*.

Trattandosi di decidere su questione di esclusione, i signori prefetti o sottoprefetti dovranno prima riferirne al Ministero della guerra, trasmettendogli i documenti in base ai quali dovrebbe essere pronunciata la detta esclusione.

§ 26. I renitenti che vengono riconosciuti idonei al servizio militare saranno arruolati ed assegnati alla 1ª od alla 2ª categoria secondo la sorte del numero ad essi toccato nell'estrazione, ed anche alla 3ª categoria se comprovino di avervi diritto ai termini del capo XII della presente istruzione.

Se comprovino che vi avranno diritto nel caso che verranno assolti, saranno arruolati nella 1ª e 2ª categoria secondo il numero d'estrazione, e contemporaneamente mandati per l'assegnazione alla detta 3ª categoria al tempo in cui sarà stato ultimato il giudizio, osservato però, per quelli arruolati nella 1ª categoria, il disposto dal § 33.

§ 27. Il renitente della leva in corso sottoposto all'esame definitivo ed arruolamento nel secondo periodo della leva stessa:

se per anco non hanno avuto luogo il riparto e la sistemazione del contingente, deve essere assegnato alla categoria alla quale avrebbe dovuto essere assegnato nella sessione, salvo, dopo eseguito il detto riparto e la detta sistemazione, ad essere trasferto, occorrendo, di categoria, e se trasferito alla 1ª, essere avviato subito sotto le armi;

se per contrario il detto riparto e la detta sistemazione hanno già avuto luogo, dovrà essere assegnato alla categoria alla quale sarebbe stato assegnato nella detta sistemazione.

Una volta poi chiusa ogni operazione della leva in corso, e quando cioè il contingente sarà rimasto definitivamente sistemato, si dovrà verificare a quale categoria avrebbe dovuto essere assegnato in via definitiva il renitente, tenuto per base il numero d'estrazione toccato in sorte all'inscritto che ultimo venne assegnato alla 1ª categoria del mandamento cui appartiene il renitente stesso, e se del caso, trasferito di categoria, e se di 1ª categoria, avviarlo sotto le armi.

§ 28. I renitenti arruolati dopo chiusa la sessione della leva in corso e prima che sia aperta la sessione della prima leva a chiamarsi, saranno arruolati in conto della detta prima leva a chiamarsi; quelli invece arruolati durante la sessione della leva chiamata sono arruolati in conto di questa stessa leva.

§ 29. Non potranno essere mandati rivedibili alla ventura leva che quei renitenti che per ragione di età appartengono alla leva in corso o da quella immediatamente precedente alla stessa.

Nel caso contrario dovranno essere senz'altro riformati.

§ 30. I renitenti dichiarati inabili al servizio militare vanno riformati, eccezione fatta per quelli che devono essere esclusi o dichiarati non ammessibili a far parte dell'esercito.

§ 31. Le formole delle decisioni del consiglio saranno le seguenti:

« *Prosciolto da ogni obbligo di servizio militare per ra-*
« *gioni di età, art 1 della legge.*

« *Abile (od inabile), escluso, articolo 3 della legge; condan-*
« *nato. . . .*

« *Abile (od inabile), non ammesso, articolo 4 della legge*
« *per . . . .*

« *Rimandato prima ventura leva per . . . .*

« *Abile, arruolato 1ª (o 2ª) categoria.*

« *Abile, arruolato 3ª categoria per . . . .*

« *Abile, arruolato 1ª (o 2ª) categoria, mandato per l'asse-*
« *gnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio penale, se verrà*
« *assolto, per . . . .*

« *Riformato per . . . .*

§ 32. L'ufficiale delegato dovrà informare delle decisioni del consiglio di leva mediante annotazioni sull' elenco modello N. 15 del regolamento sul reclutamento, il comandante del distretto militare, il quale ne terrà conto nel formulare sul foglio matricolare la specie dell'arruolamento contratto dall'individuo.

VII. — *Trattamento cui devono essere sottoposti i renitenti dopo l'esame definitivo e arruolamento.*

§ 33. I renitenti presentatisi od arrestati, stati arruolati nella 1ª categoria (compresi quelli stati mandati a dopo il giudizio per l'assegnazione alla 3ª categoria, nel caso che saranno assolti) devono subito essere avviati sotto le armi.

Per quanto concerne però la decorrenza della ferma dessi seguono la sorte degli inscritti della leva in corso al tempo in cui ha luogo l'arruolamento.

§ 34. Non appena arrivati al distretto i detti renitenti vengono sottoposti a visita, quindi se abili assegnati ai corpi.

Non devono essere assegnati ai corpi coloro che risultano stati mandati per l'assegnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio se assolti, i quali verranno temporaneamente trattenuti presso le compagnie permanenti del distretto, in attesa del detto giudizio ed assegnati poi a seconda della loro attitudine ad un corpo, nel caso che venissero condannati.

Giunti al corpo i renitenti vengono sottoposti a nuova visita.

Sì nell'una che nell'altra delle dette visite, se il renitente viene giudicato inabile al servizio militare, è sottoposto a rassegna per quindi essere mandato rivedibile alla leva ventura od essere riformato, a seconda dei casi.

Sarà cura del comandante del distretto di tenere informato il prefetto o sottoprefetto dell'esito delle dette visite e delle dette assegnazioni ai corpi per le partecipazioni di conseguenza all'autorità giudiziaria giusta il disposto del § 41.

§ 35. Dei renitenti stati arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria, mandati rivedibili, riformati, prosciolti da ogni obbligo di servizio, esclusi e non ammessi a far parte dell'esercito, taluni, devono essere licenziati, altri devono esser fatti ricondurre nella stanza di custodia:

devono essere licenziati, coll'obbligo però di tenersi pronti alle ingiunzioni del tribunale cui vanno ad essere denunziati quelli che si presentano spontanei;

devono essere fatti ricondurre nella stanza di custodia per essere deferiti all'autorità giudiziaria in istato di arresto quelli appunto che risultano stati arrestati, spettando soltanto per questi alla detta autorità il pronunziare sul loro rilascio o non in libertà provvisoria.

VIII. — *Denunzia dei renitenti e correi all'autorità giudiziaria.*

§ 36. Immediatamente dopo l'esame definitivo ed arruolamento, tutti indistintamente i renitenti, compresi i riformati, i mandati rivedibili, gli esclusi, ecc., devono essere denunziati all'autorità giudiziaria pel relativo procedimento penale per la renitenza.

La denunzia dev'essere individuale non mai collettiva.

§ 37. Pei renitenti stati arruolati nella 1ª categoria (epperò che si trovano sotto le armi) non che pei renitenti stati arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria, mandati rivedibili, ecc., stati licenziati dopo l'esame definitivo e l'arruolamento perchè presentatisi spontanei, la denunzia si compie colla pura e semplice trasmissione dell'atto di denunzia, corredato dai voluti documenti al procuratore del Re presso il competente tribunale correzionale.

§ 38. Pei renitenti stati trattenuti nella stanza di custodia dopo il loro esame definitivo ed arruolamento perchè stati arrestati e perchè non dovettero far parte della 1ª categoria, la denunzia si effettua col fare tradurre immantinente il detenuto davanti il procuratore del Re presso il locale tribunale correzionale (se c'è) o davanti al pretore del locale mandamento (se non c'è tribunale) e col fare tenere contemporaneamente all'uno od all'altro dei detti magistrati, a seconda dei casi, l'atto di denunzia del renitente corredato dai relativi documenti.

§ 39. I documenti che devono essere uniti all'atto di denunzia sono:

a) l'estratto della lista d'estrazione relativo al denunziato;

b) copia autentica della decisione del consiglio di leva che lo dichiarò renitente;

c) il processo verbale d'arresto o di presentazione spontanea;

d) copia autentica della decisione del consiglio di leva circa l'abilità o l'inabilità del renitente al servizio militare ed i di lui obblighi del servizio stesso.

§ 40. Pei renitenti stati arruolati nella 1ª categoria e contemporaneamente stati mandati a provare il loro diritto d'assegnazione alla 3ª categoria dopo il giudizio penale per la renitenza, il prefetto o sottoprefetto, nel denunziarli all'autorità giudiziaria, interesserà l'autorità stessa onde siano sottoposti di urgenza al detto giudizio penale in considerazione appunto degli effetti che dal giudizio stesso possono derivare.

Farà notare in pari tempo alla prefata autorità che a facilitare il detto còmpito, il giudicando, invece di essere assegnato ad un corpo, è trattenuto presso il distretto militare di leva, a termini del § 34.

§ 41. Pei suddetti renitenti poi, non che per gli altri tutti stati arruolati nella 1ª categoria, il prefetto o sottoprefetto, nel denunziarli all'autorità giudiziaria, si riserverà di parteciparle l'esito della visita cui vanno ad essere sottoposti i detti arruolati al distretto militare ed al corpo, e ciò perchè dell'esito stesso ne possa essere tenuto conto nell'applicazione della pena in caso di condanna.

Ricevute le partecipazioni delle quali nel § 34, il prefetto o sottoprefetto ne darà subito avviso al procuratore del Re, sia per gli effetti di cui sopra, sia perchè l'autorità giudiziaria sappia dove rintracciare il giudicando.

A quest'ultimo scopo infine, il prefetto o sottoprefetto parteciperà al procuratore del Re il corpo cui è rimasto assegnato il renitente arruolato nella 1ª categoria, stato riconfermato abile al distretto ed al corpo.

§ 42. Spetta ai prefetti o sottoprefetti di denunziare al procuratore del Re gli individui che fossero incorsi in alcuno dei reati di cui all'articolo 161 della legge, informandone subito il Ministro della guerra.

IX. — *Registro sul quale debbono essere inscritti i renitenti stati denunziati all'autorità giudiziaria.*

§ 43. Ogni qualvolta abbia luogo la cancellazione dalle liste di un renitente stato denunziato all'autorità giudiziaria, dovrà il medesimo essere inscritto in apposito registro (mod. N. 66 del regolamento sul reclutamento) nel quale si annoterà poi il tenore delle sentenze, e quelle altre eventuali decisioni che il consiglio di leva dovesse pronunziare sul conto dei di lui obblighi di leva; ad esempio: pei mandati rivedibili e pei mandati per l'assegnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio se saranno assolti.

L'intestazione della colonna sesta dovrà essere modificata così: *Decisioni del consiglio di leva.*

La colonna settima sarà intestata: *Data della denunzia al tribunale correzionale.*

La decima colonna è abolita.

X. — *Cancellazione dalle liste dei renitenti e partecipazioni da farsi.*

§ 44. I prefetti e sottoprefetti faranno cancellare dalle liste dei renitenti:

i renitenti presentatisi od arrestati dopo che abbia avuto luogo l'esame definitivo ed arruolamento;

i morti, soltanto nel caso che venga esibito un atto regolare di morte.

Se per qualunque altra causa si debba divenire alla cancellazione dei renitenti, ne dovrà essere riferito al Ministro della guerra.

Pronunciata la cancellazione di renitenza, gli stessi prefetti o sottoprefetti ne daranno avviso al procuratore del Re, al sindaco e al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali, affinchè la stessa cancellazione abbia luogo sulle liste dei renitenti che si trovano presso queste autorità.

§ 45. Ricevute le predette partecipazioni, i sindaci, alla lor volta, fanno cancellare i renitenti dalle liste del comune, ed in pari tempo provvedono perchè vengano annotati sul registro mod. N. 63 del regolamento sul reclutamento i cambiamenti occorsi sulle situazioni dei detti renitenti.

Le decisioni state pronunziate sul conto dei renitenti presentatisi od arrestati dovranno inoltre essere annotate sulle rispettive liste di leva.

§ 46. I prefetti o sottoprefetti si faranno di quando in quando comunicare dai sindaci il registro di cui al paragrafo precedente per assicurarsi della regolarità del medesimo.

§ 47. Ogni tre mesi, cioè nel 1° giorno di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre di ciascun anno, i prefetti e i sottoprefetti trasmetteranno al Ministro della guerra gli elenchi delle variazioni avvenute nei renitenti durante il trimestre precedente, da inviarsi anche se negativi.

In questi elenchi conformi al mod. N. 65 del regolamento sul reclutamento, saranno annotate tutte le presentazioni spontanee, gli arresti, le cancellazioni per morte o altro motivo dei vari renitenti con le seguenti indicazioni:

data in cui avvenne la presentazione o l'arresto;

data ed esito della visita a cui il renitente fu assoggettato dal consiglio di leva, e decisione pronunciata sui di lui obblighi di servizio militare;

se l'individuo fu riformato, i motivi della riforma, e l'articolo relativo all'elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare;

data della denunzia all'autorità giudiziaria per il procedimento;

per i cancellati dai prefetti o sottoprefetti per causa di morte, la data di questa, e la data dell'atto di morte esibito, aggiungendovi da quale autorità fu rilasciato;

pei cancellati per altri motivi, la data ed il numero del dispaccio del Ministro della guerra che autorizzò la cancellazione.

XI. — *Sentenze pei renitenti.*

§ 48. Emanata la sentenza di assolutoria o di condanna, o di non farsi luogo a procedere, i procuratori del Re dovranno trasmetterne una copia al prefetto o sottoprefetto del circondario nel termine stabilito dal § 541 del regolamento sul reclutamento. Tale copia dovrà contenere non solo il dispositivo, ma benanche i motivi, e dovrà portare in calce l'annotazione se la sentenza è divenuta esecutiva o se per contrario dalla stessa è stato prodotto appello, sia dall'interessato che dal Pubblico Ministero.

§ 49. Le sentenze sui renitenti, che i prefetti o sottoprefetti riceveranno dai procuratori del Re, devono essere sollecitamente inviate al Ministro della guerra.

Il prefetto o sottoprefetto farà prima prendere nota del tenore delle dette sentenze sulle liste di leva e di estrazione, non che sul registro mod N. 66 del Regolamento sul reclutamento, e ciò per tutti indistintamente i renitenti stati giudicati, e cioè sia che siano stati arruolati, che mandati rivedibili, od altro.

Delle sentenze definitive poi dovranno i prefetti o sottoprefetti avvertire i rispettivi comandanti di distretto, somministrando loro tutte le indicazioni necessarie per le variazioni da farsi sui ruoli matricolari, e cioè:

1° il tribunale che emanò la sentenza;

2° la data della sentenza;

3° il tenore della medesima e, se condannato, la durata della pena inflitta.

XII. — *Assegnazione alla 3ª categoria.*

Norme generali.

§ 50. Sono assegnati alla 3ª categoria i renitenti che nel giorno del loro arruolamento comprovano che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano sempre diritto di essere assegnati alla detta categoria.

I renitenti di cui sopra sono quelli che vi avevano diritto al tempo della loro leva e che inoltre vi hanno tuttora diritto o per lo stesso titolo o per un altro nuovo titolo di cui sieno in possesso all'atto dell'arruolamento.

§ 51. Quei renitenti che nel giorno dell'arruolamento più non conservino il titolo che avevano nel tempo della loro leva, e che non si trovano in possesso di altro nuovo titolo, non potranno essere assegnati alla 3ª categoria, se non dopo il giudizio penale, e nel caso che vengano assolti.

§ 52. Non possono ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria i renitenti, se vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute dai fratelli durante la loro renitenza.

XIII. — *Renitenti*
che, dopo il loro arruolamento nella 1ª o 2ª categoria, chiedono l'assegnazione alla 3ª categoria.

§ 53. I renitenti che nel giorno dell'arruolamento, pur avendo diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, non lo invocarono e comprovarono, possono tuttavia farlo valere *fino alla chiusura della sessione della leva in conto della quale sono stati arruolati*, ed i prefetti o sottoprefetti sono autorizzati a convocare senz'altro, ove occorra, il consiglio di leva in seduta straordinaria per statuire sulla loro sorte.

Il detto limite è perentorio, per cui chi lo lascia trascorrere decade dal diritto.

Di ciò il renitente dovrà essere avvertito all'atto del suo arruolamento.

§ 54. Pronunziata che sia dal consiglio l'assegnazione alla 3ª categoria del sovraccennato renitente, l'ufficiale delegato in 1ª compilerà e trasmetterà al distretto un elenco conforme al modello N. 15 del regolamento sul reclutamento.

Se si tratta di renitenti stati arruolati nella 2ª categoria, il comandante del distretto provvederà a mezzo dei sindaci a che sia loro cambiato il foglio di congedo illimitato, di cui sono in possesso, con quello speciale alla categoria cui furono successivamente assegnati.

Se si tratta di renitenti che si trovano sotto le armi, il comandante del distretto ne avvertirà i comandanti dei corpi cui furono assegnati i detti renitenti affinchè provvedano per il loro invio in congedo illimitato come militari di 3ª categoria.

Il prefetto o sottoprefetto infine darà subito partecipazione del detto trasferimento di categoria al procuratore del Re per quegli apprezzamenti e quelle disposizioni che l'autorità giudiziaria credesse di fare e di dare, qualora per anco non fosse ultimato il giudizio per la renitenza.

XIV. — *Renitenti che non possono conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, se non dopo il giudizio, se saranno assolti.*

§ 55. Il renitente che nel giorno del suo arruolamento non può conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria pel fatto che il relativo diritto è subordinato all'esito del giudizio penale, può chiedere ed ottenere che sia fin d'allora riconosciuto il diritto che avrà alla detta assegnazione alla 3ª categoria, se sarà assolto, e ciò allo scopo, sia di conservare il diritto stesso, sia di eccepirlo in sua difesa davanti all'autorità giudiziaria.

Il renitente che nel giorno del suo arruolamento avrebbe potuto chiedere ed ottenere quanto sopra, e non lo ha fatto, avrà sempre tempo di farlo sino a tanto che non sia chiusa la sessione della leva in conto della quale è stato arruolato; che se la detta sessione è chiusa, allora si dovrà ritenere siccome definitivamente decisa la di lui posizione di fronte alla leva.

§ 56. Avvenendo che un renitente, nel limite di tempo sopra ricordato, comprovi che avrà diritto all'assegnazione alla 3ª categoria dopo il giudizio penale, se sarà assolto, il consiglio di leva, radunato in seduta straordinaria, statuirà in merito alla sussistenza del detto diritto, ed in caso favorevole manderà il renitente per l'assegnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio penale.

Il prefetto o sottoprefetto poi farà prender nota della detta decisione sulle liste di leva e di estrazione, e ne darà partecipazione al procuratore del Re perchè solleciti di preferenza il giudizio che sarà stato incoato a carico del detto renitente, e ciò per i motivi ricordati al § 40.

§ 57. I renitenti stati arruolati nella 1ª categoria e mandati per l'assegnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio penale, se saranno assolti, qualora sopraggiunga la chiusura del secondo periodo della leva in conto della quale sono stati arruolati senza che sul loro conto siasi potuto pronunziare una definitiva decisione per essere sconosciuto tuttavia l'esito definitivo del giudizio penale, dovranno essere rimpiazzati nel contingente e rimandati in capolista alla leva successiva.

§ 58. Pervenuta che sia sul conto di un renitente, stato mandato per l'assegnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio penale, copia di sentenza o di ordinanza di assoluzione o di non luogo a procedere passata in cosa giudicata, il prefetto o sottoprefetto convocherà subito il consiglio di leva, in seduta straordinaria se occorre, affinchè in base alla detta sentenza statuisca in merito all'assegnazione alla 3ª categoria del detto già renitente.

Pronunziata che sia dal consiglio l'assegnazione alla 3ª categoria, l'ufficiale delegato in 1ª ed il comando del distretto si regoleranno nel modo indicato dal § 54.

§ 59. Il renitente che nel giorno del suo arruolamento o di poi avrebbe potuto chiedere ed ottenere di essere mandato per l'assegnazione alla 3ª categoria a dopo il giudizio penale, se sarà assolto, e non lo ha fatto, può tuttavia chiedere ed ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, se effettivamente stato assolto, nel caso però che per anco non sia chiusa la sessione della leva in conto della quale è stato arruolato; che se questa è chiusa, la sua posizione di fronte alla leva dovrà ritenersi definitivamente decisa.

Ad ogni buon fine, all'atto dell'arruolamento di ciascun renitente il presidente del consiglio di leva gli farà presente che per conservare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria dopo il giudizio penale, se sarà assolto, non avrà che a chiedere e comprovare il diritto stesso entro il limite di tempo stabilito dal § 55.

XV. — *Surrogazione e passaggio alla 3ª categoria.*

§ 60. Soltanto i renitenti assolti possono essere ammessi a surrogare (articolo 100 della legge).

Dovendo il renitente essere sottoposto all'esame definitivo ed arruolamento subito dopo l'arresto o la presentazione e prima di essere giudicato, ne segue che non può essere ammesso se non alla surrogazione posteriore all'arruolamento, e giammai a quella davanti ai consigli di leva.

§ 61. Non possono conseguire il passaggio alla 3ª categoria per applicazione dell'articolo 96 della legge i renitenti condannati.

XVI. — *Renitenti rifugiatisi all'estero.*

§ 62. Ai renitenti all'estero le autorità diplomatiche e consolari del Regno ricuseranno ogni assistenza facoltativa. Non potranno ricusare gli atti occorrenti per l'esercizio dei diritti civili, eccetto per la celebrazione del matrimonio.

§ 63. Il Ministro della guerra promuoverà l'estradizione e la consegna dei renitenti rifugiatisi all'estero quando all'uopo fosse seguita particolare convenzione tra il governo del Re e quello sul cui territorio gli stessi renitenti si fossero rifugiati.

Riguardo ai renitenti dimoranti in estero paese, col governo del quale non fosse seguita la convenzione predetta, lo stesso Ministro provvederà perchè a mezzo delle autorità diplomatiche o consolari siano ammoniti di presentarsi alla rispettiva prefettura o sottoprefettura e, avuto notizia che l'ammonizione fu fatta, disporrà che sulla lista d'estrazione e sulla lista generale dei renitenti sia apposta la seguente annotazione:

« *Fatto ammonire come da dispaccio del Ministro della guerra n° . . . . . Direzione generale leve e truppa, Divisione . . . . .* »

Ove si debba in seguito far luogo all'istruzione di un processo penale, i prefetti o sottoprefetti faranno valere questa circostanza aggravante.

Disposizioni transitorie.

Renitenti stati dichiarati abili al servizio militare e denunziati al tribunale pei quali pende tuttavia il processo penale o, se condannati, non hanno espiata la pena.

§ 64. I renitenti stati visitati, dichiarati abili al servizio militare e denunziati all'autorità giudiziaria secondo le norme preesistenti, qualunque sia lo stadio del processo penale per la renitenza cui sono stati sottoposti, e se già condannati, quando anche non abbiano espiata la pena, devono essere fatti precettare a presentarsi subito davanti al consiglio di leva, radunato, se occorre, in seduta straordinaria, per l'esame definitivo ed arruolamento.

Non presentandosi verranno dichiarati di nuovo renitenti.

Nell'attendere al detto esame ed arruolamento il consiglio di leva si atterrà alle norme prescritte dal capo VI della presente istruzione.

Le decisioni del consiglio di leva dovranno essere partecipate subito al procuratore del Re presso il tribunale correzionale per quegli apprezzamenti e per quei provvedimenti che l'autorità giudiziaria credesse opportuno di fare o di disporre.

Così pure dovrà essere partecipato l'esito delle visite che gli arruolati in 1ª categoria ed avviati sotto le armi avranno subito al distretto ed al corpo, e quanto altro verrà loro a conoscenza sul conto dei detti giovani.

Il N. V del capo XIX del Regolamento sul reclutamento si riterrà abrogato.

Le altre disposizioni del detto regolamento e della relativa appendice che concernono renitenti alla leva verranno applicate in quanto non ostano alle presenti istruzioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 50. — RECLUTAMENTO. — **Avvertenze intorno all'applicazione di talune disposizioni della legge 8 marzo 1888, N. 5248, relativamente alle ferme ed alle rafferme dei militari di truppa.** — 23 marzo.

Tra le principali modificazioni arrecate dalla nuova legge 8 marzo 1888, N. 5248 (serie 3ª), agli articoli 122, 123, 124 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è da annoverarsi quella per effetto della quale la parola « ferma » cambia interamente di significato, ed anzichè esprimere quel periodo di tempo pel quale il militare resta ascritto all'esercito permanente ed alla milizia mobile, significherà invece soltanto la durata dell'obbligo di servizio sotto le armi.

In conseguenza di ciò non esiste più una *ferma permanente* ed una *temporanea*, ma la ferma è suddivisa e denominata a seconda della durata di essa, cioè del tempo per cui i militari debbono normalmente restare sotto le armi.

Altra modificazione importante si è quella che la ferma di anni 5 alla quale sono vincolati, fra gli altri personali enumerati nel nuovo articolo 124, i sottufficiali di tutte le armi del regio esercito, e che in certo modo sostituisce l'abolita ferma permanente, decorre da ora in poi, per ciascun militare, dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il suo servizio sotto le armi, e non più dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21° di età.

Per effetto di questa seconda innovazione, la quale modifica altresi i §§ 251 e 252 del Regolamento 15 maggio 1884 sullo stato dei sottufficiali, il Ministero stima opportuno di prescrivere le seguenti norme alle quali tutte le autorità militari dovranno attenersi dal giorno 26 corrente in cui entra in vigore la nuova legge suddetta.

1. Senza bisogno di ordini speciali del Ministero saranno d'ora innanzi inviati in congedo illimitato i militari tutti di qualsiasi arma e grado *aventi la ferma di 5 anni* nel preciso giorno in cui ognuno di essi verrà a compiere 5 anni di effettivo servizio sotto le armi, salvo beninteso coloro che chiedono la rafferma, e fatta eccezione di quelli che trovinsi nel caso previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Conseguentemente saranno al più presto licenziati quei militari aventi tale ferma che abbiano compiuto il suddetto periodo di servizio dopo il 1° gennaio ultimo, pei quali i corpi faranno subito all'ufficio di revisione la proposta di cui al successivo N. 4.

2. Quelli fra i detti militari i quali abbiano subita una interruzione di servizio, nel senso previsto dall'articolo 130 della legge sul reclutamento, saranno inviati in congedo illimitato il giorno in cui compiono 5 anni di effettivo servizio sotto le armi, dedotto il tempo non valido a termini dell'articolo stesso.

Se l'interruzione del servizio non è superiore a 5 mesi, il militare dopo aver fatto sotto le armi il servizio occorrente a compiere i 5 anni, resta ascritto alla classe di leva cui apparteneva. Se invece è superiore ai 5 mesi, il militare oltre a rimanere sotto le armi tanto tempo quanto occorre a compiere i 5 anni d'obbligo, deve essere anche trasferito di classe, secondo è già stabilito pei carabinieri reali dal § 315 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, e a questa rimane ascritto sino al passaggio alla milizia territoriale.

3. I sottufficiali e gli altri militari che furono riammessi in servizio per la ferma di anni 5, da passarsi tutta sotto le armi, non potranno essere inviati in congedo illimitato se non quando avranno ultimato la nuova ferma contratta all'atto della riammissione, salvo che dopo un anno siano stati ammessi alla rafferma.

4. Analogamente a quanto è prescritto dal 3° comma aggiunto al § 231 dell'Istruzione per le matricole dall'*Atto* 227 del 1887, l'invio in congedo illimitato dei militari, di cui sopra, dev'essere subordinato alla preventiva approvazione dell'ufficio di revisione, e per conseguenza i corpi si atterranno per essi

a quanto era prescritto dal detto comma pei militari ivi enumerati.

L'ufficio di revisione nell'esaminare le proposte avrà anche cura di verificare se sia esatta la classe alla quale ciascuno militare deve rimanere ascritto od essere trasferito al momento del congedo.

5. Nell'elenco nominativo, modello N. 994, che, a tenore dell'*Atto* 12 del 1886, i corpi trasmettono trimestralmente al Ministero, i sottufficiali saranno designati a colonna 8, non più con ferma temporanea, ma quali aventi *ferma di anni* 5.

Nella colonna 9 poi dell'elenco stesso sarà per ognuno indicato *il giorno preciso* in cui rispettivamente scade la ferma.

6. A datare dal 1° maggio p. v. i sottufficiali sotto le armi, gli allievi sergenti e tutti i militari con la ferma di anni 5, che nella situazione graduale numerica mensile venivano dimostrati per classe, saranno invece indistintamente classificati a seconda dell'anno in cui terminano la ferma, insieme ai raffermati.

7. I volontari di un anno sia che si trovino sotto le armi, sia in congedo illimitato, saranno sempre dimostrati nella detta situazione *nella classe di leva con la quale furono arruolati*, ovvero alla quale fossero per avventura stati trasferiti in forza dell'articolo 130 della legge.

8. I militari avviati in congedo illimitato dopo aver ultimata la ferma di 5 anni o la rafferma, saranno, nella suaccennata situazione, riportati nella classe di leva alla quale appartengono o vennero trasferiti in forza del suddetto articolo 130, se ancora ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile.

Disposizioni transitorie.

9. Ai sottufficiali attualmente vincolati alla ferma permanente seguiteranno ad essere applicabili le disposizioni contenute nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

10. I musicanti dei reggimenti fanteria che in questi ultimi anni, e per effetto della Circolare N. 163 del 3 dicembre 1883 furono ammessi in via transitoria con l'obbligo di assumere la *ferma speciale stabilita pei musicanti*, s'intendono vincolati alla ferma di 5 anni, e però saranno congedati nel giorno preciso in cui ciascuno di essi compie il quinto anno di effettivo servizio sotto le armi, a meno che non preferiscano di chiedere la rafferma con premio.

11. Uguale trattamento verrà fatto ai militari del personale di governo degli stabilimenti di pena, i quali secondo fu prescritto con le Circolari N. 29 del 16 marzo 1887 e N. 10 del 16 gennaio 1888, assunsero la *ferma dei carabinieri*, ovvero con disposizioni di anni anteriori, la *ferma stabilita pel personale di governo degli stabilimenti militari di pena.*

12. Per la disposizione transitoria dell'articolo 5° della surriferita legge i militari che si trovano sotto le armi vincolati alla ferma permanente, quando abbiano compiuto il 5° anno di effettivo servizio sotto le armi, possono essere ammessi alla rafferma con premio. Conseguentemente i militari con ferma permanente che si trovano in tale condizione e che soddisfacciano ai requisiti richiesti dal § 326 della appendice al Regolamento sul reclutamento, potranno presentare la relativa domanda di rafferma nel modo stabilito dal § 260 dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, ed i corpi la inoltreranno al Ministero con le forme consuete.

La stessa domanda potranno fare in seguito quei militari con ferma permanente che ora non contano 5 anni di servizio man mano che verranno a compierli.

13. Il modello N. 82 ora in uso è stato opportunamente modificato. I corpi faranno uso di questo nuovo modello a cominciare dalla situazione del 1° maggio prossimo, richiedendo per tempo al comando del reclusorio militare di Savona quel numero di copie che loro occorrano. Gli attuali stampati di detto modello potranno dai corpi essere utilizzati per le minute della situazione correggendoli a mano.

14. I militari attualmente vincolati alla ferma permanente saranno nella situazione della forza classificati come è detto al N. 6 per quelli vincolati alla ferma di anni cinque e pei raffermati, e compresi insieme a costoro senza che occorra perciò di distinguerli separatamente.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **51.** — RECLUTAMENTO. — **Circa il rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli.** — 28 marzo.

Visti gli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito del 17 agosto 1882, quali vennero modificati con le leggi 1ª e 8 marzo corrente, N. 5226 e 5249 (serie 3ª);

Considerato che, per la modificazione arrecata al citato art. 86, i diritti che gli inscritti di leva possono far valere per l'assegnazione alla 3ª categoria, devono essere acquisiti nel giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono; e che per la modificazione arrecata all'art. 87, i militari che possono tramandare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria ai loro fratelli, sono quelli soltanto che fanno parte dell'esercito permanente sia come militari di truppa di 1ª categoria o come ufficiali;

Questo Ministero determina quanto segue:

1° I certificati d'inscrizione ai ruoli che i comandanti di corpo ed i capi di servizio possono rilasciare per uso di leva, sono quelli soltanto che si riferiscono a militari di truppa di 1ª categoria sotto le armi o in congedo illimitato o ad ufficiali, tanto gli uni che gli altri appartenenti all'esercito permanente.

2° I comandanti di corpo ed i capi di servizio nel rilasciare gli anzidetti certificati devono far risultare sugli stessi le indicazioni prescritte con le avvertenze segnate al margine del modello N. 30, edizione del 1888, che sarà quanto prima distribuito a tutti i corpi.

3° I certificati d'inscrizione ai ruoli devono essere rilasciati ai richiedenti a cominciare dal giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva, alla quale gli inscritti concorrono e nel cui interesse tali documenti vengono richiesti: quelli dei detti certificati che fossero rilasciati prima di quel giorno non sarebbero validi in quanto che non proverebbero quale fosse la posizione del militare nel giorno suindicato.

4° I militari di truppa di 1ª categoria appartenenti alla milizia speciale dell'isola di Sardegna, si considereranno come facenti parte dell'esercito permanente, se in tale posizione si trovano i militari di 1ª categoria della classe di leva a cui essi appartengono.

5° Ad ogni buon fine si avverte che gli ufficiali appartenenti all'esercito permanente sono quelli in servizio effettivo, quelli in disponibilità od in aspettativa, e quelli di complemento fino a che non abbiano fatto passaggio alla milizia mobile.

Disposizioni transitorie.

6° I comandanti di corpo ed i capi di servizio, nel rilasciare i certificati d'inscrizione ai ruoli per conto della leva testè chiamata sui nati dell'anno 1868, tengano presente che il giorno stabilito per l'apertura della sessione di questa leva è il dì 4 aprile prossimo.

7° Le prescrizioni contenute nei §§ 108, 109, 110, 111 e 112 dell'appendice al regolamento sul reclutamento del 5 novembre 1885, continuano ad essere in vigore in quella parte di esse che non sia contraria alle disposizioni del presente *Atto*.

8° Nulla è innovato circa alle disposizioni da osservarsi ai termini dei §§ 28 e 29 della citata appendice al regolamento sul reclutamento — senonchè si avverte che le autorità militari di cui è cenno nei detti paragrafi, nell'eseguire le disposizioni stesse, potranno far uso fino ad esaurimento dei certificati d'inscrizione ai ruoli dell'attuale modello di cui si trovano provvisti. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 12ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo.

MARZO 13. — Soprassoldo giornaliero ai sottufficiali in servizio di custodia e guarda batteria ai forti di Nava, Giovo, Melogno e del Turchino, *pag.* 121.
» 25. — Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 122.
» 27. — Aggiunta all'Istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma, ad uso dei reggimenti di fanteria, *pag.* 122.
» 27. — Soldo dei sottufficiali dei carabinieri reali, *pag.* 124.
» 27. — Appendice al Volume VI, Titolo I delle Istruzioni pratiche di artiglieria — Aggiunte e varianti ai Volumi di Istruzioni pratiche relativi all'artiglieria da campagna ed a quella da montagna, *pag.* 124.

Atto N. **52**.— STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.— **Soprassoldo giornaliero ai sottufficiali in servizio di custodia e guarda batteria ai forti di Nava, Giovo, Melogno e del Turchino**. — 13 marzo.

IL MINISTRO

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4591, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il Regio Decreto del 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Visto il Regio Decreto 22 marzo 1883 che modifica i quadri delle indennità suddette ed il relativo regolamento;

Valendosi della facoltà fatta dall'articolo 4 del precitato Regio Decreto 27 marzo 1879;

Determina:

Il soprassoldo giornaliero di una lira e centesimi quaranta stabilito dal N. 17, lettera A, del quadro C, approvato coi Reali Decreti 27 marzo 1879 e 22 marzo 1883 precitati, è esteso ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e di guarda batteria dei forti di sbarramento di Nava, Giovo, Melogno e del Turchino nel territorio del IV corpo d'armata.

Il suddetto soprassoldo sarà corrisposto coi fondi stanziati al capitolo 11 del bilancio, sotto l'osservanza di quanto prescrive l'articolo 51 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, 1° maggio 1885.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 marzo 1888.

Per il Ministro
G. SANI.

N. 53. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare.** — 25 marzo.

È pubblicato un nuovo *Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare*, in data 14 marzo 1888, ed è quindi abolito il precedente in data 9 dicembre 1882.

Ogni comando, corpo od ufficio militare dovrà provvedersi di una copia almeno di detto regolamento; ogni direzione di sanità militare di almeno tre copie, e la scuola d'applicazione di sanità militare di quel numero di copie che crederà necessario, imputandone l'importo rispettivamente alle spese di cancelleria o alla massa generale.

Dette copie, unitamente a quelle che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, dovranno, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 45.

Per il Ministro
Il Sotto Segretario di Stato — CORVETTO.

N. 54. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria.** — 27 marzo.

Al capitolo II dell'Istruzione suddetta si aggiunga il seguente paragrafo:

« *Costruzione ed uso del basto-ripiego* ».

« § 58.^{bis} Accadendo di non poter disporre di basti d'ordi-
« nanza o di basti di uso comune, pel someggio in montagna
« del materiale, si potrà supplire con un basto-ripiego, co-
« strutto nel modo come è appresso indicato.

« Il basto-ripiego si compone di due cavalletti e di quattro
« traverse (vedi annesso disegno).

« I cavalletti corrispondono agli arcioni del basto ordinario,
« le traverse corrispondono alle assicelle. I cavalletti sono for-
« mati, ciascuno, di due bastoni di legno a sezione quadrata,
« avente il lato di 0^m,04, e connessi assieme mediante una le-
« gatura di corda fatta in appositi intagli praticati sui bastoni,
« per impedire che essa scorra sui medesimi.

« Le traverse sono in legno anch'esse ed a sezione rettan-
« golare aventi un lato di 0^m,04 e l'altro di 0^m,03.

« Sulle testate, al disopra della legatura, di ciascun caval-
« letto, viene inchiodata una coreggia di cuoio bianco unga-

« rico (*a*) larga 0m,03 e dello spessore di 0m,005 e lunga 0m,20, « la quale serve a limitare l'apertura del basto allorchè la legatura cedesse ed a fissare tale apertura, affinchè il basto « possa essere adattato alla conformazione del quadrupede.

« I due cavalletti vengono connessi assieme mediante le « quattro traverse, collocate due per parte sulle gambe dei « cavalletti e fissate ai medesimi mediante la legatura di « corda (*b*).

« Le legature devono essere fatte con molta cura e devono « essere fortemente assicurate negli intagli praticati tanto sulle « gambe dei cavalletti quanto sulle traverse di unione dei medesimi.

« La cordicella da adoprarsi nelle dette legature dev'essere « molto resistente e sottile e all'occorrenza può essere sostituita con filo di ferro.

« L'apertura del basto sarà regolata sulla conformazione del « quadrupede pel quale deve servire; in ogni caso si dovrà « evitare che il cavalletto anteriore s'appoggi sul garrese del « quadrupede.

« Disposte sul dorso del quadrupede due o più coperte sottosella, oppure, in mancanza di queste, due o più coperte « da campo, ripiegate in modo che tanto i cavalletti quanto « le traverse non abbiano a toccare il quadrupede, si sovrappone ad esse il basto avendo cura che questo riesca bene « assettato e che non penda da un lato più che dall'altro. Si « assicura quindi al quadrupede mediante un soprafasce da « sella oppure mediante una cinghia da basto (preferibile quest'ultima per la facilità con cui si può stringere) facendola « passare al disopra delle traverse superiori e al disotto delle « inferiori, ossia in modo che le estremità passino rispettivamente fra le due traverse dalla propria parte.

« Il quadrupede dev'essere cinghiato fortemente causa la poca « stabilità naturale del basto.

« Il modo di fissare il carico sul basto dipenderà dal genere del carico stesso, il quale in ogni caso sarà fermato con « funicelle assicurate alle traverse inferiori. Si avrà però sempre « presente che pel basto-ripiego, più ancora che del basto ordinario, richiedesi somma cura e molta pratica nel formare e nell'assicurare i carichi pel someggio ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **55**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Soldo dei sottufficiali dei carabinieri reali.** — 27 marzo.

In conseguenza del disposto dell'art. 3 della legge 8 marzo corrente, N. 5248 (*Atto 41* del *Giornale Militare*), anche per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali il caposoldo rimane abolito e il soldo per essi fissato (allegato A al regolamento d'amministrazione) si intende aumentato di 40 centesimi.

Questa disposizione avrà vigore dal 1° aprile p. v.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **56**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice al Volume VI, Titolo I delle istruzioni pratiche di artiglieria — Aggiunte e Varianti ai volumi di istruzioni pratiche relativi all'artiglieria da campagna ed a quella da montagna.** — 27 marzo.

In seguito alla introduzione del materiale da 9 in lamiera nei parchi di artiglieria da campagna, alla adozione dello shrapnel a diaframma con spoletta a doppio effetto M. 1887 per l'artiglieria da campagna e da montagna, e ad alcune modificazioni dimostratesi necessarie alla disposizione dell'affardellamento sulle vetture del materiale da 9 in lamiera, questo Ministero ha fatto stampare i seguenti fascicoli:

1° Appendice al Volume VI, Titolo I — Caricamento dei pezzi, carri per munizioni, fucine ecc., dei parchi di artiglieria da campagna nei quali sia stato introdotto il materiale da 9 in lamiera, e delle fucine dei parchi d'artiglieria per divisioni di cavalleria.

2° Fascicolo di Aggiunte e Varianti ai seguenti volumi e titoli delle istruzioni pratiche relative alla artiglieria da campagna:

Volume II, Titolo II. — Affardellamento.
Volume III, Titolo II. — Servizio del pezzo.
Volume VI, Titolo I. — Caricamento del careggio per servizi di mobilitazione.
Volume VI, Titolo II. — Caricamenti per batterie da 7 da campagna e da 9 con materiale M. 1844.
Appendice 1ª al Vol. VI, Titolo II. — Caricamenti del pezzo e del carro per munizioni da 9 in lamiera.
Appendice 2ª al Vol. VI, Titolo II. — Caricamento della fucina M. 1844 per batterie da 9 con materiale in lamiera.

3. Fascicolo di aggiunte e varianti ai seguenti volumi e titoli delle istruzioni pratiche relative all'artiglieria da montagna.

Volume III, Titolo III. — Servizio del pezzo.

Volume VI, Titolo III. — Caricamento.

Di ciascuno di tali fascicoli i comandi, reparti, scuole e direzioni dovranno provvedersi di un numero di esemplari corrispondente al numero di quello fra i volumi o titoli cui le varianti si riferiscono che essi hanno in dotazione in maggior quantità.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del primo fascicolo è di cent. 20; quello del secondo di cent. 35; e quello del terzo di cent. 15.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 aprile.

MARZO 22. — Legge 22 marzo 1888, N. 5281 (serie 3ª), relativa a concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 127.
» 22. — Legge 22 marzo 1888, N. 5285 (serie 3ª), pel computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864, *pag.* 129.
» 22. — Legge 22 marzo 1888, N. 5286 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per opere di acquartieramento, *pag.* 130.
APRILE 1°. — R. Decreto 19 febbraio 1888 relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria, *pag.* 131.
» 1°. — Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali, *pag.* 132.

Atto N. 57. — AVANZAMENTO. — **Legge 22 marzo 1888, N. 5281 (serie 3ª), relativa a concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio.** — 22 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1888 un concorso speciale, per coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi, nei sottotenenti delle armi di artiglieria e del genio.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

a) essere cittadini del Regno;

b) aver compiuta l'età di anni 18 e non aver compiuto il 26° anno al 1° gennaio 1888;

c) essere celibi, o vedovi senza prole, o se ammogliati avere obbedito alle prescrizioni della legge 31 luglio 1871, N. 393 (serie 2ª), che regola i matrimoni degli ufficiali;

d) soddisfare alle condizioni di moralità ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento del regio esercito;

e) soddisfare alle condizioni di studi determinate dall'articolo 3.

Art. 3.

Il concorso avrà luogo:

a) per titoli, per coloro che avendo compiuto il primo anno di corso in una delle regie scuole di applicazione per gl'ingegneri (o il primo anno di applicazione presso una delle regie università di Pisa, Genova e Pavia, o presso l'istituto tecnico superiore di Milano) e superati gli esami su tutte le materie di studio, siano stati dichiarati promovibili al secondo anno. Ciò dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'autorità scolastica, nel quale dovranno essere segnati i punti di merito ottenuti negli esami finali di tutte le materie che si insegnano nel detto primo anno di corso;

b) per titoli, per coloro che provino di avere conseguito il diploma di ingegnere navale o meccanico nella scuola superiore navale di Genova.

Art. 4.

I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso, verranno ammessi a frequentare un corso speciale nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Art. 5.

L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sarà regolata in ordine decrescente di età.

La loro promozione a tenente avverrà secondo le leggi in vigore, ma con riserva di anzianità, dovendo concorrere nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla scuola d'applicazione cogli allievi dell'accademia militare, l'anzianità dei quali al grado di sottotenente trovasi già determinata al tempo del concorso.

Art. 6.

Ai sottotenenti nominati per effetto della presente legge saranno applicabili tutte le disposizioni in vigore per gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio provenienti dall'accademia militare.

Per altro, a quelli che venissero in seguito a cessare dal servizio, il tempo trascorso in qualità di allievi della predetta scuola non sarà computato come servizio effettivamente prestato, per gli effetti di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 7.

Il Ministro della guerra potrà aprire anche negli anni 1889 e 1890 analogo concorso, il quale però avrà luogo per titoli e per esami; cioè vi saranno ammessi:

a) per *titoli*, coloro che soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

b) per *esami*, coloro che, soddisfacendo alle condizioni specificate nei commi *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 2, supereranno un apposito esame sul calcolo infinitesimale, sulla meccanica razionale e sulla geometria descrittiva, in base a programmi da stabilirsi per decreto ministeriale.

Questi nuovi concorrenti non dovranno avere compiuto il 26° anno rispettivamente al 1° gennaio dell'anno del concorso.

Art. 8.

I sottotenenti nominati in seguito al concorso, di cui all'articolo precedente, verranno ammessi a frequentare i corsi biennali 1889-91 e 1890-92 nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

La loro anzianità, determinata dalla data del decreto di nomina, verrà regolata in modo che gli ammessi per titoli precedano, per ordine di età tra loro, quelli ammessi per esame, i quali si succederanno per ordine di merito di esame.

La loro promozione a tenente avverrà secondo le leggi in vigore, e ad essi sarà applicabile il disposto dell'articolo 6 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 58. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Legge 22 marzo 1888, N. 5285 (serie 3ª), pel computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864.** — 22 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel còmputo dei 40 anni di servizio che, a tenore dell'articolo 20 della legge 14 aprile 1864, N. 1731, danno diritto ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi, si terrà conto delle campagne di guerra, calcolate, secondo le norme in vigore, come altrettanti anni di servizio.

Art. 2.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.
A. Magliani.

N. 59. — LEGGI. — **Legge 22 marzo 1888, N. 5286 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per opere di acquartieramento.** — 22 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di L. 6,000,000 per opere di acquartieramento.

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata in aggiunta al corrispondente capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra ripartitamente in tre esercizi come segue:

Esercizio	1888-89	L.	3,000,000
»	1889-90	»	2,000,000
»	1890-91	»	1,000,000
		L.	6,000,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. 60. — MILIZIE. — **R. Decreto 19 febbraio 1888 relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria.** — 1° aprile.

Nell'*Atto* N. 28, per errore di stampa, essendo stato omesso l'ultimo capoverso del Regio Decreto 19 febbraio u. s., relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria, si ripete qui di seguito l'intiero Regio Decreto e rimane pertanto abolito il predetto *Atto* N. 28.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 29 luglio 1885, che stabilisce le norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali di milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del Regio Decreto succitato è aggiunto il seguente § 1 bis.

§ 1 bis. Per l'arma d'artiglieria possono concorrere al grado di sottotenente oltre ai cittadini, di cui al paragrafo precedente, anche i militari di 1ª e 2ª categoria sotto le armi od in congedo, tutt'ora ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, i quali soddisfino alle seguenti condizioni:

a) Comprovino di aver ottenuto uno dei diplomi o certificati seguenti:

Laurea in matematica;

Licenza di istituto tecnico governativo o pareggiato, per la sezione fisico-matematica o per la sezione di agrimensura;

Certificato di aver superato gli esami in tutte le materie del 1° anno di corso, per la facoltà matematica, in una università od in un istituto superiore governativo o pareggiato per gli studi fisico-matematici;

Certificato di aver compiuto con successo il 3° anno di corso nella regia accademia navale od il 1° anno di corso della accademia militare.

b) Si obblighino per consenso volontario a prestare un servizio di tre mesi in un reggimento d'artiglieria se provenienti dai militari in congedo; a compiere sotto le armi come sottotenenti i loro obblighi di servizio se provenienti dai militari di 1ª categoria sotto le armi.

I militari di 1ª e 2ª categoria che per effetto delle precedenti disposizioni abbiano conseguita la promozione ad ufficiale di milizia territoriale d'artiglieria continuano a rimanere ascritti alle categorie anzidette, e ad essere soggetti agli obblighi di servizio della classe e categoria cui appartengono per fatto di leva.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 61. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambiamento di denominazione di stazioni di carabinieri reali**. — 1° aprile.

Si avvertono le autorità militari che le stazioni dei carabinieri reali di S. Leonardo in Treponzio (compagnia di Lucca) e Ponte Macereto (compagnia di Siena) vennero rispettivamente trasferite nelle vicine frazioni di San Ginese in Compito e di S. Lorenzo a Merse, dalle quali assumono ora la denominazione.

Per il Ministro
Il Sotto Segretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 14ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile.

MARZO 29 — R. Decreto N. 5320 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 133.
APRILE 8. — R. Decreto che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale, *pag.* 134.
» 8. — Militari del regio esercito che sono ammessi al servizio nella regia marina e militari della regia marina ammessi nel regio esercito, *pag.* 138.
» 12. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo, *pag.* 139.
» 12. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 139.

Atto N. **69**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 5320 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.** — 29 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 marzo 1888, N. 5269, che approvò l'assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il Regio Decreto 27 giugno 1884, N. 2492, che stabilì il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visti i Regi Decreti 10 febbraio, 30 giugno e 25 luglio 1887, N. 4336, 4664 e 4811, coi quali venne modificato il suddetto ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è aumentato di:

1	direttore capo di divisione di 1ª classe a	L. 7,000;
1	capo sezione di 1ª classe	» 5,000;
1	id. di 2ª id.	» 4,500;
1	segretario di 1ª classe	» 4,000;
1	id. di 2ª id.	» 3,500;
1	vice-segretario di 1ª classe	» 2,500;
1	ufficiale d'ordine di 1ª classe	» 2,200;
4	id. di 2ª id.	» 1,800;
3	id. di 3ª id.	» 1,500.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 68. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **R. Decreto che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale.** — 8 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 13 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito;

Vista la legge del 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª), sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª), che approva il Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto l'art. 9 del Nostro Decreto 2 maggio 1880 circa la dispensa dal servizio della milizia territoriale;

Visto il Nostro Decreto 8 maggio 1881 circa gli ufficiali di riserva aspiranti a grado superiore nella milizia territoriale;

Visto il Nostro Decreto 29 luglio 1885 che stabilisce le norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali della milizia territoriale;

Visto il Nostro Decreto 19 febbraio 1888 relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

§ 1. Possono concorrere alla nomina di sottotenente della milizia territoriale i cittadini italiani che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) godere della pienezza dei diritti civili;

b) avere costantemente tenuto lodevole condotta;

c) non essere ascritto all'esercito permanente od alla milizia mobile;

d) non aver oltrepassato l'età di 40 anni;

e) trovarsi per attestazione del prefetto della provincia in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale;

f) avere l'idoneità fisica accertata in apposita visita medica militare;

g) obbligarsi di prestare un servizio, per istruzione, della durata di un mese presso un reggimento o distretto; ovvero dare prova presso il distretto della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano;

h) avere almeno conseguito la licenza ginnasiale o avere compiuto con buon successo il 1° anno di istituto tecnico. Nei casi in cui le domande eccedano i posti disponibili sarà naturalmente data la preferenza a coloro che possiedono maggiori titoli di studio.

§ 2. Possono essere nominati sottotenenti di milizia territoriale i sottufficiali con otto o più anni di servizio, che non abbiano obblighi di servizio nell'esercito permanente o nella milizia mobile purchè non oltrepassino l'età di 45 anni. Essi non sono tenuti a soddisfare alle condizioni, di cui alle lettere *g*) ed *h*) del paragrafo precedente.

§ 3. Gli aspiranti al grado di sottotenente d'artiglieria, oltre ai requisiti prescritti dal § 1, devono avere almeno ottenuto la licenza liceale o quella di istituto tecnico ed avranno obbligo di prestar servizio per tre mesi presso la sede di un reggimento da fortezza, a meno che siano stati sottufficiali dell'arma di artiglieria ai termini del § 2.

§ 4. Gli aspiranti al grado di sottotenente del genio, oltre ai requisiti prescritti dal § 1, devono avere almeno ottenuto la licenza di istituto tecnico in una delle sezioni di fisico-matematica, agrimensura o agronomia ed avranno obbligo di prestare servizio per due mesi presso la sede di uno dei tre primi reggimenti del genio, a meno che siano stati sottufficiali nell'arma del genio ai termini del § 2.

§ 5. Gli aspiranti al grado di sottotenente medico, oltre ai requisiti prescritti dal § 1, devono aver ottenuto la laurea in medicina e chirurgia. Essi però non sono tenuti alla condizione, di cui alla lettera *g*) del § 1.

§ 6. Gli aspiranti al grado di sottotenente contabile devono aver servito nel regio esercito come furieri di compagnia o come sottufficiali di contabilità e riunire le altre condizioni stabilite al § 2.

§ 7. Le domande di nomina al grado di sottotenente nella milizia territoriale, sia dei cittadini di cui al § 1 sia dei sottufficiali di cui al § 2, debbono essere presentate al comando del distretto militare del luogo di dimora dell'aspirante, corredate di tutti i documenti comprovanti i singoli requisiti di cui ai §§ 1 e 2 e da detto comando man mano direttamente trasmesse al Ministero.

Art. 2.

§ 8. Gli ufficiali e i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito possono essere trasferti o nominati nella milizia territoriale anche col grado immediatamente superiore a quello del quale sono od erano rivestiti, a tenore dell'art. 13 della legge 29 giugno 1882, N. 830, e nei limiti determinati dall'art. 15 della legge stessa.

Sono esclusi dal concorrervi coloro che siano incorsi nella perdita del grado a senso della legge sullo stato degli ufficiali e i revocati dall'impiego in seguito a parere di un consiglio di disciplina.

§ 9. Le domande degli aspiranti alle nomine ed ai trasferimenti, di cui al paragrafo precedente, saranno presentate ai comandi superiori dei distretti od ai comandi di distretto secondo che trattasi di ufficiali superiori o di ufficiali inferiori. Esse saranno trasmesse, per via gerarchica, al Ministero della guerra, accompagnate da un certificato medico militare comprovante la loro fisica idoneità e, per quelle dei già ufficiali, da informazioni sulla loro posizione sociale ed economica. Non sarà dato corso alle domande di coloro i quali, nell'anno, vengano a raggiungere l'età per ciascun grado indicata nell'articolo 16 della legge 29 giugno 1882, N. 830.

Art. 3.

§ 10. L'avanzamento degli ufficiali nella milizia territoriale è regolato dagli articoli 14 e 15 della sopracitata legge 29 giugno 1882.

I posti da tenenti sono occupati sia per promozione di sottotenenti nella milizia stessa, sia per nuove nomine o trasferimenti di cui nell'articolo precedente.

§ 11. L'idoneità all'avanzamento deve essere accertata per mezzo di esame o comprovata dal risultato di servizio prestato nell'ultimo triennio. A tale scopo ogni qualvolta avvenga la chiamata in servizio di un ufficiale della milizia territoriale, la commissione compilatrice delle note caratteristiche dovrà esprimere il proprio giudizio (casella N dello specchio caratteristico) sulla idoneità, o non, dell'ufficiale all'avanzamento.

Tale esame verrà regolato giusta le norme e nel tempo che saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

§ 12. L'esame non è obbligatorio per l'ufficiale, ma ove egli vi rinunzi per due volte senza esserne impedito da motivi di salute o di forza maggiore si intenderà escluso in modo definitivo dall'avanzamento. Saranno parimente esclusi dall'avanzamento coloro che in due successivi esami siano dichiarati non idonei.

Art. 4.

§ 13. La fisica inattitudine al servizio degli ufficiali della milizia territoriale viene accertata analogamente al disposto dal Decreto 26 maggio 1887, N. 4455, come sarà ulteriormente stabilito dal Nostro Ministro della guerra. Gli ufficiali riconosciuti inabili vengono prosciolti in modo definitivo dal servizio militare.

Art. 5.

§ 14. Gli ufficiali di milizia territoriale, provenienti da quelli di riserva, che all'atto della loro ammissione nella milizia stessa ottennero grado superiore, non potranno essere ricollocati nei ruoli di riserva conservando l'attuale loro grado se non siano rimasti nella milizia medesima per non meno di quattro anni.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

§ 15. Gli esperimenti già fatti da ufficiali nella milizia territoriale, a senso del § 14 del Regio Decreto 29 luglio 1885, saranno tenuti in conto per il disposto dal precedente § 12.

Art. 7.

§ 16. Il Decreto del 19 febbraio 1888, relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale d'artiglieria, cesserà di aver vigore col 1° venturo luglio, e perciò da quel giorno si intenderà abrogato.

Art. 8.

§ 17. L'articolo 9 del Regio Decreto 2 maggio 1880, ed i Regi Decreti 8 maggio 1881 e 29 luglio 1885 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 64. — RECLUTAMENTO. — **Militari del regio esercito che sono ammessi al servizio nella regia marina, e militari della regia marina ammessi nel regio esercito.** — 8 aprile.

Presi opportuni accordi col Ministero della marina, il sottoscritto ha determinato quanto appresso:

1° Ogniqualvolta un militare in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria ascritto ai ruoli del regio esercito sia ammesso, dietro speciale annuenza del Ministero della guerra, a prestar servizio come ufficiale o come militare di truppa nella regia marina, assumendo in quest'ultimo caso la ferma stabilita dall'art. 84 del testo unico della legge sulla leva marittima del 28 agosto 1885, N. 3338 (serie 3ª), dovrà una tale ammissione considerarsi come passaggio definitivo dall'esercito alla marina, rimanendo l'individuo ascritto a quest'ultima, quale militare di 1ª categoria, sino al 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età, a tenore dell'art. 1 dello stesso testo unico.

2° Laddove qualche militare così definitivamente ammesso nella regia marina si mostrasse in seguito inadatto alla navigazione o agli speciali servizi cui fosse destinato, e non raggiungendo gli estremi per essere riformato dal servizio militare, venisse prosciolto dalla contratta ferma, il Ministero della marina ne avvertirà il Ministero della guerra e questo disporrà perchè sia ripreso in forza sui ruoli del regio esercito nella posizione in cui si troverà in quel momento la classe e categoria alla quale originalmente apparteneva.

3° Quei militari di truppa della regia marina che dietro speciali accordi dei due Ministeri, fossero ammessi a prestar servizio di 1ª categoria nel regio esercito, assumendo la ferma stabilita dall'art. 122 del testo unico della legge sul reclutamento 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª), faranno a loro volta definitivo passaggio dalla marina all'esercito, per rimanere ascritti in quest'ultimo sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **65.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo.** — 12 aprile.

Con R. Decreto del 12 aprile 1888 è stata adottata l'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo illimitato* ed abrogato il Regolamento annesso al R. Decreto 16 maggio 1880. Resta inoltre abrogato l'*Atto* N. 98 del 2 luglio 1886 e tutte le disposizioni in vigore in quanto sieno contrarie all'Istruzione stessa.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersi almeno di una copia di detta Istruzione, imputandone l'importo rispettivamente alle spese di cancelleria o alla massa generale.

Le copie della detta Istruzione, comprese quelle che gli ufficiali volessero acquistare per conto proprio, dovranno, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 35.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **66.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).** — 12 aprile.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	636	Ganci a fibbia doppia	N°	0	25	Aggiunta
»	637	Fregi di stella da cappello per la milizia territoriale alpina .	»	0	35	Id.
II	50	Targhe con cinque viti . . .	»	0	95	Id.
»	51	Cacciaviti imbruniti.	»	1	23	Id.
»	52	Buste per cacciaviti.	»	1	»	Id.
III	75	Bicchieri di vetro	»	0	23	Variante
»	78	Bottiglia di vetro senza tappo.	»	0	42	Id.
»	195	Orinale di porcellana	»	1	40	Id.
»	219	Scodella di porcellana. . . .	»	0	50	Id.
»	232	Sputacchiera di porcellana . .	»	0	60	Id.
»	245	Tondo concavo di porcellana .	»	0	45	Id.
»	246	Tondino di porcellana. . . .	»	0	45	Id.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 15ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 aprile.

MARZO 11. — R. Decreto 11 marzo 1888, N. 5306 (serie 3ª), col quale viene aumentato di due assistenti locali il personale addetto alla direzione straordinaria del genio militare dell'arcipelago della Maddalena, *pag.* 141.

APRILE 16. — Concessione di cavalli di agevolezza agli ufficiali d'artiglieria addetti ai reggimenti da campagna ed al reggimento di artiglieria a cavallo, *pag.* 142.

» 16. — Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute, *pag.* 143.

» 20. — Modificazioni alla Istruzione per le matricole, *pag.* 145.

Atto N. 67. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto 11 marzo 1888, N. 5306 (serie 3ª), col quale viene aumentato di due assistenti locali il personale addetto alla direzione straordinaria del genio militare dell'arcipelago della Maddalena.** — 11 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto N. 4912 (serie 3ª), in data 18 agosto 1887, col quale è istituita una direzione straordinaria del genio militare per lo eseguimento dei lavori contemplati dalla legge 10 luglio 1887 per le fortificazioni della Maddalena;

Considerato che per dare ai lavori ora detti il voluto sviluppo, si è fatta manifesta la convenienza di aumentare il personale degli assistenti locali assegnato a quella direzione dal precitato Regio Decreto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale assegnato alla direzione straordinaria del genio militare della Maddalena dall'articolo 3° del Regio Decreto 18 agosto 1887, viene aumentato di due assistenti locali, i quali verranno messi a disposizione del Nostro Ministro della marina da quello della guerra in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'arma del genio.

Art. 2. Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto dal 1° aprile 1888.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.
B. BRIN.

N. 68. — CAVALLI. — **Concessione di cavalli di agevolezza agli ufficiali di artiglieria addetti ai reggimenti da campagna ed al reggimento di artiglieria a cavallo.** — 16 aprile.

Per facilitare maggiormente agli ufficiali d'artiglieria appartenenti ai reggimenti da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo, il mezzo di provvedersi di cavalli di servizio, e per sollevare almeno in parte i reggimenti di cavalleria dall'onere che loro deriva dal dover somministrare a questi ufficiali i cavalli di agevolezza, il Ministero determina che tutti i suddetti reggimenti d'artiglieria concorrano nel fornire tali cavalli ai loro ufficiali.

A tal uopo, anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo sarà scelto ogni anno un determinato numero di cavalli di truppa convenientemente addestrati e di buon servizio, per essere distribuiti mediante pagamento agli ufficiali dei reggimenti stessi che ne facciano domanda.

Ai cavalli di agevolezza da scegliersi nei reggimenti d'artiglieria sono applicabili le norme dettate dalla vigente Istruzione, in data 1° luglio 1887 (*Atto* N. 141 del *Giornale Militare*), in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti:

1° I cavalli sono ascritti ad un'unica categoria, che comprende quelli dell'età dai 5 ai 9 anni e della statura non inferiore a metri 1,50;

2° I soli ufficiali, di qualsiasi grado, addetti ai reggimenti d'artiglieria da campagna od a cavallo, possono essere ammessi a prelevare tali cavalli od a riceverne per cessione. In massima gli ufficiali dovranno prelevare il cavallo dal proprio reggimento, salvo che il Ministero non creda di ammetterli alla scelta in altro reggimento. Però gli ufficiali delle batterie a cavallo non potranno scegliere che nel proprio reggimento;

3° L'elenco degli ufficiali che desiderano di prelevare un cavallo di agevolezza nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale d'artiglieria), non più tardi del 1° aprile di ogni anno;

4° Le commissioni incaricate della scelta annua dei cavalli nei reggimenti d'artiglieria saranno presiedute dal comandante territoriale d'artiglieria da cui i reggimenti dipendono;

5° La distribuzione dei cavalli avrà luogo normalmente nei mesi di maggio e giugno;

6° I cavalli non possono essere ceduti se non ad ufficiali addetti a reggimenti della stessa specialità da cui i cavalli stessi provengono;

7° Così pure la restituzione non può aver luogo se non ad un reggimento da campagna od a cavallo, a seconda della provenienza del cavallo da restituirsi;

8° I cavalli indistribuiti possono essere concessi agli ufficiali che ne facciano domanda, sino a tutto dicembre dell'anno stesso;

9° Qualora taluni degli ufficiali, contemplati nel presente *Atto*, non riescano a montarsi convenientemente nei propri reggimenti, essi potranno essere ammessi a scegliere un cavallo di agevolezza nei reggimenti di cavalleria fra quelli rimasti disponibili dopo la distribuzione generale, secondo le norme del § 8, N. 42, *Atto* N. 141, Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza 1° luglio 1887.

Anche per questi cavalli le domande saranno dirette al Ministero (Direzione generale d'artiglieria).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 69. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme relative ai militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute.** — 16 aprile.

Allo scopo di regolare con norme precise la sorte dei militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I detti militari, appena giunti in Napoli, saranno sottoposti a visita medica per cura del deposito centrale e laddove si creda sufficiente alla loro guarigione una licenza di convalescenza non maggiore di 3 mesi, vi saranno inviati continuando a far parte del corpo speciale e continuando per conseguenza ad aver diritto al premio di ferma anche durante la licenza loro concessa.

2. Se invece si ritenga necessaria una licenza maggiore di tre mesi, i militari in parola saranno sottoposti a rassegna di

rimando in Napoli stessa. Qualora in detta rassegna sia confermata la necessità di una lunga licenza, i militari di cui si tratta saranno prosciolti dalla ferma del corpo speciale, in caso contrario sarà loro accordata una licenza di tre mesi con diritto al trattamento di cui al N. 1.

3. La sorte dei militari prosciolti dalla ferma speciale d'Africa sarà regolata in relazione agli obblighi di servizio che loro incombono per ragioni di leva, di guisa che se avranno diritto al congedo illimitato saranno congedati, mentre in caso contrario verranno inviati in licenza di convalescenza per cura del deposito centrale, lasciando poi al corpo, cui dovranno essere ritrasferiti, le ulteriori incombenze al termine della licenza.

4. I militari di cui al N. 1 al termine della licenza di tre mesi dovranno presentarsi al comando del distretto in cui si trovano per essere visitati dall'ufficiale medico. Qualora in detta visita sia riconosciuta la loro idoneità fisica per riprendere servizio in Africa, dovranno essere avviati al deposito centrale in Napoli, muniti della dichiarazione rilasciata dal medico visitante, e saranno alla prima occasione imbarcati per l'Africa.

Nel caso invece che fossero ritenuti inabili a prestar più oltre servizio in Africa, rimarranno provvisoriamente aggregati al distretto e per cura del medesimo saranno sottoposti a rassegna di rimando per gli effetti di cui al N. 3, ma con l'avvertenza che in seguito a tale rassegna i militari di cui si tratta o dovranno essere prosciolti dalla ferma del corpo speciale (concedendo poi loro, qualora sia il caso, un'altra licenza di convalescenza ed informandone ad ogni modo il deposito centrale) o dovranno essere avviati al deposito stesso perchè riconosciuti abili a riprendere servizio in Africa.

Qualora poi per gravi infermità i militari in questione non potessero presentarsi al distretto, si dovranno da essi osservare le norme a tal uopo stabilite dal § 11 del regolamento per le licenze ed i provvedimenti di cui sopra saranno rimandati al tempo in cui i medesimi saranno in grado di presentarsi al distretto.

5. Per l'esecuzione delle norme di cui al N. 4, il comandante del deposito centrale, prima d'inviare un militare del corpo speciale in licenza di convalescenza, avrà cura che venga ad esso fatto noto l'obbligo che gl'incombe, quando sia per terminare la licenza concessagli.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 70. — MATRICOLA. — **Modificazioni alla Istruzione per le matricole**. — 20 aprile.

Al capo V della Istruzione per le matricole (1° luglio 1886) è sostituito il seguente:

CAPO V.

STATISTICA PER LA CASSA PENSIONI.

Art. 34. — *Disposizioni generali.*

Scopo della statistica Cassa-pensioni.

§ 341. La statistica del movimento annuo degli ufficiali ed impiegati civili presso le varie amministrazioni dello Stato, prescritta dall'art. 9 del Regio Decreto 1° novembre 1883, ha per intento di completare e tenere al corrente il casellario istituito presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sulla base dell'ultimo censimento fatto di essi.

Documenti e modalità richiesti dalla statistica.

§ 342. A quest'uopo le varie amministrazioni dell'esercito, al termine d'ogni trimestre, trasmettono all'ufficio di revisione, che per delegazione del Ministero della guerra è incaricato di raccogliere i dati relativi, apposite schede, modello A (*impiegati civili*), modello B (*militari ed operai assimilati a grado militare*) compilate come sarà detto in appresso e riepilogate numericamente in apposito elenco (modello C) (1).

§ 343 L'ufficio di revisione verifica se le schede furono regolarmente compilate e riepiloga a sua volta i dati in un elenco generale (modello C), che spedisce al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (*Direzione generale della statistica*) sul finire del secondo mese successivo al trimestre scaduto.

---

(1) I nuovi modelli accennati nel presente capo sono quelli stabiliti per tutte le amministrazioni dello Stato, secondo gli stampati già inviati ai corpi dall'ufficio di revisione.

Le schede per gli ufficiali generali e per i colonnelli investiti di funzioni di maggior generale sono compilate dall'ufficio di revisione, richiedendo i dati, che potessero occorrere, oltre a quelli pubblicati sul *Bollettino*, agli stessi ufficiali generali e superiori interessati.

§ 344. Per la statistica della cassa-pensioni nell'ordine dei trimestri si segue l'anno civile e non quello finanziario.

Rifornimento degli stampati.

§ 345. Gli stampati pei tre modelli occorrenti A, B e C, sono forniti ai corpi, uffici e stabilimenti militari dall'ufficio di revisione che li richiede a tal uopo all'economato generale, secondo quanto è detto nel penultimo capoverso della circolare a stampa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in data 13 dicembre 1887.

Le richieste degli stampati saranno fatte dai suddetti corpi, uffici, ecc., due volte all' anno, cioè in giugno e dicembre, pei bisogni presumibili del semestre successivo, avvertendo che tali stampati non si dovranno adoperare per fare le minute delle schede.

Art. 35. — *Norme speciali.*

Compilazione delle schede.

§ 346. La compilazione delle schede presso i corpi è affidata alla sezione matricola, la quale le compila man mano che avvengano le variazioni che interessano la statistica, tenendo conto della data del R. Decreto o della disposizione ministeriale, e non già della data della decorrenza o della cessazione degli stipendi.

§ 347. Le variazioni degli ufficiali ed impiegati civili da inscriversi sulle schede sono, in massima, ricavate dal *Bollettino delle nomine*.

Per le schede relative a nuove nomine, la compilazione sarà fatta dal corpo cui gli ufficiali ed impiegati sono destinati, senza attendere il compimento delle formalità per la formazione degli stati di servizio.

Quando si tratti di trasferimento di corpo, di collocamento in aspettativa e simili altri cambiamenti, le schede saranno compilate dal corpo perdente prima che gli stati di servizio degli ufficiali ed impiegati vengano trasmessi all'amministrazione da cui essi dovranno successivamente dipendere.

Categorie nelle quali si suddividono i vari personali.

§ 348. Le categorie dei vari personali dipendenti dall'amministrazione militare sono classificate nel modo seguente:

Impiegati civili.

Concetto. — Gli ingegneri ed aiutanti ingegneri dell'istituto geografico militare, il personale civile della giustizia militare (*esclusi gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori*), topografi, aiutanti topografi ed aspiranti aiutanti topografi dell'istituto geografico, farmacisti militari.

Istruzione superiore. — I professori titolari e professori aggiunti di lettere e scienze.

Istruzione secondaria. — I professori titolari e professori aggiunti di disegno, maestri e maestri aggiunti.

Ragioneria. — I ragionieri ed aiutanti ragionieri del genio ed artiglieria; il personale contabile civile.

Ordine. — Capi tecnici e sotto capi tecnici d'artiglieria e genio; gli assistenti locali del genio; gli scrivani locali.

Basso personale. — Gli inservienti fissi, e che siano inscritti a matricola, della farmacia centrale e dell'orfanotrofio militare.

Le varie categorie nelle quali suddividesi il personale civile che fa parte dell'amministrazione centrale della guerra sono quelle stabilite nei ruoli organici sanciti dai RR. Decreti 27 giugno 1884 e 25 luglio 1885, quali furono modificati dai RR. Decreti 10 febbraio, 30 giugno, 25 luglio 1887 e 29 marzo 1888.

Militari ed assimilati.

§ 349. *Ufficiali generali.* — Generali d'esercito, tenenti generali e maggiori generali.

Ufficiali superiori. — Colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori.

Ufficiali inferiori. — Capitani, tenenti e sottotenenti.

Truppa. — Guardarmi; capi-musica; marescialli, brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri dell'arma dei carabinieri reali; i sottufficiali, caporali e soldati degli altri corpi; il personale inferiore borghese assimilato a gradi militari delle direzioni e stabilimenti di artiglieria e del genio; i capi operai e operai dei magazzini centrali e dei panifici militari.

Condizioni per la compilazione e trasmissione delle schede.

§ 350. Le schede debbono sempre essere individuali e non collettive, e saranno trasmesse all'ufficio di revisione sul finire del mese successivo al trimestre scaduto.

Non si compilano schede se non quando avvengono variazioni che interessano la statistica e si trasmetterà all'ufficio di revisione l'elenco riepilogativo modello C anche quando si abbia da spedire una sola scheda.

È vietato, in massima, di far spedizioni suppletive di schede.

Quando non siano avvenute variazioni durante il trimestre scaduto che interessino la statistica, si trasmetterà all'ufficio di revisione l'elenco modello C, scrivendovi sopra diagonalmente in grossi caratteri: *nessuna variazione.*

§ 351. Le norme speciali sin qui indicate sono applicabili per gli ufficiali ed impiegati civili, nonchè pei militari di truppa ed operai assimilati a gradi militari, con diritto a pensione; esse non riguardano perciò in modo alcuno gli ufficiali e militari in congedo, anche se chiamati temporaneamente in servizio.

La statistica compilata dall'ufficio di revisione comprende anche il personale dell'amministrazione centrale della guerra e le relative schede gli sono mandate dal Ministero.

Art. 36. — *Norme per la compilazione delle schede.*

Norme di massima per la compilazione delle schede.

§ 352. Il movimento annuo degli impiegati civili, degli ufficiali e militari di truppa e degli operai borghesi assimilati a gradi militari i quali siano inscritti a matricola, agli effetti della statistica, comprende:

1° *L'ingresso o il reingresso al servizio;*

2° *I cambiamenti di stipendio o di paga;*

3° *I passaggi ad altre amministrazioni dello Stato dipendenti da un Ministero diverso;*

4° *La cessazione dal servizio.*

Di tali variazioni si dà notizia nella scheda A, per gl'impiegati civili e nella scheda B pei militari o assimilati.

§ 353. Premesse le generalità da apporsi in ogni scheda modello A e B, di cui l'avvertenza posta in calce al frontespizio d'entrambi, dette schede constano di quattro parti, ciascuna delle quali è intesa a notificare le variazioni nell'ordine seguente:

Principio della carriera per gli impiegati civili.

Parte I. — *Ingresso o reingresso al servizio.* — Oltre la nomina, vi si dovranno notare i servizi utili per la pensione che l'impiegato civile o militare avesse prestato prima del suo ingresso o reingresso al servizio.

Sarà considerato come reingresso al servizio la nomina di alunno, volontario e simili, quando a tali impieghi gratuiti debba seguire di regola la nomina ad impiego retribuito e con diritto a pensione.

Il secondo scompartimento che riguarda lo stato civile e la composizione della famiglia, sarà lasciato in bianco, non occorrendo tali dati.

Variazioni negli stipendi.

Parte II. — *Aumento o diminuzione di stipendio.* — In detta parte si noteranno i cambiamenti di stipendio che avvengano per qualsiasi causa.

Saranno da riportarsi sotto la rubrica *aumento di stipendio*, e non già sotto quella d'ingresso al servizio, la nomina ad impiego retribuito degli alunni, volontari e simili, che servirono per l'innanzi gratuitamente coll'affidamento di conseguire il detto impiego.

Passaggio alla dipendenza d'un Ministero diverso.

Parte III. — *Passaggio ad altra amministrazione dello Stato dipendente da Ministero diverso.* — Le variazioni che interessano questa parte per gli ufficiali ed impiegati sono quelle soltanto annunciate sul *Bollettino delle nomine* e dovranno essere riferite alla statistica Cassa-pensioni tanto dall'amministrazione ove l'impiegato cessa di prestar servizio, quanto da quella in cui entra a far parte.

Casi contemplati per la cessazione dal servizio degli impiegati civili.

Parte IV. — *Cessazione dal servizio. — Impiegati civili.* — La parte IV della scheda **A** distingue la cessazione dal servizio con diritto a pensione od indennità, sia all'impiegato, sia alla vedova od agli orfani, dalla cessazione dal servizio che non produce diritto a pensione od indennità per alcuno.

Sotto la rubrica: *cessazione dal servizio con diritto a pensione,* si registreranno le notizie:

a) degli impiegati morti in attività di servizio per causa dipendente da questo, qualunque sia la durata del servizio prestato, e di quelli morti per altre cause, dopo più di 9 anni e 6 mesi di servizio;

b) degli impiegati collocati a riposo per infermità causate dal servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

c) degli impiegati collocati a riposo dopo più di 24 anni e 6 mesi di servizio per avanzata età, per infermità, per dispensa dal servizio o per destituzione senza perdita del diritto a pensione;

d) degli impiegati aventi più di 9 anni e 6 mesi di servizio e meno di 24 anni e 6 mesi, che muoiano, ovvero siano dispensati dal servizio, o destituiti conservando il diritto ad indennità.

Sotto la rubrica: *cessazione dal servizio senza diritto a pensione*, si registreranno:

a) gli impiegati morti per cause estranee al servizio, con meno di 9 anni e 6 mesi di servizio.

b) gli impiegati dispensati dal servizio o destituiti con meno di 9 anni e 6 mesi di servizio; oppure con servizio maggiore, ma che hanno perduto il diritto a pensione, o ad altra indennità.

Casi contemplati per la cessazione dal servizio dei militari.

Militari. — Anche per i militari va distinta la cessazione dal servizio con diritto a pensione od assegno temporaneo al militare, ovvero alla vedova od agli orfani, da quella senza diritto a pensione o ad assegno temporaneo per alcuno.

Sotto la rubrica *cessazione dal servizio con diritto a pensione o ad assegno temporaneo al militare o alla vedova ed agli orfani*, si dovranno registrare le notizie:

a) degli ufficiali e militari di truppa morti per cause dipendenti dal servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) degli ufficiali morti per cause estranee al servizio con oltre 7 anni e 6 mesi di servizio;

c) degli ufficiali e militari di truppa riformati per ferite o infermità dipendenti dal servizio;

d) degli ufficiali collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario, ovvero revocati o rimossi con diritto a pensione o ad assegno temporaneo e dei militari di truppa collocati a riposo;

e) degli ufficiali e dei militari di truppa riformati per infermità naturali, compiuti 7 anni e 6 mesi di servizio da ufficiali, ovvero 18 anni quali militari di truppa.

Sotto la rubrica *cessazione dal servizio senza diritto a pensione o ad assegno temporaneo*, si darà notizia:

a) degli ufficiali revocati, rimossi, destituiti o dimessi con perdita del diritto a pensione o ad assegno temporaneo;

b) degli ufficiali che si dimettono volontariamente;

c) degli ufficiali riformati per infermità naturali con meno di otto anni di servizio.

Avvertenza circa il collocamento in aspettativa o in disponibilità e la sospensione dall'impiego.

§ 354. Sia per gli impiegati civili come per gli ufficiali, si avrà di norma che tanto il collocamento in aspettativa o in disponibilità, quanto la sospensione dall'impiego, costituiscono una cessazione provvisoria dal servizio attivo e perciò non interessano la statistica che pel cambiamento dello stipendio che producono da annotarsi nella parte 2ª; nè dovrà intendersi quale reingresso al servizio il richiamo di tali posizioni al servizio attivo.

Art. 37. — *Operai borghesi assimilati a gradi militari.*

§ 355. Le variazioni che interessano la statistica cassa-pensioni, modello B, dovranno riferirsi agli operai assimilati a gradi militari che si trovino inscritti a matricola, a senso dell'articolo 21 del regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e del genio, per quelli addetti alle direzioni e stabilimenti di tali armi, ed in conformità del R. Decreto 25 luglio 1880 per il personale inferiore dei magazzini centrali militari.

A cura delle direzioni territoriali di commissariato militare verranno consegnate le variazioni degli operai borghesi tuttora addetti ai magazzini delle sussistenze che si trovino nelle condizioni stabilite dal susseguente § 359, e similmente verrà fatto dall'orfanotrofio militare di Napoli pel basso personale che vi è adibito.

§ 356. L'assimilazione degli operai a gradi militari e l'ammontare della paga annua di ciascuna classe dei medesimi, da annotarsi sulla parte 1ª della scheda, dovranno essere conformi a quelle stabilite dal R. Decreto 20 febbraio 1865 e 25 luglio 1880 già citato.

Norme per stabilire la paga annua per il lavoro ad ora ed a cottimo.

§ 357. L'ammontare della paga annua degli operai pagati ad ora od a cottimo potrà stabilirsi giusta il § 26 dell'*Atto* N. 117 del 1887, sulla media di 10 ore di lavoro per giornata calcolando l'anno di 300 giornate.

Per gli operai che lavorano a cottimo si valuterà la paga a giornate o ad ore in ragione delle tariffe stabilite per la classe alla quale potrebbero essere ascritti.

§ 358. Nel primo scompartimento della parte I della scheda, per indicare i servizi precedentemente prestati all'ultima variazione non occorrerà la descrizione di tutte le classi percorse dall'operaio, ma sarà sufficiente una nota sommaria che ne determini con precisione il tempo utile di servizio per la pensione, cioè, dal 18 . . . al 18 . . .

Il secondo scompartimento della predetta parte I va lasciato in bianco, non occorrendo neppure per gli operai le indicazioni di stato civile e della composizione della famiglia.

Motivi delle variazioni.

§ 359. Sono motivi di variazione da annotarsi alla parte 1ª della scheda (*ingresso o reingresso al servizio*) l'avere raggiunto il limite di tempo di servizio utile pel conseguimento della pensione, a senso dell'articolo 6 del rammentato R. Decreto 20 febbraio 1865.

Nella parte II si annoteranno gli avanzamenti a classe superiore che importino aumenti di paga negli operai con 24 anni e 6 mesi di servizio.

Alla parte III spetta rappresentare le variazioni del passaggio di operai con diritto a pensione alla dipendenza di altra amministrazione dello Stato.

La parte IV dovrà comprendere le variazioni per cessazione dal servizio:

a) per fattane domanda dopo conseguito il diritto a pensione;

b) per morte, ferite od infermità prodotte dal servizio prima dell'aver conseguito il diritto a pensione.

Elenco graduale e numerico.

Alle schede da inviarsi pel trimestre scaduto sarà unito, quando ne sia il caso, uno stato graduale e numerico con le rispettive paghe degli operai che lasciarono il servizio senza diritto a pensione.

§ 359bis. La trasmissione delle schede all'ufficio di revisione da effettuarsi col modello C, verrà fatta allo scadere del mese successivo a ciascun trimestre, e ad ogni modo dopo ottenuta l'approvazione delle variazioni da inscriversi a matricola dal competente ufficio di revisione.

Il disposto dell'ultimo capoverso del § 350 sarà da osservarsi trimestralmente anche dalle direzioni e stabilimenti che hanno operai inscritti a matricola con diritto a pensione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 16ª 1888 1.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

MARZO 29. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, *pag.* 155.
APRILE 19. — R. Decreto che approva il Regolamento che determina le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato, *pag.* 157.
» 21. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni e sezioni e relative attribuzioni, *pag* 158.
» 22. — Modificazioni ed aggiunte alle formule delle variazioni matricolari della truppa, *pag.* 160.
» 22. — Acquisto di cavalli per parte di sottotenenti di cavalleria di nuova nomina, *pag.* 166.
» 25. — Pubblicazione dei nuovi Tomi I e II della Istruzione per la formazione di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del Regio Esercito (Formazione di guerra — Equipaggiamento), *pag.* 166.
» 26. — Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale, *pag.* 167.

Atto N. **71**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Regio Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali**. — 29 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni pel R. esercito — Testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 6 luglio 1884 che modifica i quadri delle indennità eventuali;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4591, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il R. Decreto 20 luglio 1887, portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali;

Vista la legge 22 marzo 1888, N. 5269, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887-88;

oposta del Nostro Ministro della guerra;
mo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio 1° del quadro D delle indennità eventuali sono fatte le seguenti modificazioni:

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo		MESI nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
	Per cancelleria	Per combustibile	
Si sostituiscano le parole: « Ispettorato di sanità militare » *alle parole* « Comitato di sanità militare. »			
Comando del II corpo d'armata Alessandria . . . . L.	2000	1000	Novembre — Marzo
Comando del IV corpo d'armata Piacenza . . . . »	2000	750	
Divisione militare di Cuneo . »	1700	700	
Divisione militare di Padova »	1800	500	
Comando della fortezza di Rivoli »	200	150	

Art. 2.

Nello specchio II del quadro D delle indennità eventuali, alle parole: *Presidente del comitato di sanità militare*, sono sostituite le parole: *Ispettore capo di sanità militare*.

Art. 3.

Al § 80 del Regolamento sulle indennità eventuali è aggiunto il seguente primo comma:

« *Le mercedi di lavoro* (N. 38) sono date pei servizi indicati « nell'art. 27 del regolamento 31 dicembre 1880 pel servizio « del materiale d'artiglieria e genio ».

Le disposizioni dell'art. 1 del presente Decreto decorrono dal 1° luglio 1887.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 79. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Regio Decreto che approva il regolamento che determina le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato.** — 19 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge del 12 febbraio 1888, N. 5195;

Veduto il Nostro Decreto 1° marzo 1888, N. 5247 (serie 3ª), che aboliva l'uffizio dei Segretari Generali e fissa le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, che determina le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato per gli affari della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

REGOLAMENTO *per le attribuzioni del Sottosegretario di Stato della guerra.*

1. Come è stabilito dal Regio Decreto, N. 5247 (serie 3ª), in data 1° marzo 1888, il Sottosegretario di Stato della guerra rappresenta il Ministro della guerra in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Sottosegretario di Stato coadiuva il Ministro nella suprema direzione dei vari servizi dell'amministrazione della guerra.

Egli comunica ai direttori generali gli ordini e le direttive del Ministro e ne riceve le relazioni per quella parte del servizio che il Ministro non si riserva di trattare direttamente con essi.

3. Il Sottosegretario di Stato regge il Segretariato Generale del Ministero della guerra.

4. Il Sottosegretario di Stato ha la firma, in questa sua qualità, per tutta la corrispondenza e per tutti gli affari che i

Ministro non riserva a sè, o non delega alla firma dei direttori generali.

5. Il Sottosegretario di Stato presiede la commissione dei direttori generali per la formazione del quadro di avanzamento del personale del Ministero.

6. In assenza del Ministro, o questi essendo impedito, il Sottosegretario di Stato riceve gli ufficiali generali e superiori in visita di dovere.

7. Il Sottosegretario di Stato riceve le persone inscritte per l'udienza di lui, ed anche quelle per l'udienza del Ministro, se questi è impedito di riceverle.

8. Il Sottosegretario di Stato ha relazione di ufficio con gli ufficiali addetti militari alle ambasciate e legazioni estere. A lui questi ufficiali si devono dirigere per ottenere le informazioni e le notizie che possono loro occorrere.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **78**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni e sezioni e relative attribuzioni**. — 21 aprile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 29 marzo 1888, N. 5320, col quale venne aumentato il quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto ministeriale 22 maggio 1881, con cui fu provveduto allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, ed alle relative attribuzioni;

Viste le successive modificazioni fatte con ministeriali determinazioni del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, 11 gennaio e 27 giugno 1884, 16 giugno 1886 e 21 dicembre 1887;

Determina:

Art. 1.

È istituita presso il Segretariato generale una seconda divisione ragioneria, colla denominazione: 2ª *divisione ragioneria — Assegni e servizi vari.*

Art. 2.

L'attuale divisione ragioneria del Ministero assumerà la denominazione di: *1ª divisione ragioneria — Contabilità centrale.*

Art. 3.

Presso la divisione truppa della Direzione generale leve e truppa viene istituita una 4ª sezione.

Art. 4.

Il riparto delle attribuzioni delle suindicate divisioni e sezione è stabilito nel modo seguente:

1ª divisione ragioneria. Contabilità centrale.	Sezione 1ª. — Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale. — Bilanci e reintegrazioni di somme ai capitoli. — Situazioni. — Conti consuntivi. — Scritture complesse. — Parificazione dei conti giudiziali pei servizi dipendenti dal segretariato generale e della direzione generale leve e truppa. — Conto delle pensioni. — Versamenti casuali. — Archivio.
	Sezione 2ª. — Contabilità delle spese e degli impegni. — Emissione di mandati. — Conti correnti delle imprese e dei funzionari delegati per i capitoli riguardanti i servizi del segretariato generale e della direzione generale leve e truppa.
2ª divisione ragioneria. Assegni e servizi vari.	Sezione 1ª. — Affari generali e di massima. — Contabilità dei capitoli del bilancio. — Scritture degli impegni. — Scritture complesse e parificazione dei conti giudiziali pei servizi dipendenti dalle direzioni generali d'artiglieria, del genio, di fanteria e cavalleria e dei servizi amministrativi. — Archivio.
	Sezione 2ª. — Contabilità delle spese. — Emissione di mandati. — Conti correnti delle imprese e dei funzionari delegati pei capitoli riguardanti i servizi delle direzioni generali d'artiglieria e del genio. — Spese fisse pagabili su ruoli.
	Sezione 3ª. — Come sopra, pei servizi delle direzioni generali dei servizi amministrativi e di fanteria e cavalleria.
Divisione truppa.	Sezione 4ª. — Richieste di anticipazione ai corpi per le spese delle rafferme con premio e con soprassoldo. — Revisione e liquidazione dei conti relativi. — Provvedimenti per le capitalizzazioni dei premi di rafferma e per le indennità ai sottufficiali raffermati con soprassoldo.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1888.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. 74. — MATRICOLA. — **Modificazioni ed aggiunte alle formule delle variazioni matricolari della truppa.** — 22 aprile.

In seguito alle modificazioni apportate al testo unico delle leggi sul reclutamento dalle leggi 8 marzo 1888, N. 5248 e 5249 (serie 3ª), questo Ministero determina che alla tabella IIª, che fa seguito all'istruzione per le matricole, sieno arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 1.

Formula N. 13. — All'attuale sostituire la seguente:

Pei renitenti.

Soldato di leva (1ª, 2ª o 3ª categoria), classe 18 . . . distretto . . . già renitente classe 18 . . . li . . .

§ 2.

Formula N. 2. — All'attuale sostituire la seguente:

Pei volontari arruolati con ferma d'anni 5.

Soldato volontario nel . . . (batteria, compagnia d'istruzione, o plotone allievi sergenti) colla ferma di anni cinque, ascritto classe 18 . . . li . . .

Formula N. 3. — Alla parola « permanente » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 6. — Alla parola « permanente » sostituire « di anni cinque ».

§ 3.

Formula N. 5. — Alla parola « sottufficiali » sostituire « di anni cinque ».

§ 4.

Formula N. 5. — Alle parole « temporanea da sottufficiale » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 6. — (2° capoverso) Alla parola « permanente » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 28. — Alla parola « permanente » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 32. — Alla parola « permanente » sostituire « di anni cinque ».

§ 6.

Formula N. 2. — Cancellare le parole in margine « caporali furieri ».

§ 7.

Formula N. 4. — Alle parole « N. 52 dell'istruzione 12 ottobre 1885 » sostituire « N. 70 dell'istruzione 23 ottobre 1887 ».

Formula N. 7. — All'attuale sostituire la seguente:

Arruolamenti o passaggi nei plotoni allievi sergenti.

Soldato volontario nel . . . (batteria, compagnia d'istruzione o plotone allievi sergenti) colla ferma d'anni cinque, ascritto alla classe 18 . . . li . . .

Formula N. 8. — All'attuale sostituire la seguente:

Se ritenuto inetto a conseguire il grado.

Cessò dalla qualità di allievo sergente, a senso del N. 227 dell'istruzione 23 ottobre 1887, cambiando la ferma di cinque anni in quella dell'arma li . . .

Formula N. 9. — Alle parole « N. 190 dell'istruzione 12 ottobre 1885 » sostituire « N. 236 dell'istruzione 23 ottobre 1887 ».

§ 9.

Formula N. 2. — Abolita.

§ 10.

Formula N. 7. — Alle parole « temporanea di sottufficiale » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 8. — Abolita.

Formula N. 9. — Alle parole « temporanea d'anni 9 » sostituire « d'anni quattro ».

Formula N. 13. — Alle parole « i suoi obblighi di servizio militare » sostituire « la sua ferma ».

Formula N. 14ter. — Alle parole « il servizio » sostituire « la ferma » cancellare le parole « sotto le armi ».

Formula N. 16. — Alle parole in margine « il servizio » sostituire « la ferma ».

Formula N. 18. — Alla parola « permanente » sostituire « di anni cinque ».

§ 11.

Formule N. 1, 2, 3 e 4. — Alle parole in margine « tempo non computabile ecc., » sostituire le seguenti « tempo non computabile nel servizio per tutti indistintamente i militari ».

Formula N. 5. — Alle parole in margine aggiungere « (transitoria) ».

Aggiungere la seguente formula:

Pei militari con ferma di cinque anni.

Formula N. 5^bis^. — Per effetto dell'interruzione di servizio di mesi . . . . . e giorni . . . . . la sua ferma scade col giorno . . .

§ 12.

Formula N. 1. — All'attuale sostituire la seguente:

Per i riammessi in servizio.

Riammesso in servizio nel . . . (indicare il corpo) per la ferma di anni cinque li . . .

Formula N. 2. — Sopprimere le parole « sotto le armi ».

Formula N. 3. — Alle parole « temporanea di sottufficiale » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 4. — Alla parola « permanente « sostituire « di anni cinque ».

Aggiungere le seguenti formule:

Pei militari che non erano vivandieri o musicanti e sono riammessi in servizio come tali.

Formula N. 4^bis^.

Tale riammesso in servizio in qualità di vivandiere (o musicante) colla ferma di anni cinque nel . . . (indicare il corpo) il . . .

Pei graduati riammessi in servizio come vivandieri.

Formula N. 4^ter^.

Soldato in seguito alla riammissione in servizio come vivandiere e colla ferma di anni cinque nel . . . (indicare il corpo) il . . .

§ 13.

Formula N. 1. — Sopprimere la parola « temporanea ».

Formula N. 3. — Alle parole « la ferma temporanea di cavalleria » sostituire « gli obblighi inerenti alla ferma di quattro anni ».

Formula N. 6. — Dopo le parole « colla ferma di » aggiungere « cinque anni ».

Aggiungere la seguente formula:

Pei militari trasferiti ai depositi cavalli stalloni.

Formula N. 7bis.

Tale nel personale dei depositi cavalli stalloni per la ferma d'anni cinque li . . .

Formule N. 23, 24, 25 e 26. — Alle parole in margine aggiungere « (transitoria) ».

Formule N. 29, 30, 31 e 32. — Alle parole in margine aggiungere « (transitoria) ».

Formule N. 33 e 34. — Alle parole in margine aggiungere « (transitoria) ».

§ 14.

Formula N. 8. — Alla parola « servizio » sostituire « ferma ».

§ 15.

Aggiungere le seguenti formule:

Renitenti assolti.

Formula N. 14bis.

Assolto dall'imputazione di renitenza con sentenza del tribunale di . . . in data . . .

Pei renitenti che in seguito all'assoluzione vengano assegnati alla 3ª categoria.

Formula N. 14ter.

Assegnato alla 3ª categoria, distretto . . . art. 86 (87 o 88) della legge sul reclutamento e (ove occorra) mandato in congedo illimitato li . . .

Renitenti condannati di 2ª o 3ª categoria.

Formula N. 17bis.

Condannato a . . . di carcere per renitenza con sentenza del tribunale di . . . in data . . .

Renitenti condannati di 1ª categoria.

Formula N. 17ter.

Condannato a . . . di carcere per renitenza con sentenza del tribunale di . . . in data . . . da scontarsi all'invio in congedo illimitato.

§ 16.

Formula N. 1. — Alle parole « temporanea di anni 9, coll'obbligo di passarne 5 sotto le armi a datare da oggi » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 2. — Alle parole « temporanea di anni 9 coll'obbligo di passarne 5 sotto le armi a datare dall' arrivo al distretto » sostituire « di anni cinque ».

Formula N. 3. — All'attuale sostituire la seguente:

Pei provenienti da altri corpi con meno di un anno di servizio.

Carabiniere (a piedi od a cavallo) legione . . . colla ferma di anni cinque li . . .

Formula N. 4. — All'attuale sostituire la seguente:

Pei provenienti da altri corpi
che avessero prestato uno, o più anni di servizio sotto le armi.

Carabiniere (a piedi od a cavallo) legione . . . con la ferma di anni cinque, ma con l'obbligo di rimanere altri 4 anni sotto le armi a datare da oggi li . . .

Formula N. 6. — Alle parole « temporanea di anni 9 coll'obbligo di restare 5 anni sotto le armi a datare dall'arrivo al distretto » sostituire « di anni cinque ».

Formule N. 8 e 9. — Abolirle, sostituendole con le seguenti:

Pei militari con ferma di anni 5 che fanno passaggio nell' arma,
quando hanno già compiuto uno, o più anni di servizio.

Formula N. 8.

Carabiniere (a piedi od a cavallo) legione . . . coll'obbligo di prestare altri 4 anni di servizio sotto le armi a datare da oggi li . . :

Pei militari sotto le armi con ferma di anni 5 che passano nell'arma
prima d'aver compiuto un anno di servizio.

Formula N. 9.

Carabiniere (a piedi od a cavallo) legione . . . li . . .

Formula N. 10. — Alle parole « 9 di cui 5 sotto le armi » sostituire « cinque ».

Sopprimere la chiamata posta a piè della pagina 252.

Formula N. 11. — All'attuale sostituire la seguente:

Militari provenienti dall'arma non sottufficiali
che si trovano in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente.

Riammesso in servizio legione . . . quale carabiniere (a piedi od a cavallo) per la ferma di cinque anni li . . .

Formule N. 12 e 13. — Abolite.

Formula N. 14. — All'attuale sostituire la seguente:

Pei militari riammessi in servizio.

Riammesso in servizio quale carabiniere (a piedi od a cavallo) legione . . . per la ferma di anni cinque a datare da oggi li . . .

Formula N. 18. — Cancellare le parole « con ferma permanente ».

Formula N. 23. — Alle parole in margine « ferma permanente » sostituire « di cinque anni o (transitoriamente) quella permanente ».

Formula N. 29. — Cancellare le parole in margine « con ferma temporanea ».

Formula N. 30. — Alle parole in margine « dei loro obblighi di servizio sotto le armi » sostituire « della ferma ».

Formule N. 32 e 33. — Sopprimere la parola « temporanea ».

Formula N. 34. — Alle parole « nei suoi obblighi di servizio » sostituire « nella sua ferma ».

Formula N. 35. — Alle parole in margine aggiungere « (transitoria) ».

Aggiungere la seguente formula:

Formula N. 35bis.

Per effetto dell'interruzione di servizio di mesi . . . e giorni . . . la sua ferma scade col giorno . . .

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 75. — CAVALLI. — **Acquisto di cavalli per parte di sottotenenti di cavalleria di nuova nomina.** — 22 aprile.

Pel buon andamento dell'istruzione da impartirsi durante il *corso normale* ai sottotenenti di cavalleria di nuova nomina provenienti dagli allievi della scuola militare, sarebbe utile che ciascuno di detti ufficiali, al momento in cui si presenta alla scuola di cavalleria per intraprendere l'accennato corso, fosse già provveduto di almeno un cavallo, *fatto, addestrato e di pronto servizio.*

Per facilitare tale acquisto, il Ministero autorizza gli anzidetti ufficiali a presentare i loro cavalli al consiglio di amministrazione del reggimento di cavalleria più prossimo alla loro residenza, anzichè, come si è praticato in passato, al comando della scuola di cavalleria. E qualora riportino dai consigli di amministrazione predetti la dichiarazione che i cavalli presentati possiedono le enumerate qualità, di *fatti, addestrati* e *di pronto servizio*, il Ministero concede per questi il trasporto gratuito sino alla sede della scuola oradetta; ed autorizza inoltre il comandante della scuola stessa a restituire agli ufficiali allievi, che ne faranno domanda, l'intiero deposito da essi fatto, ove presentino la dichiarazione del reggimento di cavalleria comprovante l'eseguito acquisto di due cavalli di servizio, e la metà se l'acquisto è limitato a un solo cavallo.

Al trasporto gratuito dei cavalli acquistati dagli ufficiali allievi nel modo suindicato, provvederanno direttamente i comandanti dei distretti militari, contro esibizione da parte degli interessati della ripetuta dichiarazione.

Potrà anche bastare che gli accennati cavalli siano presentati alla scuola entro i primi 30 giorni dal cominciamento del corso ed in tal caso gli ufficiali allievi potranno delegare con lettera una persona di loro fiducia a rappresentarli presso gli indicati reggimenti di cavalleria per la visita di cui trattasi.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. 76. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di nuovi Tomi I e II della Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito. — (Formazioni di guerra — Equipaggiamento).** — 25 aprile.

È stata adottata e pubblicata colla data del 16 aprile 1888 una nuova edizione dei Tomi I e II della Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito (*Formazioni di guerra — Equipaggiamento*) in sostituzione di quelli pubblicati rispettivamente il 20 febbraio 1887 e 19 marzo 1876, i quali rimangono pertanto abrogati.

Riguardo a tali pubblicazioni questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Ciaschedun comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di almeno una copia di ambedue i tomi di questa istruzione regolamentare. I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia almeno per ciascun loro ufficio, una copia per compagnia, squadrone o batteria, tanto dell'esercito permanente, quanto della milizia mobile, ed una copia per i comandi di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio). I reggimenti alpini ne acquisteranno anche una copia per ciascun comando di battaglione e compagnia di milizia territoriale.

I distretti ne provvederanno pure una copia per tutti i battaglioni di fanteria, compagnie d'artiglieria e del genio, di milizia territoriale.

2° Il prezzo di ciascuna copia è stabilito: per il Tomo I lire 0,90 e per il Tomo II lire 2,20.

3° I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 77. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 8 aprile 1888, che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia terrritoriale.** — 26 aprile.

1. Le domande dei cittadini aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale, di cui al § 1° del R. Decreto 8 aprile 1888 (*Atto* 63), devono essere redatte su carta da bollo da lire una e contenere le indicazioni del cognome, nome, domicilio e dell'abitazione dell'aspirante.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) attestazione del sindaco, dalla quale risulti che il petente gode della pienezza dei diritti civili;

b) certificato municipale di buona condotta e certificato di penalità del tribunale circondariale, rilasciati da non più di tre mesi;

c) certificato comprovante l'esito di leva (modello 32) vidimato dal prefetto o sottoprefetto, oppure foglio di congedo illimitato od assoluto, accompagnato dal certificato di buona condotta tenuta in servizio;

d) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

e) attestazione del prefetto, da cui risulti che la posizione sociale ed economica dell'aspirante, per censo, od impiego, o professione, è tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale e che l'aspirante stesso, per esercizio di carica od impiego, non trovasi nelle categorie di persone soggette alla dispensa dalle chiamate alle armi della milizia territoriale, di cui nell'istruzione approvata con R. Decreto 12 aprile 1888;

f) dichiarazione scritta dall'aspirante di obbligarsi a prestare un servizio della durata di un mese, dopo la nomina, ovvero di sottoporsi ad un esame atto a comprovare la sua attitudine all'esercizio del grado cui aspira;

g) certificato dell'ottenuta licenza ginnasiale od attestato comprovante il buon esito degli esami del primo anno d'istituto tecnico, oppure titoli di studi superiori.

2. I cittadini aspiranti alla nomina di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, anzichè adempiere a quanto è prescritto dalle lettere *f*) e *g*) del numero precedente, devono presentare:

per l'artiglieria — il certificato di licenza liceale o di istituto tecnico ed una dichiarazione in iscritto di obbligarsi a prestare, dopo la nomina, un servizio di tre mesi nel periodo di tempo compreso tra il 1° maggio e il 1° settembre, perchè possano intervenire alle scuole di tiro;

per il genio — almeno il certificato di licenza di istituto tecnico in una delle sezioni di fisico-matematica, agrimensura od agronomia ed una dichiarazione in iscritto di obbligarsi a prestare un servizio di due mesi dopo la nomina a sottotenente.

Gli aspiranti alla nomina di sottotenente nel corpo sanitario non sono tenuti ad alcun esame o ad alcun servizio dopo la nomina, ma essi, in luogo del certificato di cui alla lettera *g*) del numero precedente, devono presentare la laurea in medicina e chirurgia.

3. Le domande dei sottufficiali, di cui ai paragrafi 2 e 6 del Regio Decreto 8 aprile 1888, devono essere accompagnate soltanto dai documenti specificati alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente N. 1, e dal foglio di congedo.

4. I comandi di distretto militare, ricevuta una domanda di nomina a sottotenente nella milizia territoriale, provvedono:

a) perchè siano verificati gli obblighi di servizio dell'aspirante in relazione al § 1, lettera *c*) del succitato regio decreto;

b) perchè sia sottoposto a visita medica presso il distretto, se l'aspirante dimora alla sede del medesimo, o vi si presenti, ed in caso diverso per delegazione di un ufficiale medico, unendo poi alla domanda il relativo certificato;

c) perchè, quando occorra, l'aspirante sia sottoposto allo esame, di cui è menzione nella lettera *f*) del precedente N. 1, e perchè sia quindi compilato apposito verbale comprovante il risultato dell'esame stesso da unirsi alla domanda;

d) perchè siano assunte informazioni sulla condotta tenuta in servizio dall'aspirante, se sottufficiale, ed in caso che tali informazioni risultino sfavorevoli, siano annessi alla domanda copia delle informazioni ricevute ed un verbale redatto dagli ufficiali superiori del distretto, riuniti in commissione, circa l'ammissibilità, o non, dell'aspirante alla nomina suddetta;

e) perchè sia unita alla domanda dell'aspirante, se sottufficiale, copia del foglio matricolare e caratteristico;

f) per l'invio sollecito al Ministero della domanda coi documenti annessi.

5. Lo esame, di cui alla lettera *f*) del precedente N. 1, ha luogo alla sede del distretto e si svolge sulle materie contenute nel *Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale* in data 17 maggio 1885.

Gli aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale che intendono sottoporsi all'esame suddetto, nel caso, per recarsi alla sede del distretto, abbiano da allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, hanno diritto, a tenore del § 94 del *Regolamento sulle indennità eventuali:*

a) all'assegno delle spese occorrenti per il trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi, in posti di 2ª classe, a tariffa militare, calcolando l'assegno dal capoluogo del mandamento nella cui circoscrizione i candidati hanno domicilio;

b) ad una indennità giornaliera di lire cinque, come compenso delle maggiori spese del viaggio, dal giorno posteriore a quello del loro arrivo presso il distretto militare sino a tutto quello in cui saranno lasciati in libertà.

6. Pubblicata nel *Bollettino* la nomina di un cittadino o di un sottufficiale a sottotenente nella milizia territoriale, il comandante del distretto militare, che ha dato corso alla domanda, ne dà avviso all'interessato, prevenendolo dell'obbligo che gli spetta di prestare giuramento entro un mese, a tenore del § 40 del Regolamento per il servizio territoriale (libro V).

7. Le domande degli ufficiali, di cui all'art. 2 del R. Decreto, devono esser redatte in carta bollata da lire una, presentate ai comandanti superiori dei distretti od ai comandanti di distretto militare, secondo i gradi, e trasmesse al Ministero come dal citato articolo è stabilito con la copia dello stato di servizio e col parere delle autorità militari.

Le domande dei già ufficiali, redatte pure in carta bollata da lire una, sono presentate ai comandanti predetti, i quali debbono innanzi tutto verificare le cause per cui gli aspiranti cessarono dal servizio. Sarà dato corso, per essere ammessi nella milizia territoriale, alle domande degli ufficiali stati revocati dall'impiego per matrimonio contratto senza il sovrano consenso e di quelli che cessarono dal servizio per dimissione volontaria.

I comandanti stessi assumono in seguito le informazioni prescritte dal § 9 del Regio Decreto e provvedono perchè l'aspirante sia sottoposto a visita medica militare.

Le domande poi, accompagnate dal foglio contenente tali informazioni, dalla copia dello stato dei servizi prestati dall'aspirante e dal certificato dell'ufficiale medico che eseguì la visita, sono senza indugio trasmesse per via gerarchica al Ministero col parere delle autorità militari.

I comandanti medesimi non daranno corso alle domande degli ufficiali in congedo e di quelle dei già ufficiali, quando essi coprano una delle cariche o degli impieghi civili, che dànno titolo a dispensa dalle chiamate sotto le armi della milizia territoriale a tenore dell'Istruzione approvata col R. Decreto 12 aprile 1888.

8. Gli ufficiali di milizia territoriale aspiranti all'avanzamento, la cui idoneità non sia stata accertata in seguito a servizio prestato nell'ultimo triennio a tenore del § 11 del R. Decreto, debbono provare di possederla mediante esame.

Il Ministero designa, volta per volta per ciascun grado, i limiti di anzianità degli ufficiali da chiamarsi agli esami di idoneità e stabilisce il tempo in cui questi debbono seguire.

9. I comandanti superiori dei distretti ed i comandanti di distretto militare invitano rispettivamente gli ufficiali superiori e gli ufficiali inferiori residenti nel territorio, che risultino compresi in detti limiti, a dichiarare per iscritto se aderiscano o rinunzino a presentarsi all'esame.

Le dichiarazioni di adesione o di rinunzia sono inviate immediatamente al Ministero (*Segretariato generale* o *Direzione generale* competente), ed il Ministero provvede per la chiamata degli accettanti.

10. L'indicazione dei giorni, in cui hanno luogo gli esami, e le disposizioni relative alla sede e composizione delle commissioni esaminatrici ed alle altre norme esecutive sono date, volta per volta, dai comandanti di corpo d'armata.

11. Osservato il prescritto dal § 148 del regolamento sull'avanzamento, le commissioni esaminatrici debbono però tener conto delle differenti condizioni ed esigenze fra un ufficiale dell'esercito permanente ed uno della milizia territoriale, ed usare quindi criterî alquanto larghi nel giudicare di questi ultimi, limitandosi:

A) *per la fanteria.* — Ad interrogazioni sulle materie contenute nel *Compendio d'istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale*, pubblicato il 17 maggio 1885;

B) *per l'artiglieria.* — Ad interrogazioni sui capitoli VI (disciplina militare), VII (servizio territoriale) ed VIII (codice penale militare) del summentovato *Compendio*, come pure sulle istruzioni sulle armi e sul tiro;

C) *per il genio.* — Ad interrogazioni sui capitoli VI (disciplina militare), VII (servizio territoriale) ed VIII (codice penale militare) del summentovato *Compendio*, e sulle istruzioni sulle armi e sul tiro;

D) *per la fanteria, per l'artiglieria e per il genio.* — Esercizi ed evoluzioni regolamentari con reparti dell'arma rispettiva corrispondenti al grado cui i candidati aspirano; inoltre *per l'artiglieria.* — Servizio e puntamento delle bocche da fuoco di medio o di grosso calibro, secondo la specialità dei reggimenti da fortezza, ai quali gli ufficiali sono addetti;

E) *per il corpo contabile.* — I. Ad interrogazioni sul regolamento di amministrazione e contabilità per quella parte che riflette le attribuzioni del grado cui i candidati aspirano e sui capitoli VI (disciplina militare), VII (servizio territoriale) ed VIII (codice penale militare) del summentovato *Compendio*;

F) *per il corpo sanitario.* — A dar prova di conoscere sufficientemente la medicina legale militare teorico-pratica e ad interrogazioni sul regolamento del servizio sanitario militare e sui capitoli VI (disciplina militare), VII (servizio territoriale), ed VIII (codice penale militare) del summentovato *Compendio*.

12. Per ciascuno degli ufficiali esaminati, la commissione redige apposito verbale, in cui esprime esplicito giudizio sulla idoneità, o non idoneità, dell'ufficiale al grado superiore.

13. Ultimati gli esami, sono trasmessi al Ministero (*Segretariato generale* o *Direzione generale* competente):

a) un elenco nominativo degli ufficiali dichiarati idonei, accompagnato dai relativi verbali;

b) un elenco nominativo degli ufficiali dichiarati non idonei, accompagnato dai relativi verbali;

c) un elenco nominativo degli ufficiali non presentatisi, coll'indicazione dei motivi ed, ove ne sia il caso, coi documenti comprovanti le ragioni di salute o di forza maggiore, per gli effetti, di cui al § 12 del R. Decreto.

14. Durante l'esame per l'avanzamento gli ufficiali della milizia territoriale, i quali, per recarsi alla sede della commissione esaminatrice, devono allontanarsi dal luogo del loro domicilio per non meno di cinque chilometri, hanno diritto alla indennità giornaliera di servizio stabilita nella tabella V della legge sugli stipendi pel regio esercito. Ai medesimi sono dovuti, per l'andata e per il ritorno, gli assegni per le spese di trasporto, personale e del bagaglio, sulle ferrovie, sui laghi, sul mare e sulle strade ordinarie, e saranno perciò provvisti, ove occorra, degl scontrini modello 194 e 196 del catalogo.

15. Gli ufficiali che, allo scopo di prepararsi all'esame, desiderassero frequentare un corso d'istruzione per un periodo di tempo non maggiore di un mese e senza diritto ad assegno alcuno presso un corpo, ufficio od ospedale, potranno farne domanda per via gerarchica al comandante del corpo d'armata, il quale, qualora non vi si oppongano esigenze di servizio, designerà il corpo, ufficio od ospedale incaricato del corso d'istruzione sovradetto.

16. Gli ufficiali attualmente ascritti alla milizia territoriale, che per ragione di carica od impiego sono soggetti a dispensa dalle chiamate alle armi della milizia stessa a tenore della Istruzione approvata col R. Decreto 12 aprile 1888, non possono, finchè rimangono in tale posizione, concorrere all'avanzamento.

17. L'ufficiale nella milizia territoriale, che intenda di essere definitivamente prosciolto dal servizio militare per fisica inattitudine, deve presentare apposita domanda al comandante del distretto militare, nel cui territorio egli dimora.

Questi trasmette la domanda al direttore dello spedale militare principale o succursale prossimiore alla dimora dell'ufficiale, con invito a provvedere per la visita medica ed a rinviare poi la domanda col certificato relativo alla visita stessa.

Nel certificato, premessa la descrizione delle infermità secondo le norme stabilite al Capo II dell'Istruzione 10 giugno 1887 (*Atto* N. 117, del *Giornale Militare*), si dovrà esplicitamente dichiarare se l'ufficiale sia, o non, inabile al servizio in modo assoluto e permanente.

18. Il risultato della visita medica subita dall'ufficiale presso un ospedale militare viene dal comandante del distretto comunicato all'interessato, il quale può appellarsi al giudizio del direttore territoriale di sanità militare; e questi allora, per invito del comandante predetto, visita il richiedente ed invia al distretto apposita relazione medica.

In base al certificato del direttore dell'ospedale militare, di cui al numero precedente, o, qualora siavi stato reclamo, in base a quello del direttore di sanità, il consiglio d'amministrazione del distretto, servendosi del mod. 154 del catalogo, esprime il suo parere sul provvedimento da prendersi e trasmette poi domanda, certificati medici e parere per via gerarchica al Ministero.

19. Quando il Ministero od il comandante del corpo d'armata rispettivo ravvisino opportuno di accertare la fisica attitudine di un ufficiale nella milizia territoriale, promuovono, d'ufficio, gli atti prescritti dai numeri 17 e 18.

20. Sono aboliti la Istruzione che fa seguito al R. Decreto 29 luglio 1885 (*Atto* N. 128, della *Raccolta*) e l'*Atto* N. 66 del 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888 — Tip. C. Voghera

218

DISPENSA 17ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio

Aprile 26. — Relazione e R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 175.
» 28. — Tenuta del libretto personale per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 182.
» 30. — Diretto invio dai distretti alle sedi delle brigate distaccate degli uomini appartenenti all'artiglieria da montagna, ai ferrovieri ed ai lagunari, *pag.* 187.

Atto N. 78. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e Regio Decreto portante modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.** — 26 aprile.

SIRE,

In seguito alla costituzione di una compagnia di disciplina alla diretta dipendenza del Ministero della marina, per incorporare i militari dell'armata i quali dapprima transitavano nelle compagnie di disciplina di punizione o speciali del regio esercito, si è fatto sentire il bisogno di portare alcune varianti al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena stato approvato col Regio Decreto 17 giugno 1886.

Con la circostanza si crederebbe opportuno d'introdurre nel regolamento stesso talune modificazioni rese necessarie dal coordinamento di esso con le disposizioni attualmente in vigore, nonchè quelle altre che furono consigliate dall'esperienza acquistata nella pratica del servizio.

Queste varianti sono riunite nel progetto di Decreto che il riferente sottopone alla Sovrana approvazione, perchè la M. V. voglia degnarsi di apporvi la Reale Sua firma.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 17 giugno 1886 che approva il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 42);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il § 44 ed il terzo comma dei §§ 32 e 83 sono aboliti.

I §§ 13, 24, 28, 70, 82, 185, 216 e 217 sono sostituiti con quelli in appresso indicati.

I §§ 15, 16, 23, 29, 33, 35, 47, 48, 53, 63, 65, 66, 67, 71, 80, 84, 86, 91, 94, 98, 102, 106, 107, 148, 150, 189, 211, 219, 223, 239, 270, 294, 297, 323, 329, 335, 356, 397 e 398 sono modificati nel modo seguente.

§ 3, prima e seconda riga, sopprimere le parole « i militari dell'armata di mare ».

§ 5, nona riga, togliere le parole « o della marina ».

§ 10, lettera *b*, penultima riga, dopo la parola « pena » aggiungere « o per essersi macchiati di colpe indecorose, di cui alla lettera *b* del § 751 del regolamento di disciplina militare ».

§ 10, togliere: « il comma *C*, ed il numero 2. Temporaneamente. — I militari dell'armata di mare ».

§ 10, sostituire al N. 3 « 2 ».

§ 11, primo comma modificarlo come segue:

« § 11. L'incorporazione nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari di cui al § 751 del regolamento di disciplina militare, è pronunciata, previo parere di una commissione di disciplina:

« *a*) per i sottufficiali colle norme date dagli articoli 22 e 23 del regolamento 15 maggio 1884 sullo stato dei sottufficiali;

« *b*) per gli altri militari, meno pei carabinieri reali, dal comandante del corpo d'armata dal quale dipendono;

« *c*) pei carabinieri reali dal comandante generale dell'arma.

§ 11, secondo comma, ultima riga, alla parola « comitato » sostituire quella di « ispettorato ».

§ 11, terzo comma, seconda riga, alla parola « comitato » sostituire quella di « ispettorato ».

§ 13, sostituito dal seguente:

« § 13. L'incorporazione degli individui di cui al N. 2 del § 10 è determinata a seconda del prescritto dai loro speciali regolamenti ».

§ 14, abolito.

§ 15, ultima linea, correggere le parole « di cui ai N. 2 e 3 del § 10 » con quelle « di cui al N. 2, § 10 ».

§ 16, terza e quarta linea, togliere le parole « e della regia marina ».

§ 23, sopprimere il primo e secondo comma, ed al terzo comma sostituire il seguente:

« Gl'individui non militari, dei quali è menzione nel N. 2 del § 10, vengono assegnati alla compagnia accennata al § 15 ».

§ 24, sostituito dal seguente:

« § 24. Deciso il passaggio d'un militare alle compagnie di disciplina di punizione, l'autorità competente fa conoscere la sua decisione al comandante del corpo o della legione cui appartiene il militare stesso, ed il comandante del corpo ne informa quello degli stabilimenti militari di pena, trasmettendogli copia del verbale della commissione di disciplina, e di tutti i documenti relativi, nonchè copia del foglio matricolare e caratteristico del punito ».

§ 28, sostituito dal seguente:

« § 28. Per gl'individui di cui al § 10, N. 2, assegnati alle compagnie di disciplina di punizione in seguito ad ordine del Ministero della guerra, si farà conoscere al comandante della compagnia il motivo dell'incorporazione, e se la commissione di disciplina ha pronunciato o non la espulsione dal corpo rispettivo ».

§ 29, aggiungere il seguente comma:

« Qualora però nel dispositivo della sentenza sia indicato il transito del militare, condannato per furto, al corpo disciplinare, in allora non occorre la nota di cui nei precedenti capoversi ».

§ 32, terzo comma, abolito.

§ 33, prima e seconda linea, cancellare le parole « tanto del regio esercito, quanto della regia marina ».

§ 33, sesta e settima linea, cancellare le parole « o marittimo ».

§ 35, ultima linea, cancellare la chiamata « (1) » e la nota a piè di pagina.

§ 47, comma secondo, linea prima e seconda, togliere le parole « e della marina ».

§ 48, linea terza, togliere le parole « od alla marina » e cancellare tutto il terzo comma di questo paragrafo.

§ 53, cancellare il comma *a* « militari dell'armata di mare » quindi correggere i comma:

b in *a* — *c* in *b* — *d* in *c* — *e* in *d*.

§ 63, pagina 21, seconda linea, dopo le parole « un elenco » aggiungere « in doppio esemplare (modello N. 415 del catalogo).

§ 63, togliere l'ultimo comma di questo paragrafo e sostituirlo dal seguente:

« A corredo di detto elenco saranno messi i rapporti particolareggiati per quei detenuti, tanto del regio esercito che della regia marina, che cadono sotto il disposto della lettera *b*, § 10, N. 1 ».

§ 65, prima linea, dopo le parole « il militare » aggiungere « del regio esercito ».

§ 65, pagina 22, prima linea, alla parola « preso » sostituire « scelto ».

§ 66, prima linea, dopo le parole « I militari » aggiungere « tanto del regio esercito che della regia marina ».

§ 67, prima linea, alle parole « Il soldato » sostituire « Il militare del regio esercito o della regia marina ».

§ 70, sostituito dal seguente:

« § 70. I militari del regio esercito liberati dai luoghi di pena che debbono transitare alle compagnie di disciplina di punizione, vi sono tradotti dai carabinieri reali. Gli altri liberati, a qualunque corpo appartengano, vengono sempre accompagnati alla ferrovia; e quando parecchi di essi (almeno cinque) hanno da percorrere un tratto qualsiasi di cammino assieme, sono indrappellati secondo la destinazione per cui si indirizzano, ed accompagnati da un graduato di truppa fino al punto ove si devono dividere per seguire isolatamente l'itinerario, o rimanere in numero di tre o quattro al più. Quando i liberati siano più di 20 e percorrano uniti almeno 300 chilometri in ferrovia sarà comandato per accompagnarli un ufficiale ».

§ 71, aggiungerlo come ultimo comma del § 70, ed al suo posto mettere il seguente:

« § 71. I militari della regia marina liberati dai luoghi di pena, che a mente del prescritto dal § 63 cadono sotto il disposto della lettera *b*, § 10, N. 1, saranno trattenuti in attesa di destinazione, dovendo il comandante gli stabilimenti militari di pena riferirne al Ministero della marina. Questi individui saranno trattenuti alla prigione semplice, e qualora per essi venga determinato il passaggio alle compagnie di disciplina istituite per il corpo reale equipaggi, saranno fatti tradurre alla loro destinazione dall'arma dei carabinieri reali ».

§ 80, secondo comma, ultima linea, dopo la parola « prigione » aggiungere « di rigore ».

§ 82, sostituirlo dal seguente:

« § 82. Gli individui appartenenti a corpi ordinati militarmente, che mentre sono alle compagnie di disciplina di punizione, vengono condannati per un reato qualunque, dopo scontata la pena, ritornano alla compagnia ascritti alla stessa classe di punizione cui prima appartenevano; quelli invece appartenenti al regio esercito, sono sempre ascritti alla 2ª classe di punizione ».

§ 83, sopprimere il terzo comma.

§ 84, linea seconda, cancellare le parole « o dell'armata di mare ».

§ 86, primo comma, aggiungere « ; i quali seguiranno in tutto e per tutto la sorte della classe alla quale vengono ascritti all'uscita dal luogo di pena ».

§ 91, linea prima e seconda, togliere le parole: « compresi quelli provenienti dalla regia marina ».

§ 94, linea seconda, dopo la parola « ospedale » aggiungere « o ne escano ».

§ 98, secondo comma, aggiungere: « eccezione fatta per la compagnia destinata per individui di corpi ordinati militarmente, che potrà comandare anche quelli di 2ª classe quando saranno sufficientemente istruiti nelle discipline militari ».

§ 102, aggiungere il seguente quinto comma:

« I condannati non possono porgere alcun reclamo per ritardo nel recapito delle lettere, degli scritti e dei libri ».

§ 106, ultima linea, aggiungere: « però la razione è aumentata di un quarto (§ 193 *Regolamento d'amministrazione*) ».

§ 107, ultima linea, aggiungere: « , seguendo norme consimili a quelle dei corpi di truppa ».

§ 148, linea quarta e quinta, togliere le parole: « e della regia marina ».

§ 150, linea seconda, togliere le parole: « oltre le lire due ».

Articolo 34. Infermerie speciali, aggiungere una chiamata (1) e scrivere a piè di pagina:

« (1) Vedi articolo 124 del regolamento pel servizio sanitario militare in data 3 aprile 1887 ».

§ 185, sostituirlo dal seguente:

« § 185. Il vitto per gli ammalati affetti da quelle infermità che si curano nelle comuni infermerie di corpo, in conformità all'apposito elenco delle malattie (§ 12 del regolamento pel servizio sanitario, parte II) sarà il rancio ordinario: per gli infermi più gravi vi sarà un trattamento speciale analogo a quello stabilito negli ospedali militari. »

§ 189, linea terza, alla parola « borghesi » sostituire « civili »;

§ 211, secondo comma, alle parole « del reclusorio » sostituire « del luogo di pena ».

Articolo 43, alla parola « borghese » sostituire « civile » quindi aggiungere una chiamata (1) e scrivere a piè di pagina:

« (1) Vedi capo V, parte II del regolamento pel servizio sanitario in data 3 aprile 1887 ».

§ 216, sostituirlo dal seguente:

« § 216. Il servizio sanitario presso le compagnie di disciplina e luoghi di pena che non hanno la possibilità di avere un ufficiale medico, è disimpegnato da un medico civile, seguendo all'uopo in tutto e per tutto le prescrizioni date dal § 2104 del *Regolamento d'amministrazione*.

« Il servizio sanitario da prestarsi dal medico civile consiste nel visitare gl'individui del reparto che si dichiarano ammalati, nella cura di quelli ricoverati nella infermeria, e nella visita ai puniti di prigione di rigore di cui i §§ 367 e 368.

§ 217, sostituirlo dal seguente:

« § 217. Oltre alle attribuzioni ora dette, per le quali sono applicabili le norme date dal regolamento del servizio sanitario militare, il medico civile deve pure fare le visite sanitarie periodiche e straordinarie, giudicare, se richiesto, della bontà dei cibi e delle bevande, intervenire, quando occorra, alle visite dei viveri di riserva, compilare le dichiarazioni nei casi di traumatismi, consigliare il comandante del reparto nella circostanza di malattie contagiose od epidemiche, fare all'occorrenza le proposte per le cure balneo-termali, idropiniche, o marine, eseguire nei casi di urgenza le vaccinazioni, e compiere quegli altri servizi professionali di cui potesse venir richiesto.

« Il medico civile che assume il servizio sanitario deve tenere in consegna gli strumenti chirurgici ed i medicinali della compagnia ».

§ 219, modificarlo come segue:

« § 219. Qualora la persona scelta per vivandiere abbia famiglia, i comandanti dei reparti di pena dovranno includere nella convenzione, di cui al seguente § 221, la proibizione ecc. » (il resto com'è nel paragrafo).

§ 223, linea terza e quarta, togliere le parole: « luogo di pena » e sostituirgli quella di « reparto ».

§ 239, aggiungere: « colla eccezione che pel vitto provvederà, come meglio crede, il comandante del luogo di detenzione ».

Ai §§ 245 e 246, sono sostituiti i seguenti:

« § 245. I caporali e gli appuntati sono tratti dai militari sotto le armi appartenenti ai vari corpi dell'esercito permanente, eccettuati i carabinieri reali, o dai militari di 1ª categoria di qualsivoglia arma che trovansi in congedo illimitato, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

« Le condizioni per l'ammissione degli uomini sotto le armi, nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sono:

« *a*) farne spontanea domanda;

« *b*) essere fornito di forte e robusta costituzione ed avere la statura non minore di metri 1,62;

« *c*) contare almeno 6 mesi di servizio;

« *d*) possedere autorevolezza ed attitudine, ed aver tenuto anteriormente una condotta scevra d'ogni appunto;

« *e*) obbligarsi, se militari con la ferma di anni 2, 3 o 4, con dichiarazione scritta, a contrarre all'atto della loro definitiva ammissione nel personale di governo la ferma di anni 5, decorribile dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi ».

« 246. I militari in congedo illimitato, oltre alle condizioni di cui nel precedente § 245, non debbono aver oltrepassato il 35° anno di età e, se appartenenti alla milizia territoriale, non essere ascritti alla milizia stessa da oltre due anni. Essi devono assumere una ferma di cinque anni da passarsi tutta sotto le armi ».

§ 270, penultima ed ultima linea, alle parole « al suddetto allegato » sostituire « alla suddetta nota ».

§ 294, dopo il comma *a*, scrivere « giornalmente » e cancellare questa parola dopo il comma *b*.

§ 297, aggiungere il seguente comma:

« I caporali contabili dei reclusori concorrono con gli altri caporali nel servizio di vigilanza notturna ».

§ 323, al secondo comma, sostituire il seguente:

« Nei luoghi di pena i detti avvisi sono surrogati da segnali di tromba quando sianvi individui capaci di suonarla ».

§ 329, prima linea, alle parole « il medico borghese » sostituire « il medico civile ».

§ 335, comma *b*, alle parole « caporale furiere » sostituire « caporale o caporale maggiore di contabilità ».

§ 356, prima linea, dopo le parole « durante la punizione » aggiungere « e l'isolamento coercitivo di cui al § 45 ».

§ 397, pagina 114, linea seconda, alle parole « degli altri » sostituire « con gli altri ».

§ 398, aggiungere il comma seguente:

« Per i militari del corpo reale equipaggi che durante la detenzione al carcere militare preventivo si macchiassero di colpe aventi carattere indecoroso, il comandante del distretto, od il comandante del luogo di pena, alla cui custodia è affidato il carcere, ne riferisce direttamente al Ministero della regia marina per provvedimenti analoghi a quelli stabiliti dal § 74 del presente regolamento ».

Pagina 124. « Avvertenze sulla divisa ecc. » aggiungere il seguente comma:

« All'uscita dai luoghi di pena i militari sono provvisti del vestiario loro abbisognevole a norma dei §§ 2871 e 2872 del *Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi* ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 79. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — **Tenuta del libretto personale per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali.** — 28 aprile.

Il Ministero determina che anche agli uomini dell'arma dei carabinieri reali sia distribuito il libretto personale per dimostrarvi il conto di massa di ciascuno. Il libretto stabilito pei carabinieri non sarà considerato come oggetto appartenente al gruppo A (materiali di corredo): l'addebito per la distribuzione, cent. 30 ogni libretto, s'intenderà quindi fatto a favore della massa generale delle legioni.

Per la tenuta dei libretti e per l'assettamento dei conti saranno osservate le seguenti disposizioni:

Art. 1. — *Allestimento dei libretti e norme generali per le registrazioni.*

§ 1. Ogni militare di truppa dell'arma è provveduto, all'atto della sua incorporazione nella legione allievi o nelle legioni territoriali, del libretto personale mod. 339-C, per tenervi conto di tutto ciò che riguarda la sua massa.

Il libretto è allestito, presso la legione allievi, dagli squadroni e presso le legioni territoriali, quando occorra, dallo stato maggiore, inscrivendovi, colla scorta dei fogli matricolari, le condizioni dello stato civile e dell'arruolamento del militare e registrandovi le armi e gli altri oggetti del materiale che gli sono dati in consegna.

Vi dovrà quindi essere intavolato il conto di massa inscrivendo a credito degli individui l'assegno di primo corredo e a debito gli oggetti distribuiti per la prima vestizione.

§ 2. Il libretto deve rimanere costantemente presso l'individuo cui appartiene, nè può essergli, per niun motivo, levato.

Quando la parte « conto aperto » sia esaurita, si allestirà e distribuirà altro libretto, trascrivendovi però, quanto alle partite relative alla massa individuale, solo la rimanenza credito o debito alla chiusa dell'ultimo trimestre e le successive registrazioni.

Così pure dicasi per coloro che rimanessero sprovvisti del libretto, salvo a sottoporre a punizione disciplinare quelli che lo avessero smarrito o reso inservibile per incuria.

§ 3. La distribuzione dei capi di corredo, l'importo delle riparazioni ed ogni altra operazione di accreditamento o di addebitamento deve essere notata sul libretto al momento stesso che è mandata ad effetto e sempre in presenza dell'interessato.

§ 4. Le partite, sia a credito sia a debito, debbono essere registrate sui libretti in modo progressivo e con distinte scritture, cioè senza mai tollerare compenso di sorta tra gl'introiti e le spese, dovendo ogni operazione apparire secondo il suo vero stato e la sua vera ragione.

Le rettificazioni che fossero riconosciute necessarie vi debbono essere fatte mediante bene specificati articoli, non dovendosi mai ammettere abrasione o cancellatura di sorta.

§ 5. Per la tenuta dei libretti personali e per l'assettamento e le rassegne trimestrali e semestrali dei conti individuali, la legione allievi si attiene in tutto alle norme comuni date dal regolamento d'amministrazione; le legioni territoriali osserveranno invece le norme speciali contenute negli articoli che seguono.

Art. 2. — *Procedimento per le registrazioni da farsi dai vari comandi dell'arma.*

§ 6. La registrazione degli oggetti di corredo che vengono distribuiti presso comandi retti da ufficiali, come abiti, cappelli, pantaloni, ecc. è fatta dagli stessi comandanti; e perciò gli interessati, nel recarsi al capoluogo del comando, hanno obbligo di portar secoloro il proprio libretto.

§ 7. Gli oggetti che vengono spediti alle stazioni, e le riparazioni alla calzatura ed al vestiario, sono registrati sui libretti dai comandanti di stazione.

Per mettere questi ultimi in grado di eseguire con chiarezza e regolarità siffatte registrazioni, gli ufficiali da cui dipendono, comunicheranno loro gli addebiti da farsi collo invio della nota di partecipazione modello 269.

Inscritte le partite sui libretti, i comandanti di stazione restituiscono la nota, firmata da cadun militare per la parte che lo riguarda, all'ufficiale da cui è stata loro trasmessa, dichiarandovi a tergo che le registrazioni sono state fatte.

§ 8. Le note di partecipazioni così restituite, saranno conservate presso gli ufficiali, per loro discarico e garanzia, sino alla chiusa dei conti del trimestre cui si riferiscono e verranno quindi inviate all'ufficio d'amministrazione.

§ 9. La quota-manutenzione vestiario, le ritenute straordinarie sul soldo a favore delle masse, e l'indennità d'ospedale dovuta agli individui, sono accreditate, sui libretti personali, dai comandanti di stazione all'atto del pagamento del soldo, ricavandone i dati dal foglio paga.

Le diciture da usarsi per la registrazione di questi accrediti, saranno tassativamente quelle qui in appresso indicate:

Per N. ..... giornate di quota-vestiario;
Per N. ..... giornate di ritenuta straordinaria sul soldo;
Per N. ..... giornate di indennità d'ospedale.

§ 10. Tutte le altre partite a debito ed a credito delle masse individuali, quali sarebbero: gli accrediti e addebiti avuti da altri corpi, gli accrediti per ritenute su quote contravvenzioni, ovvero per risarcimento di danni, le buonificazioni per perdita di cavalli e gli addebiti per pagamento di eccedenza di massa e per prelevamenti a titolo di piccoli bisogni, sono del pari registrate dai comandanti di stazione in base alle note di partecipazione, mod. 269.

Le note saranno compilate dall'ufficio d'amministrazione della legione alla fine d'ogni mese, distintamente per ciascuna tenenza, e spedite, unitamente alle carte relative alle paghe, alle tenenze stesse, ai cui comandanti spetta poi di trasmettere alle dipendenti stazioni le parti di conti che riguardano i militari di ciascuna di esse.

Fatte le registrazioni, le note, munite delle firme e della dichiarazione di cui al § 7, sono, colle carte anzidette, restituite all'ufficio mittente.

§ 11. I comandanti di stazione eseguiranno anche le registrazioni occorrenti sugli specchi — stato di servizio e cambi di residenza — in base alle comunicazioni che riceveranno dall'ufficio maggiorità pel tramite del loro superiore diretto.

§ 12. Le registrazioni nello specchio — Oggetti di proprietà dello Stato in consegna — sono eseguite dallo stato maggiore della legione nella circostanza in cui, per arrivo o partenza di militari dalla sede della legione, consegna o ritira loro siffatti oggetti.

§ 13. Colla puntuale e diligente annotazione sui libretti di tutte le partite che vi debbono essere inscritte, essi rappresenteranno perennemente lo stato esatto delle masse dei titolari; ond'è che gli ufficiali che reggono i vari comandi debbono essere in grado di dare l'assettamento dei conti individuali dei loro dipendenti in qualunque momento.

Art. 3. — *Verificazione dei libretti personali.*

§ 14. Per assicurarsi della esatta e regolare tenuta dei libretti personali, i comandanti di compagnia, tenenza e sezione, nelle periodiche visite di sorpresa che sono tenuti a fare ai comandi da essi dipendenti, dovranno sempre farne oggetto di un diligente esame, accertandosi che tutte le prescritte registrazioni siano state eseguite nel modo stabilito ed alla presenza degli interessati e che i libretti non presentino nè abrasioni, nè cancellature.

Eguale esame faranno i comandanti di legione e divisione nelle loro visite d'ispezione.

§ 15. Del risultato delle verificazioni ai libretti personali sarà sempre fatto cenno nel resoconto delle visite di sorpresa e nei rapporti d'ispezione.

Art. 4. — *Assettamento e rassegna trimestrale dei conti individuali.*

§ 16. Sui libretti personali degli uomini sotto le armi i conti di massa sono assettati dagli ufficiali, ciascuno per la parte del personale che ha alla sua diretta dipendenza, al termine di ciascun trimestre, cioè nella prima visita successiva che faranno alle stazioni, ed in ogni caso non più tardi di 30 giorni dopo.

Nel procedere all'assettamento gli ufficiali avranno cura che sui libretti sia lasciato, dopo la chiusura, uno spazio in bianco per le rettificazioni che potessero occorrere, per la firma e pel visto di cui al § 21, apponendo, dopo lo spazio, l'indicazione del trimestre successivo, affinchè sotto di essa vengano quindi trascritte le partite relative ad esso trimestre.

§ 17. I libretti degli uomini assenti per licenza, per malattia o per altro somigliante motivo, o comandati a prestar servizio in altro comando, sono assettati appena se ne presenti l'opportunità.

Per quelli aggregati altrove provvede la sezione conti a norma del § 1115 del Regolamento d'amministrazione.

§ 18. Fatto l'assettamento dei conti, gli ufficiali parteciperanno le rimanenze stabilite sui libretti, mediante l'invio del Prospetto dello stato delle masse mod. 266, all'ufficio d'amministrazione per i riscontri e rilievi di cui ai § 1112 e 1113 del citato regolamento, e perchè si possa determinare circa gli uomini che debbono essere sottoposti a ritenuta sul soldo.

Sul prospetto sarà pure notata la posizione degli assenti al momento dell'assettamento dei conti.

§ 19. In occasione dello assettamento trimestrale di libretti, gli ufficiali si rendono conto dello andamento economico delle masse dei propri dipendenti, e fanno ragione, per quanto loro spetta, ai reclami che gli individui credessero di porgere per fatti attinenti alla propria massa.

§ 20. Ricevuto di ritorno il prospetto dello stato delle masse, nel caso che per qualche conto fossero state rilevate discrepanze, gli ufficiali compilano tosto uno stralcio del corrispondente libretto personale comprendendovi tutte le partite del trimestre cui il prospetto si riferisce, e la chiusa di quello antecedente e lo fanno tenere all'ufficio d'amministrazione, dal quale sarà quindi restituito colle necessarie rettificazioni.

§ 21. Concordati i conti coll'amministrazione, gli ufficiali inscriveranno sui libretti, quando occorra, gli articoli di credito o debito costituenti le rettificazioni, e stabilite le nuove rimanenze, inviteranno i militari interessati a dichiarare se le riconoscono giuste. In caso affermativo faranno firmare i militari stessi, in prova di tale riconoscimento, sotto la definitiva chiusura del trimestre, e vi apporranno accanto il loro visto, dando quindi ragguaglio, per via gerarchica, ai comandi superiori degli atti compiuti.

In caso di reclami, gli ufficiali li inoltreranno, sempre per via gerarchica, al comandante della legione e sospenderanno frattanto la firma ed il visto di cui sopra sino a quando abbiano avuto esito.

§ 22. Presso le legioni territoriali dei carabinieri le rassegne trimestrali ai conti individuali tengono luogo, per ogni effetto, anche delle rassegne semestrali prescritte dall'art. 142 del regolamento d'amministrazione.

§ 23. Le domande di prelevamento della eccedenza di massa potranno pertanto essere fatte agli ufficiali rassegnatori, e da questi trasmesse al comandante della legione, nell'ultima rassegna di ogni semestre.

Art. 5. — *Assettamento del conto degli uomini che cambiano di comando o di legione e di quelli che cessano dal servizio.*

§ 24. Nei casi di trasferimento degli uomini fra comandi dell'arma nell'interno d'una stessa legione, durante il trimestre, non occorrerà chiudere il conto sul libretto dei traslocati.

Affinchè però i comandi riceventi abbiano elementi esatti per procedere poi alla chiusura al termine del trimestre, i comandanti delle stazioni, da cui i trasferiti si dipartono, compilano una nota di partecipazione mod. 269, comprendendovi uno stralcio del libretto personale limitatamente alle partite del trimestre in corso, e la fanno tenere al proprio ufficiale, il quale accertatosi che niuna partita riferentesi al trimestre sia stata omessa, la trasmette al comando ricevente con tutte le notizie atte a facilitargli a suo tempo l'assettamento del conto.

§ 25. Per gli uomini che cambiano di legione o cessano dal servizio, il conto sul libretto dovrà essere, in qualunque tempo, definitivamente assettato per cura dell'ufficio di amministrazione.

A tale effetto i comandi perdenti gli faranno sollecitamente tenere una nota di partecipazione conforme a quella indicata nel precedente paragrafo.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° luglio 1888, e dalla stessa data si intenderanno quindi aboliti gli speciali modelli N. 746-B (Quaderno dei boni per rinnovazione di effetti di corredo) e 748 (Copia del conto di massa) in uso presso le legioni territoriali di carabinieri.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 80. — RECLUTAMENTO. — **Diretto invio dai distretti alle sedi delle brigate distaccate degli uomini appartenenti all'artiglieria da montagna, ai ferrovieri ed ai lagunari.** — 30 aprile.

Per l'avvenuta costituzione d'uno speciale magazzino di equipaggiamento presso la brigata ferrovieri del 4° reggimento genio in Torino, in occasione di chiamate di classi per la leva, per istruzione, o per mobilitazione, dovranno essere dai distretti colà senz'altro diretti tutti gl'individui assegnati od ascritti ai ferrovieri.

In conseguenza, d'ora in avanti, riceveranno sempre direttamente dai distretti il proprio personale, senza farlo passare per la sede del reggimento:

la 1ª brigata del reggimento d'artiglieria da montagna, in Conegliano;

la brigata ferrovieri del 4° reggimento genio, in Torino;

la brigata lagunare del 4° reggimento genio, in Venezia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

STANZE DEI CORPI al 4 maggio 1888

CORPO INVALIDI E VETERANI

[illegible]

BRIGATE DI FANTERIA

[illegible]

BRIGATE DI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI FANTERIA

[illegible]

REGGIMENTI BERSAGLIERI

[illegible]

REGGIMENTI ALPINI

[illegible]

REGGIMENTI GENIO

[illegible]

REGGIMENTI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DISPENSA 18ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

APRILE 22. — R. Decreto N. 5378 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi sulle pensioni militari, *pag.* 189.

Atto N. **81.** — PENSIONI. — **R. Decreto N. 5378 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi sulle pensioni militari.** — 22 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Viste le leggi 27 giugno 1850, N. 1049; 7 febbraio 1865, N. 2143; 25 gennaio 1885, N. 2888, sulle pensioni militari;

Vista la legge 25 maggio 1852, N. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Vista la legge 11 luglio 1852, N. 1402, sulla riforma dei militari di truppa;

Vista la legge 19 luglio 1857, N. 2313, sugli istituti militari;

Vista la legge 19 luglio 1862, N. 722, sul cumulo degl'impieghi;

Vista la legge 14 aprile 1864, N. 1731, sulle pensioni degli impiegati civili;

Vista la legge 26 marzo 1871, N. 147, sul computo delle campagne di guerra e del servizio a bordo o sulla costa ai militari riformati;

Vista le legge 9 ottobre 1873, N. 1608, sul computo degli anni di studio a favore degli ufficiali medici;

Vista la legge 7 giugno 1875, N. 2533, sul computo del servizio dei militari in congedo illimitato;

Vista la legge 30 giugno 1876, N. 3204, sulla milizia territoriale e comunale;

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168, sulla reintegrazione dei gradi militari;

Vista la legge 22 luglio 1881, N. 330, per l'estensione della legge 7 febbraio 1865 a coloro che presero parte a campagne di guerra;

Vista la legge 17 ottobre 1881, N. 435, sulla posizione di servizio ausiliario;

Viste le leggi 18 dicembre 1881, N. 527 e 2 luglio 1885, N. 3214, sugli assegni a vedove di militari che contrassero matrimonio senza autorizzazione;

Vista la legge 18 aprile 1886, N. 3814, sul computo del servizio nei presidî d'Africa;

Visto l'articolo 4° della legge 23 giugno 1887, N. 4594, portante modificazioni a quella sugli stipendi ed assegni fissi, la quale dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in un testo unico le leggi sulle pensioni per i militari del R. esercito;

Vista la legge di ordinamento del regio esercito — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758;

Vista la legge sugli assegni per l'Esercito — Testo unico approvato con Regio Decreto 27 agosto 1887, N. 4919;

Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177, sugli ufficiali in congedo;

Vista la legge 22 marzo 1888, N. 5285, sul computo delle campagne di guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulle pensioni militari rimane approvato il seguente testo:

LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI

TITOLO I. — Collocamento a riposo e in riforma.

Sezione 1ª. — *Collocamento a riposo per anzianità di servizio; collocamento in riforma.*

Art. 1.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

a) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

b) gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

c) i militari di truppa dopo 20 anni di servizio.

Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'età:

per i generali d'esercito e tenenti generali, 60 anni;
per i maggiori generali, 55 anni;
per gli ufficiali superiori, 52 anni;
per gli ufficiali inferiori 45 anni.

Per i militari di truppa non vi sono limiti d'età.

Art. 2.

Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in servizio ausiliario, in disponibilità, in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione di impiego, ritorno da prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo precedente.

Agli ufficiali che prima di aver raggiunto i 25 anni di servizio, divengano per infermità incurabili non più ammissibili al servizio effettivo, sarà applicata la riforma, secondo il capo V della legge 25 maggio 1852, N. 1376.

Art. 3.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo per anzianità di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'articolo 1, quand'anche non raggiungano il limite d'età prescritto dall'articolo stesso; in questo caso però il militare avrà diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

Possono pure essere collocati a riposo d'autorità gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente articolo 2.

Art. 4.

I militari di truppa, i quali contino 18 anni di servizio e non abbiano raggiunto i 20, e siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto alla riforma.

Art. 5.

L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo per anzianità di servizio, è sospeso dall'aprirsi d'una guerra, fino al suo termine.

Resta però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta la presente legge, essi vi abbiano diritto.

Gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego non possono far valere i loro diritti al collocamento a riposo.

Sezione 2ª. — *Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio.*

Art. 6.

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, dànno diritto immediato al collocamento a riposo ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 7.

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, dànno diritto al collocamento a riposo solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 8.

Sono considerate come provenienti da ragioni di servizio le malattie incontrate in Africa, della natura di quelle che sogliono affliggere gli europei trasportati sotto la zona torrida, e quelle altre tutte che si giudichino dipendenti dalle speciali nocive condizioni di quelle regioni.

Art. 9.

I precedenti articoli 6, 7 e 8 ed i successivi 23 e 24 sono applicabili ai militari chiamati dal congedo illimitato sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio.

Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali.

TITOLO II. — Tariffa delle pensioni.

Sezione 1ª. — *Pensioni per anzianità di servizio*

Art. 10.

La pensione cui ha diritto l'ufficiale collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*.

Non sono a quest'effetto computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 11.

Per i capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano per compiuto sessennio, od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al precedente articolo 10.

Art. 12.

Quando la media degli stipendi non superi lire 4.000, sarà accresciuta d'un quinto, se l'ufficiale non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento d'un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 13.

Quando la media degli stipendi non supera lire 2,000, la pensione sarà uguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà uguale a un quarantesimo sopra le prime lire 2,000, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 14.

Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 15.

Il massimo delle pensioni degli ufficiali è fissato a lire 8,000.

Art. 16.

L'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8,000.

Nel computo dei 40 anni di servizio si terrà conto, con effetto dal 1º luglio 1884, delle campagne di guerra calcolate secondo le vigenti norme come altrettanti anni di servizio.

Art. 17.

La pensione di riposo per gli ufficiali generali e superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà liquidata colle norme di cui agli articoli precedenti della presente sezione ed al susseguente articolo 25.

Art. 18.

I militari di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio hanno ragione al minimo della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i 20, all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del massimo.

SEZIONE 2ª. — *Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria, riformati, revocati e rimossi e dei militari di truppa riformati.*

Art. 19.

Gli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario, oltre alle indennità contemplate negli articoli 7 della legge 17 ottobre 1881, N. 435, 7 della legge 25 gennaio 1885, N. 2888, e 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. D. 27 agosto 1887, N. 4919, hanno diritto alla pensione di riposo liquidata secondo le norme espresse nella precedente sezione 1ª.

Qualora essi non raggiungano gli anni di servizio richiesti per aver diritto alla pensione di riposo, viene loro liquidata, colle medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestato all'atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario.

Art. 20.

Gli ufficiali riformati, che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno ragione, per un numero d'anni uguale alla metà della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'art. 1 della presente legge.

Ove i detti ufficiali abbiano prestato 20 o più anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 21.

L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fosse riformato.

L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego riceve l'assegno accordato agli ufficiali revocati.

Nell'assegno o pensione dell'ufficiale revocato o rimosso non si terrà conto dei casi di favore contemplati dalle leggi sulle pensioni militari, esclusi anche quelli previsti dall'articolo 46 della presente legge.

Art. 22.

I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo la tabella annessa alla presente legge, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati. In questo caso però non hanno luogo gli aumenti di favore, eccettuati quelli per le campagne e pel servizio a bordo delle regie navi.

SEZIONE 3ª. — *Pensioni per ferite od infermità contratte per causa di servizio.*

Art. 23.

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, dànno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua metà; ed ai militari di truppa al massimo della pensione, secondo la tabella annessa alla presente legge, aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, dànno agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; ed ai militari di truppa al massimo, aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

Art. 24.

Le ferite e le infermità meno gravi dànno diritto agli ufficiali ad una pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, giusta l'art. 1 della presente legge, ed ai militari di truppa al minimo della pensione, secondo la citata tabella, sempre che gli uni e gli altri non abbiano ragione al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Sezione 4ª. — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. 25.

Quando l'ufficiale sia collocato a riposo, o in posizione ausiliaria, od in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

Per i capitani, all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo dello stipendio di capitano, in conformità dell'articolo 11.

Art. 26.

La pensione di riposo non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento del suo collocamento a riposo, ad eccezione dei casi previsti all'art. 23.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa.

Art. 27.

È fatta facoltà agli ufficiali e ai militari graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

TITOLO III. — DEL GRADO E DEL SERVIZIO CONSIDERATI COME NORMA NEL DETERMINARE LE PENSIONI E GLI ASSEGNI.

Sezione 1ª. — *Del grado nei militari di truppa.*

Art. 28.

Nell'assegnamento della pensione al militare di truppa si ha per norma il grado effettivo di cui è rivestito.

Se però esso domandi di essere collocato a riposo per anzianità di servizio, prima di avere esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui nel 1° comma dell'articolo seguente.

Art. 29.

Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 30.

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non è computato però il tempo contemplato nell'art. 34, o scorso in congedo illimitato.

Art. 31.

Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore.

SEZIONE 2ª. — *Del servizio.*

Art. 32.

Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Tale servizio utile non può decorrere che dall'età d'anni 17 compiuti.

Però il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Art. 33.

Per gli effetti della presente legge, all'ufficiale medico sono computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare. Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di 17 anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunziare alla valutazione dei 5 anni a titolo di studi preliminari.

Art. 34.

Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° Il tempo passato nella 2ª classe delle compagnie di disciplina di punizione.

Art. 35.

Il servizio prestato e le campagne fatte in altri eserciti regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della legge 27 giugno 1850, è ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

Il servizio prestato in tali eserciti dai militari ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla data sovraespressa, o che si presterà dai militari che vi appartengono od apparteranno, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di effettivo servizio nell'esercito nazionale. In tal caso le campagne fatte in detti eserciti stranieri non danno diritto al beneficio stabilito dall'art. 44.

Però ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale alla data del 7 febbraio 1865 sono senz'altro computati i servizi e le campagne fatte, sia in eserciti regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi.

Non è tenuto conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 36.

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare a riposo, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile, salve le disposizioni degli articoli 10 e 13 della legge 29 luglio 1862, N. 722.

I militari collocati a riposo mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 37.

Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilità, ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, per infermità incontrate per ragione di servizio, è computato per intiero.

Il tempo passato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per sospensione dall'impiego, è computato per metà.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Art. 38.

Il tempo trascorso dall'ufficiale nella posizione di servizio ausiliario è computato per metà rispetto al collocamento a riposo ed in riforma.

Il tempo però di servizio effettivo prestato in caso di guerra è computato per intiero.

Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall'impiego o rimozione dal grado non è computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Art. 39.

Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto al collocamento a riposo e nella determinazione della pensione per i militari di truppa, eccetto per coloro che alla data del 9 giugno 1875 avessero già avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.

Non è parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva; per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto, per gli effetti summenzionati, di quel tempo che, chiamati dal congedo illimitato, devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Art. 40.

Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa, chiamati dal congedo illimitato, è computato.

È pure computato il servizio prestato sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva e da quelli attualmente effettivi alla milizia mobile, i quali sieno provvisti di pensione vitalizia. Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sarà accresciuta, a norma della presente legge, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Art. 41.

Qualunque servizio effettivo si computa per intiero sino al compimento degli anni di servizio richiesti dall'articolo 1 di questa legge per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo eccedente:

il servizio nelle compagnie veterani del corpo invalidi e veterani e nella compagnia veterani d'artiglieria, è computato solo per metà;

il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, o comunque negli invalidi, non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e dei sottufficiali appartenenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani e dei militari del corpo stesso e della compagnia veterani d'artiglieria che sono comandati al Ministero della guerra o alle direzioni, ai comandi, istituti ed uffici da esso dipendenti, è computato per intiero.

Art. 42.

Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai militari di truppa dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualità è aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 43.

Per i militari del R. esercito, il tempo passato in servizio nei presidî stabiliti lungo le coste del Mar Rosso, in una o più volte fino al limite complessivo di due anni, è computato nella liquidazione della pensione in ragione del doppio.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato coll'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 44.

Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto a pensione.

Si considera servizio prestato in campagna, quello delle truppe che, dopo di avere ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte o per agire contro il nemico, od in un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali addetti al comando di una fortezza, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo, durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Art. 45.

Nella liquidazione della pensione degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria si computano le campagne di guerra, anche quando i medesimi non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo dovuto a titolo di pensione all'ufficiale in servizio ausiliario non potrà mai oltrepassare il massimo della pensione di riposo.

Art. 46.

Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui al precedente art. 44.

Il servizio a bordo delle regie navi armate in tempo di pace o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento di tempo stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo 44, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

SEZIONE 3ª. — *Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.*

Art. 47.

Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado, è computato per anno intiero, quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

TITOLO IV. — PENSIONI DELLE VEDOVE E FAMIGLIE DEI MILITARI.

SEZIONE 1ª. — *Vedove e famiglie di militari morti per causa di servizio.*

Art. 48.

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

se vedove d'ufficiali, ad una pensione annua uguale alla metà del massimo che, secondo l'art. 14, avrebbe potuto spettare al marito;

se vedova d'un militare di truppa, alla metà del massimo fissato dalla tabella pel grado del marito.

Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi nel militare.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

Art. 49.

I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora sieno altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un assegno equivalente alla detta pensione.

La porzione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e delle sorelle nubili tuttavia minorenni.

Art. 50.

I figli dei militari suddetti avranno diritto all'intera pensione gratuita negl'istituti militari di educazione dello Stato e un titolo di preferenza ai posti gratuiti che fossero vacanti nell'istituto nazionale per le figlie di militari, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.

Durante la permanenza in detti istituti, essi cesseranno però di godere quell'assegno o porzione d'assegno che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti.

La detta porzione di assegno andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle, secondo le norme dianzi indicate.

Art. 51.

I figli dei militari menzionati nell'articolo 49, avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico del bilancio della guerra, siano istituiti nei convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni tassa scolastica od altro che possa essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneità.

Art. 52.

L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli articoli 50 e 51, avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione del Ministero della guerra, secondo le norme prescritte con Decreto Reale.

Art. 53.

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 48 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 49, 50 e 51 pei figli orfani di militari.

Art. 54.

Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione, per la guerra, o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui al precedente articolo 48, saranno applicate le disposizioni contenute nella presente sezione e nella sezione 3ª di questo stesso titolo.

Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli ed i congiunti non potranno invocare la presente legge, se non in quanto essa sia loro applicabile per i servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.

SEZIONE 2ª. — *Vedove e figli di militari morti per cause non dipendenti dal servizio.*

Art. 55.

Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di riposo, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 48 della presente legge, avranno ragione al terzo della pensione che spettava al marito alla data in cui cessò dal servizio effettivo, dalla disponibilità o dall'aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a quella data o sia nata prole dal matrimonio contratto prima della data stessa.

Art. 56.

I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un assegno equivalente alla pensione sopra stabilita per il tempo e nei modi indicati all'articolo 49.

Art. 57.

La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario sono computati nella proporzione stabilita dai precedenti articoli 55 e 56, in base alla pensione definitiva di riposo, cui, a tenore della sezione 1ª del titolo II e dell'art. 38 di questa legge, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

Art. 58.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari riformati di truppa, spetta la riversibilità del terzo della pensione, di cui era provvisto il marito o padre.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma, hanno diritto al terzo dell'assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno, come all'articolo 21 della presente legge.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali e dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo, sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di ufficiali e militari riformati e saranno ad essi applicate rispettivamente le norme dei precedenti articoli 20 e 22.

Sezione 3ª. — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

Art. 59.

La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. 60.

Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunziata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione od assegno.

Similmente la vedova o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione od assegno di cui è provveduta.

Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito agli articoli 56 , 57 e 58.

Art. 61.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà mai essere minore di L. 150.

Art. 62.

Con apposito Decreto Reale sono dal Governo stabilite la misura e le norme, secondo le quali la pensione deve essere divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei.

TITOLO V. — Disposizioni generali.

Art. 63.

Il militare che soffrì condanna, che trasse con sè la degradazione, non è più ammesso a far valere, pel conseguimento della pensione o dell'assegno, i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

Il diritto alla pensione e all'assegno e al godimento di essi è sospeso:

1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima;

2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità;

3° Per la residenza fuori del Regno senza l'autorizzazione del Re.

Art. 64.

Le pensioni e gli assegni contemplati nella presente legge sono considerati come debito dello Stato; nè essi, nè gli arretrati di essi possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato e quelli previsti dagli art. 138 e 139 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.

Art. 65.

Con Decreto Reale sono dal Governo determinate le forme e il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità e gli altri titoli che dànno diritto a pensioni od assegni militari.

Art. 66.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla Corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I Decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di rivocazione e rimozione d'ufficiali e gli elenchi delle pensioni liquidate sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 67.

Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o le competenze del militare.

Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte del militare o della vedova.

Art. 68.

Le pensioni e gli assegni sono pagati a mesi maturati, secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 69.

Le rate mensuali non domandate entro due anni, sono prescritte.

Art. 70.

Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere più d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 71.

È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72.

Le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dal testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, approvato con R. D. 27 agosto 1887, N. 4919.

Resta per altro in facoltà dei militari che erano in servizio effettivo od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884 e che contavano 20 o più anni di servizio, di optare per le disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865, N. 2143, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, N. 1376 e 1402.

Art. 73.

La tabella annessa alla presente legge sarà applicata ai guardarmi ed agli appuntati dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi-musica ed ai caporali maggiori.

Art. 74.

Le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1865, N. 2143, sulle pensioni militari, sono applicate ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge 27 giugno 1850, N. 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849.

Art. 75.

I militari collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 27 giugno 1850; le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, sono ammessi a godere delle disposizioni della legge 7 febbraio 1865, N. 2143, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta.

Art. 76.

L'applicazione della predetta legge 7 febbraio 1865 è pure estesa ai militari ed assimilati che, avendo preso parte alle campagne di guerra per l'indipendenza d'Italia, od a quella di Crimea, furono collocati a riposo, od in riforma, per titoli diversi da quelli indicati nel precedente articolo 74, e godono di una pensione di riposo inferiore a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 7 febbraio 1865.

La legge 7 febbraio 1865 è pure applicata alle famiglie di detti militari ed assimilati, che si trovino nelle condizioni da essa legge determinate.

Art. 77.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati del R. Esercito, ai quali col R. Decreto 2 luglio 1871, N. 328 fu accordato indulto per aver contratto matrimonio senza il Sovrano assenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni militari.

Art. 78.

Il beneficio di cui al precedente articolo 77 è pure esteso:

a) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati del R. Esercito i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità, o per non essere più in vita all'epoca in cui fu emanato il R. Decreto 3 luglio 1871, N. 328, non ebbero occasione di profittare del condono che, in virtù del Decreto stesso, il Ministro della guerra fu autorizzato a impartire;

b) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati suddetti che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilità all'epoca in cui fu emanato il succitato decreto, non ne invocarono l'applicazione;

c) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa del R. Esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei RR. Decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, N. 381 e 590;

d) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa suddetti, i quali, per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illimitato, ovvero per aver cessato di vivere alla data del 27 luglio 1871, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati RR. Decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871;

e) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa suddetti, che, quantunque in servizio all'epoca in cui furono emanati i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Per essere ammesse al beneficio le vedove e gli orfani devono comprovare innanzi alla Corte dei conti che il loro marito o padre aveva, anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se militare di truppa, contratti i vincoli di cui all'articolo 1 del R. Decreto 3 luglio 1871 sopra citato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera *b* dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871.

Art. 79.

Sono parimente ammesse al beneficio contemplato all'articolo 77, le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati, i cui matrimoni siano stati, prima dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

In nessun caso però le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni.

Art. 80.

La restrizione, di cui al comma 2° dell'articolo 57, non è applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla promulgazione della legge 17 ottobre 1881, N. 248, sulla posizione ausiliaria.

Art. 81.

Agli impiegati civili contemplati all'articolo 106 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio Esercito in data 14 luglio 1887, N. 4758, continueranno ad essere applicate le leggi e le disposizioni relative alle pensioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della legge 30 settembre 1873, N. 1591, salvo ai medesimi il diritto di optare per il trattamento di pensione stabilito per gl'impiegati civili dello Stato.

Agli operai borghesi contemplati nei Reali Decreti 20 febbraio 1865, N. 2184, 20 aprile 1879, N. 4867 e 25 luglio 1880, N. 5569 ed agli altri assimilati ai militari di truppa continueranno ad essere applicate le leggi 27 giugno 1850, N. 1049 e 7 febbraio 1865, N. 2143.

TABELLA *delle pensioni di riposo pei militari di truppa del R. Esercito.*

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o di campagna	Massimo a 35 anni di servizio
Capo musica di 1ª e 2ª classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 19ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 maggio

MARZO 8. — Relazione e R. Decreto N. 5275 (serie 3ª) sulle ricompense al valor di marina, *pag.* 213.
APRILE 22. — R. Decreto N. 5385 (serie 3ª) che reca l'ordinamento ed il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* **218**.
» 29. — Relazione e R. Decreto N. 5380 (serie 3ª) con cui è istituita una medaglia di bronzo al valor civile, *pag.* **225**.
MAGGIO 5. — Regolamento per le marce, *pag.* **227**.
» 5. — Aggiunte e varianti ad alcuni fascicoletti di tavole di tiro. — Ristampa di fascicoletti di tavole di tiro, *pag.* **227**.
» 9. — Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare), *pag.* **229**.

Atto N. **89**. — ONORIFICENZE. — **Relazione e R. Decreto N. 5275 (serie 3°) sulle ricompense al valor di marina.** — 8 marzo (1).

Sire!

Per ricompensare gli atti di coraggio compiuti con rischio della vita verso persone pericolanti in mare, veniva instituita col R. Decreto 15 aprile 1860, N. 4072, la medaglia al valor di marina che è d'oro o di argento, secondo l'importanza del fatto.

Stabilivansi in seguito altre ricompense secondarie, intese a premiare atti valorosi di marina.

Instituivansi cioè, a diversi intervalli di tempo:

a) La menzione onorevole al valor di marina per gli atti di coraggio compiuti senza evidente pericolo di vita, ma però con islancio e filantropia.

b) Gli attestati officiali di soddisfazione, poi di benemerenza, da concedersi nei casi meritevoli di speciale considerazione, ma non tali da far luogo al conferimento della medaglia o della menzione onorevole al valor di marina.

c) La medaglia commemorativa, che fu quasi sempre in argento (rarissimamente in oro), per certi fatti importanti ed altamente generosi pei quali non fosse possibile accordare la medaglia al valore, o, trattandosi di stranieri, non fosse ad essi consentito di fregiarsene.

Questa medaglia fu particolarmente riservata ai capitani che avessero raccolto gli equipaggi di bastimenti nazionali naufragati o in pericolo di affondare, durante la navigazione, e prodigate loro cure ed assistenza.

---

(1) In seguito alla pubblicazione del suaccennato R. Decreto rimane abolito l'*Atto* N. 376 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Oltre a queste ricompense, fu uso del Ministero della marina di accordare qualche onorificenza cavalleresca a distinti funzionari militari e civili, ed anche a privati, stranieri, che si fossero resi meritevoli della considerazione del R. Governo per atti di generosità e filantropia esemplari verso i naufraghi nazionali od in occasione di gravi avvenimenti della navigazione.

Pare ora al riferente che converrebbe riunire in una sola disposizione tutte quelle che riguardano le ricompense sovramenzionate, ad eccezione delle ricompense cavalleresche, che sebbene si accordino talvolta per soccorso ai naufraghi, pure non sono da confondersi colle ricompense al valor di marina propriamente dette.

Ha inoltre considerato che, per le mutate condizioni dei tempi e tenuta presente la instituzione, come dal R. Decreto 8 dicembre 1887, N. 5105 (serie 3ª), di una medaglia di bronzo al valore militare da sostituirsi alla menzione onorevole al valor militare, sarebbe necessario di sostituire, anche per un criterio di assimilazione, alla menzione onorevole al valore di marina una medaglia di bronzo sulla quale dovrebbersi incidere, come su quelle d'oro e di argento al valor di marina, il nome del premiato e il giorno e il luogo in cui è seguita l'azione.

Questo provvedimento tornerebbe assai gradito e di soddisfazione a quelle classi di persone, che più di frequente si rendono meritevoli di siffatte ricompense, quali sarebbero la marineria mercantile, i militari dell'esercito e dell'armata e gli agenti di finanza.

Parimente, per unità di concetto, il riferente crederebbe opportuno, oltre alla medaglia commemorativa in argento, di istituirne un'altra di bronzo.

Egli ha quindi preparato l'unito schema di Decreto nel quale si stabilisce che le ricompense per atti di coraggio e generosi, compiuti verso persone pericolanti in mare, siano:

a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento id.;
c) medaglia di bronzo id.;
d) medaglia commemorativa di argento;
e) medaglia commemorativa di bronzo;
f) attestato officiale di benemerenza.

Ed ora il riferente ha l'onore di sottoporre questo schema di Decreto all'Augusta firma di V. M.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 15 aprile 1860, N. 4072, con cui fu istituito un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro e d'argento al valor di marina per rimeritare gli atti di coraggio compiuti, con rischio della vita, verso le persone pericolanti in mare;

Udito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ricompense per gli atti compiuti verso i naufraghi e le persone pericolanti in mare, sono:

a) medaglia d'oro al valor di marina;
b) medaglia d'argento al valor di marina;
c) medaglia di bronzo al valor di marina;
d) medaglia commemorativa di argento;
e) medaglia commemorativa di bronzo;
f) attestato officiale di benemerenza.

Art. 2.

La medaglia al valor di marina sarà da Noi concessa sulla proposta del Nostro Ministro della marina, ed avrà il diametro di millimetri 33.

Sopra un lato sarà effigiata la croce di Savoia con intorno il motto *al valor di marina*, e sull'altro sarà inciso, in mezzo a due rami di quercia il nome del rimeritato con indicazione del luogo e del giorno in cui seguì il fatto.

Art. 3.

Essa si porterà appesa alla sinistra del petto con un nastro di colore azzurro avente ai lati due piccoli filetti in bianco, uno di millimetri 3 e l'altro di millimetri 1.

Art. 4.

Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a coloro che nel compiere gli atti di coraggio hanno evidentemente arrischiata la propria vita; quella d'oro è però riservata per ricompensare le azioni più segnalate.

Art. 5.

La medaglia di bronzo al valor di marina è destinata a ricompensare gli atti di coraggio compiuti senza evidente pericolo di vita.

Art. 6.

Le medaglie commemorative di argento e di bronzo sono riservate a ricompensare, quando non sia il caso di concedere quelle al valor di marina, le persone che si distinguono nel soccorrere gli equipaggi dei bastimenti naufragati, o in pericolo di affondare, durante la navigazione, e quelle che compiono atti altamente umani verso naufraghi.

Esse non si potranno portare appese al petto; avranno un diametro di millimetri sessantotto.

Da una parte vi sarà la Nostra effigie e sul rovescio saranno incisi il nome del premiato e una descrizione sommaria del fatto per cui si concede.

Art. 7.

Gli attestati officiali di benemerenza sono da concedersi negli altri casi meritevoli di speciale considerazione, ma non tali da far luogo al conferimento della medaglia al valore di marina.

Art. 8.

Le medaglie commemorative d'argento e di bronzo e gli attestati officiali di benemerenza saranno accordati dal Nostro Ministro della marina.

Art. 9.

Farà fede del conferimento della medaglia al valor di marina e di quella commemorativa un certificato spedito dal Nostro Ministro della marina, in cui saranno indicati il nome del soccorritore, il fatto premiato, e il giorno e il luogo in cui avvenne.

Art. 10.

Le medaglie al valor di marina saranno di regola consegnate ai destinatari dall'autorità marittima in modo solenne e giusta quanto verrà determinato dal Nostro Ministro della marina.

Art. 11.

I documenti constatanti le azioni generose, che possono dare luogo alle ricompense di cui all'art. 1, dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi di tre mesi dal giorno in cui le azioni furono compiute, salvo i casi eccezionali, e qualora vengano compiute in mari lontani ed all'estero.

Fra questi documenti è obbligatorio, quando si tratti di atti di coraggio compiuti nel Regno da rimeritarsi colla medaglia al valor di marina, l'atto consolare della Giunta del comune in cui è seguita l'azione.

Art. 12.

Il Consiglio superiore di marina esaminerà il merito dell'azione compiuta, ed esprimerà il suo parere sulla ricompensa da accordarsi.

Art. 13.

Non potrà essere premiato della medaglia al valor di marina chi sia stato condannato ad una pena criminale o correzionale per reato di furto, frode, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose rubate, o ne abbia favorito la vendita, per attentato ai buoni costumi o per reato contro la fede pubblica, salvo che gli effetti della precedente condanna non siano stati tolti dalla riabilitazione; ne sarà parimenti privato colui che, dopo esserne stato insignito, incorresse in una simile condanna.

Ne sarà inoltre privato colui che si sarà negato di adoperarsi in soccorso delle persone pericolanti per naufragio, inondazione, incendio od altro infortunio.

Cesserà ancora la facoltà di fregiarsi della medaglia a quel militare di terra e di mare che ne fosse insignito, il quale riportasse condanna militare nei casi determinati nell'art. 22 del R. Decreto 28 settembre 1885 sul riordinamento dell'ordine militare di Savoia, e salva sempre la riabilitazione.

Art. 14.

Qualora uno, già fregiato della medaglia di bronzo al valor di marina, si rendesse meritevole di un'altra medaglia di bronzo, egli ne riceverà il certificato, ma in luogo di un'altra medaglia porterà al nastro una o più fascette di bronzo, a seconda del numero dei certificati conferiti dopo quello corrispondente alla medaglia di bronzo primieramente accordatagli.

Su tali fascette sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa.

Art. 15.

Coloro che alla pubblicazione del presente Decreto si trovassero insigniti della menzione onorevole al valor di marina, potranno chiedere che sia cambiata colla medaglia di bronzo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO. B. Brin.

N. **83.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 5385 (serie 3ª) che reca l'ordinamento ed il ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — 22 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione centrale della guerra è costituito nelle categorie, amministrativa, di ragioneria e d'ordine:

appartengono alla prima gli impiegati che sono chiamati alla direzione od alla trattazione degli affari negli uffici amministrativi del Ministero;

alla seconda, gli impiegati cui è affidato il servizio della ragioneria dell'amministrazione centrale;

alla terza, gli impiegati incaricati della tenuta degli archivi, delle registrazioni, della copiatura e spedizione del carteggio.

Art. 2.

Gli impiegati saranno inscritti, per anzianità, in due ruoli distinti, cioè:

nel primo, quelli appartenenti alle categorie amministrativa e di ragioneria, percorrendo essi la carriera in comune;

nel secondo, quelli appartenenti alla categoria d'ordine.

Art. 3.

Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione centrale sono quali appariscono dalla tabella organica N. 1, annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, coll'aggiunta di un numero indeterminato di volontari.

Potranno essere nominati impiegati in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, ogni qualvolta nei gradi e nelle classi superiori, o corrispondenti, secondo l'unita tabella N. 2, si trovino altrettante vacanze.

Art. 4.

Nella tabella N. 3, annessa al presente, sono indicati i gradi del personale dell'Amministrazione centrale, ai quali sono assimilati per rango gli ufficiali ed impiegati di personali dipendenti.

Art 5.

I posti di volontario saranno conferiti in seguito ad esame di concorso, secondo le norme ed i programmi determinati dal Ministro della guerra.

Art. 6.

Ai posti vacanti nel grado di vice segretario di 3ª classe saranno nominati i volontari a seconda della classificazione ottenuta nell'esame di concorso.

Art. 7.

I posti vacanti nel grado di segretario saranno conferiti ai vice segretari di 1ª classe per esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministro di chiamare anche i più anziani della 2ª classe.

La promozione avrà luogo con tale norma, che, di ogni due posti vacanti, il primo spetti alla scelta, ed il secondo all'anzianità accompagnata da idoneità.

Saranno, pertanto, stabilite due liste di avanzamento, una per la scelta, e l'altra per anzianità.

Nel caso vengano ammessi al concorso anche vice segretari di 2ª classe, saranno inscritti nella lista di avanzamento per la scelta dopo quelli di 1ª classe.

Art. 8.

Potranno chiedere di far passaggio alla categoria d'ordine tanto i vice segretari di 1ª classe che non intendessero di presentarsi agli esami quanto coloro che li abbiano subìti con esito sfavorevole.

Art. 9.

I vice segretari di cui all'articolo precedente avranno diritto ad occupare nella carriera d'ordine il terzo delle vacanze che si faranno nella 3ª classe del grado di archivista, prendendo ivi posto in base alla data della loro nomina a vice segretario di 1ª classe.

I vice segretari, che facevano parte del personale dell'Amministrazione centrale della guerra al tempo dell'ordinamento sancito col R. Decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª) vi saranno nominati coll'anzianità ad essi spettante giusta il ruolo del personale che esisteva alla attuazione dell'ordinamento oradetto.

Art. 10.

Le promozioni ai gradi di Capo di divisione e di Capo sezione. saranno fatte esclusivamente a scelta fra gli impiegati del grado inferiore.

Art. 11.

Le nomine ai posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe saranno fatte in base alla legge 8 luglio 1883, N. 1470, ed al relativo regolamento 26 giugno 1884, N. 2517.

Art. 12.

La promozione a capo degli uffici d'ordine avrà luogo a scelta fra gli archivisti di 1ª classe.

Art. 13.

Le promozioni di classe saranno fatte per anzianità, la quale però dev'essere accompagnata da idoneità, zelo e diligenza in servizio.

Art. 14.

L'anzianità è stabilita dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe, ed a parità, dalla data del decreto di nomina al grado ed alla classe inferiore.

In caso di parità di tutti i decreti di nomina e promozione precederà l'impiegato maggiore in età.

Art. 15.

Nel còmputo dell'anzianità sarà dedotto:

1° Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni;

2° Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 16.

L'impiegato in aspettativa non può aspirare all'avanzamento.

Art. 17.

Al fine d'ogni anno saranno compilate le note caratteristiche di ciascun impiegato, giusta le istruzioni che saranno date dal

Ministro, e in guisa che forniscano criteri esatti e coscienziosi sull'attitudine e sul merito di ciascun impiegato.

Art. 18.

Una Commissione composta dei Direttori generali sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato e che avrà per segretario il capo della divisione personale del Ministero formerà il quadro d'avanzamento del personale.

Questa Commissione fondandosi sulle risultanze delle note caratteristiche, degli esami di concorso e della conoscenza personale degli impiegati designerà quelli:

a) che possono proporsi per una onorificenza;

b) che convenga dispensare dal servizio siccome inabili al posto che occupano, per salute o per inettitudine.

La Commissione stessa emetterà inoltre il suo parere su qualunque altro affare relativo al personale ed al servizio dell'Amministrazione centrale, per il quale il Ministro credesse di consultarla. Le sue deliberazioni saranno espresse in apposito verbale.

Art. 19.

Le Commissioni d'esame sono nominate volta per volta per determinazione ministeriale.

Art. 20.

Per determinazione ministeriale saranno pure stabilite le attribuzioni delle singole divisioni e degli uffici.

Art. 21.

I Direttori capi di divisione hanno la firma di quegli atti che trattino di semplici comunicazioni o trasmissione di carte, salvo quelli che il Ministro ed i Capi di servizio riservino a sè.

Art. 22.

È abrogato il Nostro Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª).

Il presente Decreto avrà effetto dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA N. 1

—

RUOLO ORGANICO *del personale dell' Amministrazione centrale della guerra.*

1	Ministro	L. 25000
1	Sottosegretario di Stato	» 10000

Categoria amministrativa e di ragioneria.

5	Direttori generali	» 9000
8	Direttori capi di divisione di 1ª classe	» 7000
13	Direttori capi di divisione di 2ª classe	» 6000
28	Capi sezione di 1ª classe	» 5000
24	Capi sezione di 2ª classe	» 4500
29	Segretari di 1ª classe	» 4000
36	Segretari di 2ª classe	» 3500
22	Segretari di 3ª classe	» 3000
26	Vice segretari di 1ª classe	» 2500
20	Vice segretari di 2ª classe	» 2000
10	Vice segretari di 3ª classe	» 1500
	Volontari (numero indeterminato).	

Categoria d'ordine.

1	Capo degli uffici d'ordine	» 4000
8	Archivisti di 1ª classe	» 3500
21	Archivisti di 2ª classe	» 3200
28	Archivisti di 3ª classe	» 2700
49	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	» 2200
64	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	» 1800
91	Ufficiali d'ordine di 3ª classe	» 1500

Personale di servizio.

1	Capo della sorveglianza pel servizio interno	» 1600
2	Capi uscieri	» 1400
3	Uscieri	» 1300
5	Uscieri	» 1200
19	Uscieri	» 1100
26	Uscieri	» 1000
8	Inservienti fissi	» 850
1	Legatore di libri	» 1500
1	Legatore di libri	» 1350

Roma, addì 22 aprile 1888.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA N. 2

TABELLA *indicante la corrispondenza dei gradi e delle classi delle categorie amministrativa, di ragioneria, e d'ordine nei casi di applicazione dell'articolo 3°.*

IMPIEGATI AMMINISTATIVI E DI RAGIONERIA	IMPIEGATI D'ORDINE
Segretario di 1ª classe	Capo degli uffici d'ordine.
Segretario di 2ª classe	Archivista di 1ª classe.
Segretario di 3ª classe	Archivista di 2ª classe.
Vice segretario di 1ª classe . .	Archivista di 3ª classe.
Vice segretario di 2ª classe . .	Ufficiale d'ordine di 1ª classe.
Vice segretario di 3ª classe . .	Ufficiali d'ordine di 2ª e 3ª classe.

Roma, addì 22 aprile 1888.

D'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA N. 3

TABELLA *indicante i gradi del personale dell'amministrazione centrale, ai quali sono assimilati per rango gli ufficiali ed impiegati comandati al Ministero.*

GRADI		
DEGLI IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DEI COMANDATI	
	UFFICIALI	IMPIEGATI
Direttore capo di divisione.	Colonnello e tenente colonnello	
Capo sezione . .	Tenente colonnello e maggiore .	Ragioniere capo d'artiglieria. Ragioniere geometra capo del genio. Contabile capo.
Segretario . . .	Capitano	Ragioniere principale d'artiglieria. Ragioniere geometra principale del genio. Contabile principale.
Vice segretario di 1ª classe.	Tenente	Ragioniere d'artiglieria di 1ª cl. Ragioniere geometra del genio di 1ª classe. Contabile di 1ª classe.
Vice segretario di 2ª classe.	Tenente e sottotenente	Ragioniere d'artiglieria di 2ª cl. Ragioniere geometra del genio di 2ª classe. Contabile di 2ª classe.
Vice segretario di 3ª classe.	Sottotenente . .	Aiutante ragioniere di artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Aiutante contabile.

Roma, addì 22 aprile 1888.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **84.** — ONORIFICENZE. — **Relazione e R. Decreto N. 5380 (serie 3ª) con cui è istituita una medaglia di bronzo al valor civile.** — 29 aprile (1).

SIRE!

Per rimunerare coloro che con atti straordinari di filantropia e di civile coraggio si rendono segnalati e benemeriti dei loro simili, fu istituito con R. Decreto del 30 aprile 1851, N. 1168, un distintivo d'onore consistente nella medaglia in oro od in argento al valor civile.

Tale Decreto pubblicato in tutto il Regno, addì 11 successivo mese di maggio, fu poi reso esecutivo nelle diverse provincie man mano che vennero a comporre il nuovo Regno.

Infatti fu esso pubblicato il 2 novembre 1859 in Lombardia, il 20 dicembre 1860 nella Toscana, nell'Emilia, Marche ed Umbria; il 9 gennaio 1861 in Napoli ed il 4 giugno 1861 in Sicilia; il 14 dicembre 1866 nel Veneto ed il 1° gennaio 1871 in Roma.

Oltre a tale distintivo fra le ricompense che vennero stabilite a favore di coloro i quali, compiendo azioni filantropiche e coraggiose, non avevano raggiunto gli estremi necessari a conseguire la detta medaglia, fu istituita la menzione onorevole al valor civile.

Pel vasto campo apertosi alla concessione di questa *onorificenza* moltissimi furono, fra i benemeriti, che poterono conseguirla. Però l'onore di averla ottenuta non potendo palesarsi per via di una forma esterna, siccome avviene di altre onorificenze che sono accompagnate da un contrassegno, tale impossibilità indusse sovente la pubblica opinione a manifestarsi in senso che, a testimonianza della menzione onorevole accordata, dovesse anche essere dato un distintivo visibile.

Il riferente, tenuto conto delle mutate condizioni dei tempi e delle ragioni che mossero i Dicasteri della guerra e della marina a sottoporre alla approvazione della M. V. un decreto per la sostituzione d'una medaglia di bronzo alla menzione onorevole al valor militare come al valor di marina, non esita a proporre un egual provvedimento per le ricompense al valor civile.

Quando alla M. V. piaccia di apporre l'augusta sua firma a questo schema di Decreto, che il riferente ha l'onore di presentarle, saranno impartite le occorrenti disposizioni per il conferimento della medaglia di bronzo a quei benemeriti che già furono premiati con la menzione onorevole.

---

(1) Vedasi l'*Atto* N. 373 della *Raccolta del giornale militare* relativo alla medaglia pel valore civile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il R. Decreto 30 aprile 1851, col quale furono istituite le ricompense al valor civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una medaglia di bronzo al valor civile.

Tale medaglia è per dimensioni, forma e nastro identica a quella d'oro e d'argento, descritte all'articolo 1 del R. Decreto 30 aprile 1851.

Art. 2.

La medaglia in bronzo al valor civile è destinata a sostituire la menzione onorevole al valor civile, ed è concessa per quegli atti di filantropia e di coraggio, i quali, senza aver raggiunto gli estremi richiesti per meritare la medaglia d'oro e di argento, meritano tuttavia una particolare distinzione.

Art. 3.

Qualora un individuo già fregiato della medaglia di bronzo al valor civile si rendesse meritevole di una seconda o terza medaglia di bronzo, egli riceverà bensì il relativo decreto, ma in luogo di una seconda o terza medaglia, porterà adattate al nastro una o due fascette di bronzo, su cui sarà incisa la data dell'azione alla quale si riferisce la nuova ricompensa ottenuta.

Art. 4.

Tutte le disposizioni stabilite col succitato R. Decreto 30 aprile 1851 per la medaglia d'oro e d'argento al valor civile sono applicabili alla medaglia in bronzo.

Art. 5.

Tutti coloro, ai quali fu concessa la menzione onorevole al volor civile, potranno fregiarsi della medaglia in bronzo, previa l'osservanza delle norme che per il conferimento di detta medaglia saranno stabilite dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO. CRISPI.

N. **85**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le marce**. — 5 maggio.

Con Regio Decreto del 29 scorso aprile venne approvato il *Regolamento per le marce*, ed in seguito a tale pubblicazione rimane abolito il libro III del regolamento di istruzione e di servizio interno, relativo al servizio in marcia, per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Ogni comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria, di un esemplare almeno di detto regolamento.

I reggimenti e i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale, un esemplare almeno per ciascun loro ufficio, un esemplare per i comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) ed un esemplare per ogni compagnia, squadrone o batteria.

I reggimenti alpini ne provvederanno anche un esemplare per ogni compagnia di milizia mobile e per ogni battaglione di milizia territoriale; i reggimenti d'artiglieria, un esemplare per ogni brigata di milizia mobile; i reggimenti del genio, un esemplare per ogni brigata e per ogni compagnia di milizia mobile; i distretti ne provvederanno inoltre un esemplare per ogni stato maggiore di reggimento e di battaglione di milizia mobile.

Le relative richieste, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione, saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse dovranno essere compresi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 30.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **86**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad alcuni fascicoletti di tavole di tiro**. — **Ristampa di fascicoletti di tavole di tiro**. — 5 maggio.

In seguito alla introduzione in servizio delle nuove spolette a percussione e di quelle a doppio effetto, nonchè degli attrezzi per puntamento indiretto delle artiglierie d'assedio, ed in causa dello avvenuto cambiamento di nomenclatura delle polveri e dell'adozione di una seconda carica pel tiro di lancio a granata col cannone da 15 Ret, sonosi rese necessarie numerose aggiunte e varianti alle tavole di tiro, fino ad ora pubblicate, delle varie bocche da fuoco; perciò è stato stato stampato un fascicolo di *Aggiunte e Varianti* ai fascicoletti relativi ai *cannoni da 15 GRC Ret.*, da *32 GRC Ret.*, da *24 GRC Ret.*, (*lungo* *e corto)* e da *12 GR*, ed all'*obice da 15 GL*, ed è stata intrapresa la ristampa di tutti gli altri fascicoletti relativi alle artiglierie d'assedio e da costa.

Di detti fascicoletti sono già stampati quelli dell'*obice da 24 GRC Ret.*, e del *Cannone da 15 GRC Ret.;* la stampa degli altri verrà successivamente annunciata in questo giornale a misura che sarà ultimata, e colla loro pubblicazione s'intenderanno aboliti i corrispondenti fascicoli delle edizioni precedenti.

A modificazione di quanto era prescritto dall'*Atto* N. 232 del 1884, dei fascicoletti di nuova pubblicazione i reggimenti di artiglieria dovranno provvedersi in base alla seguente assegnazione.

	Fascicoli per artiglieria da costa	Fascicoli per artiglieria d'assedio
Reggimenti 13° e 14°.		
Pel comando del reggimento	3	3
Per ogni comando di brigata	1	1
Per ogni compagnia (permanente e di milizia mobile)	4	4
Per il deposito (1)	4	4
Reggimenti 15°, 16° e 17°.		
Pel comando del reggimento	3	3
Per ogni comando di brigata	1	1
Per ogni compagnia (permanente e di milizia mobile)	»	4
Per la compagnia d'istruzione	10	10
Per il deposito (1)	2	4
Reggimenti da campagna a cavallo e da montagna.		
Pel comando del reggimento	3	3
Per ogni comando di brigata	»	1
Per ogni batteria da montagna.	»	1

---

(1) I reggimenti che hanno plotoni di allievi-sergenti e di allievi-ufficiali si provvederanno di N. 4 copie in più di ciascuno dei fascicoletti assegnati al deposito.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, oltre a provvedersi del numero di fascicoletti che loro abbisognassero per uso di ufficio, ne acquisteranno il numero occorrente per la dotazione delle fortezze e per i parchi d'assedio.

Gli altri comandi, corpi, uffici e scuole, si provvederanno del numero di fascicoletti che loro potesse abbisognare, e tutti acquisteranno un numero di esemplari del fascicolo delle aggiunte e varianti più sopra accennato, corrispondente al numero di quello fra i fascicoletti di tavole di tiro cui le varianti si riferiscono che essi hanno in dotazione in maggior quantità.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del fascicolo di aggiunte e varianti è di centesimi 15; quello delle tavole di tiro dell'obice da 24 è di centesimi 20; e quello delle tavole del cannone da 15 è di centesimi 50. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 87. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 2 al regolamento di disciplina militare).** — 9 maggio.

Dopo il terzo capoverso del N. 40 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, è aggiunto il seguente inciso:

« In caso di mobilitazione i comandi, i corpi, ecc., non « devono portare con sè gli esemplari degli specchi e specchietti caratteristici, ma questi saranno invece lasciati, in « pacchi suggellati con bollo a secco e firmati sulla parte « esterna, presso la sede dei comandi e degli uffici territoriali o presso i depositi dei reggimenti, avvertendo che gli « specchi caratteristici di ogni ufficiale generale e superiore « dovranno essere riposti in pacco a parte, mentre quelli dei « capitani, tenenti e sottotenenti saranno riposti in pacchi distinti per ciascun grado. Tutti i suddetti pacchi poi dovranno essere custoditi entro un'apposita cartella chiusa a « lucchetto ».

Al N. 65 della suddetta Istruzione è aggiunto il seguente terzo capoverso:

« Per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, richiamati in temporaneo servizio per un tempo indeterminato, « si dovrà, annualmente, compilare lo specchio o lo specchietto « caratteristico, osservando le norme al riguardo stabilite per « gli ufficiali in servizio permanente ».

Il Ministro — E. **Bertolè-Viale.**

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

410
BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE ROMA

DISPENSA 20ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 maggio.

MARZO 22. — R. Decreto N. 5345 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte di Osoppo, *pag.* 231.
APRILE 4. — R. Decreto N. 5364 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Orco Feglino presso Finalborgo, *pag.* 232.
» 4. — R. Decreto N. 5365 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia, *pag.* 233.
MAGGIO 14. — Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari, *pag* 234.
» 15. — Militari di 1ª categoria ammessi nel corpo delle guardie di finanza i quali furono da esso espulsi perchè disertori e che hanno obblighi di servizio sotto le armi nel regio esercito, *pag* 237.
» 15. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni, *pag.* 238.
» 16. — Militari in congedo ai quali è applicabile l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, *pag.* 239.
» 16. — R. Decreto ed istruzioni relative alle modificazioni degli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, *pag.* 243.
» 17. — Medaglia dei Mille agli imbarcati a Genova od a Quarto sulle navi *Lombardo* e *Piemonte* il 5 maggio 1860 e sbarcati a Talamone, *pag.* 256.

Atto N. 88. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5345 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte di Osoppo.** — 22 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte di Osoppo, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservaralo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 89. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5361 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Orco Feglino presso Finalborgo.** — 4 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri di Orco Feglino presso Finalborgo vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 99. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5365 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia**. — 4 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 91. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifizi militari.** — 14 maggio.

Nell'intendimento di dare norme fisse per quanto concerne l'inalberamento della bandiera nazionale sugli edifizî militari, in occasione di determinate solennità e ricorrenze, e di stabilire in quali occasioni gli edifizi stessi debbono essere illuminati, il sottoscritto, *presi gli ordini di S. M. il Re*, prescrive che d'ora innanzi le autorità militari si attengano alle disposizioni contenute nel presente *Atto*.

1. La forma e le dimensioni della bandiera sono quelle indicate dal Regio Decreto 25 marzo 1860 (*Atto* N. 336 della *Raccolta* del *Giornale Militare*).

2. Inalberano bandiera di 1ª categoria: il Ministero della guerra — il forte principale di una fortezza o di un gruppo di opere fortificate — il forte Castel S. Angelo in Roma.

3. Inalberano bandiera di 2ª categoria:

il tribunale supremo di guerra e marina — il capo di stato maggiore dell'esercito — i comandi di corpo d'armata — gli ispettorati generali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio — i comandi di divisione militare territoriale — il comando militare dell'isola di Sardegna — il comando generale dei carabinieri reali — il comando della scuola di guerra — il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio — il comando dell'accademia militare — il comando della scuola militare e della scuola dei sottufficiali — il comando della scuola centrale di tiro di artiglieria — l'istituto geografico militare — gli ispettorati dei bersaglieri, degli alpini, di artiglieria e di sanità militare — i comandi stabili di presidio — i comandi di brigata di fanteria e di cavalleria — i comandi di artiglieria da campagna, da fortezza e i comandi territoriali del genio — i comandi superiori dei distretti — l'ufficio di revisione delle contabilità militari —

il comando della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola di cavalleria e della scuola di applicazione di sanità militare — i comandi dei presidi ordinari retti da ufficiali superiori — il comando del corpo invalidi e veterani — i comandi di legione e di reggimento — le direzioni territoriali di artiglieria e del genio e degli stabilimenti di artiglieria e del genio — le direzioni di sanità militare e di commissariato militare — i comandi dei collegi militari e dei convitti nazionali militarizzati — i comandi dei distretti militari — il comando degli stabilimenti militari di pena — il comando del deposito centrale per le truppe d'Africa — i forti dipendenti dal forte principale di una fortezza o dal forte principale di un gruppo di opere fortificate — i tribunali militari — le direzioni degli ospedali militari principali — l'orfanotrofio militare — le direzioni dei magazzini centrali militari e dell'opificio di arredi militari — l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari — i depositi allevamento cavalli — il comando del personale dei depositi cavalli stalloni — la farmacia centrale militare.

4. I comandi di legione, di reggimento e di distretto inalberano la bandiera nel fabbricato ove trovasi l'ufficio del comando.

5. Quando nello stesso edificio risiedano più comandi od ufficii, con ingresso comune, la bandiera dev'essere inalberata soltanto dal comando od ufficio superiore che risiede nell'edifizio, secondo le precedenze stabilite al numero 3.

6. Gli edifizî militari, da illuminarsi nelle ricorrenze indicate nello specchio che fa seguito, s'intendono limitati a quei fabbricati effettivamente occupati da comandi, ufficii, stabilimenti militari o da reparti di truppa. Quelli occupati da reparti di truppa saranno soltanto illuminati all'ingresso principale; tutti gli altri alle finestre della facciata principale prospiciente sulla pubblica via.

7. Dette illuminazioni saranno regolate in guisa che, senza eccedere nella spesa, riescano decorose e corrispondenti allo scopo.

8. Quando nello stesso edificio risiedano più comandi od ufficii, le disposizioni per la illuminazione sono date dal comando o dall'ufficio superiore fra tutti quelli che si trovano nello edifizio, e la spesa è da esso ripartita proporzionalmente.

SPECCHIO *indicante le ricorrenze e le solennità, nelle quali deve essere inalberata la bandiera nazionale e devono essere illuminati i fabbricati militari.*

RICORRENZE E SOLENNITA'	Inalberamento della bandiera — Dalla sveglia alle ore 10 di notte	Illuminazione dei fabbricati — Dall'imbrunire alla mezzanotte	*Annotazioni*
Genetliaco di S. M. il Re . . .	1	1	
Festa Nazionale	1	1	
Genetliaco di S. M. la Regina .	1	1	
Genetliaco di S. A. R. il Principe ereditario	1	»	
Anniversario della liberazione di Roma (20 settembre)	1	»	Nella capitale del Regno.
Arrivi e partenze in forma ufficiale del Sommo Pontefice, di Sovrani e Capi di Stati Esteri e di Principi di famiglie regnanti estere.	1	»	
Nascita di un principe reale primogenito	1	»	
Nascita di un principe reale cadetto	1	»	
Inaugurazione di una nuova Sessione parlamentare	1	»	Nella capitale del Regno.
Funerali anniversari dell' ultimo Re defunto	1	»	Bandiera a mezz'asta e col velo di lutto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Nota. — Oltre alle ricorrenze e solennità sopra indicate, i comandanti di presidio, previi concerti con l'autorità politica, devono prescrivere l'inalberamento della bandiera sugli edifizi militari quando nel luogo si commemorino avvenimenti o ricorrenze di carattere nazionale.

N. 92. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di 1ª categoria ammessi nel corpo delle guardie di finanza i quali furono da esso espulsi perchè disertori e che hanno obblighi di servizio sotto le armi nel regio esercito.** — 15 maggio.

A tenore del disposto dal § 11 dell'*Atto* N. 95 del 30 giugno 1886, i militari di 1ª categoria stati dispensati, a mente dell'articolo 1°, allegato F, della legge 2 aprile, stesso anno, N. 3751, dal servizio sotto le armi che loro sarebbe spettato di prestare nel regio esercito, perchè arruolatisi nel corpo delle guardie di finanza, qualora, per qualsiasi motivo, cessino di far parte di quel corpo, mentre la classe di leva cui furono arruolati si trovi ancora sotto le armi, debbono subito presentarsi al rispettivo distretto onde compiere gli obblighi di servizio sotto le armi che, a termini dell'articolo 2 della legge 2 aprile surricordata, sono tenuti a prestare.

Ciò premesso, verificandosi il caso che la cessazione dal corpo delle guardie di finanza di uno dei suddetti militari avvenga in seguito ad espulsione, pronunciata da apposita Commissione di disciplina, perchè l'espulso disertò dal corpo delle guardie anzidette, questo Ministero stima opportuno avvertire che la dichiarazione di diserzione fatta in tale caso dalla competente autorità di finanza, non può essere tenuta valida agli effetti degli obblighi di servizio che il militare di cui trattasi ha verso il regio esercito.

Allorchè però i comandanti dei distretti militari ricevono avviso dalla competente intendenza di finanza che un militare di 1ª categoria la cui classe trovasi tuttora sotto le armi, sia stato espulso dal corpo delle guardie di finanza, perchè disertore dal corpo stesso, dovranno avvertire che dal giorno in cui fu pronunciata la detta espulsione, cessarono per lui gli obblighi di servizio che aveva verso il corpo delle guardie di finanza, e ricominciarono invece quelli che, come militare di 1ª categoria, ha verso il regio esercito.

Decorsi quindi cinque giorni da quello in cui fu pronunciata la espulsione, senza che il militare siasi presentato al proprio distretto di leva per compiervi i suoi obblighi di servizio, egli incorre di pieno diritto nel reato di diserzione previsto dall'articolo 139 del vigente Codice penale per l'esercito, e quindi i comandanti dei distretti militari interessati dovranno, tosto spirato il termine di tempo suindicato, fare la relativa denuncia di diserzione all'avvocato fiscale del competente tribunale militare, avendo presente che la denuncia stessa dovrà essere fatta con la data del giorno successivo a quello nel quale compirono cinque giorni dall'avvenuta espulsione dal corpo delle guardie di finanza.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 93. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni, ed uffici e relative attribuzioni.** — 15 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Determina:

Art. 1.

Le divisioni della direzione generale del genio assumeranno la seguente denominazione:

Divisione personale e contenzioso;
Divisione fabbricati militari, fortificazioni e contratti.

Art. 2.

Il riparto delle attribuzioni dell'ufficio gabinetto e delle medesime divisioni è stabilito come in appresso:

Ufficio gabinetto		Personale ed ordine interno della direzione generale. — Affari specialmente riservati e comuni alle divisioni. — Corrispondenza del direttore generale. — Protocollo ed archivio.
Divisione personale e contenzioso.	1ª Sezione (personale)	Ufficiali del genio dell'esercito permanente e in congedo. — Impiegati civili del genio. — Studi e disposizioni per la mobilitazione. — Studi ed esperienze relative ai materiali del genio. — Servizio delle colombaie militari. — Esercitazioni varie delle truppe del genio.
	2ª Sezione (contenzioso ed immobili)	Servitù. — Espropriazioni. — Cessioni. — Acquisti. — Fitti. — Liti. — Danni di guerra e delle esercitazioni.

Divisione fabbricati militari, fortificazioni e contratti.	1ª Sezione (fabbricati militari)	Lavori negli stabili militari. — Regolamenti per l' amministrazione degli immobili militari. — Esame delle proposte e dei lavori per opere stradali e idrauliche. — Acquartieramenti. — Stabilimenti militari. — Poligoni. — Bersagli e piazze d'armi. — Magazzini e sale d'armi. — Tiri a segno per le società nazionali.
	2ª Sezione (fortificazioni)	Fortificazioni. — Stazioni navali e punti di rifornimento della regia marina. — Interruzioni stradali. — Materiali del genio per dotazioni delle fortezze. — Lavori per strade, canali, ponti e ferrovie d'interesse militare. — Servitù militari. — Invenzioni ed esperienze relative alle fortificazioni.
	3ª Sezione (contratti)	Contratti e contabilità relative. — Vertenze colle imprese. — Contabilità dei consigli d'amministrazione delle direzioni del genio.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1888.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. 94. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Militari in congedo ai quali è applicabile l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.** — 16 maggio.

Con R. Decreto 12 aprile corrente anno venne approvata e pubblicata l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo.

Scopo di tale istruzione fu di coordinare le varie disposizioni che regolavano precedentemente le dispense dalle chiamate stesse e, riconosciutane la necessità, estenderle ad altre categorie di militari in congedo addette a speciali servizi, il cui funzionamento importa resti sempre assicurato.

L'Istruzione testè pubblicata sostituisce quindi il Regolamento pel personale ferroviario e telegrafico, soggetto ad obbligo militare in caso di mobilitazione, stato approvato con R. Decreto 16 maggio 1880; determina in modo più tassativo e particolareggiato le categorie di persone ascritte alla milizia territoriale che, a senso dell'articolo 5 del R. Decreto 26 maggio 1883, erano dispensate dal prestar servizio in caso di chiamata alle armi comprendendone alcune addette all'associazione della Croce Rossa Italiana; abroga l'*Atto* N. 98 del 2 luglio 1886 relativo ai militari in congedo illimitato stati ammessi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza; ed infine accenna a dispense che possono venire accordate, pel solo caso di mobilitazione, a quei militari della milizia territoriale che si trovino ad occupare un impiego presso le amministrazioni, società o stabilimenti enumerati nei capitoli 3° e 13°.

Così mentre le disposizioni dell'abolito Regolamento 16 maggio 1880 contemplavano i soli ufficiali di complemento e della milizia mobile e gli uomini di 1ª e 2ª categoria che coprivano un dato impiego nelle amministrazioni ferroviaria e telegrafica, l'attuale Istruzione estende la dispensa dalle chiamate, tanto per istruzione quanto per mobilitazione, anche agli ufficiali e militari di truppa della milizia territoriale che coprono presso le amministrazioni suddette uno degli impieghi indicati negli specchi A e B che vi sono annessi, ai militari (ufficiali e truppa) in congedo dell'esercito permanente e della milizia territoriale che coprono presso l'amministrazione postale uno degli impieghi indicati dallo specchio C, a quelli che prestano servizio presso gli stabilimenti militari terrestri e marittimi, capitanerie di porto, uffici semaforici come è detto nella parte I al N. 5 e nella parte II al N. 22 di detta Istruzione.

Per effetto delle nuove disposizioni rimangono quindi dispensati:

I. Da tutte le chiamate:

a) tutti gli ufficiali in congedo (di complemento, di milizia territoriale, di riserva e transitoriamente di milizia mobile), e i militari di truppa in congedo a qualunque classe o categoria appartengano, che coprono un dato impiego presso le amministrazioni, società e stabilimenti enunciati nella parte I e III dell'Istruzione;

b) i militari (ufficiali e truppa) della milizia territoriale che a senso di quanto è detto nella parte II e IV coprono presso i Ministeri e le amministrazioni dipendenti o presso l'associazione della Croce Rossa Italiana uno degli impieghi enumerati nello specchio D e seguenti.

II. Dalla chiamata nel solo caso di mobilitazione:

i militari (ufficiali e truppa) di cui è cenno nella parte II, capitolo 3°, e parte IV, capitolo 13°.

Le norme da seguirsi e le pratiche da farsi pel conseguimento delle dispense di cui al numero I sono, per quanto riguarda gli ufficiali, enunciate nella parte I e II dell'Istruzione e sono identiche tanto per gli ufficiali in congedo dell'esercito permanente quanto per quelli della milizia territoriale. Variano invece per i militari di truppa pei quali le norme stesse sono, a seconda delle diverse specialità dell'impiego, indicate nei corrispondenti capitoli.

Per i militari di cui è cenno al N. II, non vi sono pratiche da farsi nei tempi di pace.

A viemmeglio chiarire i criterii che dovranno seguirsi nell'accettazione delle domande per la nomina ad ufficiale di coloro che si trovano nelle condizioni suaccennate il Ministero determina:

1. *Ufficiali di complemento.*

a) Gli ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno o dagli allievi ufficiali che siano ammessi in servizio presso una delle amministrazioni indicate al N. 5 dell'Istruzione sulle dispense, potranno continuare ad essere rivestiti del loro grado di ufficiale anche quando l'ammissione abbia luogo dopo la promozione ad ufficiale;

b) Gli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali continueranno ad essere considerati tali se la loro nomina è anteriore alla ammissione in servizio presso le suddette amministrazioni; non saranno invece per l'avvenire ammesse le domande di quei sottufficiali se inoltrate quando già assunti in servizio da una delle amministrazioni sopra citate;

c) Tutti gli ufficiali suddetti, e transitoriamente quelli di milizia mobile, e quelli in posizione di servizio ausiliario e di riserva saranno tenuti sui ruoli a parte e considerati, per il tempo che occupano l'impiego che dà loro diritto a dispensa, come non disponibili e saranno perciò tolti dai reparti o servizi ai quali fossero ascritti, salvo a dar loro una nuova destinazione quando cessassero da tale impiego.

2. *Ufficiali di milizia territoriale.*

a) Per gli ufficiali di milizia territoriale rimane in vigore il disposto dell'articolo 4 del R. Decreto 26 aprile 1883 qui sotto riportato, il quale deve essere quindi applicabile tanto a coloro che appartengono alle categorie d'impieghi indicati nella parte I dell'Istruzione sulle dispense quanto a quelli appartenenti a categoria d'impiego enumerato nella parte II, capitolo 2° dell'Istruzione stessa quand'anche fossero ufficiali di complemento o di riserva che chiedessero il passaggio alla milizia territoriale.

Art. 4 del R. Decreto 26 aprile 1883.

« Non potranno essere nominati ufficiali di milizia territoriale co-
« loro che, per ragione d'impiego, appartenessero ad una delle cate-
« gorie di persone dispensate dal servizio della milizia stessa, a tenore
« dell'art. 5 ».

b) Coloro però che attualmente coprono uno di tali impieghi saranno, come si è detto per quelli di complemento, tenuti bensì a ruolo, ma tolti dai reparti o servizi e considerati come non disponibili finchè rimangono in una posizione che dia loro diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi.

3. *Avanzamento.*

Gli ufficiali in congedo ai quali è applicabile l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi non possono aspirare all'avanzamento.

4. *Obbligo di servizio per istruzione, ai sottotenenti di nuova nomina.*

Trattandosi della prima istruzione, di quella cioè che concorre a completare i titoli per la nomina a sottotenente, i sottotenenti di nuova nomina che non avessero ottemperato al disposto dell'articolo 3 lettera *a*) e *b*) della legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (serie 3ª), o al disposto del §. 1 lettera *g*), e §§ 3 e 4 del Regio Decreto 8 aprile u. s. dovranno considerarsi come deficienti delle condizioni volute pel conseguimento del grado e ad essi non dovrà per conseguenza essere applicabile l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

5. *Incompatibilità del grado.*

Infine per quanto riguarda l'incompatibilità del grado d'ufficiale coll'esercizio di un impiego che esiga l'uso di una divisa speciale, il Ministero determina che fatta eccezione di quelli ascritti ai corpi militarmente organizzati, come quello delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza, tutti gli altri possono essere ammessi come ufficiali sempre quando per la loro condizione sociale possano rivestirne il grado con decoro e con prestigio. In ogni caso è fatto loro divieto di vestire l'uniforme militare nell'esercizio delle loro funzioni: e le autorità militari locali vigileranno all'adempimento di questa prescrizione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 95. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto ed istruzioni relative alle modificazioni degli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare.** — 16 maggio.

Col R. Decreto in data 13 maggio corrente, N. 5394 (serie 3^a), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 14 detto, N. 113, che qui appresso integralmente si trascrive, sono state apportate modificazioni agli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi all'appendice al Regolamento sul reclutamento.

Questo Ministero, nel fine di ottenere che in pratica siene le nuove disposizioni osservate con eguaglianza di criteri, stima opportuno di spiegare sommariamente le ragioni che diedero luogo alle nuove disposizioni, e di dettare alcune speciali istruzioni sul modo da metterle in atto, e ciò tanto per regola dei consigli di leva e delle commissioni rassegnatrici, quanto più specialmente per norma dei periti sanitari militari.

1. Le modificazioni apportate all'articolo 1^{bis} dell'elenco B, hanno lo scopo di semplificare l'attuazione delle prescrizioni relative alle misure del torace, di diminuire le cause delle facili discrepanze nel rilevarne i risultati, e di più sicuramente opporsi alle provocazioni di diminuzione del perimetro toracico, che le tenui differenze già da esso elenco contemplate potevano facilitare ed incoraggiare. Mirano però bene anco a non far perdere all'esercito tutti gli individui atti ad un buon servizio che potevano tal fiata sottrarvisi.

La misura del perimetro toracico deve essere presa nell'istante del riposo, cioè nel momento che intercede tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro in posto pel tempo sufficiente a poter tener conto di diverse successive osservazioni.

Il nastro misuratore dovrà applicarsi esattamente orizzontale intorno al casso toracico, all'altezza dei capezzoli, ed in guisa che cadendo sulle areole mammillari rada col suo margine superiore la base dei capezzoli.

Il nastro sarà tenuto moderatamente teso, così che passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si incrocieranno sullo sterno in modo che senza quasi spostarli dalla linea orizzontale, si soprappongano così che l'uno venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

Durante la misurazione l'individuo dovrà stare in piedi diritto, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, onde ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

Il nastro sarà lasciato in posto il tempo necessario per potere valutare, come sopra fu detto, compensativamente la influenza delle espansioni inspiratorie e delle depressioni espiratorie.

Affinchè possa essere valutata con scientifico e pratico fondamento la opportunità di usare della discrezionale facoltà di dichiarare idoneo, nelle condizioni dall'elenco B accennate, l'inscritto che difetti fin anco di un centimetro nella periferia toracica, è necessario che il perito esattamente rilevi con occhio pratico la forma euritmica del torace nei diversi suoi diametri, valuti la accentuata efficace sua espansibilità, tenga calcolo dello stato della nutrizione e dello sviluppo muscolare del petto, e finalmente si assicuri dell'assenza di ogni altro difetto che possa avere una importante influenza sulla perfetta normalità delle funzioni respiratoria e circolatoria.

Il còmpito del perito sanitario implica in questi casi una maggiore responsabilità, e si rende più difficile e delicato; ma non essendo superiore alla sua scientifica abilità, richiede solo che egli vi risponda con tutto l'impegno e con la più scrupolosa diligenza, onde il suo parere possa illuminare il consiglio di leva, o il rassegnatore nell'apprezzare con sicurezza l'attitudine dell'inscritto al servizio, e riuscire così con equi giudizî a non far perdere all'esercito individui che delle tassative disposizioni gli avrebbero forse men giustamente sottratti.

2. Le modificazioni all'articolo 39, elenco B, non hanno altro intento che di porre possibilmente un argine alla facile provocazione di infermità d'occhi, essendosi pur troppo avuti deplorevoli esempi di forme morbose che lasciarono molto a dubitare non essere naturali e spontanee. L'invio di tali malati all'ospedale ove potranno essere diligentemente sorvegliati ed opportunamente curati per sufficiente tempo, permetterà di formulare più sicuri giudizî. È bene inteso però che l'imputazione di provocazione sarà solo messa innanzi in quei casi patenti e sicuri, nei quali allo scientifico sospetto potranno aggiungersi tali dati e prove da poter essere con fondamento invocate a scopo di legale imputazione.

3. Gli elenchi B e C contemplano necessariamente in sepa-

rati e distinti articoli le imperfezioni diottriche e quelle del visus; ciò però non significa punto che possano essere valutate separatamente, a vece che simultaneamente e complessivamente. Le condizioni funzionali infatti dell'occhio destro non debbono apprezzarsi senza tener conto di quelle del sinistro, bene inteso nei rispettivi limiti dagli articoli relativi determinati. Le imperfezioni diottriche non devono misurarsi senza riguardo allo stato della sensibilità specifica del visus. Dato il sospetto di simulazione o di esagerazione, non basterà poter dire che l'individuo simula od esagera, ma sarà necessario determinare se la superstite facoltà visiva è al grado dal regolamento richiesto per la idoneità, sia dal lato del visus, sia da quello della refrazione. I metodi di esame debbono valere a dare la *risultante* dei due fattori; se a ciò non si badasse, si arrischierebbero giudizi inesatti.

Certamente identico era l'intento delle anteriori regolamentari prescrizioni: le locuzioni adottate per le attuali non fanno che escludere possibili dubbi, e riescono perciò più precise ed esatte.

4. Trattandosi di applicare prescrizioni tassative, precisamente formulate, è necessario adottare un rigoroso ed identico metodo, giacchè la piena libertà dei mezzi e degli apprezzamenti scientifici, a cui il perito ha diritto, non può escludere l'attuazione di quelli o prescritti dai regolamenti, o più accetti nella scienza, perchè reputati più sicuri.

Negli accurati esami che possono attuarsi presso gli ospedali, ove debbono essere inviati tutti i supposti inabili per vizi diottrici, ed in genere pure quelli per difetti del visus, si avrà sempre anzitutto ricorso allo esperimento colla scala murale, esplorando così la vista binoculare e monoculare *libera*. Ove la visione appaia confusa si userà del disco stenopeico (a foro o fessura) coll'aggiunta poi di lenti deboli (positive o negative) e facendo all'uopo avvicinare l'esaminato opportunamente alla scala, nell'intento di dedurne un indizio se il difetto debbasi imputare allo stato della refrazione o del visus.

Riportato quindi l'esaminato alla distanza normale per la scala adoperata, si esploreranno graduatamente le lenti, fino ad ottenere la migliore correzione del vizio diottrico, colla lente più debole negativa, o colla più forte positiva, accertandone l'esattezza coll'aggiunta d'una debole (circa 1/2 diottria) lente positiva. Accertata l'esatta correzione del vizio diottrico si misura il visus, colla lettura dei diversi caratteri alla distanza normale, e quindi a scopo di riscontro con un unico carattere *medio*, rispondente al visus 1/3 coll'opportuno lento avvicinamento alla scala. Si riscontrano quindi i dati così ottenuti alla scala murale, ricorrendo all'ottometro (Badal modificato) iniziando sempre gli esperimenti a zero E. Nei casi dubbi, complicati, o quando non sembrino pronte ed accettevoli le allegazioni dell'esaminato, si ha ricorso, sempre che non sembri pericoloso, alla paralizzazione compiuta dell'accomodazione, ripetendo i sovra accennati esperimenti. Si ricorre finalmente all'esame ottalmoscopico, tanto per determinare e misurare fin dove è possibile con esso mezzo lo stato della rifrazione (coll'esame all'immagine diritta o colla costatazione del movimento parallassico delle immagini), quanto per rilevare le possibili lesioni del fondo oculare.

Si dovrà poi nella dichiarazione da redigersi tener conto dei dati essenziali sovraccennati, e dei risultati di ciasun esperimento, onde poter rispondere ad ogni relativa medico legale esigenza.

5. Il Ministero stima pure opportuno in questa circostanza di richiamare l'attenzione dei periti sanitari sulla compilazione dei certificati medico-legali.

Siccome questi documenti servono nella specialità dei casi per iniziare pratiche, sulle quali spetta ad altre autorità il pronunziare un definitivo giudizio, così non basta che i certificati medico-legali formolino, per quantunque esatti, dei pareri conclusionali, ma devono somministrare, a chi è chiamato ad ulteriormente decidere, tutti gli elementi atti ad esattamente apprezzare essi pareri.

Il perito per formolarli può liberamente ricorrere a tutti i mezzi che le sue cognizioni e scientifiche convinzioni gli additano; ma non deve mai trascurare di attuare quelli che in quel dato caso fossero dai regolamenti accennati, e quelli che nella scienza sono generalmente reputati i meglio adatti.

Attuandoli con inappuntabile metodismo, indicherà la natura ed il grado della malattia od imperfezione, il suo carattere di inamovibilità, di cronicità, ecc., ed esporrà con ordine severo i segni e sintomi che la caratterizzano e le circostanze tutte di fatto necessarie a concretare un sicuro giudizio; per modo che, chi dovesse essere chiamato a dare un ulteriore parere, possa decidere senza bisogno di nuove visite.

Un certificato così redatto soddisferà pienamente al disposto della Circolare ministeriale 7 dicembre 1882, che riprodotta nella *Raccolta* del *Giornale Militare* (volume 2°, *Atto* N. 358, pag. 293), è sempre in vigore.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 176 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);
Visto gli articoli 68 e 69 del detto testo unico, quali furono modificati con la legge 1° marzo 1888, N. 5226 (serie 3ª);
Visto gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi all'Appendice al Regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione del ripetuto Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col R. Decreto 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse modificazioni agli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le intestazioni degli elenchi B e C sono soppresse ed invece è stabilito:

1° che l'elenco B è applicabile:

nelle visite degl'inscritti innanzi ai consigli di leva;

nelle rassegne speciali che devono aver luogo per gl'inscritti di 1ª categoria durante le operazioni della leva, per conto della quale vengono arruolati, tanto se la causa delle imperfezioni od infermità riscontrate è anteriore, quanto se posteriore all'atto dell'arruolamento da parte del consiglio di leva;

nelle rassegne di rimando dei militari di 2ª e 3ª categoria che vanno per la prima volta sotto le armi per istruzione, o per effetto di chiamata;

2° che l'elenco C è applicabile nelle rassegne di rimando, alle quali devono essere sottoposti:

i volontari d'un anno ed i volontari ordinari;

tutti i militari sotto le armi che sono giudicati inabili dopo terminate le operazioni della leva, per conto della quale furono arruolati;

i militari di 1ª categoria stati ammessi al ritardo della chiamata sotto le armi, a senso dell'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che si presentano per imprendere il servizio.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

MODIFICAZIONI

AGLI

ELENCHI DELLE IMPERFEZIONI FISICHE E DELLE INFERMITÀ

ESIMENTI DAL SERVIZIO MILITARE

I.

Alle *Avvertenze* che precedono gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare sono sostituite le seguenti:

AVVERTENZE.

Lo scopo delle disposizioni contenute in questi elenchi è di rendere quanto più si possa, difficile il caso che abbiano ad essere accettati inscritti non dotati di tutte le condizioni fisiche indispensabili per un utile ed efficace militare servizio, e di facilitare l'eliminazione di coloro nei quali siffatte condizioni, per una causa qualunque siansi deteriorate al punto da non lasciar lusinga che, neanche dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, essi possano utilmente riprendere il loro posto nelle file dell'esercito.

Giova pertanto che nella applicazione di questi elenchi, tanto i consigli di leva e gli ufficiali rassegnatori, quanto i periti medici non perdano mai di vista siffatto intento, che è quello, in sostanza, di allontanare dall'esercito un numero non piccolo di uomini, la cui presenza, invece di renderne più efficace l'azione, non servirebbe che ad inceppárla con forte aggravio alle finanze dello Stato, ed ingiustificabile danno delle famiglie.

Giova inoltre avvertire che, siccome il più delle volte riesce quasi impossibile il tracciare con espressioni generali, applicabili ad ogni singolo caso, una netta linea che segni il limite preciso ove finisce l'idoneità e comincia l'inettitudine, così in questi elenchi non si potè evitare d'impiegare in molti articoli alcune espressioni piuttosto vaghe, per indicare i vari gradi che talune imperfezioni debbano raggiungere per motivare la riforma.

È quindi necessario che queste inevitabili poco ben definite espressioni (*voluminoso, grave, notevole, esteso, nodoso, molteplice, ecc.*), siano interpretate col criterio degli inconvenienti, ai quali le imperfezioni, cui sono applicate, danno luogo nella vita militare; la importanza dei quali inconvenienti da nessuno può essere meglio valutata, che dagli ufficiali medici, obbligati come sono a trovarsi continuamente in mezzo ai soldati, ed accompagnarli nelle marcie, nelle esercitazioni, nei campi, alla guerra, ed a curarli negli ospedali.

Questi ufficiali dunque, basandosi sulla propria dottrina ed esperienza, sapranno assegnare volta per volta alle suindicate espressioni un ragionevole e conveniente significato.

Quando negli articoli del presente Elenco *B* è detto — *malattia persistente oltre il periodo della rivedibilità* — si avverte che non deve intendersi in modo assoluto e perentorio che siano da dichiararsi rivedibili tutti indistintamente gli inscritti affetti dalle malattie od imperfezioni annotate per la rivedibilità, ma che invece la rivedibilità deve pronunziarsi solamente allorquando si abbia fondata ragione di credere che la malattia, possa guarire o per lo meno migliorare utilmente prima della prossima leva o di quella successiva.

Osservino però bene i consigli di leva ed i rassegnatori che questa avvertenza non riguarda menomamente l'art. 1 dell'Elenco *B*, cioè gli inscritti riconosciuti di *debole costituzione*, giacchè questi, come stabilisce in modo perentorio l'art. 78 della legge non possono in alcun caso essere riformati nella prima visita, ma devono sempre essere mandati rivedibili, ed essere ammessi alla riforma solo dopo esauriti i rimandi voluti dalla legge stessa, ed a questo fine nel detto articolo 1 anzichè adoperare le parole « *oltre il periodo della rivedibilità* » sono state usate quelle « *dopo i rimandi per rivedibilità prescritti dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento.*

Siccome poi con l'alinea del citato articolo 78 della legge è stabilito che gl'inscritti affetti da infermità presunte sanabili in *breve spazio di tempo* possono essere rimandati alle *sedute suppletive* dei consigli di leva, così i periti medici sono tenuti a ben valutare il grado e l'entità delle infermità presunte sanabili per suggerire ai consigli stessi, a seconda dei casi, se invece del rimando alla leva ventura sia opportuno pronunziare il rimando alle sedute suppletive.

L'articolo 1bis contiene i casi di riforma o di rivedibilità pel semplice difetto di periferia toracica in rapporto alla statura; il minimo di 80 centimetri è assolutamente necessario per la idoneità; le altre graduazioni furono stabilite in misure semplici, ma egualmente corrispondenti alle igieniche esigenze, tenuto conto della entità numerica dei diversi gradi di statura, che all'età della leva, riscontransi nelle nostre popolazioni.

Nel registro sommario, nelle liste d'estrazione ed in tutti gli altri atti dei consigli di leva, dovranno tanto i riformati quanto i rivedibili per effetto dei due citati articoli 1 e 1^{bis} essere ben distinti gli uni dagli altri, anche per facilitare in seguito la compilazione delle statistiche.

Mercè i progressi dell'oculistica, i vari gradi delle imperfezioni dell'organo visivo oggi si possono accertare e misurare con tanta precisione, che per determinarli non s'incontra la difficoltà lamentata per la maggior parte delle altre malattie. Per esse adunque si sono formulate esatte prescrizioni.

Solo qui occorre avvertire che sotto la locuzione di *acutezza visiva normale* usata in più articoli, si deve intendere quel grado di acutezza che permette di distinguere *i caratteri sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti* (5'). Su questa misura, ora quasi generalmente ammessa, sono basate le scale probatiche di Wecker, Snellen ed altri.

Gli articoli 41 dell'elenco B, e 39 dell'elenco C si riferiscono ad alterazioni organiche, e malattie del globo dell'occhio, che producono diminuzione della funzione visiva, non specificate tassativamente in altri articoli; epperò sarà mestieri che i periti nell'emettere il loro giudizio, indichino la natura ed il grado delle medesime con espressioni rispondenti ai limiti da essi articoli segnati.

L'articolo 87 dell'elenco B, e l'articolo 82 dell'elenco C hanno per iscopo di fornire ai consigli di leva, ai rassegnatori ed ai periti, il mezzo di allontanare dall'esercito tutti coloro i quali, benchè non presentino alcun difetto al grado rispettivamente indicato per motivare la riforma, pure, non lascerebbero sperare un buon servizio, perchè presentano in complesso varie lievi infermità od imperfezioni che concorrono direttamente od indirettamente a ledere una data funzione, come ad esempio la vista, la locomozione, ecc.

In questi casi è però indispensabile l'osservazione in un ospedale militare per pronunziare la riforma.

Si avverte ancora che, benchè nell'elenco C non siano specificate una per una tutte le malattie, le quali non devono dar luogo alla riforma, se non dopo essersi dimostrate ribelli a ben dirette e sufficienti cure (escluse le cruente, cui non si può astringere alcuno), pure resta inteso che in nessun caso il perito dovrà dichiarare per sempre inconciliabile col servizio alcuna malattia od imperfezione, se non quando egli, colla scorta della propria scienza ed esperienza, potrà stabilire che anche con nuove cure ben dirette e prolungate (per un tempo però non eccessivamente lungo), non potrebbe ragionevolmente sperare un miglioramento tale, da permettere a chi ne è affetto di riprendere più tardi il servizio attivo.

In ordine agli articoli 17, 20 e 21 dell'elenco C, relativi all'alienazione mentale, alla epilessia, al sonnambulismo ed alla catalessia, vuolsi notare come l'accertamento delle malattie in essi comprese, sia stato indicato in modo generico col seguente intendimento.

Siccome gli atti da cui si desume l'esistenza di un disordine mentale, del sonnambulismo, della epilessia o della catalessia, possono non mostrarsi che ad intervalli lunghi e talvolta vengono piuttosto eccitati dalle condizioni in cui il soldato si trova nel rispettivo corpo, anzichè nella quiete dello spedale, si è voluto con quella dizione lasciare libertà agli ufficiali rassegnatori di potere ritenere come valide, se lo crederanno opportuno, le dichiarazioni al proposito rilasciate dagli ufficiali medici dei corpi.

Nei casi sospetti di simulazione i periti medici dovranno emettere i loro giudizii appoggiandosi ai segni e sintomi principalmente obbiettivi da essi rilevati.

Solamente dopo esaurite le loro osservazioni, e quando i criteri scientifici, che su queste si fondano, siano insufficienti a chiarire la verità, essi potranno ricorrere ad informazioni o a testimonianze autorevoli e certificati di pubblica notorietà, *come elementi di indagine, come mezzi informativi, non mai però come basi del loro scientifico giudizio.*

Quanto alla durata del soggiorno negli ospedali per gli inscritti inviativi in osservazione dai consigli di leva (in conformità di quanto è prescritto in vari articoli dell'elenco B), s'intende che essa non dovrà mai superare il tempo strettamente necessario per completare l'osservazione e per mettere i direttori degli ospedali in condizione di rispondere adeguatamente ai quesiti che loro sono proposti; alla soluzione dei quali essi potranno impiegare tutti i mezzi ed esperimenti che sono additati dalla scienza purchè *innocui.*

Vuolsi però notare che l'osservazione degli inscritti, a regola generale, non dovrà prolungarsi al di là di un mese. In quei casi poi in cui questo tratto di tempo fosse già trascorso, prima che le malattie reputate di facile guarigione, o sospette di provocazione, fossero del tutto guarite, o migliorate in modo, da mettere i direttori suddetti in grado di dare intorno ad esse un definitivo giudizio, questi dovranno informare dei fatti occorsi le autorità che hanno ordinato l'invio all'ospedale, esponendo loro, se fa d'uopo, i motivi che potessero, in certi casi speciali, consigliare il prolungamento della cura od anche della semplice osservazione, e rimettersene, per gli ulteriori procedimenti, alle decisioni delle autorità summenzionate.

Neppure per siffatte così delicate contingenze, si possono emanare disposizioni invariabili; ed è specialmente in queste circostanze che verranno messe alla prova la dottrina, l'esperienza, la coscienziosità ed il buon senso degli ufficiali medici, sui quali riposa questo importantissimo e difficilissimo ramo di servizio.

II

Agli articoli 1bis, 39, 41, 42 e 43 dell'elenco B sono sostituiti i seguenti:

Art. 1bis. *La deficienza dello sviluppo toracico in rapporto alla statura.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non raggiunge i seguenti limiti:

deve essere di centimetri 80 almeno nel perimetro orizzontale per le stature inferiori a metri 1,63;

di centimetri 82 per le stature di metri 1,63 o superiori, ma che non raggiungono metri 1,72;

di centimetri 84 per le stature di metri 1,72 o superiori, ma che non raggiungono metri 1,84;

di centimetri 86 per le stature che raggiungono o superano metri 1,84.

Però mentre per le stature inferiori a metri 1,63 il perimetro toracico dovrà sempre essere di almeno 80 centimetri, per gli altri perimetri sovra indicati e rispondenti alle stature di metri 1,63 o superiori, una tenue deficienza, non superiore ad un centimetro, non varrà per sè sola a motivare l'inabilità, quando si riscontri nell'individuo quel complesso di condizioni che possono assicurare della sua attitudine al militare servizio.

Gl'inscritti che non abbiano il perimetro toracico rispettivamente sovra indicato per le diverse stature, e non presentino le condizioni complessive richieste per poter legittimare la riduzione sovra accennata per dichiararli egualmente idonei, devono essere giudicati nel modo seguente:

a). Saranno senz'altro riformati gl'inscritti che hanno una deficienza del perimetro toracico, in rapporto alla misura indicata per le diverse stature, di cinque o più centimetri;

b). Saranno mandati alla prossima leva, e dopo anche alla successiva, quelli che hanno una deficienza minore di 5 centimetri.

Art. 39. La *xerosis* e le *congiuntiviti* manifestamente croniche. persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

N.B. — Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliquati materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabilità, non dovranno mai essere giudicate se non dopo osservazione all'ospedale, con abbastanza protratta sorveglianza, ed attuazione degli opportuni mezzi di cura, onde escludere il dubbio di provocazioni.

Art. 41. Tutte le altre *alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio* per le quali la funzione visiva sia ridotta al disotto d'un terzo della normale nell'occhio destro, di un dodicesimo nel sinistro, quand'anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure reputati inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

L'esistenza ed il grado delle alterazioni organiche e malattie, di cui trattasi nei due precedenti capoversi, si dovranno accertare in uno spedale militare, ad eccezione soltanto di quelle che per la loro gravità ed evidenza possono essere facilmente e con certezza riconosciute anche in una sola visita.

Quelle fra esse poi che, sebbene accertate in uno spedale militare, non siano riconosciute insanabili, non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 42. *L'ambliopia*, quando raggiunga il grado di diminuzione della facoltà visiva definito per ciascun occhio dall'articolo 41, sia stata accertata in uno spedale militare, e sia, se può reputarsi sanabile, trascorso il periodo della rivedibilità.

L'astigmatismo di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'art. 41 e sia stato accertato in uno spedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna), o la *nictalopia* (cecità diurna); accertate in uno spedale militare e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 43. *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 *diottrie* nell'occhio destro.

L'ipermetropia totale (esclusa cioè l'azione dell'accomodazione) di 6 *diottrie* almeno nell'occhio destro.

N.B. — Agli articoli 41, 42 e 43.

Gl'individui che allegano vizi di rifrazione o difetti del visus dovranno essere dichiarati idonei senza che necessiti il loro invio in osservazione, quando possono distinguere coll'occhio destro caratteri di un millimetro alla distanza di 25 centimetri dall'occhio, e vedere a notevole distanza distintamente oggetti di proporzionale dimensione, rispondenti cioè al visus superiore ad un terzo.

Le due prove devono necessariamente concorrere per poter dichiarare senz'altro l'individuo idoneo, e tutta volta non si possano esattamente attuare, l'esaminato dovrà essere inviato in osservazione.

L'esame dell'occhio destro precedentemente indicato, non toglie la necessità della concorrente constatazione dello stato della funzione visiva dell'occhio sinistro; però i vizi della rifrazione dell'occhio sinistro non devono per sè soli e come tali motivare l'inabilità, se non quando siano di tale gravezza da indurre una diminuzione del visus quale è per esso occhio indicato all'art. 41.

Non si potrà mai dichiarare un individuo inabile per vizi della rifrazione, nè per deficienza della facoltà visiva (tranne le eccezioni indicate all'art. 41), senza che ne sia stata accertata l'esistenza ed il grado in uno spedale militare mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica, e *quando occorra* e non possa arrecare grave danno, la paralizzazione dell'accomodazione.

III.

Agli articoli 39, 40 e 41 dell'elenco C, sono sostituiti i seguenti:

Art. 39. *La perdita di un occhio.*

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio, per le quali la funzione visiva sia ridotta *al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro*, quando anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre irreparabilmente discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

Art. 40. *L'ambliopia*, quando raggiunge il grado di diminuzione della facoltà visiva definito per ciascun occhio dall'art. 39, sia stata accertata in uno spedale militare, e giudicata permanente.

L'astigmatismo, di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'art. 39, e sia stato accertato in uno ospedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna) e la *nictalopia* (cecità diurna), accertate in uno spedale militare e giudicate permanenti.

Art. 41 *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 diottrie nell'occhio destro.

L'ipermetropia totale (esclusa cioè l'azione dell'accomodazione) di 6 diottrie almeno nell'occhio destro.

N.B. Agli articoli 39, 40 e 41.

Le imperfezioni della vista, tranne eccezionalmente quelle che per la loro gravità ed evidenza esteriore possano essere con piena certezza riconosciute, non possono dar luogo a riforma senza che ne siano state preventivamente constatate la esistenza e il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica e, quando occorra, e non possa temersene grave danno, la paralizzazione dell'accomodazione.

Roma, 13 maggio 1888.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. 96. — ONORIFICENZE. — **Medaglia dei Mille agli imbarcati a Genova od a Quarto sulle navi *Lombardo* e *Piemonte* il 5 maggio 1860 e sbarcati a Talamone.** — 17 maggio.

S. M. il Re, dietro proposta del sottoscritto, si è degnata, in udienza del 13 maggio corrente, di autorizzare a fregiarsi della medaglia, decretata il 14 marzo 1883 dal Municipio di Palermo, coloro che presero parte alla spedizione dei *Mille* imbarcandosi a Genova od a Quarto il 5 maggio 1860 sulle navi *Lombardo* e *Piemonte* e sbarcando a Talomone per ordine del generale Garibaldi, e che sono provvisti di pensione in base all'art. 2° della legge 26 gennaio 1879, N. 4708 (serie 2ª).

Coloro pertanto che si trovano nelle suespresse condizioni dovranno rivolgere a questo Ministero (*Segretariato generale*) una regolare domanda, corredata dall'atto di nascita e dei titoli giustificativi per ottenere la voluta dichiarazione.

Il Ministro — **E. Bertolè-Viale.**

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 21ª **1888** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 maggio.

MAGGIO 12. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei serviz amministrativi (edizione 1879), *pag.* 259.
MARZO 22. — R. Decreto N. 5346 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere della piazza di Genova, *pag.* 260.
MAGGIO 24. — Colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo, *pag.* 260.
» 25. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia di carabinieri reali di di Ariano, *pag.* 261.

Atto N. 97. — **R. Decreto N. 5346 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini di polvere della piazza di Genova.** — 22 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da polvere della piazza di Genova, denominati Lagaccio Superiore e Lagaccio inferiore, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **98** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (Edizione 1879). — 22 maggio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		Annotazioni
1ª	625	Giubba comune di tela color bronzo chiaro	N.	4	30	Variante
»	626	Pantaloni di tela color bronzo chiaro	»	3	70	id.
»	627	Uose di tela color bronzo chiaro	P.	2	30	id.
»	632	Bottoni di frutto grandi	°/o	1	92	id.
»	633	Bottoni di frutto piccoli	»	1	32	id.
»	638	Sacchetto da cartucce per cavalleria	N.	»	09	Aggiunta
»	639	Controspalline di tela color bronzo chiaro	P.	»	25	id.
»	640	Paradosso di tela	N.	»	55	id.
»	641	Cappelli di tela per milizia territoriale	»	1	20	id.
»	642	Fregi di metallo per cappelli da milizia territoriale	»	»	22	id.
»	643	Zaini di tela per milizia territoriale	»	3	80	id.
»	644	Controspalline di panno colorato per le giubbe di tela della milizia territoriale	P.	»	50	id.
VIIª	347	Tela in cotone color bronzo chiaro alta da metri 0.68 a 0.69	M.	1	»	Variante

In conformità di tali varianti ed aggiunte le amministrazioni eseguiranno fin d'ora gli occorrenti movimenti nel carico del materiale di proprietà dello Stato.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **99.** — DISPOSIZIONI VARIE — **Colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo.** — **24** maggio.

In relazione a quanto veniva stabilito con l'*Atto* N 35 del corrente anno, questo Ministero prescrive:

1. I colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo sono assunti nei ruoli della forza effettiva del distretto militare del luogo di loro residenza.

2. Le note caratteristiche dei predetti colonnelli sono com-

pilate e custodite dal comandante del corpo d'armata da cui essi direttamente dipendono.

3. I colonnelli suddetti sono compresi nei ruolini mensili del distretto al quale sono effettivi, a senso del precedente N. 1.

4. Ai colonnelli precitati spetta la compilazione e la custodia delle note caratteristiche degli ufficiali delle fortezze, assegnati ai forti compresi nel gruppo del quale essi sono ispettori.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **100**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Modificazioni allo scompartimento della compagnia di carabinieri reali di Ariano.** — 25 maggio.

Si avvertono le autorità militari che le stazioni di carabinieri reali di Castelbaronia, Trevico e Vallata cessano dalla dipendenza della sezione di Accadia e passano alla dipendenza della tenenza diretta di Ariano.

Per il Ministro
Il sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 22ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

MAGGIO 30. — Attestazione prefettizia da unirsi alle domande per nomina a sottotenente nella milizia territoriale, *pag.* 263.
31. — Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie, *pag.* 263.
GIUGNO 4. — Stabilimenti territoriali di vettovagliamento, *pag.* 264.
— Adozione di coreggiuole da zaini per alpini, *pag.* 264.
— Sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria, *pag.* 264.
— Divisa degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 265.
» 7. — R. Decreto N. 5428 (serie 3ª), che pone sotto la dipendenza del Ministero della guerra i convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena, *pag.* 265.
» 10. — Dipendenza dei convitti nazionali militari, *pag.* 267.
» 12. — Processo verbale delle sedute dei consigli di disciplina, *pag.* 267
» 12. — Modificazioni al Capo V dell'Istruzione per le matricole relativo alla statistica cassa-pensioni, *pag.* 267.
» 12. — Aggiunta all'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali (allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare), *pag.* 268.
» 15. — Computo della campagna d'Africa 1887 e 1888. — Inscrizione a matricola, *pag.* 268.

Atto N. **101**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Attestazione prefettizia da unirsi alle domande per nomina a sottotenente nella milizia territoriale.** — 30 maggio.

A parziale modificazione dell'*Atto* N. 77 del corrente anno, questo Ministero avverte che le attestazioni, di cui alla lettera *e*) del N. 1 dell'*Atto* stesso, intorno alla posizione sociale ed economica degli aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale, dovranno volta per volta essere richieste ai signori Prefetti del Regno dai comandanti di distretto militare, per essere poi unite alle domande degli aspiranti alla nomina suddetta. *Il Ministro.* — E. Bertolè-Viale.

N. **102**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie.** — 31 maggio.

In aggiunta alle norme contenute nell'*Atto* 79 del 1886 circa alle esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie, questo Ministero prescrive che, possibilmente, le truppe delle varie

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7ª, *Atto* N. 33, pag. 60 e 61. — Il numero degli aghi da contenersi nell'agoraio per aghi da cucire ed in quello per aghi da basto è di 10 e non di 100.

armi eseguano di notte tempo, almeno per una volta, le esercitazioni in parola, dopo compiute quelle ordinarie attuatesi finora.

Per tali esercitazioni notturne i corpi costituiranno reparti della forza di guerra. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **103**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali di vettovagliamento**. — 4 giugno.

Si prevengono le autorità militari che col 1° luglio 1888 saranno aperti i seguenti stabilimenti territoriali di vettovagliamento:

1° Un gallettificio militare in Foligno;

2° Un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta in Brescia ed altro in Padova, oltre a quelli già esistenti in tutte le città sedi di comando di corpo d'armata.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **104**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di coreggiuole da zaini per alpini**. — 7 giugno.

Il Ministero ha stabilito per i reggimenti alpini l'uso di coreggiuole ai lati dello zaino, *in luogo dello spago fino ad ora impiegato*, per l'affardellamento dello zaino stesso.

Tali coreggiuole sono formate con una striscia di cuoio naturale della grossessa di mm. 2 e della larghezza di mm. 17; ad una estremità detta striscia è munita di una piccola fibbia d'ottone e di un passante fisso di cuoio naturale, e l'altra estremità, foggiata a riscontro, è munita di 12 fori distanti fra loro mm. 20, ed il primo dalla punta mm. 65. Lunghezza della coreggiuola, compresa la fibbia, mm. 550.

I reggimenti alpini saranno provvisti del campione della nuova coreggiuola per cura della direzione dell'opificio di arredi militari.

In conseguenza di quanto sopra, al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

Categ. (1ª). N. 645. Coreggiuole da zaini per alpini N.... L. 0,30.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **105**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria** — 7 giugno.

Tenuto conto dello speciale servizio che devono esercitare i sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria e considerate le condizioni meno favorevoli di avanzamento nelle quali i medesimi si trovano a confronto dei sottufficiali degli altri corpi del regio esercito, questo Ministero ha determinato di estendere ai predetti sottufficiali le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 134 del 30 giugno 1887, relativamente alle promozioni ai gradi di furiere e furiere maggiore dei sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza.

Viene quindi determinato:

1° La carica di furiere di compagnia presso le suddette compagnie operai d'artiglieria sarà d'ora innanzi esercitata da furieri maggiori da nominarsi colle ordinarie regole di avanzamento fra i sottufficiali di ciascuna compagnia;

2° Tutti indistintamente gli altri sottufficiali di dette compagnie operai d'artiglieria, dopo cinque anni di anzianità nel grado di sergente e dopo un anno almeno di permanenza nelle compagnie stesse, potranno essere promossi al grado di furiere, sempre quando siano dichiarati promovibili dalla commissione di avanzamento e cioè meritevoli di ottenere tale promozione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **106**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali delle fortezze**. — 7 giugno.

Gli ufficiali delle fortezze, benchè ascritti ai quadri dell'arma di fanteria, continuano a far uso della divisa e della bardatura dell'arma o del corpo da cui provengono.

Al fregio del chepì e del berretto sostituiscono la croce di Savoia (stabilita per gli ufficiali non ascritti ai reggimenti e ai distretti) in argento o in oro, secondochè hanno gli ornamenti della divisa in argento o in oro. Al fregio delle tasche da sella sostituiscono la Corona Reale sovrapposta allo scettro prescritto per gli ufficiali anzidetti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **107**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N. 5428 (serie 3ª), che pone sotto la dipendenza del Ministero della guerra i convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena**. — 7 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

I cinque convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena continueranno ad essere, in via di esperimento, per altri tre anni, alla dipendenza del Ministero della guerra, assumendo la denominazione di *Convitti nazionali militari.*

Art. 2.

Ogni convitto nazionale militare è retto da un colonnello o tenente colonnello, nominato dal Ministro della guerra, di concerto con quello della pubblica istruzione.

Art. 3.

Nei licei-ginnasi, collocati negli edifizi medesimi dei suaccennati convitti, il comandante è incaricato delle attribuzioni appartenenti al preside.

Art. 4.

Un professore designato dal Ministro della pubblica istruzione coadiuva il comandante per la direzione degli studi.

Art. 5.

Il comandante risponde direttamente: al Ministro della guerra dell'andamento del convitto, in conformità delle leggi e regolamenti generali; a quello dell'istruzione pubblica della osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni riguardanti le discipline scolastiche.

Art. 6.

Le spese per il personale militare degli accennati convitti saranno a carico del Ministero della guerra. A tutte le altre spese pei convitti stessi provvederà detto Ministero colle rette dei convittori, colle rendite patrimoniali e coi proventi di varia natura di cui presentemente fruiscono i singoli convitti. Alle spese pei licei e ginnasi, di cui all'art. 3, provvederà il Ministero dell'istruzione pubblica a tenore delle vigenti leggi.

Art. 7.

I posti gratuiti e semigratuiti mantenuti dal Governo nei detti convitti continueranno ad essere conferiti per concorso d'esami in conformità delle disposizioni del regolamento 16 aprile 1882.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.
P. Boselli.

N. **108.** — SCUOLE MILITARI. — **Dipendenza dei convitti nazionali militari.** — 10 giugno.

In seguito al R. Decreto 7 giugno 1888, di cui al precedente *Atto* N. 107, che pone sotto la dipendenza del Ministero della guerra i convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena, questo Ministero determina che gli accennati convitti nazionali militari abbiano verso i comandanti di corpo d'armata nel cui territorio risiedono, gli stessi rapporti di dipendenza che sono stabiliti per tutte le scuole militari dal capo I, libro I del Regolamento pel servizio territoriale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **109.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Processo verbale delle sedute dei consigli di disciplina.** — 12 giugno.

Per errore di stampa avvenuto nell'antipenultimo capoverso del modulo N. 2, che fa seguito alla Istruzione per la formazione e per il procedimento dei consigli di disciplina reggimentali e divisionali (*Atto* N. 219 della *Raccolta del Giornale Militare*), al detto capoverso è sostituito il seguente:

« Sopra ciascuna delle quali questioni ciascun membro ha
« votato allo scrutinio segreto deponendo nell'urna una delle
« due pallottole che ha ricevute a quest'effetto, nell'una delle
« quali è scritto *Sì*, e nell'altra *No*.

« Lo spoglio dello scrutinio ha presentato il risultato seguente:

« *Sì* (ovvero *No*) all'unanimità (ovvero alla maggioranza di.....
« voti contro.....) sulla prima questione.

« *Sì* (ovvero *No*) ecc. sulla seconda questione.

« (*E così di seguito per le altre questioni*) ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **110.** — MATRICOLA. — **Modificazioni al capo V dell'Istruzione per le matricole relativo alla statistica cassa pensioni.** — 12 giugno.

In seguito ad ulteriori accordi presi col Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale della statistica) questo Ministero determina che al capo V della Istruzione per le matricole, quale fu sostituito coll'*Atto* N. 70 del corrente anno, vengano arrecate le seguenti modificazioni.

§ 353. All'ultimo comma della parte 1ª, sostituire il seguente:

« Nel secondo scompartimento della parte 1ª (tanto del mo-
« dello *A*, quanto del modello *B*), dovranno essere fornite le

« notizie ivi richieste riguardanti lo stato civile, soltanto però « nel caso d'ingresso o reingresso in servizio ».

§ 358. Al secondo comma sostituire il seguente:

« Nel secondo scompartimento della predetta parte 1ª relativo allo stato civile saranno fornite le indicazioni ivi richieste, soltanto nel caso d'ingresso o reingresso in servizio, conforme è detto nell'ultimo comma della parte 1ª « del precedente § 353 ». *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 111. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali (Allegato N. 9 al regolamento di disciplina militare)**. — 12 giugno

Al § 5 dell'Istruzione sui matrimoni degli ufficiali (*Atto* N. 43 del corrente anno) è sostituito il seguente:

« § 5. Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di mesi sei dalla data del certificato del regio assentimento, questo si intenderà privo di effetto. Eppertanto l'ufficiale, per contrarre matrimonio, dovrà rinnovarne la « domanda, osservandosi per essa le norme stabilite ai precedenti §§ 1, 2 e 3. » *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 112. — MATRICOLA. — **Computo della campagna d'Africa 1887 e 1888. — Inscrizione a matricola**. — 15 giugno.

In seguito alla proclamazione dello stato di guerra fatta coi Regi Decreti 17 febbraio e 3 aprile 1887, le truppe del regio esercito distaccate in Africa e il personale addettovi, come pure il personale della regia marina imbarcato sulle navi costituenti la forza navale del Mar Rosso alla dipendenza del comandante superiore in Africa, ed in generale il personale della regia marina destinato nei nostri possedimenti Africani, hanno acquistato diritto all'inscrizione in matricola di campagne di guerra.

Si dichiara pertanto che a tutti gli individui appartenenti alle truppe e ai personali suddetti i quali alla data del 20 gennaio 1887 si trovavano in Africa, in Mar Rosso o imbarcati per recarvisi, è valutato utile per il computo di campagna di guerra il tempo dalla succitata data 20 gennaio 1887 a quella dello sbarco nel Regno per il ritorno.

A coloro che furono avviati dopo il 20 gennaio 1887 è valutato utile per il computo di campagna di guerra il tempo dal giorno dell'imbarco, a quello dello sbarco nel Regno.

Hanno diritto al computo di *una campagna* coloro che durante lo stato di guerra fecero parte delle truppe e del personale sopra specificati per un tempo non maggiore di dodici mesi; di *due campagne* quelli che ne fecero parte oltre i dodici mesi.

Ogni campagna deve dar luogo ad una distinta inscrizione a matricola.

La formula dell'inscrizione è la seguente:

Campagna d'Africa 1887;
Campagna d'Africa 1888.

Il millesimo da assegnarsi alla campagna per coloro che hanno diritto ad una sola campagna sarà quello dell'anno in cui durante lo stato di guerra permasero più a lungo in Africa.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 giugno.

MAGGIO 27. — R. Decreto N. 5434 (serie 3ª), col quale è approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759, che abolisce la Cassa militare, *pag.* 271.
GIUGNO 16. — Carte contabili per le rafferme con premio, le rafferme con soprassoldo e le indennità varie concesse ai sottufficiali raffermati, *pag.* 284.
16. — Sottufficiali che godono del soprassoldo corrispondente alla differenza fra l'ammontare dell'abolito caposoldo e l'aumento di assegno stabilito dalla legge 8 luglio 1883, *pag.* 285.

Atto N. **113**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 5434 (serie 3ª), col quale è approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759, che abolisce la Cassa militare**. — 27 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 14 luglio 1887, N. 4759;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri del tesoro e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri del tesoro e della guerra, per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759, che abolisce la Cassa militare e ne passa gli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il detto Regolamento avrà effetto dal 1° luglio 1888.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.
A. MAGLIANI.

REGOLAMENTO

PER

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1887

N. 4759 (SERIE 3ª)

CHE ABOLISCE LA CASSA MILITARE

E NE PASSA GLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

In conformità della disposizione contenuta nello articolo 1 della legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª), la gestione dell'amministrazione della Cassa Militare per quella parte i cui oneri fanno carico al Bilancio dello Stato, s'intenderà chiusa alla data del dì 30 giugno 1887.

Art. 2.

Per il tempo in cui rimangono sotto le armi i militari che hanno assunto rafferme con premio a tutto gennaio 1883, la cassa militare dovrà versare al tesoro gl'interessi della rendita destinata per le rafferme suddette.

La relativa liquidazione e il versamento dell'ammontare degl'interessi dovuti al tesoro, al netto della imposta di ricchezza mobile, saranno fatti alla scadenza di ogni semestre.

Art. 3.

Finchè la Cassa Militare continua a funzionare, a senso dell'articolo 6 della legge suddetta, potrà essere dal Ministero della guerra incaricata dell' acquisto e della consegna della rendita anche a coloro che hanno diritto alla capitalizzazione di premi di rafferme a carico del Bilancio dello Stato.

In questo caso il Ministero della guerra somministrerà alla detta Cassa le somme occorrenti per l'acquisto delle cartelle di rendita da consegnarsi, tenendone conto corrente e adoperando pel resto come è disposto a riguardo delle operazioni consimili che si faranno poi per mezzo della Direzione generale del Tesoro.

Art. 4.

È riservato al Regio Decreto col quale sarà fissata l'epoca della cessazione definitiva della Cassa Militare il determinare le norme da seguirsi pel passaggio dei resti e dei relativi servizi alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla Cassa delle pensioni civili e militari, del pari che ogni altra opportuna disposizione di liquidazione.

Art. 5.

Allorchè l'amministrazione centrale della guerra assumerà le incumbenze affidatele dalla legge 14 luglio 1887, N. 4759, (serie 3ª), la Cassa militare procederà all'accertamento delle spese fatte per conto dell'amministrazione suddetta e ne sarà rimborsata sul bilancio del Ministero della guerra.

Art. 6.

L'amministrazione della Cassa Militare trasmetterà in doppia copia al Ministero della guerra i seguenti elenchi nominativi formati per ordine cronologico di concessione, ed alla data del 1° luglio 1887, cioè:

1° Dei militari che percepivano il premio di rafferma;

2° Dei sottufficiali dei reali carabinieri che percepivano il caposoldo;

3° Dei sottufficiali delle altre armi che percepivano la differenza tra l'abolito caposoldo e l'aumento di assegno di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1883 N. 1470 (serie 3ª).

4° Dei raffermati per 3 anni con soprassoldo di annue L. 109,50.

5° Dei raffermati di un anno con soprassoldo di L. 219.

6° Dei sottufficiali che percepivano il soprassoldo di L. 365.

Art. 7.

L'amministrazione della Cassa Militare farà altresì pervenire al Ministero della guerra due copie del conto corrente dei militari che avendo compiuto 12 anni di servizio avevano acquistato diritto all'indennità di L. 2,000 e che al 1° luglio 1887 si trovavano tuttavia creditori della detta indennità o soltanto di una parte di essa.

Art. 8.

Nel capo XXII del regolamento sul reclutamento del regio esercito *Dell'arruolamento dei volontari di un anno* stato modificato col R. D. 5 novembre 1885 N. 3535 (serie 3ª) ai §§ 228, 231, 237, e 242, dell'appendice approvata col Decreto stesso sono sostituiti rispettivamente i seguenti, e sono aggiunti i successivi §§ 244^bis^ e 244^ter^.

§ 228. A coloro che sono dichiarati ammissibili al volontariato d'un anno il comandante del corpo, presso il quale fecero le pratiche relative, rilascerà un certificato d'idoneità al volontariato, staccato da un registro a madre e figlia conforme al modello N. 72 del regolamento, nonchè una dichiarazione conforme al successivo modello N. 73, che li autorizza a fare nella tesoreria provinciale il versamento della tassa di arruolamento stabilita in quell'anno.

Con quest'ultimo documento, il giovane, o chi per esso, si presenterà alla tesoreria provinciale, e, versata la somma, ne ritirerà apposita quietanza.

§ 231. Gli aspiranti si presenteranno personalmente al corpo o al distretto per contrarre l'arruolamento prima che scada il tempo utile di cui al § 214 della presente appendice.

Nessuno può essere arruolato se non presenta il certificato d'idoneità e la quietanza comprovante il seguito pagamento della tassa di cui al precedente § 228.

Il consiglio d'amministrazione compila l'atto d'arruolamento dei volontari d'un anno, secondo il modello N. 74 del regolamento, che dovrà essere firmato dall'aspirante con la seguente dichiarazione: « *Il sottoscritto dichiara di non avere ad accusare veruna infermità o difetto pel quale si ritenga incapace di assumere il servizio militare* ».

§ 237. La tassa pagata dai volontari di un anno non sarà restituita, quando abbia avuto luogo il loro arruolamento, ad eccezione dei due soli casi che appresso:

1° Quando l'arruolamento di un giovane venisse in seguito annullato dal Ministero della guerra per essere stato riconosciuto irregolare;

2° Quando il giovane nell'anno in cui fu arruolato volontario di un'anno venga dal Ministero della guerra ammesso all'accademia militare o alla scuola militare, purchè però sia quello lo stesso anno nel quale egli concorre alla leva.

Il volontario arruolato per l'arma di cavalleria, che chieda il passaggio ad altra arma e lo ottenga, non può pretendere la restituzione della differenza tra la tassa stabilita per l'arma di cavalleria e quella per le altre armi.

§ 241. Riconosciuta la regolarità dei documenti, il giovane che intende premunirsi pel volontariato d'un anno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) sottoporsi agli esami di ammissione al volontariato e superarli qualora non comprovi di aver fatto degli studi pei quali può esserne dispensato;

b) eseguire nella tesoreria provinciale il versamento della somma che in quell'anno sarà stata stabilita per l'ammissione al volontariato d'un anno nell'arma di fanteria, al quale effetto gli sarà rilasciata dal comandante del distretto apposita dichiarazione;

c) firmare una dichiarazione con cui si obblighi a fare l'anno di volontariato come militare di 1ª categoria in caso di riconosciuta abilità al momento del suo concorso alla leva.

§ 242. Agli aspiranti volontari che abbiano effettuato il versamento di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 241 sarà rilasciato dalla tesoreria un vaglia del tesoro intestato al cassiere della cassa dei Depositi e Prestiti ed allorchè abbiano adempiuto alle altre condizioni di cui allo stesso paragrafo sarà ad essi rilasciato, previa consegna del detto vaglia un certificato conforme al modello N. 74 del Regolamento sul reclutamento che li dichiara ammissibili al volontariato quando vengano nella leva riconosciuti abili ed arruolati nel servizio militare.

I vaglia del tesoro suddetti saranno poi dai distretti rimessi al Ministero della guerra dal quale verranno inviati all'amministrazione centrale della cassa dei Depositi e Prestiti perchè dell'importare di ciascuno venga effettuato il deposito, e ne sia emessa la individuale polizza. Queste polizze saranno da essa consegnate al Ministero della guerra presso il quale rimarranno conservate.

Gl'interessi che a norma delle vigenti disposizioni saranno dovuti pegli anzidetti depositi sono pagabili soltanto al tempo in cui, per disposizione del Ministero della guerra, cesserà la ragione dei depositi stessi; e verranno pagati

a) al proprietario della somma depositata quando questa debba essergli restituita.

b) al tesoro dello Stato quando il deposito sia convertito in tassa pel volontariato per la riconosciuta idoneità fisica dell'aspirante al volontariato.

Il pagamento degl'interessi sarà fatto sotto deduzione dell'importare della marca da bollo che sarà stata apposta alla rispettiva polizza.

§ 244bis. Ricevuta la domanda di cui al paragrafo precedente, e riconosciuto il diritto del richiedente, il Ministero della guerra la trasmetterà insieme alla polizza relativa alla cassa dei Depositi e Prestiti autorizzando la restituzione della somma depositata.

§ 244ter. Nel caso di riconosciuta idoneità al servizio militare del giovane premunitosi pel volontariato, il Ministero della guerra rimetterà alla cassa dei Depositi e Prestiti la polizza della somma stata depositata e disporrà pel versamento al tesoro dello Stato sia della detta somma come tassa per l'arruolamento volontario d'un anno, sia degli interessi relativi di cui alla lettera *b*) del § 242.

Art. 9.

Nel capo XXVII del Regolamento sul reclutamento del Regio esercito: *Delle rafferme senza premio e con premio e della capitalizzazione dei premi di rafferma*, stato modificato con R. decreto 5 novembre 1885 N. 3535 (serie 3ª), ai §§ 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 dell'Appendice approvata col decreto stesso, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

§ 330. La concessione ai militari di truppa delle rafferme con premio sarà fatta mediante Decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Tali concessioni quand'anche fatte con Decreti collettivi avranno un numero progressivo di ruolo per ogni nuovo raffermato.

§ 331. I premi di rafferma sono considerati quali competenze e pagati dai consigli di amministrazione dei corpi insieme al soldo e con le stesse norme.

Però questi premi sono dovuti sia che i militari ai quali furono concessi si trovino in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, sia che si trovino ricoverati allo spedale od in qualunque altra posizione, nella quale il tempo in essa trascorso è computato nella ferma a norma della legge.

§ 332. Ai raffermati con premio posti sotto giudizio, sia che si trovino detenuti in carcere, sia che abbiano ottenuta la libertà provvisoria, sarà sospeso il pagamento del premio. Il premio cesserà definitivamente per quelli che fossero condannati a pena qualsiasi dai tribunali militari od a pene criminali dai tribunali ordinari, e sarà di nuovo corrisposto con gli arretrati solo a coloro il cui giudizio non fu seguito da condanna.

§ 333. Il sottufficiale promosso ufficiale cessa di godere il premio di rafferma dalla data del R. Decreto di nomina, e da quel giorno egli acquista diritto al capitale di cui all' articolo 142 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito del 17 agosto 1882 N. 956.

§ 334. Per provvedere al pagamento dei premi di rafferme e delle altre spese di cui, secondo il presente regolamento, sono incaricati direttamente i corpi, i consigli d'amministrazione compileranno al principio di ogni trimestre e trasmetteranno al Ministero della guerra la richiesta dei fondi presuntivamente occorrenti nel corso del trimestre.

§ 335. In seguito alla richiesta di cui al paragrafo precedente, il Ministero emetterà un mandato collettivo a favore dei consigli d'amministrazione richiedenti, con quietanza del consiglio d'amministrazione dell'ufficio di personali militari vari, o dell' ufficiale a ciò delegato, il quale ufficio ne accrediterà i singoli consigli d'amministrazione mediante operazioni di conto corrente.

§ 336. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre i consigli d'amministrazione trasmetteranno al Ministero della guerra, in duplice copia le note nominative dei militari ai quali furono pagati nel precedente trimestre, i premi di rafferma.

§ 337. La somma totale risultante da tali competenze sarà poi riassunta dai consigli di amministrazione in un Rendiconto nel quale saranno compresi anche i pagamenti fatti per altri titoli accennati nella richiesta di cui al § 334.

A tutte queste spese saranno nel detto rendiconto contrapposte le anticipazioni ricevute, per determinare le rimanenze in credito o in debito verso l'erario alla fine del trimestre.

Queste rimanenze saranno riprodotte nella contabilità del trimestre successivo, tranne quelle dell'ultimo trimestre dell'esercizio, che devono esser liquidate e saldate.

Sono applicabili alla liquidazione di questi rendiconti le eccezioni consentite per le contabilità dei corpi dell'esercito dagli articoli 378 e 381 del regolamento di contabilità generale.

Capitalizzazione dei premi di rafferma.

§ 338. Le domande, in carta bollata, per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma di cui agli art. **141** e **142** della legge devono esser dirette dagli aventi diritto al Ministro della guerra ed in esse dovrà essere indicato:

a) se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico ossivvero preferisce di averla in contanti a senso del successivo § 340.

b) il domicilio del ricorrente e la intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute, ossivvero il luogo in cui desidera ritirare le somme in contanti se in tal senso ne ha fatta domanda.

Queste domande devono essere presentate dai militari ai rispettivi comandanti dei corpi e da questi rimesse al Ministero della guerra con la indicazione del numero d'iscrizione dei medesimi sul ruolo dei raffermati, e corredate di dichiarazione del Consiglio di amministrazione del corpo cui apparteneva il raffermato, dalla quale resulti:

1° la causa onde si verifica, a' termini della legge, il diritto alla capitalizzazione dei premi;

2° se, ed in qual somma il raffermato abbia lasciato debito verso la cassa del corpo. — In quest'ultimo caso, e qualora il raffermato non estingua il suo debito per gli effetti di cui al § 343, dovrà dichiarare nella domanda il suo consenso a che tale debito sia estinto mediante ritenuta sul capitale che gli spetta.

§ 339. Nelle domande di capitalizzazione presentate a senso dell'alinea dell'articolo 141 della legge, da raffermati con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi pei quali invocano la capitalizzazione.

I comandanti dei corpi esprimeranno il loro avviso circa i motivi stessi, ed il Ministero, ove accolga le domande, determinerà il giorno da cui la capitalizzazione deve avere effetto.

§ 339bis. Il diritto alla capitalizzazione dei premi di rafferma si verifica il giorno in cui o per promozione ad ufficiale, o per cessazione dal servizio sotto le armi o per morte o per altra causa, non è altrimenti dovuta la corresponsione dei premi, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 144 della legge sul reclutamento.

Dal detto giorno compete il godimento della rendita a chi riceve il capitale in cartelle del debito pubblico.

§ 340. Quando il militare che chiese la capitalizzazione di uno o più premi di rafferma espresse il desiderio di riceverne l'ammontare in contanti, il relativo ragguaglio sarà fatto dal Ministero della guerra al prezzo medio di borsa resultante dal bollettino pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* per il giorno in cui si è verificato il diritto alla capitalizzazione o per quello che sarà stato determinato dal Ministero della guerra nel caso di cui al precedente § 339.

Lo stesso ragguaglio dovrà farsi per gli eredi di raffermati che chiedano la capitalizzazione di premi di rafferma in contanti, avuto presente il giorno nel quale pervenne la domanda all'amministrazione militare.

§ 340bis. Gli eredi del raffermato con premio, per ottenere a forma dell'art. 143 della legge sul reclutamento il capitale di premi di rafferma, debbono provare tale loro qualità, nei modi stabiliti dall'art. 337 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e presentare, ove ne sia il caso, le prove della seguita denunzia della eredità o del pagamento della tassa a termini dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, N. 4702.

Se tra gli eredi vi sono minori, incapaci, o persone soggette all'altrui amministrazione, dovranno osservarsi altresì le disposizioni di cui all'art. 336 del regolamento suddetto.

Il Ministero della guerra può inoltre richiedere la produzione di altri documenti e l'osservanza di altre formalità che, a seconda dei casi, gli sembrino opportune.

§ 340ter. Tutti gli atti e tutti i documenti che vengono presentati al Ministero della guerra in relazione ai diritti e ai capitali di rafferma, debbono aver forma legale ed essere inoltre regolari anche per quanto è prescritto dalle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Le firme dei notari negli atti che si producono al Ministero della guerra agli effetti suddetti, debbono essere legalizzate dal competente presidente di tribunale.

§ 341. I comandanti dei corpi, nel comunicare ai sindaci la morte dei militari raffermati con premio, dovranno accennare se il defunto aveva il diritto alla capitalizzazione per rafferma compiuta, ovvero se si ritenga che sia morto per cause di servizio durante la rafferma, affinchè gli eredi stessi possano rivolgere al Ministero della guerra la domanda per la capitalizzazione, formulata e documentata secondo l'uno o l'altro caso.

§ 341bis. Quando si tratta di raffermati morti *per causa di servizio*, il consiglio di amministrazione del corpo a cui il militare apparteneva dovrà altresì informarne il Ministero della guerra trasmettendogli un' attestazione o rapporto circostanziato dell'avvenimento pel quale il raffermato con premio incontrò la morte, onde si possa riconoscere se è il caso di ammettere negli eredi di esso raffermato il diritto alla capitalizzazione del premio della rafferma non compiuta.

§ 342. La concessione della capitalizzazione del premio di una rafferma è fatta con Decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

§ 342bis. Alla consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita consolidata 5 per cento, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, la Direzione generale del Tesoro sulla richiesta, del Ministero della guerra, per mezzo delle Intendenze di finanza che, caso per caso, le verranno designate.

A tale effetto, il Ministero della guerra, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e pareggiarsi al più tardi trimestralmente, somministrerà alla Direzione generale del Tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla tesoreria centrale del Regno esigibili con quietanza del tesoriere centrale che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

La Direzione generale del Tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dall'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto del Ministero della guerra, come eccedenti la decorrenza dovuta all'atto della consegna.

§ 343. Quando il militare abbia lasciato debito sulla massa individuale, o verso la cassa del corpo, potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti. Altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti, e in tal caso gli verrà ritenuto, sulla somma spettantegli, l'importo del suo debito perchè il Ministero possa reintegrarne la cassa del corpo.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso raffermato, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 343^{bis}. Ognora chè le cartelle di debito pubblico che si consegnano come capitale del premio di rafferma all'avente diritto, debbano essere fornite delle cedole semestrali con la decorrenza del semestre successivo a quello nel corso del quale la rendita è dovuta soltanto in parte, il Ministero della guerra provvederà con mandato diretto perchè alla fine del semestre sia pagata quella prorata che spetta al militare a partire dal giorno in cui non gli era più dovuto il pagamento del premio.

Art. 10.

Il capo **XXIII** del Regolamento sul reclutamento del regio esercito — *Del caposoldo ai sottufficiali* — stato modificato con R. D. 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª), è abrogato.

Art. 11.

Nell'articolo 34 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, *Disposizioni amministrative*, relativo alle rafferme con soprassoldo, ed alle varie indennità spettanti ai sottufficiali, ai §§ 298, 299, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 319, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:

§ 298. Le norme e discipline stabilite dal regolamento sul reclutamento dell'esercito e dalle relative appendici a riguardo dei premi di rafferma, saranno osservate ed applicate nei congrui casi anche a riguardo dei soprassoldi, dell'assegno alla massa individuale e delle indennità di cui è proposito nella legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883 N. 1470, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente regolamento.

§ 299. Tali soprassoldi e tali indennità non potendo, a norma dell'articolo 24 della legge suddetta, essere nè ceduti, nè sequestrati, qualsiasi tentativo fatto dal sottufficiale al proposito di eludere tale prescrizione, quand'anche non costituisse una frode punibile secondo le leggi penali, sarà sempre considerato quale grave mancanza disciplinare e per la quale dovrà il sottufficiale essere sottoposto a commissione di disciplina.

§ 308. La concessione delle varie rafferme con soprassoldo è fatta mediante Decreto del Ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Le concessioni delle rafferme con soprassoldo quando anche fatte con Decreti collettivi avranno un numero progressivo per ogni nuovo raffermato con soprassoldo.

Questo numero è assegnato ad ogni raffermato triennale nello stesso Decreto di concessione.

§ 309. Nell'ammissione successiva alle rafferme annuali i raffermati assumono un nuovo numero d'ordine nel ruolo speciale dei raffermati con soprassoldo di L. 219.

Quando poi ai sottufficiali raffermati è concesso il soprassoldo di L. 365, con o senza rafferma, sono riportati su di un nuovo ruolo con nuova numerazione progressiva.

§ 310. Il diritto alle indennità di cui agli art. 11, 12, 13, 26 e 37 della legge deve essere accertato con Decreto del Ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei Conti.

Il Ministro della guerra dispone quindi a seconda dei casi pel pagamento o per le inscrizioni individuali del credito relativo su apposito registro di conto corrente.

§ 311. Le indennità di cui al paragrafo precedente, possono dal Ministero esser fatte pagare direttamente dalla cassa dei corpi ed in tal caso il Consiglio d'amministrazione inscriverà la spesa nel rendiconto di cui al successivo § 314, N. 5, unendovi le quietanze del militare col visto del presidente del Consiglio d'amministrazione e la copia del Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

§ 312. L'assegno di L. 100 spettante al sottufficiale allorquando gli viene concessa la 1ª rafferma triennale è portato in ispesa dal corpo, ed accreditato sul conto di massa del sottufficiale quando comincia a decorrere la detta rafferma.

§ 313. Per provvedere al pagamento dei soprassoldi e delle varie indennità che i consigli d'amministrazione dovessero corrispondere ai sottufficiali, sarà osservato il disposto dei §§ 331, 1° comma, 334, 335, e 337 dell'appendice al regolamento sul reclutamento quali sono stati modificati dal presente Decreto.

§ 314. Nel rimettere i conti dei militari ai quali furono pagate le competenze nel precedente trimestre, i consigli d'amministrazione dei corpi dovranno distinguerle per ogni titolo di spesa, cioè:

1° Raffermati con soprassoldo annuo di L. 109,50;

2° Raffermati con soprassoldo annuo di L. 219;

3° Soprassoldi di L. 365;

4° Assegni di L. 100 alla massa dei sottufficiali che assumono una prima rafferma con soprassoldo;

5° Indennità pagate in seguito a Decreto ministeriale.

§ 316. Le domande per le indennità che saranno dovute nei vari casi, devono essere dai corpi rimesse al Ministero della guerra dopo il giorno in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva, osservate le norme di cui al § 338 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento.

§ 317. Le domande intese a conseguire la indennità speciale della quale è proposito all'art. 26 della legge 8 luglio 1883 saranno pure inviate al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio superiore della società od altro istituto amministrativo alla cui dipendenza si trovi l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e saranno corredate di attestazione dell'autorità competente, da cui risulti che il postulante ha già passato un anno nell'impiego e che vi si trova tuttora.

§ 319. I comandanti dei corpi, nel comunicare ai sindaci la morte di sottufficiali raffermati, dovranno accennare se il defunto abbia lasciato diritto a taluna indennità, affinchè gli eredi possano rivolgere al Ministero della guerra la domanda di pagamento della somma dovuta, domanda che dovrà esser fatta nei modi indicati al § 340bis dell'appendice al Regolamento sul reclutamento.

Art. 12.

Finchè saranno in servizio dei sottufficiali che hanno diritto a ricevere la differenza tra l'abolito caposoldo e l'aumento di paga di centesimi 30, al giorno, giusta il disposto degli articoli 34 e 35 della legge 8 luglio 1883, N. 1470, i corpi compileranno per tale spesa delle note trimestrali nominative da riassumersi poi nel rendiconto complessivo di cui al § 337 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento quale fu modificato dal precedente articolo 9.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del tesoro
A. Magliani.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. 114. — RECLUTAMENTO. — **Carte contabili per le rafferme con premio, le rafferme con soprassoldo e le indennità varie concesse ai sottufficiali raffermati.** — 16 giugno.

Per l'applicazione delle nuove disposizioni sul pagamento dei premi e dei soprassoldi di rafferme, non che delle indennità varie stabilite pei sottufficiali, disposizioni state emanate con R. Decreto 27 maggio 1888, N. 5434 (serie 3ª), per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887 che abolì la cassa militare e ne passò gli onori a carico del bilancio della guerra, sono stabiliti i seguenti modelli:

Richiesta trimestrale anticipata dei fondi che si presumono occorrenti al pagamento dei premi e dei soprassoldi di rafferma ecc., e che deve esser diretta al Ministero della guerra a senso del § 334 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento quale fu modificato dal R. Decreto suddetto (modello N. 29 del catalogo);

Rendiconto trimestrale delle somme state pagate nel trimestre antecedente per soprassoldi e premi di rafferma e indennità varie, da spedirsi al Ministero della guerra a senso del § 335 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento quale fu modificato dal R. Decreto suddetto (modello N. 30 del catalogo);

Elenco trimestrale nominativo dei raffermati con premio ai quali è stato pagato il premio stesso. — Elenco prescritto dal § 336 dell'appendice al Regolamento suddetto (modello N. 31 del catalogo);

Nota trimestrale dei sottufficiali con soprassoldo di L. 109,50, di L. 219 e di L. 365 e delle somme pagate ad essi. — Nota stabilita dal § 314 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, quale fu modificato dal R. Decreto 27 maggio 1888 (modello N. 987, 988, 989 del catalogo);

Nota dei militari ammessi alla rafferma con soprassoldo ed a cui è dovuta l'indennità di L. 100 alla massa individuale. — Nota stabilita dal suddetto § 314 (modello N. 991 del catalogo);

Prospetto delle indennità varie pagate ai sottufficiali. — Prospetto prescritto dal § 314 suddetto (modello N. 992 del catalogo).

Sono aboliti gli attuali modelli N. 29, 30, 31 del catalogo (modelli N. 76, 77, 78 del Regolamento sul reclutamento) e gli attuali modelli N. 987, 988, 989 del catalogo (modelli N. 11, 12, 13 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali) e ad essi s'intendono respettivamente sostituiti i modelli sopraindicati.

Sono aboliti gli attuali modelli N. 32 e 33 del catalogo (modelli N. 79 e 80 del Regolamento sul reclutamento).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **115.** — RECLUTAMENTO. — **Sottufficiali che godono del soprassoldo corrispondente alla differenza fra l'ammontare dell'abolito caposoldo e l'aumento di assegno stabilito dalla legge 8 luglio 1883.** — 16 giugno.

Al modello N. 32^{bis} del catalogo, che a senso del § 451 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i corpi devono trasmettere al Ministero della guerra ogni trimestre pei sottufficiali che già godevano l'abolito caposoldo, è sostituito un nuovo modello portante pure lo stesso numero, e che sarà quanto prima in distribuzione presso la reclusione militare onde possa esserne fatto uso pel dì 1° luglio prossimo.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 24ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 *giugno*.

MAGGIO 27. — R. Decreto che istituisce la scuola dei sottufficiali e converte quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria, *pag.* 287.
» 27. — Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro di fanteria, *pag.* 288.
GIUGNO 1° — Disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola dei sottufficiali e la trasformazione di quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria, *pag.* 289.
» 7. — R. Decreto di soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria, *pag.* 290.
» 7. — R. Decreto di soppressione del comitato delle armi d'artiglieria e genio e dei comandi territoriali d'artiglieria, *pag.* 291.
» 7. — R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori d'artiglieria, e ne determina le attribuzioni, *pag.* 291.
» 7. — R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori del genio, e ne determina le attribuzioni, *pag.* 297.
» 7. — R. Decreto che istituisce quattro comandi d'artiglieria da campagna e due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria e ne determina le attribuzioni e la dipendenza, *pag.* 301.
» 7. — R. Decreto pel quale l'attuale ufficio di revisione assume la denominazione di Ufficio di revisione delle contabilità militari, ed il riparto matricola viene annesso agli uffici dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 306.
» 16. — Istruzione per la esecuzione dei Regi Decreti 7 giugno 1888 che determinano la soppressione del comitato d'artiglieria e genio, la istituzione degli uffici degli ispettori generali e di quelli degli ispettori dell'artiglieria e del genio, ed il passaggio degli uffici di revisione della contabilità del materiale di artiglieria e di quella del genio, all'ufficio di revisione delle contabilità militari, *pag.* 308.

Atto N. **116.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce la Scuola dei sottufficiali e converte quella normale di fanteria in Scuola centrale di tiro di fanteria.** — 27 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 58 del testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato col R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1888 sarà istituita in Caserta la Scuola dei sottufficiali.

Art. 2.

A datare dal 1° luglio 1888 la Scuola normale di fanteria sarà convertita in Scuola centrale di tiro di fanteria.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **117**. — SCUOLE MILITARI. — **Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro di fanteria**. — 27 maggio.

La Scuola centrale di tiro di fanteria, di cui all'articolo 58, comma *h*), della vigente legge di ordinamento del regio esercito, ha per iscopo:

a) di completare le cognizioni dei giovani ufficiali in fatto di armi, tiro e lavori da zappatore, mediante una serie annuale di corsi d'istruzione. A tali corsi dovranno prender parte tutti gli ufficiali di fanteria e di cavalleria prima della loro promozione al grado di tenente. Vi saranno inoltre chiamati, per ciò che concerne l'istruzione sui lavori da zappatore, alcuni zappatori di fanteria e cavalleria, ed eventualmente anche alcuni sottufficiali designati per la carica di sottufficiale zappatore;

b) di perfezionare le cognizioni dei tenenti anziani di fanteria, in fatto di tiro, mediante appositi corsi, ai quali dovranno prender parte tutti i tenenti di detta arma prima della loro promozione al grado di capitano.

I corsi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) contribuiranno a mantenere nei corpi un indirizzo uniforme ed efficace nell'istruzione sul tiro; per modo che la condotta del fuoco, per parte specialmente dei comandanti dei piccoli reparti, non potrà che risentirne vantaggio;

c) di studiare le nostre armi portatili e munizioni, e trar partito da tali studi, e dalle osservazioni sui risultati delle esercitazioni annuali di tiro, per concretare proposte relative alle armi, al tiro ed ai regolamenti tattici;

d) di osservare e tenersi al corrente di tutto ciò che concerne le armi portatili ed il tiro, tanto in Italia quanto all'estero, facendo anche esperienze con armi di altri eserciti, affine di diffondere nei corpi utili cognizioni non solo sulle nostre armi e loro proprietà, ma anche sul valore reale dell'armamento dei principali eserciti stranieri;

e) qualora, in seguito agli studi ed alle esperienze fatte, venga determinato d'introdurre qualche modificazione od innovazione nell'armamento, nell'istruzione sul tiro e negli altri rami d'istruzione militare affini, sarà còmpito della scuola di diffondere nei corpi di truppa la conoscenza di tali innovazioni e la loro pronta applicazione con indirizzo e metodo uniformi. A tal uopo saranno istituiti corsi eventuali ogni qual volta si renda manifesta la loro opportunità.

La scuola starà aperta, in massima, da febbraio a luglio, quindi da settembre a dicembre; e perciò, in complesso, per 8 mesi circa ogni anno.

Nell'intervallo da luglio a settembre il personale permanente potrà essere destinato a prendere parte ai campi e alle grandi manovre; e nell'altro, da dicembre a febbraio, potrà attendere a studi e lavori preparatorii, a speciali incarichi affidati dal Ministero, ecc., ecc. In questo ultimo intervallo di tempo potranno inoltre, all'occorrenza, svolgersi corsi eventuali teorici, come, ad esempio, corsi d'informazioni per ufficiali superiori, e simili.

Il numero e la specie dei corsi d'istruzione da attuarsi ogni anno e tutte le norme ad essi relative, saranno stabilite annualmente mediante apposite disposizioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 118. — SCUOLE MILITARI. — **Disposizioni esecutive per l'istituzione della Scuola dei sottufficiali e la trasformazione di quella normale di fanteria in Scuola centrale di tiro di fanteria.** — 1° giugno.

Alla data del 1° luglio 1888 si costituirà in Caserta la *Scuola dei sottufficiali*, e la scuola normale di fanteria in Parma sarà trasformata in *Scuola centrale di tiro di fanteria.*

Dette scuole assumeranno la formazione stabilita dalle rispettive tabelle Ni. 40 e 43 annesse al R. Decreto 3 luglio 1887; e alla stessa data la *Scuola militare* assumerà la formazione indicata dalla tabella N. 39 annessa al citato Regio Decreto.

Il personale militare e civile che, in seguito a questa nuova formazione, verrà a risultare in eccedenza alla scuola militare, farà passaggio alla scuola dei sottufficiali, alla quale farà pure passaggio una parte del personale presentemente addetto alla scuola normale di fanteria.

A questi passaggi e a tutti gli altri movimenti di personale che saranno necessari per costituire i quadri delle predette scuole, in conformità delle accennate tabelle graduali e numeriche di formazione, provvederà il Ministero.

Anche per ciò che riguarda l'arredamento della scuola dei sottufficiali, il quale verrà costituito in parte mediante materiali da fornirsi dalla scuola militare, in parte mediante acquisti da farsi per cura del consiglio d'amministrazione della nuova scuola, saranno date dal Ministero le occorrenti disposizioni.

In seguito all'istituzione della scuola dei sottufficiali sono soppressi, a datare dal principio del venturo anno scolastico 1888-89, il corso speciale presso la scuola militare e quello di contabilità presso la scuola normale di fanteria, ed i sottufficiali allievi presentemente ascritti al 1° anno degli accennati corsi faranno passaggio al 2° della scuola dei sottufficiali.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **119**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria**. — 7 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1888, il comitato delle armi di fanteria e cavalleria è soppresso.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **120**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di soppressione del comitato delle armi d'artiglieria e genio e dei comandi territoriali d'artiglieria**. — 7 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1888, il comitato delle armi d'artiglieria e genio ed i comandi territoriali d'artiglieria sono soppressi.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **121**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori d'artiglieria, e ne determina le attribuzioni**. — 7 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità dell'art. 30 della legge sopra citata, un tenente generale è assunto all'ufficio d'ispettore generale d'artiglieria;

Un tenente generale, o maggiore generale, è assunto all'ufficio d'ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi;

Un tenente generale, o maggiore generale, è assunto all'ufficio d'ispettore delle commissioni d'esperienza e di comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria;

Due tenenti generali, o maggiori generali, sono assunti all'ufficio d'ispettori dell'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo;

Un tenente generale, o maggiore generale, è assunto all'ufficio d'ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria, escluse le fabbriche d'armi.

Art. 2.

L'ispettore generale e gl'ispettori d'artiglieria dipendono immediatamente dal Ministro della guerra, il quale si vale dell'opera loro per imprimere e mantenere uniformità nell'andamento dei vari servizi dell'arma, e per lo studio delle quistioni che ai servizi stessi possono riferirsi.

Art. 3.

L'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale e ai singoli ispettori d'artiglieria.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno vigore a datare dal 1° luglio 1888.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

Attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori d'artiglieria.

Attribuzioni dell'ispettore generale.

1. L'ispettore generale, sotto la dipendenza diretta del Ministro della guerra, sopraintende ai servizi tecnici d'artiglieria ed esercita l'alta direzione degli studi e delle esperienze che si riferiscono all'arma, al suo impiego in guerra, ai materiali vari di cui essa dispone ed all'armamento delle fortezze del Regno.

A lui spetta inoltre l'iniziativa delle proposte che abbiano un carattere generale, di quelle cioè che sorpasserebbero nel loro complesso i limiti delle attribuzioni dei singoli ispettori dell'arma.

2. L'ispettore generale eseguirà le ispezioni in qualsiasi ramo di servizio, o per incarico che riceva dal Ministro, o in seguito

ad autorizzazione accordata dallo stesso. Può pure proporre, ove lo ravvisi opportuno, speciali ispezioni da eseguirsi dagli ispettori.

In qualsiasi ispezione l'ispettore generale può, previa l'autorizzazione del Ministro, farsi accompagnare dall'ispettore competente.

Di ognuna delle ispezioni sopra accennate il Ministero dà preavviso ai comandanti di corpo d'armata.

3. L'ispettore generale riferisce esclusivamente e direttamente al Ministro della guerra il risultato delle ispezioni eseguite.

Il Ministero poi partecipa, ove lo ritenga necessario, ai comandanti di corpo d'armata quelle informazioni, proposte o conclusioni dell'ispettore generale che possano maggiormente interessarli, e dà loro comunicazione di quanto ha attinenza col buon governo e coll'istruzione del personale.

4. L'ispettore generale dell'arma di artiglieria riceve annualmente dal Ministero una copia delle note caratteristiche degli ufficiali dell'arma.

Egli poi in unione agli ispettori, coll'intervento dei comandanti d'artiglieria e con quello, ove occorra, dei comandanti di corpo, si pronuncia sull'idoneità degli ufficiali all'avanzamento e sull'attitudine degli ufficiali superiori ai vari servizi dell'arma, o per il passaggio di essi nel personale delle fortezze od in quello dei distretti; e ne riferisce al Ministero, cui spetta la compilazione dei quadri d'avanzamento.

5. L'ispettore generale compila pure annualmente gli specchi modello C degli ispettori.

6. L'ispettore generale corrisponde normalmente col solo Ministro della guerra, ma può rivolgersi a tutti i capi di servizio dell'arma, allo scopo soltanto di procurarsi dati ed informazioni, specialmente d'indole tecnica.

Attribuzioni generali degli ispettori.

7. Gli ispettori d'artiglieria, sotto la diretta dipendenza del Ministro della guerra, esercitano, ciascuno per la sua parte, l'alta direzione e vigilanza su tutti i servizi tecnici dell'arma, allo scopo di assicurarne il regolare andamento e di promuoverne i possibili progressi.

8. Gl'ispettori esplicano il loro mandato a mezzo di ispezioni generali e di visite speciali, per le quali richiedono volta a volta speciale autorizzazione al Ministro della guerra, o da questo vengano incaricati.

All'ispettore generale devono presentarsi gli ispettori prima di recarsi ad eseguire qualsiasi ispezione, affinchè, in conformità delle istruzioni generali già ricevute dal Ministro, possano ricevere quelle altre istruzioni più speciali, che l'ispettore generale reputasse opportune pel migliore andamento dell'ispezione stessa.

Nelle loro ispezioni, gli ispettori possono farsi accompagnare, previa l'autorizzazione del Ministro, dai competenti comandanti d'artiglieria.

9. Gl'ispettori d'artiglieria hanno un ufficio proprio.

Essi hanno facoltà di richiedere ai corpi ed uffici dell'arma informazioni e dati di carattere esclusivamente tecnico, e di corrispondere, in generale, coi corpi ed uffici stessi per tutto quanto riguarda la parte tecnica del servizio a ciascuno di essi affidata; non però per quanto ha tratto al personale, alla istruzione ed alla disciplina e che sia di spettanza delle autorità militari territoriali. La corrispondenza avrà luogo, in massima, per mezzo dei comandanti dell'arma; ma per le questioni tecnico-amministrative essa, in via normale, si svolge direttamente fra gl'ispettori ed i capi di servizio.

10. Al termine di ogni ispezione generale o visita speciale, gl'ispettori compilano i loro rapporti, diretti al Ministro, e vi comprendono tutte le proposte che credono utili pel servizio.

Tali rapporti sono dagli ispettori presentati all'ispettore generale, il quale li trasmette al Ministro con le proprie osservazioni e notazioni.

11. Le ispezioni debbono avere un carattere essenzialmente tecnico. Riguardo alla parte amministrativa e contabile, gli ispettori, salvo qualche speciale incarico che possano ricevere dal Ministro, si limitano alle ricognizioni necessarie per giudicare della capacità ed operosità del personale, rimanendo sempre di competenza dei comandanti d'artiglieria la verificazione di tale parte di servizio dei reggimenti, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria.

Attribuzioni speciali degli ispettori.

12. Dei due *ispettori dell'artiglieria da campagna* uno ha l'ispezione dei reggimenti da campagna aventi sede nel I, II, III, IV, V corpo d'armata, del reggimento d'artiglieria a cavallo e di quello da montagna; l'altro ha l'ispezione dei reggimenti da campagna, aventi sede nel VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata.

Entrambi esercitano sui reggimenti stessi una speciale vigilanza; si mantengono in contatto con essi; ne riconoscono le condizioni ed i bisogni; assistono, il maggior numero di volte che sia loro possibile, alle scuole di tiro di cui esaminano poi i risultati, e si assicurano della buona conservazione dei materiali che sono in consegna ai reggimenti.

Con ciò si mettono in grado di mantenervi la necessaria uniformità di spirito militare, di istruzione e di condizioni morali e materiali.

È pure di competenza dei predetti ispettori l'esame dei regolamenti di servizio e delle istruzioni pratiche delle truppe di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

13. L'*ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria* esercita, in modo analogo a quello sopra accennato, una particolare vigilanza sui reggimenti d'artiglieria da fortezza; assiste, il maggior numero di volte che gli sia possibile, alle scuole di tiro di cui esamina poi i risultati; invigila sul servizio tecnico delle direzioni territoriali, delle fonderie e degli arsenali di costruzione; esamina e studia le questioni d'indole tecnica relative ai materiali d'ogni specie che si allestiscono negli stabilimenti suindicati; esamina i progetti d'armamento delle fortezze da trasmettersi al Ministro della guerra pel mezzo dell'ispettore generale, il quale vi aggiunge, ove occorra, le sue osservazioni.

Sono pure di competenza dello stesso ispettore l'esame dei regolamenti di servizio e delle istruzioni pratiche dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, la compilazione delle proposte per le aggiunte e varianti al modello per gli inventari e il superiore controllo sulle tariffe proposte dagli stabilimenti e dalle direzioni territoriali da lui dipendenti.

14. L'*ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi* esercita un'alta vigilanza sul servizio tecnico delle fabbriche d'armi, ed eseguisce le ispezioni speciali delle armi e dei materiali del gruppo C, in caricamento ai reggimenti delle varie armi ed ai distretti militari.

Spettano inoltre allo stesso ispettore la collaudazione delle armi portatili secondo le vigenti prescrizioni, ed il superiore controllo sulle tariffe proposte dalle fabbriche d'armi.

15. L'*ispettore delle commissioni delle esperienze, comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria*, attende agli studi e dirige gli esperimenti dei nuovi materiali, secondando in questo l'indirizzo scientifico che per tali studi ed esperi-

menti gli verrà dato dall'ispettore generale, in conformità delle istruzioni date allo stesso ispettore generale dal Ministro della guerra.

Sono altresì di sua competenza la ispezione e vigilanza del servizio tecnico dei polverifici, del laboratorio di precisione e dei laboratori pirotecnici, lo studio e l'esame delle questioni d'indole tecnica relative ai materiali che si fabbricano nei suddetti stabilimenti, come pure il superiore controllo sulle tariffe di lavorazione proposte dagli stabilimenti stessi.

Commissioni consultive e speciali.

16. Per tutte quelle questioni che il Ministro giudica opportuno sottoporre ad un voto collegiale, sarà convocata sotto la presidenza dell'ispettore generale una commissione consultiva. Di questa potranno far parte tutti o soltanto alcuni ispettori di artiglieria, i comandanti d'artiglieria che per ragioni di servizio si trovassero presenti alla capitale o vi fossero appositamente chiamati, e finalmente qualunque altro ufficiale che il Ministro credesse di designare.

17. Parimenti per altre quistioni che occorresse di fare studiare all'infuori delle attribuzioni proprie degli ispettori, si potranno, occorrendo, costituire per disposizione ministeriale alcune commissioni speciali.

I membri di tali commissioni saranno designati dal Ministro e scelti fra gli ufficiali che posseggano speciale competenza nelle materie da trattare.

La presidenza delle suddette commissioni potrà esser data all'ispettore generale, o ad altro ispettore, od anche ad altro ufficiale generale o superiore appositamente designato dal Ministro della guerra.

18. Per quelle questioni infine d'ordine generale, che si riferiscono cioè tanto all'arma d'artiglieria, quanto a quella del genio, saranno dal Ministro convocate apposite commissioni, delle quali potranno far parte tutti o parte degli ispettori delle due armi, e che saranno presiedute dall'ispettore generale più anziano.

Roma, addì 7 giugno 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **128**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori del genio e ne determina le attribuzioni.** — 7 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità dell'art. 39 della legge sopra citata, un tenente generale è assunto all'ufficio d'ispettore generale del genio;

Un tenente generale, o maggiore generale, è assunto all'ufficio d'ispettore delle truppe del genio;

Un tenente generale, o maggiore generale, è assunto all'ufficio d'ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati.

Art. 2.

L'ispettore generale e gl'ispettori del genio dipendono immediatamente dal Ministro della guerra, il quale si vale dell'opera loro per imprimere e mantenere uniformità nell'andamento dei vari servizi dell'arma, e per lo studio delle quistioni che ai servizi stessi possono riferirsi.

Art. 3.

L'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale e ai singoli ispettori del genio.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno vigore a datare dal 1° luglio 1888.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

Attribuzioni dell'ispettore generale e degl'ispettori del genio.

Attribuzioni dell'ispettore generale.

1. L'ispettore generale del genio, sotto la dipendenza diretta del Ministro della guerra, sopraintende ai servizi tecnici dell'arma ed esercita l'alta direzione degli studi, delle esperienze e delle costruzioni che si eseguiscono dal genio militare.

A lui spetta inoltre l'iniziativa delle proposte che abbiano un carattere generale, di quelle cioè che sorpasserebbero nel loro complesso i limiti delle attribuzioni di ciascuno dei due ispettori.

2. L'ispettore generale eseguirà le ispezioni in qualsiasi ramo di servizio, o per incarico che riceva dal Ministro, o in seguito ad autorizzazione accordata dallo stesso.

Può pure proporre, ove lo ravvisi opportuno, speciali ispezioni da eseguirsi dagli ispettori.

In qualsiasi ispezione, l'ispettore generale può, previa l'autorizzazione del Ministro, farsi accompagnare dall'ispettore competente.

Di ognuna delle ispezioni sopra accennate il Ministero dà preavviso ai comandanti di corpo d'armata.

3. L'ispettore generale riferisce esclusivamente e direttamente al Ministro della guerra il risultato delle ispezioni eseguite.

Il Ministero poi partecipa, ove lo ritenga necessario, ai comandanti di corpo d'armata quelle informazioni, proposte o conclusioni dell'ispettore generale che possano maggiormente interessarli, e dà loro comunicazione di quanto ha attinenza col buon governo e con l'istruzione del personale.

4. L'ispettore generale dell'arma del genio riceve annualmente dal Ministero una copia delle note caratteristiche degli ufficiali dell'arma.

Egli poi in unione agl'ispettori, coll'intervento dei comandanti territoriali e con quello, ove occorra, dei direttori territoriali e dei comandanti di corpo, si pronuncia sull'idoneità degli ufficiali all'avanzamento e sulla attitudine degli ufficiali superiori ai vari servizi dell'arma, o per il passaggio di essi nel personale delle fortezze od in quello dei distretti; e ne riferisce al Ministero cui spetta la compilazione dei quadri d'avanzamento.

5. L'ispettore generale compila pure annualmente gli specchi modello C degl'ispettori.

6. L'ispettore generale corrisponde normalmente col solo Ministro della guerra, ma può rivolgersi a tutti i capi servizio dell'arma, allo scopo soltanto di procurarsi dati ed informazioni, specialmente d'indole tecnica.

Attribuzioni generali degli ispettori.

7. Gli ispettori del genio, sotto la diretta dipendenza del Ministro della guerra, esercitano, ciascuno per la sua parte, l'alta direzione e vigilanza su tutti i servizi tecnici dell'arma, allo scopo di assicurarne il regolare andamento e di promuoverne i possibili progressi.

8. Gli ispettori esplicano il loro mandato a mezzo di ispezioni generali e di visite speciali, per le quali richiedono volta a volta speciale autorizzazione al Ministro della guerra, o da questo vengano incaricati.

All'ispettore generale devono presentarsi gl'ispettori prima di recarsi ad eseguire qualsiasi ispezione, affinchè, in conformità delle istruzioni generali già ricevute dal Ministro, possano ricevere quelle altre istruzioni più speciali, che l'ispettore generale reputasse opportune pel migliore andamento dell'ispezione stessa.

Nelle loro ispezioni gl'ispettori possono farsi accompagnare, previa l'autorizzazione del Ministro, dai competenti comandanti territoriali del genio.

9. Gl'ispettori del genio hanno un ufficio proprio.

Essi hanno facoltà di richiedere ai corpi ed uffici dell'arma informazioni e dati di carattere esclusivamente tecnico, e di corrispondere, in generale, coi corpi ed uffici stessi per tutto quanto riguarda la parte tecnica del servizio a ciascuno di essi affidata; non però per quanto ha tratto al personale, all'istruzione ed alla disciplina e che sia di spettanza delle autorità militari territoriali. La corrispondenza avrà luogo, in massima, per mezzo dei comandi territoriali dell'arma; ma per le questioni tecnico-amministrative essa, in via normale, si svolge direttamente fra gl'ispettori ed i capi di servizio.

10. Al termine d'ogni ispezione generale o visita speciale, gl'ispettori compilano i loro rapporti, diretti al Ministro, e vi comprendono tutte le proposte che credono utili pel servizio.

Tali rapporti sono dagl'ispettori presentati all'ispettore generale, il quale li trasmette al Ministro con le proprie osservazioni e notazioni.

11. Le ispezioni debbono avere un carattere essenzialmente tecnico. Riguardo alla parte amministrativa e contabile, gl'ispettori, salvo qualche speciale incarico che possano ricevere dal Ministro, si limitano alle ricognizioni necessarie per giudicare della capacità ed operosità del personale, rimanendo sempre di competenza dei comandanti territoriali del genio la verificazione di tale parte di servizio.

Attribuzioni speciali degli ispettori.

12. *L' ispettore delle truppe del genio* esercita sui reggimenti del genio una speciale vigilanza; si mantiene in contatto con essi; ne riconosce le condizioni ed i bisogni; si assicura della buona conservazione dei materiali che sono in consegna ai reggimenti stessi, e procura di mantenervi la necessaria uniformità di spirito militare, di istruzione e di condizioni morali e materiali.

È pure di competenza del predetto ispettore l'esame dei regolamenti di servizio e delle istruzioni pratiche delle truppe del genio.

Al medesimo ispettore è altresì devoluta l'ispezione delle officine di costruzione dei materiali del genio.

13. *L'ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati* esercita analoghe funzioni presso le direzioni del genio militare; invigila sul buon governo delle fortificazioni, dei fabbricati militari e dei materiali di dotazione; dirige le esperienze relative alle costruzioni militari.

Riguardo alle direzioni del genio pei lavori della regia marina, ed alle costruzioni in genere che si eseguiscono dall'arma per conto dell'amministrazione marittima, l'ispettore eserciterà le medesime attribuzioni, con dipendenza diretta e responsabilità verso il Ministro della marina.

Commissioni consultive e speciali.

14. Per tutte quelle questioni che il Ministro giudica opportuno sottoporre ad un voto collegiale, sarà convocata sotto la presidenza dell'ispettore generale una commissione consultiva. Di questa potranno far parte entrambi od uno solo degl'ispettori del genio, i comandanti territoriali dell'arma che per ragioni di servizio si trovassero presenti alla capitale o vi fossero appositamente chiamati, e finalmente qualunque altro ufficiale che il Ministro credesse di designare.

15. Parimenti, per altre questioni che occorresse di far studiare all'infuori delle attribuzioni proprie degli ispettori, si potranno, occorrendo, costituire per disposizione ministeriale alcune commissioni speciali. I membri di tali commissioni saranno designati dal Ministro e scelti fra gli ufficiali che posseggano speciale competenza nelle materie da trattare.

La presidenza delle suddette commissioni potrà essere data all'ispettore generale, o ad altro ispettore, od anche ad altro ufficiale generale o superiore appositamente designato dal Ministro della guerra.

16. Per quelle questioni infine d'ordine generale, che si riferiscono cioè tanto all'arma del genio, quanto a quella d'artiglieria, saranno dal Ministro convocate apposite commissioni, delle quali potranno far parte tutti o parte degli ispettori delle due armi, e che saranno presiedute dall'ispettore generale più anziano.

Roma, addì 7 giugno 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. 123. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce quattro comandi d'artiglieria da campagna e due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria e ne determina le attribuzioni e la dipendenza.** — 7 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1888 sono istituiti:

Quattro comandi d'artiglieria da campagna;

Due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria.

Art. 2.

L'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, determina le attribuzioni e la dipendenza dei singoli comandi preaccennati.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

Istruzione che determina i doveri e le attribuzioni dei comandi d'artiglieria.

1. I servizi d'artiglieria, per la loro dipendenza dai comandanti dell'arma, sono ripartiti nel modo che è indicato nelle tabelle annesse alla presente istruzione.

2. I comandanti d'artiglieria hanno tutte le attribuzioni ed i doveri stabiliti dal regolamento di disciplina militare e dagli altri regolamenti per i soppressi comandi territoriali d'artiglieria, e per i comandanti di brigata, per tutto ciò che riflette la disciplina, il servizio e l'istruzione delle truppe d'artiglieria e del personale addetto agli altri servizi da essi dipendenti.

3. Dipendono personalmente, e per quanto riguarda il loro personale d'ufficio, dal comandante di corpo d'armata nel cui territorio hanno sede.

Dipendono poi direttamente dal medesimo e dai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio hanno sede i reggimenti ed i distaccamenti d'artiglieria posti sotto i loro ordini, per quanto riflette l'indirizzo da darsi a questi nelle istruzioni speciali dell'arma.

4. Dipendono d'ufficio dai comandanti di divisione dove hanno stanza i reggimenti e distaccamenti posti sotto i loro ordini, per il funzionamento ordinario della loro carica di comandante d'artiglieria.

5. Quando ad un comandante di corpo d'armata o di divisione occorre per un servizio d'artiglieria l'opera personale del rispettivo comandante dell'arma, e questi non risieda nel territorio di propria giurisdizione, debbono farne richiesta al

comandante di corpo d'armata, nel cui territorio ha sede il comandante d'artiglieria.

Le richieste dei comandanti di divisione debbono essere fatte pel tramite del rispettivo comandante di corpo d'armata.

6. Quando un comandante d'artiglieria intende visitare di sua iniziativa un servizio da lui dipendente, stanziato fuori del presidio in cui egli stesso ha sede, deve chiedere l'autorizzazione di assentarsi al comandante di corpo d'armata da cui dipende personalmente.

Se il servizio che intende visitare ha sede nel territorio dello stesso corpo d'armata, egli dà partecipazione della progettata visita al comandante della divisione da cui il servizio dipende. Nel caso invece che il servizio abbia sede in altro corpo d'armata, analoga partecipazione egli dovrà contemporaneamente fare ai comandanti di corpo d'armata e di divisione da cui il servizio stesso dipende.

Le dette partecipazioni possono essere fatte per lettera o per telegramma.

7. I comandanti d'artiglieria chiedono l'autorizzazione di recarsi in licenza al comandante di corpo d'armata da cui dipendono personalmente, e danno comunicazione dell'ottenuta licenza, per iscritto o per telegramma, ai comandanti dei corpi d'armata nel cui territorio hanno sede servizi da essi dipendenti.

8. I comandanti d'artiglieria esercitano una speciale sorveglianza sulle scuole di tiro. A tal uopo assistono il maggior tempo che sia possibile alle esercitazioni di tiro eseguite ai poligoni dalle truppe poste sotto ai loro ordini.

9. Tutte le attribuzioni che nel regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio, delli 31 dicembre 1880, sono affidate ai soppressi comandanti territoriali d'artiglieria, sono devolute rispettivamente ai comandanti d'artiglieria da campagna e da fortezza pei servizi da loro dipendenti.

Per quanto riguarda le riparazioni o cambi dei materiali in carico ai reggimenti, questi si rivolgeranno direttamente alle direzioni territoriali viciniori od agli stabilimenti di produzione, cui spetta provvedere a detti cambi o riparazioni, a seconda delle norme in vigore.

10. Tutto quanto riguarda la mobilitazione dei reparti e servizi d'artiglieria deve formare oggetto di particolare studio da parte dei comandanti d'artiglieria.

Per conseguenza essi esamineranno i progetti di mobilitazione per assicurarsi se in ogni loro parte corrispondano alloscopo; sorveglieranno che i materiali di mobilitazione siano tenuti in perfetto stato e disposti in modo da assicurarne la distribuzione nel tempo voluto.

Sottoporranno ai comandanti dei corpi d'armata tutte le osservazioni e proposte che relativamente alla mobilitazione intendessero di fare.

11. I comandanti d'artiglieria da fortezza, oltre all'osservanza delle prescrizioni stabilite al numero precedente, dovranno compilare i progetti d'armamento delle opere di fortificazione nuove e proporre le varianti agli esistenti progetti secondo gli ordini che riceveranno in proposito dai rispettivi comandanti di corpo d'armata.

È loro importantissimo dovere di invigilare perchè le fortezze poste nel territorio della loro giurisdizione siano provvedute delle dotazioni stabilite, e nelle medesime tutto sia ordinato e disposto in modo che esse possano prontamente venir messe in istato di difesa, a seconda degli appositi progetti.

Sottopongono ai comandanti dei corpi d'armata tutte le osservazioni e proposte che relativamente ai detti progetti di difesa intendessero di fare.

12. I comandanti d'artiglieria dipendono immediatamente dal Ministero e con questo direttamente corrispondono per tutto quanto, nel limite della rispettiva specialità, concerne:

a) la parte tecnica ed amministrativa del servizio affidato alle direzioni territoriali ed agli stabilimenti d'artiglieria;

b) il personale degl'impiegati civili addetti ai reggimenti, alle direzioni ed agli stabilimenti dell'arma.

13. I comandanti d'artiglieria forniscono direttamente agli ispettori dell'arma competenti, tutte quelle informazioni e notizie che questi possono loro richiedere, in conformità delle attribuzioni che incombono agl'ispettori stessi

14. Per quanto riguarda le veci dei comandanti d'artiglieria in caso di loro assenza, si osserveranno le prescrizioni stabilite al § 211 del servizio territoriale, vol. 1°, avvertendo che il comandante di corpo o capo servizio che sostituisce il comandante d'artiglieria deve appartenere ad una delle specialità di servizi che dipendono dal comandante stesso.

Roma, addì 7 giugno 1888.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA N. 1 ***indicante le sedi dei comandi d'artiglieria da campagna ed i servizi che dai medesimi dipendono.***

Comandi d'artiglieria da campagna e loro sede	Servizi dipendenti dal comando d'artiglieria
Comando d'artiglieria da campagna in Milano.	Reggimento d'artiglieria da montagna (compresi i distaccamenti). Reggimento d'artiglieria a cavallo (compresi i distaccamenti). Reggimenti e distaccamenti d'artiglieria da campagna, che hanno sede nel territorio del I, III e V corpo d'armata.
Comando d'artiglieria da campagna in Piacenza.	Reggimenti e distaccamenti d'artiglieria da campagna, che hanno sede nel territorio del II e IV corpo d'armata.
Comando d'artiglieria da campagna in Bologna.	Reggimenti e distaccamenti d'artiglieria da campagna, che hanno sede nel territorio del VI, VII, VIII ed XI corpo d'armata.
Comando d'artiglieria da campagna in Roma.	Reggimenti e distaccamenti d'artiglieria da campagna, che hanno sede nel territorio del IX, X e XII corpo d'armata.

TABELLA N. 2 *indicante le sedi dei comandi d'artiglieria da fortezza ed i servizi che dai medesimi dipendono.*

Comandi d'artiglieria da fortezza e loro sede	Servizi dipendenti dal comandante d'artiglieria
Comando d'artiglieria da fortezza in Torino.	Direzioni territoriali d'artiglieria; Comandi locali d'artiglieria; Compagnie operai d'artiglieria; Stabilimenti d'artiglieria (ossia arsenali di costruzione, fabbriche d'armi, fonderie, laboratori, polverifici); che hanno sede nel territorio del I, II, III, IV e V corpo d'armata.
Comando d'artiglieria da fortezza in Napoli.	Direzioni territoriali d'artiglieria; Comandi locali d'artiglieria; Compagnie operai d'artiglieria; Stabilimenti d'artiglieria (ossia arsenali di costruzione, fabbriche d'armi, fonderie, laboratori, polverifici); che hanno sede nel territorio del VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata.

N. **124.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto pel quale l'attuale ufficio di revisione assume la denominazione di Ufficio di revisione delle contabilità militari, ed il riparto matricola viene annesso agli uffici dell'amministrazione centrale della guerra.** — 7 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1888 l'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi assume la denominazione di *Ufficio di revisione delle contabilità militari*, in conformità dell'art. 60 della precitata legge.

Art. 2.

Dalla stessa data l'ufficio di revisione delle contabilità militari sarà diviso, pel suo funzionamento interno, nei seguenti *riparti:*

1° Assegni a carico del bilancio;
2° Contabilità interne dei corpi;
3° Contabilità del materiale dei servizi amministrativi;
4° Contabilità del materiale d'artiglieria e genio;
5° Somministrazioni in natura.

Art. 3.

L'attuale riparto *matricole* cessa dalla data anzidetta dal far parte dell'ufficio di revisione, ed è annesso agli uffici dell'amministrazione centrale della guerra.

Art. 4.

Le attribuzioni del soppresso ufficio di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria e del genio sono deferite al 4° riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 125. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzione per la esecuzione dei Regi Decreti 7 giugno 1888 che determinano la soppressione del comitato d'artiglieria e genio, la istituzione degli uffici degli ispettori generali, e di quelli degli ispettori dell'artiglieria e del genio, ed il passaggio degli uffici di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e di quella del genio, all'ufficio di revisione delle contabilità militari.** — 16 giugno.

1. Gli uffici degli ispettori generali e degli ispettori avranno la loro residenza nel fabbricato ora occupato dal comitato di artiglieria e genio. Il riparto fra i vari uffici sarà fatto di comune accordo fra i due ispettori generali.

2. Al personale ufficiali ed impiegati degli uffici succitati verranno pagati gli assegni dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

3. Gli uffici di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e di quello del genio dovendo, come è indicato nel Regio Decreto 31 maggio 1888, costituire il 4° riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari, verranno per conseguenza fusi in un unico ufficio, il quale però continuerà temporaneamente a rimanere in Roma, occupando i locali dei cessati uffici di revisione.

Detto 4° riparto si comporrà di due sezioni, una per l'artiglieria e l'altra per il genio, e opererà colle modalità fino ad ora seguite dagli uffici dai quali deriva, conservando le attuali incombenze. La sua direzione verrà assunta dall'ufficiale superiore d'artiglieria capo del cessante ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria, il quale firmerà le carte e la corrispondenza per delegazione del direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.

I protocolli e gli archivi dei due succitati uffici cessanti, che sono separati da quelli del comitato, verranno riuniti per costituire il protocollo e l'archivio del 4° riparto succitato.

Il personale ufficiale ed impiegati addetti all'oradetto riparto, verrà amministrato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per conto dell'ufficio di revisione.

4. All'atto dello scioglimento del comitato faranno passaggio alla immediata dipendenza del Ministero (Direzione generale d'artiglieria), gli infrascritti uffici e laboratori:

a) l'ufficio di redazione del *Giornale* e della *Rivista d'artiglieria e genio*;

b) il laboratorio fotografico;

c) il laboratorio litografico;

d) il laboratorio tipografico.

La biblioteca dovrà poi essere fusa con quella del Ministero della guerra, rimanendo per ora dove si trova, ma amministrata per conto di quella del Ministero stesso.

Verrà provveduto per l'assegnazione degli ufficiali ed impiegati necessari per l'andamento degli uffici e laboratori sopraindicati. Essi figureranno assegnati alle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio di Roma, dalle quali percepiranno le competenze, rimanendo comandati al Ministero.

5. Per cura della segreteria del soppresso comitato verrà trasmesso al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) una dimostrazione degli operai e dei lavoranti addetti ai laboratori che passano alla dipendenza del Ministero stesso, nella quale sia indicata la paga che detti individui attualmente percepiscono.

Analoga dimostrazione verrà trasmessa alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, che deve inscrivere sui suoi ruoli gl'individui sopracitati, accompagnandola coi documenti prescritti dall'art. 18 del regolamento per il servizio del materiale.

6. Dal cessante presidente del comitato saranno destinati due ufficiali superiori, uno d'artiglieria ed uno del genio, i quali procederanno al riparto fra i diversi uffici dei mobili, suppellettili, ecc., appartenenti al disciolto comitato.

7. Questi diversi materiali saranno presi in caricamento dagli uffici degli ispettori e dal Ministero della guerra (Divisione personale, giubilazioni e sussidi), a seconda della natura e dipendenza dell'ufficio al quale saranno distribuiti. I materiali assegnati al 4° riparto dell'ufficio di revisione verranno assunti in consegna dal riparto stesso, facendo le dovute comunicazioni alla direzione del predetto ufficio.

8. Tutti i materiali appartenenti ai diversi laboratori verranno assunti in regolare consegna dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, la quale provvederà per la gestione amministrativa dei laboratori predetti.

9. Sino ad altra disposizione, la biblioteca, gli uffici ed i laboratori sopranominati resteranno nei locali che attualmente occupano, continuando a funzionare colle modalità sino ad ora seguite. L'ufficiale preposto alla direzione dei suddetti laboratori eserciterà le funzioni di vice-direttore di stabilimento; esso riceverà direttamente dal Ministero le commesse di lavoro; però è in facoltà dell'ispettore generale e degli ispettori di dare ordini di lavoro per provviste urgenti.

10. Rimanendo sciolto il consiglio di amministrazione del comitato di artiglieria e genio, verrà chiuso il rendiconto del comitato stesso e la rimanenza di cassa sarà versata alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma.

Alla stessa direzione saranno trasmesse tutte le carte contabili del consiglio d'amministrazione succitato, fatta eccezione di quelle che dovranno essere trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, perchè riflettenti ufficiali ed impiegati che dal medesimo si dovranno amministrare.

11. Il personale uscieri ed inservienti addetto al disciolto comitato verrà diviso fra i differenti uffici degli ispettori di artiglieria, fra quelli del genio e fra gli altri che passano alla dipendenza del Ministero e dell'ufficio di revisione, a seconda del riparto che verrà stabilito d'accordo fra i due ispettori generali.

Del predetto riparto verranno compilate due distinte dimostrazioni, una per gli inservienti assegnati agli uffici degli ispettori d'artiglieria, agli uffici che passano alla dipendenza del Ministero della guerra ed a quelli che costituiscono il 4° riparto dell'ufficio di revisione; questa dimostrazione deve essere trasmessa al Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria). — L'altra dimostrazione poi, che comprenderà gli inservienti assegnati agli uffici degli ispettori del genio, verrà pure trasmessa al Ministero della guerra (Direzione generale del genio).

Analoghe dimostrazioni per cura della segreteria del soppresso comitato verranno trasmesse rispettivamente alle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio di Roma, le quali devono inscrivere sui loro ruoli detti individui, accompagnandole coi documenti prescritti all'art. 18 del regolamento per il servizio del materiale.

12. Tutti gli uffici degli ispettori avranno ciascuno il protocollo e l'archivio loro proprii, i quali verrenno tenuti colle norme indicate dall'*Atto N. 214 della Raccolta del Giornale Militare.*

13. I bolli d'ufficio e l'intestatura a stampa delle carte di cui debbono far uso per carteggio gli uffici degli ispettori, porteranno le indicazioni seguenti:

ispettore generale d'artiglieria;
ispettore delle armi;
ispettore d'artiglieria da campagna (1° gruppo);
ispettore d'artiglieria da campagna (2° gruppo);
ispettore d'artiglieria da fortezza;

ispettore d'esperienze e comandante la scuola centrale di tiro;
ispettore generale del genio;
ispettore delle truppe del genio;
ispettore delle direzioni del genio, delle fortezze e dei fabbricati.

Per l'impiego dei bolli e carta intestata si osserveranno le norme prescritte dall'*Atto* N. 80 del 1887.

14. Sia l'archivio generale come l'archivio corrente coi relativi protocolli del disciolto comitato verranno, fino a nuova disposizione, aggregati all'ufficio dell'ispettore generale d'artiglieria, rimanendo custoditi nei locali ove si trovano.

15. Tutti gli uffici degli ispettori potranno richiedere documenti sia all'archivio generale come all'archivio corrente, rilasciandone ricevuta e coll'obbligo della restituzione non appena sia cessato il bisogno pel quale i documenti stessi furono richiesti.

16. Sulla base dello specchio esistente del riparto delle attribuzioni tra i diversi uffici del disciolto comitato d'artiglieria e genio, e colla scorta delle ultime *relazioni sullo stato delle questioni in studio*, pubblicate per cura del comitato stesso, il cessante segretario capo di detto ufficio distribuirà agli uffici degli ispettori ed al Ministero (rispettive direzioni generali) tutte le pratiche e documenti riflettenti le questioni in corso.

Anche di questi documenti dovrà essere rilasciata ricevuta, ed i documenti stessi dovranno essere restituiti agli archivi generale e corrente, non appena sia cessato il bisogno di averli in comunicazione.

17. Per le questioni che devono essere trattate dagli uffici che passano alla dipendenza del Ministero, il cessante presidente del comitato inoltrerà al Ministero stesso apposita relazione in cui sia sommariamente indicato l'origine della questione ed il punto di studio al quale la questione stessa si trova.

Nella relazione medesima inoltre sarà fatto cenno dei lavori in corso di esecuzione presso i laboratori che passano alla dipendenza del Ministero, e di quelli che, benchè già commessi, ancora non furono incominciati.

18. Analoghe relazioni indirizzate al Ministero dovranno essere compilate da ciascuno dei titolari degli uffici degli ispettori generali e degli ispettori per le questioni precedentemente allo studio e che essi dovranno continuare a trattare.

Le relazioni degli ispettori però dovranno pervenire al Ministero pel tramite dei rispettivi ispettori generali.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 25ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno.

APRILE 22. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi in data 10 dicembre 1882, *pag.* 313.
GIUGNO 18. — Cambio della menzione onorevole al valor di marina con la medaglia di bronzo al valor di marina, istituita con Regio Decreto 8 marzo 1888, N. 5275 (serie 3ª), *pag.* 316.
» 18. — Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile, istituita con Regio Decreto 29 aprile 1888, N. 5380 (serie 3ª), *pag.* 317.
» 21. — Modificazione alla tariffa per le riparazioni alle armi, *pag.* 318.

Atto N. **126**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Regio Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi in data 10 dicembre 1882.** — 22 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito; testo unico approvato con Regio Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il Regio Decreto 10 dicembre 1882 che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito;

Visto il Regio Decreto 20 giugno 1886 che approva le modificazioni al citato regolamento;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito annesse al presente Decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sugli assegni fissi pel R. Esercito approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882.*

1.

Alla 2ª parte del § 5 è sostituito il seguente comma:

« Dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna spetta all'ufficiale la sola pensione alimentaria stabilita dal N. 10 del quadro C delle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879.

« Se l'ufficiale ricorre contro la sentenza e viene prosciolto dalla condanna, riacquista il diritto alla differenza fra lo stipendio ed il trattamento ricevuto sino al giorno della liberazione ».

2.

Al § 29, alle parole: « annotazione 3ª » si sostituisca: « annotazione 4ª ».

3.

Al § 30, alle parole: « annotazione 6ª » si sostituisca: « annotazione 9ª ».

4.

Al § 31, alle parole « nell'annotazione 6ª » si sostituisca: « nel 3º comma dell'annotazione 7ª ».

5.

Al § 41, alle parole: « primo comma annotazione 7ª » si sostituisca: « annotazione 13ª ».

6.

Al § 44, 2º comma, alle parole: « annotazione 3ª » si sostituisca: « annotazione 4ª ».

Allo stesso paragrafo, primo capoverso del 2º comma, dopo le parole: « Ufficiali generali » aggiungasi: « Colonnelli brigadieri e colonnelli medici ispettori ».

7.

Al § 50, primo capoverso, dopo le parole: « ufficiali generali » aggiungasi: « colonnelli brigadieri e colonnelli medici ispettori ».

8.

Al § 54 è sostituito il seguente:

« L'indennità di carica decorre secondo le norme stabilite dai §§ 1° e 2° del presente regolamento: decorre però dalla assunzione della carica stessa, se questa avviene prima dei termini previsti nei detti paragrafi.

« L'ufficiale che passa in una posizione alla quale non è annessa l'indennità di carica, continua a riceverla fino al giorno dal quale decorrono i nuovi assegni

« Nei casi di trasferimento da una carica ad un'altra, l'indennità per la carica precedente cessa nel giorno in cui l'ufficiale acquista il diritto all'indennità della nuova carica.

« In ogni altro caso l'ufficiale che vien trattenuto nella carica oltre il tempo fissato per la decorrenza del provvedimento col quale ne viene esonerato, sia per ritardata partecipazione del provvedimento, sia per non essere giunto il nuovo titolare, ha diritto alla continuazione dell'indennità, che deve essere conteggiata analogamente a quanto è prescritto dal § 11 del presente regolamento.

« I soprassoldi fissi decorrono dal giorno successivo a quello dell'assunzione del servizio od impiego pel quale sono concessi.

« Il soprassoldo continua sino a che l'ufficiale non lascia le funzioni alle quali è ammesso ».

9.

Al § 70 sono soppresse le parole « per istruzione ».

10.

Al § 75 è sostituito il seguente:

« Per gli ufficiali di complemento provenienti dai militari di 1ª categoria i quali devono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma giusta l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1888, la decorrenza dell'indennità è regolata con norme analoghe a quelle stabilite per gli stipendi, sempre quando la nomina avvenga mentre si trovano sotto le armi. Per essi l'indennità cessa dal giorno successivo a quello in cui sono mandati in congedo illimitato ».

11.

Al § 115, alle parole « lettere *c*) e *d*) » si sostituisca: lettere *b*) e *c*) ».

12.

Al § 116, alle parole « lettera *c*) » si sostituisca: « lettera *b*) ».

13.

Al § 117, alle parole « lettera *e*) » si sostituisca: « lettera *d*) ».

14.

Al § 122, alle parole « Gli articoli 11 e 12 della legge 5 luglio 1882 » sono sostituite le parole: « Gli articoli 13 e 14 della legge 27 agosto 1887 (testo unico).

15.

Al § 124, alle parole « legge 5 luglio 1882 » sono sostituite le parole: « Legge 27 agosto 1887 (testo unico) ».

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **127**. — ONORIFICENZE. — MATRICOLA. — **Cambio della menzione onorevole al valor di marina con la medaglia di bronzo al valore di marina istituita con Regio Decreto 8 marzo 1888, N. 5275 (serie 3ª)** — 18 giugno.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 aprile 1888, venne pubblicata la seguente notificazione del Ministero della marina:

« Coloro che, dal 1860 a tutt'oggi, hanno conseguito la menzione onorevole al valor di marina, per potersi fregiare della medaglia di bronzo al valor di marina, devono far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale della marina mercantile) per mezzo dei locali uffizi di porto o dei signori sindaci dei comuni in cui trovansi attualmente domiciliati, il certificato di menzione onorevole insieme col prezzo della medaglia che è di lire 0,95 compreso il nastro, più centesimi 10 per ogni fascetta.

« Il Ministero apporrà a piè di ogni certificato l'annotazione seguente: Autorizzato a fregiarsi della medaglia di bronzo al valor di marina istituita con Regio Decreto 8 marzo 1888 (aggiungendo all'occorrenza) con una o due fascette, (secondo che il titolare abbia due o tre menzioni).

« Roma, 10 aprile 1888 ».

Il Ministero della guerra nel fare riprodurre tale notificazione aggiunge:

a) Dal Ministero della marina verrà concessa gratuitamente la medaglia ai militari di truppa sotto le armi, i quali faranno pervenire al Ministero stesso, per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo, il certificato della menzione onorevole;

b) Pei militari che ottenessero sul certificato della menzione onorevole, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia di bronzo, dovrassi a matricola eseguire la seguente variazione:

« Commutatagli la menzione onorevole al valor di marina, nella medaglia di bronzo al valor di marina (e secondo i casi) con una o due fascette. »

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. 128. — ONORIFICENZE. — MATRICOLA. — **Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile, istituita con Regio Decreto 29 aprile 1888 N. 5380 (serie 3ª).** — 18 giugno.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° giugno 1888, venne pubblicata la seguente notificazione del Ministero dell'interno:

« Coloro che dal 1851 a tutt'oggi hanno conseguito la menzione onorevole al valor civile, per potersi fregiare della medaglia di bronzo al valor civile, devono far pervenire al Ministero dell'interno, per mezzo dei signori sindaci dei comuni in cui trovansi presentemente domiciliati, il decreto della menzione onorevole, insieme al prezzo della medaglia che è di lire una compreso il nastro; più centesimi cinquanta per ogni fascetta, rimanendo a carico dei titolari la spesa della analoga iscrizione sulla medaglia.

« I militari però che si trovano sotto le armi, faranno pervenire lo stesso documento per mezzo del Ministero della guerra, e coloro che sono residenti all'estero, per mezzo del Ministero degli affari esteri.

« Il Ministero dell'interno apporrà a piè d'ogni decreto l'annotazione seguente: Autorizzato a fregiarsi della medaglia di bronzo al valor civile, istituita con Real Decreto 29 aprile 1888 (aggiungendo all'occorrenza) con una o due fascette, secondo che il titolare abbia una o più menzioni onorevoli.

« Roma, 1° giugno 1888 ».

Il Ministero della guerra nel far riprodurre tale notificazione, aggiunge che pei militari che ottenessero sul Decreto della menzione onorevole, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia di bronzo, dovrassi a matricola eseguire la seguente variazione:

« Commutatagli la menzione onorevole (o le menzioni onorevoli) al valor civile, nella medaglia di bronzo al valor civile, (e secondo i casi) con una o due fascette. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 199. — ARMI E MUNIZIONI. — **Modificazione alla tariffa per le riparazioni alle armi.** — 21 giugno.

All'art. N. 43 della tariffa riportata nell'*Atto* N. 194 inserto nel *Giornale Militare* del 1887, Parte I, dopo l'indicazione della riparazione: *Codetta adattarla*, sarà aggiunta la chiamata (1) ed a piè di pagina s'inscriverà la seguente annotazione:

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

---

(1) Tale riparazione per le armi M. 70/87 munite di piastra di rinforzo non dovrà eseguirsi dai corpi, ma soltanto dalle direzioni territoriali d'artiglieria o dalle fabbriche d'armi.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

BIBLIOTECA NAZIONALE
238

ENSA 26ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 24. — Legge 24 giugno 1888, N. 5475 (serie 3ª), che modifica la tabella organica N. X, relativa agli ufficiali del corpo contabile militare, *pag.* 319.
» 24. — R. Decreto che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 320.
» 24. — Scopo ed attribuzioni della scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 320.
» 24. — Disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 321.
» 24. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo *pag.* 322.

Atto N. **130**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Legge 24 giugno 1888, N. 5475 (serie 3ª), che modifica la tabella organica, N. X, relativa agli ufficiali del corpo contabile militare**. — 24 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella organica, N. X (Ufficiali del corpo contabile militare), annessa al testo unico della legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 14 luglio 1887, è sostituita la seguente:

TABELLA N. X, *degli ufficiali del corpo contabile militare.*

1	colonnello contabile;
9	tenenti colonnelli contabili;
57	maggiori contabili;
504	capitani contabili;
920	tenenti e sottotenenti contabili.
1491	Totale.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24ª, *Atto* N. 123, pag. 306. — Nella tabella N. 2, nella colonna Servizi dipendenti dal comandante d'artiglieria, mettere in testa di ciascuna serie di servizi, *Reggimenti e distaccamenti d'artiglieria da fortezza*; e nella prima serie di servizi, *invece di* Compagnie operai d'artiglieria, *correggasi*: Compagnie operai e veterani d'artiglieria.

Ordiniamo che la presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **131**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce la Scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 24 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 58 della Legge di ordinamento del regio esercito e dei servizî dipendenti dall'amministrazione della guerra; Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1888 sarà instituita in Nettuno la Scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO. E. Bertolé-Viale.

N. **132**. — SCUOLE MILITARI. — **Scopo ed attribuzioni della Scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 24 giugno.

La scuola centrale di tiro d'artiglieria ha per iscopo:

1° Di far conoscere agli ufficiali e graduati di truppa dell'artiglieria, le qualità balistiche delle bocche da fuoco in servizio, rendendo famigliare l'impiego delle tavole di tiro con applicazioni a casi pratici di tutti i dati da esse forniti, e di addestrarli nell'impiego delle bocche da fuoco e di tutto il materiale inerente alle medesime, nelle più svariate circostanze di guerra;

2° Di rendere uniforme in tutti i reggimenti dell'arma l'applicazione pratica dei regolamenti sul tiro e sulla condotta del fuoco e di esperimentare praticamente le innovazioni che dei predetti regolamenti venissero proposte ed ordinate, formulandone tassativamente il modo di applicazione.

Nelle esercitazioni pratiche e negli studi della scuola centrale di tiro devono essere impiegati e considerati esclusivamente i materiali regolamentari definitivamente accettati in servizio, astenendosi da ogni esperienza dei materiali di nuovo modello o di modificazioni al materiale regolamentare, fatta eccezione per quei materiali soltanto che hanno stretta attinenza, o meglio formano parte integrante dell'istruzione per il puntamento e tiro delle artiglierie d'ogni specie; come alzi, quadranti, apparecchi per il puntamento indiretto, telemetri, ecc.

La scuola avrà in massima principio al 1° ottobre di ogni anno e verranno attuati tre corsi separati d'istruzione per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, per l'artiglieria da fortezza e per l'artiglieria da costa.

La durata di detti corsi ed il personale che vi dovrà assistere saranno stabiliti annualmente.

Il corso per l'artiglieria da costa potrà essere attuato o tutto od in parte in una piazza marittima; nel qual caso vi verrà impiegato quella parte del personale permanente della scuola che verrà stabilito.

Nei mesi in cui la scuola non funziona, il personale permanente addetto alla medesima rimane a disposizione dell'ispettore della commissione delle esperienze, comandante della scuola stessa. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **133**. — SCUOLE MILITARI. — **Disposizioni esecutive per l'istituzione della scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 24 giugno.

Alla data del 1° ottobre comincieranno in Nettuno i corsi della scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Il Ministero provvederà per l'assegnazione alla scuola stessa del personale permanente indicato nella tabella N. 45 annessa al R. Decreto 3 luglio 1887, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Il Ministero provvederà pure per la destinazione e l'arredamento dei locali all'uopo occorrenti.

I corsi da attuarsi presso detta scuola non dovendo aver principio che al 1° ottobre, nei mesi di luglio, agosto e settembre il comandante in 2° ed il personale da lui dipendente, attenderanno alla compilazione dei programmi d'insegnamento e delle norme di servizio per la scuola.

Detto comandante in 2° trasmetterà al Ministero le proposte dei materiali che occorrerà mettere a disposizione della scuola e che verranno inviati a Nettuno prima del prossimo ottobre.

Similmente farà conoscere al Ministero i lavori che è necessario eseguire a Nettuno per l'impianto di batterie, opere in terra, linee telegrafiche, ecc., distinguendo quali di detti lavori potranno essere eseguiti dal personale di truppa dei reparti d'artiglieria, che, come viene detto di seguito, verranno messi a disposizione della scuola.

In massima nei mesi in cui la scuola funziona saranno inviati a Nettuno a disposizione della scuola stessa i reparti seguenti:

1 batteria da cm. 9.
1 batteria da cm. 7.
1 compagnia d'artiglieria da fortezza.

Il Ministero si riserva di far conoscere da quali reggimenti i reparti stessi dovranno essere forniti, nonchè la loro forza in uomini e cavalli.

Il personale permanente della scuola centrale di tiro verrà amministrato dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, la quale provvederà pure per l'amministrazione del materiale messo a disposizione della scuola stessa.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Atto N. **134**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo**. — 24 giugno.

Per agevolare agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo la riscossione degli assegni loro dovuti sul bilancio delle spese del Tesoro venne, di concerto col Ministero del Tesoro, determinato quanto segue:

1. A principiare dalla mensualità che scade il 21 agosto prossimo venturo, le pensioni, i soprassoldi sulle medaglie al valor militare e gli altri assegni vitalizi spettanti ai predetti ufficiali generali dimoranti nelle città capiluogo di provincia, escluse le città di Grosseto, Pisa, Porto Maurizio e Sondrio, saranno pagati dalle casse dei distretti militari locali per conto dei tesorieri, sotto l'osservanza delle norme stabilite colla Circolare del Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, Divisione 4ª, in data 19 giugno 1888, N. 36971/8066, che si trascrive al seguito del presente *Atto*.

2. Le amministrazioni dei distretti eseguiranno i pagamenti coi fondi di cassa, richiedendo, ove occorra, le somme necessarie all'ufficio di amministrazione di personali militari vari col prospetto Mod. 303, e per ottenere i rimborsi dalle Tesorerie si regoleranno nel modo indicato nella precitata Circolare, presentando inoltre *il libretto di riscossione*.

3. La gestione delle suddette pensioni sarà dai distretti militari dimostrata sul riassunto trimestrale della *Contabilità interna*, alla colonna 28 « Conti particolari ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo.

N. 36971 — 8066 Divisione 4ª li 19 giugno 1888.

Per agevolare agli ufficiali generali del regio esercito in posizione ausiliaria od a riposo la riscossione dei loro assegni, si è, di accordo col Ministero della guerra, stabilito quanto appresso:

1. A principiare dalla mensualità che scade il 21 agosto prossimo venturo, le pensioni spettanti ai predetti ufficiali generali domiciliati nei capoluoghi di provincia, esclusi Grosseto, Porto Maurizio, Pisa e Sondrio, i soprassoldi sulle medaglie al valor militare e gli altri assegni vitalizi di cui gli stessi fossero provvisti, saranno pagati, con l'osservanza delle prescrizioni del vigente regolamento di contabilità generale, 4 maggio 1885, per conto dei tesorieri provinciali, dai locali distretti militari coi propri fondi, giusta le disposizioni impartite dal suddetto Ministero con l'*Atto* N. 134.

Saranno pure pagate dagli stessi distretti militari quelle mensualità di pensioni o di assegni scadute e non riscosse anteriormente a quella maturata nell'agosto sopracitato

2. All'uopo le intendenze di finanza trasmetteranno, in tempo utile, ai distretti militari, residenti nel capoluogo di provincia, gli estratti dei conti correnti personali, Mod. 77, per le pensioni e gli assegni di che trattasi inscritti nei loro registri,

osservando il prescritto dall'art. 427 del succitato Regolamento di contabilità, come se si trattasse di pagamenti da eseguirsi dai contabili e dagli agenti della riscossione fuori del capoluogo di provincia. Detti estratti dovranno però compilarsi in modo da lasciare tra una partita e l'altra lo spazio occorrente per annotarvi i pagamenti anno per anno, almeno per un quinquennio.

3. Gli assegnatari per riscuotere i loro averi presenteranno al distretto militare il certificato di inscrizione (libretto di pensione), ed il certificato di esistenza in vita rilasciato con le norme in vigore sugli stampati ordinari, Mod. 68, attualmente in uso, di color bianco o rosa, a seconda se trattasi di pensioni vecchie o nuove.

4. L'incaricato del pagamento, accertata la regolarità dei presentatigli documenti, mediante i riscontri prescritti dall'art. 429 del precitato Regolamento di contabilità, scrive nell'apposita sede sull'ordine di pagamento che trovasi a sinistra del certificato di esistenza in vita, il numero della partita del conto corrente dell'intendenza di finanza, il capitolo del bilancio, la rata o le rate spettanti, e la somma netta da pagarsi, in conformità all'estratto del conto ed al certificato di inscrizione, e fatta apporre sull'ordine di pagamento la firma in disteso per nome e cognome dell'assegnatario nel posto destinato per la quietanza, corrisponde al medesimo la somma dovuta.

Ove dall'assegnatario non sia stata apposta sul titolo di spesa la prescritta marca da bollo da cent. 10 o da cent. 5 (secondo che la somma superi o no le L. 100), l'ufficiale pagatore ne tratterrà l'importo ed applicherà la marca occorrente sul titolo stesso, avvertendo che l'annullamento della marca dovrà farsi con la soprapposizione del bollo d'ufficio.

5. In prova dell'eseguito pagamento, l'incaricato annota tanto sull'estratto del conto quanto sul certificato di inscrizione la rata o le rate pagate, apponendo sopra quest'ultimo il timbro d'ufficio nel corrispondente posto dell'annessovi casellario, ed indi restituisce il detto certificato di inscrizione all'esibitore.

6. L'ufficiale pagatore del distretto militare contrassegna i titoli pagati con la data, con la firma e col timbro d'ufficio, e li descrive in apposita distinta da lui pure firmata, dovendo egli rispondere personalmente della regolarità degli eseguiti pagamenti.

7. Negli ultimi cinque giorni di ogni mese, ed ogni qualvolta fosse necessario, gli agenti delegati del consiglio d'am-

ministrazione del distretto presenteranno alla locale intendenza di finanza i titoli pagati per gli adempimenti di cui all'art. 430 del surripetuto regolamento di contabilità, ed avutili di ritorno debitamente completati con la firma dell'ufficiale ordinatore (il primo ragioniere) li produrranno, insieme con la distinta ed il prescritto libretto di riscossione alla Tesoreria della provincia che ne farà loro il materiale rimborso, per quindi esitarli nei modi e nelle forme stabilite.

8. Qualora constasse al distretto militare che una pensione debba cessare per morte del creditore o per altra causa qualsiasi, esso deve sospenderne il pagamento in analogia del disposto dall'art. 394 del regolamento generale di contabilità, ed informarne l'intendenza di finanza per la chiusura della relativa partita.

9. Entro i primi cinque giorni del mese di luglio di ciascun anno i distretti militari, continuando a tenere gli estratti dei conti personali fino al completo loro esaurimento, trasmetteranno all'intendenza di finanza un elenco delle rate che fossero rimaste insoddisfatte durante l'esercizio precedente chiuso col 30 giugno, le quali non potranno essere pagate senza l'ordine dell'intendenza.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 27ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio.

GIUGNO 24. — Legge 24 giugno 1888, N. 5169 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1868, *pag.* 327.
» 30. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 328.
LUGLIO 1. — R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare, *pag.* 328.
» 1. — Errata-corrige all'Istruzione per le matricole, *pag.* 329.
» 1. — Esami di ammissione alle scuole militari, *pag* 329.
» 5. — Esercitazioni, servizi, ecc., in cui gli ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza e del genio possono, o non, far uso del cavallo, *pag.* 329.
» 5. — Circa le domande di sottufficiali congedati aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento, *pag.* 330.

Atto N. 135 — RECLUTAMENTO. — **Legge 24 giugno 1888, N. 5169 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1868.** — 24 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1868 è fissato ad *ottantaduemila* uomini.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ VIALE.

N. **136.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo Estratto.** — 30 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo Estratto (Edizione 1882), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ai medesimi.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari tanto di fascicoli quanto di foglietti eguale a quello per ciascuno di essi indicato dall'*Atto* 429 del *Giornale Militare*, Parte 1ª, dell'anno 1882.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno, a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione e contabilità, essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 70; quello dei foglietti di centesimi 60.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

N. **137.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare** — 1º luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato col Nostro Decreto 14 luglio 1887;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito — Testo unico approvato col Nostro Decreto 27 agosto 1887;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1886 che stabiliva il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare;

Vista la legge sul bilancio, in data 19 giugno 1888, N. 5456 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1º luglio 1888, il riparto in classe degli assistenti locali del genio militare viene stabilito come segue:

Assistenti locali di 1ª classe N. 80
Id. id. 2ª id. » 80
Id. id. 3ª id. » 80

Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **138.** — MATRICOLA. — **Errata-corrige all'Istruzione per le matricole.** — 1° luglio.

Al § 19 della Istruzione per le matricole del regio esercito, *dove è detto:* sia stato assoluto od abbia ottenuta dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè. . . . , *leggasi:* sia stato assoluto, od abbia ottenuto dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perchè. . . .

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **139.** — SCUOLE MILITARI — **Esami di ammissione alle scuole militari.** — 1° luglio.

A modificazione ed a schiarimento del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, in data 22 gennaio 1888, questo Ministero crede opportuno stabilire:

1° che gli esami per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, abbiano luogo in forma pubblica, e che perciò possano assistervi tutti i concorrenti della rispettiva sede di esame;

2° che nessun professore, il quale abbia preparato giovani per detti esami d'ammissione, possa far parte delle relative commissioni esaminatrici.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **140.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni, servizi, ecc., in cui gli ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza e del genio possono, o non, far uso del cavallo.** — 5 luglio.

Questo Ministero significa che gli ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza e del genio possono far uso del cavallo in servizio, eccezione fatta dei casi seguenti:

1° *per gli ufficiali di ambedue le armi* — nelle circostanze specificate agli alinea *a*), *b*) e *c*) del N. 1, dell'*Atto* N. 394 della *Raccolta* del *Giornale Militare;*

2° *per gli ufficiali d'artiglieria* — nelle istruzioni di dettaglio, nelle evoluzioni di piazza d'armi, nel servizio di batterie, ecc., ove è necessario che gli ufficiali subalterni siano appiedati;

3° *per gli ufficiali del genio* — agli scali, ai poligoni, nelle evoluzioni di piazza d'armi, ecc., ove è necessario che essi siano appiedati per dirigere le relative istruzioni.

Gli aiutanti maggiori in 2°, di ambedue le armi, sotto le armi saranno montati, prendendo posto nel modo indicato nel N. 4 dell'*Atto* sopramentovato.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **141** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Circa le domande di sottufficiali congedati aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento** — 5 luglio.

D'ora in avanti, le domande tutte dei sottufficiali congedati dall'esercito permanente aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1882, N. 830, dovranno essere trasmesse, per la via gerarchica, al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1883 — Tip. C. Voghera

DISPENSA 28ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

GIUGNO 7. — R. Decreto N. 5478 (serie 3ª), che approva una nuova tabella delle infermità equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, per il conseguimento della pensione, *pag.* 331.
» 26. — R. Decreto N. 5496 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 333.
» 30. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni, *pag.* 334.
LUGLIO 3. — Legge 3 luglio 1888, N. 5505 (serie 3ª), che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879 N. 5168, *pag.* 335.
» 12. — R. Decreto circa i consigli di disciplina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, *pag.* 336.
» 12. — Modificazione all'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 338.
» 12. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria, *pag.* 338.
» 12. — Trasferimento in Sicignano della stazione carabinieri reali di Scorzo, *pag.* 339.
» 12. — Varianti al Regolamento per le licenze nell'esercito, *pag* 339.
» 12. — Varianti all'Istruzione per la concessione degli attendenti, *pag.* 339.
» 12. — Passaggio di attribuzioni alla Direzione generale fanteria e cavalleria, *pag.* 341.

Atto N. **142**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 5478 (serie 3ª) che approva una nuova tabella delle infermità equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, per il conseguimento della pensione.** — 7 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Viste le leggi sulle pensioni militari: testo unico approvato con Regio Decreto 22 aprile 1888, N. 5378;

Visto il Regio Decreto 26 maggio 1887, N. 4555;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella delle infermità annessa al Regio Decreto 26 maggio 1887, N. 4555, è sostituita la seguente:

TABELLA *delle infermità considerate equivalenti alla perdita assoluta di una mano o di un piede (2ª categoria) per il conseguimento della pensione di riposo.*

1. L'immobilità del capo e le permanenti deviazioni sue e della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita.

2. Le lesioni del cranio, accompagnate da gravi dissesti funzionali encefalici.

3. La sordità compiuta di ambedue gli orecchi.

4. Le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme.

5. La paralisi delle palpebre dei due occhi, di un arto, dei muscoli del collo, dei lombi.

6. Il tremito permanente al grado da rendere mal ferma la deambulazione o da impedire l'uso d'un arto principale.

7. L'epilessia, le vertigini gravi, frequenti.

8. Le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo.

9. Le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravezza da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione.

10. La disfagia grave e permanente.

11. Le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie.

12. Le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio.

13. Le fistole epatiche, spleniche, gastriche ed intestinali.

14. Il vomito ed il rigurgito abituali con manifesta lesione della nutrizione.

15. Le cachessie inoltrate ed il marasmo grave.

16. L'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecce, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria, e la piuria gravi, croniche, permanenti.

17. La perdita totale o quasi totale del pene: l'evirazione.

18. La mancanza e la perdita assoluta dell'uso:
   delle prime tre dita di una mano;
   di quattro dita di una mano;
   di cinque dita tra le due mani;
   delle due dita pollice ed indice di una mano ed insiememente del pollice dell'altra mano.

19. L'artritide cronica riunita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione.

20. La carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue.

21. Gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose, o manifesta causa di impedimento della funzione di un membro principale.

22. Tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali, gravi, permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

Nota. — La coesistenza di più infermità o lesioni di natura diversa o di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di 2ª categoria.

La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 143. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto, N. 5496 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.** — 24 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5436, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1888-89;

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è aumentato come segue:

Categoria amministrativa e di ragioneria.

2 direttori capi di divisione di 2ª classe, a L. 6000;
4 capi sezione di 2ª classe, a lire 4500;
1 segretario di 3ª classe, a lire 3000;
11 vice-segretari di 3ª classe, a lire 1500.

Categoria d'ordine.

1 archivista di 2ª classe, a lire 3200;

Personale di servizio.

1 usciere, a lire 1300;
1 usciere, a lire 1200;
1 usciere, a lire 1100.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 144. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni.** — 30 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 giugno 1888, per cui il riparto Matricola cessa di far parte dell'Ufficio di revisione, ed è annesso agli uffici dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 24 giugno 1888, col quale venne aumentato il quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto Ministeriale 22 maggio 1881, con cui fu provveduto allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni e sezioni, ed alle relative attribuzioni;

Viste le successive modificazioni fatte con Ministeriali determinazioni del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, 11 gennaio e 27 giugno 1884, 16 giugno 1886, 21 dicembre 1887, 21 aprile e 15 maggio 1888:

Determina:

Art. 1.

Sono istituite nel Ministero le seguenti nuove divisioni:

« Divisione Scuole militari » presso il segretariato generale;

« Divisione Matricole » presso la direzione generale leve e truppa.

Art. 2.

La costituzione dei predetti uffici avrà luogo dal 1° luglio corrente anno, e le relative attribuzioni saranno determinate con successivo Decreto Ministeriale.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1888.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. 145. — PENSIONI. — **Legge 3 luglio 1888, N. 5505 (serie 3ª), che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879, N. 5168.** — 3 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È accordata una proroga di un anno, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base agli articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, N. 5168.

Non potranno valersi di tale proroga coloro pei quali la Commissione esecutiva ebbe già a pronunciarsi negativamente, salvi gli effetti dell'articolo 9 della legge stessa.

Art. 2.

Gli assegni da concedersi in virtù della presente legge saranno dalla suddetta Commissione deliberati soltanto in proporzione delle quote che rimarranno disponibili, a tenore del primo comma dell'articolo 9 suddetto.

Art. 3.

Tra gli individui che presenteranno domanda nel termine indicato all'art. 1, sia che abbiano rivestito nelle guerre del 1848-49 un grado di ufficiale, sia che abbiano appartenuto alla truppa, la Commissione riconoscerà quelli che avranno provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dai citati articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, e li ammetterà ad assegno successivamente secondo la data del loro riconoscimento e nella misura dei fondi disponibili.

Art. 4.

Qualunque sia la data dei titoli allegati o della domanda, l'assegno vitalizio decorrerà dal giorno della aggiudicazione del medesimo per parte della Commissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 146. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **R. Decreto circa i consigli di disciplina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 7 agosto 1874, circa la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile;

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 830, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto il R. Decreto, N. 4758 (serie 3ª), in data 14 luglio 1887, che approva il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficiale di complemento, di milizia territoriale e di riserva, anche quando non sia in servizio effettivo, può essere sottoposto a consiglio di disciplina, giusta la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Il consiglio di disciplina per l'ufficiale di complemento, di milizia territoriale e di riserva, è composto e procede conforme alle prescrizioni del Titolo IV della legge ora citata. In caso però di consiglio divisionale sarà chiamato a farne parte rispettivamente un ufficiale di complemento, di milizia territoriale e di riserva dello stesso grado, ma più anziano di quello sottoposto a consiglio, sempre che ve ne siano al capoluogo di divisione; in caso contrario tutti i membri del consiglio apparterranno all'esercito permanente.

Art. 2.

L'ufficiale di complemento, di milizia territoriale e di riserva che venisse a trovarsi in posizione sociale, incompatibile col proprio grado, potrà essere tolto dai ruoli degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, in seguito a rapporto del comandante di corpo d'armata, nella cui giurisdizione territoriale l'ufficiale risiede.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei due precedenti articoli sono anche applicabili agli ufficiali ora effettivi alla milizia mobile.

Art. 4.

È abrogato il R. Decreto 7 agosto 1874, circa la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **147**. — CAVALLI. — **Modificazione all'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.** — 12 luglio.

A modificazione dell'*Atto* 141, inserto nel *Giornale Militare*, anno 1887, il Ministero determina che, d'ora innanzi, gli ufficiali dell'arma di cavalleria non siano più ammessi a prelevare cavalli di agevolezza di 4ª categoria.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **148**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria.** — 12 luglio.

Il Regio Decreto 8 aprile 1888 stabilisce al § 3 che i cittadini aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria hanno l'obbligo di prestare tre mesi di servizio in un reggimento d'artiglieria da fortezza, e l'Istruzione in data 26 aprile 1888 prescrive che questo servizio deve essere prestato, dopo la nomina, nel periodo di tempo compreso tra il 1° maggio ed il 1° settembre.

Affinchè i predetti sottotenenti possano intraprendere i 3 mesi di servizio subito dopo avvenuta la loro nomina ad ufficiale, è necessario che questa nomina avvenga in un periodo di tempo di poco anteriore a quello in cui gli ufficiali stessi debbono entrare in servizio, e cioè nei mesi di aprile e maggio.

Nell'intento di ottenere che i documenti prodotti dagli aspiranti siano di data non troppo remota per rispetto all'epoca dell'eventuale loro nomina ad ufficiale, e che inoltre ai comandanti di distretto rimanga tempo sufficiente per procedere all'esame delle domande e per conformarsi al disposto dall'*Atto* N. 101 del *Giornale Militare* corrente anno, questo Ministero determina:

1° Le domande dei cittadini aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria, potranno essere accettate dai comandanti di distretto soltanto a cominciare col 1° gennaio e fino a tutto il 1° aprile di ogni anno.

2° La trasmissione di dette domande al Ministero dovrà aver luogo di mano in mano che sono state esaminate, e completate coi documenti informativi di cui al citato *Atto* N. 101.

3° Il Ministero non terrà più conto di quelle domande che gli pervenissero dopo il 1° maggio, qualunque sia la data di loro presentazione ai distretti.

Le suddette disposizioni non riguardano le domande dei sottufficiali d'artiglieria, i quali non hanno l'obbligo di prestare il servizio di 3 mesi, e le cui domande possono in conseguenza essere accettate ed inoltrate in qualsiasi epoca dell'anno.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **149**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento in Sicignano della stazione carabinieri reali di Scorzo**. — 12 luglio.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali di Scorzo, dipendente dalla compagnia di Campagna, venne trasferita nel comune di Sicignano, dal quale assume quind'innanzi la denominazione.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **150**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento per le licenze nell'esercito**. — 12 luglio.

Ai tre primi capoversi del § 14 del Regolamento per le licenze nell'esercito (allegato N. 2 al Regolamento di disciplina militare) sono sostituiti i seguenti:

« § 14. La licenza ordinaria è concessa:

« *a*) dal Ministro della guerra: al Sottosegretario di Stato « ed ai direttori generali presso il Ministero della guerra, al « presidente del tribunale supremo di guerra e marina ed al« l'avvocato generale militare, al capo di stato maggiore del« l'esercito, ai comandanti di corpo d'armata, agli ispettori « generali di cavalleria, di artiglieria e del genio, agli ispet« tori dei bersaglieri, degli alpini, d'artiglieria, del genio ed « all'ispettore capo di sanità militare, al comandante gene« rale dell'arma dei carabinieri reali ed ai generali a disposi« zione »;

« dal Sottosegretario di Stato e dai direttori generali « presso il Ministero della guerra: agli ufficiali superiori capi « di divisione »;

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **151**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'istruzione per la concessione degli attendenti** — 12 luglio.

All' Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8 al Regolamento di disciplina militare) sono fatte le seguenti aggiunte e varianti:

Al 3° capoverso del N. 2 alle parole: « colonnelli comandanti di brigata, » sostituire le seguenti: « colonnelli brigadieri, » sopprimere le parole: « di artiglieria e ».

Al 4° capoverso del N. 2 sopprimere le parole: « ed ai battaglioni d'istruzione ».

Al 6° capoverso del N. 2 sopprimere le parole: « comitati ».

Al N. 5 sostituire il seguente:

« 5. Gli attendenti per gli ispettori generali e per gli ispet-
« tori sono somministrati dall'arma, della quale l'ufficiale ge-
« nerale è ispettore ».

« Gli attendenti per i comandanti di artiglieria e per i co-
« mandanti territoriali del genio sono somministrati dai reggi-
« menti di artiglieria e del genio ».

Al 2° capoverso del N. 7, alle parole: « richiedendolo di-
« rettamente al comandante della brigata di cavalleria di stanza
« in Roma », sostituire le seguenti: « richiedendolo diretta-
« mente al Ministero della guerra (direzione generale fanteria
« e cavalleria) ».

Al N. 8 alle parole: « al comandante della brigata di ca-
« valleria in Roma », sostituire: « al Ministero della guerra
« (direzione generale fanteria e cavalleria) ».

Al N. 10 sostituire il seguente:

« 10. Gli attendenti di cui ai numeri 5 e 9 sono richiesti,
« direttamente o per mezzo del rispettivo capo di servizio, al
« Ministero della guerra (direzione generale competente) ».

Al N. 11 è sostituito il seguente:

« 11. L'assegnazione degli attendenti, di cui ai numeri 7,
« 8 e 10, è fatta in modo che ogni reggimento di cavalleria,
« d'artiglieria o del genio dia un egual numero di attendenti
« ad ufficiali non appartenenti al corpo; avvertendo inoltre
« che i soldati delle truppe a cavallo non possono essere con-
« cessi per attendenti ad ufficiali i quali, avendo diritto a ra-
« zioni di foraggio, siano sprovveduti di cavalli ».

È soppresso il N. 14.

Sono soppressi gli ultimi tre capoversi del N. 18, e vi sono sostituiti i seguenti:

« *Scuola militare, scuola dei sottufficiali, scuola di appli-*
« *cazione di sanità militare, collegi militari e convitti nazio-*
« *nali militari*: dal distretto militare stabilito nella città dove
« si trova la scuola, il collegio od il convitto »;

« *Scuola centrale di tiro di fanteria e scuola di cavalleria*:
« dai soldati assegnati alle scuole stesse »;

« *Scuola centrale di tiro d'artiglieria*: dai reggimenti d'ar-
« tiglieria, previa richiesta al Ministero della guerra (direzione
« generale di artiglieria) a senso del precedente N. 10 ».

Al 3° capoverso del N. 19 è sostituito il seguente:

« *a*) per gli ufficiali comandati alla scuola d'applicazione « d'artiglieria e del genio, all'accademia militare, alla scuola « militare, alla scuola dei sottufficiali, alla scuola di applica- « zione di sanità militare, ai collegi militari ed ai convitti na- « zionali militari, ai quali gli attendenti sono somministrati « come è prescritto al N. 18 per gli ufficiali effettivi »;

Al N. 24 sostituire il seguente:

« 24. I reggimenti alpini, il reggimento d'artiglieria a ca- « vallo e quello d'artiglieria da montagna, le compagnie operai « e veterani d'artiglieria, le compagnie pontieri, lagunari, fer- « rovieri, telegrafisti e specialisti del genio, le compagnie di « sanità militare e le compagnie di sussistenza non danno at- « tendenti che ai propri ufficiali ».

Al 2° capoverso del N. 56 è sostituito il seguente:

« Inoltre i reggimenti di cavalleria, d'artiglieria e del genio « trasmettono detto elenco anche alle rispettive direzioni ge- « nerali del Ministero ». *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N **152**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Passaggio di attribuzioni alla Direzione generale fanteria e cavalleria**. — 12 luglio.

A datare dal 1° venturo agosto tutti gli affari relativi alla scuola di cavalleria, anzichè dal Segretariato generale, saranno trattati dalla Direzione generale fanteria e cavalleria, alla quale pertanto dovrà essere diretta la relativa corrispondenza.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

STANZE DEI CORPI al 6 luglio 1888.

BRIGATE DI FANTERIA

[illegible]

BRIGATE DI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI FANTERIA

[illegible]

REGGIMENTI BERSAGLIERI

[illegible]

REGGIMENTI ALPINI

[illegible]

REGGIMENTI GENIO

[illegible]

REGGIMENTI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

[illegible]

REPARTI D'ISTRUZIONE D'ARTIGLIERIA

[illegible]

278

ENSA 29ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio

GIUGNO 28. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. Decreto 27 marzo 1879, *pag.* 343.
LUGLIO 3. — Legge 3 luglio 1888, N. 5504 (serie 3ª), sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 347.
» 18. — Nuovo modello di segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre, *pag.* 352.
» 18. — Modificazioni alla cassa per acqua del carro di sanità, *pag.* 352.
» 18. — Secchie di legno pel carreggio da campagna, *pag.* 353.
» 19. — Berretto di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza, *pag.* 353.
» 19. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie di carabinieri reali di Massa Carrara e di Pesaro e della tenenza di Pistoia, *pag.* 355.

Atto N. 153. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879**. — 28 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito, testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visti i Reali Decreti 22 marzo 1883, 6 luglio 1884, 20 luglio 1887 e 29 marzo 1888 che modificano i quadri delle indennità eventuali ed il relativo regolamento approvato col citato R. Decreto del 27 marzo 1879;

Vista la legge 19 giugno 1888 N. 5456 che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le indennità di cancelleria e di combustibile fissate dallo specchio I del quadro *D* approvato col R. Decreto 27 marzo 1879 per il comitato delle armi di fanteria e cavalleria e per i comandi territoriali di artiglieria, e le indennità per spese di alloggio, illuminazione e riscaldamento assegnate ai presidenti dei comitati di fanteria e cavalleria e dell'artiglieria e genio nello specchio II del suddetto quadro.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 28ª, *Atto* N. 142, pag. 332 e 333. — Al N. 18 della tabella delle infermità, *invece di*: La mancanza e la perdita, *correggasi*: La mancanza o la perdita; al N. 19 della stessa tabella, *invece di*: L'artritide cronica riunita, *correggasi*: L'artritide cronica riuscita.

Art. 2.

Al precitato specchio I del quadro *D* sono fatte le seguenti aggiunte:

Dopo il comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettorato generale dell'arma d'artiglieria	3600	400	Dicembre, gennaio e febbraio.
Ispettorato generale dell'arma del genio	2500	400	
Dopo il comando militare dell'Isola di Sardegna.			
Ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi	1000	200	Dicembre, gennaio e febbraio.
Ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro	1000	200	
Ispettori d'artiglieria da campagna ed a cavallo	1000	200	
Ispettori d'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria	1000	300	
Ispettore delle truppe del genio	1000	200	
Ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati militari	1500	300	
Ispettore dei bersaglieri	800	250	
Ispettore degli alpini	800	250	
Dopo i comandi eventuali di presidio.			
Comando d'artiglieria da campagna con sede a Milano	900	350	Novembre-marzo.
Id. id. con sede a Piacenza	800	350	
Id. id. con sede a Bologna	800	350	
Id. id. con sede a Roma	800	250	Dicembre febbraio.
Comando d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti con sedi a Torino	900	350	Novembre-marzo.
a Napoli	800	200	Dicembre-febbraio.

Art. 3.

Al suddetto specchio I del quadro *D* sono fatte le seguenti modificazioni:

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo		Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
		per cancelleria	per combustibile	
Comando della divisione militare di Genova		1800	400	Novembre-febbraio.
Comando della divisione militare di Verona		1700	1000	Novembre-marzo.
Comando territoriale del genio	Torino	700	350	
	Verona	700	350	
	Piacenza	800	350	
	Bologna	800	350	
	Roma	800	250	Dicembre-febbraio.
	Napoli	700	200	
Ufficio locale di commissariato militare di Caserta		450	*	* Assegno di L. 30 per ognuno dei mesi pei quali spetta l'assegno combustibile alla divisione da cui l'ufficio dipende.

Art. 4.

Allo specchio II del quadro *D* delle indennità eventuali indicate all'art. 1° del presente Decreto sono fatte le seguenti aggiunte:

Dopo gli assegni stabiliti per i comandanti di corpo d'armata.

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE					
	per alloggio e mobilio		per illuminazione e riscaldamento		Totale	
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	450	»	50	»	500	»
Ispettore generale dell'arma d'artiglieria	450	»	50	»	500	»
Ispettore generale dell'arma del genio	450	»	50	»	500	»

Art. 5.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1888.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 27 marzo 1879.*

1.

Nel § 22 del regolamento, quale risulta colle modificazioni già introdotte col R. Decreto 20 luglio 1887, dopo le parole:

« fornitori particolari delle legioni » sono aggiunte le seguenti:
« ovvero, se prelevati anche dalle imprese dello Stato, siano
« a queste pagati direttamente dalle amministrazioni delle le-
« gioni stesse ».

2.

Nel 3° comma del § 60 aggiunto col citato R. Decreto 20 luglio 1887, dopo le parole:

« capi musica » sono aggiunte le seguenti: « e le inden-
« nità di trasferta dovute agli uomini dell'arma dei carabinieri
« reali che si recano dalle rispettive stazioni al capoluogo
« per formare le compagnie od i battaglioni che devono essere
« mobilitati o prendere parte alle grandi manovre; e così
« anche pel ritorno ».

3.

Dopo il 1° comma del § 116 (testo approvato col R. Decreto 22 marzo 1883) è interpolato il seguente secondo comma.

« Però, il soprassoldo di scrivano o d'ordinanza dovuto a
« coloro che fanno servizio:

« *a*) presso gli ispettorati, i comandi e le direzioni di ar-
« tiglieria e del genio;

« *b*) presso la scuola di guerra e la scuola di applicazione di artiglieria e genio;

« *c*) presso le biblioteche militari;

« *d*) presso i panifici e stabilimenti delle sussistenze militari;

« *e*) presso l'orfanotrofio militare;

« è conteggiato sui rendiconti speciali delle spese pei singoli « servizi ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **154.** — PENSIONI. — **Legge 3 luglio 1888, N. 5501 (serie 3ª) sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra**. — 3 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di esser collocati a riposo in seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:

a) quand'abbiano raggiunto 25 anni di servizio ed abbiano compiuti 50 anni di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.

Art. 2.

Gli operai che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

Art. 3.

Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando 18 anni di servizio e meno di 25 anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo.

Art. 4.

Il Governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti 25 anni di servizio, indipendentemente dall'età.

Art. 5.

Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai regolarmente iscritti a matricola, di cui all'art. 1, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i 18 anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio.

Art. 6.

I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive leggi sulle pensioni.

Art. 7.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base alla tabella annessa alla presente legge.

Per ogni anno di servizio oltre i 25 gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella sino al conseguimento del massimo.

La pensione di riposo non potrà essere inferiore a L. 300, nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera *a* dell'art. 11. Qualora però la paga annua sia minore di L. 300, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in L. 200.

Art. 8.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno. Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

La paga annua è calcolata per tutti in ragione di 300 giornate di lavoro all'anno.

Art. 9.

Ai capi operai compresi nella categoria *A*, che abbiano compito 12 anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella.

Art. 10.

Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'art. 1, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella.

Art. 11.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio, dànno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un suo terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate, secondo le leggi sulle pensioni militari, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

Per gli effetti delle lettere *a* e *b* del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria ***A***, coll'aumento del quinto di cui all'art. 9.

Art. 12.

Gli operai riformati, di cui all'art. 3, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a 25 anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Art. 13.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo, a senso dell'art. 1, lettera *a*, prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto ragione alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta.

Art. 14.

Il tempo eccedente gli anni interi di servizio e di categoria è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato.

Art. 15.

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con Regio Decreto 22 aprile 1888, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.

Art. 16.

Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di riversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente.

Art. 17.

Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtù delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

Art. 18.

Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

Le ferite e le infermità contemplate negli articoli 1, 2 e 3 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

Art. 19.

È abrogata ogni disposizione anteriore alla presente legge, salvo i diritti di opzione di cui all'art. 17.

Art. 20.

La presente legge avrà effetto dal 1° agosto 1888.

Art. 21 (*transitorio*).

Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovassero tuttora in servizio in forza dell'articolo 3 del Regio Decreto 24 giugno 1883, N. 1491, si continuerà ad applicare per la pensione il Regio Decreto 20 aprile 1870, N. 4867.

TABELLA *annessa all'articolo* 7.

CATEGORIE DEGLI OPERAI		Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione	
Categorie	Denominazione			a 25 anni di servizio	assoluto
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio Capi operai dei magazzini centrali militari Capi operai dell'opificio di arredi militari Con paga giornaliera di L. 5 e più	150 volte la paga giornaliera.	20	800	1000
B	Capi operai degli stabilimenti d' artiglieria e del genio Capi operai dei magazzini centrali militari Capi operai dell'opificio di arredi militari Con paga giornaliera inferiore a L. 5.	180 volte la paga giornaliera.	20	700	900
C	Capi lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio Capi lavoranti dell'opificio di arredi militari Operai dei magazzini centrali militari Operai della farmacia centrale militare Operai dell' istituto geografico militare Con paga giornaliera di L. 2,60 e più.	200 volte la paga giornaliera.	18	600	800
D	Operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio Operai dell'opificio di arredi militari	125 volte la paga giornaliera.	18	500	750
E	Lavoranti degli stabilimenti di artiglieria e del genio (uomini e donne) Lavoranti dell'opificio di arredi militari (uomini e donne) Operai dei magazzini centrali militari Operai della farmacia centrale militare Operai dell' istituto geografico militare Con paga giornaliera infer. a L. 2,60. Casermieri del genio	160 volte la paga giornaliera.	15	400	600

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 3 luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 155. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuovo modello di segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre.** — 18 luglio.

A modificazione dell'*Atto* N. 397 della *Raccolta* del giornale militare questo Ministero, visto che il segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna, costituito come era indicato in detto *Atto*, si è addimostrato in pratica di poco facile maneggio, determina che il medesimo abbia invece ad essere formato come segue:

Il segnale si compone di un disco di tela doppia di m. 0,98 di diametro fissato su stecche di legno, e di un'asta di legno di m. 3,50 di lunghezza. L'asta è scomponibile in tre pezzi, collegantisi fra loro mediante ghiere di ferro: uno dei pezzi estremi porta imperniato il disco, l'altro è munito di una puntazza di ferro. Il disco, dipinto in bianco da una parte ed in rosso dall'altra, può a volontà tenersi disteso oppure arrotolato sul corrispondente pezzo dell'asta, valendosi di uno spago che porta attaccato. Sono annessi al segnale un piccolo mazzuolo di legno per piantarlo nel terreno ed una borsa di tela d'olona per contenerne le diverse parti quando è smontato.

Il legname dei segnali del modello abolito sarà utilizzato, per quanto è possibile, nell'allestimento di quelli di nuovo modello.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 156 — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla cassa per acqua del carro di sanità.** — 18 luglio.

Allo scopo di evitare alcuni inconvenienti verificatisi nei carri di sanità circa l'ossidazione della placca di rinforzo per il rubinetto della cassa per acqua e la difficoltà qualche volta incontrata per estrarre la cassa stessa, come per meglio assicurare la conservazione della cassa di zinco per l'acqua, vengono introdotte nella costruzione di detti veicoli le seguenti varianti:

a) La placca attuale (di latta) di rinforzo pel rubinetto della cassa di zinco per acqua viene sostituita con un'altra placca (di zinco) eguale alla precedente per lunghezza e larghezza, ma di 2^{mm} di grossezza;

b) Affine di assicurare il libero scorrimento della cassa di legno (contenente quella di zinco per acqua) nel suo alloggiamento esistente nel carro, si diminuirà di 2^{mm} lo spessore dei fianchi e del fondo di essa;

c) Per meglio preservare la cassa di zinco per acqua dall'ossidazione sarà essa esternamente colorita con vernice bigia.

N. B. — Nei carri di sanità ora in distibuzione la variante di costruzione di cui alla lettera *a*) si effettuerà ogni qualvolta si presenterà l'occasione di doverli riparare. Le varianti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno invece eseguite senz'altro per cura dei corpi o direzioni che hanno in caricamento i carri succitati osservando che per la variante di cui alla lettera *b*) basterà, dopo estratta la cassetta di zinco da quella di legno, piallare esternamente i fianchi ed il fondo di queste asportando 2^{mm} di legname. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **157**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Secchie di legno pel carreggio da campagna**. — 18 luglio.

Per ovviare all'inconveniente qualche volta verificatosi che il cerchio inferiore della secchia per carreggio da campagna, attualmente in servizio, si stacchi dalla secchia stessa in seguito a restringimento delle doghe, i corpi e direzioni che le hanno in distribuzione provvederanno perchè siano piantati nelle doghe e sotto il cerchio inferiore tre piccoli chiodi smentati. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **158**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Berretto di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza**. — 19 luglio.

Il Ministero ha adottato un berretto speciale di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza, da usarsi nei servizi interni e da prelevarsi dai distretti dei capiluoghi di comando di corpo d'armata, e da distribuirsi a carico delle masse individuali come gli altri capi di corredo.

Tale berretto è di tela di cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina e foderato con tela di filo alla piana liscivata, della stessa forma del berretto comune in uso per la truppa. Al pari di quello ha un'alluda all'interno di pelle di montone marocchinata nera, una soprallfascia all'esterno della medesima tela traliccio, ed è guarnito di una visiera di cuoio verniciato in nero e di un fregio di stella eguale a quello stabilito per i berretti di panno dei caporali e soldati delle compagnie di sussistenza con l'*Atto* 193 del 1883.

Rispetto alle dimensioni i berretti sono di quattro taglie, e per la loro costruzione serve di norma lo specchio delle misure di quelli di panno inserto nella istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di tela occorrente per la confezione dei berretti speciali di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza.*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Tela in cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina			
		per ciascun capo		per ciascuna taglia	
1ª	10	0	205	2	050
2ª	20	0	200	4	•
3ª	50	0	195	9	750
4ª	20	0	190	3	800
Totali . .	100			19	600
		Media m.		0	196

CONTO *del berretto speciale di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità m.		Valore	
Tela in cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0,72 . .	1	250	0	196	0	245
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	700	0	140	0	098
Visiera.	»	300	N°	1	0	300
Fascia di alluda	»	150	»	1	0	150
Fregio di stella con disco	»	200	»	1	0	200
Mano d'opera	»	»	»	1	0	200
Prezzo di costo L.					1	193
Prezzo di conteggio L.					1	20

Nel modello per gl'inventari del materiale de' servizi amministrativi sarà fatta la seguente aggiunta:

1ª - **646** - Berretti di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza. . . . . N., L. 1,20 Aggiunta

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **159**. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **Modificazioni allo scompartimento delle compagnie dei carabinieri reali di Massa-Carrara e di Pesaro e della tenenza di Pistoia**. — 19 luglio.

Si avvertono le autorità militari che all'attuale scompartimento territoriale della compagnia dei carabinieri reali di Massa-Carrara e della tenenza di Pistoia è sostituito il seguente:

COMPAGNIA DI MASSA-CARRARA.

Tenenza diretta — Massa-Carrara — Canevara — Aulla — Calice.

Tenenza di Carrara — Carrara — Avenza — Bedizzano — Fivizzano — Monzone — Fosdinovo.

Tenenza di Castelnuovo Garfagnana }
Tenenza di Pontremoli } come sono attualmente.

TENENZA DI PISTOIA.

Tenenza di Pistoia — Pistoia — Bottegone — Lamporecchio — Serravalle — San Pietro Agliana — Tizzana.

Sezione di S. Marcello — S. Marcello — Pavana — Capostrada — Pracchia.

Si avvertono inoltre le predette autorità militari che la stazione dei carabinieri reali, la quale è ora a Montegrimano (compagnia di Pesaro), venne trasferita nella frazione di Mercatino-Conca.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — **Corvetto.**

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio

LUGLIO 1°. — R. Decreto N. 5522 (serie 3ª), per nomina del presidente della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168, e 2 marzo 1884, N. 1958, *pag.* 337.
» 12. — Legge N. 5520 (serie 3ª), concernente il concorso della leva di terra all'aumento del corpo reali equipaggi, *pag.* 358.
» 22. — Adozione di una coreggiuola reggi-lanterna da campo, *pag.* 359.
» 22. — Vendita delle pubblicazioni di cui era incaricato il soppresso comitato d'artiglieria e genio, *pag.* 360.
» 24. — Avvertenze sulle domande di rafferma con soprassoldo, *pag.* 360.
» 25. — Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile, *pag.* 362.

Atto N. **160**. — PENSIONI. — **R. Decreto, N. 5522 (serie 3ª), per nomina del presidente della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168, e 2 marzo 1884, N. 1958.** — 1° luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3);

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N.ⁱ 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Mezzacapo cav. Carlo, tenente generale, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, senatore del Regno, è nominato presidente della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168, e 2 marzo 1884, N. 1958, in sostituzione del tenente generale **Villani** cav. Francesco, stato collocato in posizione di servizio ausiliario.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 29ª, *Atto* N. 159, pag. 356. — *Aggiungere* alla tenenza di Pistoia la stazione di Capostrada, *depennandola* dalla sezione di San Marcello.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, 1° luglio 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.
E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

N. 161. — RECLUTAMENTO. — **Legge N. 5520 (serie 3ª), concernente il concorso della leva di terra all'aumento del corpo reale equipaggi.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre a coloro che sono soggetti alla leva marittima, potrà anche essere assegnata al servizio della regia marina militare una parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60.

Il numero degli uomini da somministrarsi da questo contingente alla regia marina sarà fissato con la legge annuale per la chiamata della leva di terra.

Art. 2.

Gli uomini del contingente di 1ª categoria della leva di terra, assegnati al corpo reale equipaggi, vi restano ascritti fintantochè la rispettiva loro classe di leva faccia parte dell'esercito permanente.

In tempo di pace essi passano tre anni sotto le armi e gli anni rimanenti in congedo illimitato; quindi sono trasferiti alla milizia mobile e alla territoriale con la stessa loro classe di leva.

Possono però essere riammessi sotto le armi nel corpo reale equipaggi a norma dell'articolo 88 della legge sulla leva marittima.

Assestamento della lanterna da campo sullo zaino

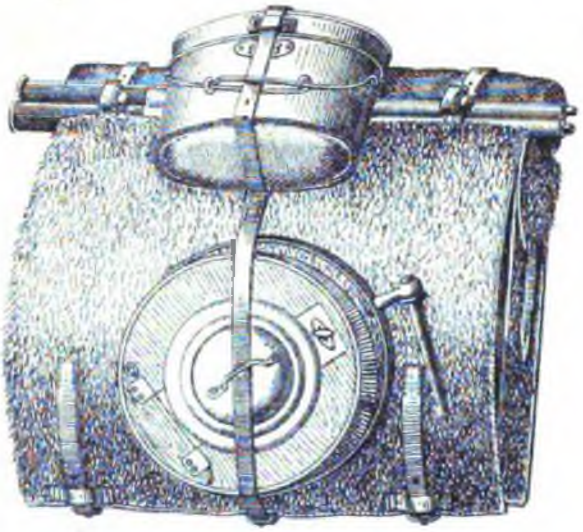

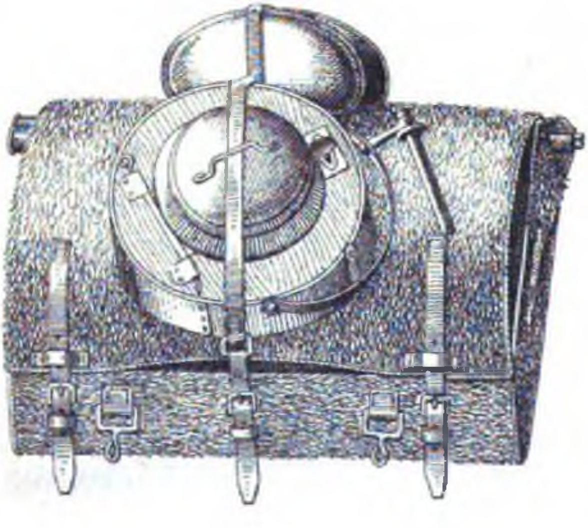

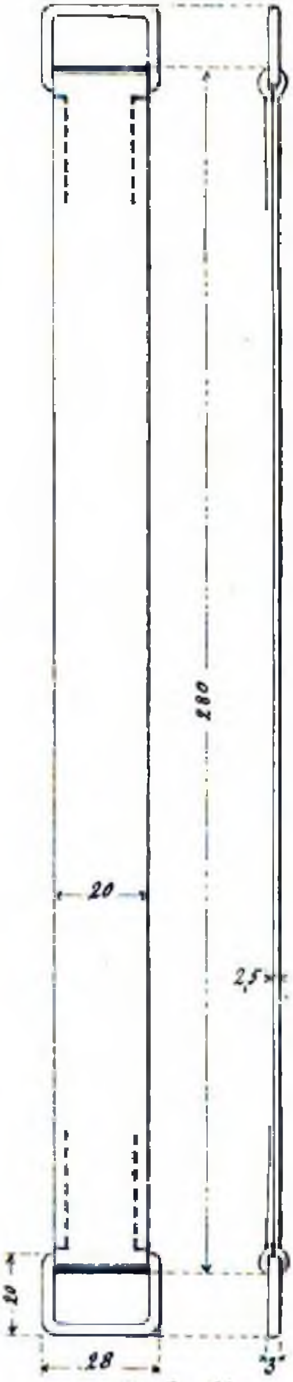
280
20
2,5 mm
20
28
3
Scala 1/2

Art. 3.

Il governo del Re è autorizzato a comprendere e coordinare le disposizioni della presente legge nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito che sarà pubblicato in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1888, N. 5249 (serie 3ª).

Disposizione transitoria.

Art. 4.

In conseguenza del disposto all'articolo 1º il contingente di 1ª categoria sulla classe 1868 della leva di terra è aumentato di 1000 uomini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

B. Brin
E. Bertolè-Viale.

N. **162**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una coreggiuola reggi-lanterna da campo.** — 22 luglio.

Il Ministero ha adottato una coreggiuola reggi-lanterna da campo, da usarsi dai soldati dei reggimenti di fanteria, artiglieria da fortezza e del genio, incaricati di portare la lanterna, in sostituzione della funicella sino ad ora impiegata per assicurare detto oggetto allo zaino. Tale coreggiuola è formata da una striscia di cuoio nero per i reggimenti dei bersaglieri, e di cuoio naturale per tutti gli altri; è munita alle due estremità di una campanella di filo di ferro verniciato in nero per quella di cuoio nero, e di ottone per quella di cuoio naturale, ed ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza della coreggiuola, parte in cuoio	mm.	280
Larghezza della coreggiuola	»	20
Grossezza della coreggiuola, da . . .	»	2 a 3
Larghezza interna delle campanelle, da	»	21 a 22
Altezza interna delle campanelle, da .	»	13 a 14
Grossezza del filo di ferro o di ottone delle campanelle, da	»	3 a 3,5

Il modo di usare la coreggiuola, quale appare dalla qui unita tavola di disegno, è il seguente: collocata la lanterna sullo zaino, al disotto della gavetta, manico a destra, si fa passare la coreggiuola nella camerella della lanterna e si fissa passando la coreggia reggi-gavetta nella campanella superiore, ed il riscontro centrale della mantellina dello zaino in quella inferiore.

L'opificio di arredi militari è incaricato di provvedere a tutte le amministrazioni interessate il campione di coreggiuola col presente *Atto* adottata, e le amministrazioni stesse, con la scorta del medesimo, e dei relativi capitoli speciali d'onere, ne acquisteranno la quantità che loro occorre con le norme di cui all'art. 4 della Istruzione sui contratti.

In conseguenza di quanto sopra al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà arrecata la seguente aggiunta:

Categoria 2ª, N. 227 — coreggiuole reggi-lanterna
da campo. . . . . . . N. . . L. 0,27.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **163**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Vendita delle pubblicazioni di cui era incaricato il soppresso comitato d'artiglieria e genio**. — 22 luglio.

In seguito alla testè avvenuta soppressione del comitato d'artiglieria e genio, le richieste per l'acquisto di pubblicazioni, che per il passato venivano inoltrate a detto comitato, dovranno dai corpi, comandi, uffici, ed anche dai privati essere rivolte d'ora in avanti alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma.

I pagamenti saranno fatti esclusivamente alla direzione territoriale d'artiglieria di Roma (Amministrazione) sia direttamente che con operazioni di conto corrente.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **164**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Avvertenze sulle domande di rafferma con soprassoldo**. — 24 luglio.

Fu già accennato nell'*Atto* N. 50 del 2 marzo di quest'anno come per effetto delle modificazioni introdotte nel testo unico delle leggi sul reclutamento l'obbligo di servizio sotto le armi dei sottufficiali vincolati alla ferma di anni 5 (già temporanea) decorra dal giorno in cui il servizio stesso ha avuto principio effettivamente e non più dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato appartiene è ascritto compiono il 21° anno di età.

E fu altresì avvertito in quella occasione come fossero stati in conseguenza indirettamente modificati anche i §§ 251 e 252 del regolamento 15 maggio 1884 sullo stato dei sottufficiali.

Importando ora di dare delle norme fisse circa il tempo in cui devono essere chieste le rafferme con soprassoldo, il Ministero determina quanto appresso.

1. I sottufficiali che al termine della loro ferma aspirano alla rafferma triennale con soprassoldo devono farne domanda nel penultimo mese del loro obbligo di servizio ed i comandanti di corpo si uniformeranno per tali domande il più sollecitamente possibile alle prescrizioni di cui all'art. 32 del precitato regolamento, sebbene la decorrenza della rafferma non possa aver luogo sia per l'obbligo di servizio sia per il relativo soprassoldo che dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui verrà concessa, a senso dell'art. 7 della legge 8 luglio 1883 surricordata.

Potranno in via eccezionale essere accolte domande di rafferma con soprassoldo anche nell'ultimo mese di servizio, ma per regolarità di amministrazione è opportuno che tali domande pervengano in genere al Ministero almeno trenta giorni prima della scadenza individuale delle rispettive ferme, come è stabilito dal § 277 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

2. I sottufficiali i quali al termine della rafferma triennale, o delle successive rafferme annuali con soprassoldo, sia di L. 219 sia di L. 365, aspirassero ad assumere un'altra rafferma dovranno farne domanda nella seconda metà del mese di ottobre di ogni anno restando così per queste domande modificato in tal senso il disposto del § 277 sopracitato.

Anche per queste rafferme potranno però in via eccezionale essere accettate delle domande di militari nell'ultimo mese di servizio.

3. I sottufficiali aspiranti a conseguire la nomina ad un impiego civile mentre possono inoltrare la relativa domanda nell'ultimo mese del loro 12° anno di servizio, occorre però perchè il loro diritto sia acquisito e possano essere inscritti nel ruolo dei concorrenti, che il detto limite di tempo sia da essi intieramente compiuto nella qualità di raffermati con soprassoldo, e per conseguenza coloro che terminassero una raf-

ferma annuale prima d'averlo raggiunto, fosse pur la differenza di pochi giorni, dovranno chiedere una nuova rafferma salvo poi ad esserne prosciolti il giorno in cui compiono il 12° anno di servizio, sia per andare in congedo illimitato, sia per rimanere sotto le armi col soprassoldo di L. 365 e senza vincolo di ferma in attesa dell'impiego prescelto.

4. I sottufficiali che, per qualsiasi motivo, si trovassero a non avere ancora raggiunto il 12° anno di servizio effettivo alla fine della quarta rafferma annuale con soprassoldo (ultima di quelle che possono esser loro concesse a termini di legge) ed a non poter così invocare ancora i benefici stabiliti dagli articoli 10 e 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, dovranno rimanere sotto le armi senza soprassoldo per il tempo necessario a compiere i 12 anni di servizio effettivo. Dovranno però qualche tempo prima che scada la 4ª rafferma dichiarare se al compimento di questi 12 anni intendano di continuare nel servizio con rafferma annuale col soprassoldo di L. 365, ovvero di aspirare a conseguire un impiego civile, rimanendo o non sotto le armi, nel qual caso dovranno inoltrarne la relativa domanda.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **165**. — ONORIFICENZE — **Cambio della menzione onorevole al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile.** — 25 luglio.

Nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 24 luglio 1888 venne pubblicato il seguente *Errata Corrige* alla notificazione del Ministero dell'interno riprodotta nell'*Atto* 128 del *Giornale Militare* corrente anno:

« Errata-Corrige.

« Nella notificazione pubblicata nel N. 129 (1° giugno 1888) « riguardante il cambio della menzione onorevole al valor « civile con la medaglia di bronzo, in luogo delle ultime pa« role: « con una o due fascette secondo che il titolare abbia « una o più menzioni onorevoli », *devesi leggere:* « con una « o due fascette secondo che il titolare abbia due o più men« zioni onorevoli » restando con ciò stabilito che una sola « menzione non dà diritto alla fascetta ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

NSA 31ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto

LUGLIO 19. — Relazione e Regio Decreto N. 5596 (serie 3ª), relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che trovandosi all'estero in Europa vogliano recarsi in altri Stati fuori d'Europa, *pag.* 363.
AGOSTO 1. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione di servizio ausiliario od a riposo, *pag.* 365.
» 1. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GR C Ret. a rigatura elicoidale, *pag.* 366.
» 1. — Istruzione per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 12 luglio 1888, *pag.* 366.
» 1. — Errata-corrige al fascicolo di aggiunte, varianti e correzioni al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (1° semestre 1888), *pag.* 367.
» 5. — Commissione per lo studio delle armi portatili, *pag.* 367.
» 6. — Ufficiali in congedo destinati a compagnie presidiarie, *pag.* 367.
» 6. — Limite minimo di idoneità per l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge sul tiro a segno, *pag.* 368.
» 7. — Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 369.
» 7. — Variante alle norme generali per i campi d'istruzione, *pag.* 372.
» 7. — Dimostrazione trimestrale degli aumenti o delle perdite nei cavalli e muli di truppa, *pag.* 372.
» 10. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa, *pag.* 377.

Atto N. **166**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione e R. Decreto N. 5596 (serie 3ª), relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che trovandosi all'estero in Europa vogliano recarsi in altri Stati fuori d'Europa**. — 19 luglio.

SIRE,

Dopo che alla M. V. piacque di sanzionare con la Sua Augusta firma il R. Decreto del 13 novembre ultimo, relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si recano all'estero senza regolare autorizzazione, io non mancai, secondo già mi proponeva, di limitare, con apposite disposizioni, la facoltà di emigrare ai militari in congedo ed agli inscritti di leva, determinando in quali casi di famiglia, di commercio, o di studi potesse esser loro concesso l'assenso dell'autorità militare, ed avocando al Ministero in tutti i casi, la concessione del *nulla osta* per i paesi fuori d'Europa.

Con ciò venne già ad essere moderata in più ristretti confini l'emigrazione dei cittadini vincolati all'obbligo del servizio militare; senonchè le disposizioni date resterebbero in gran parte illusorie laddove i regi consoli nei vari Stati europei, avvalendosi delle facoltà loro fatte dai regolamenti consolari, estendessero poi agli inscritti e militari di cui trattasi, il passaporto per trasferirsi fuori d'Europa e specialmente nelle Americhe, mentre le autorità militari acconsentirono al loro allontanamento dal Regno soltanto in vista della vicinanza del paese in cui chiedevano di recarsi.

Concedendosi questo secondo passaporto senza la esplicita annuenza del Ministero della guerra, le autorità consolari si presterebbero involontariamente ad un sotterfugio usato dagli interessati per sottrarsi ai vincoli imposti a coloro che emigrano direttamente dal Regno; e però ad evitare un tale inconveniente mi onoro di sottoporre all'approvazione della M. V. l'unito schema di Decreto nel quale, ad evitare il lamentato inconveniente, viene determinato che ai militari ed agli inscritti già all'estero ma in Europa o nel litorale mediterraneo, non possa essere esteso il passaporto per più lontane regioni senza l'annuenza del sottoscritto, e sempre sotto la pena già comminata dal R. Decreto suddetto della decadenza da quei benefici e da quelle facilitazioni che sono ammesse dalla legge e dal regolamento pei militari residenti all'estero.

Mi auguro che piaccia a V. M. di approvare anche questo nuovo Decreto che può a giusta ragione considerarsi come un complemento necessario di quello da V. M. sanzionato nel dì 13 novembre 1887.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. Decreto 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Visto il Capo XX del Regolamento per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. Decreto 30 dicembre 1877, N. 4252 (serie 3ª), nonchè le modificazioni apportatevi con l'Appendice approvata col R. Decreto 5 novembre 1885, N. 3535 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 13 novembre 1887, N. 5047 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini già inscritti nelle liste di leva per ragione di età, e quelli che arruolati nella 1ª o 2ª categoria appartengano all'esercito permanente o alla milizia mobile, i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati d'Europa o del litorale mediterraneo col regolare *nulla osta* dell'autorità militare, non potranno ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori d'Europa.

Essi però esponendo e documentando le ragioni che li inducono a recarsi in altri Stati potranno chiederne l'autorizzazione del Ministro della guerra per mezzo dei regi consoli della giurisdizione in cui risiedono.

Art. 2.

I cittadini ed i militari suddetti che si recassero fuori di Europa senza averne ottenuta la speciale autorizzazione del Ministro della guerra, saranno esclusi dai beneficii e delle facilitazioni enumerate nell'art. 2 del R. Decreto 13 novembre 1887, non ostante che siano muniti di regolare passaporto per gli Stati d'Europa o del litorale mediterraneo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Crispi.

N. 167. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione di servizio ausiliario od a riposo.** — 1° agosto.

Di concerto col Ministero del tesoro fu stabilito di estendere anche ai maggiori generali nella riserva, nominati tali nella circostanza del loro collocamento a riposo, ma provvisti della pensione di giubilazione dovuta al grado di colonnello, le facilitazioni di cui all'*Atto* N. 184 del 24 giugno u. s. per il pagamento delle pensioni, dei soprassoldi sulle medaglie al valor militare e degli altri assegni spettanti agli ufficiali generali. E parimente, d'accordo col prefato Dicastero del tesoro, agli ufficiali generali residenti in Pisa, compresi pur quelli provvisti di pensione dovuta al grado di colonnello, vennero estese le facilitazioni di cui sopra, restando affidate all'amministrazione del 7° reggimento d'artiglieria, di stanza in quella città, le attribuzioni che l'*Atto* precitato ha delegato alle amministrazioni dei distretti negli altri capiluoghi di provincia.

In tale senso il Ministero del tesoro ha disposto colla Circolare 24 luglio u. s., N. 45174/9808.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **168**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (a rigatura elicoidale).** — 1° agosto.

È stato stampato un fascicoletto contenente le Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (a rigatura elicoidale).

I comandi, corpi, uffici e direzioni si provvederanno del numero di copie di dette Tavole loro occorrenti, in base alle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 86 inserto a pag. 227 di questo giornale (anno corrente), inviando le relative richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 75.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **169** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Istruzione per l'applicazione degli articoli 1° e 2° del R. Decreto 12 luglio 1888.** — 1° agosto.

In relazione al R. Decreto del 12 scorso luglio, relativo ai consigli di disciplina ed alla cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, questo Ministero determina quanto in appresso:

1° Al 1° gennaio di ciascun anno, il comandante di divisione riceverà dal comandante superiore dei distretti e dal comandante di distretto gli elenchi dei sottoindicati ufficiali residenti nel capoluogo della divisione:

a) di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile;

b) effettivi alla milizia mobile;

c) di milizia territoriale;

d) di riserva;

2° Negli elenchi suddetti gli ufficiali saranno designati nominativamente, distinti per arma, con indicazione del grado e dell'anzianità;

3° I comandanti di divisione, analogamente al disposto dal R. Decreto 7 luglio 1852 (*Atto* N. 219 della *Raccolta* del *Giornale Militare*), si serviranno di essi elenchi per destinare l'ufficiale in congedo che, a senso dell'articolo 1° del succitato R. Decreto 12 prossimo passato luglio, deve far parte del consiglio di disciplina;

4° I comandanti di corpo d'armata, prima di compilare il rapporto a riguardo dell'ufficiale in congedo illimitato, che venisse a trovarsi in posizione sociale incompatibile col proprio grado (di cui all'articolo 2 dell'oradetto R. Decreto), sentiranno il parere di una apposita Commissione convocata dagli stessi comandanti di corpo d'armata e composta di un comandante di divisione e di due maggiori generali o colonnelli brigadieri. Detto parere dovrà andare unito al rapporto che i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 170. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al fascicolo di aggiunte, varianti e correzioni al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (1° semestre 1888).** — 1° agosto.

Pagina	Colonna	Linea	CORREZIONI
31	6ª	15	*Invece di:* L. 0,026, *pongasi:* L. 0,26
102	6ª	13	*Id.* *id.*
61	1ª	1	*Invece di:* 667, *pongasi:* 614
»	1ª	2	*Id.* 614, *id.* 667

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 171. — ARMI E MUNIZIONI. — **Commissione per lo studio delle armi portatili.** — 5 agosto.

Presso la scuola centrale di tiro di fanteria è istituita una *commissione per lo studio delle armi portatili*.

Essa è incaricata di studiare tutte quelle quistioni relative alle armi portatili che il Ministero crederà di sottoporre al suo esame, e può, inoltre, fare di sua iniziativa tutte quelle proposte riflettenti l'armamento che ravvisasse utili.

Fanno parte di detta commissione: in qualità di presidente, il comandante dell'accennata scuola; in qualità di membri, il comandante in 2° della scuola stessa, i direttori della fabbrica d'armi di Brescia e del laboratorio pirotecnico di Bologna e due colonnelli di fanteria nominati dal Ministero; in qualità di membri eventuali, i comandanti della legione carabinieri reali di Bologna e del reggimento di cavalleria stanziato in Parma; in qualità di segretario, un ufficiale inferiore da destinarsi dal Ministero. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 172. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Ufficiali in congedo destinati a compagnie presidiarie.** — 6 agosto.

All'ultima parte del primo capoverso del N. 4 dell'*Atto* N. 8 del 1887 è sostituita la seguente:

« se infine verranno assegnati a stati maggiori di battaglione « presidiario od a compagnie presidiarie continueranno a ve« stire la divisa dell'arma o del corpo da cui provengono, « tranne che sul copricapo metteranno il fregio ed il numero « del distretto, presso il quale questi reparti si costituiscono ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 173. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Limite minimo di idoneità per l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge sul tiro a segno.** — 6 agosto.

Constando che presso talune società di tiro le esercitazioni pratiche, prescritte dal Compendio in data 17 maggio 1885, non sono dirette ed eseguite in guisa che il risultato corrisponda allo scopo per il quale venne istituito il tiro a segno nazionale, che è quello di preparare la gioventù al servizio militare e di mantenere ben addestrati nel tiro i militari in congedo illimitato, questo Ministero, in applicazione del disposto dall'art. 24 del Regolamento sul tiro a segno nazionale, è venuto nella determinazione di stabilire un limite minimo d'idoneità, senza del quale i soci non potranno, a cominciare dal prossimo anno 1889, invocare i vantaggi, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1882.

Questo Ministero pertanto determina che al Compendio suddetto siano portate le sottoindicate modificazioni ed aggiunte:

Agli attuali 7 ed 8 capoversi della premessa inserta a pagina 3, sono sostituiti i seguenti:

« Per ottenere la totale o parziale esenzione, i sumentovati « militari dovranno provare di aver frequentato il tiro a segno « nazionale per due periodi consecutivi d'istruzione e di avere, « in ciascun periodo annuale, compito il tiro ed ottenuta la « idoneità secondo il prescritto dal Compendio, presentando « a tal uopo al proprio distretto di leva, od a quello nel cui « territorio hanno residenza, il rispettivo libretto del tiro mo« dello N. 1 ».

« Per le istruzioni militari da impartirsi ai soci apparte« nenti alla 2ª e 3ª categoria, gl'istruttori saranno preferibil« mente scelti fra gli ufficiali, sottufficiali e caporali in con« gedo illimitato ascritti alle società del tiro a segno nazio« nale. Non pertanto l'incarico d'istruttori potrà essere dato « a militari dell'esercito permanente appartenenti a corpi o « reparti stanziati nel comune stesso dov'è la società di tiro, « sempre quando ragioni di servizio lo permettano e previ gli « accordi da prendersi al riguardo tra gli uffici di presidenza

« della società ed il comandante del presidio. Il direttore del « tiro al quale è affidata la direzione di dette istruzioni porrà « nella prima pagina del libretto modello N. 1 di ciascun socio, « ascritto alla 2ª e 3ª categoria, l'annotazione se questi abbia « o non compito il corso delle suricordate istruzioni militari. « Consimile annotazione dovrà essere fatta per i detti militari « anche sul registro del tiro modello N. 3. A fine di accertare « poi che i militari di 2ª e 3ª categoria conoscano sufficien- « temente tutte le istruzioni suddette, i comandanti di corpo « d'armata provvederanno periodicamente e tutte le volte che « lo crederanno necessario affinchè da ufficiali di grado su- « periore a quello del direttore del tiro sia verificato in qual « modo vengano impartite le istruzioni stesse e quale profitto « ne ritraggano i militari in congedo. Gli ufficiali suddetti do- « vranno poscia riferirne al comandante di corpo d'armata, il « quale, qualora le istruzioni non procedessero regolarmente, « ne informerà il Ministero della guerra ».

Dopo il N. 338 è aggiunto il seguente:

« 338^{bis}. Per ottenere i vantaggi, di cui agli articoli 8 e 9 « della legge sul tiro a segno nazionale, i tiratori dovranno, « nelle 10 lezioni del tiro ordinario, avere colpito il bersaglio « almeno 15 volte; tenendo presente la prescrizione del pre- « cedente N. 335 circa il numero delle lezioni che si possono « eseguire in ciascuna giornata ».

Nella circostanza, questo Ministero ravvisa opportuno significare che per ottenere le parziali o totali esenzioni dalle future chiamate alle armi per istruzione, i militari di 2ª e 3ª categoria dovranno provare di avere regolarmente compiuti due periodi annuali di tiro in conformità del prescritto dal N. 8 della legge sul tiro a segno nazionale.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **174**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.** — 7 agosto.

Questo Ministero ravvisa opportuno di stabilire che sullo esemplare dello specchio e specchietto caratteristico e del modello C di ogni ufficiale superiore e generale, che, a senso della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali, deve essere trasmesso al Ministero stesso, non debba esservi altra notazione di autorità superiore a quella del comandante di divisione, dovendo le notazioni dei comandanti di corpo d'armata e, all'occorrenza, quelle degli ispettori generali, essere fatte in un foglio a parte.

Detto foglio dovrà essere del formato stesso dello specchio e specchietto caratteristico e del modello C, e sarà conforme al modulo qui in appresso riportato.

Questo Ministero pertanto prescrive che siano fatte le seguenti modificazioni all'Istruzione summentovata (allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare):

Pagina 15, ai capoversi relativi alle caselle *p*) e *q*) sostituire i seguenti:

« casella *p*). — *Notazioni del comandante della divisione* « *militare*. — I comandanti di divisione fanno quelle nota« zioni che credono necessarie pronunciandosi in modo espli« cito sulla idoneità, o meno, all'avanzamento dei capitani e « degli uffficiali superiori;

« casella *q*). — *Notazioni del comandante di corpo di* « *armata*. — Relativamente agli ufficiali inferiori, i coman« danti di corpo d'armata pongono le loro notazioni solo a « quelli che credono, e più particolarmente ai capitani an« ziani.

« Quanto agli ufficiali superiori dovranno per ognuno di « essi esprimere esplicito giudizio intorno al valore, al me« rito e all'idoneità, o meno, all'avanzamento sul foglio mo« dello A$^{\text{bis}}$, da unirsi allo specchio o specchietto caratteri« stico ».

Pagina 22, ai capoversi relativi alle caselle V e VI sostituire i seguenti:

casella V. — *Notazioni del comandante della divisione* « *militare*. — I comandanti di divisione fanno quelle nota« zioni che credono opportune per meglio definire il valore « ed il merito dell'ufficiale generale o superiore ed esprimono « il loro esplicito giudizio sulla sua idoneità, o meno, all'a« vanzamento.

« *Notazioni del comandante di corpo d'armata*. — Sul mo« dello C i comandanti di corpo d'armata non appongono « notazioni di sorta, ma queste sono fatte nel foglio C$^{\text{bis}}$ (da « unirsi al modello C), nel quale esprimeranno il loro espli« cito giudizio sul valore e sul merito dell'ufficiale generale « o superiore, e sulla sua idoneità, o meno, all'avanzamento ».

Nel senso sopraricordato devono inoltre intendersi modificati i N$^{\text{ri}}$ 46, 49, 50 e 51 della Istruzione suddetta.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Modello **A** *bis* e Modello **B** *bis*

ANNO 18 . .

COMANDO DEL . . . CORPO D'ARMATA

GIUDIZIO COMPLESSIVO *sul* (1) . . . .

. . . . . . *il* . . . . *18* . .

Il comandante del corpo d'armata

---

(1) Indicare il grado, cognome e nome dell'ufficiale superiore — esprimere colla qualificazione di *ottimo, buono, mediocre* o *cattivo* il valore dell'ufficiale e pronunciarsi in modo esplicito sulla sua idoneità, o meno, all'avanzamento.

Modello **C** *bis*

ANNO 18 . .

COMANDO DEL . . . CORPO D'ARMATA

GIUDIZIO COMPLESSIVO *sul* (1) . . . .

. . . . . . *il* . . . . *18* . .

Il comandante del corpo d'armata

---

(1) Indicare il grado, cognome e nome dell'ufficiale superiore o generale — pronunciarsi in modo esplicito sull'attitudine fisica — sulle qualità intellettuali, morali e militari — e sulla idoneità, o meno, all'avanzamento.

N. **175**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante alle norme generali per i campi d'istruzione**. — 7 agosto.

All'ultimo capoverso dell'*Atto* N. 393 della *Raccolta del Giornale Militare*, circa le norme generali per i campi d'istruzione è sostituito il seguente:

« I giudizi che i comandanti di corpo d'armata crede-
« ranno di esprimere a riguardo del comandante del campo
« e dei comandanti di reggimento, non saranno apposti sui
« singoli rapporti degli ufficiali suddetti, ma bensì in un foglio
« a parte da unirsi ai rapporti stessi.

« Tutti i preaccennati rapporti saranno conservati assieme
« alle carte personali degli ufficiali interessati ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **176**. — CAVALLI. — **Dimostrazione trimestrale degli aumenti e delle perdite nei cavalli e muli di truppa**. — 7 agosto.

La dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenuti nei cavalli e muli di truppa in ciascun trimestre dovrà essere redatta secondo il qui annesso modello.

Tale dimostrazione sarà trasmessa al Ministero entro i primi 10 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N° . . . . . di Protocollo

Si spedisce al Ministero della guerra
(Direzione generale:)
ROMA.

. . . ° REGGIMENTO . . . .

DIMOSTRAZIONE *degli aumenti e delle diminuzioni avvenuti nei cavalli e muli di truppa durante il . . . . ° trimestre 188 . . .*

AVVERTENZE.

La classificazione delle razze indigene dovrà farsi esclusivamente per le regioni sotto indicate:

1ª **Piemonte** –	la quale comprende le provincie di:	Torino, Cuneo, Alessandria, Novara.
2ª **Lombardia** –	id.	Milano, Como, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Mantova e Sondrio.
3ª **Veneto** –	id.	Venezia. Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Udine, Belluno e Rovigo.
4ª **Liguria** –	id.	Genova, Porto Maurizio, Massa Carrara.
5ª **Emilia** –	id.	Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì.
6ª **Marche e Umbria**	id.	Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli-Piceno e Perugia.
7ª **Toscana** –	id.	Lucca, Pisa, Livorno, Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto.
8ª **Lazio** –	id.	Roma.
9ª **Napoletano** (Reg. Adriat.)	id.	Chieti, Teramo, Aquila, Campobasso. Foggia, Bari e Lecce.
10ª **Napoletano** (Reg. Mediter.)	id.	Caserta, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.
11ª **Sicilia** –	id.	Quelle dell'isola.
12ª **Sardegna** –	id.	Id. id.

MOTIVI DELLE VARIAZIONI	INDIGENI											
	Piemonte	Lombardia	Veneto	Liguria	Emilia	Marche ed Umbria	Toscana	Lazio	Napoletano (Reg. Adriat.)	Napoletano (Reg. Mediter.)	Sicilia	Sardegna
Era la forza all'ultimo giorno del * trimestre 188....												
Avuti di nuova rimonta (a) dalla Commissione presieduta dal												
dalla Commissione presieduta dal												
dall'Impresario												
id.												
dal deposito di allevamento di												
id. id. di												
Avuti dal reggimento												
Id. reggimento												
(b)												
Totali . .												
Morti												
Morti o dispersi sul campo												
Abbattuti ed interrati per moccio												
per farcino												
per frattura di gambe												
per malattie incurabili												
Riformati e venduti perchè non più idonei al servizio militare												
Venduti ai macelli di carne equina . . .												
Passati alle scuole di veterinaria												
Restituiti all'impresario												
Ceduti ad ufficiali come cavalli d'agevolezza (c)												
Ceduti ai vivandieri in caso di mobilitazione												
Passati al reggimento												
Id. reggimento												
Id. deposito d'allevamento di												
(d)												
Cavalli e muli diminuiti nel trimestre .												
Rimane la forza al reggimento .												
al deposito . .												
Somme . .												

ESTERI									MULI				
									Indigeni	Esteri	Puledri	TOTALE	ANNOTAZIONI
													(a) I cavalli avuti dalle commissioni di rimonta generali o reggimentali sono presi in forza il giorno successivo a quello del loro arrivo al corpo. (b) S'indicheranno i cavalli avuti per altre cause che non le suddette, come quelli che si fossero ricuperati dopo averli smarriti combattendo; i puledri nati; i cavalli restituiti o ceduti dagli ufficiali, ed in questi casi indicare il casato e nome, il grado, reggimento ed il motivo della restituzione o cessione. (c) Si noteranno soltanto quelli ceduti definitivamente e tolti conseguentemente dalla forza del corpo. (d) S'indicheranno le diminuzioni che fossero avvenute per altre cause, come cavalli asportati dai disertori, ecc.

Perdite diverse per rimonte.

MOTIVI DELLE VARIAZIONI	RIMONTE DEGLI ANNI												TOTALE	Numeri di matricola ai quali erano ascritti i quadrupedi perduti
	18	18	18	18	18	18	18	18						
Morti														
Morti o dispersi sul campo . .														
Abbattuti ed interrati per moccio														
Abbattuti ed interrati per farcino														
Abbattuti ed interrati per fratture di gambe .														
Abbattuti ed interrati per malattie incurabili .														
Riformati e venduti perchè non più idonei al servizio militare.														
Venduti ai macelli equini. . .														
Passati alle scuole di veterinaria														
Restituiti all'impresario														
Ceduti ad ufficiali come cavalli d'agevolezza														
Ceduti ai vivandieri in caso di mobilitazione														
Passati al regg.														
Id. regg.														
Id. deposito d'allevamento di														
(a)														
SOMME . . .														

Osservazioni circa le cause che hanno influito sulle perdite

A . . . . . . addì . . . . 188 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(a) Indicare altre cause di perdite se ve ne sono.

N. **177.** — CAVALLI. — **Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa.** — 10 agosto.

1. Per facilitare il mezzo di avere gli ufficiali inferiori di cavalleria, che prestano effettivo servizio nei reggimenti, sempre ben montati, il Ministero dispone che venga concesso a coloro, che ne faranno regolare domanda, l'uso in servizio di cavalli di truppa.

2. Saranno, a tale uopo, scelti nei reggimenti i cavalli occorrenti. Questi cavalli saranno tenuti in forza dagli squadroni e calcolati in aumento al numero stabilito dalla tabella graduale e numerica N. 16, Regio Decreto 3 luglio 1887.

Qualora taluni di questi cavalli fossero in seguito riconosciuti non più atti al servizio speciale che devono prestare, saranno sostituiti da altri per cura dei comandanti dei reggimenti.

I cavalli saranno tenuti nelle scuderie degli squadroni, ma custoditi dagli attendenti degli ufficiali ai quali detti cavalli furono assegnati.

3 In caso di malattia di qualcuno di questi cavalli, gli ufficiali saranno autorizzati a montare altro cavallo di truppa.

Gli ufficiali potranno montare i cavalli così concessi soltanto in servizio.

4. Ove si verificasse che qualche cavallo fosse reso inabile al servizio per provata negligenza dell'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio d'amministrazione del corpo addebiterà, sulla massa rimonta dell'ufficiale stesso, una quota del prezzo di acquisto corrispondente al valore che il cavallo aveva prima della constatata inabilità.

5. Gli oggetti di bardatura occorrenti debbono essere di proprietà degli ufficiali.

6. L'ufficiale che intende rinunziare al cavallo di servizio, dovra avvertirne tre mesi prima il comandante del reggimento.

7. L'ufficiale inferiore cui è stato concesso il cavallo di servizio, perde il diritto ad una razione di foraggio, che sarà prelevata in conto del corpo.

8. Le domande per la concessione dei cavalli dovranno pervenire al Ministero ogni anno non più tardi del 31 agosto. I comandanti dei reggimenti, nel riferire al Ministero circa tali domande, trasmetteranno uno stato numerico in cui siano distinti i capitani dagli ufficiali subalterni.

9. L'assegnazione dei cavalli agli ufficiali sarà fatta al 1° gennaio.

10. All'infuori dei cavalli così concessi, è assolutamente vietato agli ufficiali di montare cavalli di truppa.

11. Ove, durante l'anno, un ufficiale inferiore venisse a perdere uno dei propri cavalli per morte o per qualsiasi inabilità e facesse domanda di un cavallo di servizio, il comandante del reggimento dovrà riferirne al Ministero per essere autorizzato a concederlo.

Il Ministro — E. **Bertolè-Viale.**

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 32ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto

AGOSTO 5. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei tenenti commissari, *pag.* 379.

Atto N. **178**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti commissari**. — 5 agosto.

Per gli esami che, a mente dell'*Atto* N. 6 del corrente anno, devono superare i tenenti commissari per essere inscritti sul quadro d'avanzamento, si osserveranno d'ora in avanti le seguenti norme di massima.

Disposizioni generali.

1. Gli esami saranno dati ogni anno in Firenze innanzi ad una commissione la quale sarà nominata dal Ministero, e sarà composta e ripartita in sotto commissioni, com'è indicato al N. 7.

2. I tenenti commissari da chiamarsi agli esami saranno fra quelli che si trovano compresi nel primo quinto del ruolo d'anzianità computato sulla tabella organica.

3. Gli ammessi agli esami vi saranno chiamati mediante inserzione nel *Bollettino Ufficiale*, nel quale verrà inoltre indicato il giorno in cui i medesimi dovranno presentarsi.

Essi non potranno condurre seco i rispettivi attendenti.

Materie e programmi d'esami.

4. Gli esami saranno orali ed in iscritto.

5. L'esame scritto consisterà nello svolgimento, senza aiuto di libri od appunti, di un tema dato dal Ministero e riflettente una o più materie contenute nei programmi per gli esami orali stati adottati ed annessi al presente *Atto*.

6. Gli esami orali volgeranno sulle varie materie contenute nei programmi, ordinate in gruppi, come appare dal seguente specchio; nel quale sono inoltre indicati i numeri delle tesi da estrarsi per ciascun programma dai singoli candidati, la durata dei vari esami e i coefficienti d'importanza assegnati a ciascun gruppo.

Programma	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi per ciascun programma	Durata di esame per ciascuna materia	Gruppo	Coefficiente di importanza
—	Lavoro in iscritto	»	6 ore	1°	35
I	Missione e servizio del commissariato militare	1	10 minuti	2°	30
VI	Amministrazione militare . .	4	20 id.		
VIII	Amministrazione e contabilità dei corpi	3	15 id		
V	Organica e legislazione militari	2	15 minuti	3°	15
II	Nozioni di arte militare . . .	2	10 id.		
III	Nozioni di topografia militare	2	10 id.		
VII	Tecnologia amministrativo-militare	2	10 minuti	4°	20
IV	Costituzione politica ed amministrazione generale dello Stato	3	15 id.		
IX	Elementi di statistica	1	5 id.		
X	Elementi di diritto civile . . .	2	10 id.		
	Totale dei coefficienti				100

Commissione esaminatrice, votazione e classificazione.

157. La commissione esaminatrice, presieduta da un generale, sarà composta di 3 sottocommissioni, cioè una per ciascuno dei gruppi di materie 2°, 3° e 4°.

Ogni sottocommissione si comporrà di un presidente e due membri.

Per l'esame dei lavori in iscritto (1° gruppo) lo stesso presidente della commissione costituirà, col personale di questa, una speciale sottocommissione, composta parimenti di un presidente e due membri.

8. Per ciascuna materia d'esame la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni segrete, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia, l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dallo 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

9. Si formerà il punto medio di gruppo dividendo la somma dei punti ottenuti nelle diverse materie di cui consta il gruppo per il numero delle materie stesse. Si otterrà poscia la classificazione finale moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascun gruppo pel rispettivo coefficiente, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per 100.

10. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà conseguita l'idoneità, cioè riportato un punto non inferiore a 10 in tutte le materie d'esame; ovvero anche avendo riportato un punto inferiore a 10, purchè però non inferiore a 8, in qualche materia, avrà raggiunto un punto medio non inferiore a 12 nel gruppo cui detta materia appartiene, oppure un punto di classificazione finale non inferiore a 16.

11. I candidati che avranno ottenuta l'idoneità in ogni singola materia d'esame e riportato un punto di classificazione non inferiore a 16, potranno poi dalle rispettive commissioni compilatrici degli specchi caratteristici essere proposti al Ministero per l'avanzamento a scelta.

12. Ultimati gli esami, il presidente della commissione ne trasmetterà i risultati al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) mediante apposito specchio, accompagnandoli con un rapporto sull'andamento degli esami stessi e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

13. Detto specchio dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione e contenere in apposite colonne, per ciascuno dei candidati, disposti in ordine di anzianità:

a) il risultato della votazione d'idoneità per ciascuna materia;
b) il punto ottenuto in ciascuna materia;
c) il punto medio di ciascun gruppo;
d) il punto di classificazione finale;
e) l'indicazione d'idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Trasmissione delle proposte.

14. Il Ministero indicherà volta per volta per mezzo di circolare inserita nel *Giornale Militare* il tempo nel quale gli dovranno essere trasmesse le proposte dei tenenti commissari da

chiamarsi agli esami, ed i limiti entro i quali dovranno le medesime essere contenute.

15. I capi d'ufficio che abbiano alla loro dipendenza tenenti commissari i quali si trovino compresi nei limiti stabiliti e non siano esclusi dall'avanzamento a mente del già citato *Atto* N. 6) del corrente anno, trasmetteranno gerarchicamente a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) altrettanti elenchi di proposte quanti sono i tenenti commissari che si trovano in quelle condizioni.

16. Gli elenchi dovranno essere compilati su deliberazione della commissione compilatrice degli specchi caratteristici, e ciascun elenco sarà corredato dal relativo verbale.

Per ognuno dei tenenti commissari dovrà indicarsi sul rispettivo elenco se è giudicato meritevole o non di avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

17. Per i tenenti commissari giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma.

18. Per i tenenti commissari che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico, confermato dal capo di servizio.

19. Tutti gli elenchi di proposta di cui ai numeri precedenti dovranno essere corredati del visto, ed ove occorra del parere delle autorità militari, pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Programmi particolareggiati per gli esami d'avanzamento dei tenenti commissari.

I.

Missione e servizio del commissariato militare.

1. *Origine del commissariato militare e suo ordinamento attuale.* — Cenni storici sul corpo di commissariato militare dall'origine ad oggi. — Attribuzioni svolte nelle diverse fasi. — Ordinamento odierno. — Reclutamento. — Missione del corpo. — Ufficiali commissari *controllori*.

2. *Attribuzioni nel tempo di pace.* — Nel servizio di commissariato propriamente detto. — In altri servizi. — Presso l'ufficio di revisione delle contabilità militari. — Ordinamento di detto ufficio. — Attribuzioni degli ufficiali commissari alle ispezioni amministrative. — Mandato degli ufficiali commissari *controllori*. — Come si svolge il servizio di commissariato.

3. *Ordinamento del servizio territoriale di commissariato.* — Ordinamento interno degli uffici. — Sfera d'azione di essi e posizione dei rispettivi capi. — Spese d'ufficio. — Rapporti di servizio colle autorità militari. — Rapporti colle altre autorità governative e municipali.

4. *Cenni sul servizio d'intendenza militare in Francia.* — Origine, fasi successive fino ad oggi dell'intendenza francese e sue attribuzioni nei diversi periodi. — Ordinamento attuale del corpo e funzionamento del servizio. — Suoi mezzi d'azione in pace. — Funzionamento del servizio in guerra. — Servizio del vettovagliamento in campagna.

5. *Ordinamento dell'intendenza militare austro-ungarica.* — Ordinamento amministrativo militare in genere. — Corpo d'intendenza militare e personale del controllo dei conti. — Loro reclutamento. — Ordinamento, sfera d'azione ed attribuzioni dell'intendenza in pace. — Ordinamento e funzionamento in guerra. — Mezzi d'esecuzione del servizio in pace e in guerra (*Personali e stabilimenti*).

6. *Ordinamento dell'intendenza militare germanica.* — Ordinamento amministrativo militare in genere. — Origine ed

ordinamento dell'intendenza e suo reclutamento. — Servizio, attribuzioni e posizione dell'intendenza in pace. — Mezzi di esecuzione in pace (*Amministrazione dei magazzini militari; amministrazioni di guarnigione; amministrazioni degli ospedali; deposito vestiario*). — Servizio ed attribuzioni in guerra. — Mezzi d'esecuzione in campagna (*Stabilimenti di sussistenze, treno, ospedali da campo*).

II.

Nozioni di arte militare.

1. *Generalità di arte militare.* — La guerra. — Arte militare. — Breve cenno sulla sua origine e del suo svolgimento. — Suoi rami. — Posto che vi occupa l'amministrazione militare.

2. *Strategia.* — Definizione. — Guerra offensiva, difensiva e controffensiva. — Esempi.

3. Teatro di guerra e teatro d'operazioni. — Disegno strategico o piano d'operazioni. — Punti strategici e linee strategiche. — Posizioni strategiche. — Obbiettivo strategico.

4. Base d'operazioni. — Condizioni principali che deve avere una base d'operazioni. — Varie specie di basi d'operazioni. — Linea d'operazioni. — Condizioni cui deve soddisfare una linea d'operazioni. — Sue distinzioni. — Esempi. — Fronte d'operazione.

5. Principii fondamentali della strategia.

6. Servizio d'avanscoperta.

7 *Organica.* — Definizione. — Principali elementi dell'organica. — Piede di pace e piede di guerra.

8. Del personale. — Principali operazioni che riguardano il personale. — Reclutamento. — Sistemi attualmente in vigore. — Della forza. — Suoi elementi: durata del servizio, contingente annuo e bilancio.

9 Dell'ordinamento. — Riparto del personale. — Ordinamento regionale ed ordinamento nazionale. — Della gerarchia. — Governo del personale. — Educazione, istruzione ed amministrazione militare.

10. Del materiale. — Sua distinzione in materiale stabile e materiale mobile. — Della requisizione quadrupedi. — Del terreno. — Suo studio e preparazione. — Circoscrizione militare.

11. Breve cenno sull'ordinamento dell'esercito francese.

12. Breve cenno sull'ordinamento dell'esercito austro-ungarico.

13. Breve cenno sull'ordinamento dell'esercito germanico.

14. *Logistica.* — Generalità. — Mobilitazione. — Radunata, formazione di guerra. — Schieramento strategico. — Costituzione della base d'operazione. — Servizio di tappa.

15. Marcie delle truppe e del carreggio in vicinanza ed in lontananza del nemico. — Dati logistici sul carreggio.

16. Accampamenti ed accantonamenti in guerra.

17. Trasporti ferroviarii di uomini e quadrupedi. — Impiego delle ferrovie. — Trasporti sul mare. — Mezzi di imbarco e di sbarco.

III.

Nozioni di topografia militare.

1. Forme e dimensioni della terra — superficie, piano e linea orizzontale — linea, piano e superficie verticale — superficie di riferimento.
Pianta naturale di una porzione di terreno — piano o mappa.

2. Definizioni della geodesia e della topografia. — Loro importanza sotto l'aspetto *economico-tecnico-geografico.*

3. Definizioni della planimetria e dell'altimetria. — Dei segni convenzionali.

4. Scala di proporzione — lunghezza reale, naturale, grafica. — Riduzione di qualunque scala alla forma di frazione avente l'unità al numeratore.

5. Scale grafiche — approssimazione delle scale — costruzione e uso delle scale grafiche semplici.
Classificazione delle carte rispetto alla loro scala.
Pianta topografica — piano topografico.
Carte topografiche a grande e a piccola scala.
Carte geografiche a grande e a piccola scala.

6. Vari modi per trovare la scala di proporzione di una carta.

7. Idea generale sulle operazioni geodetiche che precedono i rilievi topografici per la costruzione di una grande carta topografica — *segnali* — *basi* — *triangolazioni.*

Delle operazioni topografiche elementari per la rappresentazione topografica del terreno.

8. Altimetria — quota altimetrica — piano quotato.

Calcolare il p. °/₀ di pendenza di una strada.

Rappresentazione del rilievo del terreno colle curve orizzontali — equidistanza reale e grafica — equidistanza reale e grafica delle carte moderne e delle carte antiche. — Vantaggi delle curve orizzontali. — Curve direttrici.

Rappresentazione del rilievo del terreno colle linee di massima pendenza — profilo.

9. Lumeggiamento — del tratteggio e della tinta — luce a 45° — luce zenitale — luce mista.

Orientamento delle carte — scritture.

10. Idea generale sulla costruzione della nuova carta d'Italia 1 a 100,000. — Dei rilievi parziali 1 a 10,000 — 1 a 25,000 — 1 a 50,000.

Equidistanza adottata — lumeggiamento — dimensione dei fogli — indicazioni speciali d'ogni foglio per riconoscerne la scala di proporzione e la posizione geografica. — Numerazione dei fogli.

11. Principali carte topografiche e corografiche ufficiali del Regno d'Italia.

12. Lettura delle carte — modo per valutare le distanze e riconoscere le pendenze delle strade — principali misure itinerarie italiane ed estere.

13. Ricognizione del terreno con carta alla mano. — Osservazioni a farsi nel confronto, a seconda che la verifica è fatta con un piano o con una carta topografica.

14 Ricognizioni topografiche militari. — Rapporto di ricognizione — dati che più interessano il corpo del commissariato militare.

IV.

Costituzione politica ed amministrazione generale dello Stato.

Costituzione politica dello Stato

1. Governo monarchico rappresentativo. — Legge fondamentale della monarchia italiana. — Plebisciti. — In qual modo è costituito il potere. — Com'è diviso. — Ragioni della divisione del potere.

Il Re. — Successione al trono. — Reggenza. — Luogotenenza. — Dotazione della Corona.

2. Prerogative e diritti del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

3. Il Parlamento. — Legislature. — Sessioni. — Diritti comuni ai due rami del Parlamento. — Uffici di presidenza. — Procedura per l'esame dei progetti di legge e delle petizioni. — Discussioni. — Interpellanze. — Interrogazioni. — Votazioni.

4. Il Senato. — Nomina dei senatori. — Prerogative speciali al Senato. — Prerogative speciali ai senatori.

La Camera dei deputati. — Legge elettorale politica. — Incompatibilità parlamentari. — Elezione dei deputati. — Giunta per la verificazione delle elezioni. — Costituzione della Camera. — Diritti speciali alla Camera dei deputati. — Prerogative dei deputati.

5. Il potere esecutivo. — I ministri. — Loro mandato. — Nomina e revoca dei ministri. — Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario. — Loro responsabilità.

Potere giudiziario. — Da chi esercitato. — Inamovibilità dei giudici. — Loro indipendenza. — Come assicurata. — Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. — Tribunali straordinari.

6. Diritti dei cittadini e loro garanzie. — Eguaglianza civile. — Libertà individuale. — Inviolabilità di domicilio e di proprietà. — Libertà di coscienza. — Libertà di stampa. — Diritto di petizione. — Diritti di associazione e riunione. — Diritto di esser giudicati dai propri giudici naturali.

Amministrazione generale dello Stato.

7. Amministrazione pubblica. — Suo scopo. — Sua funzione nello Stato. — Sua distinzione. — Fonti della amministrazione. — Competenza del governo. — Accentramento e decentramento.

8. Ripartizione dell'amministrazione. — Amministrazione centrale e locale. — Magistrature amministrative. — Ministeri. — Come costituiti e ordinati. — Attribuzioni dei ministri. — Consiglio dei ministri.

9. Magistrature consultive. — Loro ufficio nell'amministrazione. — Loro modo di essere. — Consiglio di Stato. — Suo ordinamento e sue attribuzioni.

10. Avvocatura erariale. — Suo ordinamento e sue attribuzioni. — Magistrature contenziose. — Giurisdizioni diverse circa il contenzioso amministrativo.

Funzione direttiva, esecutiva e censuaria.

11. Funzione censoria nel governo costituzionale. — Corte dei conti. — Suo ufficio. — Suo ordinamento. — Sue attribuzioni. — Nomina dei presidenti, vice-presidenti e consiglieri. — Indipendenza della Corte dal potere esecutivo.

12. Amministrazione locale elettiva. — Provincie. — Consiglio provinciale. — Deputazione provinciale. — Interessi che rappresentano. — Attribuzioni esercitate dal consiglio e dalla deputazione. — Ingerenza governativa. — Camera di commercio. — Loro attribuzioni.

13. Amministrazione locale elettiva. — Comuni. — Consiglio comunale. — Giunta.—Sindaco. — Interessi che rappresentano. — Loro attribuzioni. — Ingerenza governativa e tutela della deputazione provinciale.

14. In qual modo lo Stato sopperisce alle spese pubbliche.

Sistema tributario. — Imposte. — Tasse.

Patrimonio dello Stato. — Sue distinzioni e destinazioni. — Sua amministrazione.

15. Incanti pubblici. — Licitazioni private. — Trattative private.

16. Stipulazione e approvazione dei contratti. — Collaudo di lavori e forniture. — Servizi ad economia.

Nozioni sulle leggi del bollo, registro e notariato per ciò che riguarda gli atti e contratti fatti dalla amministrazione militare.

17. Ragioneria generale e ragionerie presso le amministrazioni centrali. — Loro dipendenza e attribuzioni. — Varie specie di mandati di pagamento. — Autorità che hanno ingerenza nell'emissione, riscontro, registrazione e pagamento dei medesimi.

18. Anno finanziario — bilancio di previsione. — Legge di assestamento. — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

19. Rendiconto generale consuntivo. — Presentazione ed approvazione del bilancio, della legge di assestamento e del rendiconto generale consuntivo.

Considerazioni sul bilancio del Ministero della guerra.

V.

Organica e legislazione militari

1. Obbligo della leva. — Contingente di 1ª categoria. — Da chi determinato e come ripartito. — Operazioni di leva. — Persone incaricate delle operazioni.

2. Surrogazioni. — Arruolamenti volontari. — Ferme. — Ripartizione dell'obbligo di servizio. — Rafferme. — Reclutamento dei graduati di truppa. — Reclutamento degli ufficiali.

3. Ordinamento dell'esercito. — Armi e corpi che costituiscono l'esercito permanente. — Ispettorati. — Corpo speciale d'Africa. — Guardie di finanza. — Personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Stabilimenti. — Uffici centrali.

4. Ordinamento della milizia mobile. — Armi e corpi che la costituiscono. — Milizia speciale dell'isola di Sardegna. — Suo ordinamento e formazione. — Ordinamento della milizia territoriale.

5. Circoscrizione militare territoriale. — Servizio territoriale.

6. Formazioni di guerra. — Divisioni di fanteria e di cavalleria. — Corpi d'armata. — Armate. — Esercito. — Intendenze d'armata e intendenza generale.

7. Mobilitazione dell'esercito. — Istruzioni generali. — Ordini di mobilitazione. — Movimento degli ufficiali sotto le armi ed in congedo.

8. Operazioni di mobilitazione delle direzioni di sanità e di commissariato. — Mobilitazione dei servizi vari. — Requisizione dei quadrupedi e veicoli. — Arruolamento dei quadrupedi.

9. Leggi sullo stato degli ufficiali e sottufficiali. — Consigli e commissioni di disciplina. — Legge di avanzamento. — Legge sulle pensioni militari. — Legge sulla posizione di servizio ausiliario.

10. Nozione giuridica del reato e suoi elementi. — Reati militari. — Pene. — Tribunali territoriali e speciali. — Tribunale supremo di guerra e marina. — Tribunali militari in tempo di guerra.

11. Procedura dei tribunali in tempo di pace. — Istruzione preparatoria e formale. — Procedimento nanti la commissione d'inchiesta.

12. Istruzione anteriore al dibattimento. — Dibattimento avanti al tribunale. — Deliberazione e sentenza. — Procedura avanti il tribunale supremo di guerra e marina. — Procedura in tempo di guerra.

VI.

Amministrazione militare.

Parte I.

Generalità.

1. *Ordinamento e funzionamento, mezzi e procedimento dell'amministrazione militare.* — Definizione, regole, scopo ed utilità dell'amministrazione militare. — Mezzi d'azione, procedimento e divisione dell'amministrazione in centrale e locale. — Ministero della guerra (*Ordinamento, attribuzioni e personale. — Divisione del personale in carriere amministrativa o di concetto, di ragioneria e di ordine*). — Consigli consultivi del Ministero. — Autorità e servizi locali (*dipendenza, attribuzioni e personali. — Se e come mantenuta la divisione delle carriere*).

2. *Dell'azione amministrativa.* — Ragione di sua divisione in direzione, esecuzione e controllo. — Caratteristica delle tre parti. — Metodi di esecuzione (*gestione diretta, indiretta, mista*). — Vantaggi ed inconvenienti dei vari metodi. — Cause determinanti l'adozione di uno piuttosto che di altro metodo. — Impresari e fornitori; condizioni e durata dei contratti. — Come eseguiti i servizi nel regio esercito. — Del controllo; sue divisioni, manifestazioni e modo d'essere.

3. *Delle operazioni e degli atti amministrativi.* — A quali operazioni dà luogo l'azione amministrativa. — Caratteristica delle diverse operazioni (*Previsione dei bisogni. — Creazione dei mezzi. — Ordinamento delle spese. — Impiego dei mezzi. — Compilazione dei conti. — Sorveglianza sull'esecuzione. — Verificazione dei conti*) e di chi siano attributo. — Distinzione degli atti amministrativi in genere e specialità per quelli amministrativi militari. — Loro caratteristica, attributo e responsabilità.

Parte II.

Amministrazione in tempo di pace.

4. *Casermaggio ed alloggiamenti.* — Cose occorrenti all'alloggiamento delle truppe (*locali e materiali*). — In che consista, di chi sia pertinenza ed a chi affidato il materiale di caserma. — Imprese caserme, quante e perchè. — Capitoli d'onere sul servizio; come divisi; condizioni principali. — Alloggi governativi e relativo mobilio; a chi spettino; come amministrati. — Alloggi erariali a pagamento. — Alloggi forniti dai comuni; legislazione e disposizioni amministrative vigenti. — Baraccamenti, attendamenti. — Attribuzioni del commissariato nel servizio.

5. *Immobili militari.* — Definizione ed amministrazione degl'immobili (*Generalità. — Cosa siano i lavori di piccola manutenzione, da chi proposti e come. — Come eseguiti. — Come pagate le spese relative. — Da chi tenuti i conti. — Disposizioni pei locali forniti dai comuni. — Materiale mobile pel servizio generale degli immobili. — Consegne degl'immobili*). — Affittamento d'immobili. — Legislazione relativa alle servitù militari.

6. *Materiale mobile.* — Distinzione e ripartizione. — Amministrazione e contabilità del materiale mobile (*a chi affidato. Come dimostrati e giustificati i movimenti. — Classificazioni. — Nomenclatura. — Fondi per le spese. — Conti amministrativi e conti giudiziali*). — Ingerenza dell'ufficio di revisione delle contabilità militari. — Attribuzioni del commissariato nel servizio.

7. *Magazzini centrali ed opificio d'arredi militari.* — Origine, sviluppo ed ordinamento attuale dei magazzini centrali. — Personale, scopo e giurisdizione dei magazzini centrali. — Provviste, collaudi ed introduzioni di merci ed oggetti. — Ripartizione dei materiali e merci già custoditi nei magazzini centrali. — Origine, còmpito e personale dell'opificio di arredi militari. — Contabilità dei magazzini e dell'opificio. — Attribuzioni del commissariato nel servizio.

8. *Rimonte.* — Distinzione delle rimonte. — Mezzi per effettuare la rimonta ordinaria. — Depositi d'allevamento puledri; loro scopo ed ordinamento. — Depositi di cavalli stalloni; loro scopo, ordinamento e dipendenza. — Cavalli per gli ufficiali. — Abbattimento, riforma e vendita di cavalli di truppa.

9. *Servizio sanitario.* — Considerazioni generali sul ser-

vizio. — Mezzi per eseguirlo (*stabilimenti, personale ,materiale*). — Ammissione negli ospedali militari. — Regime dietetico. — Retta d'ospedale. — Incombenze accessorie degli spedali militari. — Amministrazione degli spedali e controllo amministrativo. — Come funziona il servizio veterinario.

10. *Trasporti militari.* — Classificazione dei trasporti. — Trasporti ad impresa: contratti in vigore e relativi capitoli di oneri. — Trasporti nell'interno delle piazze: convenzioni a stipularsi; servizi pei quali possono occorrere. — Trasporti al seguito; come provvisti e pagati. — Trasporti in ferrovia; convenzioni e regolamenti in vigore. — Trasporti sui laghi; convenzioni in vigore. — Trasporti sul mare; convenzione vigente. — Convenzione speciale pei trasporti nell'arcipelago Partenopeo. — Attribuzioni del commissariato nel servizio.

11. *Sussistenze militari.* — (*Servizi del pane e della macinazione*). — Servizio del pane ad economia. — Mezzi di esecuzione. — (*1° Personale superiore ed inferiore; amministrazione e dipendenza delle compagnie di sussistenza. — 2° Locali, requisiti necessari in essi. — 3° Attrezzi, strumenti, materiali: loro acquisto, riparazioni e vendite. — 4° Combustibili, generi, derrate; da chi e come provvisti*). Funzionamento del servizio (*distribuzione, spedizioni, contestazioni, fondi, proventi di panificazione, loro esito*). — Contabilità in natura, denaro e materiale. — Imprese pane, loro riparto e funzionamento. — Capitoli d'onere. — Macinazione ad economia. — Macinazione ad impresa e relativi capitoli di onere. — Attribuzioni del commissariato militare nel servizio.

12. *Sussistenze militari.* — (*Servizi dei viveri, foraggi, viveri di riserva e dazi*). Come eseguiti i servizi viveri e foraggi. — Capitoli d'oneri delle rispettive imprese. — Contabilità delle imprese. — Personale, materiale e contabilità pei servizi viveri e foraggi quando condotti ad economia. — Dotazioni viveri di riserva, sorveglianza sulle dotazioni e relative situazioni. — Quando e dove preparato il biscotto; quando e come consumato. — Preparazione della carne in conserva; relativi capitoli d'onere. — Avena di riserva. — Facilitazioni all'amministrazione pei dazi; contabilità per generi *a dazio sospeso*. — Attribuzioni del commissariato in detti servizi.

13. *Servizio di commissariato presso le regie truppe in Africa.* — Rapporti del commissariato col comando superiore e col deposito centrale per le regie truppe instituito in Napoli. — Attribuzioni del commissariato nella amministrazione delle truppe. — Magazzini di vettovagliamento, di equipaggiamento e magazzini *Bazar*. — Loro compito. — Come riforniti. — Gestione e resa dei conti dei magazzini stessi.

Parte III.

Amministrazione militare in campagna.

14. *Ordinamento dei servizi amministrativi e mezzi di esecuzione.* — Intendenza generale ed intendenze d'armata. — Composizione ed attribuzioni. — Direzione generale dei trasporti. — Stati maggiori delle intendenze. — Stabilimenti di 1ª e 2ª linea; depositi centrali, intermedi, avanzati e depositi di riserva. (Libri I e II parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

15. *Servizio sanitario e veterinario.* — Ordinamento del servizio sanitario e suo funzionamento. — Convenzione di Ginevra. — Funzionamento e stabilimenti del servizio di veterinaria. (Libri III e IX, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

16. *Servizio di commissariato.* — (*in generale.*) — Ordinamento del servizio. — Dipendenza, personale, ordinamento interno delle direzioni. — Attribuzioni ed autorità dei direttori. — Stabilimenti. — Relazioni fra i reparti e coi comandi ed intendenze. — Diario e memoriale degli ufficiali commissari. — Atti del commissariato. — (Libro IV, Titolo I, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

17. *Servizio di commissariato.* — (*Ordinamento e funzionamento del servizio di vettovagliamento*). — Sistema e modo di vettovagliamento. — Composizione della razione. — Formazione, denominazione, dotazione, istituzione, traslocazione, chiusura, posto e custodia degli stabilimenti. — Servizi accessori della legna e della paglia. — Vettovagliamento nei trasporti in ferrovia; nella zona di radunata; servizio normale di vettovagliamento; nelle diverse fasi delle operazioni; sulle linee di tappa e nelle fortezze. — Scaglionamento del vettovagliamento in 1ª e 2ª linea. (Libro IV, Titolo II, Capi I in VI del *Regolamento di servizio in guerra.* — Parte II).

18. *Servizio di commissariato* (*contabilità del servizio di vettovagliamento*). — Regole generali. — Registri per la gestione. — Contabilità in natura. — Servizi interni. — Trasporti. — Contabilità in denaro. — Situazione degli stabilimenti. — Verificazione e contabilità. — Materiale speciale delle sezioni sussistenze e panattieri. (Libro IV, Titolo II, capi VII in XV, Parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

19. *Servizio di commissariato* (*servizio di cassa*). — Personale e materiale. — Somministrazione di fondi. — Emissione, firma, documentazione e registrazione dei mandati. — Mandati pagabili da casse non militari. — Proventi casuali. — Spese degli uffici postali. — Contabilità dei cassieri. — (Libro IV, titolo III, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

20. *Servizio di commissariato* (*vestiario ed equipaggiamento*). — Stabilimenti. — Loro funzionamento. — Conti in denaro e materie. — Come dimostrati. — (Libro IV, titolo IV, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

21. *Servizio di commissariato* (*treno borghese*). — Reclutamento, da chi fatto. — Requisiti degli uomini, carri e cavalli. — Norme di servizio. — Mercedi e somministranze. — Risarcimenti, multe, addebiti e gratificazioni. — Contabilità. — Treno borghese noleggiato. — Treno borghese requisito — (Libro IV, titolo V, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

22. *Servizio dei trasporti* — Generalità. — Costituzione della direzione generale dei trasporti. — Commissioni di linea. — Comandi di stazione. — Trasporti sulle linee di tappa. — Compagnie d'esercizio. — Direzioni dei trasporti d'armata. — Comandi di stazione sulle ferrovie della zona di tappa. — (Libro VII, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

23. *Servizio di tappa.* — Scopo ed azione del servizio. — Organamento delle linee. — Comandi di tappa. — Funzionamento del servizio. — Doveri dei comandanti di tappa. — Funzionamento dei comandi. — Servizi amministrativi di tappa. — (Libro VIII, parte II del *Regolamento di servizio in guerra*).

24. *Requisizioni, contribuzioni, prede belliche.* — Generalità. — Requisizioni regolari di viveri, foraggi, combustibile e paglia. — Requisizione forzata. — Requisizioni di vettovaglie per truppe alloggiate presso gli abitanti. — Requisizioni di altre cose che non riflettono il vettovagliamento. — Contribuzioni. — In che consista la preda bellica e come ne possa essere ripartito il valore. — (Libro XIV e XV, parte I del *Regolamento di servizio in guerra*).

25. *Stato civile.* — Registri, da chi tenuti. — Decessi avvenuti sul campo. — Decessi non avvenuti sul campo. — Elenchi degli atti di morte. — Trascrizione degli atti di morte. — Atti di nascita. — Testamenti. — Atti di procura. — (Appendice II alla parte I del *Regolamento di servizio in guerra*).

VII.

Tecnologia amministrativo-militare.

1. Dell'alimentazione. — Principî immediati alimentari. — Distinzione delle materie alimentari.

2. Alimenti inorganici. — Alimenti organici animali. — Carni. — Loro composizione. — Cause che ne modificano la bontà.

3. Acquisto e pesatura dei buoi. — Macellazione. — Rendita dei bovini in carne fresca. — Ossa. — Giunta. — Cottura. — Conservazione delle carni.

4. Metodo Appert. — Fabbricazione delle scatolette di carne in conserva. — Lardo. Formaggio.

5. Alimenti organici vegetali. — Cereali. — Il frumento. — Semi eterogenei frammischiati al frumento.

6. Avarie del frumento. — Malattie. — Insetti. — Granai.

7. Macinazione del frumento. — Abburattamento. — Conservazione della farina. — Panificazione. — Impastatrici meccaniche. — Forni.

8. Caratteri del pane da munizione. — Alterazioni. — Pane biscottato. — Fabbricazione e conservazione della galletta. — Combustibili pei forni. — Proventi della panificazione.

9. — Paste da minestra. — Caratteri. — Alterazioni. — Il riso. — La segala. — Il granoturco. — L'orzo. — I legumi. — Le patate. — Gli erbaggi.

10. Il caffè. — Qualità di caffè. — Falsificazioni. — Lo zucchero. — Il vino. — Composizione dei vini. — Qualità dei vini. — Adulterazioni. — Conservazione.

11. La razione di foraggio. — Il fieno. — Composizione. — Varie specie. — Caratteri. — L'avena. — Caratteri. — Foraggi di surrogazione.

12. Sostanze alimentari in conserva utilizzabili per il soldato. — Carni in conserva. — Vari sistemi di preparazione. — Carne compressa. — *Pemarican.* — Polveri di carne. — Processo *Sprugt.* — Biscotto di carne (*meat-biscuit*). — Legumi in conserva. — Legumi compressi. — Metodo *Masson-Gaunal-Chollet.* — Juliennes. — Sistema Appert applicato alla conservazione dei legumi. — Erbswurst. — Galletta-foraggio.

13. Valutazione e classificazione degli oggetti di casermaggio.

14. Fibbre tessili adoperate nella confezione dei tessuti militari. — Del cotone. — Suoi caratteri e lavorazione. — Tele fabbricate col cotone. — Armatura. — Caratteri di un

tessuto di cotone ben lavorato. — Del lino. — Sua struttura e lavorazione. — Caratteri di un tessuto di lino ben lavorato. — Della canapa. — Della iuta.

15. Della lana. — Sua struttura e lavorazione. — Lane meccaniche. — Fabbricazione dei tessuti di lana. — Caratteri di un tessuto di lana ben lavorato. — Denominazione dei tessuti di lana per uso militare e loro impiego. — Del velluto.

VIII.

Amministrazione e contabilità dei corpi.

1. *Nozioni generali.* — Dell'amministrazione e della contabilità dei corpi. — Dell'ufficio di revisione. — Dei consigli di amministrazione.

2. *Contabilità tra corpi e Stato.* — Della forza. — Degli assegni in danaro e delle somministrazioni in natura. — Della somministrazione dei fondi. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

3. *Contabilità tra corpi e Stato.* — Delle disposizioni generali che regolano il rendimento dei conti degli assegni. — Dei rendiconti normali e dei rendiconti eventuali. — Ingerenze dell'ufficio di revisione.

4. *Contabilità tra corpi e Stato.* — Del rendiconto generale degli assegni ordinari. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

5. *Contabilità tra corpi e Stato.* — Del rendiconto delle indennità di viaggio. — Del rendiconto degli assegni pel vestiario. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

6. *Contabilità tra corpi e Stato.* — Del rendiconto degli assegni per gl'inscritti di leva presso i distretti. — Dei rendiconti degli assegni pei richiamati alle armi per istruzione.— Dei rendiconti speciali. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

7. *Contabilità tra corpi e Stato.* — Della amministrazione e della contabilità del materiale. — Disposizioni speciali sui viveri di riserva. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

8. *Contabilità interna.* — Del procedimento generale dell'amministrazione interna. — Della contabilità di compagnia. — Ingerenze dell'ufficio di revisione.

9. *Contabilità interna.* — Delle casse e delle operazioni di cassa. — Dei depositi dei fornitori e dei titoli di credito di militari. — Dei conti correnti. — Degli assegni degli ufficiali, della truppa, degli aggregati. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

10. *Contabilità interna.* — Del servizio viveri. — Dei servizi interni. — Del servizio cavalli e foraggi. — Delle contabilità pane, viveri e foraggi. — Còmpito delle direzioni di commissariato e dell'ufficio di revisione.

11. *Contabilità interna.* — Del servizio interno del magazzino. — Della contabilità interna del magazzino. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

12. *Contabilità interna.* — Del servizio del casermaggio. — Della contabilità del casermaggio. — Còmpito delle direzioni di commissariato e dell'ufficio di revisione.

13. *Contabilità interna.* — Dei movimenti di truppa e delle somministrazioni in marcia. — Dei trasporti in ferrovia, sui laghi e sul mare. — Dei trasporti di materiali a mezzo d'impresa; contabilità relativa. — Còmpito del commissariato e dell'ufficio di revisione.

14. *Contabilità interna.* — Degl'inscritti di leva presso i distretti. — Dei congedamenti. — Dei vaglia e dei libretti di risparmio postali. — Dell'amministrazione delle classi chiamate per istruzione. — Còmpito dell'uffico di revisione.

15. *Contabilità interna.* — Dell'ordinamento dei conti interni. — Del bilancio della gestione — Della situazione finanziaria del corpo. — Còmpito dell'ufficio di revisione.

16. *Contabilità interna.* — Del procedimento generale di revisione dei conti interni. — Delle verificazioni di cassa e di magazzino. — Delle ispezioni amministrative.

17. *Regolamento di amministrazione e contabilità*, Parte III. — Disposizioni speciali per taluni corpi e servizi.

18. *Legge e regolamento* sugli stipendi e sugli assegni fissi per il regio esercito.

19. *Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa.* — Norme speciali di servizio. — Norme speciali d'amministrazione (Capo I, II, e VI). — Cassa militare presso le truppe in Africa.

IX.

Elementi di statistica.

1. Definizione della statistica. — Statistica tecnica, scientifica e comparata. — Concepimento e metodo statistico. — Indagini statistiche.

2. Delle informazioni statistiche. — Uso delle medie. — Esposizione statistica. — Conclusioni statistiche.

3. Statistica geografica, idrografica e demografica. — Statistica comunale.

4. Statistica economica. — Commercio generale e commercio speciale. — Statistica dei trasporti. — Statistica delle finanze.

5. Statistica intellettuale e morale. — Statistica politica. — Statistica militare.

X.

Elementi di diritto civile.

1. Fondamento e fonti del diritto. — Effetti della legge e loro durata. — Della consuetudine. — Interpretazione delle leggi. — Quand' è che hanno effetto retroattivo. — Atti giuridici e loro forme diverse.

2. Persone naturali e giuridiche. — Parentela ed affinità. — Distinzione dei diritti civili. — Cittadinanza. — Residenza e domicilio. — Assenza.

3. Distinzione delle cose rispetto alla loro natura ed alla persona del loro proprietario. — Distinzione dei diritti che hanno per oggetto le cose. — Brevetti d'invenzione e diritti d'autore.

4. Della proprietà e suo fondamento. — Accessione. — Unione. — Espropriazione e confisca. — Servitù civili e servitù personali. — Servitù prediali. — Servitù legali. - Come si estinguono le servitù civili. — Direttori ed utilisti.

5 Del possesso e suoi effetti. — Azioni possessorie e loro ragione. — Denunzia di nuova spesa o di danno temuto. — Delle obbligazioni in generale. — Obbligazioni solidarie, condizionali e sottintese. — Obbligazioni a clausola personale. — Effetti delle obbligazioni. — Risarcimento di danni.

6. Acquisti originari e derivativi. — Della occupazione. — Invenzione. — Della successione in generale. — Idonei a succedere. — Del testamento. — Eredi e legatari. — Chi può far testamento e come debba essere fatto. — Porzione disponibile e riservata. — Successione legittima. — Dei coeredi. — Accettazione di eredità. — Collazione. — Pagamento di debiti ereditari.

7. Dei contratti in genere. — Elementi dei contratti. — Persone incapaci a contrattare. — Del consenso, sue forme. — Vizi che si oppongono al consenso. — Oggetto ed effetto dei contratti. — Influenza della causa nel contratto. — Tradizione della cosa contrattata.

8. Norme della vendita. — Riscatto e retratto. — Lesione enorme. — Obblighi del venditore — Tempo, luogo e spese della tradizione. — Obblighi del compratore.

9. Del contratto di locazione. — Obblighi del locatore e del conduttore. — Come finisce il contratto di locazione. — Suo scioglimento innanzi tempo. — Obblighi dell'affittuario cessante. — Locazione di opere e di servizi. — Responsabilità degli imprenditori.

10. Del contratto di noleggio per le navi. — Elementi che lo costituiscono. — Casi di blocco. — Polizze di carico. — Norme regolatrici dei noli marittimi. — Noleggio di navi per trasporto di passeggieri compresa la truppa. — Viaggi impediti per parte di potenza estera.

11. Borse di commercio. — Operazioni di borsa. — Agenti di cambio e sensali. — Cambiali. — Operazioni di cambio. — Consoli e loro ingerenza nei rapporti commerciali internazionali.

12. Del contratto di società. — Società di fronte ai terzi. — Obblighi personali dei soci. — Mandato e mandante. — Del mutuo e suoi effetti. — Deposito, sequestro e pignoramento.

13. Quasi contratti. — Delitti e quasi delitti. — Fidejussione. — Pegno, antieresi, ipoteca, privilegio, e diritto di ritenzione.

14. Della cessione e delegazione. — Transazione. — Modi di estinguere i diritti e le obbligazioni. — Della compensazione. — Prescrizione e decadenza.

15. Atti di notorietà. — Delle presunzioni. — Confessione civile. — Mezzi di prova. — Atti pubblici e privati. — Testimoni idonei. — Perizie. — Del giuramento e varie sue forme.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 33ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 agosto

GIUGNO 12. — Convenzione colla società anonima di navigazione italiana *La Veloce* per il trasporto sul mare da Genova agli scali dell'America meridionale e viceversa di personale e materiali per conto delle amministrazioni della guerra e della regia marina, *pag.* 401.
LUGLIO 12. — R. Decreto N. 5564 (serie 3ª) che stabilisce il ruolo organico degli uscieri presso il tribunale supremo di guerra e marina, *pag.* 409.
AGOSTO 10. — Istruzione sulle salmerie per gli alpini, *pag.* 410.
» 12. — Adozione della pistola a rotazione Mod. 1874, corta, *pag.* 411.
» 12. — Trasporti in ferrovia delle famiglie d'impiegati, *pag.* 411.
» 14. — Modificazioni all'*Atto* N. 141 del 1º luglio 1887, *pag.* 411.
» 14. — Concorso degli ufficiali medici nell'accertamento delle malattie celtiche, *pag.* 412.

Atto N. **179**. — TRASPORTI MILITARI. — **Convenzione colla Società anonima di navigazione italiana *La Veloce* per il trasporto sul mare da Genova agli scali dell'America meridionale e viceversa di personale e materiali per conto delle Amministrazioni della guerra e della R. marina.** — 12 giugno.

Si premette:

Che volendo regolare con una convenzione i prezzi per il trasporto da Genova agli scali d'America meridionale e viceversa del personale e dei materiali spediti per conto delle amministrazioni della guerra e della marina furono all'uopo iniziate trattative colla Società anonima di navigazione italiana *La Veloce*.

Che la detta Società, oltre all'accogliere volentieri il progetto delle amministrazioni militari per quanto si riferisce ai trasporti sopra i suoi piroscafi adibiti alla linea tra Genova ed i porti del Plata, dichiarò, che per una convenzione esistente tra essa e la compagnia inglese *Pacific Steam Navigation Company* era in grado di trattare anche per il trasporto di persone e di materiali, oltre il porto di Montevideo, ai porti dell'Oceano Pacifico fino al Callao.

Che in seguito alle trattative avvenute in via di corrispondenza si stabilisce e si stipula quanto appresso.

Art. 1.

La Società anonima di navigazione italiana a vapore *La Veloce* si obbliga:

1° di trasportare da Genova a qualunque dei vari porti e scali dell'America meridionale toccati dai suoi piroscafi, e viceversa, i militari di ogni grado e gli impiegati che viaggiano per conto delle amministrazioni della guerra e della marina ed eventualmente anche le loro famiglie.

2° di trasportare ai porti medesimi, e viceversa, i materiali di qualunque natura spediti per conto delle due amministrazioni.

Art. 2.

I prezzi per i trasporti delle persone saranno quelli stabiliti dalle tariffe normali qui allegate colla riduzione del 30 % qualunque sia la classe.

La stessa riduzione del 30 % sarà fatta alla somma da pagarsi secondo la tariffa per il bagaglio eccedente la quantità assegnata per ciascun posto.

Per i trasporti di materiali sarà accordata una riduzione del 40 % sul nolo stabilito in lire 40 la tonnellata di 1000 chilogrammi.

Quando però si tratti di materiali del peso inferiore a 300 chilogrammi per ogni metro cubo di spazio, il nolo per essi sarà in ragione del doppio del peso effettivo, salvo la riduzione sopra stabilita.

Art. 3.

Le amministrazioni della guerra e della marina informeranno la Società *La Veloce*, o le sue agenzie nei porti d'imbarco, delle spedizioni che dovranno eseguirsi sia di persone sia di merci in un termine non minore di giorni otto prima della partenza, trattandosi di drappelli di passeggieri, o di materiali in quantità maggiore di metri cubi 5 (cinque); e in un termine non minore di giorni 5 prima della partenza, trattandosi di passeggieri isolati, o di merci in quantità inferiore a quella sopra indicata.

Art. 4.

La Veloce si obbliga di far proseguire sopra i piroscafi della Compagnia Inglese *Pacific steam navigation Company* da Montevideo ai porti dell'Oceano Pacifico fino a Callao, e viceversa, i militari di ogni grado e gli impiegati che viaggiano per conto delle amministrazioni della guerra e della marina ed eventualmente le loro famiglie ai seguenti prezzi da essere aggiunti a quelli dovuti pel trasporto da Genova a Montevideo, cioè:

L. st. 30 (lire sterline trenta) per ogni posto di 1ª classe;
L. st. 20 (lire sterline venti) id. di 2ª id.
L. st. 9 (lire sterline nove) id. di 3ª id.

Art. 5.

Similmente *La Veloce* assume l'obbligo di caricare in Genova materiali diretti ai porti dell'Oceano Pacifico rilasciando alle amministrazioni militari interessate le polizze di carico dirette, procurando il trasbordo di detti materiali a Montevideo sopra i piroscafi della P. S. N. C.

Il nolo da Genova a Montevideo sarà calcolato in L. it. 40, colla riduzione del 40 % come dall'art. 2, e quello dovuto alla P. S. N. C. e le spese di trasbordo saranno rimborsate integralmente dalle amministrazioni militari alla *Veloce*, secondo i prezzi stabiliti dalla tariffa che fa parte della convenzione esistente tra la *Veloce* e la P. S. N. C. e della quale si allega alla presente una copia autentica.

Art. 6.

I conti per i trasporti, qualunque sia il punto di partenza e di arrivo, saranno presentati dalla società *La Veloce* alle competenti amministrazioni e i pagamenti saranno fatti mediante mandati spediti sulla tesoreria provinciale di Genova.

Art. 7.

Tanto per i piroscafi della società *La Veloce* quanto per quelli della *Pacific Steam navigation Company* le spese di imbarco e sbarco saranno a carico delle amministrazioni della guerra e della marina, ed il prezzo del vitto sarà compreso in quello del passaggio, avendo ogni persona diritto al trattamento stabilito per i passeggieri delle corrispondenti classi secondo i regolamenti delle due compagnie.

In caso di contumacia il vitto a bordo tanto per gli ufficiali ed impiegati, quanto per gli individui di bassa forza sarà pagato a parte ai seguenti prezzi:

Per ogni pranzo: 1ª classe L. it. 5,50 (cinque e cinquanta)
Id. 2ª id. » 5,00 (cinque).
Per ogni colazione: 1ª classe L. it. 3,50 (tre e cinquanta)
id. 2ª id. » 3,00 (tre).

Per ogni giornata di vitto ad individui di bassa forza L. it. 1,50 (una e cinquanta).

Art. 8.

Le amministrazioni della guerra e della marina provvederanno a propria cura ed a proprie spese all'alloggio ed al vitto dei loro dipendenti a Montevideo in attesa del piroscafo in coincidenza.

Art. 9.

La società *La Veloce* si obbliga, qualora prolunghi i viaggi dei suoi piroscafi, ad applicare la presente convenzione ai trasporti su tutta la linea ed ai porti intermedi.

Art. 10.

La presente convenzione fatta in triplo originale avrà effetto appena verrà sottoscritta dalle parti contraenti e continuerà ad avere vigore finchè non venga denunziata da una parte o dall'altra con un diffidamento che dovrà essere dato almeno quattro mesi prima.

Art. 11.

Le spese per la presente convenzione sono a carico dello Stato.

Roma, addì 12 giugno 1888.

Per la società *La Veloce*
L'amministratore delegato
DURAZZO ADORNO.

Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Il Ministro della marina
B. BRIN.

Società anonima di navigazione italiana LA VELOCE

PREZZI DI PASSAGGIO.

	Camerini distinti	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	Andata e ritorno	
					1ª Classe	2ª Classe
Da Genova a Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres (Piroscafi *Nord America*, *Matteo Bruzzo*, *Duchessa di Genova*, *Vittoria*, *Duca di Galliera*)	1000	750	550	220	1200	900
Da Genova a Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres (Piroscafi *Europa*, *Sud America*)	700	650	500	200		
Da Genova (Piroscafo *Napoli*) . .	600	550	»	200	»	»

I ragazzi fino all'età di *un anno*, non compiuto, sono imbarcati gratuitamente; quelli dell'età da 1 a 4 anni pagheranno un quarto di posto; quelli che hanno compiuti i 4 anni e sono minori di 12 anni pagheranno mezzo posto; coloro che hanno compiuti i 12 anni pagheranno un posto intiero.

BAGAGLI.

Un posto intiero di 1ª e 2ª classe ha diritto a 200 kg. o $^6/_{10}$ metro cubo.

Un posto intiero di 3ª classe ha diritto a 100 kg. o $^3/_{10}$ metro cubo.

L'eccedente viene pagato in ragione di franchi 10 per 100 chilogrammi o ad ogni $^1/_{10}$ di metro cubo.

Sono considerati bagagli i soli effetti d'uso e la biancheria.

Ogni collo di bagaglio dovrà portare il nome e la destinazione dei passeggieri.

L'imbarco dei bagagli è a carico dei passeggieri.

I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per un anno dalla data.

SERVIZIO DI TAVOLA

di prima, seconda e terza classe.

PRIMA CLASSE

Alla mattina.

Caffè nero, gallettine o biscotto.

Colazione ore 10.

Tre piatti antipasto.
Due piatti forti di cucina.
Un piatto leggero.
Tre piatti frutta o formaggio.
Pane fresco, vino, caffè nero e latte per chi lo desidera.

Pranzo ore 4.

Quattro piatti antipasto.
Minestra.
Un piatto fritto o pesce.
Un piatto (grosso pezzo guernito).
Un entrè freddo o caldo.
Un piatto legume.
Un arrosto, un'insalata.
Un dolce.
Quattro piatti frutta o formaggio.
Pane fresco, vino comune e scelta.
Caffè nero, rhum, cognac.

Alla sera — The, pane biscotto, burro.

SECONDA CLASSE

Alla mattina.

Caffè nero, gallettine o biscotto.

Colazione ore 10.

Tre piatti antipasto.
Un piatto forte di cucina.
Un piatto leggero (riso, uova e maccheroni).
Tre piatti frutta o formaggio.
Pane fresco, una bottiglia di vino.
Caffè nero.

Pranzo ore 4.

Tre piatti antipasto.
Minestra.
Un piatto fritto o pesce.
Un piatto (grosso pezzo guernito).
Un piatto legume.
Un arrosto, un'insalata.
Un dolce, due volte alla settimana.
Tre piatti frutta o formaggio.
Pane fresco, una bottiglia di vino, caffè nero.

TERZA CLASSE	
Colazione ore 8.	**Pranzo ore 12.**
Giorni cinque della settimana. Caffè nero, galette a volontà, più una picciona di rhum (tra i tropici) per ogni rancio di 6 persone.	Minestra di pasta o riso. Un piatto di grammi 200 carne guernito con legumi od altro. Pane fresco a volontà, un quarto litro vino ciascuno.
Giorno uno della settimana. Alici, galette a volontà e un quarto litro vino ciascuno.	**Cena.** (un'ora prima del tramonto). Grammi 200 carne, o stufato con patate, o arrosto con insalata, o pesce od altro. Pane fresco a volontà, un quarto litro vino ciascuno. Più alla domenica: un piatto frutta e un litro di vino comune per ogni sei persone.
Giorno uno della settimana. Formaggio, galette a volontà e un quarto litro vino ciascuno.	

Visto per la Società *La Veloce*
L'amministratore delegato
DURAZZO ADORNO.

Visto: *Il Ministro della guerra*
E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto: *Il Ministro della marina.*
B. BRIN.

Spese di trasbordo a Montevideo e noli dovuti alla compagnia inglese « Pacific Steam Navigation Company » pel trasporto di merci da Montevideo ai porti dell'Oceano Pacifico.

1°.

Per Sandy Point, Coronel, Lota, Talcahuano, Valparaiso e Coquimbo.

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Nolo alla P. S. N. C.	Franchi	65	45	30
Spese di **trasbordo**	»	15	15	15
		80	60	45

2°.

Per Valdivia e Corral.

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Nolo alla P. S. N. C.	Franchi	70	50	35
Spese di trasbordo	»	15	15	15
		85	65	50

3°

Per Port Montt, Aucud, Carrizal Bajo, Caldera, Iquique, Arica, Mollendo, Pisco e Callao.

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Nolo dovuto alla P. S. **N. C.**	Franchi	75	60	40
Spese di trasbordo	»	15	15	15
		90	75	55

TARIFFA PER GLI OGGETTI IL NOLO DEI QUALI DEVE ESSERE CALCOLATO SUL VALORE.

Sandy Point	nolo dovuto alla P. S. N. C.	1 %	sul valore
Valparaiso	id.	2 %	id.
Arica, Mollendo e Callao	id.	2 %	id.

Le merci per il trasporto da Montevideo ai porti del Pacifico sono distinte in merci di 1ª, 2ª e 3ª classe secondo la classificazione in uso presso i piroscafi francesi.

Visto per la Società *La Veloce*
L'amministratore delegato
DURAZZO ADORNO.

Visto: *Il Ministro della guerra*
E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto: *Il Ministro della marina*
B. BRIN.

N. 180. — IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 5564 (serie 3ª), che stabilisce il ruolo organico degli uscieri presso il tribunale supremo di guerra e marina.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 19 giugno 1888, N. 5456 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico degli uscieri presso il tribunale supremo di guerra e marina è il seguente:

1 capo usciere,	stipendio annuo	L.	1400
1 usciere	id.	»	1300
1 usciere	id.	»	1200
1 usciere	id.	»	1100
1 usciere	id.	»	1000

Art. 2.

Gli uscieri attualmente in servizio che percepiscono una paga superiore a quella che loro spetterebbe in forza del precedente articolo la conserveranno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 181. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle salmerie per gli alpini.** — 10 agosto

E stata pubblicata una nuova *Istruzione sulle salmerie per gli alpini*, in sostituzione di quella in data 21 giugno 1883.

Di tale Istruzione i reggimenti alpini dovranno provvedersi in ragione di due copie per ciascun comando di reggimento, una copia per ogni comando di battaglione ed una copia per ciascuna compagnia, tanto dell'esercito permanente, quanto della milizia mobile e della milizia territoriale, oltre alcune copie in più che è bene abbiano a loro disposizione.

Il reggimento di artiglieria da montagna dovrà pure provvedersi di due copie per il comando del reggimento e di una copia per ciascun comando di brigata e per ciascuna batteria.

Sarà altresì opportuno che dell'Istruzione sulle salmerie per gli alpini siano provvisti per uso del rispettivo ufficio ciascun comando di corpo d'armata e di divisione.

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, e vi si comprenderanno anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 75.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 182. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione della pistola a rotazione Mod. 1874, corta.** — 12 agosto.

È adottata ed introdotta in servizio la *pistola a rotazione Mod. 1874, corta.*

Ulteriori disposizioni saranno emanate riguardo alla distribuzione di tale nuova arma ai corpi che dovranno esserne provvisti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 183. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia delle famiglie d'impiegati.** — 12 agosto.

In seguito a rappresentanze del regio ispettorato generale delle strade ferrate, si ricorda alle famiglie degli impiegati le quali viaggiano con riduzione di tariffa, che, ultimato il viaggio di ritorno, dovranno sempre consegnare alla stazione di arrivo, la parte della dichiarazione (sezione di mezzo e scontrini rimasti inutilizzati), che viene loro restituita dai bigliettari per poterla esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario; e non il solo biglietto. E ciò nel loro stesso interesse poichè la mancanza del documento in parola toglie il mezzo alle amministrazioni esercenti le ferrovie di praticare le verifiche che si rendono talora necessarie in caso di reclamo.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. 184. — CAVALLI. — **Modificazioni all'*Atto* N. 141 del 1° luglio 1887.** — 14 agosto

Allo scopo di evitare alcuni inconvenienti verificatisi nelle precedenti distribuzioni annuali di cavalli di agevolezza, e per rendere più spedite le varie operazioni che tali distribuzioni sogliono precedere, questo Ministero determina che, nell'inviare le domande degli ufficiali i quali desiderano prelevare cavalli di agevolezza, i comandanti di corpo e capi di servizio debbano, da ora innanzi, attenersi alle norme seguenti, portanti modificazioni all'*Atto* N. 141, in data 1° luglio 1887.

Non più tardi del giorno 31 ottobre i predetti capi di corpo e di servizio trasmetteranno al Ministero, per ciascuna categoria, un elenco degli ufficiali dipendenti che desiderano un cavallo d'agevolezza e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ciascun ufficiale:

a) l'ammontare del debito verso la massa rimonta;
b) il numero dei cavalli di cui è provvisto;

c) la data di concessione dell'ultimo cavallo di agevolezza o della anticipazione avuta per l'acquisto di cavalli a trattativa privata.

Qualora taluno degli ufficiali suddetti possegga un numero di cavalli uguale o superiore alle razioni di foraggio cui ha diritto, si dovrà puranco far conoscere nell'elenco sovracitato se intenda disfarsi di qualcuno di essi, e per quali motivi.

Sarà cura dei capi di corpo e di servizio tenere informato il Ministero di tutti i cambiamenti di posizione che possano avvenire posteriormente all'invio del suddetto elenco negli ufficiali che hanno fatto domanda di un cavallo d'agevolezza.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 185. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Concorso degli ufficiali medici nell'accertamento delle malattie celtiche.** — 14 agosto.

Per l'esecuzione dell'art. 21 del Regolamento sulla prostituzione del 29 marzo 1888 il Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'interno, determina quanto segue:

1. Ogni qualvolta in un presidio accadano nei militari insolite manifestazioni di malattie celtiche, il comandante del presidio ne farà denunzia all'autorità politica (prefetto o sottoprefetto).

2. In seguito alla denunzia stessa, la prefata autorità politica potrà, in casi da considerarsi speciali e solo come eccezione, rivolgere all'autorità militare, da cui ebbe la notificazione, la richiesta che sia destinato un ufficiale medico a concorrere coi medici civili all'accertamento delle vere condizioni sanitarie della prostituzione locale.

L'autorità militare designerà volta per volta un ufficiale medico per tale incarico.

3. Della denunzia fatta, della richiesta ricevuta, e delle disposizioni che egli avrà date in conseguenza, il comandante del presidio dovrà dare informazione al comandante della divisione.

4. Le nuove disposizioni contenute in questo *Atto*, non modificano le vigenti prescrizioni per le visite sanitarie nei militari.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1888 — Tip. C. Voghera

278

34ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre

LUGLIO 26. — R. Decreto N. 5627 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma, *pag.* 413.
AGOSTO 17. — Nomina di cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria, *pag.* 414.
» 24. — Militari portaferiti tratti dal personale permanente dei distretti ed assegnati alle compagnie di sanità, *pag.* 414.
» 24. — Modo di portare la giberna e la tasca da caricatori, *pag.* 415.
» 25. — Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo, *pag.* 416.
» 26. — Uomini della leva di terra destinati a prestare servizio nel corpo reale equipaggi, *pag.* 416.
SETTEMBRE 1°. — Nuovo Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, *pag.* 421.

Atto N. **186**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5627 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma**. — 26 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma, denominate: forti Portuense, Bravetta, Aurelia antica, Boccea, Braschi, Trionfale, Monte Antenne, Pietralata, Tiburtina, Prenestina e polveriera Vigna Pia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge suc-

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31ª, *Atto* N. 177. — Al N. 7 pag. 377 *sopprimere le parole:* che sarà prelevata in conto del corpo.

citata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 187. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina di cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria.** — 17 agosto.

A modificazione di quanto prescrive l'*Atto* N. 452 *della Raccolta del Giornale Militare,* questo Ministero determina che la nomina dei cavalieri scelti abbia luogo annualmente subito dopo effettuato il congedamento della classe anziana e che il premio di cui al N. 10 del precitato *Atto* decorra dal 1° del mese successivo alla nomina. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ VIALE.

N. 188. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Militari portaferiti tratti dal personale permanente dei distretti ed assegnati alle compagnie di sanità.** — 22 agosto

Le disposizioni contenute nei N^i. 196 e 262 del tomo III dell'*Istruzione per la formazione di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito* stabiliscono che i militari portaferiti tratti dal personale permanente dei distretti ed assegnati alle compagnie di sanità, vi rimangano fino al passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, dopo di che siano ritrausitati ai propri distretti e considerati come appartenenti all'arma di fanteria.

Allo scopo di aumentare il personale disponibile per il servizio territoriale sanitario in tempo di guerra, è stato riconosciuto conveniente che i detti militari continuino a prestar servizio nelle compagnie di sanità, anche dopo il passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale. Eppertanto il Ministero ha determinato che ai militari di cui trattasi siano applicate le disposizioni dei §§ 294 e 299 della vigente istruzione per le matricole, che debbano cioè essere trasferiti all'atto del passaggio alla milizia territoriale ai propri distretti di leva, e da questi ai distretti centro di formazione delle compagnie di sanità di milizia territoriale.

Restano pertanto in tal senso modificati il secondo comma del N. 196 ed il terzo e quarto comma del N. 262 del tomo III precitato.

Disposizione transitoria.

Volendo dare un effetto retroattivo alla determinazione di cui sopra, allo scopo di trarre profitto anche dei portaferiti già ritransitati dalle compagnie di sanità ai propri distretti di leva, questo Ministero prescrive che i detti militari sieno assegnati alle compagnie di sanità di milizia territoriale, facendo perciò passaggio al rispettivo distretto centro di formazione di ciascuna delle compagnie in parola.

A tale uopo i comandanti dei distretti, i quali abbiano a ruolo nella milizia territoriale di fanteria dei militari già appartenenti in qualità di portaferiti alle compagnie di sanità, li trasferiranno con la data del 30 settembre p. v. al distretto centro di formazione della compagnia di sanità di milizia territoriale del corpo d'armata rispettivo, per ivi rimanere assegnati in qualità di portaferiti alle compagnie che esso distretto deve costituire in caso di mobilitazione.

I distretti poi centro di formazione della compagnia di sanità di milizia territoriale, i quali abbiano a ruolo nella milizia territoriale di fanteria militari nella suddetta posizione, provvederanno perchè, con la stessa data, siano assegnati in qualità di portaferiti alla compagnia di sanità che ciascuno di essi deve costituire.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **189**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Modo di portare la giberna e la tasca da caricatori.** — 24 agosto.

È adottato per tutte le truppe di fanteria un unico sistema di portare la giberna e la tasca da caricatori. Con tale sistema restano aboliti i cinturini mod. 77/87 (di bufalo o di cuoio) e subiscono lievi modificazioni tutti gli altri oggetti di bufetteria adottati con l'*Atto* N. 252, inserto nel *Giornale Militare Ufficiale* dello scorso anno.

Apposite istruzioni saranno date ai corpi per l'esecuzione delle dette modificazioni, e per l'utilizzazione degli oggetti aboliti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **190.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo.** — 25 agosto.

La facoltà di acquistare medicinali dalle farmacie militari, giusta l'*Atto* N. 366 della *Raccolta del Giornale Militare*, è estesa agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo, limitatamente alla durata del servizio.

Stante le speciali condizioni di servizio dei detti ufficiali, le amministrazioni dei corpi presso i quali essi si trovano, prima di liquidare l'ultima rata degli assegni loro spettanti, dovranno invitarli a dichiarare se hanno acquistato medicinali dalla farmacia militare, e dovranno richiedere d'urgenza alla direzione dell'ospedale militare, od infermeria, che somministra i medicinali sul luogo, la nota dei medicinali somministrati agli ufficiali in congedo ai quali scade il servizio, onde effettuare la ritenuta della somma dovuta alla farmacia.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'*Atto* succitato in quanto riflette gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **191.** — RECLUTAMENTO. — **Uomini della leva di terra destinati a prestare servizio nel corpo reale equipaggi.** — 26 agosto.

Per effetto della legge, in data 12 luglio ultimo scorso, N. 5520 (serie 3ª), una parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, prelevata dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60, verrà annualmente assegnata al corpo reale equipaggi, onde rimanervi ascritta per tre anni in servizio sotto le armi e, pel rimanente tempo, in congedo illimitato, sino al giorno nel quale la classe di questi uomini farà passaggio nel regio esercito alla milizia mobile.

Importando di stabilire sin d'ora le modalità, colle quali si dovrà effettuare la speciale destinazione degli uomini di cui sopra, nonchè le norme che, a riguardo dei medesimi, saranno da osservarsi tanto per parte delle autorità della regia marina, come per parte di quelle del regio esercito, il Ministero della guerra, di concerto con quello della marina, determina quanto in appresso:

1. I distretti militari che, nella circolare per la chiamata generale alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe rispettiva, verranno designati a fornire gli uomini di cui trat-

tasi, li preleveranno esclusivamente da quelli aventi la statura prementovata stati riconosciuti idonei in genere al servizio militare.

La quota stabilita dovrà sempre essere integralmente fornita, comprendendovi innanzi tutto gli inscritti che ne facciano domanda. Nel caso in cui il numero di queste domande fosse inferiore a tale quota, i distretti la completeranno comprendendovi d'autorità prima gli inscritti che abbiano esercitato in qualche modo la navigazione od altre arti marittime, e poi ogni altro inscritto avente i requisiti comuni.

2. Completata questa quota, i distretti avvieranno gli uomini, di cui trattasi, nelle località che saranno indicate nella circolare succitata, per essere presi in forza dal comando del corpo reale equipaggi, o dal comando dei distaccamenti del corpo stesso.

Essi saranno fatti accompagnare:

a) da 1 sottufficiale e da 1 sotto capo e da 2 comuni se il drappello non sarà minore di 40 uomini;

b) da 1 sottufficiale (o da 1 sotto capo) e da 1 comune se il drappello avrà una forza minore di quella ora accennata.

3. I graduati ed i comuni di cui sopra verranno forniti dal comando del corpo reale equipaggi o dal comando dei suoi distaccamenti, avendo cura che essi giungano ai distretti designati un giorno prima di quello fissato per l'arrivo degli inscritti.

A questi graduati i distretti consegneranno, per ciascun drappello, un ruolino di marcia (modello N. 720 del catalogo) dal quale il comandante, che avrà ricevuto gli uomini, distaccherà poi l'*avviso d'arrivo* dei medesimi e lo trasmetterà al distretto da cui proviene.

4. Qualche giorno dopo la loro partenza, i distretti trasmetteranno al corpo reale equipaggi i relativi fogli matricolari e caratteristici, modello N. 59, nonchè i certificati penali e gli altri documenti relativi ai precedenti morali degli inscritti, dei quali è detto ai §§ 141 e 142 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito.

La variazione da consegnarsi a matricola per l'assegnazione di questi uomini, dovrà essere del seguente tenore:

Chiamato sotto le armi giunto e tale nel corpo reale equipaggi per prestarvi servizio a mente della legge in data 12 luglio 1888, N. 5520, li . . . . (data dell'arrivo al distretto).

5. I distretti continueranno a tenerli descritti sui propri ruoli, modello N. 57, anche durante il tempo in cui resteranno

al servizio della regia marina, sia sotto le armi che in congedo illimitato, e li dimostreranno per tale spazio di tempo sulle situazioni della forza in congedo illimitato, in un gruppo separato, come si pratica pei militari stati ammessi nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza.

6. Spetterà poi al corpo reale equipaggi di compilare per ciascuno di questi uomini il 2° originale del foglio matricolare, modello N. 59, in base a quello di cui è cenno al precedente N. 4.

Su questi fogli modello N. 59 che, per gli uomini di cui trattasi, sostituiranno presso il corpo reale equipaggi quelli modello N. 4 in uso per gli uomini provenienti dalla leva di mare, dovranno, per cura del corpo stesso, venire anche riportati i dati relativi alla navigazione, i quali saranno descritti, per ordine cronologico, e colla dizione di cui in appresso, commisti alle altre variazioni del quadro A:

Imbarcatosi nel . . . . . . (nome del regio legno) li . . . . . .
Sbarcatone dopo anni . . . . . mesi . . . . . e giorni . . . . . di navigazione li . . . . .

7. Affinchè possano essere tenuti al corrente i ruoli modello N. 57, il corpo reale equipaggi comunicherà con elenchi trimestrali, modello N 62 del catalogo, ai distretti le variazioni matricolari avvenute sul conto dei detti uomini durante il tempo in cui si troveranno sotto le armi.

Viceversa, i distretti comunicheranno, parimente con elenchi trimestrali, modello N. 62, al detto corpo le variazioni che accadranno sul conto degli uomini stessi durante la loro permanenza in congedo illimitato, affinchè tali variazioni vengano riportate sui fogli matricolari, modello N. 59, prementovati, i quali saranno da restituirsi ai distretti quando gli uomini, cui si riferiscono, cesseranno definitivamente di appartenere al corpo reale equipaggi.

8. Nel caso che alcuno degli inscritti predetti, subito dopo giunto al corpo reale equipaggi, od anche in seguito, ma prima dell'apertura della sessione della leva successiva a quella colla quale fu arruolato, venisse ritenuto inabile al militare servizio, dovrà dal detto corpo essere proposto per la rassegna speciale.

Ove l'inabilità si verificasse dopo il periodo di tempo ora detto, occorrerà invece che il militare di cui trattasi sia proposto a rassegna di rimando.

Le proposte per tali rassegne saranno rivolte al comandante della divisione militare del territorio, entro il quale si trovano i militari cui si riferiscono.

Le norme da osservarsi tanto per queste proposte, come per la procedura delle rassegne relative, saranno quelle stesse che sono stabilite pei militari del regio esercito, applicando per le rassegne speciali l'elenco B delle imperfezioni fisiche delle infermità esimenti dal servizio militare nel regio esercito, ed applicando l'elenco C per le rassegne di rimando.

I comandanti di divisione si limiteranno però, ove trattisi di rassegne speciali, a decidere sull'abilità, sulla inabilità o sul rimando alla successiva leva degli uomini passati in rassegna, restando quindi esclusa ogni decisione per cambio di corpo.

Quando poi verranno chiamati alle armi nel regio esercito gl'inscritti stati trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria, per ripianare le deficienze prodotte nel contingente dalle rassegne speciali e dalle assegnazioni o dai trasferimenti alla 3ª categoria, il Ministero della guerra disporrà perchè vengano anche rimpiazzati nel corpo reale equipaggi gl'inscritti, i quali siansi trovati nei casi oradetti.

9. Ove taluno dei militari stati assegnati al corpo reale equipaggi venisse a trovarsi nella condizione d'invocare il passaggio in 3ª categoria, per applicazione dell'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ne farà domanda, corredata dai prescritti documenti, per mezzo del comando di quel corpo, al Ministero della guerra, cui spetterà decidere in merito.

10. Gli stampati modello N. 59 e modello N. 62 del catalogo, che occorreranno al corpo reale equipaggi per ottemperare a quanto è prescritto dai capoversi N. 6 e 7 del presente *Atto*, dovranno essere richiesti dal corpo stesso al reclusorio militare di Savona.

Disposizioni amministrative.

11. Anche per rapporto all'amministrazione gl'inscritti di leva assegnati alla marina saranno considerati come appartenenti al corpo reale equipaggi dal giorno stesso del loro arrivo al distretto.

A questo effetto il giorno in cui viene fatta l'assegnazione le compagnie permanenti inscrivono per essi sul *Rapporto-situazione* modello 80, apposita variazione di trasferimento con effetto retroattivo formulata come segue: *soldato N. N. — Trasferto nel corpo reale equipaggi a datare dal* . . . . . (giorno dell'arrivo) *e dallo stesso giorno considerato come aggregato del medesimo corpo in qualità di marinaio di 4ª classe.*

12. Durante la permanenza ai distretti gli uomini ricevono la paga da marinaio e convivono al rancio comune.

Per il viaggio dai distretti ai luoghi di destinazione spetta loro l'indennità di via o l'indennità chilometrica indicate nell'allegato O al Regolamento d'amministrazione dei corpi dell'esercito.

L'importo complessivo delle indennità sarà però dai distretti rimesso ai graduati comandati per l'accompagnamento dei drappelli, i quali ne faranno il pagamento agl'individui giorno per giorno.

Nel caso che i drappelli debbano partire provvisti di pane o di viveri di riserva, ne sarà ritenuto l'importo sulle indennità.

13. Agl'inscritti assegnati alla marina non dovranno dai distretti essere distribuiti altri oggetti di corredo che la gavetta, il cucchiaio e un paio di scarpe d'ultima classe a quelli che si presentassero sprovvisti di calzatura.

La gavetta e il cucchiaio si intenderanno però distribuiti a solo titolo d'uso e verranno quindi ritirati all'atto della partenza.

Quando per recarsi a destinazione gli uomini debbano passare una o più notti in viaggio od esporsi a rapidi cambiamenti di temperatura, i distretti dovranno distribuire, tanto agl'inscritti quanto ai graduati in accompagnamento, una coperta da campo.

Le coperte saranno poi ritirate dai reparti dei reali equipaggi e versate al distretto militare più vicino, avvertendo di indicargli quello da cui provengono.

14. Degli assegni pagati e delle spese fatte per gl'inscritti assegnati alla marina i distretti chiederanno rimborso al consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi mercè l'invio di apposito specchio modello 296.

Su questo specchio dovranno pertanto comprendere: la paga (0,33) e l'importo della giornaliera razione viveri (0,80), l'indennità o mezza indennità di trasferta da soldato pagata alla presentazione degl'inscritti, a senso del § 1966 e seguenti del precitato Regolamento, l'indennità di via o l'indennità chilometrica per recarsi a destinazione, il prezzo di trasporto degl'individui sulle ferrovie e l'importo delle scarpe distribuite.

15. Quando gli uomini debbano essere mandati in congedo illimitato saranno dal corpo reale equipaggi inviati direttamente alle case loro senza che abbiano da soffermarsi ai distretti.

Così pure dicasi di quelli congedati definitivamente in seguito a rassegna.

16. Al trasferimento delle classi nella milizia mobile gli uomini saranno ripassati in forza ai distretti senza conto di massa.

Per la definitiva liquidazione dei conti il corpo reale equipaggi potrà però valersi dei distretti, incaricandoli di pagare agl'individui, per conto suo, i crediti e riscuotere i debiti.

17. Anche gl'individui che vengano passati alla 3ª categoria sono dal corpo reale equipaggi ritransitati ai distretti senza conto di massa. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **192**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuovo Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito**. — 1° settembre.

Questo Ministero ha fatto stampare il nuovo Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito che, giusta la facoltà data al governo del Re con la legge dell'8 marzo 1888, N. 5249 (serie 3ª), venne approvato col Reale Decreto del 6 agosto prossimo passato, N. 5655 (serie 3ª), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto stesso, N. 205.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsene una copia sulle spese di cancelleria. I corpi ne acquisteranno, a carico della massa generale uomini, altrettante copie quanti sono gli uffici, le maggiorità, compagnie, squadroni o batterie, rispettivamente dipendenti.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 40.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di copie del Testo unico che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averlo a proprie spese.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 35ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre

AGOSTO 6. — R. Decreto N. 5650 (serie 3ª), concernente la riforma degli ufficiali dell'esercito permanente non idonei al servizio militare, *pag.* 423.
» 29. — R. Decreto per la costituzione di due batterie in ciascuno degli attuali reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 424.
» 29. — R. Decreto per la costituzione di 12 nuovi reggimenti d'artiglieria da campagna e cambio di numerazione degli attuali reggimenti d'artiglieria da fortezza, *pag.* 425.
SETTEMBRE 1°. — Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina, *pag.* 426.
1°. — Trasferimento in Verzino della stazione carabinieri reali di Umbriatico, *pag.* 426.

Atto N. **193.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. Decreto N. 5650** (**serie 3ª**) **concernente la riforma degli ufficiali dell'esercito permanente non idonei al servizio militare.** — 6 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 maggio 1852, N. 1376, sullo stato degli ufficiali;

Viste le leggi sulle pensioni militari: testo unico approvato con R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5378;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, il quale in causa di non idoneità intellettuale risulti mancante delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i 25 anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma a senso del capo V della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 2.

Quando un ufficiale sia dal proprio capo di corpo o di servizio, o da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per i motivi accennati al precedente articolo, se ne informerà gerarchicamente il Ministero, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 3.

Il Ministero, se trova motivo a procedere, ordina al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di che all'art. 2.

Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri la maggiore o minore idoneità al servizio dell'ufficiale, e quindi delibererà, a maggioranza di voti, se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

Art. 4.

L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata, il quale esprimerà il suo avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

Art. 5.

Il R. Decreto 3 giugno 1874, N. 1967, è abrogato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 101. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto per la costituzione di due batterie in ciascuno degli attuali 12 reggimenti d'artiglieria da campagna.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto del 3 luglio 1887 che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il 31 ottobre 1888 in ciascuno degli attuali 12 reggimenti d'artiglieria da campagna saranno costituite due nuove batterie.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Forlì, addì 29 agosto 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **195**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto per la costituzione di 12 nuovi reggimenti d'artiglieria da campagna, e cambio di numerazione degli attuali reggimenti d'artiglieria da fortezza.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto del 3 luglio 1887 che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1° novembre 1888 cogli attuali 12 reggimenti d'artiglieria da campagna si costituiranno 24 reggimenti, dei quali 12 saranno reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata colla numerazione dall'uno al dodici, e 12 saranno reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali, che prenderanno la numerazione dal tredici al ventiquattro.

Detti reggimenti avranno la formazione prescritta dalle tabelle sopra indicate.

Art. 2.

Il 1° novembre 1888 gli attuali reggimenti d'artiglieria da fortezza assumeranno la numerazione progressiva 25°, 26°, 27°, 28° e 29.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Forlì, addì 29 agosto 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **196.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina.** — 1° settembre.

Venne pubblicato un nuovo *Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina*, in data 28 giugno 1888, in sostituzione di quello 26 giugno 1884 (*Atto* **444** delle disposizioni in vigore, vol. 2°), il quale rimane perciò abrogato.

Ogni comando ed ufficio dovrà provvedersi almeno di una copia di detto nuovo regolamento imputandone l'importo alle spese di cancelleria. Ogni corpo ne provvederà una copia per ciascun suo ufficio a carico della massa generale.

Dette copie, unitamente a quelle che gli ufficiali e sottufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, dovranno, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di cent. 30.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **197.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento in Verzino della stazione carabinieri reali di Umbriatico.** — 1° settembre.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali già stanziata nel comune di Umbriatico, dipendente dalla compagnia di Catanzaro, venne trasferita nel comune di Verzino.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 36ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre

SETTEMBRE 7. — R. Decreto di nuova formazione dei reggimenti alpini 3° e 4°, *pag.* 427.
» 7. — Estensione della convenzione 28 settembre 1882 e del regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno, *pag.* 429.
» 8. — Ristampa del catalogo stampati, *pag.* 430.
» 12. — Errata-corrige alla distanza fra Ancona e Siena, *pag.* 430.
» 14. — Elenco generale e tariffa dei medicinali, *pag.* 430.

Atto N. **198**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio Decreto di nuova formazione dei reggimenti alpini 3° e 4°.** — 7 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto in data 10 luglio 1887 di nuova formazione degli alpini;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1888 i reggimenti alpini 3° e 4° assumeranno la formazione indicata dalla annessa tabella per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le sedi dei vari reparti dei suddetti reggimenti 3° e 4° alpini verranno determinate dal Ministro della guerra.

Art. 3.

È abrogato il su citato Regio Decreto in data 10 luglio 1887 in quanto riguarda i due reggimenti alpini 3° e 4°.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

ESERCITO PERMANENTE			MILIZIA mobile	MILIZIA TERRITORIALE	
Reggimenti	Compagnie	Battaglioni (denominazione)	Compagnie	Compagnie	Battaglioni (denominazione)
3°	24ª 25ª 26ª 27ª	Pinerolo . . .	82ª	24ª 25ª 26ª 27ª	Pinerolo
	28ª 29ª 30ª 37ª	Fenestrelle . .	83ª	28ª 29ª 30ª 37ª	Fenestrelle
	31ª 32ª 33ª	Susa 1°	84ª	31ª 32ª 33ª	Susa 1°
4°	34ª 35ª 36ª	Susa 2° . . .	85ª	34ª 35ª 36ª	Susa 2°
	38ª 39ª 40ª	Ivrea	86ª	38ª 39ª 40ª	Ivrea
	7ª 41ª 42ª 43ª	Aosta	87ª	7ª 41ª 42ª 43ª	Aosta

Roma, addì 7 settembre 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

Per l'esecuzione del su riportato Regio Decreto questo Ministero determina che a datare dal 1° ottobre p. v. il battaglione alpini Pinerolo ora del 4° reggimento, composto delle compagnie 24ª, 25ª, 26ª e 27ª, faccia passaggio al 3° reggimento, e che il battaglione Susa 2°, attualmente del 3° reggimento, e composto delle compagnie 34ª, 35ª e 36ª, faccia passaggio al 4°.

Gli ora detti passaggi di intere unità dall'uno all'altro reggimento dovranno effettuarsi con tutta la forza sotto le armi, ufficiali e truppa, a qualsiasi mandamento di reclutamento gli uomini di truppa appartengano. Epperò all'atto di tale passaggio non sarà fatta alcuna variazione individuale rispetto agli uomini sotto le armi. Tanto riguardo a questi poi, che riguardo ai passaggi degli uomini in congedo illimitato, il Ministero si riserva di emanare a suo tempo particolari disposizioni.

Le compagnie di milizia mobile attualmente designate coi numeri 82ª, 83ª, 84ª e 85ª, assumeranno rispettivamente i numeri 83ª, 84ª, 85ª e 82ª.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 199. — TRASPORTI MILITARI. — **Estensione della Convenzione 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno**. — 7 settembre.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del regio esercito si previene che, in seguito a contratto stipulatosi nel giorno 4 agosto prossimo passato, sono stati estesi, dal 1° del volgente mese, alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno, la convenzione pei trasporti militari in ferrovia, in data 28 settembre 1882, ed il Regolamento relativo pubblicatosi il 1° giugno 1883.

Le distanze fra le stazioni della ferrovia predetta sono quelle infra specificate, cioè:

Da Cecchina a	Albano Laziale.	Chil.	6
Id.	Carroceto	»	12
Id.	Anzio	»	29
Id.	Nettuno	»	32

Le stazioni di detta ferrovia sono ammesse al servizio cumulativo con quelle delle altre reti del continente, per le quali vige la convenzione avanti citata, epperciò pei trasporti da effettuarsi da o per le stazioni medesime, basta il rilascio di un solo documento.

Per valutare l'importare dei trasporti in servizio cumulativo, si dovrà aggiungere alla distanza per Cecchina quella della stazione di provenienza o di destinazione secondo i diversi casi.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **200**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ristampa del Catalogo stampati**. — 8 settembre.

È stato provveduto alla ristampa del *Catalogo degli stampati per uso dell'esercito*, e contemporaneamente disposto che ne siano gratuitamente distribuite, per cura del comando del reclusorio militare di Savona, due copie (una per l'ufficio di maggiorità ed una per l'ufficio d'amministrazione) a tutti i reggimenti, alle legioni carabinieri reali, ai distretti ed agli ospedali militari principali; ed una copia a tutti gli altri comandi ed uffici.

Colla presente ristampa del Catalogo, le disposizioni degli *Atti* 114 del 1878, 121 del 1882, 222 del 1884 e 60 del 1887, cessano di avere effetto.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **201**. — TRASPORTI MILITARI. — **Errata-Corrige alla distanza fra Ancona e Siena**. — 12 settembre.

Si rende noto alle autorità militari che la distanza fra Ancona e Siena segnata in chilometri 332 nel Prontuario militare, Tavola N. 28, devesi correggere in chilometri 333.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **202**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali**. — 14 settembre.

Le sostanze medicinali ed accessorie per il servizio sanitario militare, nel corrente anno 1888-89, sono quelle comprese nell'elenco generale, che sarà pubblicato sotto la data del 1° ottobre 1888, ed i prezzi di tariffa quelli per dette sostanze indicati sullo stesso elenco generale, restando perciò abrogato ogni altro elenco e tariffa anteriormente pubblicato.

Nell'attuale elenco generale fu rinnovata la numerazione categorica delle sostanze, e queste vennero ripartite in due classi: I^a^ medicinali, II^a^ reagenti, e sono distinti:

a) in sostanze d'uso esclusivo della farmacia centrale militare;

b) in sostanze che da questa debbono essere prelevate per il servizio della farmacia di ospedale militare;

c) in sostanze che, a seconda della convenienza, possono venire richieste a detta farmacia centrale, oppure essere acquistate dal commercio locale;

d) in sostanze che debbonsi preparare o acquistare esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali.

Ai prezzi di tariffa fu preposta l'indicazione dell'unità di misura.

Le annotazioni specificative dei caratteri, o della qualità delle sostanze, ed, in alcune, anche la nomenclatura, furono alquanto variate e al riguardo sono specialmente a notarsi le varianti di nomenclatura delle sostanze che nell'elenco precedentemente in vigore erano indicate ai numeri categorici:

1, 5, 13, 89, 197, 359, 360, 407, 418, 630, 631,

le quali nell'elenco attuale figurano rispettivamente ai numeri:

1, 2, 44, 78, 171, 154, 419, 46, 351, 627, 5.

Di confronto agli elenchi precedenti, all'attuale elenco generale si aggiunsero le sostanze corrispondenti ai numeri:

9, 18, 20, 30, 31, 68, 69, 87, 101, 105, 141, 157, 173, 182, 188, 217, 271, 274, 275, 286, 316, 320, 335, 353, 354, 363, 364, 375, 376, 377, 410, 425, 441, 445, 500, 530, 548, 550, 552, 560, 562, 575, 586, 587, 593, 594, 624, 630, 642, 645, 660, 665, 692, 695, 714, 717, 718,

e si soppressero quelle che, nei precedenti elenchi, figuravano ai numeri:

78, 112, 123, 127, 236, 150, 161, 164, 245, 225, 302, 345, 422, 447, 507, 496, 497, 504, 522, 538, 539, 533, 534, 543, 628.

I medicinali soppressi, esistenti in carico presso le direzioni d'ospedale, saranno adoperati fino a consumazione, o venduti a licitazione o trattativa privata, a mente della istruzione sulla stipulazione dei contratti, in data 24 gennaio 1887. Qualora poi risultino avariati, o in nessun modo utilizzabili, ne sarà eseguito lo scarico secondo le norme vigenti.

I medicinali che prima potevano richiedersi dalle direzioni di ospedale alla farmacia centrale, e che ora sono indicati da acquistarsi esclusivamente dal commercio, potranno ancora richiedersi a detta farmacia fino ad esaurimento delle quantità che rimangono in carico alla stessa.

Le direzioni d'ospedale potranno acquistare sul luogo, ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà limitarsi alla quantità strettamente necessaria ai bisogni del momento, e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte, ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo di ufficio.

Lo zucchero raffinato, l'olio d'olive e generi consimili, quando vengano prelevati dalla farmacia centrale, lo saranno esclusivamente ad uso di farmacia.

Le sostanze indicate ai numeri categorici:

21, 164, 177, 510, 521

e consimili, chieste dai corpi per uso di disinfezione e quelle indicate ai numeri:

116, 117, 118, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 362, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 438, 499, 501, 558, 559, 590,

richieste dai corpi per uso di medicatura, saranno a questi distribuite al prezzo di tariffa senza aumento.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° ottobre 1888, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco e tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno 15 copie.

Le richieste dovranno essere fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione predetto. Il prezzo di ogni copia è di centesimi 25.

Per il Ministro

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

278

ENSA 37ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre

SETTEMBRE 8. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito, *pag.* 433.

Atto N. **203**. — RECLUTAMENTO. — **Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito.** — 8 settembre.

Per effetto delle modificazioni apportate all'ordinamento del regio esercito, e per accelerare l'affluenza d'una parte dei richiamati ai corpi in caso di mobilitazione, alcune delle attuali tabelle di reclutamento sono state modificate come segue:

1. *Artiglieria da campagna.* — Per i reggimenti di artiglieria da campagna, la nuova tabella di reclutamento N. 7, per ciò che riguarda la specialità *batterie*, venne divisa in due distinte parti, ciascuna delle quali comprende per ogni reggimento un raggruppamento diverso di distretti militari. La prima parte serve per l'assegnazione del contingente annuo di leva, a formare il quale concorrono distretti di varie regioni del regno; la seconda parte serve per stabilire i distretti che devono concorrere alla costituzione della forza in congedo illimitato dei reggimenti.

Per la specialità *treno*, invece, tanto per il contingente annuo di leva, quanto per la forza in congedo, ciascun reggimento riceve gli uomini dagli stessi distretti.

I distretti di Alessandria e di Pavia forniscono gli uomini di leva del *treno* a due reggimenti, anzichè ad uno solo come tutti gli altri distretti, suddividendo il contingente nei due rispettivi circondari; e quindi il distretto di Alessandria provvede al reclutamento del treno dell'11° reggimento con gli uomini del circondario di Alessandria, ed a quello del 23° con gli uomini del circondario di Acqui; ed il distretto di Pavia provvede al reclutamento della detta specialità per il 6° reggimento con gli uomini del circondario di Lomellina ed a quello del 9° reggimento con gli uomini del circondario di Pavia.

Gli uomini in congedo illimitato dei reggimenti di artiglieria da campagna debbono, in caso di richiamo alle armi, presentarsi direttamente al comando del reggimento cui sono ascritti, ad eccezione di quelli appartenenti ai distretti militari distinti in detta tabella in carattere corsivo, i quali dovranno invece presentarsi al proprio distretto e da questo essere avviati al reggimento.

All'atto dell'invio in congedo illimitato della classe anziana, ciascun reggimento deve effettuare i necessari passaggi di corpo degli uomini che, secondo la detta tabella, cessano di appartenergli dopo aver compiuta la ferma sotto le armi, attenendosi alle norme all'uopo stabilite dalle vigenti disposizioni.

Gli uomini dei distretti di Alessandria e di Pavia ascritti alle *batterie* del 5° e del 12° reggimento, dovranno all'atto dell'invio in congedo illimitato essere ripartiti fra i quattro reggimenti (6°, 9°, 11° e 23°), secondo il circondario cui appartengono e conforme è prescritto nella annessa tabella N. 7.

Importando che ciascun militare sia bene informato di tali passaggi, i comandanti dei reggimenti avranno cura di far chiaramente noto ad ognuno, nell'atto del licenziamento dal servizio, il reggimento cui vengono trasferiti, nonchè la sede del medesimo; ed inoltre, a scanso di ogni equivoco in caso di chiamata alle armi, faranno apporre sul loro foglio di congedo, e precisamente nella casella posta in testa ed a destra del foglio medesimo, oltre la indicazione del numero del reggimento, anche quella della città in cui questo ha sede.

Per gli uomini appartenenti ai distretti militari, distinti nella ricordata tabella N. 7 in carattere corsivo, i quali come più sopra è detto, debbono, in occasione di richiamo alle armi, recarsi al proprio distretto anzichè direttamente al reggimento, si faranno egualmente detti passaggi di corpo in conformità della tabella: si dovrà per altro metterli in avvertenza che nel caso suddetto dovranno presentarsi al rispettivo distretto di leva; eppertanto sul foglio di congedo di questi uomini non occorrerà indicare la sede del reggimento.

2. *Artiglieria da fortezza.* — I reggimenti di artiglieria da fortezza ricevono, a differenza di quelli dell'artiglieria da campagna, dai medesimi distretti, tanto il contingente annuo di leva, quanto la forza in congedo, fatta solo eccezione per gli uomini di alcuni distretti della Sicilia, i quali all'atto dell'invio in congedo passano a far parte di altro reggimento, siccome è specificato nell'annessa tabella N. 9.

Gli inscritti di leva assegnati all'artiglieria da fortezza saranno dai comandanti dei reggimenti ripartiti fra le brigate, per modo che a ciascuna di esse venga destinato un proporzionato numero di inscritti di varie regioni del Regno, e che nessuno, all'atto della venuta alle armi, sia destinato alla brigata che ha sede nel capoluogo del rispettivo distretto di leva.

Gli uomini in congedo illimitato appartenenti ai reggimenti di artiglieria da fortezza dovranno, in caso di richiamo alle armi, presentarsi direttamente al comando della brigata destinata, secondo l'anzidetta tabella N. 9, a ricevere gli uomini in congedo illimitato del rispettivo loro distretto di leva. Quindi, analogamente a quanto è disopra stabilito per i reggimenti di artiglieria da campagna, i comandanti dei reggimenti d'artiglieria da fortezza dovranno, in occasione del licenziamento di ciascuna classe di leva, senza far luogo ad alcun passaggio di compagnia, rendere verbalmente noto a tutti coloro che, nel caso di richiamo alle armi, debbono affluire ad altra brigata, il luogo nel quale si dovranno presentare, e faranno altresì apporre in testa al loro foglio di congedo la seguente indicazione con apposita stampiglia: *In caso di chiamata deve presentarsi direttamente al comando della brigata in.........*

Per gli uomini dei distretti della Sicilia che, come è detto sopra, debbono al termine della ferma passare effettivi ad altro reggimento, si dovranno fare inoltre dai reggimenti interessati le pratiche necessarie per la effettuazione di tali passaggi, inscrivendo il passaggio stesso nell'apposita casella in testa al foglio di congedo.

Affinchè i comandanti delle brigate d'artiglieria da fortezza sappiano quali e quanti uomini di ciascuna classe in congedo debbono, in caso di chiamata, presentarsi alla brigata rispettiva, l'ufficio di amministrazione del reggimento dovrà, dopo compiuto il licenziamento di una classe di leva, trasmettere al comando di ciascuna brigata un ruolino diviso per distretti degli uomini che, in caso di chiamata, debbono affluire alla sede della brigata stessa.

Allo stesso comando di brigata saranno successivamente comunicate le variazioni degli uomini in congedo per tenere in ordine i detti ruolini, i quali, all'atto del cambio della brigata, saranno dal comandante lasciati in consegna al nuovo titolare.

In caso di mobilitazione, il comandante della brigata procederà al riparto degli uomini fra le compagnie che in quel tempo comporranno la brigata stessa, provvedendo contemporaneamente per il passaggio effettivo alle compagnie cui saranno stati assegnati.

3. *Artiglieria a cavallo e da montagna.* — Le nuove tabelle qui annesse, distinte coi N.[i] 8 e 10, stabiliscono i distretti che debbono somministrare le reclute al reggimento d'*artiglieria a cavallo* (batterie e treno) ed al reggimento d'*artiglieria da montagna.*

La nuova tabella di reclutamento per quest'ultimo reggimento è divisa in due differenti gruppi di distretti, dei quali l'uno recluta le brigate del Piemonte, e l'altro la brigata del Veneto. Gli uomini di leva, dell'*artiglieria da montagna* saranno dai distretti avviati alle sedi della rispettiva brigata. Quelli richiamati dal congedo dovranno presentarsi direttamente al comando della propria brigata senza passare per il distretto, epperò non solo essi all'atto del congedamento debbono essere avvertiti di quest'obbligo, ma sul loro foglio di congedo dovrà essere espresso tale obbligo inserendovi per mezzo di apposita stampiglia la stessa indicazione stata stabilita per l'artiglieria da fortezza, al terzo alinea del N. 2.

4. *Alpini.* — Alcune modificazioni vengono apportate con la tabella distinta col N. 13 a quelle attuali che si riferiscono agli *alpini*, per effetto della nuova formazione stabilita col R. Decreto 7 settembre 1888 (*Atto* 198), ed al fine di meglio assicurare e rendere più celere il reclutamento dei singoli battaglioni.

5. *Genio.* — Con la tabella N. 14 si è modificato alquanto il reclutamento del 4° reggimento del genio, essendosi dovuto, per le modificazioni arrecate alla legge per la leva di mare, allargare la base di reclutamento dei *pontieri* e dei *lagunari*. Per lo stesso 4° reggimento del genio viene pure modificata la tabella di reclutamento del treno, diminuendovi il distretto di Piacenza, il quale è destinato a fornire d'ora innanzi le reclute per tale specialità all'artiglieria da campagna.

Gli uomini della brigata *ferrovieri* del predetto reggimento del genio, siano di leva, siano richiamati dal congedo, dovranno dai distretti essere in ogni caso direttamente avviati alla sede della rispettiva brigata in Torino.

Gli uomini della brigata *lagunari*, se di leva saranno dai distretti avviati direttamente alla sede della brigata; se richiamati invece dal congedo dovranno presentarsi direttamente alla brigata senza passare per il distretto, sicchè per essi all'atto del congedamento si opererà quanto è prescritto per l'artiglieria da montagna al secondo alinea del N. 3.

I militari del 3° reggimento genio ascritti alle compagnie *zappatori* e *specialisti*, in caso di richiamo alle armi debbono essere dai rispettivi distretti inviati direttamente al comando del distaccamento in Roma, anzichè alla sede del reggimento in Firenze.

A tale effetto il comando del detto 3° reggimento, all'atto del congedamento di ciascuna classe, deve compilare e trasmettere al comando della brigata in Roma appositi ruolini e tenerli al corrente secondo è stabilito per l'artiglieria da fortezza al quinto alinea del precedente N. 2.

6. *Scuole militari.* — Alle scuole militari non saranno assegnati inscritti di leva.

I militari non graduati che, a norma delle tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito, debbono essere assegnati alla *Scuola centrale di tiro di fanteria* e alla *Scuola centrale di tiro d'artiglieria*, saranno forniti dai reggimenti dell'arma rispettiva, che volta per volta indicherà il Ministero, e nelle proporzioni che per ciascuno di essi saranno stabilite.

I detti militari saranno scelti fra quelli che avranno compiuto il primo anno di servizio sotto le armi, e potranno essere preferiti coloro che dimostrarono minore idoneità al servizio attivo del reggimento, purchè però siano di ottima condotta.

All'epoca dell'invio in congedo illimitato di ciascuna classe di leva, i comandanti delle scuole anzidette invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa), un elenco graduale e numerico di quelli dei detti militari che per essere stati congedati debbono venire sostituiti presso la scuola.

Per la destinazione alle scuole militari dei graduati di truppa, soldati zappatori e trombettieri nelle proporzioni stabilite dalle relative tabelle organiche, restano ferme le disposizioni contenute nel § 428 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

7. *Corpi diversi e specialità di servizio.* — Per le compagnie di sanità e di sussistenza, per le compagnie ferrovieri, per le compagnie telegrafisti, per gli squadroni palafrenieri, per le compagnie operai di artiglieria e per le compagnie permanenti dei distretti, non sono stabilite speciali tabelle di reclutamento, ma il Ministero si riserva di provvedere volta per volta.

8. Nel pubblicare col presente *Atto* le tabelle di reclutamento sopra accennate, le quali dovranno essere applicate a cominciare dalla leva in corso, il Ministero ha creduto opportuno, affine di avere riunite in un'unica serie tutte le tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito, di riprodurre, insieme alle suddette, anche quelle tabelle che non subiscono modificazioni, quali sono precisamente quelle per i *granatieri*, per i *bersaglieri*, per i *lancieri* e *cavalleggeri*, per i tre primi *reggimenti del genio* e per la *fanteria di linea*.

Sono pertanto abrogate le tabelle di reclutamento che si trovano annesse alla Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, lo specchio N. 3 annesso all'*Atto* 150 del 1887 per il riordinamento degli alpini e gli allegati *f* e *g* alla Circolare 150 dello stesso anno, con i quali venivano fissati i distretti per il reclutamento della cavalleria.

9. Speciali disposizioni saranno date dal Ministero per la sistemazione della forza in congedo illimitato dei corpi per i quali con le presenti tabelle viene stabilita una nuova base di reclutamento, non esclusi gli uomini delle classi anziane di cavalleria.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLE DI RECLUTAMENTO

DEI VARI CORPI DEL R. ESERCITO

AVVERTENZE.

In tutte le tabelle di reclutamento è stato considerato come già esistente il distretto militare di Cefalù, determinato con la legge 22 marzo 1877; ma fino a che il medesimo non sarà effettivamente costituito le assegnazioni ai vari corpi degli inscritti per conto di esso saranno effettuate dai distretti militari di Messina e di Palermo.

I distretti militari di Cagliari e di Sassari non sono compresi nelle annesse tabelle perchè non somministrano reclute a determinati reggimenti ma sono di complemento a tutti i corpi del regio esercito.

INDICE DELLE TABELLE DI RECLUTAMENTO.

N. 1. Reggimenti granatieri, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio e compagnie del treno d'artiglieria e del genio, che si reclutano da ciascun distretto.
» 2. Reggimenti di fanteria di linea che si reclutano da ciascun distretto.
» 3. Distretti di reclutamento dei granatieri.
» 4. Id. id. dei bersaglieri.
» 5. Id. id. dei lancieri.
» 6. Id. id. dei cavalleggeri.
» 7. Id. id. dell'artiglieria da campagna (batterie e treno).
» 8. Id. id. dell'artiglieria a cavallo (batterie e treno).
» 9. Id. id. dell'artiglieria da fortezza.
» 10. Id. id. dell'artiglieria da montagna.
» 11. Id. id. del genio (compagnie zappatori, pontieri, lagunari e treno).
» 12. Id. id. della fanteria di linea.
» 13. Id. id. dei battaglioni alpini.

Tabella N. 1.

REGGIMENTI DI GRANATIERI, BERSAGLIERI, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO *che si reclutano da ciascun distretto.*

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		ARTIGLIERIA							GENIO		
			Lancieri	Cavalleggeri	da campagna			da fortezza	da montagna	a cavallo		Zappatori	Pontieri	Treno
					Batterie		Treno			Batterie	Treno			
					Reggimenti che ricevono le reclute	Reggimenti ai quali deve essere assegnata la forza in congedo								
Alessandria	1	3	5	13	5	11 e 23	11 e 23	26	Brig. P.te	»	»	3	4	»
Ancona	1	5	3	15	14	14	»	25	»	»	»	3	4	3
Aquila	2	9	9	20	24	18	18	27	»	1	»	2	4	»
Arezzo	1	8	1	13	19	19	»	26	»	1	1	2	4	»
Ascoli Piceno	2	6	6	16	4	9	9	27	»	»	»	1	»	»
Avellino	1	6	7	19	12	12	12	27	»	»	»	2	»	»
Bari	1	11	7	17	4	21	21	29	»	»	»	2	»	»
Barletta	1	7	6	22	20	17	»	25	»	1	1	1	»	»
Belluno	1	3	»	»	10	20	20	25	Brig. V.o	»	»	2	»	»
Benevento	1	3	3	21	3	12	12	29	»	»	»	2	»	»
Bergamo	1	5	4	13	16	16	»	27	Brig. V.o	»	»	1	4	4
Bologna	1	4	4	14	15	3	3	29	Brig. V.o	1	»	3	4	»
Brescia	2	7	7	24	24	16	»	26	Brig. V.o	1	»	1	4	1
Caltanissetta	2	12	5	18	6	22	22	25	»	»	»	2	4	»
Campagna	2	1	10	18	21	10	10	29	»	»	»	1	»	»
Campobasso	1	11	4	16	5	18	»	25	»	1	»	1	»	1
Casale	1	3	3	16	11	11	»	28	Brig. P.te	»	»	2	4	2
Caserta	2	4	1	11	19	10	10	29	»	»	»	2	4	»
Castrovillari	2	4	1	16	10	6	6	27	»	»	»	1	»	»
Catania	1	9	7	23	4	15	15	28	»	»	»	2	4	»
Catanzaro	2	5	10	24	11	13	13	25	»	»	»	1	4	»
Cefalù	2	10	6	20	1	22	22	25	»	»	»	1	»	»
Chieti	1	6	8	13	18	18	»	27	»	1	»	3	4	3
Como	1	11	9	12	21	17	»	28	Brig. P.te	»	»	3	4	3
Cosenza	1	7	10	22	15	20	20	27	»	»	»	1	»	»
Cremona	1	10	4	19	7	4	4	28	Brig. V.o	»	»	2	4	»
Cuneo	2	1	»	»	21	23	23	28	Brig. P.te	»	»	2	»	»
Ferrara	1	5	4	23	20	2	2	28	Brig. V.o	»	»	3	4	»
Firenze	2	6	5	21	16	19	19	26	»	1	»	3	4	»
Foggia	1	4	10	23	12	16	»	25	»	»	»	2	»	2

DISTRETTI			Cavalleria		ARTIGLIERIA							GENIO		
					da campagna					a cavallo				
					Batterie									
	Granatieri	Bersaglieri	Lancieri	Cavalleggeri	Reggimenti che ricevono le reclute	Reggimenti ai quali deve essere assegnata la forza in congedo	Treno	da fortezza	da montagna	Batterie	Treno	Zappatori	Pontieri	Treno
Forlì	2	9	1	11	17	3	3	25	Brig. V.o	»	»	3	4	»
Frosinone . .	2	1	2	23	13	13	13	27	»	»	»	1	»	»
Gaeta	2	8	2	22	19	12	12	25	»	»	»	1	»	»
Genova	1	9	9	22	22	23	»	26	Brig. P.te	1	»	3	4	3
Girgenti . . .	2	12	9	14	8	14	14	25	»	»	»	2	»	»
Ivrea	2	6	9	17	17	5	5	28	Brig. P.te	»	»	1	»	»
Lecce	1	4	5	15	9	4	4	25	»	»	»	2	»	»
Lecco	2	2	2	14	23	16	16	26	Brig. V.o	»	»	1	4	»
Livorno. . . .	2	11	6	12	22	7	»	26	»	»	»	3	4	4
Lodi.	1	7	6	15	15	4	4	27	Brig. P.te	»	»	1	4	»
Lucca.	1	8	8	16	8	7	7	26	»	1	»	3	4	»
Macerata. . .	1	2	7	20	9	14	14	25	»	»	»	2	»	»
Mantova . . .	1	8	7	15	4	4	4	28	Brig. V.o	»	»	2	4	»
Massa.	1	10	7	18	5	21	»	26	»	»	»	2	4	4
Messina . . .	2	10	4	19	2	22	22	25	»	»	»	2	»	»
Milano	2	9	10	20	6	6	6	28	Brig. P.te	»	»	1	4	»
Modena. . . .	2	10	5	22	12	15	»	28	Brig. V.o	1	»	1	»	1
Mondovì . . .	2	1	»	»	7	11	11	26	Brig. P.te	»	»	2	»	»
Monza	1	11	1	23	13	9	9	26	Brig. P.te	»	»	1	»	»
Napoli	2	2	2	12	13	24	»	29	»	1	»	2	»	4
Nola	2	5	5	15	10	10	10	27	»	»	»	1	»	»
Novara	2	8	8	18	19	17	17	28	Brig. P.te	»	»	3	4	»
Orvieto	1	3	8	20	1	1	1	26	»	»	»	1	»	»
Padova	2	4	1	21	6	20	20	28	Brig. V.o	1	»	3	(1) 4	»
Palermo . . .	1	8	8	24	23	22	22	29	»	»	»	1	»	»
Parma	1	9	9	13	21	21	»	26	Brig. P.te	1	1	2	4	»
Pavia	2	2	1	22	12	6 e 9	6 e 9	27	Brig. P.te	»	»	1	4	»
Perugia . . .	1	2	2	24	6	1	»	25	»	1	1	3	4	»
Pesaro	1	7	8	17	10	14	14	25	»	»	»	3	4	»
Piacenza . . .	2	4	10	11	9	21	21	27	Brig. P.te	»	»	3	4	»
Pinerolo . . .	2	4	»	»	5	5	5	28	Brig. P.te	»	»	2	»	»
Pistoia	2	4	9	14	7	7	»	26	»	»	»	2	4	2
Potenza. . . .	1	7	6	17	7	11	11	25	»	»	»	2	»	»
Ravenna . . .	2	12	10	17	3	3	3	29	Brig. V.o	»	»	3	4	»
Reggio Calab.	1	6	1	11	24	24	24	29	»	»	»	1	»	»
Reggio Emil.	2	3	9	24	2	15	15	26	Brig. V.o	1	»	2	4	»

(1) Recluta tanto le brigate pontieri che la brigata lagunari.

DISTRETTI	Granatieri	Bersaglieri	Cavalleria		ARTIGLIERIA							GENIO		
					da campagna					a cavallo				
					Batterie									
			Lancieri	Cavalleggeri	Reggimenti che ricevono le reclute	Reggimenti ai quali deve essere assegnata la forza in congedo	Treno	da fortezza	da montagna	Batterie	Treno	Zappatori	Pontieri	Treno
Roma	1	7	3	19	24	13	13	27	»	»	»	3	4	»
Rovigo	2	1	7	24	2	2	»	28	Brig. V.º	»	»	3	4	4
Salerno	2	10	8	21	17	24	24	25	»	»	»	1	»	»
Savona	1	9	»	»	23	23	»	26	Brig. P.te	»	»	2	»	2
Siena	1	11	4	18	23	19	19	26	»	»	»	1	»	»
Siracusa . . .	1	3	3	13	16	12	12	25	»	»	»	2	»	»
Spoleto	1	12	2	15	18	1	1	27	»	»	»	1	4	»
Taranto. . . .	1	5	3	14	18	9	9	28	»	»	»	2	»	»
Teramo. . . .	2	12	6	12	14	18	»	27	»	1	1	1	4	»
Torino	2	12	6	14	3	5	5	25	Brig. P.te	»	»	3	4	»
Trapani. . . .	2	2	2	21	22	22	22	27	»	»	»	1	»	»
Treviso. . . .	1	12	3	23	14	8	8	27	Brig. V.º	»	»	3	(1) 4	»
Udine.	1	6	8	16	20	20	»	25	Brig. V.º	1	1	3	4	»
Varese	2	2	2	11	17	17	17	26	Brig. P.te	»	»	3	4	»
Venezia. . . .	1	5	5	17	1	2	2	25	Brig. V.º	»	»	3	(2) 4	»
Vercelli. . . .	2	8	4	19	18	6	6	28	Brig. P.te	»	»	2	»	»
Verona	2	10	9	11	11	8	8	29	Brig. V.º	1	»	3	4	»
Vicenza. . . .	2	11	5	18	8	8	»	29	Brig. V.º	1	1	1	»	»
Voghera . . .	2	6	10	12	9	9	9	28	Brig. P.te	»	»	1	4	»

(1) Recluta tanto le brigate pontieri che la brigata lagunari.

(2 Recluta la sola brigata lagunari.

Tabella N. 2.

REGGIMENTI DI FANTERIA DI LINEA *che si reclutano da ciascun distretto.*

DISTRETTI	REGGIMENTI					
Alessandria.	1	2	7	8	»	»
Ancona	49	50	85	86	»	»
Aquila	35	36	57	58	63	64
Arezzo	1	2	67	68	»	»
Ascoli Piceno	83	84	85	86	»	»
Avellino	1	2	3	4	5	6
Bari	15	16	89	90	91	92
Barletta	69	70	83	84	93	94
Belluno	73	74	77	78	»	»
Benevento	17	18	65	66	»	»
Bergamo	41	42	85	86	»	»
Bologna	3	4	55	56	57	58
Brescia	89	90	91	92	»	»
Caltanissetta	13	14	33	34	»	»
Campagna	33	34	41	42	73	74
Campobasso	11	12	23	24	25	26
Casale	25	26	47	48	»	»
Caserta	51	52	53	54	79	80
Castrovillari	21	22	45	46	69	70
Catania	45	46	51	52	55	56
Catanzaro	17	18	19	20	55	56
Cefalù	21	22	29	30	75	76
Chieti	43	44	49	50	59	60
Como	27	28	43	44	»	»
Cosenza	53	54	89	90	91	92
Cremona	81	82	83	84	»	»
Cuneo	21	22	»	»	»	»
Ferrara	81	82	93	94	»	»
Firenze	43	44	79	80	93	94
Foggia	47	48	65	66	67	68
Forlì	19	20	59	60	63	64
Frosinone	39	40	73	74	91	92
Gaeta	11	12	15	16	»	»
Genova	5	6	79	80	81	82
Girgenti	37	38	39	40	41	42
Ivrea	11	12	»	»	»	»
Lecce	35	36	37	38	93	94
Lecco	31	32	51	52	»	»
Livorno	21	22	27	28	89	90
Lodi	37	38	»	»	»	»

DISTRETTI	REGGIMENTI					
Lucca	7	8	71	72	»	»
Macerata	9	10	83	84	91	92
Mantova	35	36	39	40	65	66
Massa	33	34	87	88	»	»
Messina	23	24	27	28	67	68
Milano	17	18	53	54	57	58
Modena	45	46	51	52	»	»
Mondovì	29	30	31	32	59	60
Monza	49	50	»	»	»	»
Napoli	7	8	31	32	81	82
Nola	77	78	87	88	»	»
Novara	9	10	87	88	»	»
Orvieto	61	62	89	90	»	»
Padova	3	4	13	14	35	36
Palermo	1	2	9	10	19	20
Parma	5	6	29	30	»	»
Pavia	15	16	63	64	»	»
Perugia	15	16	53	54	»	»
Pesaro	53	54	69	70	87	88
Piacenza	13	14	39	40	77	78
Pinerolo	79	80	»	»	»	»
Pistoia	5	6	47	48	»	»
Potenza	61	62	85	86	»	»
Ravenna	17	18	37	38	57	58
Reggio-Calabria	57	58	71	72	73	74
Reggio-Emilia	31	32	35	36	»	»
Roma	23	24	25	26	65	66
Rovigo	1	2	7	8	»	»
Salerno	47	48	53	54	59	60
Savona	91	92	93	94	»	»
Siena	1	2	11	12	75	76
Siracusa	29	30	63	64	65	66
Spoleto	15	16	19	20	41	42
Taranto	43	44	79	80	85	86
Teramo	5	6	61	62	71	72
Torino	19	20	75	76	83	84
Trapani	3	4	13	14	75	76
Treviso	55	56	59	60	»	»
Udine	11	12	27	28	63	64
Varese	45	46	61	62	»	»
Venezia	33	34	51	52	»	»
Vercelli	67	68	69	70	»	»
Verona	23	24	85	86	»	»
Vicenza	71	72	77	78	»	»
Voghera	39	40	73	74	»	»

TABELLA N. 3.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti granatieri.*

REGGIMENTI	Distretti che devono somministrare le reclute
1° granatieri .	Alessandria — Ancona — Arezzo — Avellino — Bari — Barletta — Belluno — Benevento — Bergamo — Bologna — Campobasso — Casale — Catania — Chieti — Como — Cosenza — Cremona — Ferrara — Foggia — Genova — Lecce — Lodi — Lucca — Macerata — Mantova — Massa — Monza — Orvieto — Palermo — Parma — Perugia — Pesaro — Potenza — Reggio Calabria — Roma — Savona — Siena — Siracusa — Spoleto — Taranto — Treviso — Udine — Venezia.
2° granatieri .	Aquila — Ascoli Piceno — Brescia — Caltanissetta — Campagna — Caserta — Castrovillari — Catanzaro — Cefalù — Cuneo — Firenze — Forlì — Frosinone — Gaeta — Girgenti — Ivrea — Lecco — Livorno — Messina — Milano — Modena — Mondovì — Napoli — Nola — Novara — Padova — Pavia — Piacenza — Pinerolo — Pistoia — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Salerno — Teramo — Torino — Trapani — Varese — Vercelli — Verona — Vicenza — Voghera

TABELLA N. 4.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti bersaglieri.*

REGGIMENTI	Distretti che devono somministrare le reclute
1° bersaglieri	Campagna — Caserta — Cuneo — Frosinone — Mondovi — Piacenza — Rovigo.
2° id.	Lecco — Macerata — Napoli — Pavia — Perugia — Trapani — Varese.
3° id.	Alessandria — Belluno — Benevento — Casale — Orvieto — Reggio Emilia — Siracusa.
4° id.	Bologna — Castrovillari — Foggia — Lecce — Padova — Pinerolo — Pistoia.
5° id.	Ancona — Bergamo — Catanzaro — Ferrara — Nola Taranto — Venezia.
6° id.	Ascoli — Avellino — Chieti — Firenze — Ivrea — Reggio Calabria — Udine — Voghera.
7° id.	Barletta — Brescia — Cosenza — Lodi — Pesaro — Potenza — Roma.
8° id.	Arezzo — Gaeta — Lucca — Mantova — Novara — Palermo — Vercelli.
9° id.	Aquila — Catania — Forli — Genova — Milano — Parma — Savona.
10° id.	Cefalù — Cremona — Massa — Messina — Modena — Salerno — Verona.
11° id.	Bari — Campobasso — Como — Livorno — Monza — Siena — Vicenza.
12° id.	Caltanissetta — Girgenti — Ravenna — Spoleto — Teramo — Torino — Treviso.

TABELLA N. 5.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti lancieri.*

REGGIMENTI	Distretti che devono somministrare le reclute
Nizza (1°) . . .	Arezzo — Caserta — Castrovillari — Forlì — Monza — Padova — Pavia — Reggio Calabria.
Piemonte R. (2°)	Frosinone — Gaeta — Lecco — Napoli — Perugia — Spoleto — Trapani — Varese.
Savoia (3°). . .	Ancona — Benevento — Casale — Roma — Siracusa — Taranto — Treviso.
Genova (4°) . .	Bergamo — Bologna — Campobasso — Cremona — Ferrara — Messina — Siena — Vercelli.
Novara (5°) . .	Alessandria — Caltanissetta — Firenze — Lecce — Modena — Nola — Venezia — Vicenza.
Aosta (6°) . . .	Ascoli — Barletta — Cefalù — Livorno — Lodi — Potenza — Teramo — Torino.
Milano (7°) . .	Avellino — Bari — Brescia — Catania — Macerata — Mantova — Massa — Rovigo.
Montebello (8°).	Chieti — Lucca — Novara — Orvieto — Palermo — Pesaro — Salerno — Udine.
Firenze (9°) . .	Aquila — Como — Genova — Girgenti — Ivrea — Parma — Pistoia — Reggio Emilia — Verona.
Vittorio Em. (10°)	Campagna — Catanzaro — Cosenza — Foggia — Milano — Piacenza — Ravenna — Voghera.

Avvertenza. — Non sono compresi nella presente tabella i distretti di Belluno, Cuneo, Mondovì, Pinerolo e Savona perchè, dovendo tutti i loro mandamenti concorrere al reclutamento degli alpini, sono esclusi da quello della cavalleria.

TABELLA N. 6.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti cavalleggeri.*

REGGIMENTI	Distretti che devono somministrare le reclute
Foggia (11°) . .	Caserta — Forlì — Piacenza — Reggio Calabria — Varese — Verona.
Saluzzo (12°) . .	Como — Livorno — Napoli — Teramo — Voghera.
Monferrato (13°)	Alessandria — Arezzo — Bergamo — Chieti — Parma — Siracusa.
Alessandria (14°)	Bologna — Girgenti — Lecco — Pistoia — Taranto — Torino.
Lodi (15°) . . .	Ancona — Lecce — Lodi — Mantova — Nola — Spoleto.
Lucca (16°) . .	Ascoli — Campobasso — Casale — Castrovillari — Lucca — Udine.
Caserta (17°) . .	Bari — Ivrea — Pesaro — Potenza — Ravenna — Venezia.
Piacenza (18°) .	Caltanissetta — Campagna — Massa — Novara — Siena — Vicenza.
Guide (19°) . . .	Avellino — Cremona — Messina — Roma — Vercelli.
Roma (20°) . .	Aquila — Cefalù — Macerata — Milano — Orvieto.
Padova (21°) . .	Benevento — Firenze — Padova — Salerno — Trapani.
Catania (22°) . .	Barletta — Cosenza — Gaeta — Genova — Modena — Pavia.
Umberto I (23°).	Catania — Ferrara — Foggia — Frosinone — Monza — Treviso.
Vicenza (24°) .	Brescia — Catanzaro — Palermo — Perugia — Reggio Emilia — Rovigo.

Avvertenza. — Non sono compresi nella presente tabella i distretti di Belluno, Cuneo, Mondovì, Pinerolo e Savona perchè, dovendo tutti i loro mandamenti concorrere al reclutamento degli alpini, sono esclusi da quello della cavalleria.

Tabella N. 7.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti d'artiglieria da campagna (batterie e treno).*

Numero dei reggimenti	REGGIMENTI DI CORPO D'ARMATA			Numero dei reggimenti	REGGIMENTI DIVISIONALI		
	Batterie		Treno		Batterie		Treno
	distretti che debbono somministrare le reclute	distretti che debbono costituire la forza in congedo illimitato			distretti che debbono somministrare le reclute	distretti che debbono costituire la forza in congedo illimitato	
1°	Orvieto. Cefalù. Venezia.	Orvieto. Spoleto. Perugia.	Orvieto. Spoleto.	13°	Frosinone. Monza. Napoli.	Frosinone. Roma. *Catanzaro.*	Frosinone Roma. *Catanzaro.*
2°	Rovigo Messina. Reggio Em.	Rovigo. Ferrara. Venezia.	Ferrara. Venezia.	14°	Ancona. Teramo. Treviso.	Ancona. Macerata. Pesaro. *Girgenti.*	Macerata. Pesaro. *Girgenti.*
3°	Ravenna. Benevento. Torino.	Ravenna. Bologna. Forlì.	Ravenna. Bologna. Forlì.	15°	Bologna. Cosenza. Lodi.	Reggio Emil. Modena. *Catania.*	Reggio Emil. *Catania.*
4°	Mantova. Ascoli. Bari Catania.	Mantova. Cremona. Lodi. *Lecce.*	Mantova. Cremona. Lodi. *Lecce.*	16°	Bergamo. Firenze. Siracusa.	Bergamo. Lecco. Brescia. *Foggia.*	Lecco.
5°	Pinerolo. Alessandria. Campobasso. Massa.	Pinerolo. Ivrea. Torino.	Pinerolo. Ivrea. Torino.	17°	Varese. Forlì. Ivrea. Salerno.	Varese. Novara. Como. *Barletta.*	Varese. Novara.

6°	Milano. Caltanissetta. Padova. Perugia	Milano. Pavia (circ. di Lomellina). Vercelli. *Castrovillari.*	Milano. Pavia circ. di Lomellina). Vercelli *Castrovillari*
7°	Pistoia. Cremona. Mondovì. Potenza.	Pistoia. Lucca. Livorno	Lucca.
8°	Vicenza. Girgenti. Lucca.	Vicenza. Treviso. Verona.	Treviso. Verona.
9°	Voghera. Lecce. Macerata. Piacenza.	Voghera. Monza. Pavia (circ. di Pavia). *Ascoli.* *Taranto*	Voghera. Monza. Pavia (circ. di Pavia) *Ascoli.* *Taranto.*
10°	Nola. Belluno. Castrovillari. Pesaro.	Nola. Caserta. Campagna.	Nola. Caserta. Campagna.
11°	Casale. Catanzaro. Verona.	Casale. Alessandria (circond. di Alessand.). Mondovì. *Potenza.*	Alessandria (circond. di Alessand.). Mondovì. *Potenza*
12°	Avellino. Foggia. Modena. Pavia.	Avellino. Benevento. Gaeta. *Siracusa.*	Avellino. Benevento. Gaeta. *Siracusa.*
18°	Chieti. Spoleto. Taranto. Vercelli.	Chieti. Aquila. Campobasso. Teramo	Aquila.
19°	Arezzo. Caserta. Gaeta. Novara.	Arezzo. Firenze. Siena.	Firenze. Siena.
20°	Udine. Barletta. Ferrara.	Udine Belluno. Padova. *Cosenza.*	Belluno. Padova. *Cosenza.*
21°	Parma Campagna. Como. Cuneo.	Parma Piacenza. Massa. *Bari.*	Piacenza. *Bari.*
22°	Trapani. Genova. Livorno.	Trapani. Caltanissetta. Cefalù. Messina. Palermo.	Trapani. Caltanissetta. Cefalù. Messina. Palermo.
23°	Savona. Siena. Lecco. Palermo	Savona. Alessandria (circondario di Acqui). Cuneo. Genova	Alessandria (circondario di Acqui). Cuneo.
24°	Reggio Cal. Aquila. Brescia. Roma.	*Reggio Calab.* Salerno. Napoli.	*Reggio Calab.* Salerno.

TABELLA N. 8.

DISTRETTI *di reclutamento del reggimento artiglieria a cavallo (batterie e treno).*

BATTERIE	TRENO
Aquila — Arezzo — Barletta — Bologna — Brescia — Campobasso — Chieti — Firenze — Genova — Lucca — Modena — Napoli — Padova — Parma — Perugia — Reggio Emilia — Teramo — Udine — Verona — Vicenza.	Arezzo — Barletta — Parma — Perugia — Teramo — Udine — Vicenza.

TABELLA N. 9.

DISTRETTI *di reclutamento*
dei reggimenti d'artiglieria da fortezza.

Reggimenti	Distretti	ANNOTAZIONI
25°	Ancona . . .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Ancona.
	Barletta . .	
	Campobasso .	
	Foggia . . .	
	Forlì. . . .	
	Lecce . . .	
	Macerata . .	
	Perugia . .	
	Pesaro . . .	
	Belluno. . .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Venezia.
	Udine . . .	
	Venezia . .	
	Caltanissetta .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Messina.
	Cefalù . . .	
	Girgenti . .	
	Messina . .	
	Siracusa . .	
	Catanzaro. .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Gaeta.
	Gaeta . . .	
	Potenza . .	
	Salerno. . .	
26°	Alessandria .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Genova.
	Brescia . .	
	Genova. . .	
	Lecco . . .	
	Mondovì . .	
	Monza . . .	
	Reggio Emil	
	Savona. . .	
	Torino . . .	
	Varese . . .	
	Arezzo . . .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede alla Spezia.
	Firenze. . .	
	Livorno . .	
	Lucca . . .	
	Massa . . .	
	Orvieto. . .	
	Parma . . .	
	Pistoia . . .	
	Siena . . .	

Reggimenti	Distretti	ANNOTAZIONI
27°	Aquila	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Roma.
	Ascoli	
	Avellino	
	Castrovillari	
	Chieti	
	Cosenza	
	Frosinone	
	Nola	
	Roma	
	Spoleto	
	Teramo	
	Bergamo	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Piacenza.
	Lodi	
	Pavia	
	Piacenza	
	Treviso	
	Trapani	Gli uomini di questo distretto all'atto dell'invio in congedo illimitato della rispettiva classe dovranno fare effettivo passaggio al 25° reggimento e in caso di chiamata alle armi presentarsi al comando della brigata che ha sede in Messina.
28°	Cremona	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Mantova.
	Ferrara	
	Mantova	
	Modena	
	Padova	
	Rovigo	
	Taranto	
	Como	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Torino.
	Ivrea	
	Milano	
	Novara	
	Pinerolo	
	Vercelli	
	Casale	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Alessandria.
	Cuneo	
	Voghera	
	Catania	Gli uomini di questo distretto all'atto dell'invio in congedo illimitato della rispettiva classe faranno effettivo passaggio al 25° reggimento e in caso di chiamata alle armi dovranno presentarsi al comando della brigata che ha sede in Messina.

Reggimenti	Distretti	ANNOTAZIONI
29°	Bari . . . Benevento. Campagna. . Caserta. . Napoli . . Reggio Calab.	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Capua.
	Bologna . . Ravenna . .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Bologna.
	Verona. . . Vicenza. . .	Gli uomini di questi distretti al richiamo dal congedo illimitato debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Verona.
	Palermo . .	Gli uomini di questo distretto all'atto dell'invio in congedo illimitato faranno effettivo passaggio al 25° reggimento e in caso di chiamata alle armi dovranno presentarsi al comando della brigata che ha sede in Messina.

Tabella N. 10.

DISTRETTI *di reclutamento del reggimento artiglieria da montagna.*

BRIGATE DEL PIEMONTE	BRIGATA DEL VENETO
Alessandria — Casale — Como — Cuneo — Genova — Ivrea — Lodi — Milano — Mondovi — Monza — Novara — Parma — Pavia — Piacenza — Pinerolo — Savona — Torino — Varese — Vercelli — Voghera.	Belluno — Bergamo — Bologna — Brescia — Cremona — Ferrara — Forli — Lecco — Mantova — Modena — Padova — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

TABELLA N. 11.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti del genio (zappatori, pontieri, lagunari e treno).*

Reggimenti	ZAPPATORI, PONTIERI E LAGUNARI	TRENO
1°	Ascoli — Barletta — Bergamo — Brescia Campagna — Campobasso — Castrovillari — Catanzaro — Cefalù — Cosenza — Frosinone — Gaeta — Ivrea — Lecco — Lodi — Milano — Modena — Monza — Nola — Orvieto — Palermo — Pavia — Reggio-Calabria — Salerno — Siena — Spoleto — Teramo — Trapani — Vicenza — Voghera.	Brescia — Campobasso — Modena.
2°	Aquila — Arezzo — Avellino — Bari — Belluno — Benevento — Caltanissetta — Casale — Caserta — Catania — Cremona — Cuneo — Foggia — Girgenti — Lecce — Macerata — Mantova — Massa — Messina — Mondovì — Napoli — Parma — Pinerolo — Pistoia — Potenza — Reggio-Emilia — Savona — Siracusa — Taranto — Vercelli.	Casale — Foggia — Pistoia — Savona.
3°	Alessandria — Ancona — Bologna — Chieti — Como — Ferrara — Firenze — Forlì — Genova — Livorno — Lucca — Novara — Padova — Perugia — Pesaro — Piacenza — Ravenna — Roma — Rovigo — Torino — Treviso — Udine — Varese — Venezia — Verona.	Ancona — Chieti — Como — Genova.
4° (a)	Alessandria — Ancona — Aquila — Arezzo — Bergamo — Bologna — Brescia — Caltanissetta — Casale — Caserta — Catania — Catanzaro — Chieti — Como — Cremona — Ferrara — Firenze — Forlì — Genova — Lecco — Livorno — Lodi — Lucca — Mantova — Massa — Milano — Novara — Padova — Parma — Pavia — Perugia — Pesaro — Piacenza — Pistoia — Ravenna — Reggio Emilia — Roma — Rovigo — Spoleto — Teramo — Torino — Treviso — Udine — Varese — Venezia — Verona — Voghera.	Bergamo — Livorno Massa — Napoli — Rovigo.

(a) Il distretto di Venezia recluta la sola brigata lagunari; i distretti di Padova e di Treviso reclutano tanto le brigate pontieri quanto la brigata lagunari.

TABELLA N. 12.

DISTRETTI *di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea*

REGGIMENTI		Distretti che devono somministrare le reclute
1°	fanteria	Alessandria — Arezzo — Avellino — Palermo — Rovigo — Siena.
2°	id.	
3°	id.	Avellino — Bologna — Padova — Trapani.
4°	id.	
5°	id.	Avellino — Genova — Parma — Pistoia — Teramo
6°	id.	
7°	id.	Alessandria — Lucca — Napoli — Rovigo.
8°	id.	
9°	id.	Macerata — Novara — Palermo.
10°	id.	
11°	id.	Campobasso — Gaeta — Ivrea — Siena — Udine.
12°	id.	
13°	id.	Caltanissetta — Padova — Piacenza — Trapani.
14°	id.	
15°	id.	Bari — Gaeta — Pavia — Perugia — Spoleto.
16°	id.	
17°	id.	Benevento — Catanzaro — Milano — Ravenna.
18°	id.	
19°	id.	Catanzaro — Forlì — Palermo — Spoleto — Torino.
20°	id.	
21°	id.	Castrovillari — Cefalù — Cuneo — Livorno.
22°	id.	
23°	id.	Campobasso — Messina — Roma — Verona.
24°	id.	
25°	id.	Campobasso — Casale — Roma.
26°	id.	
27°	id.	Como — Livorno — Messina — Udine.
28°	id.	
29°	id.	Cefalù — Mondovi — Parma — Siracusa.
30°	id.	
31°	id.	Lecco — Mondovi — Napoli — Reggio Emilia.
32°	id.	
33°	id.	Caltanissetta — Campagna — Massa — Venezia.
34°	id.	
35°	id.	Aquila — Lecce — Mantova — Padova — Reggio Emilia.
36°	id.	
37°	id.	Girgenti — Lecco — Lodi — Ravenna.
38°	id.	

REGGIMENTI	Distretti che devono somministrare le reclute
39° fanteria	Frosinone — Girgenti — Mantova — Piacenza — Voghera.
40° id.	
41° id.	Bergamo — Campagna — Girgenti — Spoleto.
42° id.	
43° id.	Chieti — Como — Firenze — Taranto.
44° id.	
45° id.	Castrovillari — Catania — Modena — Varese.
46° id.	
47° id.	Casale — Foggia — Pistoia — Salerno.
48° id.	
49° id.	Ancona — Chieti — Monza.
50° id.	
51° id.	Caserta — Catania — Lecco — Modena — Venezia.
52° id.	
53° id.	Caserta — Cosenza — Milano — Perugia — Pesaro — Salerno.
54° id.	
55° id.	Bologna — Catania — Catanzaro — Treviso.
56° id.	
57° id.	Aquila — Bologna — Milano — Ravenna — Reggio Calabria.
58° id.	
59° id.	Chieti — Forlì — Mondovì — Salerno — Treviso.
60° id.	
61° id.	Orvieto — Potenza — Teramo — Varese.
62° id.	
63° id.	Aquila — Forlì — Pavia — Siracusa — Udine.
64° id.	
65° id.	Benevento — Foggia — Mantova — Roma — Siracusa.
66° id.	
67° id.	Arezzo — Foggia — Messina — Vercelli.
68° id.	
69° id.	Barletta — Castrovillari — Pesaro — Vercelli.
70° id.	
71° id.	Lucca — Reggio Calabria — Teramo — Vicenza.
72° id.	
73° id.	Belluno — Campagna — Frosinone — Reggio Calabria. — Voghera.
74° id.	
75° id.	Cefalù — Siena — Torino — Trapani.
76° id.	
77° id.	Belluno — Nola — Piacenza — Vicenza.
78° id.	
79° id.	Caserta — Firenze — Genova — Pinerolo — Taranto.
80° id.	
81° id.	Cremona — Ferrara — Genova — Napoli.
82° id.	

REGGIMENTI	Distretti che devono somministrare le reclute
83° fanteria	Ascoli — Barletta — Cremona — Macerata — Torino.
84° id.	
85° id.	Ancona — Ascoli — Bergamo — Potenza — Taranto — Verona.
86° id.	
87° id.	Massa — Nola — Novara — Pesaro.
88° id.	
89° id.	Bari — Brescia — Cosenza — Livorno — Orvieto.
90° id.	
91° id.	Bari — Brescia — Cosenza — Frosinone — Macerata — Savona.
92° id.	
93° id.	Barletta — Ferrara — Firenze — Lecce — Savona.
94° id.	

TABELLA N. 13

DISTRETTI E MANDAMENTI *di reclutamento dei battaglioni alpini.*

BATTAGLIONI e compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
		1° REGGIMENTO.
Pieve di Teco (2ª, 3ª e 8ª)	Savona	Alassio — Andora — Bordighera — Borgomaro — Ceriana — Diano Marina — Dolceacqua — Dolcedo — Oneglia — Pieve di Teco — Porto Maurizio — San Remo — Santo Stefano a mare — Taggia — Triora — Ventimiglia.
Ceva (1ª, 4ª, 5ª e 6ª)	Savona	Albenga — Calizzano — Cairo Montenotte — Dego — Finalborgo — Loano — Millesimo — Noli — Pietraligure — Sassello — Savona — Varazze.
	Mondovi	Bagnasco — Ceva — Garessio — Ormea — Pamparato — Priero.
Mondovi (9ª, 10ª e 11ª)	Mondovi	Bossolasco — Cortemilia — Frabosa Soprana — Mondovi — Murazzano — Monesiglio — Vicoforte — Villanova di Mondovi.
	Alessandr.	Bubbio — Bistagno — Ponzone — Roccaverano — Spigno.
	Cuneo	Chiusa di Pesio.
		2° REGGIMENTO.
Borgo San Dalmazzo (12ª, 13ª, 14ª e 15ª)	Cuneo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Limone Piemonte — Peveragno — Roccavione — Tenda — Valdieri.
	Mondovi	Alba — Bene Vagienna — Carrù — Cherasco — Diano d'Alba — Dogliani — La Morra — Monforte d'Alba — Morozzo — Santo Stefano Belbo — Trinità.
	Casale	Canelli.

BATTAGLIONI e compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
Vinadio (16ª, 17ª, 18ª e 19ª)	Mondovi	Bra — Canale — Cornegliano d'Alba — Govone.
	Cuneo	Caraglio — Cavallermaggiore — Centallo — Cuneo — Demonte — Fossano — Savigliano — Valgrana — Vinadio.
	Casale	Costigliole d'Asti.
Dronero (20ª, 21ª, 22ª e 23ª)	Cuneo	Barge — Busca — Costigliole di Saluzzo — Dronero — Moretta — Paesana — Prazzo — Racconigi — Revello — Saluzzo — Sampeyre — San Damiano Macra — Sanfront — Venasca — Verzuolo — Villafalletto — Villanova Solaro.
	Mondovi	Sommariva del Bosco.
		3° REGGIMENTO.
Fenestrelle (28ª, 29ª, 30ª e 37ª)	Pinerolo	Cumiana — Fenestrelle — Giaveno — Perosa Argentina.
	Torino	Chieri — Moncalieri — Orbassano — Riva di Chieri.
	Casale	Asti — Castelnuovo d'Asti — Montafia — Montechiaro d'Asti — Tonco.
Susa I° (31ª, 32ª e 33ª)	Pinerolo	Avigliana — Cesana Torinese — Oulx.
	Torino	Brusasco — Casalborgone — Caselle Torinese — Gassino — Montanaro — Pianezza — Rivoli — San Benigno — Sciolze — Venaria Reale — Volpiano.
	Casale	Cocconato — Montiglio — Villadeati.
Pinerolo (24ª, 25ª, 26ª e 27ª)	Pinerolo	Bricherasio — Buriasco — Cavour — Luserna S. Giovanni — None — Pancalieri — Perrero — Pinerolo — S. Secondo di Pinerolo — Torrepellice — Vigone — Villafranca Piemonte.
	Torino	Carignano — Carmagnola — Poirino.
	Casale	Baldichieri — S. Damiano d'Asti — Villanova d'Asti.

BATTAGLIONI e compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
4° REGGIMENTO.		
Susa 2° (34ª, 35ª e 36ª)	Pinerolo	Almese — Bussoleno — Condove — Susa.
	Torino	Barbania — Ceres — Ciriè — Corio — Fiano — Lanzo Torinese — Rivara — Rivarolo Canavese — Viù.
Ivrea (38ª, 39ª e 40ª)	Ivrea	Agliè — Castellamonte — Cuorgnè — Ivrea — Lessolo — Locana — Pavone Canavese — Pont Canavese — San Giorgio Canavese — Strambino — Vico Canavese — Vistrorio.
Aosta (7ª)	Novara	Bannio — Cannobbio — Crodo — Domodossola — Ornavasso — Santa Maria Maggiore.
(41ª, 42ª e 43ª)	Ivrea	Aosta — Châtillon — Donnaz — Gignod — Morgex — Quart — Settimo Vittone — Verres.
	Vercelli	Andorno Cacciorna — Biella — Graglia — Mongrando.
5° REGGIMENTO.		
Morbegno (44ª, 45ª e 47ª)	Como	Bellagio — Bellano — Castiglione d'Intelvi — Dongo — Gravedona — Menaggio — Porlezza.
	Lecco	Asso — Chiavenna — Introbbio — Morbegno — Traona.
Tirano (46ª, 48ª e 49ª)	Lecco	Bormio — Grossotto — Ponte in Valtellina — Sondrio — Tirano.
	Bergamo	Almenno — S. Salvatore — Caprino Bergamasco — Piazza Brembana — Ponte S. Pietro — Zogno.

BATTAGLIONI e compagnie	Distretti di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
Edolo (50ª, 51ª e 52ª)	Bergamo Brescia	Alzano Maggiore — Clusone — Gandino — Lovere — Trescore Balneario — Vilminore. Breno — Edolo.
Rocca d'Anfo (53ª, 54ª e 55ª)	Brescia Bergamo	Bagolino — Bovegno — Brescia 3ª — Gardone — Gargnano — Iseo — Preseglie — Rezzato — Salò — Vestone. Sarnico.

6° REGGIMENTO.

Verona (56ª, 57ª, 58ª e 73ª)	Verona	Bardolino — Caprino Veronese — San Pietro Incariano — Tregnago — Verona 2ª (campagna).
Vicenza (59ª, 60ª e 61ª)	Vicenza	Arzignano — Schio — Thiene — Valdagno
Bassano (62ª, 63ª e 74ª)	Vicenza Belluno	Asiago — Bassano Vicentino — Marostica. Fonzaso.

7° REGGIMENTO.

Feltre (64ª, 65ª e 66ª)	Belluno Treviso	Agordo — Belluno — Feltre. Vittorio.
Pieve di Cadore (67ª, 68ª e 75ª)	Belluno Udine	Auronzo — Longarone — Pieve di Cadore. Ampezzo — Maniago — Spilimbergo.
Gemona (69ª, 70ª, 71ª e 72ª)	Udine	Cividale — Gemona — Moggio — San Pietro al Natisone — Tarcento — Tolmezzo.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 38ª **1888** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre

AGOSTO 13. — Provvista di fondi pel primo impianto dei servizi d'intendenza, *pag* 467.
SETTEMBRE 15. — Modificazione al regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma, *pag.* 468.

Atto N. **204**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Provvista di fondi pel primo impianto dei servizi d'intendenza**. — 13 agosto.

In seguito ad accordi tra il Ministero del tesoro e il Ministero della guerra, è stato approvato il seguente Decreto ministeriale, che s'intenderà come aggiunto alle disposizioni dell'*Atto* 110, del 1887.

IL MINISTRO DELLA GUERRA E IL MINISTRO DEL TESORO

Ritenuta la necessità di provvedimenti speciali per agevolare la provvista dei fondi alle amministrazioni dell'esercito incaricate del primo impianto dei servizi di intendenza in caso di mobilitazione;

Visto il Decreto ministeriale delli 20 maggio 1887, relativo alla provvista dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione;

Il Ministro della guerra e il Ministro del tesoro

Decretano:

Art. 1. Le istruzioni speciali per la somministrazione di fondi ai corpi e distaccamenti del regio esercito in caso di mobilitazione, state approvate col citato Decreto 20 maggio 1887, sono estese anche agli ospedali militari e alle direzioni territoriali di commissariato militare, per quanto si riferisce alla costituzione degli stabilimenti di sanità e di vettovagliamento pel primo impianto dei servizi d'intendenza.

Art. 2. Il presente Decreto sarà presentato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1888.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. **205.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazione al regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma.** — 15 settembre.

È stato pubblicato il seguente R. Decreto 19 luglio 1888, N. 5399, che modifica il regolamento 23 novembre 1876 per quanto riguarda l'indennità di residenza dovuta agl'impiegati civili aventi sede in Roma (*Atto* 37 della *Raccolta*):

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, N. 3212;

Veduto il regolamento approvato col R. Decreto del 23 novembre 1876, N. 3524;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 3 del regolamento approvato col R. Decreto 23 novembre 1876, N. 3524, è sostituito il seguente:

« Art. 3. Compete l'indennità fissa:

« Di L. 250 o 200 all'impiegato od all'usciere celibe o vedovo senza prole, che non conviva con genitori;

« Di L. 300 o 250 all'impiegato od usciere con moglie « senza prole;

« Di L. 400 o 300 all'impiegato od usciere ammogliato o « vedovo con uno o più figli, oppure coi genitori o con un « solo di questi con lui conviventi ».

Art. 2.

L'indennità del 10 per cento di cui all'art. 7 della legge 7 luglio 1876, N. 3212, sarà corrisposta dal 1° luglio 1888 anche agli uscieri e inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 19 luglio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

La disposizione dell'art. 1 del presente R. Decreto, essendo intesa a dare una interpretazione più esatta e conforme al tenore della legge 7 luglio 1876, N. 3212, deve, come da comunicazioni avute dal Ministero del tesoro, avere effetto retroattivo.

Le amministrazioni militari ricevendo domande per parte degl'impiegati interessati, dovranno quindi rimetterle al Ministero della guerra, avvertendo che ciascuna domanda sia corredata di un certificato dell'autorità municipale, comprovante le condizioni di coabitazione dei ricorrenti durante il tempo pel quale reclamano il pagamento degli arretrati per differenza d'indennità di residenza non ricevuta, e su esse il Ministero disporrà pei rimborsi da effettuarsi.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 39ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre

AGOSTO 29. — R. Decreto N. 5693 (serie 3ª), che modifica le norme per la presentazione delle domande di pensione delle famiglie dei militari e degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, *pag.* 471.
SETTEMBRE 28. — Trasporti militari in ferrovia, *pag.* 472.
OTTOBRE 4. — Feste militari ai campi d'istruzione e poligoni d'artiglieria, *pag.* 473.
» 6. — Disegni della bandiera nazionale da inalberarsi sugli edifici militari, *pag.* 473.
» 8. — Saluto dei reparti di truppa a piè fermo, *pag.* 474.
» 8. — Ordinamento dei due primi reggimenti del genio, *pag.* 475.
» 11. — Norme pel funzionamento degli uffici del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 476.

Atto N. **206**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 5693 (serie 3ª), che modifica le norme per la presentazione delle domande di pensione delle famiglie dei militari e degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina**. — 29 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 24 aprile 1864, N. 1760, che stabilisce le norme per le domande di liquidazione delle pensioni dei militari di terra e di mare e delle loro famiglie;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vedove e le famiglie dei militari di terra e di mare e degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, morti in servizio o quando già erano pensionati, pre-

---

ERRATA-CORRIGE.

All'Elenco generale dei medicinali di cui l'*Atto* N. 202 *si faranno le seguenti correzioni:*

Numero categorico	ERRATA	CORREZIONE
2	Id. piombo basico S. O.	Id. di piombo basico S. O.
78	Arsenito potassico liquido S. O.	Arsenito potassico S. O.
129	Id. piombico	Id. di piombo (cerussa)

senteranno d'ora in poi alla Corte dei conti o direttamente, o per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno che loro possa spettare per legge.

I Ministeri della guerra e della marina, a richiesta della Corte dei conti, cureranno l'esecuzione di quegli atti relativi all'accertamento del diritto a pensione delle suddette vedove e famiglie, che sono dai regolamenti in vigore commessi alle autorità da essi rispettivamente dipendenti, e così pure forniranno i documenti necessari alla liquidazione delle pensioni che sieno in possesso delle rispettive amministrazioni.

Art. 2.

Sono abrogate le contrarie disposizioni contenute negli articoli 2 e 4 del R. Decreto 24 aprile 1864, N. 1760, e negli articoli 18 e 19 del R. Decreto 26 maggio 1887, N. 4555.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Forlì, addì 29 agosto 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.
A. Magliani.

N. 207. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti militari in ferrovia**. — 28 settembre.

In vista della scarsità di locali atti al ricovero di truppe nella località di *Falconara marittima*, le autorità militari, cui occorra di far transitare militari di truppa isolati od in drappello sulle linee ferroviarie *Bologna-Falconara* e *Falconara-Roma*, si asterranno dall'assegnare la detta località come sito di pernottazione.

Epperò, se, in dipendenza delle località di provenienza ed in base ai treni dell'orario in vigore, non sarà possibile fissare gl'itinerari in modo che i militari isolati od i drappelli giungendo a Falconara trovino il treno coincidente pel proseguimento del viaggio, questo dovrà interrompersi a Rimini per le provenienze dalle stazioni dell'Alta Italia situate a nord di Bologna, ed a Foligno per le provenienze dalle stazioni della penisola situate a sud di Terni.

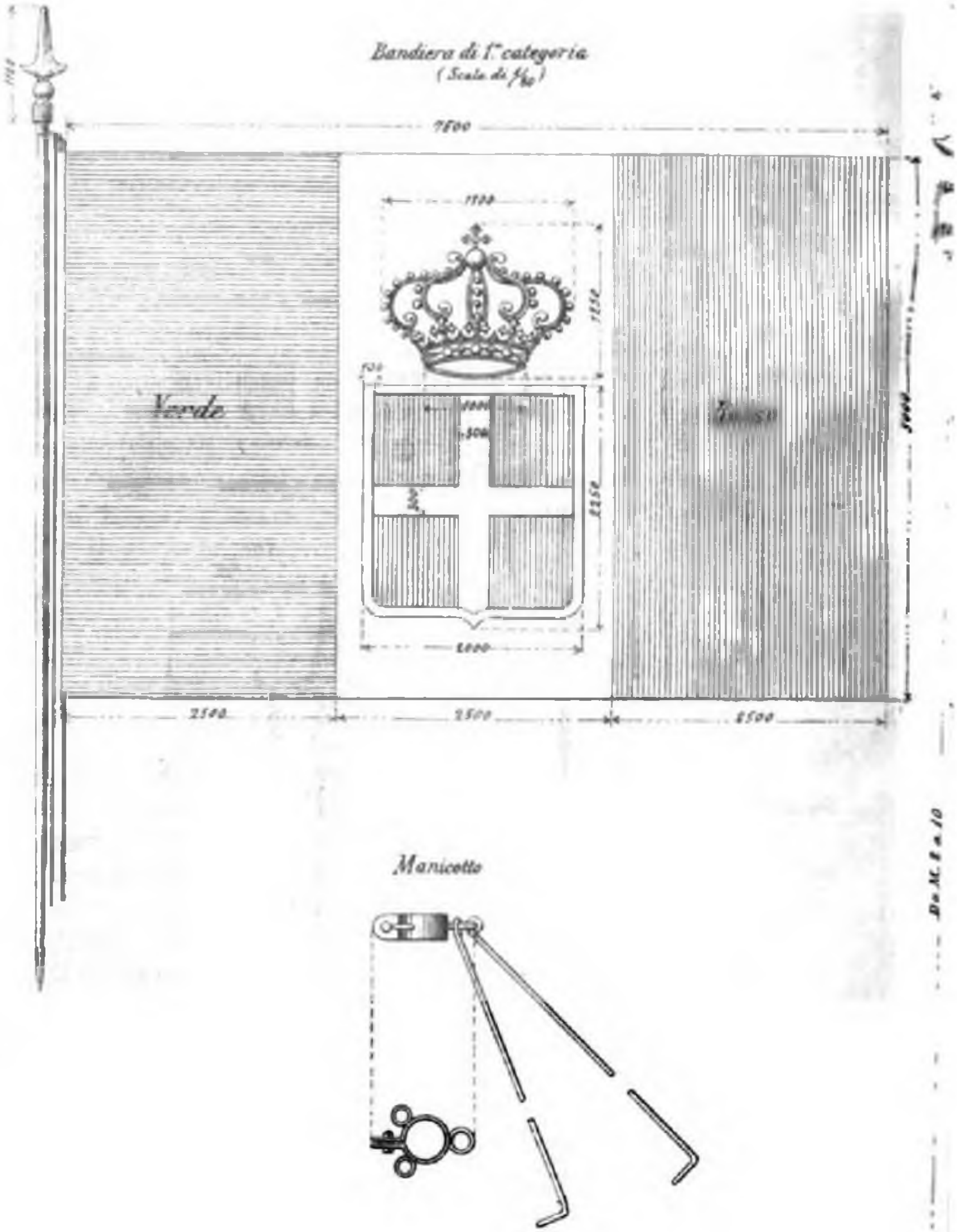
Bandiera di 1ª categoria
(Scala di 1/50)
1700
2000
Verde
Rosso
Manicotto
Da M. 8 a 10

Atto N° 209 del 1888.

Asta
(Scala di 1/10)

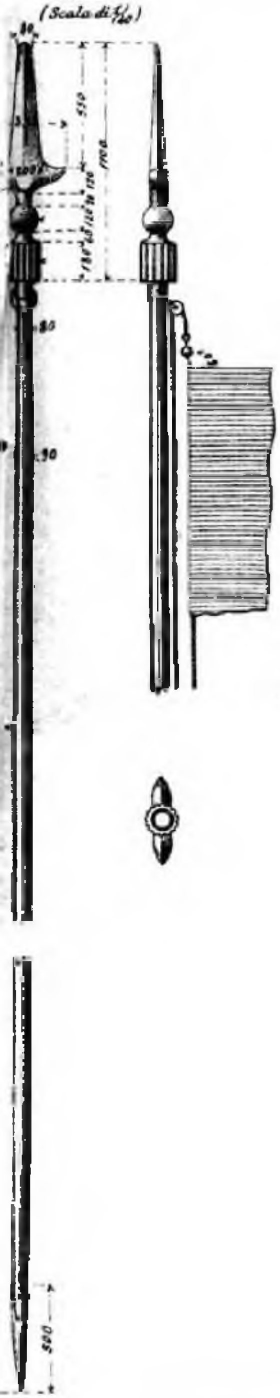
80
550
1100
200
130
80
30
500

Bandiera di 2a categoria
(Scala di 1/20)

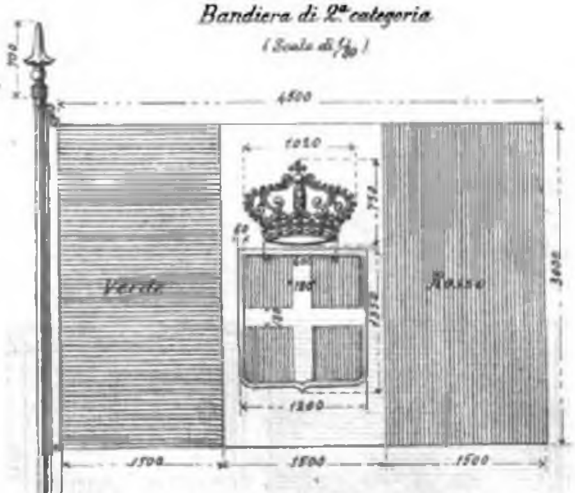
700
4500
1020
750
60
180
1352
1200
3000
Verde
Rosso
1500
1500
1500

Asta
(Scala di 1/10)

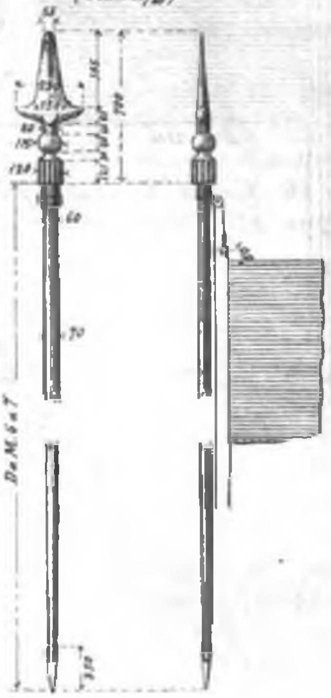
53
185
700
150
80
115
120
60
70
Da M. 6 a 7
300

Si avverte però che, per le provenienze originarie da Bologna e da Terni o da stazioni intermedie fra queste e Falconara, si troveranno sempre coll'orario attualmente in vigore i proseguimenti da Falconara, purchè si scelgano opportunamente i treni di partenza.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. 208. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Feste militari ai campi d'istruzione e poligoni d'artiglieria**. — 4 ottobre.

Questo Ministero prescrive che, in occasione di feste militari ai campi d'istruzione o ai poligoni di artiglieria, non si abbiano d'ora innanzi ad eseguire spari colle artiglierie.

Tali feste poi non potranno aver luogo se non in seguito ad autorizzazione del comandante del corpo d'armata.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 209. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Disegni della bandiera nazionale da inalberarsi sugli edifizi militari**. — 6 ottobre.

In relazione a quanto è prescritto dal capo IV, libro terzo, del Regolamento per il servizio territoriale, questo Ministero pubblica le seguenti *avvertenze* e gli annessi disegni relativi alla bandiera nazionale che, a senso dell'*Atto* N. 91 del *Giornale Militare*, anno 1888, deve essere inalberata sugli edifizi militari.

Avvertenze.

L'*asta* è di larice rosso colorata in azzurro — ad una estremità termina con *fiocco* e *freccia*, all'altra con uno *sperone* di ferro. — La grossezza media dell'asta è di mm. 80 per le bandiere di 1ª categoria, e di mm. 60 per quelle di 2ª categoria. La lunghezza totale della parte in legno varia invece da metri 8 a 10 per le aste delle bandiere di 1ª categoria, e da metri 6 a 7 per le aste delle bandiere di 2ª categoria a seconda dei luoghi nei quali devono essere inalberate le bandiere. Il fiocco e la freccia sono formati da due parti di lamiera d'ottone della grossezza di mm. 1,5, stampate ed unite insieme mediante saldatura forte. A mm. 40 circa dal fiocco è praticato nell'asta un foro, nel quale evvi una campanella con una rotella di legno (bosso) in cui scorre la corda quando si deve all'asta stessa applicare lo stendardo.

Ad una certa distanza dallo sperone dell'asta evvi applicato un *manicotto* di ferro con due o tre tiranti, secondochè l'asta deve riescire inclinata o verticale, i quali la mantengono fissa nel luogo designato. Il manicotto stesso potrà essere munito di uno o due anelli per fissarvi i capi della corda. Lo *stendardo* è costituito da 6 teli di stamina (tessuto di lana pettinata ritorta nella catena e semplice nella trama), e cioè: due verdi, due bianchi e due rossi, alti ciascuno metri 1,27 quelli per le bandiere di 1ª categoria, e metri 0,77 quelli per le bandiere di 2ª categoria. La parte libera del verde è cucita nella piegatura di una striscia di tela cruda di canapa forte, striscia che nel piegarsi racchiude in sè una parte della corda, che serve a tenere lo stendardo unito all'asta: detta parte di corda, lunga metri 11,30 per bandiere di 1ª categoria, e metri 9,30 per quelle di 2ª categoria, da una estremità termina con un occhiello e dall'altra con semplice legatura di spago. Sul bianco della bandiera, e da ambe le parti, evvi applicato lo *scudo di Savoia* con *croce bianca in campo rosso* e contorno di *gallone azzurro*, sormontato da *corona reale* ricamata con lana gialla ed arancio, a punto incrociato a spina in modo da presentare due diritti. Lo stendardo viene unito all'asta mediante l'occhiello di cui è munito la sua corda ed il gancio applicato ad una estremità della corda lunga metri 12 a 16 per le bandiere di 1ª categoria, e metri 10 a 12 per quelle di 2ª categoria, che scorre entro la rotella applicata alla parte superiore dell'asta. Un piccolo anello di corda fissato nella parte inferiore del verde della bandiera, nel quale passa la parte della corda munita di gancio, serve a tenere meglio aderente lo stendardo all'asta. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **210**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Saluto dei reparti di truppa a piè fermo**. — 8 ottobre.

Per il disposto dal § 6 del libro IV del Regolamento pel servizio territoriale, in data 8 luglio 1883, era stato stabilito che i reparti di truppa armata, a piedi od a cavallo, dovessero salutare presentando le armi nei casi specificati nei successivi paragrafi, cioè dal § 7 al § 15 incluso.

Con nota posta a piè della pagina 201 del 3° tomo del Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, in data 13 aprile 1885, fu detto che le truppe di cavalleria dovessero presentare la lancia o la sciabola soltanto nel rendere gli onori alle LL. MM., ai RR. Principi, alle bandiere nazionali del regio esercito e della regia marina, al SS. Sacramento ed al Sommo Pontefice.

Colla disposizione infine del N. 58 del Regolamento per le riviste, in data 10 febbraio 1886, fu stabilito che le truppe, nel rendere gli onori, dovessero stare normalmente nella posizione di *presentat'arm.*

Per effetto di quest'ultima disposizione la nota posta a piè della pagina 201 del 3° tomo del Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria doveva ritenersi come abolita.

A togliere però ogni incertezza al riguardo, resta stabilito che i reparti di truppa di cavalleria, nel rendere gli onori militari nelle circostanze specificate dal § 7 al § 15 incluso del summentovato Regolamento pel servizio territoriale, debbano sempre presentare la lancia o la sciabola.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **211**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento dei due primi reggimenti del genio**. — 8 ottobre.

Per costituire le sei brigate zappatori dei due primi reggimenti del genio uniformemente su tre compagnie, ed in modo che le prime quattro brigate di ciascuno di essi siano composte di compagnie istruite nella specialità zappatori e le ultime due constino di compagnie istruite in particolar modo nella specialità minatori, il Ministero, a modificazione di quanto veniva stabilito con il § 44 della Circolare N. 126 dell'anno 1887, dispone quanto appresso:

a) Il 1° reggimento invece di cinque compagnie istruite nella specialità minatori dovrà contarne sei;

b) Le compagnie del 2° reggimento del genio, attualmente designate con i numeri 1ª, 4ª, 5ª, 11ª e 12ª, al 25 ottobre corrente assumeranno rispettivamente i numeri 10ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, e viceversa quelle aventi attualmente questi numeri assumeranno i seguenti: 1ª, 4ª, 5ª, 11ª e 12ª;

c) In conseguenza delle suespresse disposizioni le sei brigate zappatori di ciascun reggimento rimarranno costituite come in appresso:

NUMERO D'ORDINE DELLE BRIGATE		COMPAGNIE costituenti le singole brigate
1ª	Brigata (zappatori)	1ª 2ª e 3ª
2ª	Id. id.	4ª 5ª e 6ª
3ª	Id. id.	7ª 8ª e 9ª
4ª	Id. id.	10ª 11ª e 12ª
5ª	Id. (zappatori minatori)	13ª 14ª e 15ª
6ª	Id. id. id.	16ª 17ª e 18ª

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **212** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme pel funzionamento degli uffici del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna.** — 11 ottobre.

Al 1° del prossimo novembre, colla costituzione dei reggimenti divisionali, viene attuato l'ordinamento definitivo dell'artiglieria da campagna, e per conseguenza alla data succitata s'intendono soppresse le direzioni del materiale, istituite durante l'ordinamento provvisorio dell'arma, a norma del prescritto dall'articolo 110 della legge d'ordinamento del regio esercito, testo unico approvato col R. Decreto 14 luglio 1887.

Presso i reggimenti da campagna, sia di corpo d'armata, sia divisionali, verrà istituito l'ufficio del materiale, il quale sarà alla dipendenza del relatore del reggimento.

All'ufficio del materiale saranno addetti:

Nei reggimenti di corpo d'armata.

1 maggiore;
1 ragioniere d'artiglieria;
1 sottufficiale guarda-batteria;
1 sottufficiale guarda-selleria;
1 sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione;
1 capo armaiuolo;
1 scrivano locale.

Nei reggimenti divisionali.

1 capitano;
1 sottufficiale guarda-batteria;
1 sottufficiale guarda-selleria;

1 sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione;
1 capo armaiuolo;
1 scrivano locale;
1 graduato di truppa pei lavori di scritturazione.

Il servizio del materiale nei reggimenti da campagna si estende a tutti i materiali in consegna al reggimento compresi nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e descritti nel modello N. 48 prescritto dal Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e genio, in data 31 dicembre 1880.

Il relatore è responsabile verso il comandante del reggimento dell'assestamento e manutenzione di tutto il materiale d'artiglieria indicato nel registro mod. 48 di cui sopra, dell'andamento del laboratorio delle riparazioni e di tutto ciò che ha tratto alle prescrizioni che interessano la mobilitazione del reggimento, per quanto riguardano il materiale suddetto.

Sotto gli ordini del relatore, l'ufficiale addetto al materiale dirige tutti i lavori che riflettono la contabilità del materiale e sorveglia il laboratorio di riparazione.

Gli ordini di lavoro dovranno essere dati dal comandante il reggimento.

Per le funzioni di consegnatari del materiale, i comandanti dei reggimenti sia di corpo d'armata, sia divisionali, si atterranno alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del Regolamento sul servizio del materiale.

L'ufficiale addetto all'ufficio del materiale può ricevere dal comandante del reggimento altri incarichi nell'interesse del servizio. Egli, in caso di assenza, non viene surrogato ed il relatore provvede col personale dipendente all'andamento del servizio del materiale.

Nei reggimenti di corpo d'armata, il maggiore addetto al materiale, come ufficiale superiore, fa parte del consiglio di amministrazione.

Le norme succitate sono applicabili eziandio al reggimento a cavallo ed a quello da montagna.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 40ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 ottobre.

OTTOBRE 20. — R. Decreto di ordinamento della milizia mobile, *pag* 479.

Atto N. **213.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di ordinamento della milizia mobile.** — 20 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto 9 gennaio 1887 che approva l'ordinamento della milizia mobile e quello in data 10 luglio stesso anno che approva la nuova formazione degli alpini;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, con la quale vengono stabiliti i particolari dell'ordinamento della milizia mobile.

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nella detta Istruzione dovranno andare tosto in vigore.

Art. 3.

È abrogato il Nostro Decreto sopra citato del 9 gennaio 1887.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

ISTRUZIONE SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA MOBILE.

1. La milizia mobile consta di:
Fanteria.
Artiglieria.
Genio.
Compagnie di sanità.
Compagnie di sussistenza.
Milizia speciale dell'isola di Sardegna.
Quadri d'ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare.

2. I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali dell'esercito permanente, di complemento tanto all'esercito permanente quanto alla milizia mobile ed in posizione di servizio ausiliario.

3. Le assegnazioni alla milizia mobile degli ufficiali di cui al numero precedente, sono determinate e fatte note fin dal tempo di pace colla pubblicazione del bollettino di mobilitazione (1ª parte), col quale vengono stabiliti per tutte le armi i quadri della milizia mobile.

Le modalità circa l'effettiva costituzione dei detti quadri e circa la chiamata degli ufficiali in congedo destinati alla milizia mobile, sono date da speciali disposizioni.

Alle varie unità di milizia mobile sono assegnati gli occorrenti quadri in modo identico alle unità corrispondenti dell'esercito permanente, meno gli uomini per il servizio della musica nei reggimenti di fanteria.

4. Circa la tenuta dei ruoli e ruolini della milizia mobile, la composizione dei quadri, l'amministrazione dei reparti, la loro chiamata ecc., si osserveranno rispettivamente le prescrizioni dell'Istruzione sulle matricole, del Regolamento d'amministrazione e dell'Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione dell'esercito, con le avvertenze però che per ogni arma e corpo vengono date in seguito.

Fanteria.

Fanteria di linea.

5. Quarantotto reggimenti di fanteria di linea (esclusa la Sardegna), complessivamente 144 battaglioni su quattro compagnie ciascuno.

6. I battaglioni di fanteria di linea si costituiscono presso i distretti, nel modo indicato dagli annessi specchi A e B ed assumono un numero progressivo dall'1 al 144.

7. I reggimenti sono distinti con numero progressivo dall'1 al 48, come è indicato nell'unito specchio B, ed hanno per centro di formazione degli stati maggiori reggimentali i distretti indicati nello specchio stesso.

8. Oltre però la costituzione normale data dagli specchi su citati, i reggimenti possono anche costituirsi secondo differenti indicazioni, che potessero essere date dal Ministero nel diramare la formazione di guerra dell'esercito, o con altri speciali ordini.

9. Sin dal tempo di pace i distretti militari compileranno i ruolini mod. 250 per la costituzione della compagnie e degli stati maggiori di battaglione ed in caso di costituzione della milizia mobile (per la mobilitazione dell'esercito), tutti i distretti che non sono indicati come centri di formazione di reggimento trasferiranno effettive le compagnie e gli stati maggiori di battaglione dai medesimi costituiti al distretto centro di formazione del reggimento, secondo le indicazioni degli specchi **A** e **B**, e non appena costituiti, sempre quando non venga preventivamente disposto in altro modo, ne cureranno l'invio al detto distretto.

10. Gli uomini saranno trasferiti solo per rapporto agli effetti amministrativi e il passaggio sarà effettuato mediante trasmissione del ruolino di posizione mod. N. 250.

Per rispetto alla matricola gli uomini che saranno trasferiti continueranno a rimanere sui ruoli matricolari del distretto cui appartengono per fatto di leva; e così pure i conti di massa dovranno rimanere presso l'ora detto distretto.

Bersaglieri.

11. Diciotto battaglioni di bersaglieri (esclusa la Sardegna) su quattro compagnie ciascuno.

12. I battaglioni e le compagnie di bersaglieri si costituiscono presso i distretti indicati negli annessi specchi C e D; i battaglioni assumono un numero progressivo dall'1 al 48.

I distretti che non costituiscono una compagnia formeranno, cogli individui che hanno a ruolo, un plotone, il quale, in caso di formazione della milizia, concorrerà a costituire una compagnia con plotoni formati da altri distretti, come risulta dall'annesso specchio C e nel modo che è detto al numero seguente.

13. All'atto della costituzione della milizia mobile tutti i distretti che non sono indicati come centri di formazione degli stati maggiori di battaglione trasferiranno effettivi i plotoni o le compagnie dai medesimi costituiti, al distretto presso il quale deve formarsi il rispettivo battaglione, secondo le indicazioni degli specchi C e D, non appena costituiti i plotoni o le compagnie, sempre quando non sia preventivamente disposto in altro modo, ne cureranno anche l'invio al distretto stesso.

14. Anche pei bersaglieri si osserveranno le norme date ai precedenti N. 9 e 10, per ciò che si riferisce alla tenuta dei ruoli e al modo di effettuare i passaggi.

15. Allorchè le compagnie di bersaglieri di milizia mobile vengono riunite in battaglioni, i comandanti dei medesimi provvedono al pareggiamento della forza fra le varie compagnie di ciascun battaglione.

Compagnie alpini.

16. Ventidue compagnie alpini di milizia mobile.

17. Le 22 compagnie alpini di milizia mobile si costituiscono per cura dei reggimenti alpini dell'esercito permanente ai quali appartengono, ed assumono un numero progressivo dal 76 al 97, di seguito a quelle dell'esercito permanente, come è indicato dall'annesso specchio E.

Ciascuna compagnia alpini di milizia mobile corrisponde a un battaglione alpini dell'esercito permanente.

18. Gli uomini in congedo illimitato, già appartenenti alle compagnie alpini dell'esercito permanente, non esclusi i sottufficiali che debbono ancora far parte della milizia mobile, allorquando fanno passaggio alla milizia stessa vengono destinati a far parte delle corrispondenti compagnie alpini di detta milizia, secondo il sistema accennato nel numero precedente ed indicato dall'annesso specchio E, continuando pertanto ad essere effettivi ai rispettivi reggimenti.

Artiglieria.

Artiglieria da campagna.

19. Dodici brigate d'artiglieria da campagna (esclusa la Sardegna) su quattro batterie ciascuna:

Dodici compagnie del treno d'artiglieria.

Una brigata d'artiglieria da campagna per la Sicilia, su quattro batterie ed una compagnia treno;

20. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata provvede alla costituzione, alla tenuta dei ruoli ed all'equipaggiamento, tanto individuale quanto generale, di uno stato maggiore di brigata, di due batterie d'artiglieria da campagna, una da 9 e l'altra da 7, di milizia mobile e di una compagnia treno della milizia stessa.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di divisione provvede in modo analogo alla costituzione di due batterie da 9 di milizia mobile. Inoltre cogli uomini provenienti dal treno ascritti alla detta milizia ogni reggimento di divisione provvede alla costituzione di una parte dei servizi per divisioni di eventuale formazione secondo disposizioni emanate dal Ministero fin dal tempo di pace.

21. Normalmente le due batterie di ciascun reggimento di divisione saranno, all'atto della mobilitazione, unite alle due batterie costituite da uno dei reggimenti di corpo d'armata per formare in tal modo una brigata di quattro batterie. Le particolari prescrizioni per la costituzione delle oradette brigate, saranno date, in parte sin dal tempo di pace ed in parte all'atto della mobilitazione, ai singoli reggimenti d'artiglieria.

Anche dopo la costituzione delle brigate, le batterie per gli effetti matricolari, amministrativi e contabili continueranno a far parte dei rispettivi reggimenti che le hanno costituite.

22. I militari del treno di milizia mobile appartenenti ai reggimenti d'artiglieria da campagna di divisione potranno, ove occorra, essere aggiunti alla compagnia treno di milizia mobile formata dai reggimenti d'artiglieria di corpo d'armata. In tal caso essi faranno passaggio effettivo al reggimento cui sono assegnati, in modo analogo a quello sopra indicato per i passaggi ad altro distretto dei reparti di fanteria di linea e di bersaglieri.

23. Alla costituzione della brigata d'artiglieria per la Sicilia provvede il reggimento d'artiglieria da campagna che ha sede nell'isola, con norme identiche a quelle che il reggimento segue per la formazione dei propri reparti di milizia mobile, e perciò a questo reggimento vien assegnato con speciali disposizioni un maggior numero di militari in congedo illimitato che appartengono ai distretti militari dell'isola.

Inoltre allo stesso reggimento tutti i reggimenti d'artiglieria da campagna trasferiscono tutti quei sottufficiali provenienti per fatto di leva dai distretti della Sicilia, i quali all'atto del congedo debbano ancora rimanere ascritti alla milizia mobile.

Artiglieria da fortezza.

24. Trentaquattro compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile (esclusa la Sardegna);

Due compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile per l'isola di Sicilia.

Le compagnie d'artiglieria di fortezza possono essere riunite in brigate di due o più compagnie ciascuna.

25. Le 34 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile si costituiscono, si ordinano, ecc., presso i reggimenti d'artiglieria da fortezza, in ragione di 8 compagnie per ciascuno dei due reggimenti composti di 16 compagnie dell'esercito permanente, e di 6 compagnie per ognuno degli altri tre reggimenti. In ogni reggimento poi le compagnie prendono un numero progressivo dell'1 all'8 od al 6.

26. Alla costituzione delle due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile per la Sicilia provvede la brigata di detta artiglieria dell'esercito permanente distaccata a Messina con norme identiche a quelle seguite per la costituzione delle compagnie di milizia mobile alla sede del reggimento.

Per la formazione delle compagnie di Sicilia viene assegnato fin dal tempo di pace alla brigata di Messina un maggior numero di militari in congedo, appartenenti ai distretti dell'isola.

Artiglieria da montagna.

27. Nove batterie da montagna della milizia mobile, riunite normalmente in tre brigate.

28. Due stati maggiori di brigata e cinque batterie di milizia mobile si costituiscono presso la sede del reggimento; uno stato maggiore di brigata e quattro batterie si costituiscono invece presso la brigata distaccata a Conegliano. Ciascuno degli oradetti due centri di mobilitazione ha reclutamento proprio e quindi il personale in congedo illimitato resta naturalmente assegnato e ripartito fra i gruppi di batterie da costituirsi in ognuno di essi.

29. Circa la costituzione dei quadri, la formazione dei ruoli, ecc., di dette batterie, valgono le norme date per la costituzione degli altri reparti delle varie armi della milizia mobile.

Artiglieria a cavallo.

30. Una compagnia treno di milizia mobile, che si costituisce presso il reggimento d'artiglieria a cavallo, con le norme stesse

le quali sono sopra indicate per la costituzione dei vari reparti di milizia mobile.

Questa compagnia provvede ad una parte dei servizi che deve costituire il suddetto reggimento.

Genio.

Zappatori e telegrafisti.

31. Quindici compagnie zappatori;
Sei compagnie zappatori (specialità minatori);
Tre compagnie telegrafisti.

32. Le suddette compagnie saranno ripartite fra i reggimenti del genio nel modo seguente:

1° e 2° reggimento	6 compagnie zappatori (2 brigate); 3 compagnie zappatori (specialità minatori) (1 brigata).
3° reggimento. . .	3 compagnie zappatori (1 brigata); 3 compagnie telegrafisti.

33. Le compagnie zappatori assumono in ogni reggimento un numero progressivo da 1 a 9, o a 3. In ciascuno dei due primi reggimenti le tre ultime sono formate con militari della specialità minatori.

Le dette compagnie si costituiscono alla sede dei reggimenti rispettivi ad eccezione delle tre del 3° reggimento che si costituiscono presso il centro di mobilitazione di Roma.

Ferrovieri, pontieri e lagunari.

34. Due compagnie ferrovieri;
Quattro compagnie pontieri;
Una compagnia lagunari.

Le predette compagnie si costituiscono per cura del 4° reggimento genio; quelle di ferrovieri e di lagunari presso le sedi delle rispettive brigate dell'esercito permanente e quelle di pontieri presso la sede del reggimento.

Treno del genio.

35. Quattro compagnie, in ragione di una per ciascuno dei 4 reggimenti del genio, presso i quali si costituiscono nello stesso modo delle altre specialità dell'arma. — Esse provvedono alla costituzione di una parte dei servizi che i reggimenti devono fornire.

Compagnie di sanità e di sussistenza.

Compagnie di sanità.

36. Dodici compagnie di sanità, in ragione di una per ogni corpo d'armata territoriale.

37. A costituire ciascuna compagnia di sanità di milizia mobile concorrono gli uomini in congedo illimitato già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente del corpo d'armata.

38. Per quanto riguarda la costituzione delle compagnie di sanità di milizia mobile, valgono le disposizioni date dal Tomo III dell'Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione.

Compagnie di sussistenza.

39. Dodici compagnie di sussistenza, in ragione di una per ogni corpo d'armata territoriale.

40. A costituire ciascuna compagnia di sussistenza di milizia mobile concorrono gli uomini in congedo illimitato già appartenenti alle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente del corpo d'armata.

41. Le norme per la costituzione delle compagnie di sussistenza di milizia mobile sono date dal Tomo III dell'Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione.

42. Tutti i corpi delle varie armi e servizi i quali a senso delle disposizioni su espresse debbono provvedere alla costituzione di reparti di milizia mobile, compileranno sin dal tempo di pace i ruolini mod. 250 per la costituzione delle compagnie o batterie e degli stati maggiori di battaglione o di brigata.

MILIZIA SPECIALE DELL'ISOLA DI SARDEGNA

43. La milizia speciale dell'isola di Sardegna consta di:
   Fanteria di linea.
   Bersaglieri.
   Cavalleria.
   Artiglieria.
   Genio.
   Servizi di sanità e di sussistenza.

44. Essa si costituisce completamente presso i distretti dell'isola, secondo le norme seguenti e le disposizioni del Tomo III dell'Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione.

45. Per quanto concerne la formazione dei quadri della milizia speciale, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le norme stesse già date ai N. 3, 4, 9 e 42 per la milizia mobile in genere.

Fanteria di linea.

46. Nove battaglioni su quattro compagnie ciascuno, i quali assumono numeri progressivi dall'1 al 9, come è indicato negli uniti specchi A e B.

47. Detti battaglioni costituiscono tre reggimenti, che assumono anch'essi numeri dall'1 al 3.

48. I due distretti costituiscono ciascuno i battaglioni indicati dagli annessi specchi A e B e seguono interamente le norme date per gli altri distretti.

Bersaglieri.

49. Un battaglione di bersaglieri su quattro compagnie che assume il numero 1.

I distretti dell'isola costituiscono ciascuno le compagnie indicate nello annesso specchio C.

Cavalleria.

50. Uno squadrone di quattro plotoni, da costituirsi cogli uomini già appartenenti ai reggimenti di cavalleria dell'esercito permanente ed appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola.

51. Il comando e tre plotoni di detto squadrone si costituiscono presso il distretto di Cagliari, il quale ne tiene i ruoli e gli oggetti di arredamento e di equipaggiamento.

52. Il quarto plotone si costituisce presso il distretto di Sassari, che si regola al riguardo come è detto per il distretto di Cagliari.

Artiglieria.

53. Una brigata di due batterie, 1 compagnia d'artiglieria da fortezza ed 1 compagnia treno.

54. Alla brigata d'artiglieria vengono ascritti gli uomini provenienti dall'artiglieria da campagna, da quella da fortezza e da montagna e dal treno d'artiglieria e del genio.

55. Ognuno dei due distretti dell'isola fornisce gli uomini per una batteria, mezza compagnia d'artiglieria da fortezza e mezza compagnia treno, salvo a pareggiare la forza quando la brigata sia costituita. Il distretto militare di Cagliari provvede inoltre allo stato maggiore della brigata.

56. Ognuno dei distretti provvede alla formazione dei quadri ed alla tenuta dei ruoli, ecc., come per gli altri reparti della milizia speciale.

Genio.

57. Una compagnia zappatori.

58. Alla compagnia del genio di milizia speciale vengono ascritti gli uomini provenienti dai reggimenti del genio dell'esercito permanente, ed appartenenti ai distretti dell'isola.

59. Ognuno dei due distretti dell'isola fornisce coi propri uomini mezza compagnia di cui tiene i ruoli, e provvede al suo arredamento ed equipaggiamento. Il distretto di Cagliari provvede inoltre completamente al comando della compagnia.

Compagnia di sanità.

60. Cogli uomini già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente si costituisce una compagnia di sanità della milizia speciale. Ciascuno dei due distretti dell'isola costituisce una mezza compagnia.

61. Per la formazione dei quadri, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le norme già date per la compagnia zappatori.

Compagnia di sussistenza.

62. Cogli uomini in congedo illimitato già ascritti alle compagnie di sussistenze dell'esercito permanente si costituisce una compagnia di sussistenza della milizia speciale composta di due mezze compagnie che si formano in modo analogo a quanto è detto per la compagnia di sanità.

SPECCHIO A.

ORDINAMENTO *della fanteria di linea di milizia mobile.*

DISTRETTI	Reparti di fanteria che ogni distretto deve formare		
	Reggimenti	Battaglioni	Compagnie, loro numerazione e assegnazione al battaglione
	1°	1°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Torino		2°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 3° battaglione
Pinerolo		3°	1ª, 2ª e 3ª.
Vercelli	2°	4°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		5°	1ª e 2ª.
Ivrea		6°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Novara	3°	7°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 5° battaglione.
Varese		8°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		9°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Alessandria	4°	10°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		11°	1ª e 2ª.
		12°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Casale			3ª e 4ª dell'11° battaglione.
			4ª del 5° battaglione.
Cuneo	5°	13°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		14°	1ª.
Mondovi		15°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			2ª del 14° battaglione.
	6°	16°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Milano		17°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		18°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Como	7°	19°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		20°	1ª e 2ª.
Monza		21°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 20° battaglione.
Bergamo	8°	22°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		23°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Lecco		24°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Brescia	9°	25°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		26°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Cremona		27°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 20 battaglione.

Pavia	10°	28°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		29°	1ª, 2ª e 3ª.
Voghera		30°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 29° battaglione.
			3ª e 4ª del 14° battaglione.
Piacenza	11°	31°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		32°	1ª e 2ª.
Lodi		33°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª
			3ª e 4ª del 32° battaglione.
Genova	12°	34°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		35°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Savona		36°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Parma	13°	37°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		38°	1ª.
Reggio Emilia		39°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			2ª del 38° battaglione.
Verona	14°	40°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		41°	1ª e 2ª.
Mantova		42°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 41° battaglione.
Udine	15°	43°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		44°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		45°	1ª e 2ª.
Belluno			3ª e 4ª del 45° battaglione.
			4ª del 41° battaglione.
Venezia	16°	46°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 48° battaglione.
Treviso		47°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		48°	1ª, 2ª e 3ª.
Padova	17°	49°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		50°	1ª, 2ª e 3ª.
Vicenza		51°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 50° battaglione.
			4ª del 56° battaglione.
Ferrara	18°	52°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Rovigo		53°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Modena		54°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª e 4ª del 38° battaglione.
Bologna	19°	55°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		56°	1ª, 2ª e 3ª.
Forli		57°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª e 4ª del 59° battaglione.
			2ª del 62° battaglione.
Ravenna	20°	58°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		59°	1ª e 2ª.
Pesaro		60°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 62° battaglione.

Ancona	21°	61°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		62°	1ª
		63°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Macerata			4ª del 62° battaglione.
			3ª del 65° battaglione.
Teramo	22°	64°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		65°	1ª e 2ª.
Ascoli Piceno		66°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Chieti	23°	67°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		68°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		69°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 65° battaglione.
Aquila			3ª e 4ª del 72° battaglione.
			2ª e 3ª dell'89° battaglione.
Campobasso	24°	70°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		71°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		72°	1ª e 2ª.
Foggia	25°	73°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		74°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Bari		75°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª
			3ª del 111° battaglione.
Lucca	26°	76°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		77°	1ª e 2ª.
Massa		78°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 77° battaglione.
Livorno	27°	79°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		80°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Pistoia		81°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Firenze	28°	82°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		83°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 77° battaglione.
Arezzo		84°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª dell'89° battaglione.
Siena	29°	85°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		86°	1ª, 2ª e 3ª.
Orvieto		87°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª dell'86° battaglione.
Perugia	30°	88°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		89°	1ª.
Spoleto		90°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Roma	31°	91°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		92°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		93°	1ª.
Frosinone	32°	94°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		95°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 96° battaglione.
Gaeta		96°	1ª, 2ª e 3ª.

Napoli	33°	97°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		98°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		99°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª
			3ª e 4ª del 104° battaglione.
Nola	34°	100°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		101°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Benevento		102°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 117° battaglione.
Salerno	35°	103°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		104°	1ª e 2ª.
		105°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Caserta	36°	106°	1ª, 2ª e 3ª.
		107°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Avellino		108°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 106° battaglione.
Barletta	37°	109°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		110°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª
		111°	1ª e 2ª.
Potenza	38°	112°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		113°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 117° battaglione.
		114°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Campagna	39°	115°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		116°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Taranto		117°	1ª e 2ª.
Lecce	40°	118°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		119°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			4ª del 111° battaglione.
Castrovillari		120°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			2ª, 3ª e 4ª del 93° battaglione.
Catanzaro	41°	121°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		122°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		123°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Cosenza	42°	124°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		125°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Reggio Calab.		126°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Messina	43°	127°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		128°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		129°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Catania	44°	130°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		131°	1ª, 2ª, 3ª e 3ª.
		132°	1ª, 2ª e 3ª.
Siracusa	45°	133°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		134°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		135°	1ª, 2ª e 3ª.

Girgenti	46°	136°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		137°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		138°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Caltanissetta			4ª del 132° battaglione.
			4ª del 135° battaglione.
			4ª del 144° battaglione.
Palermo	47°	139°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		140°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		141°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
	48°	142°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
			3ª del 144° battaglione.
Trapani		143°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		144°	1ª e 2ª.

Milizia speciale dell'Isola di Sardegna.

Cagliari	1°	1°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		2°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		3°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Sassari	2°	4°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		8°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		9°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
Cagliari	3°	5°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		6°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.
		7°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.

SPECCHIO B.

FORMAZIONE *dei reggimenti di fanteria di linea di milizia mobile.*

Reggimenti — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Battaglioni — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Numero di compagnie fornite da ogni distretto
1° Torino	1° Torino . . .	4 Torino.
	2° Torino . . .	4 Torino.
	3° Pinerolo. . .	3 Pinerolo, 1 Torino.
2° Vercelli	4° Vercelli . . .	4 Vercelli.
	5° Vercelli . . .	2 Vercelli, 1 Novara, 1 Casale.
	6° Ivrea	4 Ivrea.
3° Novara	7° Novara . . .	4 Novara.
	8° Varese . . .	4 Varese.
	9° Varese . . .	4 Varese.
4° Alessandria	10° Alessandria .	4 Alessandria.
	11° Alessandria .	2 Alessandria, 2 Casale.
	12° Casale . . .	4 Casale.
5° Cuneo	13° Cuneo . . .	4 Cuneo.
	14° Cuneo . . .	1 Cuneo, 1 Mondovi, 2 Voghera.
	15° Mondovi . .	4 Mondovi.
6° Milano	16° Milano . . .	4 Milano.
	17° Milano . . .	4 Milano.
	18° Milano . . .	4 Milano.
7° Como	19° Como. . . .	4 Como.
	20° Como. . . .	2 Como, 1 Monza, 1 Cremona.
	21° Monza . . .	4 Monza.
8° Bergamo	22° Bergamo . .	4 Bergamo.
	23° Bergamo . .	4 Bergamo.
	24° Lecco. . . .	4 Lecco.
9° Brescia	25° Brescia . . .	4 Brescia.
	26° Brescia . . .	4 Brescia.
	27° Cremona .	4 Cremona.

10° Pavia	28° Pavia	4 Pavia.
	29° Pavia	3 Pavia, 1 Voghera.
	30° Voghera	4 Voghera.
11° Piacenza	31° Piacenza	4 Piacenza.
	32° Piacenza	2 Piacenza, 2 Lodi.
	33° Lodi	4 Lodi.
12° Genova	34° Genova	4 Genova.
	35° Genova	4 Genova.
	36° Savona	4 Savona.
13° Parma	37° Parma	4 Parma.
	38° Parma	1 Parma, 1 Reggio Emilia, 2 Modena.
	39° Reggio Emilia	4 Reggio Emilia.
14° Verona	40° Verona	4 Verona.
	41° Verona	2 Verona, 1 Mantova, 1 Belluno.
	42° Mantova	4 Mantova.
15° Udine	43° Udine	4 Udine.
	44° Udine	4 Udine.
	45° Udine	2 Udine, 2 Belluno.
16° Venezia	46° Venezia	4 Venezia.
	47° Treviso	4 Treviso.
	48° Treviso	3 Treviso, 1 Venezia.
17° Padova	49° Padova	4 Padova.
	50° Padova	3 Padova, 1 Vicenza.
	51° Vicenza	4 Vicenza.
18° Ferrara	52° Ferrara	4 Ferrara.
	53° Rovigo	4 Rovigo.
	54° Modena	4 Modena.
19° Bologna	55° Bologna	4 Bologna.
	56° Bologna	3 Bologna, 1 Vicenza.
	57° Forli	4 Forli.
20° Ravenna	58° Ravenna	4 Ravenna.
	59° Ravenna	2 Ravenna, 2 Forli.
	60° Pesaro	4 Pesaro.
21° Ancona	61° Ancona	4 Ancona.
	62° Ancona	1 Ancona, 1 Forli, 1 Pesaro, 1 Macerata.
	63° Macerata	4 Macerata.

22° Teramo	64° Teramo	4 Teramo.
	65° Teramo	2 Teramo, 1 Macerata, 1 Aquila.
	66° Ascoli Piceno	4 Ascoli Piceno.
23° Chieti	67° Chieti	4 Chieti.
	68° Chieti	4 Chieti.
	69° Aquila	4 Aquila.
24° Campobasso	70° Campobasso	4 Campobasso.
	71° Campobasso	4 Campobasso.
	72° Campobasso	2 Campobasso, 2 Aquila.
25° Foggia	73° Foggia	4 Foggia.
	74° Foggia	4 Foggia.
	75 Bari	4 Bari.
26° Lucca	76° Lucca	4 Lucca.
	77° Lucca	2 Lucca, 1 Massa, 1 Firenze.
	78° Massa	4 Massa.
27° Livorno	79° Livorno	4 Livorno.
	80° Livorno	4 Livorno.
	81° Pistoia	4 Pistoia.
28° Firenze	82° Firenze	4 Firenze.
	83° Firenze	4 Firenze.
	84° Arezzo	4 Arezzo.
29° Siena	85° Siena	4 Siena.
	86° Siena	3 Siena, 1 Orvieto.
	87° Orvieto	4 Orvieto.
30° Perugia	88° Perugia	4 Perugia.
	89° Perugia	1 Perugia, 2 Aquila, 1 Arezzo.
	90° Spoleto	4 Spoleto.
31° Roma	91° Roma	4 Roma.
	92° Roma	4 Roma.
	93° Roma	1 Roma, 3 Castrovillari.
32° Frosinone	94° Frosinone	4 Frosinone.
	95° Frosinone	4 Frosinone.
	96° Gaeta	3 Gaeta, 1 Frosinone.
33° Napoli	97° Napoli	4 Napoli.
	98° Napoli	4 Napoli.
	99° Napoli	4 Napoli.

34ª Nola	100° Nola	4 Nola.
	101° Nola. . . .	4 Nola
	102° Benevento .	4 Benevento.
35ª Salerno	103° Salerno. . .	4 Salerno.
	104° Salerno. . .	2 Salerno, 2 Napoli.
	105° Caserta. . .	4 Caserta.
36ª Avellino	106° Caserta. . .	3 Caserta, 1 Avellino.
	107° Avellino . .	4 Avellino.
	108° Avellino . .	4 Avellino.
37ª Barletta	109° Barletta . .	4 Barletta.
	110° Barletta . .	4 Barletta.
	111° Barletta . .	2 Barletta, 1 Bari, 1 Lecce.
38ª Potenza	112° Potenza . .	4 Potenza.
	113° Potenza . .	4 Potenza.
	114° Campagna. .	4 Campagna.
39ª Taranto	115° Campagna. .	4 Campagna.
	116° Taranto . .	4 Taranto.
	117° Taranto . .	2 Taranto, 1 Potenza, 1 Benevento.
40ª Lecce	118° Lecce . . .	4 Lecce.
	119° Lecce . . .	4 Lecce.
	120° Castrovillari .	4 Castrovillari.
41ª Catanzaro	121° Catanzaro . .	4 Catanzaro.
	122° Catanzaro . .	4 Catanzaro.
	123° Cosenza . .	4 Cosenza.
42ª Reggio Calabria	124° Cosenza . .	4 Cosenza.
	125° Reggio Calab.	4 Reggio Calabria.
	126° Reggio Calab.	4 Reggio Calabria.
43ª Messina	127° Messina . .	4 Messina.
	128° Messina . .	4 Messina.
	129° Messina . .	4 Messina.
44ª Catania	130° Catania. . .	4 Catania.
	131° Catania. . .	4 Catania.
	132° Catania. . .	3 Catania, 1 Caltanissetta.
45ª Siracusa	133° Siracusa . .	4 Siracusa.
	134° Siracusa . .	4 Siracusa.
	135° Siracusa . .	3 Siracusa, 1 Caltanissetta.

46ª Girgenti	136ª Girgenti . .	4 Girgenti.
	137ª Girgenti . .	4 Girgenti.
	138° Caltanissetta.	4 Caltanissetta.
47ª Palermo	139ª Palermo . .	4 Palermo.
	140ª Palermo . .	4 Palermo.
	141ª Palermo . .	4 Palermo.
48ª Palermo	142ª Palermo . .	4 Palermo.
	143ª Trapani . .	4 Trapani.
	144° Trapani . .	2 Trapani, 1 Palermo, 1 Caltanissetta.

Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

1ª Cagliari	1ª Cagliari . .	4 Cagliari.
	2ª Cagliari . .	4 Cagliari.
	3ª Cagliari . .	4 Cagliari.
2ª Sassari	4° Sassari. . .	4 Sassari.
	8ª Sassari. . .	4 Sassari.
	9ª Sassari. . .	4 Sassari.
3ª Cagliari	5° Cagliari . .	4 Cagliari.
	6ª Cagliari . .	4 Cagliari.
	7ª Cagliari . .	4 Cagliari.

Specchio C

ORDINAMENTO *dei bersaglieri di milizia mobile.*

DISTRETTI	Reparti di bersaglieri che ogni distretto deve formare		
	Battaglioni	Compagnie	Plotoni
Torino	1°	1ª	Un plotone alla 2ª compagnia a Ivrea.
Ivrea.		2ª	
Pinerolo . . .		—	
Novara		3ª	
Varese		4ª	
Cuneo	2°	1ª	Un plotone alla 1ª compagnia a Cuneo. Un plotone alla 3ª compagnia ad Alessandria.
Mondovì . . .		2ª	
Vercelli. . . .		— —	
Alessandria . .		3ª	
Casale		4ª	
Genova	3°	1ª	Un plotone alla 1ª compagnia a Genova.
Savona		—	
Voghera . . .		2ª	
Piacenza . . .		3ª	
Pavia		4ª	
Milano	4°	1ª	Un plotone alla 3ª compagnia a Monza.
Como		2ª	
Monza		3ª	
Lecco		—	
Bergamo . . .		4ª	
Parma	5°	1ª	Un plotone alla 1ª compagnia a Parma. Un plotone alla 2ª compagnia a Reggio Emilia.
Reggio Emilia .		2ª	
Lodi		— —	
Brescia		3ª	
Modena. . . .		4ª	

Verona	6°	1ª	
Vicenza		2ª	
Cremona		— —	Un plotone alla 1ª compagnia a Verona. Un plotone alla 2ª compagnia a Vicenza.
Mantova		3ª	
Rovigo		4ª	
Ferrara		—	Due plotoni alla 4ª compagnia a Rovigo.
Padova	7°	1ª	
Venezia		2ª	
Belluno		—	Un plotone alla 2ª compagnia a Venezia.
Treviso		3ª	
Udine		4ª	
Bologna	8°	1ª	
Ravenna		2ª	
Forlì		3ª	
Pesaro		4ª	
Pistoia		—	Due plotoni alla 4ª compagnia a Pesaro.
Ancona	9°	1ª	
Ascoli Piceno		—	Due plotoni alla 1ª compagnia ad Ancona.
Chieti		2ª	
Macerata		3ª	
Foggia		4ª	
Teramo		— —	Un plotone alla 3ª compagnia a Macerata. Un plotone alla 4ª compagnia a Foggia.
Firenze	10°	1ª	
Livorno		2ª	
Lucca		3ª	
Massa		4ª	
Roma	11°	1ª	
Frosinone		2ª	
Castrovillari		3ª	
Orvieto		4ª	
Gaeta		—	Due plotoni alla 4ª compagnia ad Orvieto.

Perugia . . .	12°	1ª	
Spoleto		2ª	
Arezzo		— —	Un plotone alla 1ª compagnia a Perugia. Un plotone alla 2ª compagnia a Spoleto.
Siena.		3ª	
Aquila		4ª	
Napoli	13°	1ª e 2ª	
Nola		3ª	
Avellino . . .		4ª	
Benevento . .		— —	Un plotone alla 3ª compagnia a Nola. Un plotone alla 4ª compagnia ad Avellino.
Salerno	14°	1ª	
Campagna. . .		2ª	
Potenza . . .		3ª	
Caserta		4ª	
Bari	15°	1ª	
Barletta. . . .		2ª	
Lecce		3ª	
Campobasso . .		4ª	
Catanzaro . . .	16°	1ª	
Cosenza . . .		2ª	
Reggio Calabria		3ª	
Taranto. . . .		4ª	
Palermo . . .	17°	1ª e 2ª	
Girgenti. . . .		3ª	
Trapani. . . .		4ª	
Messina . . .	18°	1ª	
Catania		2ª	
Siracusa . .		3ª	
Caltanissetta . .		4ª	

Milizia speciale dell'Isola di Sardegna.

Cagliari. . . .	1ª	1ª, 2ª, 3ª	
Sassari		4ª	

SPECCHIO D.

FORMAZIONE *dei battaglioni bersaglieri di milizia mobile.*

Battaglioni — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Distretti che formano la compagnia	Distretti che concorrono a formare la compagnia	Battaglioni — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Distretti che formano la compagnia	Distretti che concorrono a formare la compagnia
1° Torino	1ª Torino		6° Verona	1ª Verona	Cremona (1 plotone)
	2ª Ivrea	Pinerolo (1 plotone)		2ª Vicenza	Cremona (1 plotone)
	3ª Novara			3ª Mantova	
	4ª Varese			4ª Rovigo	Ferrara (2 plotoni)
2° Cuneo	1ª Cuneo	Vercelli (1 plotone)	7° Padova	1ª Padova	
	2ª Mondovì			2ª Venezia	Belluno (1 plotone)
	3ª Alessandria	Vercelli (1 plotone)		3ª Treviso	
	4ª Casale			4ª Udine	
3° Genova	1ª Genova	Savona (1 plotone)	8° Bologna	1ª Bologna	
	2ª Voghera			2ª Ravenna	
	3ª Piacenza			3ª Forlì	
	4ª Pavia			4ª Pesaro	Pistoia (2 plotoni)
4° Milano	1ª Milano		9° Ancona	1ª Ancona	Ascoli Pic. (2 plotoni)
	2ª Como			2ª Chieti	
	3ª Monza	Lecco (1 plotone)		3ª Macerata	Teramo (1 plotone
	4ª Bergamo			4ª Foggia	Teramo (1 plotone)
5° Parma	1ª Parma	Lodi (1 plotone)	10° Firenze	1ª Firenze	
	2ª Reggio E.	Lodi (1 plotone)		2ª Livorno	
	3ª Brescia			3ª Lucca	
	4ª Modena			4ª Massa	

11° Roma	1ª Roma	
	2ª Frosinone	
	3ª Castrovillari	
	4ª Orvieto	Gaeta (2 plotoni)
12° Perugia	1ª Perugia	Arezzo (1 plotone)
	2ª Spoleto	Arezzo (1 plotone)
	3ª Siena	
	4ª Aquila	
13° Napoli	1ª Napoli	
	2ª Napoli	
	3ª Nola	Benevento (1 plotone)
	4ª Avellino	Benevento (1 plotone)
14° Salerno	1ª Salerno	
	2ª Campagna	
	3ª Potenza	
	4ª Caserta	

15° Bari	1ª Bari
	2ª Barletta
	3ª Lecce
	4ª Campobass.
16° Catanzaro	1ª Catanzaro
	2ª Cosenza
	3ª Reggio C.
	4ª Taranto
17° Palermo	1ª Palermo
	2ª Palermo
	3ª Girgenti
	4ª Trapani
18° Messina	1ª Messina
	2ª Catania
	3ª Siracusa
	4ª Caltaniss.

Milizia speciale dell'isola di Sardegna

1° Cagliari	1ª 2ª	Cagliari
	3ª 4ª	Sassari

SPECCHIO E.

ORDINAMENTO *delle Compagnie alpini di milizia mobile.*

Reggimenti alpini dell'esercito permanente	Compagnie alpini di milizia mobile	Battaglioni alpini permanenti i cui uomini concorrono alla costituzione delle compagnie alpini di milizia mobile	*Annotazioni*
1°	76° 77° 78°	Pieve di Teco Ceva Mondovì	
2°	79° 80° 81°	Borgo S. Dalmazzo Vinadio Dronero	
3°	82° 83° 84°	Pinerolo Fenestrelle Susa 1°	
4°	85° 86° 87°	Susa 2° Ivrea Aosta	
5°	88° 89° 90° 91°	Morbegno Tirano Edolo Rocca d'Anfo	
6°	92° 93° 94°	Verona Vicenza Bassano	
7°	95° 96° 97°	Feltre Pieve di Cadore Gemona	

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

STANZE DEI CORPI al 1° ottobre 1888.

CORPO INVALIDI E VETERANI

[illegible]

BRIGATE DI FANTERIA

[illegible]

BRIGATE DI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI FANTERIA

[illegible]

REGGIMENTI BERSAGLIERI

[illegible]

REGGIMENTI ALPINI

[illegible]

REGGIMENTI GENIO

[illegible]

REGGIMENTI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

[illegible]

REPARTI D'ISTRUZIONE D'ARTIGLIERIA

[illegible]

DISPENSA 41ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 ottobre

AGOSTO 18. — R. Decreto N. 5700 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia, *pag.* 505.
SETTEMBRE 14. — R. Decreto N. 5707 (serie 3ª), che ammette la associazione della Croce Rossa italiana alla corrispondenza in esenzione delle tasse postali solo in tempo di guerra, *pag.* 506.
OTTOBRE 11. — R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale del genio, *pag.* 508.
» 16. — Trasferimento all'Argentera della stazione carabinieri reali di Bersezio, *pag.* 508.
» 18. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito, *pag.* 509.
» 19. — Musiche dei reggimenti di fanteria, fanfare di cavalleria e fanfara della legione allievi carabinieri reali, *pag.* 509.
» 19. — Apertura di nuove linee e cambiamento di denominazione delle stazioni ferroviarie di Eboli e Campagna-Ponte Sele, *pag.* 511.

Atto N. **214.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 5700 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia.** — 18 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della costa orientale del golfo di Spezia, denominate batterie Pianelloni, Falconara e S. Teresa Alta, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valdieri, addì 18 agosto 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **215**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **R. Decreto N. 5707 (serie 3ª) che ammette l'associazione della Croce Rossa Italiana alla corrispondenza in esenzione delle tassi postali, solo in tempo di guerra**. — 14 settembre.

In relazione all'*Atto* N. 213 della *Raccolta del Giornale militare*, qui in appresso si riporta il Regio Decreto 14 settembre 1888 con cui l'associazione della Croce Rossa venne ammessa alla corrispondenza in esenzione delle tasse postali, solo però in tempo di guerra.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con Regio Decreto 5 novembre 1876, N. 3489 (serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro della guerra e col Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'elenco delle autorità ed uffizi, ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con Regio Decreto 5 novembre 1876, dovranno farsi le seguenti aggiunte e variazioni.

Nella parte che riguarda il Ministero della guerra saranno aperte le seguenti nuove rubriche:

Uffizi mittenti.

Associazione della *Croce Rossa* (solo in tempo di guerra).

Uffizi coi quali possono corrispondere.

Ministero della guerra.
Ministero della marina.
Intendente generale dell'esercito.
Intendente d'armata.

Comandante generale di corpo d'armata.

Comandante di divisione militare attiva.

Direttori di ospedali militari.

Comandanti di corpi di truppa dell'esercito.

Comandante in capo di armata, di squadra e di divisione navale.

Comandi in capo dei dipartimenti marittimi.

Comando delle regie navi.

Sindaci dei comuni.

Sotto-comitati dell'associazione, direzioni degli ospedali di guerra, treni-ospedali ed altri stabilimenti sanitari dell'associazione.

Modo di spedizione del carteggio.

L.C. P.C.

Uffizi mittenti.

Sotto-comitati.

Direzioni ospedali di guerra.

Direzioni treni-ospedali ed altri stabilimenti sanitari della Croce Rossa (solo in tempo di guerra).

Uffizi coi quali possono corrispondere.

Presidente dell'associazione della Croce Rossa.

Modo di spedizione del carteggio.

L.C. P.C.

Sempre nella parte che riguarda il Ministero della guerra, nella 2ª colonna dell'elenco, alla rubrica « comandanti dei distaccamenti militari » dovrà aggiungersi, Associazione della Croce Rossa (solo in tempo di guerra).

Nella parte che riguarda il Ministero della marina, nella 2ª colonna dell'elenco, alle rubriche « comandante in capo di armata, di squadra e di divisione navale, comandanti delle regie navi, comandi in capo dei dipartimenti marittimi » dovrà aggiungersi, associazione della *Croce Rossa* (solo in tempo di guerra).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
G. Saracco.
B. Brin.

N. 216. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che costituisce in Massaua una direzione territoriale del genio.** — 11 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Visto il Nostro Decreto in data 14 luglio 1887 per la costituzione di un corpo speciale d'Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Colla data del 1° novembre 1888 è costituita in Massaua una direzione territoriale del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 217. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento all'Argentera della stazione carabinieri reali di Bersezio.** — 16 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali di Bersezio, dipendente dalla compagnia di Cuneo, venne trasferita all'Argentera, da cui assumerà quind'innanzi la denominazione.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **218**. — RECLUTAMENTO. — **Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito**. — 18 ottobre 1888.

Alla tabella di reclutamento del battaglione Rocca d'Anfo del 5° reggimento alpini, di cui nell'*Atto* 203 dell'8 settembre ultimo scorso, sarà sostituita la seguente:

BATTAGLIONE e compagnia	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
Rocca d'Anfo 53ª, 54ª e 55ª	Brescia . .	Bagolino — Bovegno — Gardone Gargnano — Iseo — Pisogne — Preseglie — Rezzato — Salò — Vestone.
	Bergamo . .	Sarnico.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **219**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Musiche dei reggimenti di fanteria, fanfare di cavalleria e fanfara della legione allievi carabinieri reali**. — 19 ottobre.

Per le musiche dei reggimenti di fanteria, sono adottati i seguenti istrumenti musicali, in aggiunta a quelli stabiliti dall'*Atto* 486 della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

1° *Corno-offleide contralto in* mi b *a tre cilindri.*

Verticale a padiglione rigonfio, sistema Rossano;
Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo;
Lastra belga (da chilogrammi 2,800);
Chiave di scolo;
Bocchino;
Leggio d'ottone;
Ritorta in *fa;*

Cinghia di cuoio di color naturale con due bottoni d'ottone, applicata agli anelli;

Borsa di pelle del color cuoio naturale, con cinghia uguale avente fibbia d'ottone, e nell'interno della borsa un taschino pel piccolo leggio e per la *ritorta in fa:*

Altezza dal piano all'orlo del padiglione.	metri	0,885
Altezza dal piano alla canna d'imboccatura	»	0,675
Diametro del padiglione	»	0,127
Circonferenza sopra la canna d'imboccatura	»	0,043

Larghezza massima dell'istrumento al centro della macchina	»	0,155
Altezza dal piano all'estremità del bocchino	»	0,695

Il corno-offleide contralto imita il suono del corno. Ma è assai più facile a impararsi, e può essere in brevissimo tempo suonato da qualsiasi suonatore di flicorno, di bombardino, di clavicorno o trombone. Questo strumento potrà perciò essere utilmente adottato in mancanza di alcuni corni *in fa*; ed anche in luogo di alcuni clavicorni.

2° *Clavicorno fagotto in* si b.

Verticale a quattro cilindri; di costruzione simile al corno-offleide, sistema Rossano; con cinghia di cuoio applicata agli anelli;

Piccolo leggio;

Chiave di scolo;

Bocchino da clavicorno,

Bocchino speciale;

Borsa di pelle color di cuoio naturale, con cinghia avente fibbie d'ottone; al fondo un taschino per il piccolo leggio e pel bocchino speciale;

Altezza dal piano all'orlo del padiglione	metri	0,91
Altezza dal piano alla canna d'imboccatura.	»	0,61
Diametro del padiglione	»	0,127
Circonferenza sopra la canna d'imboccatura	»	0,035
Larghezza massima dell'istrumento al centro della macchina.	»	0,145
Altezza dal piano all'estremità del bocchino	»	0,64
Parte anteriore da inserirsi alla posteriore del bocchino speciale	»	0,125

Il clavicorno fagotto, adoperato col bocchino ordinario, rende un suono che meglio si avvicina alla voce umana, e si può con esso eseguire facilmente la parte di tenore.

Può essere usato in sostituzione di alcuni clavicorni o flicorni bassi; e può, senza difficoltà, essere suonato anche da un suonatore di trombone o di bombardino. Nei pezzi d'armonia, specialmente in luoghi chiusi, si può sostituire al bocchino usuale quello speciale, aprendo contemporaneamente la chiave chiusa che si trova nel mezzo della canna d'imboccatura; ed allora l'istrumento rende un suono che si avvicina a quello del fagotto, e può essere adoperato insieme ai claroni per ottenere effetti speciali.

3° *Trombone in* si ♭ *orizzontale, a tre cilindri.*

Padiglione leggermente rivolto in alto;

Lastra belga (da chilogrammi 2,800);

Chiavi di scolo alla pompa generale;

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo;

Bocchino;

Leggio d'ottone applicato alla femmina della canna d'imboccatura, e reso scorrevole per mezzo di una vite alla femmina;

Borsa di pelle, con taschino pel leggio, di modello e cuoio simile a quello del trombone verticale, salvo la foggia adattata alla forma orizzontale del trombone;

Altezza massima dell'istrumento dal piano al centro della curva del padiglione . . . . metri 1,16

Larghezza massima al centro della macchina . . . . » 0,11 1/2

Diametro del padiglione . . . . » 0,16

Altezza dal piano all'orlo del bocchino. . » 0,75

Nelle musiche di fanteria questo trombone orizzontale può essere usato promiscuamente col trombone verticale a tre cilindri per ottenere maggiori effetti d'armonia.

Gli strumenti descritti nel presente *Atto* potranno essere usati anche nella fanfara speciale della legione degli allievi carabinieri reali.

Nelle fanfare di cavalleria potranno essere adoperati i corni-oficleidi contralti ed i clavicorni-fagotti in surrogazione di alcuni clavicorni o tromboni di accompagnamento a tre cilindri.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **220**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura di nuove linee e cambiamento di denominazione delle stazioni ferroviarie di Eboli e Campagna-Ponte Sele**. — 19 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che sono state aperte al pubblico servizio le linee e tronchi ferroviari sotto indicati.

Le distanze da stazione a stazione risultano dalle seguenti Tavole poliometriche:

MA

Linea ROMA-SOLMONA.

Cervara di Roma																	
4	Salone																
7	3	Lunghezza															
13	9	6	Bagni														
18	14	12	6	Montecelio S. Angelo													
26	22	19	14	8	Palombara Marcellina												
32	28	25	20	14	6	Tivoli											
36	32	29	24	18	11	5	S. Polo dei Cavalieri										
39	36	33	27	22	14	8	4	Castelmadama									
43	39	36	30	25	17	11	7	4	Vicovaro								
46	42	39	34	28	20	15	10	7	4	Mandela							
49	46	43	37	32	24	18	14	10	7	4	Cineto Romano						
54	50	48	42	36	29	23	19	15	12	9	5	Roviano					
58	54	51	45	40	32	26	22	19	16	12	9	4	Arsoli				
60	56	54	48	42	35	29	25	21	18	15	11	7	3	Riofreddo			
62	58	56	50	45	37	31	27	23	20	17	13	9	5	3	Cavaliere		
67	63	60	55	49	41	35	31	28	25	21	18	13	10	7	5	Carsoli	
73	69	67	61	56	48	42	38	34	31	28	24	20	16	14	11	7	Colli

79	75	72	67	61	54	48	44	40	37	34	30	25	22	19	17	13	6	Sante Marie																	
83	80	77	71	66	58	52	48	44	41	38	35	30	26	24	22	17	11	5	Tagliacozzo																
91	88	85	79	74	66	60	56	53	49	46	43	38	34	32	30	25	19	13	9	Scurcola Marsicana															
94	90	88	82	77	69	63	59	55	52	49	45	41	37	35	32	28	21	16	11	3	Cappelle														
99	96	93	87	82	74	68	64	60	57	54	51	46	42	40	38	33	27	21	16	8	6	**AVEZZANO**													
110	106	104	98	92	85	79	75	71	68	65	61	56	53	50	48	44	37	32	27	19	16	11	Celano												
114	110	107	101	96	88	82	78	75	72	68	65	60	56	54	52	47	41	35	31	23	20	15	4	Aielli											
115	112	109	103	98	90	84	80	76	73	70	67	62	58	56	54	49	43	37	32	24	22	17	6	2	Cerchio										
119	115	113	107	102	94	88	84	80	77	74	70	66	62	60	57	53	46	41	36	28	26	20	10	6	4	Collarmele									
124	120	117	112	106	99	93	89	85	82	79	75	70	67	64	62	58	51	46	41	33	30	25	14	11	9	5	Pescina								
129	125	123	117	112	104	98	94	90	87	84	80	76	72	70	67	63	56	51	46	38	36	30	20	16	14	10	6	Carrito Ortona							
135	131	128	122	117	109	103	99	96	92	89	86	81	77	75	73	68	62	56	52	44	41	36	25	21	20	16	11	6	Cocullo						
140	137	134	128	123	115	109	105	102	98	95	92	87	83	81	79	74	68	62	58	50	47	42	31	27	26	22	17	12	6	Goriano Sicoli					
143	140	137	131	126	118	112	108	104	101	98	94	90	86	84	82	77	71	65	60	52	50	44	34	30	28	25	20	15	9	3	Raiano superiore				
148	144	141	135	130	122	116	112	109	105	102	99	94	90	88	86	81	75	69	65	57	54	49	38	34	33	29	24	19	14	8	5	Prezza			
154	150	148	142	137	129	123	119	115	112	109	105	101	97	95	92	88	81	76	71	63	61	55	45	41	39	36	31	26	20	14	11	7	Anversa		
158	154	151	146	140	132	127	122	119	116	113	109	104	101	98	96	92	85	79	75	67	64	59	48	45	43	39	34	29	24	18	15	11	4	Bugnara	
164	160	158	152	147	139	133	129	125	122	119	115	111	107	105	102	98	92	86	81	73	71	65	55	51	49	46	41	36	30	24	21	17	11	7	**SOLMONA**

Linea MESTRE-PORTOGRUARO-CASARSA

Mestre															
4	Carpenedo														
12	8	Gaggio													
16	12	4	S. Michele del Quarto												
22	18	10	6	Ca Tron											
24	21	13	9	3	Meolo										
28	24	16	12	7	4	Fossetta									
33	29	21	18	12	9	6	S. Donà di Piave								
41	37	29	25	20	17	13	8	Ceggia							
46	43	35	31	25	23	19	14	6	S. Stino di Livenza						
53	49	41	38	32	29	26	21	13	7	Lison					
60	56	48	44	38	36	32	27	19	14	7	Portogruaro				
64	60	52	48	42	40	36	31	23	18	11	4	Teglio Veneto			
69	65	57	53	47	45	41	36	28	23	16	9	5	Cordovado		
76	72	64	60	54	52	48	43	35	30	23	16	13	8	S. Vito al Tagliamento	
82	78	70	66	60	58	54	49	41	36	29	22	18	13	6	Carsara

Linea UDINE-PALMANOVA

Udine				
10	Risano			
15	6	S. Maria la Longa		
18	9	3	Palmanova	
30	20	15	12	S. Giorgio di Nogara

Tronco FOGNANO-MARRADI.

Brisighella	Fognano	San Cassiano	San Martino in Gattara	Marradi	
14	18	26	30	35	Faenza
	4	12	16	22	Brisighella
		9	12	18	Fognano
			4	10	S. Cassiano
				6	S. Martino in Gattara

Tronco GRAVELLONA TOCE-DOMODOSSOLA.

GOZZANO																
3	Bolzano															
5	3	Corconio														
8	5	3	**ORTA MIASINO**													
11	8	6	4	Pettenasco												
17	15	12	10	7	Omegna											
20	18	15	13	10	4	Crusinallo										
24	22	20	17	14	8	5	Gravellona Toce									
29	26	24	22	18	12	9	5	Ornavasso								
33	31	28	26	23	17	14	9	5	Cuzzago							
37	35	32	30	27	20	17	13	9	4	Premosello						
40	37	35	33	29	23	20	16	12	7	3	Vogogna					
41	39	36	34	31	25	22	17	13	8	5	2	Rumianca				
43	41	38	36	33	27	24	19	15	11	7	4	3	Piedimulera			
46	43	40	38	35	29	26	22	17	13	9	6	5	3	Pallanzeno		
48	45	42	41	37	31	28	24	20	15	11	9	7	5	3	Villadossola	
54	52	48	47	44	38	35	30	26	22	18	15	14	11	9	7	**DOMODOSSOLA**

Tronco USMATE-SEREGNO.

SEREGNO			
6	Marcherio		
9	4	Lesmo	
14	9	6	**USMATE**

Si avvertono inoltre le autorità sopramenzionate che la stazione di *Campagna-Ponte Sele* sulla linea *Napoli-Taranto*, ha cambiato denominazione in quella di *Persano*, e la stazione di *Eboli* in quella di *Eboli-Campagna*.

Colla circostanza si avverte che la stazione corrispondente al distretto militare di Campagna, alla quale dovranno far capo gli individui o drappelli di truppa da o per il distretto suddetto, per ragioni di viabilità, è quella di *Eboli-Campagna* a preferenza di quella di *Persano*.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

ENSA 42ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 ottobre

OTTOBRE 24. — Istruzione per le rassegne speciali, *pag.* 517.

Atto N. **221**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per le rassegne speciali.** — 24 ottobre.

Pel disposto degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del 17 agosto 1882, N. 759, serie 3ª, era fatta facoltà al governo di rimpiazzare in ogni leva e per mandamento gli uomini del contingente di 1ª categoria, che venivano riformati sotto le armi prima della dichiarazione di discarico finale della leva.

Tale facoltà era però subordinata alla condizione che le imperfezioni od infermità, per le quali gl'inscritti erano dichiarati inabili, fossero preesistenti negli uomini predetti alla loro incorporazione nel regio esercito, cioè al loro arruolamento presso i consigli di leva.

Colla legge del 1° marzo u. s., N. 5226, serie 3ª, gli accennati articoli sono stati modificati e le modificazioni apportatevi consistono sostanzialmente in ciò:

1° Che gli uomini di 1ª categoria stati riconosciuti inabili sotto le armi possono essere rimpiazzati mediante trasferimenti alla 1ª categoria di altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione del numero loro toccato in sorte tanto se le imperfezioni od infermità sieno preesistenti quanto se posteriori alla loro incorporazione;

2° Che la facoltà al governo di operare detti rimpiazzi dura sino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva a quella per conto della quale furono arruolati.

La ragione di queste modificazioni si trova nel principio che informa tutte le altre disposizioni della citata legge del 1° marzo, quello cioè di ottenere possibilmente completo il contingente fissato annualmente per ciascuna leva.

E poichè la legge stessa con l'art. 3° ha stabilito che la leva, la quale prima si operava in due sessioni dei consigli di leva, la ordinaria e la completiva, sia ora divisa in due periodi, dei quali soltanto il primo è riservato alle operazioni dei consigli di leva, mentre nel secondo ha luogo il riparto e la sistemazione del contingente senza ingerenza dei consigli stessi, i quali in questo secondo periodo possono soltanto fare, nei casi previsti dalla legge, arruolamenti per conto della leva successiva, ne consegue che la maggior parte delle disposizioni dell'attuale regolamento sul reclutamento, dell'appendice e della istruzione complementare al regolamento stesso che si riferiscono alle rassegne speciali devono considerarsi come non più applicabili in tutto o in parte alle rassegne speciali.

Laonde questo Ministero stima opportuno di dare in proposito la seguente *Istruzione* la quale s'intenderà integralmente sostituita ai §§ 475 al 490 incluso del regolamento sul reclutamento; ai §§ 143 e 144 dell'appendice ed ai §§ 177 al 196 incluso della istruzione complementare al regolamento stesso.

1.

Gli inscritti arruolati dai consigli di leva in 1ª categoria, i quali, sia nella visita cui devono essere sottoposti al loro giungere al distretto militare od al corpo cui furono assegnati, sia durante il tempo del loro servizio, e prima del termine delle operazioni della leva in conto della quale furono arruolati, vengono ritenuti inabili ad imprendere od a continuare il servizio militare, devono essere sottoposti a rassegna.

La rassegna in questi casi dicesi *speciale* per l'effetto che produce, che è quello di provocare il rimpiazzo nel contingente di quegli inscritti che sieno riconosciuti assolutamente o temporaneamente inabili, mediante trasferimento dalla 2ª alla 1ª categoria di altrettanti inscritti dello stesso mandamento.

2.

Gli inscritti, di cui al numero precedente, devono essere sottoposti a rassegna speciale per venire quindi rimpiazzati nel contingente della leva, in conto della quale furono arruolati, tanto se le imperfezioni od infermità di cui sono trovati affetti sieno anteriori, quanto se posteriori all'arruolamento ed alla incorporazione.

3.

La rassegna speciale può aver luogo:

a) per gli uomini arruolati durante il primo periodo di una leva solo sino al termine del secondo periodo della leva stessa, cioè fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva;

b) per gli uomini arruolati durante il secondo periodo di una leva sino al termine del secondo periodo della leva sulla classe successiva.

Passati questi limiti di tempo i militari riconosciuti inabili vanno sottoposti a rassegna di rimando e non possono essere più rimpiazzati nel contingente.

4.

Sono proponibili per la rassegna speciale:

a) Gli uomini di 1ª categoria *arruolati dai consigli di leva*, quali:

inscritti appartenenti per età alla leva chiamata;
surrogati di fratelli;
rivedibili di leve precedenti;
omessi di leve precedenti;
rimandati per qualunque motivo alla leva chiamata da leve precedenti;
renitenti;

b) gli uomini trasferti dalla 2ª alla 1ª categoria nel secondo periodo della leva, sia per la sistemazione del contingente, sia per supplire gli uomini di 1ª categoria che siano stati riformati o mandati rivedibili in rassegna speciale, oppure che siano stati assegnati o trasferti durante lo stesso periodo alla 3ª categoria;

c) gli uomini trasferti per libera elezione dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria durante la leva nella quale vennero arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria;

d) gli inscritti di 1ª categoria aspiranti al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento, come studenti di università o di istituti assimilati, che nella visita, alla quale devono essere sottoposti presso i distretti militari a senso del § 123 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, siano trovati inabili al servizio militare.

5.

I premuniti pel volontariato di un anno dichiarati abili dai consigli di leva devono essere proposti per la rassegna speciale se sono riconosciuti inabili nella visita che devono passare al distretto militare a senso del § 243 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, ed anche al loro arrivo o durante la permanenza al corpo al quale furono assegnati per fare l'anno di volontariato, sempre quando però la loro presentazione al corpo stesso sia seguita nell'anno medesimo in cui furono ammessi al volontariato di un anno, e la loro rassegna possa effettuarsi prima del termine delle operazioni della leva per conto della quale furono arruolati.

6.

Non possono essere sottoposti a rassegna speciale, ma occorrendo, devono essere sottoposti a rassegna di rimando:

a) i volontari sia ordinari che di un anno, anche se sono trovati inabili al servizio durante la leva nel cui contingente sono computati;

b) i già premuniti pel volontariato di un anno, che trovati abili ai distretti militari imprendono l'anno di servizio dopo ultimate le operazioni della leva in conto della quale furono arruolati;

c) i surrogati di fratelli accettati come tali dai distretti militari o dai corpi anche se sono trovati inabili mentre non sono ancora ultimate le operazioni della leva alla quale concorsero i fratelli surroganti, poichè in caso di riforma non potrebbe a termine dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento annullarsi la surrogazione come quella che non avvenne avanti i consigli di leva.

7.

Le proposte per la rassegna speciale devono essere fatte:

dai comandanti dei distretti militari, per gli inscritti riconosciuti inabili nella visita al loro arrivo, o durante la permanenza al distretto prima della partenza pei corpi, per gl'inscritti assegnati alle compagnie permanenti del distretto stesso, pei premuniti pel volontariato di un anno di cui al N. 5 e per gli inscritti studenti di università che chiedono il ritardo del servizio;

dai comandanti dei corpi, per gli inscritti ad essi assegnati;

dai comandanti della accademia e della scuola militare, per gli allievi arruolati dai consigli di leva per conto della leva in corso;

dai direttori degli ospedali militari e dai direttori di commissariato militare, per gli inscritti assegnati alle rispettive compagnie di sanità e di sussistenza;

dal comandante del corpo reali equipaggi residente in

Spezia o dai comandanti dei distaccamenti del corpo stesso residenti a Napoli e a Venezia, per gl'inscritti della leva di terra assegnati a quel corpo a senso dell'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con Reale Decreto del 6 agosto 1888;

dai direttori degli ospedali militari, per gli inscritti che dai corpi o dai distretti vi fossero stati mandati in cura e che essi riconoscessero affetti da qualsiasi infermità o difetto incompatibili col servizio militare.

8.

Le proposte delle rassegne speciali devono esser fatte per tutti gl'inscritti al comandante della divisione militare in cui ha sede il comando o la direzione proponente, mediante invio in triplice copia di un *foglio di proposta* conforme al modello N. 36 del regolamento sul reclutamento (N. 12 del Catalogo).

Ogni foglio di proposta deve riferirsi ad un solo inscritto ed essere, ciascuno di essi, accompagnato dalla relazione dell'ufficiale medico rispettivo nella quale siano indicate le ragioni della proposta stessa.

9.

Le proposte di rassegna devono essere fatte senza indugio non appena sia stata riconosciuta nell'inscritto l'imperfezione o l'infermità, per la quale possa ritenersi inabile al servizio.

È però da avvertire che se un inscritto, giunto al distretto od al corpo, cadesse ammalato e dovesse essere ricoverato in un ospedale militare, non potrà per questo essere sottoposto a rassegna.

In tal caso, curata la malattia, il direttore dell'ospedale militare, ove riconosca il militare in condizione di non poter più assolutamente o temporaneamente assumere il servizio, lo proporrà per la rassegna, giusta l'ultimo alinea del N. 7.

10.

Nella compilazione dei fogli di proposta dovrà essere indicato in modo preciso, desumendolo dagli elenchi modello N. 12 o 15 del regolamento sul reclutamento (N. 3 o 6 del Catalogo) o dal foglio matricolare se già compilato, la data di nascita, la figliazione, il mandamento in cui gl'inscritti hanno preso parte all'estrazione, il circondario cui il mandamento appartiene, il numero loro toccato in sorte o ad essi attribuito in capolista e la statura riscontrata al consiglio di leva, quand'anche in seguito alla nuova misurazione risultasse non essere esatta, nonchè la data dell'arrivo al distretto o al corpo del rassegnando.

Pei surrogati di fratelli proposti a rassegna speciale dovrà sempre farsi risultare in modo chiaro e distinto che essi furono arruolati come surrogati dai consigli di leva, dovendo il loro rimpiazzo aver luogo non mediante passaggio di un altro inscritto dello stesso mandamento dalla 2ª alla 1ª categoria, ma mediante richiamo alle armi del fratello surrogante.

Ove il corpo abbia da fare taluna proposta quando non gli sia ancora giunto dal distretto il foglio matricolare dell'inscritto, chiederà d'urgenza al distretto stesso le indicazioni che gli abbisognano.

11.

Gl'inscritti condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, i quali giusta l'articolo 166 della legge sul reclutamento (testo unico del 1888) ed il § 475 del regolamento furono arruolati perchè risultarono abili ad un servizio militare qualunque, non potranno per la malattia od imperfezione da essi procacciatasi essere proposti a rassegna speciale.

12.

Ricevute che abbiano le proposte di rassegna speciale, i comandanti delle divisioni militari designeranno per eseguirle un ufficiale generale o superiore da essi dipendente, nonchè due ufficiali medici che devono assisterlo in tali rassegne.

13.

L'ufficiale da destinarsi come rassegnatore a senso del numero precedente dovrà sempre precedere in grado od almeno in anzianità l'ufficiale proponente la rassegna; come pure gli ufficiali medici dovranno, per quanto è possibile, precedere in grado od almeno in anzianità quelli che hanno promossa la rassegna stessa.

Nel caso di rassegne speciali proposte dal comandante dell'accademia militare o della scuola militare, qualora non sia possibile destinare quale rassegnatore un ufficiale superiore a quello proponente in grado od in anzianità, le rassegne saranno passate dal comandante della divisione militare.

Non potranno mai far parte della commissione i comandanti dei corpi ai quali appartengono i rassegnandi, nè gli ufficiali medici che hanno rilasciato i certificati d'inabilità.

14.

L'ufficiale rassegnatore terrà nelle sue proposte esclusivamente per norma gli elenchi A e B delle infermità ed imperfezioni fisiche che danno luogo alla riforma degli inscritti di leva.

Egli però non dovrà tenersi vincolato in modo assoluto dal parere dei periti nelle sue proposte, e quando fosse di parere contrario ne esprimerà chiaramente i motivi.

15.

Gli uomini assoggettati a rassegna speciale saranno, in presenza dell'ufficiale rassegnatore, accuratamente visitati dai due ufficiali medici, di cui al numero 12.

Agli ufficiali medici incaricati di assistere alle rassegne speciali si dovrà dare conoscenza delle relazioni degli ufficiali medici del distretto o del corpo cui appartengono gl'inscritti.

16.

L'opinione dei due periti sulla abilità od inabilità dei singoli rassegnandi al servizio militare sarà data per iscritto, non per sunto ma per intero, facendo uso della nomenclatura delle infermità quali sono indicate negli elenchi A e B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare e citando il relativo articolo.

Qualora i due ufficiali medici non fossero della stessa opinione, ciascuno di essi darà separatamente il proprio parere.

Il parere conforme, ed ove ne sia il caso quello individuale dei periti medici, dovrà essere trascritto nel foglio di proposta dai medesimi firmato.

17.

Quando si tratti d'inscritti stati proposti a rassegna speciale dal direttore dell'ospedale militare a senso del precedente N. 7 o mandati in osservazione d'ordine del rassegnatore ad un ospedale militare e riconosciuti quivi inabili al servizio militare, l'ufficiale rassegnatore deciderà in proposito sulla relazione del direttore dell'ospedale stesso, che dovrà essere trascritta sul foglio di proposta o allegata al medesimo, senza sentire il parere di altri ufficiali medici.

18.

Le proposte dell'ufficiale rassegnatore possono essere:

a) per la riforma, a riguardo degli inscritti affetti da imperfezioni od infermità per le quali sono giudicati inabili ad imprendere, a continuare od a riassumere più tardi il servizio militare;

b) per la rivedibilità alla ventura leva, per gli inscritti riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, o che non raggiungono la statura prescritta per l'idoneità al servizio militare;

c) per cambio di arma o di corpo;

d) per la conferma della idoneità al servizio nell'arma o corpo, cui l'inscritto sottoposto a rassegna appartiene.

Per gl'inscritti però della parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, stati assegnati alla regia marina militare a senso dell'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non potrà addivenirsi che a proposte ed a decisione di riforma od, occorrendo, di rivedibilità, non essendo, per quelli che fossero riconosciuti idonei al servizio militare in genere, il caso di cambio di corpo, cioè di passaggio in un corpo del regio esercito.

19.

Eseguita la rassegna, il comandante della divisione prenderà la sua decisione sulla proposta del rassegnatore, dopo essersi assicurato che furono osservate le prescrizioni in proposito, e chiedendo quelle spiegazioni che creda necessarie, e prescrivendo, ove occorra, nuove osservazioni.

Esso potrà anche in casi speciali far venire il rassegnando alla sua presenza prima di prendere una decisione.

20.

Nei casi dubbi o di dissenso tra i due ufficiali medici, sarà sempre prudente partito quello di mandare in osservazione in un ospedale militare l'inscritto proposto per la rassegna, oppure di promuovere dal comandante del corpo d'armata le disposizioni perchè l'inscritto sia visitato presso l'ospedale militare principale che ha sede nella stessa città del corpo suddetto alla presenza del direttore di sanità militare, il quale in tal caso rilascierà la relativa dichiarazione medica; ovvero anche di proporre al Ministero della guerra, se lo reputi necessario, che venga assoggettato al giudizio dell'ispettorato di sanità militare.

21.

Le decisioni prese dai comandanti di divisione in seguito alle rassegne speciali saranno fatte risultare su tutte e tre le copie degli elenchi di proposta della rassegna.

Di queste tre copie, una sarà conservata negli archivi della divisione militare, un'altra sarà trasmessa al comandante del distretto militare o del corpo che ha proposto la rassegna, il quale ha obbligo di darne comunicazione al distretto di leva, e la terza copia, corredata delle relazioni mediche, sarà trasmessa al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa), affinchè si possa provvedere presso i presidenti dei consigli di leva pel rimpiazzo del contingente di 1ª categoria degli uomini che nella rassegna furono riformati o mandati rivedibili alla leva successiva.

22.

Contemporaneamente i comandanti delle divisioni militari disporranno perchè gl'inscritti dichiarati inabili in modo assoluto al servizio militare sieno dai rispettivi comandanti di corpo o distretto provvisti del foglio di congedo assoluto conforme al modello N. 37 del regolamento sul reclutamento, nella cui ultima colonna sarà fatta la seguente annotazione:

« Riformato, salvo il disposto dell'art. 85 del testo unico delle
« leggi sul reclutamento del regio esercito ».

Per quelli poi dichiarati rivedibili alla ventura leva provvederanno perchè siano licenziati e muniti di foglio conforme al modello N. 38.

Finalmente per gl'inscritti che fossero stati riconosciuti idonei, si limiteranno a far risultare la relativa decisione sull'elenco (modello N. 36).

23.

Nell'emettere la decisione di rimando alla leva successiva dovrà avvertirsi che questa può essere emessa non solo a riguardo dei giovani nati nell'anno sulla cui classe si eseguisce la leva, ma anche sul conto degl'inscritti che fanno parte della leva in corso, come rivedibili, rimandati, omessi o renitenti, semprechè appartengano per età alla classe di leva immediatamente anteriore a quella alla quale concorrono; mentre se appartengono a due o più leve precedenti deve essere pronunziata una decisione definitiva d'idoneità o non al servizio militare.

24.

Qualora un inscritto sottoposto a rassegna speciale venisse proposto per la rivedibilità dopo una permanenza sotto le armi di oltre 6 mesi, il che può verificarsi per gl'inscritti di cui nella lettera *b*) del N. 3 della presente Istruzione, il comandante della divisione militare sospenderà la sua decisione e ne riferirà, colla trasmissione degli atti della rassegna, al Ministero.

25.

Qualora un inscritto riformato o dichiarato rivedibile in rassegna speciale non possa essere licenziato subito da sotto le armi perchè ammalato o per altro motivo, il distretto o il corpo che lo propose a rassegna deve subito informarne il Ministero, giacchè la decisione rimanendo sospesa nei suoi effetti non può produrre il rimpiazzo nel contingente finchè non sia rimosso l'ostacolo al licenziamento.

Il distretto od il corpo dovrà quindi notificare al Ministero la data dell'invio a casa dell'inscritto oppure della morte che ne seguisse prima di essere stato licenziato da sotto le armi, non potendo in tal caso più essere rimpiazzato nel contingente.

26.

I comandanti dei distretti e dei corpi dovranno pure informare subito il Ministero se venisse loro notificata l'assegnazione alla 3ª categoria pronunziata dal consiglio di leva per provato diritto sul conto di un inscritto sottoposto a rassegna speciale, perchè in tal caso, ove l'inscritto fosse riformato o mandato rivedibile, dovrà essere annullata la decisione di assegnazione alla 3ª categoria anche se di data anteriore.

27.

Se, in seguito alle rassegne speciali, i comandanti delle divisioni militari dovessero prescrivere passaggi di corpo d'inscritti già presi in forza dai corpi cui furono assegnati, essi disporranno perchè tali passaggi siano mandati ad effetto, prescrivendo che gli uomini non riconosciuti atti a servire nei corpi d'artiglieria, del genio, di cavalleria, dei bersaglieri, dei granatieri e degli alpini vengano trasferti in altro corpo pel quale presentino maggiore attitudine, avvertendo però di destinarli ad uno dei reggimenti stanziati nella divisione, e preferibilmente, se ve ne sono, ad uno di quelli che si reclutano dal distretto cui appartiene per fatto di leva il militare da trasferirsi. Ove si tratti di trasferire in altr'arma o corpo un inscritto che trovasi assegnato ai carabinieri reali, il comandante la divisione si accerterà se abbia l'attitudine fisica per la cavalleria, e se per ragione del numero gli sarebbe spettato l'assegnazione a tale arma, e nel caso affermativo lo trasferirà ad un reggimento di cavalleria.

Ove si tratti di trasferire ad un'altra arma o corpo un inscritto assegnato ad un reparto d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento o per gli allievi sergenti, il comandante della divisione sospenderà ogni provvedimento e trasmetterà il foglio modello N. 36 del regolamento ed i documenti relativi al Ministero per le sue decisioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 43ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 ottobre

OTTOBRE 25. — Sistemazione della forza in congedo illimitato dei reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini, *pag.* 529.
SETTEMBRE 28. — R. Decreto N. 5717 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Capua, *pag.* 541.

Atto N. **222**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Sistemazione della forza in congedo illimitato dei reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini**. — 25 ottobre.

Al seguito dello sdoppiamento dei reggimenti di artiglieria da campagna, in conseguenza del riordinamento dei reggimenti alpini determinato dal R. Decreto 7 settembre 1888, e per effetto delle nuove tabelle di reclutamento pubblicate con l'*Atto* 203 dell'8 stesso mese, questo Ministero, sciogliendo le riserve espresse nel N. 9 di detto *Atto*, nell'altro *Atto* 198 e nel N. 27 della Circolare 134 del 1° settembre, determina quanto segue per la definitiva sistemazione della forza in congedo illimitato delle armi suddette:

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

Batterie.

1. Gli uomini di 1ª categoria attualmente in congedo illimitato, dalla classe 1856 a quella 1865 inclusiva, e quelli della classe 1866 con ferma di 2 anni, di qualunque grado e di qualunque degli attuali 12 reggimenti artiglieria da campagna, dovranno rimanere od essere trasferiti a quel reggimento la cui forza in congedo illimitato, secondo la tabella N. 7 dell'*Atto* 203, è costituita dai distretti cui gli uomini stessi appartengono per fatto di leva.

2. Per equiparare però la forza in congedo illimitato attualmente esistente, i militari appartenenti ai seguenti distretti, anzichè essere trasferiti ai reggimenti di artiglieria stabiliti dalla detta tabella di reclutamento N. 7, lo saranno, in via eccezionale, agli altri qui appresso indicati, nei quali rimarranno ascritti sino al passaggio alla milizia territoriale. Quando sarà completata la rotazione delle classi, a cominciare da quella

1866 con tre anni di ferma, presentemente sotto le armi, (ossia quando la classe 1865 avrà fatto passaggio alla milizia territoriale), queste eccezioni cesseranno del tutto:

al 1° reggimento tutti gli uomini del distretto di Catanzaro, anzichè al 13° reggimento;

al 2° reggimento tutti gli uomini del distretto di Ancona, anzichè al 14° reggimento;

al 5° reggimento tutti gli uomini del distretto di Varese, anzichè al 17° reggimento;

al 7° reggimento tutti gli uomini del distretto di Cefalù, anzichè al 22° reggimento;

all'8° reggimento tutti gli uomini del distretto di Caltanissetta (circondario di Caltanissetta), anzichè al 22° reggimento;

all'11° reggimento tutti gli uomini del distretto di Massa, anzichè al 24° reggimento;

al 23° reggimento tutti gli uomini del distretto di Caltanissetta (circondari di Piazza e Terranova), anzichè al 22° reggimento.

3. In conseguenza di quanto precede, dovranno rimanere od essere trasferiti:

al 1° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Orvieto, Spoleto, Perugia, Catanzaro;

al 2° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Rovigo, Ferrara, Venezia, Ancona;

al 3° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Ravenna, Bologna, Forlì;

al 4° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Mantova, Cremona. Lodi, Lecce;

al 5° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Pinerolo, Ivrea, Torino, Varese;

al 6° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Milano, Pavia (circondario di Lomellina), Vercelli, Castrovillari;

al 7° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Pistoia, Lucca, Livorno, Cefalù;

all'8° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Vicenza, Treviso, Verona, Caltanissetta (circondario di Caltanissetta);

al 9° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Voghera, Monza, Pavia (circondario di Pavia), Ascoli, Taranto;

al 10° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Nola, Caserta, Campagna;

all'11° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Casale, Alessandria (circondario di Alessandria), Mondovì, Potenza, Massa;

al 12° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Avellino, Benevento, Gaeta, Siracusa;

al 13° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Frosinone, Roma;

al 14° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Macerata, Pesaro, Girgenti;

al 15° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Reggio Emilia, Modena, Catania;

al 16° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Bergamo, Lecco, Brescia, Foggia;

al 17° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Novara, Como, Barletta;

al 18° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Chieti, Aquila, Campobasso, Teramo;

al 19° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Arezzo, Firenze, Siena;

al 20° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Udine, Belluno, Padova, Cosenza;

al 21° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Parma, Piacenza, Bari;

al 22° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Trapani, Messina, Palermo;

al 23° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Savona, Alessandria (circondario di Acqui), Cuneo, Genova, Caltanissetta (circondari di Piazza e Terranova);

al 24° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Reggio Calabria, Salerno, Napoli.

Treno.

4. Tutti i militari del treno, di 1ª categoria, dell'esercito permanente o della milizia mobile, di qualsiasi grado o classe ed a qualunque reggimento di artiglieria da campagna appartengano, dovranno rimanere od essere trasferiti al reggimento che, secondo la suaccennata tabella N. 7, recluta il treno nel rispettivo distretto di provenienza.

Però, per le stesse ragioni già accennate al precedente N. 2, anche i militari del treno dei distretti di Catanzaro, Ancona, Varese, Cefalù, Caltanissetta e Massa, anzichè far passaggio ai reggimenti determinati dalla detta tabella, saranno ascritti agli altri accennati nello stesso N. 2.

In conseguenza dovranno rimanere od essere trasferiti:

al 1° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Orvieto, Spoleto, Catanzaro;

al 2° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Ferrara, Venezia, Ancona;

al 3° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Ravenna, Bologna, Forlì;

al 4° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Mantova, Cremona, Lodi, Lecce;

al 5° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Pinerolo, Ivrea, Torino, Varese;

al 6° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Milano, Pavia (circondario di Lomellina), Vercelli, Castrovillari;

al 7° reggimento tutti gli uomini del distretto di Lucca, Cefalù;

all'8° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Treviso, Verona, Caltanissetta (circondario di Caltanissetta);

al 9° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Voghera, Monza, Pavia (circondario di Pavia), Ascoli, Taranto;

al 10° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Nola, Caserta, Campagna;

all'11° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Alessandria (circondario di Alessandria), Mondovì, Potenza, Massa;

al 12° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Avellino, Benevento, Gaeta, Siracusa;

al 13° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Frosinone, Roma;

al 14° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Macerata, Pesaro, Girgenti;

al 15° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Reggio Emilia, Catania;

al 16° reggimento tutti gli uomini del distretto di Lecco;

al 17° reggimento tutti gli uomini del distretto di Novara;

al 18° reggimento tutti gli uomini del distretto di Aquila;

al 19° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Firenze, Siena;

al 20° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Belluno, Padova, Cosenza;

al 21° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Piacenza, Bari;

al 22° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Trapani, Messina, Palermo;

al 23° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Alessandria (circondario di Acqui), Cuneo, Caltanissetta (circondari di Piazza e Terranova);

al 24° reggimento tutti gli uomini dei distretti di Reggio Calabria, Salerno.

5. I distretti militari che attualmente forniscono uomini del treno solamente all'artiglieria a cavallo o al genio e, che per essere stati in passato di reclutamento del treno d'artiglieria da campagna, si trovassero per avventura ad avere uomini del treno, appartenenti a classi molto anziane, facienti parte d'un reggimento d'artiglieria da campagna, li lasceranno ascritti a tale specialità trasferendoli, qualora occorra, in quel reggimento in cui debbono transitare gli uomini ascritti alle batterie.

Per conseguenza rimarranno o saranno trasferiti:

al 1° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Perugia;

al 2° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Rovigo;

al 7° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna dei distretti di Pistoia, Livorno;

all'8° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Vicenza;

all'11° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Casale;

al 15° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Modena;

al 16° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna dei distretti di Brescia, Foggia, Bergamo;

al 17° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna dei distretti di Como, Barletta;

al 18° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna dei distretti di Campobasso, Chieti, Teramo;

al 19° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Arezzo;

al 20° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Udine;

al 21° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Parma;

al 23° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna dei distretti di Savona, Genova;

al 24° reggimento tutti gli uomini effettivi al treno d'artiglieria da campagna del distretto di Napoli.

Nulla è innovato per gli uomini effettivi al treno dell'artiglieria a cavallo o dei reggimenti del genio, i quali rimarranno al reggimento cui sono effettivi, qualunque sia il distretto al quale appartengono.

Classi anziane di cavalleria.

6. Gli uomini delle classi anziane di cavalleria effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna rimarranno o saranno indistintamente trasferiti in quel reggimento al quale sono assegnati i militari del treno del rispettivo distretto di reclutamento secondo la tabella N. 7 dell'*Atto* 203, senza le eccezioni di cui al N. 2 del presente.

7. Gli uomini di dette classi anziane di cavalleria appartenenti a distretti di reclutamento del treno d'artiglieria a cavallo o del genio che si trovassero a far parte dell'artiglieria da campagna vi rimarranno, ma seguiranno la sorte degli uomini del treno, precisamente come è stabilito al N. 5 del presente *Atto*.

8. Nulla è innovato per gli uomini delle classi anziane di cavalleria che si trovano a far parte del reggimento d'artiglieria da montagna o dei reggimenti del genio, i quali dovranno rimanere al reggimento cui sono effettivi a qualunque distretto appartengano.

9. I militari di cavalleria della classe 1866, che essendo vincolati alla ferma di due anni furono testè inviati in congedo illimitato, e che, a mente del terzo alinea del N. 4 della Circolare N. 96 del corrente anno, rimasero transitoriamente ascritti ai reggimenti od alla scuola di cavalleria, saranno sistemati senza veruna eccezione secondo le nuove tabelle di reclutamento del treno.

Per conseguenza i medesimi dovranno essere trasferiti al reggimento d'artiglieria da campagna, d'artiglieria a cavallo o del genio il cui treno vien reclutato dal rispettivo distretto.

Quelli dei distretti di Cagliari e Sassari saranno trasferiti alla milizia speciale dell'isola.

2ª *Categoria.*

10. Tutti indistintamente gli uomini di 2ª categoria (batterie e treno), sia dell'esercito permanente che della milizia mobile, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna dovranno rimanere od essere trasferiti al reggimento d'artiglieria da campagna le cui batterie reclutano la forza in congedo illimitato dai rispettivi distretti.

Anche per essi si seguiranno le eccezioni stabilite dal N. 5 del presente, per quanto riguarda coloro che appartengono a distretti che reclutano il treno del genio o del reggimento artiglieria a cavallo, i quali seguiteranno ad appartenere all'artiglieria da campagna.

Disposizioni comuni alle varie specialità dell'artiglieria da campagna.

11. I trasferimenti di cui sopra dovranno aver luogo con la data del 1° novembre p. v., e per mandarli ad effetto i comandanti degli attuali 12 reggimenti d'artiglieria da campagna faranno compilare, in duplice copia, altrettanti elenchi speciali divisi per classi, per quanti sono i distretti cui appartengono gli uomini da trasferirsi, e trasmetteranno nella prima quindicina di novembre una copia del relativo elenco al reggimento cui debbono far passaggio gl'individui, accludendovi tutte le carte relative al passaggio, e l'altra al distretto cui i militari appartengono per fatto di leva, comprendendovi anche i disertori latitanti, a mente del § 436 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

In base a tali elenchi i corpi riceventi prenderanno in forza i militari con la suaccennata data 1° novembre ed i distretti faranno eseguire le relative variazioni sui ruoli.

12. Tutti i comandanti dei distretti militari del regno faranno inoltre ritirare per mezzo dei sindaci del luogo di residenza i fogli di congedo di tutti i militari appartenenti ai reggimenti d'artiglieria da campagna, e vi apporranno non solo l'indicazione del numero del reggimento cui il titolare fosse stato trasferito, ma anche quella della città in cui ha sede il reggimento stesso, secondo quanto è detto al penultimo capoverso del N. 1 dell'*Atto* N. 203 del corrente anno.

Però per i militari appartenenti ai distretti distinti in carattere corsivo nella tabella di reclutamento N. 7 si ometterà d'indicare la città sede del reggimento, poichè i medesimi, a mente dell'ultimo capoverso del N. 1 del succitato *Atto*, in caso di richiamo alle armi debbono recarsi ai distretti anzichè direttamente al reggimento.

13. I comandanti dei distretti nel restituire per mezzo dei sindaci i fogli di congedo e nel raccomandare ad essi di prender nota sui loro ruoli degli avvenuti trasferimenti, ancorchè non tutti i militari fossero reperibili, li inviteranno a far possibilmente noto ai titolari che in caso di richiamo alle armi, meno le eccezioni testè accennate, debbono presentarsi direttamente al reggimento che ha sede nella città indicata in testa al foglio di congedo.

14. Nella presente occasione i comandanti dei corpi suddetti scambiando le comunicazioni coi distretti avranno cura di assicurarsi che i propri ruoli corrispondano con quelli dei distretti stessi, provvedendo, qualora occorra, che sieno eliminate le differenze che per avventura si riscontrassero.

15. I militari della classe 1865 e quelli della classe 1866 con la ferma di due anni, testè congedati, per i quali fu trattenuto il foglio di congedo (1), dovranno in tutto e per tutto essere sistemati con le norme suesposte, tenendo conto delle relative eccezioni.

I comandanti dei distretti anche per essi apporranno le relative annotazioni sui fogli di congedo e li faranno recapitare al più presto ai titolari per mezzo dei sindaci, secondo le norme di cui al precedente N. 13.

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA.

16. Tutti gli uomini di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, dalla classe 1856 a quella 1865 inclusiva e quelli della classe 1866 con ferma di due anni, sia dell'esercito permanente che della milizia mobile, qualunque sia il grado, ed a qualunque reggimento d'artiglieria da fortezza appartengano, dovranno rimanere od essere trasferiti al reggimento da fortezza che secondo la tabella N. 9 dell'*Atto* N. 203 è reclutato dal rispettivo distretto.

Gli uomini dei distretti di Trapani, Catania e Palermo saranno tutti trasferiti al 25° reggimento al pari di tutti gli altri dell'isola di Sicilia

Per conseguenza dovranno rimanere od essere trasferiti:

al 25° reggimento artiglieria tutti gli uomini dei distretti di Ancona, Barletta, Campobasso, Foggia, Forlì, Lecce, Macerata, Perugia, Pesaro, Belluno, Udine, Venezia, Caltanissetta, Cefalù, Girgenti, Messina, Siracusa, Catanzaro, Gaeta, Potenza, Salerno, Trapani, Catania e Palermo;

al 26° reggimento artiglieria tutti gli uomini dei distretti di Alessandria, Brescia, Genova, Lecco, Mondovì, Monza, Reggio Emilia, Savona, Torino, Varese, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Orvieto, Parma, Pistoia e Siena;

al 27° reggimento artiglieria tutti gli uomini dei distretti di Aquila, Ascoli, Avellino, Castrovillari, Chieti, Cosenza, Frosinone, Nola, Roma, Spoleto, Teramo, Bergamo, Lodi, Pavia, Piacenza e Treviso;

---

(1) Circolare 17 agosto 1888, N. 3733. — Segretariato generale

al 28° reggimento artiglieria tutti gli uomini dei distretti di Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Padova, Rovigo, Taranto, Como, Ivrea, Milano, Novara, Pinerolo, Vercelli, Casale, Cuneo e Voghera;

al 29° reggimento artiglieria tutti gli uomini dei distretti di Bari, Benevento, Campagna, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Bologna, Ravenna, Verona e Vicenza.

17. I detti trasferimenti verranno eseguiti con la data dal 1° novembre p. v., e per effettuarli i comandanti dei reggimenti d'artiglieria da fortezza ed i comandanti dei distretti si atterranno alle norme di cui al N. 11 e seguenti del presente *Atto*.

Però sui fogli di congedo di tutti i militari effettivi ai reggimenti d'artiglieria da fortezza, che i comandanti dei distretti avranno cura di ritirare per mezzo dei sindaci del luogo di residenza, i comandanti stessi oltre ad apporre la relativa indicazione del trasferimento di corpo, tenuto anche conto della nuova numerazione dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, porranno a mano la dizione prevista dal terzo capoverso del N. 2 del citato *Atto* 203, avuto presente che gli uomini in congedo dei distretti di Trapani, Catania e Palermo, debbono presentarsi al comando della brigata che ha sede in Messina.

18. Tutti i militari della classe 1865 e quelli della classe 1866 con la ferma di due anni, pei quali, come si è detto al precedente N. 15, fu trattenuto il foglio di congedo, saranno sistemati con le stesse norme, ed anche per essi i comandanti dei distretti oltre l'indicazione del reggimento apporranno sul foglio stesso la dizione di cui sopra, e cureranno che il detto foglio sia fatto poi recapitare ai titolari per mezzo dei sindaci.

19. Secondo quanto è stabilito dal terzultimo capoverso del N. 2 del citato *Atto* 203, compiute che sieno le operazioni suaccennate, i comandanti dei reggimenti da fortezza cureranno che vengano trasmessi a ciascuna brigata del reggimento altrettanti ruolini, divisi per distretti, per quante sono le classi in congedo degli uomini che in caso di chiamata debbono affluire alla sede della brigata stessa.

GENIO.

25. Tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato attualmente effettivi ai reggimenti del genio continueranno a rimanere in forza presso il reggimento nel quale si trovano, a qualunque specialità sieno ascritti non escluso il treno, ed a qualunque distretto appartengano.

26. Allo scopo di dare un effetto retroattivo alle disposizioni di cui al N. 5 dell'*Atto* 203 relative alla presentazione dei richiamati direttamente alla sede delle brigate, il comandante del 3° reggimento genio col 1° novembre p. v. farà compilare e trasmettere al comando del distaccamento di sede in Roma un ruolino nominativo degli uomini che in caso di chiamata debbono dai distretti essere diretti a detta sede, divisi per distretti, per specialità (zappatori e specialisti) e per classi, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, curando che in seguito sieno fatte le relative comunicazioni al comando del detto distaccamento onde possa tenere al corrente il ruolino stesso ed essere in grado di sapere quanti e quali uomini in caso di chiamata debbano affluire alla sede del distaccamento stesso.

Il comandante del 4° reggimento genio farà compilare con la stessa data e trasmetterà al comando della brigata ferrovieri ed al comando della brigata lagunari analoghi ruolini che serviranno a quei comandi per lo stesso scopo testè accennato per il distaccamento di Roma.

27. Essendo prescritto dal citato N. 5 dell'*Atto* 203 che i militari della brigata lagunari debbano direttamente presentarsi alla sede della brigata, i comandanti dei distretti che hanno a ruolo uomini in congedo appartenenti a detta brigata, cureranno che sieno ritirati i fogli di congedo dei medesimi per mezzo dei sindaci del luogo di residenza e vi apporranno la dizione di: « *In caso di chiamata deve presentarsi direttamente al comando della brigata in Venezia* ».

Nel restituire poi i detti fogli ai titolari i distretti si atterranno a quanto è detto nel precedente N. 13.

ARTIGLIERIA A CAVALLO.

20. Tutti gli uomini in congedo illimitato (batterie, treno, classi anziane di cavalleria) compresi quelli della classe 1865 e quelli della classe 1866 con due anni di ferma testè con-

gedati, i quali trovinsi attualmente effettivi al reggimento d'artiglieria a cavallo vi rimarranno, qualunque sia il distretto al quale appartengono.

I comandanti dei distretti cureranno che agli uomini delle classi 1865 e 1866 sia fatto recapitare il foglio di congedo stato loro trattenuto.

ARTIGLIERIA DA MONTAGNA.

21. Tutti gli uomini in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria (batterie e classi anziane di cavalleria) compresi quelli della classe 1865 e gli altri della classe 1866 con due anni di ferma testè congedati, i quali trovinsi attualmente effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna vi rimarranno, qualunque sia il distretto al quale appartengono.

Però gli uomini appartenenti ai distretti che secondo la tabella N. 10 dell'*Atto* 203 reclutano attualmente il reggimento d'artiglieria da montagna dovranno rimanere od essere trasferiti di brigata, secondo la tabella stessa.

Per conseguenza:

tutti gli uomini dei distretti di Alessandria, Casale, Como, Cuneo, Genova, Ivrea, Lodi, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera dovranno rimanere od essere trasferiti alla brigata del Piemonte;

tutti quelli invece dei distretti di Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Lecco, Mantova, Modena, Padova, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza dovranno rimanere od essere trasferiti alla brigata del Veneto.

Tutti gli altri appartenenti ai distretti che non sono di reclutamento dell'artiglieria da montagna, secondo la citata tabella, continueranno a rimanere ascritti alla brigata alla quale presentemente appartengono.

22. I detti passaggi avranno luogo per cura del comando del reggimento d'artiglieria da montagna con la data del 1° novembre prossimo venturo e per effettuarli il comando stesso prenderà gli opportuni accordi con i comandanti di brigata.

23. Compiuti i passaggi e sistemata la forza in congedo delle brigate, il comandante del reggimento farà compilare per ogni brigata altrettanti ruolini nominativi, divisi per distretti, per quante sono le classi in congedo.

I detti ruolini saranno trasmessi ai comandi di brigata onde servano loro per conoscere quanti e quali uomini in caso di chiamata debbono affluire alla sede della brigata stessa.

24. Contemporaneamente, per cura del comando del reggimento saranno compilati altrettanti ruolini nominativi, divisi per classi e per brigate, per quanti sono i distretti di reclutamento del reggimento da montagna, sieno attuali che antichi, e verranno trasmessi ai varî distretti. In base a questi ruolini i comandanti dei distretti faranno prender nota sui ruoli, della brigata cui appartiene ciascun individuo del reggimento d'artiglieria da montagna.

Per mezzo dei sindaci del luogo di residenza i distretti faranno poi ritirare il foglio di congedo a tutti gli uomini dell'artiglieria da montagna, compresi beninteso anche quelli delle classi anziane di cavalleria, e su tali fogli apporranno l'annotazione di: « *In caso di chiamata deve presentarsi direttamente al comando della brigata in..... ....* ».

Uguale annotazione verrà apposta sui fogli di congedo che furono trattenuti ai militari delle classi 1865 e 1866 testè congedati.

I comandanti dei distretti nel restituire per mezzo dei sindaci i detti fogli li inviteranno a richiamare l'attenzione dei titolari sull'annotazione di cui sopra, e raccomanderanno ad essi di prender nota sui loro ruoli della destinazione di brigata di ciascuno dei detti individui, onde possano all'occorrenza indicare ai medesimi il luogo dove direttamente debbono recarsi in caso di chiamata.

ALPINI.

28. Tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato effettivi ai reggimenti alpini, sia dell'esercito permanente che della milizia mobile, compresi naturalmente anche quelli in congedo illimitato e sotto le armi del battaglione Pinerolo che dal 4° reggimento è passato al 3° e del battaglione Susa 2° che dal 3° reggimento è passato al 4°, a mente del R. Decreto 7 settembre p. p. (*Atto* 198), dovranno rimanere od essere trasferiti di reggimento, di battaglione o di compagnia, secondo la tabella N. 13 dell'*Atto* 203.

Gli uomini appartenenti a mandamenti effettivi o di complemento che secondo la citata tabella hanno cessato di reclutare i reggimenti alpini, rimarranno al reggimento, battaglione o compagnia cui presentemente appartengono, avvertendo però che quelli dei due battaglioni suddetti debbono seguire i battaglioni stessi nei trasferimenti di cui al precedente capoverso.

29. I detti trasferimenti avranno luogo con la data del 1° ottobre corrente, e se si tratta di trasferimento ad altro reggimento si seguiranno le norme contenute nel precedente N. 11 e seguenti.

Se si tratti invece soltanto di passaggi di battaglione e di compagnia dello stesso reggimento i comandanti di corpo, dopo che avranno compiuto il movimento, faranno compilare altrettanti ruolini nominativi degli uomini trasferiti, divisi per classe, per battaglione o compagnie, per quanti sono i distretti interessati e li trasmetteranno ai distretti stessi.

I comandanti dei distretti in base ai ruolini ricevuti faranno eseguire le conseguenti variazioni sui loro ruoli.

30. I comandanti dei reggimenti, eseguiti i passaggi, faranno ritirare per mezzo dei sindaci del luogo di residenza i fogli di congedo dei militari che avranno subito un passaggio e sieno appartenenti al proprio reggimento, e vi apporranno le indicazioni conseguenti relative alla presentazione di ciascun individuo in caso di chiamata.

Nel restituire poi i detti fogli ai titolari si atterranno a quanto *è detto* al precedente N. 13 del presente *Atto*.

---

31. Tutte le operazioni prescritte nel presente *Atto* e conseguentemente il ritiro e la restituzione dei fogli di congedo, le variazioni matricolari, la compilazione dei ruolini, ecc., dovranno essere dai corpi e dai distretti *compiute* entro il limite perentorio di tre mesi, in modo che pel 1° febbraio 1889 siano del tutto ultimate.

Però nelle situazioni al 1° dicembre prossimo venturo ogni reggimento dimostrerà la forza in congedo quale risulta dopo l'eseguimento dei passaggi.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 228. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5717 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari nella piazza di Capua**. — 28 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Capua, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 settembre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

78

DISPENSA 44ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre

OTTOBRE 11. — R. Decreto N. 5730 (serie 3ª), circa le deficienze nel numero degli ufficiali maestri di equitazione da coprirsi con ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria, *pag.* 543.
» 28. — Aggiunte al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 544.
» 30. — Domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa, *pag.* 544.
» 30. — Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per fanteria, *pag.* 545.
» 30. — Riparto del servizio tecnico presso la direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, *pag.* 552.
» 31. — Mantello per ufficiali, *pag.* 552.

Atto N. **224**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 5730 (serie 3ª) circa le deficienze nel numero degli ufficiali maestri di equitazione da coprirsi con ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria**. — 11 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto in data 7 agosto 1887, N. 4861 (serie 3ª), relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali mestri di equitazione;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Finchè il numero degli ufficiali maestri di equitazione, contemplati nel suaccennato R. Decreto 7 agosto 1887, non sarà sufficiente per coprire tutti i posti di ufficiali maestri di equitazione stabiliti dalla legge d'ordinamento del regio esercito, le vacanze saranno riempite con altri ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria, che abbiano i necessari requisiti per lo impiego di maestri d'equitazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 225. — SCUOLE MILITARI. — **Aggiunte al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare**. — 28 ottobre.

Al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare in data 22 gennaio 1888, sono fatte le seguenti aggiunte:

N. 23, dopo le parole « A coloro di essi, che sono dichiarati idonei » *aggiungere* « e che ne fanno domanda ».

Fra il 1° ed il 2° alinea del numero stesso, *aggiungere* « Detto certificato dev'essere scritto su carta da bollo da cent. 60; oppure, se predisposto su modulo a stampa, deve bollarsi prima dell'autentica colla tassa di lire 1,20, previa autorizzazione, in questo caso, dell'intendenza di finanza ».

N. 65, dopo le parole « il certificato da rilasciarsi agli idonei » *aggiungere* « che ne fanno domanda ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 226. — DISCIPLINA MILITARE. — **Domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa**. — 30 ottobre.

1. Le domande degli ufficiali di qualsiasi grado, arma, o corpo, per la destinazione alle truppe d'Africa (*corpo speciale, irregolari, corpi di rinforzo*) sono soggette alle stesse prescrizioni che regolano la trasmissione di tutte le altre domande, e che sono contenute nel N. 9 della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche e nell'*Atto* N. 187 del *Giornale Militare* 1887.

2. Tali domande quindi dovranno, normalmente, essere fatte in occasione della compilazione delle note caratteristiche, ed inscritte negli specchi caratteristici degli ufficiali cui si riferiscono; e solo in via eccezionale esse potranno aver corso all'infuori del tempo ora indicato, a senso del N. 2 dell'*Atto* 187 succitato.

3. A tenore del N. 3 dell'*Atto* stesso, le domande di cui trattasi non possono aver valore che per un anno; ed il Ministero non terrà conto, dopo la compilazione delle note caratteristiche, di quelle che non saranno ripetute nell'ultimo specchio, o specchietto.

4. Questo Ministero avendo stabilito in massima di reclutare gli ufficiali occorrenti per gli irregolari d'Africa fra quelli appartenenti al corpo speciale, o ad eventuali corpi di rinforzo, non saranno prese in considerazione le domande per la assegnazione esclusiva agli irregolari. Gli ufficiali però, i quali fanno

istanza per essere trasferiti al corpo speciale, ovvero ai corpi eventuali di rinforzo, e che aspirano ad esser in seguito assegnati agli irregolari, potranno richiedere che, nel dar corso alla loro istanza, sia fatto cenno di tale loro aspirazione.

Si avverte che nel tempo, pel quale gli ufficiali trasferiti agli irregolari, s'impegnano di servire in Africa, sarà computato quello durante cui essi fecero parte del corpo speciale, o servirono comunque in Africa.

5. Le autorità militari competenti, nel trasmettere ed annotare le domande degli ufficiali per la destinazione alle truppe d'Africa, dovranno assicurarsi, e far constare se gli ufficiali stessi posseggano l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste per tale destinazione.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **227.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per fanteria.** — 30 ottobre.

L'adozione di un sistema unico di portare la giberna e la tasca per caricatori implica la modificazione delle giubbe di panno e di tela per la fanteria di linea, e quelle di tela per alpini e bersaglieri, di aprirvi cioè due sparati laterali per il passaggio del cinturino sulla parte anteriore delle medesime.

Il Ministero quindi, mentre tiene conto di siffatte varianti nella ristampa delle istruzioni sulla divisa della truppa, determina che le amministrazioni si attengano frattanto, per la costruzione di detti capi di corredo, ai dati profferti dai seguenti specchi, ed ai campioni che saranno somministrati a cura dell'opificio di arredi militari.

SPECCHIO *delle misure degli sparati laterali nelle giubbe di panno per fanteria di linea.*

Taglie	Suddivisioni	Distanza degli sparati laterali dalla metà del didietro della giubba misurata alla taglia	Lunghezza degli sparati
1ª	1ª	300	240
	2ª	290	240
2ª	1ª	300	240
	2ª	290	240
3ª	1ª	300	240
	2ª	290	240
4ª	1ª	290	240
	2ª	290	240
5ª	1ª	280	240
	2ª	280	240
6ª	1ª	270	240
	2ª	270	240
7ª	1ª	260	240
	2ª	260	240
8ª	1ª	250	240
	2ª	250	240
9ª	1ª	240	240
	2ª	240	240

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la confezione delle giubbe di panno per fanteria di linea.*

TAGLIE	Suddivisioni	FANTERIA									GRANATIERI								
		Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela in cotone basino				Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela in cotone basino			
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia	
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	1	49	14	90	2	70	27	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	1	46	14	60	2	68	26	80
2ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	1	46	36	50	2	68	67	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	1	42	35	50	2	65	66	25
3ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	42	21	30	2	65	39	75
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	38	20	70	2	60	39	»
4ª	1ª	3	1	35	4	05	2	56	7	68	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	2	1	34	2	68	2	52	5	04	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5ª	1ª	10	1	30	13	»	2	48	24	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	10	1	29	12	90	2	44	24	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6ª	1ª	13	1	28	16	64	2	40	31	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	12	1	27	15	24	2	36	28	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7ª	1ª	13	1	23	15	99	2	32	30	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	12	1	22	14	64	2	28	27	36	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8ª	1ª	10	1	18	11	80	2	24	22	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	10	1	17	11	70	2	20	22	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9ª	1ª	3	1	14	3	42	2	18	6	54	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	2	1	13	2	26	2	16	4	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali . . .		100			124	32			234	42	100			143	50			265	80
	Media M. . . .				1	24			2	34				1	44			2	66

CONTO *della giubba di panno per fanteria di linea (con sparati laterali).*

QUALITÀ delle materie e mano d'opera	Prezzo delle materie	FANTERIA		GRANATIERI	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30	9 50	1 240	11 780	1 440	13 680
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 138	1 311	» 035	» 333
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 095	» 903	» 170	1 615
Velluto in seta nero alto m. 0,49.	16 50	» 015	» 248	» »	» »
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62 . .	» 60	2 340	1 404	2 660	1 596
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	» 050	» 035	» 050	» 035
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al cento	1 20	N. 10	» 120	N. 10	» 120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria al cento	» 80	» 4	» 032	» 4	» 032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 200	» »	2 250
Prezzo di costo . . . . L.			18 033		19 661
Prezzo di conteggio . . . . L.			18 40		19 70

---

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta) un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole.

Le manopole ed il bavero delle giubbe per granatieri saranno cuciti con filo di seta color scarlatto.

SPECCHIO *delle misure degli sparati laterali nelle giubbe comuni di tela color bronzo chiaro per fanteria.*

Taglie	Distanza degli sparati laterali dalla metà del didietro della giubba misurata alla taglia	Lunghezza degli sparati
1ª	290	210
2ª	290	210
3ª	280	210
4ª	280	210
5ª	270	210
6ª	260	210
7ª	250	210
8ª	240	210
9ª	240	210

DIMOSTRAZIONE ***della quantità di tela occorrente per la confezione delle giubbe comuni di tela color bronzo chiaro per fanteria (con sparati laterali).***

Taglie	Quantità di tela per ciascun capo		Lavorazione generale			Fanteria			Granatieri			Bersaglieri		
			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
			da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia	
1ª	3	52	2	7	04	»	»	»	20	70	40	»	»	»
2ª	3	46	6	20	76	»	»	»	50	173	»	»	»	»
3ª	3	38	7	23	66	»	»	»	30	101	40	»	»	»
4ª	3	30	9	29	70	5	16	50	»	»	»	5	16	50
5ª	3	22	16	51	52	20	64	40	»	»	»	20	64	40
6ª	3	16	23	72	68	25	79	»	»	»	»	40	126	40
7ª	3	10	24	74	40	25	77	50	»	»	»	30	93	»
8ª	3	»	12	36	»	20	60	»	»	»	»	5	15	»
9ª	2	94	1	2	94	5	14	70	»	»	»	»	»	»
Totali			100	318	70	100	312	10	100	344	80	100	315	30
			Media	3	19		3	12		3	45		3	15

CONTO *della giubba comune di tela color bronzo chiaro per fanteria.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	1	»	3	19	3	190
Bottoni di frutto grandi, al cento	1	92	N.	5	»	096
Bottoni di frutto piccoli, al cento	1	32	»	12	»	158
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	»	»	»	»	1	250
Prezzo di costo . . . L.					4	694
Prezzo di conteggio . . . L.					4	70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ottone colla rispettiva maglietta; N. 4 bottoni piccoli d'osso bianco per il paradosso, il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni, ed il refe di cotone per le cuciture della giubba.

In conseguenza di quanto sopra saranno pure apportate le seguenti varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

1ª	261	Giubbe di panno per fanteria . .	N.	18	10	Variante
»	263	Giubbe di panno per granatieri .	»	19	70	Id.
»	272	Giubbe di tela spinata per cavalleria, artiglieria e genio	»	3	80	Id.
»	625	Giubbe comuni di tela color bronzo chiaro per cavalleria, artiglieria e genio.	»	4	30	Id.
»	635	Giubbe di tela spinata, con sparati laterali per fanteria	»	4	20	Id.
»	648	Giubbe comuni di tela color bronzo chiaro, con sparati laterali per fanteria.	»	4	70	Aggiunta

Le amministrazioni interessate faranno fin d'ora gli opportuni movimenti di scarico e carico delle giubbe già modificate, e per quelle da modificarsi li eseguiranno di mano in mano che esse verranno introdotte in magazzino fornite di sparati laterali.

Le giubbe di tela spinata saranno distribuite fino ad esaurimento a preferenza di quelle di tela color bronzo chiaro.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. 228. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Riparto del servizio tecnico presso la direzione delle officine di costruzione del materiale del genio.** — 30 ottobre.

Questo Ministero determina che degli studi ed esperimenti intorno i materiali del genio, già affidati al soppresso comitato d'artiglieria e genio, sia d'ora innanzi incaricata la direzione delle officine di costruzione del materiale del genio in Pavia.

A tal fine il servizio tecnico della direzione predetta sarà ripartito in due sezioni, l'una per i lavori e l'altra per gli accennati studi ed esperimenti, dirette ciascuna da un ufficiale superiore sotto la immediata dipendenza del direttore.

La sezione dei lavori provvede all'eseguimento dei lavori stessi, secondo le relative commesse, ed è incaricata degli studi concernenti le proposte di aggiunte e varianti al modello degli inventari del materiale del genio e le tavole di costruzione del materiale medesimo.

La sezione delle esperienze è incaricata di studiare quanto riguarda il miglioramento dei materiali di mobilitazione del genio e di eseguire le esperienze ad essi relative, che verranno ordinate dal Ministero.

Per l'eseguimento pratico delle esperienze il direttore potrà proporre al Ministero di comandare temporalmente presso le officine uno o più ufficiali addetti ad altri servizi dell'arma, a seconda della natura e specialità delle esperienze stesse, come pure potrà richiedere che gli sia posto provvisoriamente a disposizione, un proporzionato reparto di truppa del genio, ovvero proporre che le esperienze, in cui occorra tale concorso, vengano eseguite presso alcuno dei reggimenti dell'arma con l'intervento di un ufficiale della direzione delle officine predette.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 229. — DIVISA E VESTIARIO. — **Mantello per ufficiali.** — 31 ottobre.

È fatta facoltà agli ufficiali, per i quali è di prescrizione il mantello, di portare, fuori servizio, il cappotto disgiunto dalla mantellina.

La foggia e le dimensioni del cappotto non saranno alterate, ma vi dovrà essere aggiunto il bavero dello stesso panno del cappotto, fregiato delle stellette di divisa.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 45ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 novembre.

NOVEMBRE 8. — Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale, *pag.* 553.

Atto N. **230** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale.** — 8 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1876, N. 3204 (serie 2ª), sulla milizia territoriale e comunale;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con Nostro Decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto del 17 maggio 1883 che approva l'istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale;

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto del 10 luglio 1887 di nuova formazione degli alpini;

Visto il Nostro Decreto del 12 aprile 1888 che approva l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata l'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, colla quale vengono stabiliti i particolari dell'ordinamento della milizia territoriale.

Art. 2. — Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare tosto in esecuzione.

Art. 3. — È abrogato il Nostro Decreto sopracitato del 17 maggio 1883.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

ISTRUZIONE
SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA TERRITORIALE.

1. La milizia territoriale consta di truppe di:
fanteria,
artiglieria da fortezza,
genio,
sanità,
sussistenza.

2. La milizia territoriale fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso alla difesa dello Stato.

3. Appartengono alla milizia territoriale tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria che hanno già soddisfatto ai loro obblighi di servizio verso l'esercito permanente e la milizia mobile fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età.

Vi appartengono inoltre, fino allo stesso limite di età, gli uomini assegnati o passati alla 3ª categoria.

4. In tempo di pace la milizia territoriale non è chiamata sotto le armi se non temporaneamente, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere chiamata per qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, dev'esser fatta per Decreto Reale.

Nelle chiamate della milizia territoriale sotto le armi sono dispensati dal prestarvi servizio gli ascritti alla milizia stessa che sono contemplati dall'apposita *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo illimitato.*

5. La chiamata delle classi è fatta a cura dei distretti per tutte le armi ed i corpi costituenti la milizia territoriale; alla chiamata degli alpini per altro provvedono anche i relativi reggimenti dell'esercito permanente.

6. Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per distretti militari, per comuni, per arma d'ascrizione, per arma di provenienza ed anche individualmente con precetto personale.

7. L'istruzione in tempo di pace della milizia territoriale può avere la durata di 30 giorni ogni 4 anni, ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

8. I quadri degli ufficiali sono costituiti con ufficiali di milizia territoriale; possono però, in tempo di guerra, esservi anche assegnati ufficiali dell'esercito permanente, di complemento, in posizione di servizio ausiliario e di riserva.

9. I quadri di truppa sono costituiti nei modi che verranno indicati in appresso per ciascun'arma o corpo.

10. Per l'equipaggiamento individuale e generale della milizia territoriale saranno seguite le norme speciali emanate dal Ministero e quelle contenute nell'*Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito*.

11. I ruoli della milizia territoriale, ufficiali e truppa, sono tenuti dai distretti, eccezione fatta per quelli degli alpini, che sono tenuti dai rispettivi reggimenti dell'esercito permanente, e per quelli dei reparti di sanità e di sussistenza, che sono tenuti dalle corrispondenti compagnie dell'esercito permanente.

12. I battaglioni di fanteria della milizia territoriale e le compagnie di artiglieria e del genio assumono il numero progressivo indicato nell'annesso specchio A.

Le compagnie ed i battaglioni alpini di milizia territoriale assumono rispettivamente il numero d'ordine e la denominazione delle corrispondenti compagnie e dei battaglioni dell'esercito permanente, come dall'annesso specchio B.

Le compagnie di sanità e di sussistenza assumono il numero delle corrispondenti compagnie dell'esercito permanente.

13. I battaglioni e le compagnie di milizia territoriale, in caso di chiamata, si costituiscono in modo identico ai reparti consimili dell'esercito permanente, e si amministrano come distaccamenti dei corpi dai quali sono costituiti.

Fanteria.

Fanteria di linea.

14. La fanteria di linea della milizia territoriale si compone di 320 battaglioni di 4 compagnie ciascuno.

Ogni distretto militare può costituire il numero di battaglioni indicato dall'annesso specchio A.

15. Appartengono alla fanteria di linea della milizia territoriale tutti gli uomini di 1ª e 2ª categoria già appartenenti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri; vi appartengono inoltre tutti gli uomini di 3ª categoria.

Sono eccettuati quelli, di qualsiasi classe o categoria, che per precedenti professionali debbono essere destinati alle compagnie di sanità, a senso del N. 43 della presente istruzione.

16. I quadri degli ufficiali dei battaglioni sono costituiti nel modo indicato al precedente N. 8.

17. I quadri dei sottufficiali sono costituiti da sottufficiali provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri, ascritti alla milizia territoriale.

18. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri.

19. I battaglioni della milizia territoriale possono essere riuniti in reggimenti ed anche in unità superiori.

Alpini.

20. Cogli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia territoriale, appartenenti per fatto di leva ai mandamenti di reclutamento alpino e provenienti dagli alpini, compresi i sottufficiali, e con tutti o parte degli uomini di 2ª categoria degli stessi mandamenti, si costituiscono 75 compagnie alpini di milizia territoriale, riunite in 22 battaglioni. Si costituiscono cioè tante compagnie e tanti battaglioni, quanti sono quelli dell'esercito permanente di cui prendono pure rispettivamente la numerazione e la denominazione, come è detto al N. 12 e come risulta dall'annesso specchio B.

21. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ascritti alla milizia territoriale degli alpini sono effettivi fin dal tempo di pace ai reggimenti alpini dell'esercito permanente, e quindi questi tengono i ruoli matricolari Mod. 58 ed i ruolini di posizione delle varie unità, secondo l'ordinamento stabilito, e provvedono all'equipaggiamento, sia individuale sia generale, ed alla formazione delle compagnie e dei battaglioni alpini della milizia territoriale.

22. Per quanto si riferisce ai particolari di mobilitazione, sono date apposite norme dalla *Istruzione per le formazioni di guerra, l'equipaggiamento e la mobilitazione del regio esercito.*

Artiglieria da fortezza.

23. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali) ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno), all'artiglieria da montagna, da costa, da fortezza, ed agli operai d'artiglieria, e cogli uo-

mini di 2ª categoria parimente ascritti alla milizia territoriale che ricevettero la istruzione presso i suddetti corpi d'artiglieria (escluso il treno), vengono costituite 100 compagnie d'artiglieria da fortezza.

24. Le compagnie d'artiglieria da fortezza possono essere riunite a due o più per costituire 20 brigate, e prendono un numero progressivo come appare dall'annesso specchio A.

25. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello dei battaglioni di fanteria.

26. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti con sottufficiali provenienti dall'arma d'artiglieria (escluso il treno), ascritti alla milizia territoriale.

27. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dall'artiglieria, escluso il treno.

28. Ogni distretto militare costituisce le compagnie indicate nell'annesso specchio A; ne forma i quadri, ne tiene i ruoli e provvede all'amministrazione in caso di chiamata, nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13.

29. I ruoli degli stati maggiori di brigata vengono tenuti dai distretti indicati nelle avvertenze dell'annesso specchio A.

30. I distretti che non formano compagnie intere cedono come effettivi i loro uomini fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, a compagnie formate da altro distretto, secondo le indicazioni del suindicato specchio A.

31. In caso di mobilitazione, eseguita la chiamata, i distretti che non costituiscono compagnie inviano tosto i loro richiamati senza alcun oggetto di corredo ai distretti centri di formazione delle medesime, secondo le indicazioni dello specchio ora citato, e questi, provveduto all'equipaggiamento di tutti i richiamati, formano le compagnie e le avviano sul sito di radunata, secondo ordini speciali emanati dal Ministero.

Il tomo III della *Istruzione per le formazioni di guerra* ecc. dà particolareggiate norme per queste operazioni.

Genio.

32. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali), ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti ai reggimenti del genio (escluso il treno), e cogli uomini di 2ª cate-

goria parimenti ascritti alla milizia territoriale e che ricevettero l'istruzione presso i reggimenti del genio (escluso il treno) vengono costituite 30 compagnie del genio di milizia territoriale.

33. Le compagnie del genio di milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire 6 brigate, e prendono un numero progressivo, come appare dall'annesso specchio A.

34. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello dei battaglioni di fanteria.

35. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dall'arma del genio (escluso il treno) e ascritti alla milizia territoriale.

36. I quadri degli altri graduati di truppa e degli uomini con impieghi speciali sono costituiti con militari appartenenti alle classi di 1ª categoria della milizia territoriale e provenienti dal genio, escluso il treno.

37. I distretti militari costituiscono le compagnie indicate dall'annesso specchio A; ne formano i quadri, ne tengono i ruoli e provvedono all'amministrazione in caso di chiamata nel modo stesso indicato per i battaglioni di fanteria, e come è detto al N. 13.

38. I ruoli degli stati maggiori di brigata vengono tenuti dai distretti indicati nelle avvertenze dell'annesso specchio A.

39. I distretti che non costituiscono compagnie intere cedono come effettivi i loro uomini fin dal tempo di pace, ed entro il primo mese dal passaggio della rispettiva classe alla milizia territoriale, a compagnie formate da altro distretto, secondo le indicazioni del suaccennato specchio A.

40. In caso di mobilitazione delle suddette compagnie, i distretti si regolano in modo identico a quello indicato al N. 31 per le compagnie d'artiglieria, attenendosi per i particolari alle norme date dal tomo III dell'*Istruzione* più volte ricordata.

Sanità e sussistenza.

Compagnie di sanità.

41. Cogli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia territoriale (compresi i sottufficiali), già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente e della milizia mobile, e con quelli provenienti dai militari portaferiti del personale permanente dei distretti e già assegnati alle predette compa-

gnie dell'esercito permanente e di milizia mobile, viene formata una compagnia di sanità di milizia territoriale per ogni corpo d'armata.

42. Le compagnie di sanità di milizia territoriale sono costituite presso le corrispondenti compagnie dell'esercito permanente, delle quali assumono anche la numerazione, come è detto al N. 12.

43. Alle compagnie di sanità di milizia territoriale sono pure assegnati i ministri dei culti, i medici, i flebotomi, i farmacisti, gli studenti di medicina e chirurgia e di farmacia, i quali siano ascritti alla milizia territoriale, ed a qualsiasi classe, categoria, arma o corpo appartengano. Tali assegnazioni saranno fatte fin dal tempo di pace, in base alle domande degli interessati; saranno pure fatte all'atto della chiamata per coloro che non ne avessero precedentemente inoltrata domanda.

44. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ascritti alle compagnie di sanità di milizia territoriale sono effettivi, fin dal tempo di pace, alle compagnie di sanità dell'esercito permanente, le quali ne tengono i ruoli matricolari M. 58 e provvedono alla formazione dei quadri ed all'amministrazione in caso di chiamata, nel modo stesso indicato al N. 13. I distretti di reclutamento, provveduto al completo equipaggiamento degli uomini di truppa, li avviano tosto alla direzione dell'ospedale principale del capoluogo del corpo d'armata.

45. I quadri degli ufficiali vengono costituiti in modo consimile a quello delle compagnie di sanità dell'esercito permanente, con ufficiali medici di milizia territoriale, e come è detto al N. 8.

46. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dalle compagnie di sanità dell'esercito permanente ed ascritti alla milizia territoriale.

47. Sono nominati aiutanti d'ospedale tutti quelli che servirono come tali nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

48. I laureati in medicina e chirurgia ascritti come uomini di truppa alla milizia territoriale, e che non abbiano ricevuto la nomina ad ufficiale medico della milizia stessa fin dal tempo di pace, possono, in seguito a loro richiesta, ottenerla all'atto della mobilitazione; in caso diverso, sono impiegati nelle compagnie di sanità della milizia territoriale come aiutanti d'ospedale.

I farmacisti laureati sono impiegati in caso di mobilitazione come aiutanti d'ospedale (farmacisti).

I ministri dei culti sono impiegati come assistenti negli ospedali, e quelli del culto cattolico possono anche essere incaricati del servizio del culto negli ospedali territoriali, negli ospedali temporanei, di tappe, ecc., come è detto nel Tomo III della *Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc.

Gli studenti di medicina e chirurgia sono impiegati come aiutanti d'ospedale nelle compagnie di sanità di milizia territoriale, e vengono adibiti a quei servizi territoriali di sanità che possono essere di loro competenza. Gli studenti di farmacia possono essere impiegati nelle farmacie militari, a seconda delle esigenze del servizio.

Compagnie di sussistenza.

49. Cogli uomini di 1ª categoria (compresi i sottufficiali), ascritti alla milizia territoriale e già appartenenti alle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente e della milizia mobile, viene formata una compagnia di sussistenza di milizia territoriale per ogni corpo d'armata.

50. Tali compagnie di sussistenza sono costituite presso le corrispondenti compagnie dell'esercito permanente delle quali assumono anche la numerazione, come è detto al N. 12.

51. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ascritti alle compagnie di sussistenza di milizia territoriale sono effettivi, fin dal tempo di pace, alle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente, le quali ne tengono i ruoli matricolari M. 58 e provvedono alla formazione dei quadri, alla tenuta dei ruoli ed all'amministrazione in caso di chiamata nello stesso modo indicato al N. 13. I distretti di reclutamento, provveduto al completo equipaggiamento degli uomini di truppa, li avviano tosto presso la direzione territoriale di commissariato del rispettivo corpo d'armata.

52. I quadri degli ufficiali vengono costituiti con ufficiali contabili di milizia territoriale, e come è detto al N. 8.

53. I quadri dei sottufficiali vengono costituiti dai sottufficiali provenienti dalle compagnie di sussistenza ed ascritti alla milizia territoriale, e con sottufficiali e caporali maggiori ascritti all'arma di fanteria di milizia territoriale, secondo le esigenze della composizione dei quadri all'atto della mobilitazione.

Carabinieri reali.

54. I militari dell'arma dei carabinieri reali ascritti alla milizia territoriale sono destinati, in caso di mobilitazione, a rinforzare le legioni territoriali; la loro chiamata viene fatta a cura dei distretti militari.

A tal uopo i distretti terranno un ruolo speciale dei carabinieri ascritti alla milizia territoriale, e nei primi giorni d'ogni anno rimetteranno al comando generale dell'arma una situazione graduale numerica dei carabinieri che hanno a ruolo, divisa per classi e distinguendo i militari dell'arma a cavallo da quelli a piedi.

55. Il comando generale dell' arma, tosto ricevuta la predetta situazione, procederà al riparto dei richiamandi dal congedo fra le varie legioni territoriali, e ne darà comunicazione ai distretti interessati, i quali, all'atto della mobilitazione, invieranno i richiamati direttamente alle legioni secondo il predetto riparto.

56. I comandi di legione provvederanno all'equipaggiamento dei militari dell'arma ascritti alla milizia territoriale, stati richiamati, secondo le norme contenute nell' *Istruzione per le formazioni di guerra* ecc. e ne cureranno la ripartizione fra le stazioni dipendenti, prendendoli in forza, in caso di mobilitazione, come effettivi.

Milizia territoriale dell'isola di Sardegna.

57. La milizia territoriale della Sardegna è costituita nel numero di unità indicato nell'annesso specchio A.

58. Per la formazione dei vari reparti di milizia territoriale, per la costituzione dei quadri, come pure per l' amministrazione e la tenuta dei ruoli, ecc., i distretti dell'isola si regolano come è stabilito per i distretti del continente.

Nell' isola di Sardegna si costituiranno una compagnia di sanità ed una di sussistenza, che assumeranno il numero di 13ª. Alla loro formazione provvederà il distretto di Cagliari, il quale funzionerà come è detto per le rispettive compagnie dell'esercito permanente presso i capiluogo di corpo d'armata.

Formazione della milizia territoriale.

59. Per la formazione normale dei reparti di fanteria vengono chiamate alle armi classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria, secondo le proporzioni che verranno indicate dal Ministero, e nel numero che sarà necessario per dare la voluta forza ai reparti che si debbono formare.

Nelle successive formazioni di reparti di milizia territoriale le classi chiamate alle armi sono ripartite fra le unità che volta a volta vengono formate.

Gli ufficiali di milizia territoriale però sono sempre chiamati e destinati corrispondentemente ai battaglioni e alle compagnie ai quali essi normalmente appartengono.

60. Oltre alle formazioni normali suindicate, possono per urgenti e determinati servizi essere ordinate formazioni speciali, secondo disposizioni particolari emanate precedentemente dal Ministero, o impartite al momento dal Ministero stesso, dai comandanti delle divisioni militari territoriali, o dai comandanti delle piazze forti.

Le formazioni speciali differiscono dalle formazioni ordinarie nella composizione dei quadri, ai quali si provvede transitoriamente con chiamate parziali di ufficiali e di talune parti di classi; vengono poi in seguito regolarizzate colle chiamate ordinarie.

Disposizioni speciali

61. I sottufficiali e gli altri militari di truppa provenienti dall'arma di cavalleria, dal treno di artiglieria e dal treno del genio ed ascritti alla milizia territoriale, saranno presi in forza come effettivi dallo stato maggiore del distretto fin dal tempo di pace, ed in caso di chiamata verranno coi medesimi costituiti i plotoni speciali per la requisizione dei quadrupedi, da impiegarsi nel modo prescritto dal più volte citato tomo III della *Istruzione per le formazioni di guerra*, ecc.

62. I distretti terranno nota dei sottufficiali ascritti alla milizia territoriale, idonei all'ufficio di scrivani, per sostituire nei rispettivi impieghi gli scrivani ed assistenti locali che sieno ufficiali di complemento o delle milizie, e, a seconda delle istruzioni e comunicazioni loro fatte dal rispettivo comando di corpo d'armata, disporranno perchè, all'atto della mobilitazione, detti sottufficiali raggiungano le loro destinazioni.

SPECCHIO A

ORDINAMENTO DELLA MILIZIA TERRITORIALE

RIPARTO

dei battaglioni di fanteria, e delle compagnie di artiglieria e del genio.

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione o distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Torino	5	1° 2° 3° 4° 5°	1ª 2ª	Torino	1ª	Torino
Pinerolo	2	6° 7°	3ª	Pinerolo		
Vercelli	4	8° 9° 10° 11°	4ª	Vercelli	2ª	Novara
Ivrea	2	12° 13°	5ª	Ivrea		
Novara	4	14° 15° 16° 17°	6ª	Novara		
Alessandria	4	18° 19° 20° 21°	7ª	Alessandria	3ª	Alessandria
Casale	5	22° 23° 24° 25° 26°	8ª 9ª	Casale		
Cuneo	3	27° 28° 29°	10ª	Cuneo	4ª	Cuneo
Mondovì	4	30° 31° 32° 33°	11ª	Mondovì		
Voghera	3	34° 35° 36°	12ª	Voghera		

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Milano	6	37° 38° 39° 40° 41° 42°	13ª 14ª	Milano	5ª	Milano
Monza	3	43° 44° 45°	15ª	Monza		
Como	3	46° 47° 48°	16ª	Como	6ª	Como
Varese	3	49° 50° 51°	17ª	Varese		
Lecco	2	52° 53°	18ª	Lecco	7ª	Brescia
Brescia	4	54° 55° 56° 57°	19ª	Brescia		
Bergamo	4	58° 59° 60° 61°	20ª	Bergamo		
Lodi	2	62° 63°	21ª	Lodi	8ª	Cremona
Cremona	2	64° 65°	22ª	Cremona		
Parma	4	66° 67° 68° 69°	23ª	Parma	9ª	Parma
Piacenza	3	70° 71° 72°	24ª	Piacenza	10ª	Piacenza
Pavia	3	73° 74° 75°	25ª	Pavia		

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Genova	4	76° 77° 78° 79°	26ª	Genova	11°	Genova
Savona	2	80° 81°	27ª	Savona		
Verona	4	82° 83° 84° 85°	28ª 29ª	Verona	12°	Verona
Mantova	3	86° 87° 88°	30ª	Mantova		
Rovigo	2	89° 90°	31ª	Rovigo		
Vicenza	3	91° 92 93°	32ª	Vicenza		
Padova	4	94° 95° 96° 97°	33ª	Padova	13ª	Padova
Belluno	2	98° 99°	34ª	Belluno		
Treviso	4	100° 101° 102° 103°	35ª	Treviso		
Udine	4	104° 105° 106° 107°	36ª 37ª	Udine		
Venezia	4	108° 109° 110° 111°	38ª	Venezia	14ª	Venezia

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Modena	5	112° 113° 114° 115° 116°	39ª	Modena	15ª	Bologna
Reggio Emilia	4	117° 118° 119° 120°	40ª	Reggio Emilia		
Bologna	5	121° 122° 123° 124° 125°	41ª 42ª	Bologna		
Ferrara	3	126° 127° 128°	43ª	Ferrara	16ª	Ravenna
Ravenna	5	129° 130° 131° 132° 133°	44ª 45ª	Ravenna		
Forlì	4	134° 135° 136° 137°	46ª	Forlì		
Ancona	3	138° 139° 140°	47ª	Ancona	17ª	Ancona
Pesaro	3	141° 142° 143°	48ª	Pesaro		
Macerata	4	144° 145° 146° 147°	49ª	Macerata		
Ascoli Piceno	3	148° 149° 150°	50ª	Ascoli Piceno		

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Teramo	3	151° 152° 153°	51ª	Teramo	18ª	Chieti
Chieti	4	154° 155° 156° 157°	52ª	Chieti		
Aquila	6	158° 159° 160° 161° 162° 163°	53ª	Aquila		
Campobasso	4	164° 165° 166° 167°	54ª	Campobasso		
Foggia	3	168° 169° 170°	55ª	Foggia		
Firenze	6	171° 172° 173° 174° 175° 176°	56ª 57ª	Firenze	19ª	Firenze
Pistoia	3	177° 178° 179°	58ª	Pistoia		
Arezzo	4	180° 181° 182° 183°	59ª	Arezzo	20ª	Siena
Siena	4	184° 185° 186° 187°	60ª	Siena		

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Massa	3	188° 189° 190°	61ª	**Massa**	21ª	Livorno
Lucca	4	191° 192° 193° 194°	62ª 63ª	Lucca		
Livorno	5	195° 196° 197° 198° 199°	64ª 65ª	Livorno		
Perugia	3	200° 201° 202°	66ª	Perugia	22ª	Perugia
Spoleto	3	203° 204° 205°	67ª	Spoleto		
Orvieto	3	206° 207° 208°	68ª	Orvieto		
Roma	6	209° 210° 211° 212° 213° 214°	69ª 70ª	Roma	23ª	Roma
Frosinone	5	215° 216° 217° 218° 219°	71ª	Frosinone		
Caserta	4	220° 221° 222° 223°	72ª	Caserta	24ª	Caserta
Gaeta	1	224°	73ª	Benevento		
Benevento	3	225° 226° 227°				

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Napoli	5	228° 229° 230° 231° 232°	74ª 75ª	Napoli	25ª	Napoli
Nola	5	233° 234° 235° 236° 237°	76ª 77ª	Nola		
Salerno	3	238° 239° 240°	78ª	Salerno	26ª	Salerno
Avellino	6	241° 242° 243° 244° 245° 246°	79ª 80ª	Avellino		
Campagna	3	247° 248° 249°	81ª	Campagna		
Bari	7	250° 251° 252° 253° 254° 255° 256°	82ª	Bari	27ª	Bari
Barletta	5	257° 258° 259° 260° 261°	83ª	Barletta		
Lecce	5	262° 263° 264° 265° 266°	84ª	Lecce		
Taranto	2	267° 268°	85ª	Taranto		

DISTRETTI	FANTERIA N. di battaglioni che ogni distretto forma	FANTERIA Numerazione dei battaglioni	Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
Potenza	4	269° 270° 271° 272°	86ª	Potenza	28ª	Reggio Cal.
Castrovillari	2	273° 274°	87ª	Castrovillari		
Cosenza	4	275° 276° 277° 278°	88ª	Cosenza		
Catanzaro	2	279° 280°	89ª	Catanzaro		
Reggio Calabria	4	281° 282° 283° 284°	90ª	Reggio Calabria		
Palermo	5	285° 286° 287° 288° 289°	91ª 92ª	Palermo Id.	29ª	Palermo
Trapani	3	290° 291° 292°	93ª	Trapani		
Cefalù (1)	3	293° 294° 295°	94ª	Cefalù		
Girgenti	4	296° 297° 298° 299°	95ª	Girgenti		
Caltanissetta	3	300° 301° 302°	96ª	Caltanissetta		
Messina	4	303° 304° 305° 306°	97ª	Messina		

---

(1) Il distretto di Palermo provvede alla costituzione del 293° e del 294° battaglione di fanteria e di 1/2 compagnia della 94ª compagnia d'artiglieria col comando.
Il distretto di Messina provvede alla costituzione del 295° battaglione di fanteria e dell'altra 1/2 compagnia della 94ª d'artiglieria.

DISTRETTI	FANTERIA		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Catania	4	307° 308° 309° 310°	98ª	Catania	30ª	Messina
Siracusa	5	311° 312° 313° 314° 315°	99ª	Siracusa		
Isola di Sardegna.						
Cagliari	3	316° 317° 318°	100ª	Cagliari		
Sassari	2	319° 320°				

Avvertenze.

Le 100 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire al massimo 20 brigate. I ruoli degli stati maggiori delle brigate sono tenuti dai seguenti distretti: Torino, Alessandria, Milano, Brescia, Verona, Padova, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, Roma, Chieti, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo e Messina.

Le 30 compagnie del genio della milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire al massimo 6 brigate. I ruoli degli stati maggiori, delle brigate sono tenuti dai seguenti distretti: Torino, Verona, Bologna, Roma, Ancona, Palermo.

Nell'isola di Sardegna oltre i reparti di milizia territoriale indicati nel presente specchio, si costituisce pure una sezione del genio, la quale sarà considerata come facente parte della compagnia d'artiglieria da fortezza.

Specchio B

RIPARTO

dei ventidue battaglioni e delle settantacinque compagnie alpine

Reggimenti dell'esercito permanente	Compagnie	BATTAGLIONI (denominazione)	CENTRI di formazione e magazzini
1°	2ª 3ª 8ª	Pieve di Teco . .	Mondovì
	1ª 4ª 5ª 6ª	Ceva	
	9ª 10ª 11ª	Mondovì	
2°	12ª 13ª 14ª 15ª	Borgo S. Dalmazzo.	Bra
	16ª 17ª 18ª 19ª	Vinadio	
	20ª 21ª 22ª 23ª	Dronero	
3°	24ª 25ª 26ª 27ª	Pinerolo	Torino
	28ª 29ª 30ª 37ª	Fenestrelle . . .	
	31ª 32ª 33ª	Susa 1°	
4°	34ª 35ª 36ª	Susa 2°	Ivrea
	38ª 39ª 40ª	Ivrea	
	7ª 41ª 42ª 43ª	Aosta	

Reggimenti del-l'esercito permanente	Compagnie	BATTAGLIONI (denominazione)	CENTRI di formazione e magazzini
5°	44ª 45ª 47ª	Morbegno	Milano
	46ª 48ª 49ª	Tirano	
	50ª 51ª 52ª	Edolo	
	53ª 54ª 55ª	Rocca d'Anfo . .	
6°	56ª 57ª 58ª 73ª	Verona	Verona
	59ª 60ª 61ª	Vicenza	
	62ª 63ª 74ª	Bassano	
7°	64ª 65ª 66ª	Feltre.	Cone-gliano
	67ª 68ª 75ª	Pieve di Cadore .	
	69ª 70ª 71ª 72ª	Gemona	

Roma, 8 novembre 1888.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

STANZE DEI CORPI al 1° novembre 1888

CORPI INVALIDI E VETERANI

[illegible]

BRIGATE DI FANTERIA

[illegible]

BRIGATE DI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI FANTERIA

[illegible]

REGGIMENTI BERSAGLIERI

[illegible]

REGGIMENTI ALPINI

[illegible]

REGGIMENTI GENIO

[illegible]

REGGIMENTI CAVALLERIA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

[illegible]

REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO

[illegible]

REGGIMENTO ARTIGLIERIA DA MONTAGNA

[illegible]

COMPAGNIE [illegible] D'ARTIGLIERIA

[illegible]

REGGIMENTI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA

[illegible]

REPARTI D'ISTRUZIONE D'ARTIGLIERIA

[illegible]

278

DISPENSA 46ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 novembre

NOVEMBRE 8 — R. Decreto relativo alla divisa da usarsi dagli ufficiali inscritti sui ruoli di riserva, *pag.* 577.
8 — Nuova edizione del Volume II, Titolo 1 delle istruzioni dell'artiglieria (*Cavalcare e condurre*), *pag.* 578.
8. — Nuova edizione del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, ***pag.*** 579.
8. — Schiarimento sul computo delle campagne d'Africa, ***pag.*** 580.
9. — I sottufficiali capi fanfara dei reggimenti di cavalleria possono vestire l'abito borghese fuori servizio, *pag.* 580.
9. — Varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare), ***pag.*** 581.

Atto N. **231**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Regio decreto relativo alla divisa da usarsi dagli ufficiali inscritti sui ruoli di riserva**. — 8 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 6 gennaio 1874 relativo alla divisa degli ufficiali di riserva;
Vista la legge 29 giugno 1882, N. 830, concernente il reclutamento degli ufficiali di riserva;
Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;
Sulla proposta del Ministro della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE

Allo specchio A annesso all'*Atto* 213 relativo all'ordinamento della milizia mobile:

Pag. 492: al 129º battaglione dopo i numeri indicanti le compagnie 1ª, 2ª, 3ª e 4ª *aggiungere:* (cogli uomini del distretto di Cefalù).
» 493: al 142º battaglione dopo i numeri indicanti le compagnie 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ed alla riga seguente dopo la dicitura: 3ª del 144º battaglione } *aggiungere*: (con uomini del distretto di Cefalù).

Allo specchio B:

Pag. 497: al 129º batt. dove è detto 4 Messina, *correggasi*: 4 Cefalù.
» 498: al 142º » » 4 Palermo, » : 4 Cefalù.
» » : al 144º » » 1 Palermo, » : 1 Cefalù.

Art. 1.

Gli ufficiali che saranno inscritti nei ruoli di riserva dopo la promulgazione di questo decreto continueranno a vestire la divisa dell'arma o del corpo, cui appartenevano al momento del loro passaggio nella riserva.

Essi per fregio del copricapo avranno la stella a cinque punte d'argento o d'oro corrispondentemente al metallo delle spalline (in ricamo sul berretto ed in metallo sul chepì elmo o colbacco); entro il disco, la croce di Savoia in argento in campo rosso. Invece delle stellette di divisa (che non potranno portare se non quando vengano chiamati a prestare effettivo servizio) avranno sul bavero dell'abito due bottoncini (come quelli alle manopole della giubba) in oro, per gli ufficiali generali, in argento, per gli altri ufficiali, sopra cui, in rilievo, la cifra reale in argento per gli ufficiali generali, in oro per gli altri ufficiali.

Art. 2.

Gli ufficiali, inscritti nei quadri di riserva antecedentemente alla data del presente decreto, continueranno a vestire la divisa stabilita dal succitato regio decreto 6 gennaio 1874. Il Ministro della guerra però è autorizzato a concedere agli ufficiali suddetti di vestire la divisa dell'arma o del corpo cui appartenevano al tempo del loro passaggio nella riserva, purchè in detta arma o corpo abbiano fatto almeno una campagna di guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 232. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova edizione del volume II titolo I delle Istruzioni dell'artiglieria (Cavalcare e condurre)**. — 8 novembre.

È stata stampata una nuova edizione del Volume II Titolo I delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (*Cavalcare e condurre*) in sostituzione di quella pubblicata nell'anno 1882, la quale deve intendersi abolita.

I corpi e le unità qui sotto designate dovranno provvedersi del numero di copie della nuova edizione per ciascuno di essi indicato; gli altri corpi, comandi, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie loro occorrente, ponendone l'importo a carico della massa generale e dell'assegno per spese di cancelleria.

Comandi dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	N. 4
Comandi dei reggimenti artiglieria da fortezza e da costa	» 3
Comandi delle brigate artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, da fortezza, da costa e brigate treno	» 1
Batterie da campagna ed a cavallo e compagnia treno	» 4
Batterie da montagna	» 4
Deposito dei reggimenti artiglieria da campagna ed a cavallo	» 4
Deposito del reggimento artiglieria da montagna	» 4

Le copie occorrenti ai corpi ed uffici, unitamente a quelle per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,10.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **233**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova edizione del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª)**. — 8 novembre.

È stata stampata una nuova edizione del *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio* (*Parte 1ª*) colle aggiunte, varianti e correzioni a tutto il primo semestre dell'anno in corso I fascicoli semestrali di aggiunte e varianti che verranno d'ora innanzi pubblicati si riferiranno a questa nuova edizione, dimodochè la precedente edizione dell'anno 1883 deve intendersi abolita.

I comandi, e le unità sottodesignate ne acquisteranno il numero di copie per ognuna di esse indicato, gli altri comandi, corpi, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle della edizione abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

Comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	Copie N.	4
Comandi dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa	»	» 3
Comandi di brigata d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, da fortezza e da costa e del treno d'artiglieria	»	» 1
Compagnie d'artiglieria da fortezza e da costa e depositi d'artiglieria	»	» 1

I comandanti di corpo ed i capi servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del modello per gli inventari che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averlo a proprie spese.

Il prezzo di ciascuna copia verrà fatto conoscere con altro *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **234**. — MATRICOLA. — **Schiarimento sul cómputo delle campagne d'Africa**. — 8 novembre.

A schiarimento dell'*Atto* 112, 15 giugno 1888, sul cómputo delle campagne d'Africa, e considerato lo stato attuale dei presidî del Mar Rosso, rimane stabilito quanto segue:

a) i militari che vengono destinati in Africa, in seguito a loro domanda, o consenso, e sono poi fatti rimpatriare per inabilità, od inettitudine, riconosciute preesistenti alla loro partenza dall'Italia, non hanno diritto al cómputo d'una campagna di guerra, se non rimasero in Africa almeno sei mesi;

b) ai militari, distaccati nei presidî del Mar Rosso, che chiedono di loro iniziativa il rimpatrio dopo un anno di permanenza, non verranno computate due campagne, se non rimasero in Africa per un periodo di tempo di 18 mesi almeno.

Il tempo utile per i cómputi suddetti s'intende decorrere dal giorno dell'imbarco a quello dello sbarco in Italia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **235**. — MILITARI DI TRUPPA. — **I sottufficiali capi fanfara dei reggimenti di cavalleria possono vestire l'abito borghese fuori servizio**. — 9 novembre.

Per la nomina dei sottufficiali capi fanfara dei reggimenti di cavalleria dovendosi osservare le norme stesse stabilite per la nomina dei capi musica, ai quali giusta l'*Atto* N. 447 della *Raccolta del Giornale Militare* è concesso di vestire l'abito borghese fuori servizio, questo Ministero autorizza che anche i predetti sottufficiali capi fanfara possano, fuori servizio, vestire l'abito borghese. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 236. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N 3 al regolamento di disciplina militare)**. — 9 novembre.

All'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare) sono portate le seguenti varianti.

Al N. 30 è sostituito il seguente:

« 30. I rapporti modello C degli ispettori dei bersaglieri e « degli alpini sono compilati al Ministero; quelli degli ispet- « tori delle armi di artiglieria e del genio e del corpo sani- « tario militare sono compilati dal rispettivo ispettore gene- « rale o ispettore capo.

« I rapporti modello C dei colonnelli e gli specchi e specchietti « degli ufficiali superiori capi degli uffizi degl'ispettorati di caval- « leria, d'artiglieria e del genio sono compilati dai rispettivi « ispettori o ispettori generali. Quelli degli altri ufficiali ad- « detti agl'ispettorati sono compilati dai rispettivi capi d'uf- « ficio con le norme dei precedenti N. 17 e 18; e vengono « poi annotati dall'ispettore o ispettore generale rispettivo.

« Il rapporto modello C del colonnello addetto all'ispetto- « rato di sanità militare è compilato dagl'ispettori riuniti in « commissione sotto la presidenza dell'ispettore capo. Gli spec- « chi e specchietti caratteristici degli altri ufficiali addetti al- « l'ispettorato sono compilati dalla medesima commissione con « l'intervento del colonnello predetto.

« Gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali infe- « riori addetti agli ispettori dei bersaglieri e degli alpini sono « compilati dai rispettivi ispettori ».

Al terzo inciso del quinto capoverso del N. 40 è sostituito il seguente:

« ; per gli ufficiali d'artiglieria e del genio dall'ispettore gene- « rale di dette armi; »

Al quinto capoverso del N. 44 è sostituito il seguente:

« I comandanti d'artiglieria da campagna e da fortezza ed i

« comandanti territoriali del genio trasmettono ai rispettivi co-
« mandi di divisione i rapporti modello C, gli specchi e spec-
« chietti caratteristici degli ufficiali dipendenti. Pervenuti detti
« documenti in due esemplari per la via dei comandi di corpo
« d'armata, al Ministero, da questo viene mandato un esemplare
« agli ispettori generali d'artiglieria e del genio per esservi
« conservato ».

Inoltre dove nel contesto della su ricordata Istruzione è detto « comitati *si sostituisca* « ispettorati » e dove è detto « comandanti territoriali d'artiglieria » *si sostituisca* « comandanti di artiglieria da campagna e da fortezza ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 47ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 novembre

SETTEMBRE 14. — R. Decreto N. 5722 (serie 3ª), che approva il capitolato-tipo pei lavori del genio militare dipendenti dalla direzione di Napoli, *pag.* 583.
OTTOBRE 20. — R. Decreto che istituisce un consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 584.
NOVEMBRE 18. — Estensione della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo regolamento alla ferrovia Suzzara Ferrara, *pag.* 585.
21. — Variante al regolamento sull'uniforme, *pag.* 586.
21. — Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina, *pag.* 586.
22. — Indennità di marcia e di accantonamento pagate in contanti alla truppa in luogo della corrispondente razione viveri, *pag.* 586.
23. — Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 587.

Atto **N. 237.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 5722 (serie 3ª) che approva il capitolato-tipo per i lavori del genio militare dipendenti dalla direzione di Napoli.** — 14 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 10 novembre 1875, N. 2793 (serie 3ª), col quale fu approvato il capitolato-tipo dei lavori da eseguirsi nel territorio della direzione del genio militare di Napoli;

Visto il nuovo capitolato-tipo 3 settembre 1888 per i suddetti lavori in sostituzione del precedente;

Vista la deliberazione del Comitato di artiglieria e genio in data 2 giugno 1888, N. 1335;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo capitolato tipo in data 3 settembre 1888, per i lavori dipendenti dalla direzione territoriale del genio militare di Napoli, restando abrogato il precedente capitolato-tipo approvato col Decreto 10 novembre 1875, N. 2793 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1888.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **238**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce un Consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 20 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 58 della legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887);

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 24 giugno 1888, che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 15 novembre 1888 sarà instituito un Consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria che sarà composto nel modo seguente:

Il comandante in 2°, *Presidente*,
Un ufficiale d'artiglieria, *Relatore*,
Due capitani d'artiglieria, *Membri*,
Un capitano contabile, *Segretario direttore dei conti* (comandato).

Art. 2.

Le funzioni di ufficiale pagatore, di matricola e magazzino, saranno affidate ad un ufficiale subalterno dell'arma, oppure ad un impiegato del personale dei ragionieri d'artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 239. — TRASPORTI MILITARI. — **Estensione della Convenzione 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento alla ferrovia *Suzzara-Ferrara*.** — 18 novembre.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del regio esercito, si previene che la Convenzione pei trasporti militari, in data 28 settembre 1882, ed il Regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, sono applicabili anche alla ferrovia *Suzzara-Ferrara*, e ciò in forza di speciale convenzione stipulata il 3 ottobre 1888.

Si avverte che, non essendosi ancora stabilito il servizio cumulativo colle altre ferrovie, pei trasporti sulla ferrovia *Suzzara-Ferrara*, dovranno essere rilasciati appositi documenti.

L'importare dei trasporti da eseguirsi sulla ferrovia predetta verrà calcolato in base alla seguente tavola poliometrica.

Distanze chilometriche fra le stazioni.

Suzzara											
9	Pegognaga										
16	8	**S. Benedetto Po**									
23	14	7	Quistello								
30	22	14	8	Schivenoglia							
35	26	19	12	5	**Poggio Rusco V. P.**						
41	32	25	19	11	7	Magnacavallo					
49	41	34	27	20	15	9	**Sermide**				
54	46	38	32	24	20	14	5	Felonica			
65	56	49	43	35	31	25	16	11	**Bondeno**		
73	65	58	51	44	39	33	24	20	9	Vigarano	
82	74	66	60	52	48	42	33	28	18	9	**Ferrara**

Per il Ministro

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **240**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante al Regolamento sull'uniforme.** — 21 novembre.

Affinchè la prescrizione del N. 70 del Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 del regolamento di disciplina militare) possa essere applicata con la voluta uniformità, al testo di detto numero è sostituito il seguente:

« Nelle uniformi *ordinaria* e di *marcia*, gli ufficiali che fanno
« servizio a cavallo possono portare sopra i pantaloni gli stivali
« del modello prescritto: sino a notte, nelle città sedi di co-
« mando di corpo d'armata o di divisione; sempre, negli altri
« luoghi ». *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **241**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina.** — 21 novembre.

A schiarimento dei N. 166 e 167 della Istruzione per gli allievi ufficiali in data 23 ottobre 1887, questo Ministero dichiara che la licenza di 20 giorni concessa ai sottotenenti di complemento dopo la nomina a tal grado dovrà essere computata nel servizio utile, se si tratti di militari di cui al N. 166, cioè di quelli che provengono dagli inscritti di leva, dagli studenti ritardatari e dai volontari ordinari, e non dovrà essere invece computata se si tratti di volontari d'un anno, di cui al successivo N. 167, i quali debbono prestare tre mesi di servizio effettivo. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **242**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità di marcia e di accantonamento pagate in contanti alla truppa in luogo della corrispondente razione viveri.** — 22 novembre.

Per la esatta interpretazione dei §§ 910, 911, 912, 232 e 286 del Regolamento di amministrazione, il Ministero dichiara che, quando alle truppe in marcia, od in una delle altre posizioni indicate ai comma *a*) e *b*) del § 1411 ed al primo capoverso del successivo § 1412 del citato Regolamento venga fatta consumare la razione di riserva, ovvero non possa per cause speciali e giustificate essere data la razione di marcia o quella d'accantonamento, è dovuta l'indennità di marcia alla mano.

È pur dovuta in egual modo l'indennità di accantonamento alla mano quando trovandosi le truppe in una delle posizioni per le quali è dovuta la razione di accantonamento a norma del § 1410 non possono, per circostanze eccezionali, riceverla, e consumano invece quella ordinaria ovvero i viveri di riserva.

Nei casi nei quali, per effetto del § 1410 ora citato, in confronto al § 13 del Regolamento sulle indennità eventuali, i corpi hanno diritto a conteggiare la indennità di marcia, ma la truppa riceve soltanto la razione d'accantonamento, la indennità di marcia sarà pagata alla mano se la truppa, per giustificate circostanze eccezionali, non ha ricevuti i viveri d'accantonamento; se invece li ha ricevuti, nessuna differenza sarà corrisposta alla mano, ma il corpo si dovrà detrarre tutta l'indennità di marcia sul rendiconto mod. 224 degli assegni di viaggio, salvo, bene inteso, quanto ai sottufficiali la distinzione fatta dal § 911 del citato regolamento.

Alle truppe in marcia l'indennità, quando è data alla mano, è pagata nel giorno stesso pel quale è dovuta, a norma del N. 37 del Regolamento 29 aprile 1888 per le marce. L'indennità d'accantonamento è pagata col soldo.

Le disposizioni del presente *Atto* non saranno in verun caso applicate con effetto retroattivo.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **243**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 23 novembre.

Sarà quanto prima pubblicata, e dovrà subito andare in vigore, una nuova edizione della *Istruzione sul tiro per la fanteria*, in sostituzione di quella in data 2 marzo 1885.

Essa è divisa in quattro parti: Scuola di puntamento — Scuola delle distanze — Scuola di tiro al bersaglio — Condotta del fuoco nel combattimento.

In questa nuova edizione, la di cui necessità si è fatta particolarmente sentire con l'adozione del fucile a tiro rapido, modello 1870-87, e con la pubblicazione della Istruzione provvisoria per l'uso del medesimo, vennero introdotte le varianti portate dall'anzidetta Istruzione provvisoria non solo, ma furono fatte alcune aggiunte e modificazioni di secondaria importanza, suggerite dalla esperienza nella applicazione della Istruzione 2 marzo 1885, le quali si possono riassumere così:

Scuola di puntamento. — Descrizione completa delle varie posizioni di *punt;* del modo di maneggiare l'otturatore ed il serbatoio nella carica e nello sparo, senza rimandi al Regolamento di esercizi. — Prescrizione che la scuola di puntamento per le reclute proceda a pari coll'insegnamento della carica e dei fuochi prescritti dalla Istruzione individuale del Regolamento di esercizi. — Dato un maggiore svolgimento al puntamento con appoggio. — Aggiunto l'esercizio della carica e del fuoco accelerato. — Introdotto l'esercizio del fuoco su 3 e su 4 righe. — Escluso assolutamente il tiro ridotto e soppresso il congegno di puntamento.

Scuola delle distanze. — Aggiunta la disposizione relativa alla misura delle distanze a passi; questa esercitazione devesi eseguire dai soli graduati di truppa, perchè nelle marce, nelle esercitazioni tattiche, ecc.; può occorrere di far verificare dai graduati stessi le distanze stimate a vista o col suono.

Scuola di tiro al bersaglio. — Modificata la ripartizione delle lezioni annuali, dividendo il tiro in 9 lezioni di tiro individuale, 12 lezioni di tiro di combattimento e 2 lezioni di tiro d'esame; totale 23 lezioni.

Sul totale delle 137 cartucce concesse, con l'*Atto* 263 del 19 dicembre 1887, per ogni militare di truppa in forza al 1° aprile, i corpi potranno eseguire tutti i tiri annuali non solo, ma verranno a trovarsi con un sopravvanzo di cartucce che varierà a seconda dei casi. Con queste cartucce si potranno eseguire le esercitazioni tattiche di tiro, le gare speciali di tiro e i tiri di esperimento, di cui è menzione al N. 180 della presente Istruzione.

Come complemento della Istruzione sul tiro per la fanteria venne aggiunta una quarta parte relativa alla *Condotta del fuoco nel combattimento.*

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N B. — I reggimenti di fanteria e i distretti dovranno provvedere, a spese della propria massa generale, un esemplare di detta Istruzione per ciascun ufficio e comando di battaglione, e due esemplari per ogni compagnia e plotone d'istruzione.

I comandi, gli uffici ed i corpi, non contemplati in quelli sovra accennati, si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognassero a carico dei propri assegni di cancelleria o della massa generale.

Detti esemplari, assieme a quelli per conto particolare degli ufficiali, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'art. 203 del Regolamento d'amministrazione.

L'Istruzione escirà in due fascicoli: il primo conterrà le tre prime parti e costerà cent. 35; il secondo conterrà la quarta parte ed a suo tempo ne sarà annunziata la pubblicazione.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 48ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre

NOVEMBRE 27. — Modificazione all'allegato al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, *pag.* 589.
27. — Apertura del tronco ferroviario Spezia-Pontremoli e della linea Lecco-Como, *pag.* 589.
30. — Modificazioni alle giubbe di panno dei sottufficiali di fanteria di linea *pag.* 591.
30. — Aggiunte o varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 594.
DICEMBRE 6. — Modelli prescritti dall'Istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 594.

Atto N. **244**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Modificazione all'allegato al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria**. — 27 novembre.

In seguito alla adozione della tasca da caricatori occorrendo di modificare la posizione di *In-guardia*, prescritta dal N. 63 dell'allegato al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria, si prescrive la seguente variante:

Alle parole dell'11º e 12º capoverso del numero 63 « la « mano destra la stringe all'impugnatura contro l'anca de- « stra; » *sostituire le seguenti*: « la mano destra la stringe « all'impugnatura appoggiata contro la coscia, col braccio « destro naturalmente disteso. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **245**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Spezia-Pontremoli* e della linea *Lecco-Como***. — 27 novembre.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 15 andante mese venne aperto al pubblico servizio il tronco ferroviario *Spezia-Pontremoli*, e nel giorno 20 successivo la linea *Lecco-Como*.

Le distanze fra stazione sono segnate nelle rispettive tavole poliometriche che seguono:

SPEZIA-PONTREMOLI.

Spezia								
8	Vezzano							
13	5	S. Stefano di Magra						
15	7	2	Caprigliola (1)					
21	13	8	6	Aulla				
24	16	11	9	3	Licciana Terrarossa (1)			
31	23	18	16	11	8	Villafranca Lunigiana		
35	27	23	21	15	12	5	Filattiera	
42	34	29	27	22	19	12	7	Pontremoli

(1) Stazione non ancora aperta all'esercizio.

LECCO-COMO.

Lecco														
4	Valmadrera													
6	3	Civate												
8	4	2	Sala al Barro											
12	8	6	5	Oggiono										
15	11	9	8	3	Molteno									
17	14	12	10	6	3	Casletto-Rogeno								
19	15	13	12	7	4	2	Mojana							
21	17	15	13	9	6	4	2	Merone-Pontenuovo						
24	21	19	17	13	10	7	6	4	Anzano del Parco					
26	23	21	19	15	12	10	8	6	3	Brenna-Alzate				
31	27	25	24	19	16	14	13	11	7	5	Cantù			
35	31	29	28	23	20	18	16	15	11	9	4	Albate-Trecallo		
37	34	31	30	26	23	20	19	17	13	11	7	3	Albate-Camerlata (1)	
42	39	36	35	31	28	25	24	22	18	16	12	8	5	Como S. Giovanni

(1) Stazione di diramazione per la linea *Milano-Chiasso*.

Per il Ministro

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **246**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alle giubbe di panno dei sottufficiali di fanteria di linea.** — 30 novembre.

A complemento delle disposizioni di cui nell'*Atto* N. 227 del corrente anno, questo Ministero determina che per la confezione delle nuove giubbe di panno con gli sparati laterali, pei sottufficiali di fanteria di linea, le amministrazioni si attengano d'ora innanzi ai dati profferti dai seguenti specchi.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la confezione delle giubbe pei sottufficiali di fanteria di linea.*

TAGLIE	Suddivisioni	FANTERIA									GRANATIERI								
		Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m 1,30				Tela di cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62				Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela di cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62			
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia	
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	1	58	15	80	2	72	27	20
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	1	58	15	80	2	72	27	20
2ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	1	55	38	75	2	69	67	25
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	1	55	38	75	2	69	67	25
3ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	51	22	65	2	64	39	60
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	49	22	35	2	62	39	30
4ª	1ª	3	1	46	4	38	2	58	7	74	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	2	1	44	2	88	2	56	5	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5ª	1ª	10	1	38	13	80	2	52	25	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	10	1	36	13	60	2	50	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6ª	1ª	13	1	34	17	42	2	48	32	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	12	1	32	15	84	2	35	28	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7ª	1ª	13	1	29	16	77	2	30	29	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	12	1	27	15	24	2	26	27	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8ª	1ª	10	1	25	12	50	2	24	22	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	10	1	24	12	40	2	21	22	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9ª	1ª	3	1	21	3	63	2	17	6	51	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	2	1	20	2	40	2	15	4	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali . . .		100			130	86			235	83	100			154	10			267	80
Medie . . .					1	31			2	36				1	54			2	68

CONTO *della giubba di panno per sottufficiali di fanteria di linea.*

QUALITÀ DELLE MATERIE e mano d'opera	Prezzo delle materie	FANTERIA		GRANATIERI	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30.	9 50	1 310	12 445	1 540	14 630
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 135	1 283	» 035	» 333
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30 . . .	9 50	» 105	» 998	» 164	1 558
Velluto in seta nero alto m. 0,49	16 50	» 015	» 248	» »	» »
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62.	» 60	2 360	1 416	2 680	1 608
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a m. 0,65 .	» 70	» 050	» 035	» 050	» 035
Bottoni grandi per sottufficiali di fanteria, al cento . . .	3 »	N. 10	» 300	N. 10	» 300
Bottoni piccoli per sottufficiali di fanteria, al cento	1 50	» 4	» 060	» 4	» 060
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 200	» »	2 250
Prezzo di costo . . . . L.			18 985		20 774
Prezzo di conteggio . . . . L.			19 000		20 80

---

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole. Le manopole ed il bavero delle giubbe dei granatieri saranno cucite con filo di seta in color scarlatto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **247** — DIVISA E VESTIARIO. — **Aggiunte o varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 30 novembre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Aggiunte o varianti
1ª	398	Penne da colbacchi	N.°	»	06	Variante
»	498	Giubbe per sottufficiali di fanteria .	»	19	00	Id.
»	508	Id. id. dei granatieri	»	20	80	Id.
»	634	Gambali di tela per la cavalleria e treno del corpo speciale d'Africa .	P.ª	2	40	Id.
»	636	Ganci a fibbia doppia	N.°	»	25	Abolito
»	644	Cappelli di tela sguarniti per la milizia territoriale	»	1	20	Variante
»	647	Giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa	»	4	70	Aggiunta
»	649	Penne per cappelli di tela da milizia territoriale	»	»	08	Id.
»	650	Penne per cappelli da alpini . . .	»	»	25	Id.
»	651	Giubbe di tela color bronzo chiaro per carabinieri	»	3	90	Id.
»	652	Pantaloni di tela color bronzo chiaro per carabinieri	»	3	80	Id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **248**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modelli prescritti dall'Istruzione sul tiro per la fanteria**. — 6 dicembre.

In seguito alle disposizioni contenute nel § 35 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria in data 23 scorso novembre, per le quali furono cambiati taluni modelli:

1° è abolito il libretto del tiro **N. 484** del catalogo.

Il nuovo *libretto di tiro*, di sole quattro pagine e del formato uguale al libretto personale, come è detto al 3° capoverso del N. 266 della suindicata Istruzione, dovrà essere cucito tra l'ultima pagina e la copertina del detto libretto;

2° *il foglietto di tiro* prenderà il N. 484 del catalogo;

3° *il registro del tiro individuale di compagnia*, fino ad esaurimento degli stampati esistenti, sarà l'attuale N. 185 del catalogo, nel quale, a cura delle compagnie, saranno fatte a mano le opportune varianti per renderlo conforme al modello N. 3 della vigente Istruzione;

4° è abolito lo *specchio del tiro di combattimento*, ed al N. 186 del catalogo è sostituito il *registro del tiro di combattimento di compagnia;*

5° è abolito lo *specchio dei risultati ottenuti nel tiro ordinario e speciale*, ed al N. 187 del catalogo è sostituito il *riepilogo del tiro d'esame.*

I reggimenti ed i distretti richiederanno al reclusorio militare di Savona i nuovi stampati ad essi occorrenti.

Il Ministro — E. **Bertolè-Viale.**

Roma, 1888 — Tip. C. Voghera

278

ENSA 49ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre

NOVEMBRE 11. — R. Decreto N. 5822 (serie 3ª) che istituisce una Direzione centrale del tiro a segno nazionale *pag.* 597.
DICEMBRE 11. — Situazioni graduali numeriche della forza, *pag.* 600.
» 11. — Norme per la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita pubblica 5 per % e per la consegna delle cartelle stesse ai già raffermati, *pag.* 604.
» 12. — Norme e programmi per gli esami di avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze, *pag.* 603.
» 14. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 606.

Atto **N. 249.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto N. 5822 (serie 3ª) che istituisce una Direzione centrale del Tiro a segno nazionale.** — 11 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione;

Veduta la legge 2 luglio 1882, N. 883 (serie 3ª), secondo il testo pubblicato con R. Decreto 8 luglio 1883, N. 1522, ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto 15 aprile 1883, N. 1324 (serie 3ª);

Veduta la legge 19 giugno 1888, N. 5455 (serie 3ª), colla quale venne approvato il bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1888-89;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Direzione centrale del Tiro a segno nazionale, della quale è cenno nell'articolo 15 della predetta legge 2 luglio 1882;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Direzione centrale di Tiro a segno nazionale allo scopo di esercitare alta sorveglianza sulle Società di Tiro a segno nazionale e di provvedere all'unità della loro azione ed al loro sviluppo.

Art. 2.

Essa sarà composta di un ufficiale generale, presidente e di sei membri, tre dei quali militari.

La nomina, tanto del presidente, quanto dei singoli membri, sarà fatta con R. Decreto su proposta concordata fra i Ministri dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione.

Art. 3.

La Direzione centrale non può deliberare senza l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Tuttavia alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 4.

Le deliberazioni della Direzione centrale sono prese a maggioranza dei presenti ed eseguite per cura del presidente. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

La Direzione centrale:

1° promuove la costituzione di Società di Tiro a segno nazionale;

2° vigila all'osservanza della legge e del regolamento per quanto riguarda la costituzione delle Società e dei relativi uffici di presidenza;

3° riceve notizie dalle direzioni provinciali della costituzione di Società mandamentali a norma del regolamento;

4° riceve le domande per trasformazione di Società di Tiro a segno private in Società di Tiro a segno nazionale, e quelle per costituzione di Società comunali o consorziali comunicando con parere le une e le altre al Ministero dell'interno;

5° tiene i registri da cui poter desumere la composizione delle direzioni provinciali, delle presidenze locali, e le notizie statistiche previste dal regolamento;

6° riceve notizie dello scioglimento e della ricostituzione di Società di Tiro, giusta gli articoli 16 e 17 della legge prementovata e ne dà comunicazione, accompagnata da suo parere, ai Ministeri dell'interno e della guerra;

7° riceve dalle direzioni provinciali gli statuti ed i regolamenti interni delle Società ed ove siano regolari li trasmette al Ministero dell'interno per quanto è di sua competenza;

8° invigila alla regolare formazione ed approvazione dei bilanci delle Società e riferisce al Ministero delle somme da concedersi dal Governo per concorso nelle spese d'impianto o per sussidio a quelle di esercizio delle Società di Tiro;

9° vigila al mantenimento della disciplina nelle Società e ne riferisce, occorrendo, ai Ministeri dell'interno e della guerra;

10° vigila mediante ispezioni fatte dai suoi membri, e promosse ed autorizzate dai Ministeri competenti, affinchè le Società di Tiro a segno corrispondano allo scopo della loro istituzione, osservando le prescrizioni e le norme stabilite dalla legge, dal regolamento e dalle istruzioni ministeriali;

11° riceve copia della relazione annuale che le direzioni provinciali debbono fare ai Ministeri dell'interno e della guerra, secondo il penultimo comma dell'articolo 11 del regolamento;

12° invigila alle regolarità delle gare di tiro, e propone ai Ministeri dell'interno e della guerra il luogo da destinare e le norme da seguire per le gare generali del tiro a segno, giusta l'articolo 15 della legge e l'articolo 52 del regolamento prementovato;

13° propone ai Ministeri competenti provvedimenti generali o speciali da adottarsi pel progressivo sviluppo dell'istituzione;

14° annualmente riferisce con particolareggiata relazione ai Ministeri dell'interno, della guerra e della pubblica istruzione sullo svolgimento della istituzione nei rapporti tecnici ed amministrativi ed anche in relazione al concorso degli studenti nelle Società di Tiro;

15° dà parere, quando richiesta dal Ministero dell'interno o della guerra, oppure della pubblica istruzione, su tuttociò che riguarda il Tiro a segno nazionale;

16° finalmente, adempie a tutte quelle altre attribuzioni che con lo svolgimento dell'istituzione del Tiro a segno nazionale si crederà dai Ministeri competenti di doverle assegnare.

Art. 6.

L'ufficio di segreteria della Direzione centrale del Tiro a segno sarà affidato ad impiegati del Ministero dell'interno da nominarsi in conformità dell'articolo 2 del Regio Decreto 18 agosto 1888, N. 5699, che approva il nuovo Ruolo organico del personale del Ministero stesso.

Art. 7.

La Direzione centrale avrà sede in Roma.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

Crispi.
E. Bertolè-Viale.
P. Boselli.

N. **250.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Situazioni graduali numeriche della forza.** — 11 dicembre.

A datare dal 1° prossimo gennaio la situazione graduale numerica della milizia territoriale, modello 89, dovrà essere compilata e trasmessa al Ministero nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno, giusta il disposto dal § 789 del Regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito.

A modificazione del disposto dal § 790 del suddetto Regolamento e dalle *avvertenze* poste sul frontespizio del surricordato modello 89, gli uomini della milizia territoriale addetti al servizio ferroviario e telegrafico, e quelli ascritti alle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza devono essere compresi nella forza dell'arma o del corpo da cui provengono ed anche dimostrati in inchiostro rosso, nelle apposite caselle a pagine 12 e 13 della situazione modello 89, e a pagina 8 e 9 del modello 90 A, avvertendo che nel riepilogo della forza della situazione graduale numerica (modello 89) dovranno essere cancellate le diciture: *Guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza — addetti permanentemente al servizio ferroviario o telegrafico* — e nella dimostrazione riepilogativa (modello 90 A), non si dovrà tener conto, per la formazione del totale generale, delle cifre in rosso rappresentanti appunto gli uomini addetti agli oradetti servizi.

Nella situazione graduale numerica modello 89 del 1° gennaio di ciascun anno, non devono essere compresi gli uomini della classe per cui fosse stato ordinato il congedamento assoluto col 31 dicembre, mentre in quella del 1° luglio devono essere compresi i militari di 1ª e 2ª categoria per i quali fosse stato ordinato il passaggio dalla milizia mobile alla milizia territoriale nel precedente mese di giugno.

La situazione graduale numerica della milizia mobile modello 88, di cui ai §§ 766 e 783 del Regolamento di amministrazione, continuerà ad essere trasmessa al Ministero nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio.

I comandi dei distretti militari trasmetteranno ai rispettivi comandi superiori dei distretti copia della situazione graduale numerica della forza modello 82 nei primi cinque giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre e copia delle situazioni graduali numeriche modello 88 e modello 89 nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio. Dette situazioni non saranno accompagnate dalle speciali dimostrazioni, di cui ai §§ 782, 787 e 792 del precitato Regolamento. La raccolta delle situazioni stesse costituirà il registro della forza che i comandi superiori dei distretti devono avere a senso del § 185 del Regolamento pel servizio territoriale (libro primo).

L'*Atto* N. 33 del 22 marzo 1886 è abolito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 251. — RECLUTAMENTO. — **Norme per la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita pubblica 5 per °/₀, e per la consegna delle cartelle stesse ai già raffermati.** — 11 dicembre.

Nello intendimento di stabilire le norme da seguirsi per l'applicazione delle disposizioni portate dall'articolo 9 del Regolamento approvato con R. Decreto 27 maggio 1888, N. 5434 (serie 3ª), per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª), che abolì la Cassa militare, è stato concordato tra il Ministero del tesoro ed il Ministero della guerra quanto appresso:

1. Mediante mandati tratti sul suo bilancio, il Ministero della guerra fornisce alla direzione generale del tesoro, con quietanza del tesoriere centrale, i fondi necessari:

a) per l'acquisto della rendita consolidata 5 per °/₀ da consegnarsi ai raffermati militari;

b) per le spese relative di commissioni, di bollo e di tassa di borsa;

c) per i pro rata di rendita che fossero dovuti ai raffermati dal giorno in cui è loro dovuto il capitale, a quello da cui decorrerà la rendita loro assegnata.

Il tesoriere centrale del Regno quietanza i detti mandati e porta le somme in uscita nei suoi conti, dandosene in pari tempo debito mediante rilascio a favore del Ministero della guerra di equivalente quietanza di conto corrente che sarà aperto per la gestione del fondo per gli acquisti di rendita consolidata 5 per °/₀ occorrente per costituire il capitale di rafferma ai militari che ne fanno domanda a senso dell'articolo 9 del Regolamento approvato con R. Decreto 27 maggio 1888, N. 5434 (serie 3ª), per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4759, che abolì la Cassa militare e da intitolarsi:

Fondo del Ministero della guerra per acquisti di rendite dovute ai raffermati militari (*articolo 9 del Regolamento approvato con R. Decreto 27 maggio 1888, N. 5434*).

2. Dal detto conto corrente la direzione generale del tesoro preleva le somme occorrenti per l'acquisto delle rendite e per le spese relative, nonchè per soddisfare ai raffermati militari i pro-rata d'interessi, e ciò mediante vaglia del tesoro, pagabili sulle rispettive tesorerie provinciali. Questi vaglia emessi dalla tesoreria centrale a cura della direzione generale del tesoro verranno da questa trasmessi insieme agli elenchi di cui al seguente N. 3 alla direzione generale del debito pubblico perchè ne curi l'invio alle intendenze di finanza competenti colle cartelle di rendita di cui al N. 4.

3. Il Ministero della guerra richiede ogni dieci giorni alla direzione generale del tesoro (divisione 2ª), le partite di rendita che occorre siano consegnate con uno speciale elenco che le trasmette in quattro esemplari.

4. La direzione generale del tesoro acquistata la rendita di cui al N. 2, la trasmette alla direzione generale del debito pubblico accompagnata da un elenco descrittivo da restituirsele quietanzato.

Alla stessa direzione generale del debito pubblico, quella del tesoro trasmette ogni dieci giorni le richieste in tre esemplari, del Ministero della guerra, affinchè in base alle medesime, dopo eseguite le operazioni di divisione che possono occorrere per formare le partite richieste, provveda per la trasmissione delle cartelle agli aventi diritto.

All'uopo la direzione generale del debito pubblico trasmetterà le partite di rendita insieme ai vaglia del tesoro per il pagamento dei pro-rata, in *piego raccomandato*, alle intendenze di finanza designate negli elenchi del Ministero della guerra, ad essa trasmessi pel tramite della direzione generale del tesoro, accompagnandole con un processo verbale individuale per ognuna di dette partite di rendita, sul quale processo verbale dovrà essere apposta la firma dell'avente diritto all'atto del ritiro dei titoli, e che sarà subito restituito dalle intendenze di finanza alla direzione generale del debito pubblico, a suo discarico.

La stessa direzione generale del debito pubblico restituisce a suo tempo a quella del tesoro due esemplari dell'elenco di cui al N. 3, dopo avervi notato il numero delle cartelle trasmesse alle intendenze e la data della consegna delle cartelle medesime, desunta dal processo verbale suindicato, che viene restituito alla direzione generale predetta quietanzato dalle parti percipienti; e la direzione generale del tesoro a sua volta restituisce un esemplare al Ministero della guerra per quelle annotazioni che crederà di fare nei propri atti.

5. Alla fine di ogni trimestre la direzione generale del tesoro trasmetterà al Ministero della guerra la situazione del conto corrente di cui al N. 1, e le quietanze di versamento dei fondi anticipati con mandato, come al detto N. 1, e le altre quietanze di versamento dell'importo al netto della tassa di ricchezza mobile, di cedole, che, dopo acquistata la rendita, occorresse di staccare come eccedenti la decorrenza dovuta nel momento della capitalizzazione del premio di rafferma.

Dell'ammontare netto di queste cedole sarà accreditato il conto corrente.

6. Le presenti istruzioni andranno in vigore col 1° gennaio 1889. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **252**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami di avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze.** — 12 dicembre.

§ 1. *Proposte all'avanzamento.*

1. I tenenti delle fortezze, e così pure quelli di artiglieria e del genio proposti per l'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze, devono comprovare, mediante esami, la loro idoneità a conseguire detto grado.

2. Possono concorrere ed essere ammessi a tali esami:

a) i tenenti di artiglieria e del genio, proposti dal rispettivo ispettorato generale per l'avanzamento nel personale delle fortezze e compresi nei limiti di anzianità stabiliti annualmente per i tenenti di fanteria da inscriversi nel quadro generale d'avanzamento;

b) i tenenti delle fortezze compresi nei limiti di anzianità predetti.

3. I tenenti di artiglieria e del genio, di cui nella lettera *a*) del numero precedente, vengono avvertiti dal Ministero della proposta che li riguarda, ed invitati a dichiarare per iscritto se aderiscono, oppure se rinunciano, a presentarsi agli esami.

Tali dichiarazioni devono poi essere gerarchicamente inviate al Ministero (Direzione generale competente), corredate del parere del capo servizio rispettivo.

Le dichiarazioni di rinuncia vanno motivate e, se causate da malattia, corredate da certificato medico.

4. Per ognuno dei tenenti delle fortezze di cui al N. 2 *b*), la commissione od autorità cui spetta compilarne le note caratteristiche, redige uno specchio di proposta all'avanzamento il quale, corredato del visto, ed ove occorra, del parere delle autorità superiori, deve pervenire gerarchicamente al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria), non più tardi del 31 dicembre.

In detto specchio deve indicarsi se il tenente è giudicato idoneo, o non, all'avanzamento.

Per i tenenti giudicati non idonei si devono addurre brevemente ed esplicitamente i motivi di *non idoneità*, dandone comunicazione agli interessati per loro norma.

Per quelli poi che dichiarano di rinunciare all'avanzamento, se ne indica la causa; e quando la rinuncia sia motivata da malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza va accertata da regolare certificato medico.

5. Per poter essere proposto, giusta il N. 2 *a*), ovvero giudicato idoneo, a senso del numero precedente, all'avanzamento nel personale delle fortezze, il tenente deve possedere il complesso delle qualità fisiche, intellettuali, morali e militari, specificate nel § 148 del regolamento, 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed essere dichiarato *buono* od *ottimo* ufficiale nel proprio specchio caratteristico.

6. Non possono più aspirare nè essere proposti alla promozione a capitano nel personale delle fortezze, quei tenenti che già per due volte siano stati omessi nel quadro d'avanzamento del personale stesso, sia per esserne stati giudicati non idonei, sia per avervi rinunciato volontariamente, non per causa di malattia.

Per i tenenti delle fortezze quindi, che si trovano in tali condizioni, non va compilato lo specchio di cui al N. 4.

§ 2. *Esami.*

7. Gli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze sono dati alla sede di un comando di artiglieria e nel tempo annualmente stabilito dal Ministero (Direzione generale di fanteria e cavalleria).

8. Essi sono orali, della durata complessiva di 30 minuti e volgono sulle materie seguenti, che per la votazione si considerano formare un solo gruppo:

a) *Regolamento di servizio territoriale.* — Servizio di presidio (libro secondo). — Servizio nelle fortezze in tempo di pace (libro terzo).

b) *Regolamento di servizio in guerra.* — Difesa e resa delle fortezze (libro XI, capi VI e VII).

9. Per ciascuna delle materie suaccennate gli esami si aggirano esclusivamente sulle cognizioni che debbono essere possedute da un capitano delle fortezze.

10. Sono dispensati dagli esami i tenenti che già sono inscritti nel quadro di avanzamento del personale delle fortezze e quelli che dichiararono di rinunciarvi.

11. Non vi sono ammessi quei tenenti i quali non riuniscano tutte le condizioni di cui al precedente N. 5.

12. Di mano in mano che detti ufficiali hanno ultimato gli esami, o dichiarato alla commissione esaminatrice di rinunciarvi, sono rinviati alla rispettiva sede.

§ 3. *Commissione esaminatrice.*
Risultato degli esami.

13. La commissione per gli esami di cui si tratta è composta di un ufficiale generale, presidente, di due ufficiali superiori, membri e di un capitano segretario (questo senza voto).

Essa è nominata dal comandante del corpo d'armata da cui dipende il comando d'artiglieria presso cui han luogo gli esami.

14. Il Ministero trasmette alla commissione, pel tramite del comandante del corpo d'armata, gli specchi di proposta e le note caratteristiche di tutti i tenenti ammessi agli esami, e dei tenenti delle fortezze già inscritti nel quadro di avanzamento.

15. La commissione si riunisce innanzitutto per prendere

in attento esame le carte personali sovra menzionate, nello scopo di formarsi un concetto preliminare, chiaro e, per quanto possibile, preciso sul valore personale, sull'attitudine e sul merito di ciascuno dei tenenti, per potere così pronunciarsi in seguito con maggiore conoscenza di causa intorno ai medesimi.

16. Per ogni candidato la commissione, tenendo conto del risultato degli esami e delle note caratteristiche, fa una votazione per *sì* o per *no*, la quale determina, a maggioranza di voti, la idoneità o non idoneità di esso all'avanzamento.

17. Per i tenenti delle fortezze, già inscritti nel quadro di avanzamento, i quali sono dispensati dagli esami, la commissione si limita a dichiarare, in base all'esame delle rispettive carte personali, se essi continuano ad essere idonei alla promozione, ovvero se si resero non idonei.

La commissione esaminatrice non è chiamata a pronunciarsi circa i tenenti d'artiglieria e del genio già inscritti nel quadro d'avanzamento del personale delle fortezze, e riproposti per la promozione in detto personale a senso del N. 2 *a*).

18. Tosto che la commissione abbia ultimato il proprio còmpito, il suo presidente ne invia al comandante del corpo d'armata, da cui dipende, i risultati in apposito specchio.

Questo specchio, firmato da tutti i componenti la commissione, deve contenere per ciascuno dei candidati, descritti per arma e per ordine d'anzianità:

a) la indicazione d'idoneità o non idoneità all'avanzamento;

b) le considerazioni e proposte riguardo a quei candidati per i quali ne sia il caso.

19. Il comandante di corpo d'armata a sua volta trasmette al Ministero (Direzione generale di fanteria e cavalleria) lo specchio suddetto con tutte le carte state comunicate alla commissione esaminatrice, a senso del precedente N. 14.

20. Con la pubblicazione del presente *Atto* resta abrogato l'*Atto* 61 del *Giornale Militare*, 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **253**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme**. — 14 dicembre.

Al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare), sono fatte le seguenti varianti:

Al primo capoverso del N. 34 è sostituito il seguente:

« 34. I sottufficiali, caporali e soldati, provvisti di giberna
« e di tasca da caricatori, le portano in tutti i servizi armati
« e sempre nell'uniforme di marcia; nei servizi d'ordinanza,
« di vigilanza e di ispezione portano soltanto la giberna ».

Al N. 40 è aggiunto il seguente inciso:

« ; i sottufficiali, caporali e soldati alpini portano sopra i
« pantaloni gli stivalini alpini ».

Al secondo capoverso del N. 71 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali alpini in grande uniforme, in occasione di parate
« e di riviste, portano sopra i pantaloni gli stivalini alpini.
« Nell'uniforme di marcia possono portare stivali o gambali
« del modello prescritto o stivalini alpini ».

Il Ministro — E. **Bertolè-Viale.**

Roma, 1888 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 50ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 dicembre

OTTOBRE 30. — R. Decreto N. 5823 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari sulla costa della rada di Taranto, *pag.* 609.
DICEMBRE 16. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, *pag.* 610.
» 17. — Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali di complemento presso truppe sul piede di guerra, *pag.* 610.
» 17. — Prezzo del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 612.
» 21. — Artiglieria da fortezza della milizia mobile, *pag.* 612.
» 24. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 615.
» 24. — Cappotto per ufficiali, *pag.* 615.

Atto N. **254**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5823 (serie 3ª) circa le zone di servitù militari sulla costa della rada di Taranto**. — 30 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Chianca sulla costa della rada di Taranto, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 ottobre 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **255**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa.** — 16 dicembre.

È stata stampata una *Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa*, la quale costituirà un nuovo Titolo IV del Volume III delle Istruzioni pratiche d'artiglieria. Gli attuali Titoli IV (Istruzione per le batterie da 9 BR), e V (Istruzioni varie sui cannoni da 24 GRC Ret.), devonsi intendere aboliti. Quest'ultimo però sarà ancora conservato presso i reggimenti di artiglieria da costa che se ne serviranno per le istruzioni sulle manopere di forza, fino a quando non sia pubblicata la Istruzione apposita per tutte le artiglierie da costa.

I corpi e le autorità qui sotto designate dovranno provvedersi del numero di copie della nuova Istruzione per ciascuno di essi indicato; gli altri corpi, comandi, uffici e scuole ne acquisteranno il numero di copie loro occorrente, ponendone l'importo a carico della massa generale o dell'assegno per le spese di cancelleria:

Comandi dei reggimenti di artiglieria di qualsiasi specialità	Copie N. 3
Comandi di brigata d'artiglieria da fortezza e da costa	» » 1
Compagnie dei reggimenti d'artiglieria da costa (compreso il deposito e le compagnie di milizia mobile)	» » 4
Compagnie dei reggimenti d'artiglieria da fortezza (compreso il deposito e le compagnie di milizia mobile).	» » 1

Le copie occorrenti ai corpi ed uffici, unitamente a quelle per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 65.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **256**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali di complemento presso truppe sul piede di guerra**. — 17 dicembre.

Per il pagamento della indennità annua dovuta ad ufficiali di complemento in servizio presso truppe sul piede di guerra saranno osservate le seguenti norme:

1. Anche nel caso di permanenza in servizio presso truppe sul piede di guerra i tenenti e sottotenenti di complemento aventi diritto alla indennità annua stabilita dal comma *b*) della tabella V della legge sugli assegni potranno riscuoterla nei termini normali, cioè dal 1° luglio per l'anno scaduto.

A coloro che abbiano prelevato, all'arrivo sotto le armi, il fondo della massa vestiario, verrà fatta, all'atto del pagamento, la prescritta ritenuta di lire 100 per la ricostituzione del fondo.

2. Per esigere l'indennità gli ufficiali presenteranno apposita domanda in iscritto al comandante del reggimento o reparto cui appartengono, il quale la trasmetterà al deposito del corpo o al comando del distretto da cui il reparto amministrativamente dipende.

Riconosciuto nei richiedenti il diritto all'indennità, il comandante del deposito o distretto ritorna le domande, munite di analoga dichiarazione da esso firmata, al comandante del reggimento o reparto, affinchè possa provvedere al pagamento, avvertendolo, quando ne sia il caso, delle ritenute da farsi a favore della massa vestiario.

3. L'indennità annua pagata si intenderà corrisposta per conto del corpo o distretto cui gli ufficiali sono in quel momento effettivi — o sono considerati come tali per rapporto alla contabilità — al quale spetterà pertanto compilare il rendiconto modello 232 prescritto nell'art. 46 del regolamento di amministrazione.

4. Gli ufficiali di complemento chiamati in servizio presso truppe sul piede di guerra in qualità di impiegati civili continueranno a ricevere l'indennità annua dai distretti militari secondo le norme ordinarie.

Essi dovranno quindi rivolgere le domande di pagamento al comando del proprio distretto, il quale potrà valersi all'uopo, giusto il § 1304 del citato regolamento, della cassa del corpo od ufficio presso il quale i creditori si trovano.

5. Gli ufficiali chiamati in servizio nei presidî d'Africa nella loro qualità di ufficiali di complemento essendo, come tali, effettivi al deposito centrale per le truppe d'Africa, spetterà a questo provvedere per il pagamento della indennità annua e per il conseguente conteggio sopra apposito rendiconto modello 232, colle stesse norme dette di sopra per i distretti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **257**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prezzo del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. (Parte 1ª)**. — 17 dicembre.

A compimento della riserva espressa nell'*Atto* N. 233 del corrente anno, il Ministero partecipa che il prezzo della nuova edizione del *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio* (Parte 1ª) rimane fissato a L. 5,50 caduna copia.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **258**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Artiglieria da fortezza della milizia mobile**. — 21 dicembre.

A complemento delle disposizioni date per l'artiglieria da fortezza nell'*Atto* 203 del corrente anno relativo al reclutamento dei varî corpi dell'esercito e nella Istruzione per l'ordinamento della milizia mobile (*Atto* 213), vengono ora date le seguenti disposizioni:

1° Gli uomini di 1ª categoria in congedo dei reggimenti d'artiglieria da fortezza sono destinati a completare, per metterli sul piede di guerra, i reparti dell'esercito permanente, ed a costituire i reparti della milizia mobile, alle sedi cui debbono presentarsi in caso di richiamo, cioè alla sede del reggimento ed alle sedi dei comandi delle brigate distaccate;

2° I comandi di brigata e le compagnie di milizia mobile da costituirsi presso le sedi dei singoli distaccamenti dei reggimenti di artiglieria da fortezza risultano dal seguente specchio:

25° REGGIMENTO D'ARTIGLIERIA DA COSTA			26° REGGIMENTO D'ARTIGLIERIA DA COSTA			27° REGGIMENTO D'ARTIGLIERIA DA FORTEZZA			28° REGGIMENTO D'ARTIGLIERIA DA FORTEZZA			29° REGGIMENTO D'ARTIGLIERIA DA FORTEZZA		
Sedi normali dei distaccamenti in tempo di pace	Comandi di brigata di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Compagnie di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Sedi normali dei distaccamenti in tempo di pace	Comandi di brigata di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Compagnie di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Sedi normali dei distaccamenti in tempo di pace	Comandi di brigata di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Compagnie di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Sedi normali dei distaccamenti in tempo di pace	Comandi di brigata di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Compagnie di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Sedi normali dei distaccamenti in tempo di pace	Comandi di brigata di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento	Compagnie di milizia mobile da costituirsi presso ciascun distaccamento
Ancona .	1°, 2°	1ª, 2ª, 3ª, 4ª	Genova .	1°	1ª, 2ª, 3ª, 4ª	Roma . .	1°	1ª, 2ª, 3ª, 4ª	Mantova . .	1°	1ª, 2ª, 3ª, 4ª	Capua . .	1°	1ª, 2ª, 3ª, 4ª
Venezia.	—	5ª	Spezia .	2°	5ª, 6ª, 7ª, 8ª	Piacenza	2°	5ª, 6ª	Torino . . .	—	5ª	Bologna .	2°	5ª
Gaeta .	—	6ª	—	—	—	—	—	—	Alessandria	2°	6ª	Verona .	—	6ª
Messina.	3°	7ª, 8ª, 9ª, 10ª (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

---

(1) Le compagnie 9ª e 10ª appartengono alla milizia mobile per l'isola di Sicilia.

3° In tempo di pace presso i reggimenti d'artiglieria da fortezza anche gli uomini in congedo di 1ª categoria, sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile, sono tenuti in forza dal deposito.

Questo terrà all'uopo appositi ruolini di posizione, modello 250, distinti per compagnie e per classi, cioè tanti ruolini per ogni compagnia dell'esercito permanente e per ciascuna compagnia della milizia mobile, quante sono le classi in congedo;

4° L'allestimento dei ruolini ha luogo al licenziamento di ogni classe, inscrivendovi gli individui per grado e, nello stesso grado, per distretti di reclutamento; e tenendo conto, nell'assegnarli alle diverse compagnie, dei centri d'affluenza in caso di richiamo.

Gli uomini per gli stati maggiori di brigata saranno compresi nel ruolino della prima compagnia della brigata di cui dovranno far parte;

5° Nei ruolini relativi a compagnie dell'esercito permanente l'indicazione della compagnia, sul frontespizio, sarà messa solo in lapis per poterla cambiare ad ogni cambio di compagnia alle sedi di presentazione dei richiamati;

6° Per le compagnie dell'esercito permanente che trovansi distaccate, e per quelle di milizia mobile da costituirsi fuori della sede del reggimento, copia dei ruolini di posizione allestiti sarà dal deposito consegnata all'ufficio d'amministrazione, affinchè ne sia fatto l'invio ai comandi di brigata, a senso del prescritto dal N. 2 del sopra citato *Atto* 203.

Affinchè poi anche tale copia possa essere tenuta in corrente, al termine d'ogni trimestre, i depositi presenteranno altresì, per essere trasmessi agli stessi comandi, i necessari elenchi per la comunicazione delle variazioni matricolari avvenute negli uomini;

7° All'atto del passaggio delle classi nella milizia mobile i ruolini di posizione saranno rinnovati, ripartendo gli uomini inscrittivi fra le compagnie di milizia;

8° Gli uomini delle classi di 2ª categoria, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da fortezza, ed in forza ai depositi, ne costituiscono la truppa di complemento.

Nessuna modificazione è arrecata alle disposizioni che regolano attualmente la tenuta dei ruolini di posizione ed i siti di presentazione dei richiamati alle armi di 2ª categoria. Questi si presentano sempre ai distretti cui spetta poi avviarli alla sede dei rispettivi reggimenti.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

BIBLIOTECA

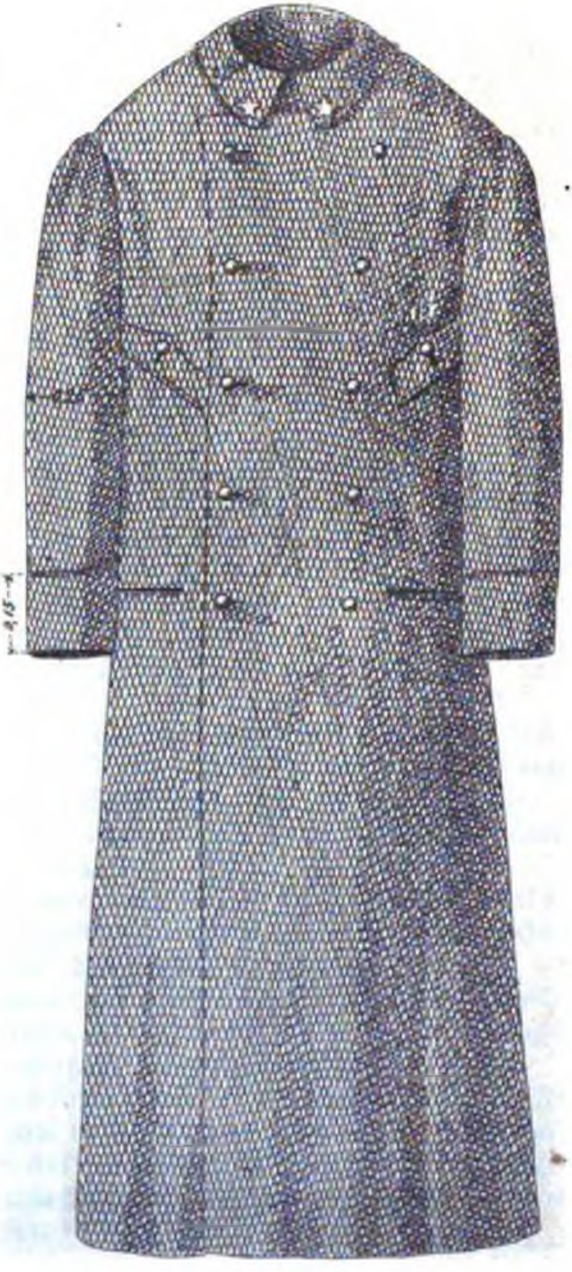
0,15

Atto N 260 del 1888

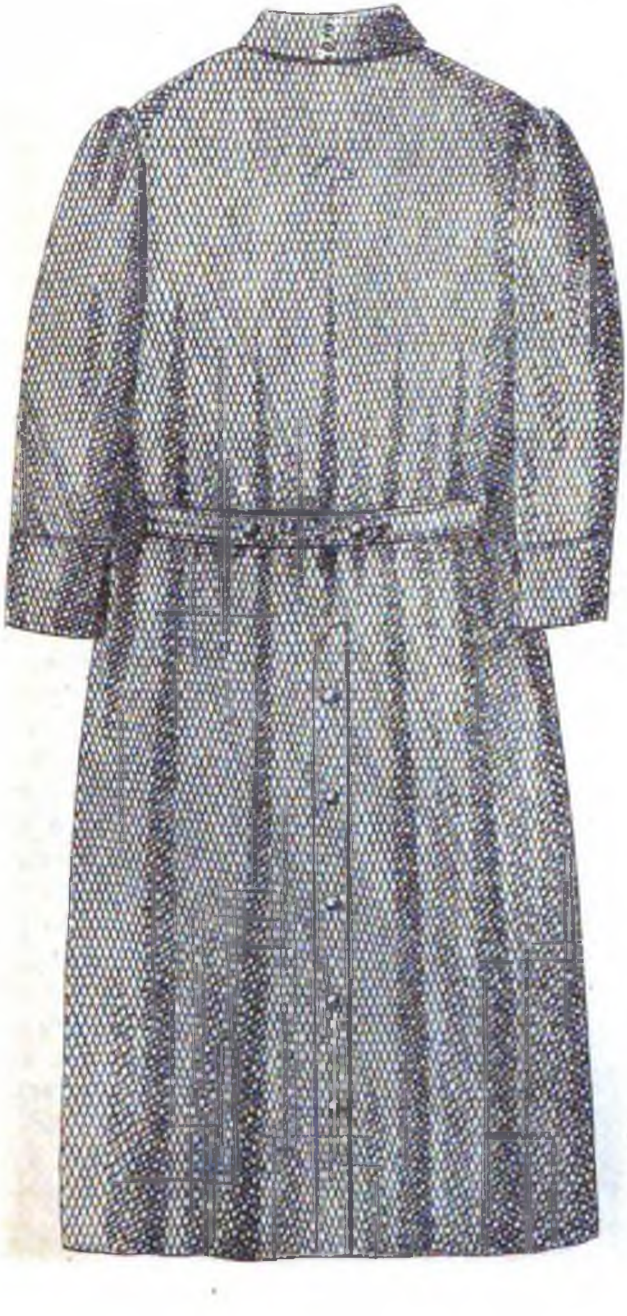

N. 259. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 24 dicembre.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (nuova edizione 1888), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le aggiunte ai medesimi.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto di fascicoli quanto di foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi indicato nell'*Atto* 233 del *Giornale Militare*, Parte Iª, dell'anno corrente.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno, a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione e contabilità, essere richiesti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo, è di centesimi 60; quello dei foglietti di centesimi 65.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. 260. — DIVISA E VESTIARIO. — **Cappotto per ufficiali.** — 24 dicembre.

In relazione all'*Atto* N. 229 del corrente anno si pubblica, qui annesso, il disegno del cappotto per gli ufficiali generali, per quelli del corpo di stato maggiore, dell'arma dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del corpo sanitario, di commissariato e veterinario.

Il detto disegno riproduce esattamente la foggia del cappotto prescritta dalle vigenti disposizioni sulla divisa degli ufficiali anzidetti; salvochè vi fu aggiunto il bavero, di cui l'*Atto* precitato; alla cintura vennero sostituite due striscie di panno larghe 5 centimetri, le quali, attaccate nella parte posteriore della vita mediante due bottoni e relativi occhielli, servono per stringere il cappotto alla persona. Sul fianco sinistro a giusta altezza è praticato uno spacco verticale per l'elsa della sciabola (la quale, meno l'elsa, deve stare sotto il cappotto). Sul davanti a destra ed a sinistra sono praticate due tasche a taglio orizzontale, come è indicato dall'annesso disegno.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

278

Vol cont. uff 121

DISPENSA 51ª 1888 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

SETTEMBRE 14. — R. Decreto N. 5850 (serie 3ª) relativo all'ordine di precedenza dei Sottosegretari di Stato nei ricevimenti a Corte e nelle pubbliche funzioni, *pag.* 617.
NOVEMBRE 29. — R. Decreto N. 5839 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno ai magazzini per fulmicotone presso Spezia, *pag.* 618.
DICEMBRE 2. — R. Decreto N. 5843 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884 N. 1958 (serie 3ª) *pag.* 619.
» 2. — R. Decreto N. 5846 (serie 3ª) che approva un nuovo capitolato-tipo per i lavori del genio militare e della R. Marina a Spezia, *pag.* 619.
» 27. — Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma del genio (treno) *pag.* 620.
» 30. — Ispezioni periodiche ai macchinari esistenti negli stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 620.

Atto N. **261**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto N. 5850 (serie 3ª) relativo all'ordine di precedenza dei Sottosegretari di Stato nei ricevimenti a Corte e nelle pubbliche funzioni.** — 14 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3° del R. Decreto in data 19 aprile 1868, N. 4349, col quale è stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Vista la legge 12 febbraio 1888, N. 5195, colla quale sono stati istituiti i Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ed interim per gli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche i Sottosegretari di Stato sono classificati nella categoria III, al N. 2, dell'articolo 1° del R. Decreto 19 aprile 1868.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

N. 262. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5829 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno ai magazzini per fulmicotone presso Spezia. — 29 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per fulmicotone nella località denominata *Pattiari* presso Spezia, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **263**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 5843 (serie 3ª) per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª).** — 2 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª);

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N. 5246 e 5247 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle finanze, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Baccelli comm. avv. Giovanni, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 suddette, in sostituzione del consigliere Cardon comm. Felice, defunto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.
E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

N. **264**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5846 (serie 3ª), che approva un nuovo capitolato tipo per i lavori del genio militare e della regia marina a Spezia.** — 2 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 10 novembre 1875, N. 2798 (serie 2ª), col quale fu approvato il capitolato tipo dei lavori da eseguirsi nel territorio della direzione del genio militare e della direzione straordinaria per i lavori della regia marina a Spezia;

Visto il nuovo capitolato tipo 18 novembre 1888 per i suddetti lavori;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo capitolato tipo 18 novembre 1888 per i lavori dipendenti dalla direzione territoriale e da quella straordinaria del genio militare per i lavori della regia marina a Spezia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1888.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 265. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma del genio (treno).** — 27 dicembre.

I sottufficiali in congedo illimitato dell'arma di cavalleria, con 8 o più anni di servizio, potranno concorrere non solo alla nomina di sottotenente di complemento nell'arma di artiglieria (treno) giusta l'*Atto* N. 47 del corrente anno, ma anche a quella di sottotenente di complemento nell'arma del genio (treno).

Per lo invio delle domande dei detti sottufficiali al Ministero, si osserverà il disposto dall'*Atto* N. 141 del 5 ultimo scorso luglio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 266. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Ispezioni periodiche ai macchinari esistenti negli stabilimenti territoriali delle sussistenze.** — 30 dicembre.

Allo scopo di assicurare il buon funzionamento e la buona conservazione del macchinario esistente presso gli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari, questo Ministero prescrive che periodicamente siano passate, per parte del personale tecnico di artiglieria, visite ed ispezioni al materiale in parola.

La visita delle caldaie a vapore dei motori sarà fatta a seconda del Regolamento inserto a pagine 142 e seguenti del *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1887.

In occasione della visita alle caldaie a vapore si dovranno altresì visitare tutti gli altri macchinari esistenti nei detti stabilimenti.

I direttori di commissariato potranno richiedere, quando lo credano necessario, anche delle visite straordinarie.

Il personale tecnico occorrente sarà provveduto dai comandi d'artiglieria da fortezza di Torino e di Napoli, ai quali le direzioni territoriali di commissariato rivolgeranno le relative domande.

I comandi di artiglieria sopra menzionati delegheranno capi tecnici e sotto capi tecnici delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria più vicini.

Sui risultati delle visite ed ispezioni fatte, saranno compilate apposite relazioni da trasmettersi dai direttori territoriali di commissariato al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi).

Le spese per indennità di trasferta al personale delegato alle visite di cui sopra, verranno pagate coi fondi degli stabilimenti territoriali di vettovagliamento; ad un tal fine, le autorità dalle quali il personale stesso direttamente dipende, invieranno ogni volta alle competenti direzioni di commissariato i documenti relativi.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1888

PARTE PRIMA

A

ACCADEMIA MILITARE. — Concessioni delle pensioni e mezze pensioni gratuite . . . . *Pag.* 25
Idem. — Regolamento per l'ammissione all' . . . . » 28
AFRICA. — Indennità per perdita di cavalli agli ufficiali in . . » 4
Idem. — Norme amministrative per gli uomini che cessano di appartenere al corpo speciale d' . . . . » 18
Idem. — Indennità agli ufficiali in Africa per perdita di cavalli a causa di malattie infettive . . . . » 78
Idem. — Costituzione in Massaua di una direzione d'artiglieria . » 93
Idem. — Militari di truppa del corpo speciale che rimpatriano per motivi di salute . . . . » 143
Idem. — Computo ed inscrizione a matricola della campagna 1887-88. . . . . » 268
Idem. — Costituzione in Massaua di una direzione territoriale del genio . . . . » 508
Idem. — Domande di ufficiali per destinazione alle truppe d' . » 544
Idem. — Schiarimenti sul computo delle campagne in . . . . » 580
Idem. — Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali di complemento presso truppe sul piede di guerra . . . . . » 610
ALPINI. — Cassetta, scatola per strumenti e tasca a bandoliera da sellaio per . . . . » 60

AFRICA. — Istruzione sulle salmerie per gli . . . . *Pag.* 410
Idem. — R. decreto di formazione dei reggimenti . . . » 427, 529
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA. — R. decreto che modifica il ruolo organico dell' . . » 133, 218, 333
Idem. — Attribuzioni del Sottosegretario di Stato . . . . . . » 157
Idem. — Varianti allo scompartimento del Ministero » 158, 238, 334
Idem. — Riparto matricola annesso agli uffici dell'. . . » 306, 308
Idem. — Riparto in classi degli assistenti locali del genio. . . » 328
Idem. — Passaggio di attribuzioni alla direzione generale fanteria e cavalleria . . . . » 341
Idem. — Varianti al regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma . . . . » 468
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stipendi ed indennità agli ufficiali ed impiegati dell'esercito e della marina addetti ai lavori catastali. . . . . » 3
Idem. — Norme per gli uomini che cessano di appartenere al corpo speciale di Africa. . . . . » 18
Idem. — Sospensione della pensione agli ufficiali in congedo illimitato richiamati in servizio in caso di mobilitazione . » 22
Idem. — Assegni ai capi-fanfara di cavalleria; spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri reali . . . . » 27
Idem. — Soldo dei sottufficiali dei carabinieri reali. . . . . . » 124
Idem. — R. decreto che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . . » 133
Idem. — Libretto personale dei carabinieri reali. . . . . . . » 182
Idem. — Varianti al regolamento sugli assegni fissi. . . . . . » 313
Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione di servizio ausiliario od in riposo. . . . . . » 322, 365
Idem. — Indennità di marcia e d'accantonamento pagate in contanti alla truppa . . . . » 586
Idem. — Situazioni graduali e numeriche della forza . . . . . » 600
Idem. — Indennità annua agli ufficiali di complemento presso truppe sul piede di guerra . . . . » 610
ARMI E MUNIZIONI. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento — Zaini da cartucce . . . » 12
Idem. — Adozione di una nuova sciabola per le truppe d'artiglieria » 36
Idem. — Modificazione alla tariffa per le riparazioni alle . . . » 318
Idem. — Commissione per lo studio delle armi portatili . . . » 367
Idem. — Adozione della pistola a rotazione (Mod. 1874) corta . » 411

ARREDAMENTO. — Cassetta, scatola per strumenti e tasca a bandoliera da sellaio per alpini . . . . *Pag.* 60
Idem. — Correggiuola da zaini per alpini. . . . . » 264
Idem — Correggiuola reggi-lanterna da campo . . . . » 359
Idem. — Modo di portar la giberna e la tasca da caricatori . . » 415
ARTIGLIERIA. — Sciabola per le truppe di . . . . » 36
Idem. — Militari di 1ª e 2ª categoria ammessi a concorrere per la nomina d'ufficiali di milizia territoriale di . . . . » 52
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'. . . . . » 88
Idem. — Costituzione in Massaua di una direzione territoriale d' » 93
Idem. — Reclutamento di sottotenenti di complemento per l'arma d' » 93
Idem. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche d'. . . . » 124
Idem. — Concorso speciale ai posti di sottotenenti nell'arma d' . » 127
Idem. — Militari di 1ª e 2ª categoria possono concorrere alla nomina d'ufficiali di milizia territoriale d' . . . . » 131
Idem. — Cavalli di agevolezza agli ufficiali d' . . . . » 142
Idem. — Tavole di tiro delle varie bocche da fuoco. . . . . » 227
Idem. — Sottufficiali delle compagnie operai d' . . . . » 264
Idem. — Soppressione del comitato d' . . . . » 291
Idem. — Uffici ed attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori d' . . . . » 291, 308
Idem. — Soppressione dei comandi territoriali, ed istituzione di comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza. » 291, 301
Idem. — Istituzione della scuola centrale di tiro d' . . . » 320, 321
Idem. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio » 328
367, 579, 612, 615
Idem. — Nomina a sottotenenti di milizia territoriale nell'arma d' » 338
Idem. — Segnale per indicare la direzione del tiro nelle manovre » 352
Idem — Direzione territoriale d'artiglieria di Roma incaricata della vendita delle pubblicazioni del soppresso comitato d'artiglieria e genio . . . . » 360
Idem. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. . . . . . » 366
Idem. — Costituzione di due batterie nei reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . » 424
Idem. — Costituzione di 12 reggimenti d'artiglieria da campagna e cambio di numerazione dei reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . » 425, 529
Idem. — Feste militari ai poligoni d' . . . . » 473
Idem. — Funzionamento degli uffici del materiale . . . . . . » 476
Idem. — Istruzione sul cavalcare e condurre. . . . . » 578

ARTIGLIERIA. — Consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro di . . . . *Pag.* 584

Idem. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa . . . » 640

Idem. — Artiglierie da fortezze della milizia mobile . . . . . » 642

ASSEGNI ai capi-fanfara di cavalleria . . . . » 27

Idem. — Modificazioni al regolamento sugli assegni fissi pel R. esercito . . . . » 313

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO. — Loro riparto in classi . » 328

ATTENDENTI. — Varianti all' istruzione per la concessione degli » 339

ATTRIBUZIONI del Sottosegretario di stato della guerra » 77, 157, 617

AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare . . . . » 6

Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo contabile militare . . . . » 7

Idem. — Nomina ad appuntato degli zappatori di cavalleria . . » 21

Idem. — Norme e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio . . . . » 53

Idem. — Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità . . . . » 94

Idem. degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . » 134, 167, 263

Idem. dei sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria. . . » 264

Idem. — Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti commissari . . . . » 379

Idem. — Vacanze negli ufficiali maestri d'equitazione, da coprirsi con ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . » 543

Idem. — Norme e programmi per gli esami di avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze . . . . . » 603

B

BANDIERA NAZIONALE. — Inalberamento della. . . *Pag.* 234, 473

BASTIMENTI da guerra di nazioni amiche, che approdano e soggiornano nel litorale italiano . . . . » 67

BASTO-RIPIEGO. — Costruzione ed uso del . . . . » 122

BERRETTO di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza . . . . » 353

BILANCIO DELLA GUERRA. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per opere di acquartieramento » 130

BOLLETTINO sanitario mensile . . . . » 61

C

CAMPAGNE DI GUERRA. — Loro computo . . . . *Pag.* 129, 580
Idem. d'Africa 1887-88 — incrizione a matricola . . . » 268, 580
CAMPI D'ISTRUZIONE. — Varianti alle norme generali per i . » 372
Idem. — Feste militari ai . . . . » 473
CAPPOTTO per ufficiali . . . . » 552, 645
CARABINIERI REALI. — Spese per la fanfara legione allievi . » 27
Idem. — Soldo dei sottufficiali dei . . . . » 124
Idem. — Cambiamento di denominazione di stazioni » 132, 339, 355
Idem. — Tenuta del libretto personale dei. . . . . » 182
Idem. — Varianti allo scompartimento dei. . . . . » 261, 426, 508
Idem. — Fanfara della legione allievi . . . . » 509
CARREGGIO DA CAMPAGNA. — Secchie di legno pel. . . . » 353
CARRO DI SANITÀ. — Modificazioni alla cassa per acqua del . » 352
CARTUCCE. — Loro rifornimento alla fanteria durante il combattimento . . . . » 12
CASSA MILITARE. — Regolamento per l'abolizione della. . . » 271
CATALOGO DEGLI STAMPATI. — Modelli prescritti dalla Istruzione sul tiro della fanteria. . . . . » 594
CATALOGO DEGLI STAMPATI. — Ristampa del . . . . . . » 430
CATASTO. — Pagamento degli stipendi e delle indennità agli ufficiali ed impiegati addetti al . . . . » 3
CAVALLERIA. — Nomina ad appuntato dei zappatori di. . . . » 21
Idem. — Assegni ai capi-fanfara — Spese per le fanfare dei reggimenti di . . . . » 27, 580
Idem. — Acquisto di cavalli per parte di sottotenenti di . . . . » 166
Idem. — Soppressione del comitato delle armi di fanteria e . . . » 290
Idem. — Cavalli di truppa da montarsi in servizio da ufficiali inferiori di. . . . . » 377
Idem. — Nomina di cavalieri scelti . . . . » 414
Idem. — Saluto dei reparti a piè fermo . . . . » 474
Idem. — Fanfare di. . . . . » 509
CAVALLI. — Indennità agli ufficiali in Africa per perdita di . . » 78
Idem. di agevolezza agli ufficiali di artiglieria . . . . » 142
Idem. aquistati da sottotenenti di cavalleria di nuova nomina. . » 166

CAVALLI di agevolezza — Varianti alla istruzione per la concessione di . . . . *Pag.* 338, 411

Idem. — Dimostrazione trimestrale degli aumenti e delle perdite nei » 372

Idem. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa . . . . » 377

CERTIFICATI D'ISCRIZIONE AI RUOLI. — Circa il rilaccio dei » 117

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Costituzione in Massaua di una direzione territoriale d'artiglieria » 93

Idem. — Cambiamento di denominazione di stazione di carabinieri reali . . . . » 132, 339, 355

Idem. — Varianti allo scompartimento dei carabinieri reali » 261, 426, 508

Idem. — Costituzione in Massaua di una direzione territoriale del genio. . . . . » 508

COLLEGI MILITARI. — Concessione di pensioni e mezze pensioni gratuite . . . . » 25

Idem. — Regolamento per l'ammissione ai . . . . » 28

COMMISSARIATO MILITARE. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel corpo dei . . . . » 6

Idem. — Norme per l'avanzamento dei tenenti commissari . . » 379

COMPUTO DEL SERVIZIO dei sottotenenti di complemento . . » 586

CONCORSO SPECIALE a posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio . . . . » 127

CONSIGLI DI DISCIPLINA. — Processo verbale delle sedute dei » 267

CONSIGLIO d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . » 584

CONVENZIONE con la Società *La Veloce* per trasporti militari da Genova agli scali dell'America Meridionale e viceversa » 401

CONVITTI NAZIONALI MILITARI Loro dipendenza dal Ministero della guerra. . . . . » 265, 267

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE. — Stipendi ed indennità agli ufficiali ed impiegati dell'esercito e della marina addetti ai lavori catastali . . . . » 3

Idem. — Norme per gli uomini che cessano di appartenere al corpo speciale d'Africa . . . . » 18

Idem. — Sospensione della pensione agli ufficiali in congedo illimitato richiamati in servizio in caso di mobilitazione . » 22

Idem. — Assegni ai capi-fanfara di cavalleria; spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri reali. . . . . » 27

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE. — Soldo dei sottufficiali dei carabinièri reali . . . . *Pag.* 424

Idem. — R. decreto che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . . » 133

Idem. — Tenuta del libretto personale per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 482

Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo. . . . . » 322, 365

Idem. — Indennità di marcia e di accantonamento pagati in contanti alla truppa in luogo della corrispondente razione viveri » 586

Idem. — Situazioni graduali e numeriche della forza . . . . » 600

Idem. — Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali di complemento presso truppa sul piede di guerra . . . . . » 610

CONTABILITÀ MILITARI. — Istituzione dell'ufficio di revisione e delle . . . . » 306, 308

CORPO CONTABILE MILITARE. — Compilazione dei quadri di avanzamento nel . . . . » 7

Idem. — Legge che modifica la tabella organica relativa agli ufficiali del. . . . . » 319

CORPO RR. EQUIPAGGI. — Concorso della leva di terra allo aumento del . . . . » 358

Idem. — Uomini della leva di terra destinati a prestare servizio nel » 416

CORPO SPECIALE D'AFRICA. — Norme amministrative per gli uomini che cessano di appartenere al . . . . » 18, 143

CROCE ROSSA ITALIANA. — Ammessa alla corrispondenza in esenzione delle tasse postali. . . . . » 506

D

DIREZIONE centrale del tiro a segno nazionale . . . . . . *Pag.* 597

DISCIPLINA MILITARE. — Visite di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza . . . . » 36

Idem. — Istruzioni sui matrimoni degli ufficiali. . . . . . . » 87

Idem. — Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i distretti militari . . . . » 88

Idem. — Varianti al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . » 175

DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . *Pag.* 229, 369, 381
Idem. — Colonnelli comandanti di forti ed ispettori di gruppo . » 260
Idem. — Processo verbale delle sedute dei consigli di disciplina » 267
Idem. — Aggiunta all'istruzione sui matrimoni degli ufficiali . » 268
Idem. — Consigli di disciplina degli ufficiali in congedo . » 336, 366
Idem. — Varianti al regolamento per le licenze . . . . » 339
Idem. — Id. all'istruzione per la concessione degli attendenti » 339
Idem. — Capi-fanfara di cavalleria possono vestire in borghese fuori servizio. . . . . » 580
Idem. — Id. al regolamento sull'uniforme . . . . » 586, 606
DISEGNI della bandiera nazionale da inalberarsi sugli edifizi militari. . . . . » 473
DISPENSE dalle chiamate alle armi dei militari in congedo . 139, 239
DISPOSIZIONI VARIE. — Verificazione di pesi e misure per parte degli uffici governativi e pagamento della relativa tassa » 57
Idem. — Maggiori in servizio temporaneo presso i distretti . . » 88
Idem. — Militari di truppa del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute. . . . . » 143
Idem. — Militari in congedo dispensati dalle chiamate alle armi » 239
Idem. — Colonnelli comandanti di forte ed ispettori di gruppo . » 260
Idem. — Circa le domande di sottufficiali congedati aspiranti alla nomina di sottotenenti di complemento . . . . . . » 330
Idem. — Ristampa del catalogo degli stampati . . . . » 430
Idem. — Feste militari ai campi di istruzione ed ai poligoni di artiglieria . . . . » 473
Idem. — Disegni della bandiera nazionale . . . . » 473
Idem. — Saluto dei reparti di truppa a piè fermo . . . . . . » 474
Idem. — Musiche dei reggimenti di fanteria — fanfara di cavalleria e fanfara della legione allievi carabinieri reali . . » 509
Idem. — Domande di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa » 544
Idem. — Modelli prescritti dall'istruzione sul tiro per la fanteria » 594
DISTRETTI MILITARI. — Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i .. . . » 88
DIVISA. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria . . . . » 88
Idem degli ufficiali delle fortezze. . . . . » 265
Idem. — Berretto di fatica per caporali e soldati delle compagnie di sussistenza . . . . » 353
Idem. degli ufficiali in congedo destinati a compagnie presidiarie » 367

DIVISA. — Varianti alle giubbe di panno e di tela per fanteria . . . . *Pag.* 545, 591, 594
Idem degli ufficiali inscritti sui ruoli di riserva . . . . » 577
Idem. — Mantello e cappotto per gli ufficiali . . . . . . » 552, 615
DOMANDE di sottufficiali congedati per ottenere la nomina a sottotenente di complemento . . . . » 330
Idem di sottufficiali per rafferma con soprassoldo . . . . . . » 360
Idem di pensioni delle famiglie dei militari e degli operai dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina . . . . » 471
Idem di ufficiali per destinazione alle truppe d'Africa . . . . » 544

E

ELENCO generale e tariffa dei medicinali . . . . *Pag.* 430
EQUIPAGGIAMENTO. — Cassetta, scatola per strumenti e tasca a bandoliera da sellaio per alpini . . . . » 60
Idem del R. esercito. — Pubblicazione del tomo II per l' . . . » 166
Idem. — Correggiuole da zaini per alpini . . . . » 264
Idem. — Modificazioni alla cassa per acqua del carro di sanità . » 352
Idem. — Secchie di legno pel carreggio da campagna . . . . » 353
Idem. — Correggiuola reggi-lanterna da campo . . . . » 359
Idem. — Modo di portare la giberna e la tasca da caricatori . . » 415
ESAMI di ammissione alle scuole militari . . . . » 329
Idem di avanzamento nel personale delle fortezze . . . . . . » 603
ESERCITAZIONI di carico e scarico sulle ferrovie . . . . . . » 263
ESERCITAZIONI MILITARI in cui gli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza e del genio possono, o non, far uso del cavallo . . . . » 329
Idem. — Segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre . . . . » 352
Idem. — Varianti alle norme generali per i campi d'istruzione . » 372
Idem. — Id. all'allegato al regolamento di esercizi ed evoluzioni per la fanteria . . . . » 589

F

FANFARE. — Spese per le fanfare dei reggimenti di cavalleria e della legione allievi carabinieri reali; assegni ai capi-fanfara di cavalleria . . . . *Pag.* 27

FANFARE di cavalleria e della legione allievi carabinieri reali *Pag.* 509
FANTERIA. — Scuola dei sottufficiali » 287
Idem. — Scuola centrale di tiro di » 287, 288, 289
Idem. — Soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria » 290
Idem. — Istruzione sul tiro per la » 587
Idem. — Varianti all'allegato al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la » 589
Idem. — Varianti alle giubbe di panno dei sottufficiali di fanteria di linea » 545, 591
FERROVIE. — Estensione della convenzione per i trasporti militari alla ferrovia Novara-Seregno » 56
Idem. — Esercitazioni di carico e scarico sulle » 263
Idem. — Estensione della convenzione e del regolamento pei trasporti militari alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno » 429
Idem. — Trasporti militari in » 472
Idem. — Apertura di nuove linee » 514
Idem. — Convenzione e regolamento sulle ferrovie estesi alla ferrovia Suzzara-Ferrara » 585
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Spezia-Pontremoli e della linea Lecco-Como » 589
FESTE militari ai campi d'istruzione ed ai poligoni d'artiglieria » 473
FORMAZIONE DI GUERRA DEL REGIO ESERCITO. — Pubblicazione del tomo I sulla » 466
FORTEZZE. — Riparto degli ufficiali delle » 63
Idem. — Esami di avanzamento nel personale delle » 603

G

GELATINA ESPLOSIVA. — Impiego della *Pag.* 36
GENIO MILITARE. — Concorso speciale ai posti di sottotenenti nell'arma del » 127
Idem. — Soppressione del comitato d'artiglieria e genio » 291
Idem. — Uffici ed attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio » 297, 308
Idem. — Riparto in classi degli assistenti locali del » 328
Idem. — Ordinamento dei due primi reggimenti del » 475

GENIO MILITARE. — Costituzione in Massaua di una direzione territoriale del . . . . *Pag.* 508
Idem. — Riparto del servizio tecnico presso la direzione delle officine di costruzione del materiale. . . . . » 552
Idem. — Modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . » 367, 579, 612, 615
Idem. — Capitolato tipo per i lavori del genio e della R. marina a Spezia . . . . » 619
Idem. — Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma del . . . . » 620
GIUSTIZIA MILITARE. — Esecuzione delle sentenze penali dei tribunali ordinari contro individui che sono sotto le armi. . . . . » 41

I

ILLUMINAZIONE degli edifici militari . . . . *Pag.* 234
IMPIEGATI CIVILI — Addetti ai lavori catastali, pagamento dei loro stipendi ed indennità . . . . » 3
Idem. — Avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio » 53
Idem. — Ordinamento e ruolo organico della amministrazione centrale della guerra. . . . . » 133, 218, 283
Idem. — Ruolo organico degli uscieri presso il tribunale supremo di guerra e marina . . . . » 409
Idem. — Trasporti in ferrovia delle famiglie degli . . . . . . » 411
Idem. — Indennità di residenza in Roma. . . . . » 468
IMPIEGHI ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali . . . . » 426
IMPIEGO della gelatina esplosiva . . . . » 36
INDENNITÀ agli ufficiali ed impiegati addetti ai lavori catastali . » 3
Idem. agli ufficiali in Africa per perdita di cavalli . . . . . . » 4
Idem. agli ufficiali in Africa per perdita di cavalli per malattie infettive . . . . » 78
Idem. ai sottufficiali di custodia e guardia-batteria a forti. . . . » 121
Idem. di residenza in Roma agli impiegati. . . . . » 468
Idem. di marcia e di accantonamento pagate in contanti . . . . » 586
Idem. eventuali — modificazioni del Regio Decreto sulle . » 155, 343
INFERMITÀ equivalenti alla perdita di una mano o di un piede . » 331
INTENDENZA — Fondi per il primo impianto dei servizi di . . » 467

ISPEZIONI ai macchinari delle sussistenze militari . . . . . *Pag.* 620
ISTRUZIONE relativa ai matrimoni degli ufficiali . . . . » 87
Idem. per varianti alla divisa degli ufficiali di artiglieria . . . . » 88
Idem. per l'esecuzione della legge sul reclutamento circa i renitenti alla leva. . . . . » 97
Idem. sul modo di caricare e condurre bestie da soma per i reggimenti di fanteria . . . . » 122
Idem. sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo . . . . » 139, 239
Idem. per le matricole — varianti all' . » 29, 145, 160, 267, 329
Idem. circa la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale. . . . . » 467
Idem. per la compilazione delle note caratteristiche varianti » 229, 369, 581
Idem. circa la soppressione del comitato d'artiglieria e genio — la istituzione degli uffici di ispettori d'artiglieria e genio e gli uffici di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e genio . . . . » 308
Idem. per la concessione di cavalli d'agevolezza — varianti . . » 338
Idem. sull'ordinamento della milizia mobile . . . . » 480
Idem. per le rassegne speciali. . . . . » 517
Idem. sulla divisa per la truppa — varianti . . . » 545, 591, 594
Idem. sulla divisa per gli ufficiali — mantello e cappotto » 552, 615
Idem. per l'ordinamento della milizia territoriale . . . . . . » 553
Idem. sul tiro per la fanteria . . . . » 587, 594
Idem. sul servizio delle artiglierie da costa . . . . » 640
ISTRUZIONI MILITARI. — Uso del cavallo per parte degli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza e del genio. . . » 329
Idem. — Segnale per indicare la direzione del tiro dell'artiglieria da campagna nelle manovre . . . . » 352
Idem. — Sulle salmerie per gli alpini . . . . » 410

L

LEGGE relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo *Pag.* 33
Idem. per varianti al Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito . . . . » 72, 79, 82, 421
Idem. relativa a concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio . . . . » 127

LEGGE pel computo delle campagne di guerra . . . . *Pag.* 129

Idem. che autorizza la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per opere di acquartieramento . . . . » 130

Idem. che modifica la tabella organica relativa agli ufficiali del corpo contabile militare. . . . . » 319

Idem. che fissa il contingente di 1ª categoria della leva nel 1868 » 327

Idem. che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio . . . . » 335

Idem. sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . » 347

Idem. per il concorso della leva di terra all'aumento del corpo reali equipaggi . . . . » 358

Idem. sulle pensioni militari — Testo unico delle . . . . . . » 189

LEGGI sul reclutamento del regio esercito — Testo unico delle . » 421

LIBRETTO personale per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali » 182

LICENZE. — Varianti al regolamento per le . . . . » 339

M

MACCHINARI esistenti negli stabilimenti delle sussistenze militari — Ispezioni periodiche ai . . . . *Pag.* 620

MALATTIE CELTICHE. — Concorso degli ufficiali medici nell'accertamento delle . . . . » 412

MANTELLO per ufficiali . . . . » 552, 615

MARCE. — Regolamento per le . . . . » 227

MATRICOLA. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del regio esercito . . . . » 29, 145, 160, 267, 329

Idem. — Computo della campagna d'Africa 1887-88 — Inscrizione a . . . . » 268

Idem. — Norme per il cambio della menzione onorevole al valor di marina ed al valor civile con la medaglia di bronzo al valor civile ed al valor di marina. . . . . . » 316, 317

Idem. — Sul computo delle campagne d'Africa . . . . » 580

MATRIMONI. — Istruzione circa i matrimoni degli ufficiali . . » 87

Idem. degli ufficiali — Aggiunta all'istruzione sui . . . . . . » 269

MEDAGLIA di bronzo al valor civile . . . . » 225, 317, 362

Idem. al valor di marina . . . . » 213, 316

Idem. dei mille ai sbarcati a Talamone. . . . . » 256

MEDICINALI da somministrarsi dalle farmacie militari agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo. . *Pag.* 416
Idem. — Elenco generale e tariffa dei . . . . » 430
MILITARI DI TRUPPA. — Nomine di cavalieri scelti nei reggimenti di cavalleria . . . . » 414
Idem. — Porta-feriti dei distretti assegnati alle compagnie di sanità » 414
Idem. — Nomina ad appuntato degli zappatori di cavalleria . . » 21
Idem. — Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità . . . . » 94
Idem. — Avvertenza circa le ferme e le rafferme dei . . . . . » 414
Idem. ammessi al servizio nella regia marina e militari della regia marina ammessi nel regio esercito . . . . » 138
Idem. del corpo speciale d'Africa che rimpatriano per motivi di salute . . . . » 143
Idem. — Militari delle guardie di finanza espulsi perchè disertori e che hanno obblighi di servizio . . . . » 237
Idem. — Sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria . . . » 264
Idem. — Carte contabili per le rafferme e le varie indennità concesse a sottufficiali raffermati. . . . . » 284
Idem. — Avvertenze sulle domande di rafferma con soprassoldo » 360
Idem. — I capi fanfara dei reggimenti di cavalleria possono vestire l'abito borghese fuori servizio. . . . . » 580
MILIZIA MOBILE. — Ordinamento della . . . . » 479, 612
MILIZIA TERRITORIALE. — Istruzione per l'ordinamento della » 553
MILIZIE. — Legge relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. . . . . » 33
Idem. — Militari di 1ª e 2ª categoria ammessi a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria » 52, 131
Idem. — Nomina ad avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale . . . . » 134, 167, 338
MOBILITAZIONE. — Provvista di fondi pel primo impianto dei servizi d'intendenza. . . . . » 467
Idem. — Sospensione della pensione agli ufficiali in congedo richiamati in servizio in caso di. . . . . » 22
Idem. — Pubblicazione dei tomi I e II per la formazione di guerra e l'equipaggiamento del regio esercito . . . . . . » 166
MODELLO per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . » 139, 260, 594
Idem. per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio » 328, 367, 579, 612, 615

MUNIZIONI ED ARMI. — Rifornimento delle munizioni alla fanteria durante il combattimento — Zaini da cartucce . *Pag.* 12
Idem. — Nuova sciabola per le truppe d'artiglieria. . . . . . » 36
MUSICHE di reggimenti di fanteria . . . . » 509

N

NORME amministrative per gli uomini che cessano di appartenere al corpo speciale d'Africa . . . . *Pag.* 18
Idem. di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace » 44
Idem. e programmi d'esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri geometri del genio. . . . . » 53
Idem. per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale . . . . » 134, 167, 263
Idem. e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti commissari . . . . » 379
Idem. sul funzionamento degli uffici del materiale nei reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . » 476
Idem. per la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita e per la consegna delle cartelle stesse ai già raffermati . . . . » 604
Idem. e programmi per gli esami di avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze . . . . » 603
NOTE CARATTERISTICHE. — Varianti all'istruzione per le » 229, 369, 581

O

ONORIFICENZE. — R. Decreto sulle ricompense al valor di marina . . . . *Pag.* 213, 316
Idem. — R. Decreto con cui è istituita una medaglia di bronzo al valor civile . . . . » 225, 317, 362
Idem. — Medaglia dei mille agli imbarcati sulle navi *Lombardo* e *Piemonte* e sbarcati a Talamone . . . . » 256
OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA. — Pensioni degli . . . . » 347, 471
ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI GUERRA. — Varianti all' » 37

ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — Riparto degli ufficiali delle fortezze. . . . . *Pag.* 63, 260

Idem. — Disposizioni relative ai maggiori in servizio temporaneo presso i distretti . . . . » 88

Idem. — Varianti allo scompartimento dei carabinieri reali » 261, 426, 508

Idem. — Istituzione della scuola dei sottufficiali e della scuola centrale di tiro di fanteria . . . . » 287, 288, 289

Idem. — Soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria . . . . » 290

Idem. — Soppressione del comitato delle armi di artiglieria e genio e dei comandi territoriali d'artiglieria . . . . . . » 291

Idem. — Istituzione degli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori d'artiglieria — Loro attribuzioni . . . » 294, 308

Idem. — Come sopra per l'arma del genio . . . . . . » 297, 308

Idem. — Istituzioni di comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza — Loro attribuzioni e dipendenza . . . . . » 301

Idem. — Istituzione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari . . . . » 306, 308

Idem. — Legge che modifica la tabella organica relativa agli ufficiali del corpo contabile militare . . . . » 319

Idem. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria (istituzione, scopo ed attribuzioni) . . . . » 320, 321

Idem. — Militari portaferiti dei distretti assegnati alle compagnie di sanità . . . . » 414

Idem. — Costituzione di due batterie in reggimenti di artiglieria da campagna . . . . » 424

Idem. — Costituzione di 12 reggimenti d'artiglieria da campagna e cambio di numerazione dei reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . » 425

Idem. — Formazione di reggimenti alpini. . . . . » 427

Idem. — Ordinamento dei due primi reggimenti del genio . . » 475

Idem. — Della milizia mobile. . . . . » 479, 612

Idem. — Sistemazione della forza in congedo illimitato dei reggimenti d'artiglieria, genio e alpini . . . . » 529

Idem. — Della milizia territoriale . . . . » 553

Idem. — Consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . » 584

OSPEDALI MILITARI. — Conservazione di preparati antisettici. » 28

P

PENSIONI MILITARI. — Sospensione dalla pensione agli ufficiali in congedo illimitato richiamati in servizio in caso di mobilitazione . . . . *Pag.* 22

Idem. — R. Decreto che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni militari . . . . » 189

Idem. — Nuova tabella delle infermità equivalenti alla perdita di una mano o di un piede . . . . » 331

Idem. — Legge che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio. . . . . » 335

Idem. — Legge sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . » 347

Idem. — Legge pel computo delle campagne di guerra. . » 129, 580

Idem. agli ufficiali generali in servizio ausiliario od a riposo. — Pagamento delle . . . . » 322, 365

Idem. per le famiglie di militari e degli operai dipendenti dai Ministri della guerra e della marina . . . . » 471

PENSIONI e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari . . . » 25

PISTOLA A ROTAZIONE MODELLO 1874 CORTA. — Adozione della . . . . » 411

PROGRAMMI di esame per l'avanzamento degli aiutanti ragionieri del genio. . . . . » 53

Idem. di esame per l'avanzamento dei tenenti commissari . . » 379

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . » 328, 367

Idem. — Varianti al regolamento per le licenze . . . . » 339

Idem. — Varianti all'istruzione per la concessione degli attendenti » 339

Idem. — Vendita delle pubblicazioni di cui era incaricato il soppresso comitato d'artiglieria e genio. . . . . . . » 360

Idem. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. . . . . . » 366

Idem. — Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . » 229, 369, 581

Idem. — Istruzioni sulle salmerie per gli alpini. . . . . . . » 410

Idem. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . » 28

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra . . . . *Pag.* 75
Idem. — Regolamento per la scuola di applicazione di sanità militare. . . . . » 122
Idem. — Aggiunte all'istruzione sul modo di caricare e condurre bestie da soma ad uso dei reggimenti di fanteria . . » 122
Idem. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria » 124
Idem. — Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo . . . . . . » 139, 239
Idem. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . » 139, 260, 594
Idem. — Modificazioni all'istruzione per le matricole » 29, 145, 160, 267, 329
Idem. — Modificazioni al R. Decreto sulle indennità eventuali » 155, 343
Idem. — Tomi I e II dell'istruzione per la formazione di guerra e l'equipaggiamento del regio esercito). . . . . . » 166
Idem. — Varianti al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . » 175
Idem. — Regolamento per le marce . . . . » 227
Idem. — Regolamento per la concessione di impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali . . . . » 426
Idem. — Errata-corrige alla distanza fra Ancona e Siena (prontuario militare) . . . . » 430
Idem. — Ristampa del catalogo degli stampati . . . . » 430
Idem. — Nuova edizione del volume II, titolo I delle istruzioni dell'artiglieria. . . . . » 578
Idem. — Nuova edizione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . » 579, 612, 645
Idem. — Istruzione sul tiro per la fanteria . . . . » 587
Idem. — Varianti all'allegato al regolamento di esercizi e di evoluzioni per la fanteria . . . . » 589
Idem. — Varianti al regolamento sull'uniforme . . . . » 586, 606
Idem. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa . . . » 610

Q

QUADRI di avanzamento nel corpo di commissariato militare. *Pag.* 6
Idem. di avanzamento nel corpo contabile militare . . . . . . » 7

R

RASSEGNE SPECIALI. — Istruzioni per le . . . . *Pag.* 517
RECLUTAMENTO. — Somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno . . . . » 37
Idem. — Legge per varianti al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. . . . . » 72, 79, 82
Idem. — Istruzioni in quanto concerne i renitenti di leva. . . » 97
Idem. — Avvertenze circa l'applicazione della legge a riguardo delle ferme e delle rafferme di militari di truppa . . . . » 114
Idem. — Circa il rilascio dei certificati di iscrizioni ai ruoli. . » 117
Idem. — Militari del regio esercito ammessi al servizio nella regia marina e militari della regia marina ammessi nel regio esercito . . . . » 138
Idem. — Invio dai distretti alle sedi delle brigate distaccate degli uomini appartenenti all'artiglieria da montagna, ai ferrovieri ed ai lagunari . . . . » 187
Idem. — Militari delle guardie di finanza espulsi perchè disertori, che hanno obblighi di servizio nell'esercito . . . . » 237
Idem. — Elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare . . . . » 243
Idem. — Regolamento per l'abolizione della cassa militare . . » 271
Idem. — Carte contabili per le rafferme e le indennità varie concesse ai sottufficiali raffermati . . . . » 284
Idem. — Circa il modello pei sottufficiali che godevano dell'abolito caposoldo . . . . » 285
Idem. — Legge che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1868 . . . . » 327
Idem. — Legge per il concorso della leva di terra all'aumento del corpo reali equipaggi . . . . » 358
Idem. — Sulle domande di rafferma con soprassoldo . . . . » 360
Idem. — Inscritti di leva e militari dell'esercito permanente della milizia mobile che, trovandosi all'estero in Europa, vogliono recarsi in altri stati fuori d'Europa. . . . » 363
Idem. — Uomini della leva di terra destinati a prestare servizio nel corpo reali equipaggi . . . . » 416
Idem. — Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito » 421

RECLUTAMENTO. — Tabelle di reclutamento dei vari corpi del R. esercito . . . . *Pag.* 433, 509

Idem. — Istruzioni per le rassegne speciali . . . . » 517

Idem. — Sistemazione della forza in congedo dei reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini . . . . » 529

Idem. — Norme per la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita e per la consegna delle cartelle stesse ai già raffermati . . . . » 601

REGIO DECRETO. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole » 1

Idem. — Zone di servitù militari intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Tron . . . . » 2

Idem. — Stipendi ed indennità agli ufficiali ed impiegati dell'esercito e della marina addetti ai lavori catastali . . . . » 3

Idem. — Durata del corso degli studi della scuola militare . . » 3

Idem. — Indennità agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli per cause di servizio . . . . » 4

Idem. — Zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere » 11, 12

Idem. — Sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari . . . . » 25

Idem. relativo alle visite di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza . . . . » 36

Idem. che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno . . . . » 37

Idem. che modifica l'ordinamento della scuola di guerra . . . » 37

Idem. circa le norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace . . . . » 44

Idem. circa l'ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria . . . . » 52

Idem. — Zone di servitù militari intorno ad opere di fortificazione del golfo di Spezia . . . . » 59

Idem. — Approdo e soggiorno nel litorale italiano di bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche e relative restrizioni. . . . . » 67

Idem. che fissa le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato . . . » 77

Idem. che fissa l'indennità agli ufficiali in Africa per la perdita di cavalli a causa di malattie infettive. . . . . » 78

Idem. che approva l'istruzione per varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria . . . . » 88

REGIO DECRETO che costituisce in Massaua una direzione d'artiglieria . . . . *Pag.* 93

Idem. circa l'ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale d'artiglieria » 131

Idem. che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . . » 133, 218, 333

Idem. che determina le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale . . . . » 134

Idem. che aumenta di due assistenti locali il personale addetto alla direzione del genio alla Maddalena . . . . » 141

Idem. per modificazioni a quello sulle indennità eventuali. » 155, 343

Idem. che approva il regolamento per le attribuzioni speciali del Sotto-segretario di Stato della guerra . . . . » 157

Idem. che modifica il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . » 175

Idem. che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni militari » 189

Idem. sulle ricompense al valor di marina . . . . » 213

Idem. con cui è istituita una medaglia di bronzo al valor civile. » 225

Idem. circa le zone di servitù intorno al forte di Osoppo . . . » 231

Idem. circa le zone di servitù intorno al magazzino da polveri di Orco Feglino . . . . » 232

Idem. circa le zone di servitù intorno alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia . . . . » 233

Idem. circa le modificazioni degli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare . . . . » 243

Idem. circa le zone di servitù intorno a magazzini da polveri della piazza di Genova. . . . . » 259

Idem. — Dipendenza dal ministero della guerra dei convitti nazionali militari . . . . » 265 267

Idem. che approva il regolamento per l'esecuzione della legge che abolisce la cassa militare . . . . » 271

Idem. che istituisce la scuola dei sottufficiali e converte quella normale di fanteria in scuola centrale di tiro di fanteria . » 287

Idem. di soppressione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria» 290

Idem. di soppressione del comitato delle armi di artiglieria e genio e dei comandi territoriali d'artiglieria . . . . » 291 308

Idem. che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori d'artiglieria e ne determina le attribuzioni . . » 294 308

Idem. che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori del genio e ne determina le attribuzioni . . . » 297 308

REGIO DECRETO per l'istituzione dei comandi di artiglieria da campagna, da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria . . . . *Pag.* 301

Idem. pel quale l'ufficio di revisione assume la denominazione di ufficio di revisione delle contabilità militari. Il riparto matricola passa all'amministrazione centrale della guerra » 306, 308

Idem. che modifica il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi » 313

Idem. che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria . » 320 321

Idem. circa il riparto in classi degli assistenti locali del genio militare » 328

Idem. che approva una nuova tabella delle infermità per il conseguimento della pensione . . . . » 331

Idem. circa i consigli di disciplina e la cessazione dal servizio degli ufficiali in congedo. . . . . » 336 366

Idem. per nomina del presidente della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879 e 2 marzo 1884 . . . » 357

Idem. — Inscritti di leva e militari dell'esercito permanente e di milizia mobile che vogliono recarsi in stati fuori d'Europa » 363

Idem. che stabilisce il ruolo organico degli uscieri presso il tribunale supremo di guerra e marina . . . . » 409

Idem. che determina le zone di servitù militari intorno all'opere di fortificazioni del campo trincerato di Roma . . . » 413

Idem. circa la riforma degli ufficiali non idonei al servizio militare » 423

Idem. per la costituzione di due batterie nei reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . » 424

Idem. per la costituzione di 12 reggimenti d'artiglieria da campagna e cambio di numerazione dei reggimenti d'artiglieria da fortezza. . . . . » 425

Idem. di formazione dei reggimenti alpini. . . . . » 427

Idem. — Varianti al regolamento sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma . . . . » 468

Idem. che modifica le norme per le domande di pensione alle famiglie dei militari e degli operai dipendenti dai ministeri della guerra e della marina . . . . » 471

Idem. — Ordinamento della milizia mobile . . . . » 479

Idem. circa le zone di servitù militari nel golfo di Spezia . . . » 505

Idem. che ammette la associazione della Croce Rossa italiana alla corrispondenza in esenzione dalle tasse postali in tempo di guerra . . . . » 506

Idem. che costituisce in Massaua una direzione territoriale del genio » 508

REGIO DECRETO circa le zone di servitù militari nella piazza di Capua . . . . *Pag.* 541

Idem. circa le deficienze nel numero degli ufficiali maestri di equitazione da coprirsi con ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria . . . . » 543

Idem. per l'ordinamento della milizia territoriale . . . . . . » 553

Idem. relativo alla divisa da usarsi dagli ufficiali inscritti nei ruoli di riserva . . . . » 577

Idem. che approva il capitolato per i lavori del genio militare dipendenti dalla direzione di Napoli . . . . » 583

Idem. che istituisce un consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . . » 584

Idem. che istituisce una direzione centrale del tiro a segno nazionale » 597

Idem. circa le zone di servitù militari a Taranto. . . . . . . » 609

Idem. relativo all'ordine di precedenza dei Sottosegretari di Stato nei ricevimenti a Corte e nelle pubbliche funzioni . . » 617

Idem. che fissa le zone di servitù militari intorno ai magazzini per fulmicotone . . . . » 618

Idem. per sostituzione di un membro della commissione per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, e 2 marzo 1884 . » 619

Idem. che approva un capitolato-tipo per i lavori del genio militare e della regia marina a Spezia . . . . » 619

REGOLAMENTO per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . » 28, 544

Idem. per la scuola di guerra. . . . . » 75

Idem. per la scuola di applicazione di sanità militare . . . . » 122

Idem. per le attribuzioni del Sottosegretario di stato della guerra » 157

Idem. per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena. — Varianti al'. . . . . » 175

Idem. per le marce . . . . » 227

Idem. per l'abolizione della cassa militare. . . . . » 271

Idem. sulle indennità eventuali. — Varianti al . . . . . » 155, 343

Idem. per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina » 426

Idem. sull'indennità di residenza degli impiegati in Roma. — Varianti al. . . . . » 468

RIFORMA degli ufficiali non idonei al servizio militare. . . . . » 423

S

SALMERIE per gli alpini . . . . *Pag.* 41

SCIABOLA per le truppe d'artiglieria . . . . » 360

SCOMPARTIMENTO DEL MINISTERO DELLA GUERRA. — Varianti allo . . . . » 158, 238, 334

SCOMPARTIMENTO DEI RR. CARABINIERI. — Varianti allo » 261, 426, 508

SCRIVANI LOCALI. — Regolamento per la concessione di impieghi 426

SCUOLA centrale di tiro d'artiglieria . . . . » 320, 321, 584

SCUOLA centrale di tiro di fanteria . . . . . . » 287, 288, 289, 367

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI SANITÀ MILITARE. — Regolamento per la . . . . » 122

SCUOLA di guerra . . . . » 37, 75

Idem. dei sottufficiali in Caserta . . . . » 287

Idem. militare . . . . » 3, 25, 28

SCUOLE MILITARI. — Corso degli studi della scuola militare . » 3

Idem. — Concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite . » 25

Idem. — Regolamento per l'ammissione alle . . . . » 28, 544

Idem. — Dipendenze dal Ministero della guerra dei Convitti nazionali militari. . . . . » 265, 267

Idem. — Esami d'ammissione alle . . . . » 329

SENTENZE PENALI dei tribunali ordinari contro individui che sono sotto le armi . . . . » 41

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Zone di servitù militari alle opere di fortificazioni al Sasso di S. Martino in Val Cordevole . . . . » 1

Idem. — Zone di servitù militari intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Tron . . . . » 2

Idem. — Zone di servitù militari intorno a magazzini da polvere » 11, 12

Idem. — Zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione del golfo di Spezia. . . . . » 59

Idem. — Aumento di due assistenti locali alla direzione del genio alla Maddalena . . . . » 141

Idem. — Tavole di tiro delle varie bocche da fuoco . . . . . » 227

Idem. — Zone di servitù militari intorno al forte di Osoppo. . » 231

Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri di Orco Feglino . . . . » 232

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Zone di servitù militari intorno alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia *Pag.* 233

Idem. — Zone di servitù intorno a magazzini da polvere della piazza di Genova . . . . » 259

Idem. — Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio . . . . » 328, 367, 579, 612, 615

Idem. — Zone di servitù intorno alle opere di fortificazioni del campo trincerato di Roma. . . . . » 443

Idem. — Norme pel funzionamento degli uffici del materiale nei reggimenti di artiglieria da campagna . . . . . . » 476

Idem. — Zone di servitù militari al golfo di Spezia . . . . . » 505

Idem. — Costituzione in Massaua di una Direzione territoriale del genio. . . . . » 508

Idem. — Zone di servitù militari nella piazza di Capua . . . . » 541

Idem. — Riparto del servizio tecnico presso la direzione delle officine di costruzione del materiale del genio . . . . » 552

Idem. — Capitolato-tipo per i lavori del genio militare dipendenti dalla direzione di Napoli. . . . . » 583

Idem. — Zone di servitù militari a Taranto. . . . . » 609

Idem. — Zone di servitù militari o magazzini per fulmicotone . » 618

Idem. che approva un capitolato-tipo per i lavori del genio militare e della R. marina a Spezia . . . . » 619

Idem. — Ispezioni per parte del personale tecnico d'artiglieria ai macchinari delle sussistenze militari . . . . . . » 620

SERVIZI D'INTENDENZA. — Fondi per il primo impianto dei . » 467

SERVIZIO TERRITORIALE. — Norme di servizio per il corpo veterinario in tempo di pace . . . . » 44

Idem. — Approdo e soggiorno di bastimenti da guerra di nazioni amiche . . . . » 67

Idem. — Inalberamento della bandiera nazionale ed illuminazione degli edifici militari . . . .» 234, 473

Idem. — Saluto dei reparti di cavalleria a piè fermo . . . . . » 474

Idem. — Precedenza dei Sottosegretari di stato nei ricevimenti a Corte e nelle pubbliche funzioni . . . . » 617

SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Conservazione dei preparati antisettici per uso degli ospedali militari . . . . » 28

Idem. — Bollettino sanitario mensile. . . . . » 61

Idem. — Accertamento delle malattie celtiche da parte degli ufficiali medici . . . . » 442

SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Porta-feriti dei distretti assegnati alle compagnie di sanità . . . . *Pag.* 416
Idem. — Medicinali agli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo . . . . » 416
Idem. — Elenco e tariffa dei medicinali . . . . » 430
SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — Norme da osservarsi per il. . . . . » 44
SERVITU' MILITARI intorno alle opere di fortificazione al Sasso di S. Martino in Val Cordevole. . . . . » 1
Idem. intorno ai forti Brendole, Carpenedo e Tron. . . . . . » 2
Idem. intorno a magazzini da polvere . . . . . » 11, 12, 232, 259
Idem. intorno alle opere di fortificazione del golfo della Spezia . » 59
Idem. intorno al forte di Osoppo . . . . » 231
Idem. intorno alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia . . . . » 233
Idem. del campo trincerato di Roma . . . . » 413
Idem. al golfo di Spezia . . . . » 505
Idem. nella piazza di Capua . . . . » 541
Idem. nella piazza di Taranto . . . . » 609
Idem. intorno a magazzini per fulmi-cotone . . . . » 618
SITUAZIONI graduali e numeriche della forza . . . . » 600
SOPRASSOLDO giornaliero a sottufficiali di custodia ai forti . . » 121
SOTTOSEGRETARI DI STATO. — R. Decreto che fissa le attribuzioni dei . . . . » 77, 157, 617
SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA GUERRA. — Regolamento che ne determina le attribuzioni . . . . . . » 157
SOTTUFFICIALI congedati aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento . . . . » 330
SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA. — Regolamento per la concessione d'impieghi ai . . . . . » 426
STATO DEGLI UFFICIALI. — Processo verbale delle sedute dei Consigli di disciplina . . . . » 267
Idem. — Consigli di disciplina e cessazione dal servizio degli ufficiali in congedo . . . . » 336, 366
Idem. — R. Decreto circa la riforma degli ufficiali non idonei al servizio militare . . . . » 423
STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Nomina e promozione dei sottufficiali di maggiorità e contabilità . . . . » 94
STIPENDI agli ufficiali ed impiegati addetti a lavori catastali . . » 3
SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti di vettovagliamento . » 264
Idem. — Ispezioni ai macchinari degli stabilimenti territoriali delle » 620

T

TABELLE di reclutamento dei vari corpi dell'esercito . *Pag*. 433, 509

TALAMONE. — Medaglia dei mille ai sbarcati a. . . . . . . » 256

TARIFFA ed elenco dei medicinali . . . . » 430

TASSA di verificazione periodica di pesi e misure . . . . . . » 57

TAVOLE di tiro delle varie bocche da fuoco . . . . » 227

TEMPO in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi . . . . » 17

TESTO unico delle leggi sulle pensioni militari . . . . » 189

TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO. — Varianti al . . . . . » 72, 79, 82, 421

TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Limite minimo d'idoneità per l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge sul. . . . » 368

Idem. — Istituzione di una direzione centrale del . . . . . . » 597

TIRO PER LA FANTERIA. — Istruzione sul . . . . . » 587, 594

TRASPORTI MILITARI. — Estensione della convenzione alla ferrovia Novara-Seregno pei . . . . » 56

Idem. — Esercitazioni di carico e scarico sulle ferrovie . . . . » 263

Idem. — Convenzione con la società *la Veloce* per il trasporto da Genova agli scali dell'America meridionale e viceversa di personale e materiale per conto delle amministrazioni della guerra e della R. marina . . . . » 404

Idem. — In ferrovia delle famiglie di impiegati . . . . » 414

Idem. — Convenzione e regolamento estesi alla ferrovia Cecchina-Albano e Cecchina-Anzio-Nettuno. . . . . . . » 429

Idem. — Errata-corrige alla distanza fra Ancona e Siena . . . » 430

Idem. — In ferrovia . . . . » 472

Idem. — Apertura di nuove linee ferroviarie . . . . » 511

Idem. — Convenzione e regolamento sulle ferrovie estese alla ferrovia Suzzara-Ferrara . . . . » 585

Idem. — Apertura del tronco ferroviario Spezia-Pontremoli e della linea Lecco-Como . . . . » 589

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA. — Ruolo organico degli uscieri presso il . . . . » 409

U

UFFICIALI addetti ai lavori catastali, pagamento dei loro stipendi e delle indennità . . . . *Pag.* 3

Idem. — Indennità dovuta per perdita di cavalli in Africa . . » 4

Idem. — Quadri d'avanzamento nel corpo di Commissariato militare. . . . . » 6

Idem. — Quadri d'avanzamento nel corpo contabile militare. . » 7

Idem. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi . . . » 17

Idem. in congedo richiamati in servizio in caso di mobilitazione — Sospensione della pensione della quale siano provvisti » 22

Idem. — Legge relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo . . . . » 33

Idem. in piccola licenza. — Visita di dovere da parte degli . » 36

Idem. di milizia territoriale d'artiglieria nominati dai militari di 1ª e 2ª categoria. . . . . » 52

Idem. delle fortezze. — Loro riparto . . . . » 63

Idem. — Indennità dovuta in Africa per perdita di cavalli agli . » 78

Idem. — Istruzione sui matrimoni degli. . . . . » 87

Idem. — Maggiori in servizio temporaneo presso i distretti . . » 88

Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria . . . » 88

Idem. — Reclutamento dei sottotenenti di complemento per l'arma d'artiglieria (treno) . . . . » 93

Idem. — Militari di 1ª e 2ª categoria ammessi a concorrere per la nomina a sottotenenti di milizia territoriale d'artiglieria» 131

Idem. — Norme per la nomina ed avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale . . . . » 134, 263, 167

Idem. d'artiglieria. — Cavalli di agevolezza per gli . . . . . » 142

Idem. di cavalleria di nuova nomina. — Acquisto di cavalli. . » 166

Idem. in congedo. — Attestazione prefettizia . . . . » 263

Idem. delle fortezze. — Loro divisa . . . . » 265

Idem. contabili. — Legge che modifica la tabella organica relativa agli . . . . » 319

Idem. generali in posizione di servizio ausiliario od a riposo. — Pagamento delle pensioni agli . . . . » 322

V

VALOR CIVILE. — Medaglia di bronzo al . . . *Pag.* 225, 317, 362
VALOR DI MARINA. — Medaglia di bronzo al . . . . . » 213, 316
VARIAZIONI MATRICOLARI DELLA TRUPPA. — Modificazioni ed aggiunte alle formule delle . . . . » 160
VERIFICAZIONE periodica di pesi e misure per parte degli uffici governativi e pagamento della relativa tassa . . . » 57
VETTOVAGLIAMENTO. — Stabilimenti territoriali di . . . . » 264
VISITE di dovere da farsi dagli ufficiali in piccola licenza . . . » 36
VOLONTARI DI UN ANNO. — Somma da pagarsi dai . . . . » 37

Z

ZAINI da cartucce, loro impiego e conservazione . . . . . *Pag.* 12
ZAINI PER ALPINI. — Correggiuole da . . . . » 264
ZAPPATORI DI CAVALLERIA. — Loro nomina ad appuntato . » 21

Roma. 1889. — Tip. C. Voghera.